

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (<i>Comunicazioni</i>)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	SESSIONE 2003 – 2004	
	Sedute dal 2 al 5 giugno 2003	
	Lunedì 2 giugno 2003	
(2004/C 68 E/01)	PROCESSO VERBALE	
	SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	1
	1. Ripresa della sessione	1
	2. Comunicazioni della Presidenza	1
	3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	2
	4. Composizione delle commissioni	2
	5. Composizione dei gruppi politici	2
	6. Composizione del Parlamento	2
	7. Verifica dei poteri	2
	8. Calendario delle tornate per il 2004	2
	9. Petizioni	3
	10. Presentazione di documenti	4
	11. Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento	11
	12. Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)	11
	13. Ordine dei lavori	11
	14. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica	12

(Segue)

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
15. Statuto dei deputati al Parlamento europeo (discussione)	12
16. Politica di concorrenza sui fondi di smantellamento – Mercato interno dell'elettricità ***II – Mercato interno del gas naturale ***II – Scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II – Reti transeuropee nel settore dell'energia ***II (discussione)	13
17. Petroliere monoscafo ***I (discussione)	14
18. Zone di libero scambio regionali (discussione)	14
19. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (discussione)	15
20. MEDA (2000) (discussione)	15
21. Ordine del giorno della prossima seduta	15
22. Chiusura della seduta	15
ELENCO DEI PRESENTI	16

Martedì 3 giugno 2003

(2004/C 68 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	18
1. Apertura della seduta	18
2. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)	18
3. Politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione * (discussione)	19
4. Accordi UE/USA in materia di cooperazione giudiziaria penale ed estradizione (discussione) . . .	20
5. Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato * (discussione)	20
TURNO DI VOTAZIONI	
6. Estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (EST) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	21
7. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Cile * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	21
8. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: igiene e disposizioni sanitarie ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	21
9. Modifica dello statuto della Corte di giustizia * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) .	22
10. Allontanamento dei cittadini di paesi terzi (compensazione degli squilibri finanziari) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	22
11. Applicazione del diritto comunitario (2000 e 2001) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	22
12. Dispositivi medici (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	23
13. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	23
14. Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione * (votazione)	23
15. Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato * (votazione)	24
16. Adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (votazione)	24
17. Zone di libero scambio regionali (votazione)	25
18. MEDA (2000) (votazione)	25
19. Accordi UE/USA in materia di cooperazione giudiziaria penale ed estradizione (votazione)	25
20. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	27

21. Regimi di sostegno * – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG * – OCM dei cereali * – OCM dei foraggi essiccati * – OCM del riso * – Latte e prodotti lattiero-caseari (prelievo) * – Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) * – Multifunzionalità e riforma della PAC (discussione) .	27
22. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)	29
23. Movimenti transfrontalieri degli OGM ***II (discussione)	30
24. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ***I (discussione)	30
25. Protezione del novellame * – Gestione dello sforzo di pesca * – Ristrutturazione del settore della pesca nell'Unione (discussione)	31
26. Ordine del giorno della prossima seduta	31
27. Chiusura della seduta	31
ELENCO DEI PRESENTI	32
ALLEGATO I	
RISULTATI DELLE VOTAZIONI	34
1. Estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (EST) ***I	34
2. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Cile *	34
3. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano igiene e disposizioni sanitarie ***I	35
4. Modifica dello statuto della Corte di giustizia *	35
5. Allontanamento dei cittadini dei paesi terzi (compensazione degli squilibri finanziari) *	35
6. Applicazione del diritto comunitario (2000 e 2001)	35
7. Dispositivi medici	35
8. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi	36
9. Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *	36
10. Ingresso e soggiorni dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, di formazione professionale o volontariato *	38
11. Adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo	38
12. Zone di libero scambio regionali	40
13. MEDA (2000)	40
14. Accordo UE/USA in materia di cooperazione giudiziaria penale ed estradizione	41
ALLEGATO II	
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE	42
1. Relazione Schnellhardt A5-0149/2003 – Risoluzione	42
2. Relazione Wallis A5-0147/2003 – Risoluzione	43
3. Relazione Schmid A5-0187/2003 – Emendamento 45	44
4. Relazione Schmid A5-0187/2003 – Emendamento 66, prima parte	46
5. Relazione Schmid A5-0187/2003 – Emendamento 66, seconda parte	47
6. Relazione Schmid A5-0187/2003 – Emendamento 62	48
7. Relazione Schmid A5-0187/2003 – Emendamento 64	50
8. Relazione Rothley A5-0193/2003 – Emendamento 8	51
9. Relazione Rothley A5-0193/2003 – Articolo 16	53
10. Relazione Rothley A5-0193/2003 – Emendamento 30	54
11. Relazione Rothley A5-0193/2003 – Articolo 18	56
12. Relazione Rothley A5-0193/2003 – Emendamento 32	57
13. Relazione Mann A5-0115/2003 – Emendamento 6	59
14. Relazione Mann A5-0115/2003 – Emendamento 7	60
15. Relazione Mann A5-0115/2003 – Emendamento 19	62

Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
16. Relazione Mann A5-0115/2003 – Emendamento 8	63
17. Relazione Mann A5-0115/2003 – Emendamento 13	64
18. Relazione Mann A5-0115/2003 – Emendamento 9	66
19. Relazione Mann A5-0115/2003 – Emendamento 10	67
20. Relazione Mann A5-0115/2003 – Emendamento 12	69
21. Relazione Mann A5-0115/2003 – Paragrafo 21	70
22. Relazione Pietrasanta A5-0114/2003 – Emendamento 6	71
23. Relazione Hernández Mollar A5-0172/2003 – Raccomandazione	73

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0226

Estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (EST) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (COM(2003) 103 – C5-0068/2003 – 2003/0046(COD))

75

P5_TA(2003)0227

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Cile *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile (COM(2003) 82 – C5-0067/2003 – 2003/0035(CNS))

75

P5_TA(2003)0228

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: igiene e disposizioni sanitarie ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE (COM(2000) 438 – C5-0379/2000 – 2000/0182(COD))

76

P5_TC1-COD(2000)0182

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE

77

P5_TA(2003)0229

Modifica dello statuto della Corte di giustizia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (6282/2003 – C5-0056/2003 – 2003/0804(CNS)) .

81

P5_TA(2003)0230

Allontanamento dei cittadini di paesi terzi (compensazione degli squilibri finanziari) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (COM(2003) 49 – C5-0050/2003 – 2003/0019(CNS)) . .

81

P5_TA(2003)0231

Applicazione del diritto comunitario (2001)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla diciottesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2000) (COM(2001) 309 – C5-0506/2001 – 2001/2197(COS)) e sulla diciannovesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2001) (COM(2002) 324 – C5-0483/2002 – 2001/2197(COS)) 82

P5_TA(2003)0232

Dispositivi medici

Risoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni sanitarie della direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici (2001/2270(INI)) 85

P5_TA(2003)0233

Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (2002/2265(INI)) 86

P5_TA(2003)0234

Politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio in merito agli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri (COM(2003) 176 – C5-0180/2003 – 2003/0068(CNS)) 90

P5_TA(2003)0235

Condizioni di ingresso e di soggiorno per motivi di studio, formazione professionale o volontariato *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002) 548 – C5-0502/2002 – 2002/0242(CNS)) 107

P5_TA(2003)0236

Statuto dei deputati al Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo 115

P5_TA(2003)0237

Zone di libero scambio regionali

Risoluzione del Parlamento europeo sulle zone di libero scambio regionali e la strategia commerciale nell'Unione europea (2002/2044(INI)) 126

P5_TA(2003)0238

Programma MEDA 2000

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del programma MEDA 2000 (COM(2001) 806 – C5-0524/2002 – 2002/2235(INI)) 134

P5_TA(2003)0239

Accordo UE/USA (cooperazione giudiziaria penale ed estradizione)

Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sugli accordi tra UE e USA in materia di cooperazione giudiziaria penale e di estradizione (2003/2003(INI)) 140

(2004/C 68 E/03)

Mercoledì 4 giugno 2003

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	144
1. Apertura della seduta	144
2. Benvenuto	144
3. Storno di stanziamenti	144
4. Preparazione del Consiglio europeo di Salonicco del 20 e 21 giugno 2003 — Riunione della Troika e dei paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (dichiarazioni seguite da discussione)	145
5. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare	146
6. Trasporto di animali vivi (dichiarazione scritta)	146
TURNO DI VOTAZIONI	
7. Ristrutturazione del settore della pesca nell'Unione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	147
8. Calendario del Parlamento europeo — 2004 (votazione)	147
9. Adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (votazione)	147
10. Mercato interno dell'elettricità ***II (votazione)	148
11. Mercato interno del gas naturale ***II (votazione)	148
12. Scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II (votazione)	148
13. Reti transeuropee nel settore dell'energia ***II (votazione)	149
14. Movimenti transfrontalieri degli OGM ***II (votazione)	149
15. Petroliere monoscafo ***I (votazione)	149
16. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ***I (votazione)	150
17. Protezione del novellame * (votazione)	150
18. Gestione dello sforzo di pesca * (votazione)	150
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
19. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	152
20. Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea (discussione)	152
21. Partenariato transatlantico (discussione)	152
22. Elezioni in Nigeria (dichiarazione seguita da discussione)	153
23. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)	153
24. Composizione del Parlamento	155
25. Occupazione e affari sociali: metodo aperto di coordinamento e prospettive per il futuro — Applicazione del metodo aperto di coordinamento (discussione)	155
26. Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (discussione)	156
27. Donne e sport (discussione)	156
28. Ordine del giorno della prossima seduta	156
29. Chiusura della seduta	156
ELENCO DEI PRESENTI	157
ALLEGATO I	
RISULTATI DELLE VOTAZIONI	159
1. Conseguenze della ristrutturazione del settore della pesca	159
2. Calendario del Parlamento europeo — 2004	159
3. Adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo	160
4. Mercato interno dell'elettricità ***II	160

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
5. Mercato interno del gas naturale ***II	160
6. Scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II	161
7. Reti transeuropee nel settore dell'energia ***II	161
8. Movimenti transfrontalieri degli OGM ***II	161
9. Pétroliere monoscafo ***II	162
10. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ***I	163
11. Protezione del novellame *	164
12. Gestione dello sforzo di pesca *	165

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE	166
1. Calendario delle tornate 2004 – Emendamento 1	166
2. Relazione Rothley A5-0193/2003 – Emendamento 7	167
3. Relazione Rothley A5-0193/2003 – Risoluzione	169
4. Raccomandazione Turmes A5-0136/2003 – Emendamenti 53 + 59	170
5. Raccomandazione Turmes A5-0136/2003 – Blocco 1	172
6. Raccomandazione Turmes A5-0136/2003 – Emendamento 57	173
7. Raccomandazione Turmes A5-0136/2003 – Emendamento 58	175
8. Raccomandazione Rapkay A5-0135/2003 – Emendamenti 36 + 37	176
9. Raccomandazione Rapkay A5-0135/2003 – Blocco 1	178
10. Raccomandazione Mombaur A5-0134/2003 – Blocco 1	179
11. Relazione Piecyk A5-0144/2003 – Emendamento 28	180
12. Relazione Piecyk A5-0144/2003 – Emendamento 29	182
13. Relazione Piecyk A5-0144/2003 – Emendamento 30	183
14. Relazione Piecyk A5-0144/2003 – Emendamento 32	185
15. Relazione Piecyk A5-0144/2003 – Emendamento 7	186
16. Relazione Piecyk A5-0144/2003 – Risoluzione	187
17. Relazione De Roo A5-0151/2003 – Emendamento 41	189
18. Relazione De Roo A5-0151/2003 – Emendamento 42	190
19. Relazione De Roo A5-0151/2003 – Emendamento 43	191
20. Relazione De Roo A5-0151/2003 – Proposta Commissione	193
21. Relazione De Roo A5-0151/2003 – Risoluzione	194
22. Relazione Hudghton A5-0168/2003 – Emendamento 6	195
23. Relazione Hudghton A5-0168/2003 – Emendamento 7	197
24. Relazione Hudghton A5-0168/2003 – Emendamento 8	198
25. Relazione Hudghton A5-0168/2003 – Emendamento 9	199
26. Relazione Hudghton A5-0168/2003 – Emendamento 10	201
27. Relazione Hudghton A5-0168/2003 – Emendamento 5	202
28. Relazione Hudghton A5-0168/2003 – Risoluzione	204
29. Relazione Stevenson A5-0165/2003 – Emendamento 20	205

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0240

Ristrutturazione del settore della pesca nell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo sul Piano d'azione per ovviare alle conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca europeo (COM(2002) 600 – 2003/2039(INI)) 207

P5_TA(2003)0241

Statuto dei deputati al Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2003/2004(INI)) 210

P5_TA(2003)0242

Mercato interno dell'energia elettrica ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (15528/2/2002 – C5-0034/2003 – 2001/0077(COD)) 211

P5_TC2-COD(2001)0077

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE 211

ALLEGATO A

MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI 232

ALLEGATO B 234

P5_TA(2003)0243

Mercato interno del gas naturale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (15531/2/2002 – C5-0035/2003 – 2001/0077A(COD)) 235

P5_TC2-COD(2001)0077A

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE 235

ALLEGATO A

MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI 259

ALLEGATO B 261

P5_TA(2003)0244

Scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (15527/2/2002 – C5-0036/2003 – 2001/0078(COD)) 262

P5_TC2-COD(2001)0078

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica 262

ALLEGATO

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE E ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE DI TRASMISSIONE SULLE LINEE DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMI NAZIONALI 273

P5_TA(2003)0245

Insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE (15767/2/2002 – C5-0033/2003 – 2001/0311(COD)) 275

P5_TC2-COD(2001)0311

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della decisione n. .../2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE 275

ALLEGATO I

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA – ASSI DEI PROGETTI PRIORITARI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 281

ALLEGATO II

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA – CRITERI ADDIZIONALI PER I PROGETTI D'INTERESSE COMUNE 282

ALLEGATO III

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA PROGETTI D'INTERESSE COMUNE E LORO SPECIFICAZIONI, ATTUALMENTE INDIVIDUATI CONFORMEMENTE AI CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO II 285

P5_TA(2003)0246

Movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (15546/1/2002 – C5-0081/2003 – 2002/0046(COD)) 292

P5_TC2-COD(2002)0046

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati 292

ALLEGATO I

INFORMAZIONI PRESCRITTE PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 304

ALLEGATO II

INFORMAZIONI PRESCRITTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 305

ALLEGATO III

INFORMAZIONI PRESCRITTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 305

P5_TA(2003)0247

Petroliere monoscafo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 – C5-0629/2002 – 2002/0310(COD)) 306

P5_TC1-COD(2002)0310

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio . 306

P5_TA(2003)0248

Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (COM(2002) 595 – C5-0558/2002 – 2002/0259(COD)) 311

P5_TC1-COD(2002)0259

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo 311

P5_TA(2003)0249

Protezione del novellame *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2002) 672 – C5-0026/2003 – 2002/0275(CNS)) 321

P5_TA(2003)0250

Gestione dello sforzo di pesca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 (COM(2002) 739 – C5-0030/2003 – 2002/0295(CNS)) 323

P5_TA(2003)0251

Trasporto di animali vivi in provenienza da Stati membri e paesi candidati all'adesione all'UE

Dichiarazione del Parlamento europeo sul trasporto di animali vivi in provenienza da Stati membri e paesi candidati all'adesione all'UE 324

ALLEGATO

ELENCO DEI FIRMATARI 325

Giovedì 5 giugno 2003**PROCESSO VERBALE**

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 326

1. Apertura della seduta 326

2. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare 326

3. Composizione delle commissioni e delle delegazioni 327

(Segue)

(2004/C 68 E/04)

IT

Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
4. Comunicazioni di posizioni comuni del Consiglio	327
5. Presentazione di documenti	327
6. Cancro al seno (discussione)	328
7. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: controlli ufficiali ***I (discussione) ...	328
8. Ordine del giorno	328
9. Ordine del giorno della seduta del 18 giugno	329
TURNO DI VOTAZIONI	
10. Sostanze che riducono lo strato di ozono ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) ..	330
11. Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	330
12. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: controlli ufficiali ***I (votazione)	330
13. Aromatizzanti di affumicatura per prodotti alimentari ***I (votazione)	330
14. Regimi di sostegno * (votazione)	331
15. Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG * (votazione)	331
16. OCM dei cereali * (votazione)	332
17. OCM dei foraggi essiccati * (votazione)	332
18. OCM del riso * (votazione)	332
19. Latte e prodotti lattiero-caseari (prelievo) * (votazione)	333
20. Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) * (votazione)	333
21. Multifunzionalità e riforma della PAC (votazione)	333
22. Riunione della Troika e dei paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (votazione)	333
23. Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea (votazione)	334
24. Elezioni in Nigeria (votazione)	334
25. Occupazione e affari sociali: metodo aperto di coordinamento e prospettive per il futuro (votazione)	334
26. Metodo aperto di coordinamento (votazione)	335
27. Donne e sport (votazione)	335
28. Cancro al seno (votazione)	335
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
29. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	338
30. Violazioni del diritto comunitario (rapporti con gli autori di denunce) (discussione)	338
DISCUSSIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO	
31. Situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh (discussione)	338
32. Birmania (discussione)	339
33. Zimbabwe (discussione)	339
FINE DELLA DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO	
TURNO DI VOTAZIONI	
34. Situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh (votazione)	339
35. Birmania (votazione)	340
36. Zimbabwe (votazione)	340
37. Rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)	341
38. Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa — Cooperazione tra le commissioni parlamentari — Modifica a titoli di relazioni	341
39. Composizione del Parlamento	343

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
40. Comunicazione del parere della Commissione sullo statuto dei deputati	343
41. Lotta contro la pirateria e la contraffazione (dichiarazione scritta)	343
42. Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento)	344
43. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta	344
44. Calendario delle prossime sedute	344
45. Interruzione della sessione	344
 ELENCO DEI PRESENTI	 345
 ALLEGATO I	
RISULTATI DELLE VOTAZIONI	347
1. Sostanze che riducono lo strato di ozono ***I	347
2. Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti	347
3. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano controlli ufficiali ***I	348
4. Aromatizzanti di affumicatura per prodotti alimentari ***I	349
5. Regimi di sostegno *	350
6. Soutien au développement rural par le FEOGA *	355
7. OCM dei cereali *	357
8. OCM dei foraggi essiccati (dal 2004/05 al 2007/08) *	358
9. OCM del riso *	359
10. Latte e prodotti lattiero-caseari (prelievo) *	359
11. Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) *	360
12. Multifunzionalità e riforma della PAC	361
13. Riunione della Troika e dei paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale ...	361
14. Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea	362
15. Elezioni in Nigeria	363
16. Occupazione e affari sociali: metodo aperto di coordinamento e prospettive per il futuro	363
17. Metodo aperto di coordinamento	363
18. Donne e sport	364
19. Cancro al seno	365
20. Situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh	366
21. Situazione in Birmania	367
22. Zimbabwe	367
23. Rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario	368
 ALLEGATO II	
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE	369
1. Relazione Schnellhardt A5-0156/2003 — Emendamento 85	369
2. Relazione Schnellhardt A5-0156/2003 — Emendamenti 135 + 139	370
3. Relazione Malliori A5-0122/2003 — Risoluzione	371
4. Relazione Cunha A5-0197/2003 — Emendamenti 115 + 119/riv.	372
5. Relazione Cunha A5-0197/2003 — Emendamento 127	374
6. Relazione Cunha A5-0197/2003 — Emendamento 108	375
7. Relazione Cunha A5-0197/2003 — Emendamento 109	376
8. Relazione Cunha A5-0197/2003 — Emendamento 146	378
9. Relazione Cunha A5-0197/2003 — Emendamenti 44 + 148	379

10. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamenti 44 + 148 (1 bis)	380
11. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 148	382
12. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 126	383
13. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 131	384
14. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 139	385
15. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 132	387
16. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 133	388
17. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 121	389
18. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 122	391
19. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Proposta Commissione	392
20. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 120/riv.	393
21. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Emendamento 116	395
22. Relazione Cunha A5-0197/2003 – Risoluzione	396
23. Relazione Olsson A5-0182/2003 – Emendamento 25	397
24. Relazione Olsson A5-0182/2003 – Emendamento 33	399
25. Relazione Olsson A5-0182/2003 – Emendamento 7	400
26. Relazione Olsson A5-0182/2003 – Proposta Commissione	401
27. Relazione Olsson A5-0182/2003 – Risoluzione	402
28. Relazione Souchet A5-0174/2003 – Emendamento 1	403
29. Relazione Souchet A5-0174/2003 – Emendamento 4	405
30. Relazione Souchet A5-0174/2003 – Emendamento 16	406
31. Relazione Souchet A5-0174/2003 – Risoluzione	407
32. Relazione Souchet A5-0175/2003 – Risoluzione	408
33. Relazione Bautista Ojeda A5-0183/2003 – Risoluzione	409
34. Relazione Jeggle A5-0177/2003 – Emendamento 8	411
35. Relazione Jeggle A5-0177/2003 – Emendamento 9	412
36. Relazione Jeggle A5-0177/2003 – Emendamento 15	413
37. Relazione Jeggle A5-0177/2003 – Emendamento 20	414
38. Relazione Jeggle A5-0177/2003 – Emendamento 25	415
39. Relazione Jeggle A5-0177/2003 – Risoluzione	417
40. Relazione Jeggle A5-0181/2003 – Emendamento 5	418
41. Relazione Jeggle A5-0181/2003 – Emendamento 11	419
42. Relazione Jeggle A5-0181/2003 – Risoluzione	420
43. Relazione Smet A5-0143/2003 – Emendamento 6	421
44. B5-0287/2003 Risoluzione comune – Zimbabwe – Risoluzione	422
45. Relazione Fourtou A5-0157/2003 – Risoluzione	423

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0252

Sostanze che riducono lo strato di ozono ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano (COM(2002) 642 – C5-0554/2002 – 2002/0268(COD))

(Segue)

P5_TC1-COD(2002)0268

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano 424

P5_TA(2003)0253

Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su un quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (COM(2002) 364 — 2002/2243(INI)) 429

P5_TA(2003)0254

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (COM(2002) 377 — C5-0340/2002 — 2002/0141(COD)) 435

P5_TC1-COD(2002)0141

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 435

ALLEGATO I

CARNI FRESCHE 446

ALLEGATO II

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 472

ALLEGATO III

PRODOTTI DELLA PESCA 474

ALLEGATO IV

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 476

P5_TA(2003)0255

Aromatizzanti di affumicatura ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (COM(2002) 400 — C5-0348/2002 — 2002/0163(COD)) 477

P5_TC1-COD(2002)0163

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari 477

ALLEGATO I

Condizioni per la produzione di prodotti primari 488

ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI PRIMARI . . . 489

P5_TA(2003)0256

Regimi di sostegno *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture (COM(2003) 23 – C5-0040/2003 – 2003/0006(CNS))

489

P5_TA(2003)0257

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000 (COM(2003) 23 – C5-0041/2003 – 2003/0007(CNS))

531

P5_TA(2003)0258

Cereali (OCM) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(2003) 23 – C5-0042/2003 – 2003/0008(CNS))

549

P5_TA(2003)0259

OCM nel settore dei foraggi essiccati *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08 (COM(2003) 23 – C5-0044/2003 – 2003/0010(CNS))

557

P5_TA(2003)0260

Organizzazione comune del mercato del riso *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (COM(2003) 23 – C5-0043/2003 – 2003/0009(CNS))

563

P5_TA(2003)0261

Latte e prodotti lattiero-caseari *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte (COM(2003) 23 – C5-0046/2003 – 2003/0012(CNS))

577

P5_TA(2003)0262

Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2003) 23 – C5-0045/2003 – 2003/0011(CNS))

581

P5_TA(2003)0263

Multifunzionalità e riforma della PAC

Risoluzione del Parlamento europeo sulla multifunzionalità agricola e la riforma della PAC (2003/2048(INI))

585

P5_TA(2003)0264

Riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale

Risoluzione del Parlamento europeo sulla riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale

588

P5_TA(2003)0265		
Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea		
Risoluzione del Parlamento europeo sulla domanda di adesione della Turchia all'Unione europea (COM(2002) 700 – C5-0104/2003 – 2000/2014(COS))	592	
P5_TA(2003)0266		
Elezioni in Nigeria		
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Nigeria	599	
P5_TA(2003)0267		
Metodo aperto di coordinamento		
Risoluzione del Parlamento europeo sull'analisi del metodo aperto di coordinamento nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e prospettive per il futuro (2002/2223(INI))	601	
P5_TA(2003)0268		
Metodo aperto di coordinamento		
Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento	604	
P5_TA(2003)0269		
Donne e sport		
Risoluzione del Parlamento europeo su «donne e sport» (2002/2280(INI))	605	
P5_TA(2003)0270		
Cancro al seno		
Risoluzione del Parlamento europeo sul cancro al seno nell'Unione europea (2002/2279(INI))	611	
P5_TA(2003)0271		
Situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh		
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Indonesia	617	
P5_TA(2003)0272		
Birmania		
Risoluzione del Parlamento europeo sull'arresto di Daw Aung San Suu Kyi in Birmania	620	
P5_TA(2003)0273		
Zimbabwe		
Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani nello Zimbabwe	622	
P5_TA(2003)0274		
Violazioni del diritto comunitario (rapporti con gli autori di denunce)		
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002) 141 – C5-0288/2002 – 2002/2148(COS))	623	
P5_TA(2003)0275		
Lotta contro la pirateria e la contraffazione nell'UE allargata		
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla lotta contro la pirateria e la contraffazione nell'UE allargata	625	
ALLEGATO		
ELENCO DEI FIRMATARI	625	

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
** I	procedura di cooperazione, prima lettura
** II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
*** I	procedura di codecisione, prima lettura
*** II	procedura di codecisione, seconda lettura
*** III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET	commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
BUDG	commissione per i bilanci
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
LIBE	commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON	commissione per i problemi economici e monetari
JURI	commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE	commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
EMPL	commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI	commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH	commissione per la pesca
RETT	commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
DEVE	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO	commissione per gli affari costituzionali
FEMM	commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE	gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei
PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE	gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica
UEN	gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni
EDD	gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità
NI	non-iscritti

Lunedì 2 giugno 2003

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2003 – 2004

Sedute dal 2 al 5 giugno 2003

STRASBURGO

(2004/C 68 E/01)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA: Pat COX

*Presidente***1. Ripresa della sessione**

La seduta è aperta alle 17.05.

2. Comunicazioni della Presidenza

Il Presidente fa delle comunicazioni su:

- i due violenti terremoti che hanno distrutto nelle due ultime settimane intere regioni in Algeria e provocato migliaia di morti e feriti. Comunica di aver trasmesso la sua solidarietà e le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e alle autorità algerine mediante una lettera inviata al Presidente Bouteflika. Aggiunge che domani, in apertura della seduta solenne che si svolgerà in occasione della visita del Presidente Bouteflika, chiederà al Parlamento di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei terremoti;
- un incidente aereo che ha provocato in Turchia la morte di sessantadue rappresentanti delle forze armate spagnole e tredici membri dell'equipaggio ucraino, che rientravano in Spagna dopo quattro mesi di missione umanitaria in Afghanistan. Comunica di aver inviato, a nome del Parlamento, un messaggio di solidarietà al Presidente del governo spagnolo José María Aznar e di aver trasmesso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime;

- l'arresto di Aung San Suu Kyi, vincitrice del premio Sakharov nel 1990. Il Presidente comunica che la settimana scorsa aveva ricevuto una lettera di Aung Suu Kyi, nella quale esprimeva l'auspicio di poter accettare l'invito a visitare il Parlamento europeo. Il Presidente, a nome del Parlamento, invita le autorità birmane a liberarla immediatamente e a rispettare i diritti umani e politici del popolo birmano;

Lunedì 2 giugno 2003

- un attentato di cui sono stati vittime, il 30 maggio, due rappresentanti delle forze dell'ordine spagnole in Navarra. Il Presidente comunica di aver già inviato, a nome del Parlamento, le sue condoglianze alle famiglie delle vittime ed esprime la sua solidarietà al governo spagnolo.
Il Parlamento osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

4. Composizione delle commissioni

Su richiesta dei gruppi PSE e ELDR, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- commissione AFET: Richard Howitt in sostituzione di Linda McAvan;
- commissione RETT: Enrique Monsonís Domingo;
- commissione DEVE: Linda McAvan in sostituzione di Richard Howitt;
- commissione FEMM: Johanna L.A. Boogerd-Quaak;

Il Parlamento è informato della seguente nomina in qualità di osservatore:

- commissione ECON: Jacek Protasiewicz.

5. Composizione dei gruppi politici

Elizabeth Montfort ha aderito al gruppo PPE-DE con decorrenza 2 giugno 2003.

6. Composizione del Parlamento

Karla M.H. Peijs è stata nominata ministro dei trasporti del governo olandese. Il Presidente si congratula per la sua nomina e constata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, la cessazione del suo mandato di deputato al Parlamento europeo e la vacanza del seggio a decorrere dal 27 maggio 2003.

7. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di dichiarare validi i mandati di Uma Aaltonen, Johanna L.A. Boogerd-Quaak e Enrique Monsonís Domingo.

8. Calendario delle tornate per il 2004

Il Presidente comunica, in merito al calendario delle tornate per il 2004, di aver ricevuto dalla Conferenza dei presidenti una proposta per lo svolgimento di una tornata, l'undicesima, da lunedì 3 a giovedì 6 maggio 2004. Il termine per la presentazione è fissato nel modo seguente:

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 16.00 di martedì.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 4 giugno 2003, punto 8.*

Intervengono:

- Christopher Heaton-Harris, il quale chiede se il 1° maggio avrà effettivamente luogo una seduta a Bruxelles o a Strasburgo (Il Presidente risponde che, a tutt'oggi, la Conferenza dei presidenti non ha proposto alcuna seduta per tale data);
- Klaus-Heiner Lehne, il quale, poiché il numero dei deputati è fissato dal trattato di Nizza, si interroga sulla maggioranza qualificata da applicare in questa occasione (Il Presidente indica che la Conferenza dei presidenti, consapevole del problema e del fatto che si tratta di un periodo di campagna elettorale, ha convenuto di iscrivere all'ordine del giorno dossiers politici piuttosto che legislativi).

Lunedì 2 giugno 2003

9. Petizioni

Conformemente all'articolo 174, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate, sono state deferite alla commissione competente:

il 19 maggio 2003

della sig.ra Elke Schieben (n. 449/2003);
del signor Gerhard Östreich (n. 450/2003);
della sig.ra Martina Ulrich (n. 451/2003);
del signor Karl Nagel (n. 452/2003);
del signor Fabio Baccari (n. 453/2003);
del signor Harald Richter (n. 454/2003);
della sig.ra Friederike Fless (n. 455/2003);
del signor David Petrie (The Association of Foreign Lecturers in Italy) (n. 456/2003);
del signor Brian Havard (British Australian Pensioners Association Inc.) (n. 457/2003);
del signor Gerald Moloney (G J Moloney Solicitors) (n. 458/2003);
del signor Peter Janssen (n. 459/2003);
del signor Peter Martin (n. 460/2003);
della sig.ra Salme Laukkanen (n. 461/2003);
del signor Tapani Sundberg (n. 462/2003);
del signor Constant Verbraeken (n. 463/2003);
del signor Constant Verbraeken (n. 464/2003);
del signor Christos Dasioudis (n. 465/2003);
del signor Stylianos Simeonidis (n. 466/2003);
del signor Enrique Cambra (n. 467/2003);
del signor Facundo Pérez Rubio (Universidad Politecnica de Catagena) (n. 468/2003);
del signor Jaime Oleart Boada (n. 469/2003);
del signor Juan Antonio Díaz García (n. 470/2003);
della sig.ra Esther Alarcón Rojas (n. 471/2003);
del signor Agustín Otsoa Eribeko Landa (n. 472/2003);
della sig.ra Purificación Marino (n. 473/2003);
della sig.ra Monique Rongieres (Groupe Polyhandicap France) (n. 474/2003);
del signor Rauf Hacen (n. 475/2003);
della sig.ra Brigitte Poirson (n. 476/2003);
del signor Suleyman Maden (n. 477/2003);
del signor Gérard Peru (n. 478/2003);
della sig.ra Flavia Ferro (n. 479/2003);
del signor Generoso Zigarella (n. 480/2003);
del signor Mario Sisti (n. 481/2003);
del signor Furio Masi (n. 482/2003);
del signor Joerg Luther (n. 483/2003);
del signor Nicola Selva (Fraternità insieme edificiamo il tempo) (n. 484/2003);
del signor Giuseppe De Gennaro (n. 485/2003);
del signor Aureliano Del Fabbro (n. 486/2003);
del signor Marcello Menna (n. 487/2003);
del signor Diego Fiumarella (n. 488/2003);
del signor Guido Emanuele Galasso (n. 489/2003);
del signor Fernando Augusto de Almeida Ribeiro e Castro (APFN — Associação Portuguesa de Familias Numerosas) (n. 490/2003);

Lunedì 2 giugno 2003

il 22 maggio 2003

della sig.ra Athanasia Razopoulou (n. 491/2003);
della sig.ra María del Pilar Bernardo Renilla (Colectico de ciudadanos-as de Vitigudino y comarca por una comarca limpia) (n. 492/2003);
della sig.ra María Isabel González Gil (Anti Bullfighting Committee Belgium) (n. 493/2003);
del signor José Antonio Garcíá Díaz (Establecimiento Penitenciario De Villabona (Asturias)) (n. 494/2003);
del signor José Ángel de Miguel Briz (n. 495/2003);
del signor Pierre Pensivy (n. 496/2003);
del signor Hervé Tanguy (n. 497/2003);
della sig.ra Sonia Pradine (Rangzen) (n. 498/2003);
del signor Arkadiy Vasilevskiy (Ilga Europe) (n. 499/2003);
del signor Jean Rapin (n. 500/2003);
della sig.ra Thérèse Leroy (n. 501/2003);
del signor Matteo Lazzerini (n. 502/2003);
del signor Agostino Birgillito (n. 503/2003);
del signor Filippo Fedele (n. 504/2003);
del signor Florian Becht (n. 505/2003);
del signor Gernot Weyrich (Interessengemeinschaft gegen das Schornsteinfegermonopol) (n. 506/2003);
del signor Christoph Schwemmlin (Gebrüder Klöcker GmbH) (n. 507/2003);
dei signori Jürgen e Ingeborg Braun (n. 508/2003);
del signor Willi Schmelig (Wählerinitiative BFB) (n. 509/2003);
del signor Michael Hoffmeier (KV Eichfeld Bündnis 90/Die Grünen) (n. 510/2003);
delle signore Edith e Cornelia Breuer (n. 511/2003);
del signor Peter Lohe (Schutzgemeinschaft Bergbaubetroffener (SGB) Rheinberg e.V.) (con 2 firme) (n. 512/2003);
della sig.ra Stela Velichi (n. 513/2003);
del signor Wilfried Ludwig Weh (n. 514/2003);
della sig.ra Shiva Sánchez Laizola (più 43 firme) (n. 515/2003);
della sig.ra Arlette Willems (Asociation de Vecinos «Planer») (più 40 firme) (n. 516/2003);
del signor Constant Verbraeken (n. 517/2003).

10. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

- 1) dal Consiglio e dalla Commissione:
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (COM(2003) 229 — C5-0218/2003 — 2003/0089(COD))
deferimento merito: RETT
 parere LIBE, ITRE
base giuridica: articolo 80, paragrafo 2, trattato CE
 - Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti (COM(2003) 193 — C5-0234/2003 — 2001/0265(COD))
deferimento merito: ITRE
 parere: ECON, ENVI, AGRI, RETT
base giuridica: articolo 175, trattato CE

Lunedì 2 giugno 2003

- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (COM(2003) 277 – C5-0235/2003 – 2002/0152(COD))
deferimento merito: ENVI
base giuridica: articolo 95, trattato CE
- Proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003 (COM(2003) 202 – C5-0236/2003 – 2003/0074(CNS))
deferimento merito: PECH
parere: BUDG, DEVE
base giuridica: articolo 37, articolo 300, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 3, trattato CE
- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (COM(2003) 237 – C5-0237/2003 – 2003/0090(CNS))
deferimento merito: PECH
parere: ENVI
base giuridica: articolo 37, trattato CE
- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (COM(2003) 231 – C5-0242/2003 – 2003/0087(CNS))
deferimento merito: ITRE
parere: AFET
base giuridica: articolo 170, paragrafo 2, trattato CE
- Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche (COM(2003) 175 – C5-0243/2003 – 2003/0062(CNS))
deferimento merito: PECH
parere: ENVI, RETT
base giuridica: articolo 37, trattato CE
- Proposta di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi (COM(2003) 227 – C5-0244/2003 – 2003/0088(CNS))
deferimento merito: LIBE
parere: ENVI, RETT
base giuridica: articoli 29, 31 e 34, paragrafo 2, trattato CE
- Proposta di storno di stanziamenti 12/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte A – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (SEC(2003) 623 – C5-0245/2003 – 2003/2110(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Proposta di storno di stanziamenti 13/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (SEC(2003) 639 – C5-0246/2003 – 2003/2111(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (versione codificata) (COM(2003) 243 – C5-0247/2003 – 2003/0096(CNS))
deferimento merito: JURI
parere: AGRI
base giuridica: articoli 36 e 37 trattato CE
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe (COM(2003) 304 – C5-0250/2003 – 2002/0217(COD))
deferimento merito: LIBE
parere: ENVI
base giuridica: articolo 95, trattato CE

Lunedì 2 giugno 2003

2) dalle commissioni parlamentari

2.1) relazioni:

- ***I Relazione proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (COM(2002) 377 — C5-0340/2002 — 2002/0141(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatore: on. Schnellhardt (A5-0156/2003).
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario (COM(2002) 141 — C5-0288/2002 — 2002/2148(COS)) — commissione per le petizioni.
Relatrice: on. Fourtou (A5-0157/2003).
- Relazione sulla comunicazione della Commissione: «Verso una strategia per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino» (COM(2002) 539 — C5-0155/2003 — 2003/2065(INI)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatrice: on. González Álvarez (A5-0158/2003).
- Relazione sul cancro al seno nell'Unione europea (2002/2279(INI)) — commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.
Relatrice: on. Jöns (A5-0159/2003).
- Relazione sulla domanda di adesione della Turchia all'Unione europea (COM(1999) 513 — C5-0036/2000 — 2000/2014(COS)) — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.
Relatore: on. Oostlander (A5-0160/2003).
- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile (COM(2003) 82 — C5-0067/2003 — 2003/0035(CNS)) (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.
Relatore: on. Westendorp y Cabeza (A5-0161/2003).
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: «Piano d'azione per ovviare alle conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca europeo» (COM(2002) 600 — C5-0073/2003 — 2003/2039(INI)) — commissione per la pesca.
Relatore: on. Fava (A5-0162/2003).
- Relazione relativa ad un piano di azione comunitario inteso a ridurre i rigetti in mare (COM(2002) 656 — C5-0072/2003 — 2003/2036(INI)) — commissione per la pesca.
Relatore: on. Busk (A5-0163/2003).
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane» — (Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio) — Relazione biennale della Commissione 2002 (COM(2002) 763 — C5-0204/2003 — 2003/2091(INI)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione.
Relatore: on. Fernández Martín (A5-0164/2003).
- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 (COM(2002) 739 — C5-0030/2003 — 2002/0295(CNS)) — commissione per la pesca.
Relatore: on. Stevenson (A5-0165/2003).

Lunedì 2 giugno 2003

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (COM(2003) 49 — C5-0050/2003 — 2003/0019(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.
Relatore: on. Oreja (A5-0166/2003).
- Relazione su «donne e sport» (2002/2280(INI)) — commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.
Relatrice: on. Fraisse (A5-0167/2003).
- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2002) 672 — C5-0026/2003 — 2002/0275(CNS)) — commissione per la pesca.
Relatore: on. Hudghton (A5-0168/2003).
- Relazione sul ruolo internazionale dell'area dell'euro e sulla prima valutazione dell'introduzione delle banconote e monete (COM(2002) 747 — 2002/2259(INI)) — commissione per i problemi economici e monetari.
Relatore: on. Gasòliba i Böhm (A5-0169/2003).
- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2003) 77 — C5-0059/2003 — 2003/0039(COD)) — commissione per gli affari costituzionali.
Relatore: on. Leinen (A5-0170/2003).
- Relazione relativa ad un piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2002) 535 — C5-0623/2002 — 2002/2281(INI)) — commissione per la pesca.
Relatore: on. Lisi (A5-0171/2003).
- Relazione contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo rivolta al Consiglio e sugli accordi tra UE e USA in materia di cooperazione giudiziaria penale e di estradizione (2003/2003(INI)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.
Relatore: on. Hernández Mollar (A5-0172/2003).
- Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (2003/2031(BUD)) — commissione per i bilanci.
Relatore: on. Färm (A5-0173/2003).
- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(2003) 23 — C5-0042/2003 — 2003/0008(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: on. Souchet (A5-0174/2003).
- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08 (COM(2003) 23 — C5-0044/2003 — 2003/0010(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: on. Souchet (A5-0175/2003).
- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2003) 23 — C5-0046/2003 — 2003/0012(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatrice: on. Jeggle (A5-0177/2003).
- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (COM(2003) 103 — C5-0068/2003 — 2003/0046(COD)) (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatrice: on. Jackson (A5-0178/2003).

Lunedì 2 giugno 2003

- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e controlli sul bromoclorometano (COM(2002) 642 – C5-0554/2002 – 2002/0268(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatrice: on. Jackson (A5-0179/2003).

- Relazione sulle basi giuridiche e il rispetto del diritto comunitario (2001/2151(INI)) – commissione giuridica e per il mercato interno.
Relatore: on. Koukiadis (A5-0180/2003).

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2003) 23 – C5-0045/2003 – 2003/0011(CNS)) – commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatrice: on. Jeggle (A5-0181/2003).

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000 (COM(2003) 23 – C5-0041/2003 – 2003/0007(CNS)) – commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: on. Olsson (A5-0182/2003).

- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (COM(2003) 23 – C5-0043/2003 – 2003/0009(CNS)) – commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: on. Bautista Ojeda (A5-0183/2003).

- Relazione sulla relazione annuale della Commissione del fondo di coesione (2001) (COM(2002) 557 – C5-0024/2003 – 2003/2020(INI)) – commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.
Relatrice: on. Scallon (A5-0184/2003).

- Relazione sulla tredicesima relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali (2001) (COM(2002) 591 – C5-0023/2003 – 2003/2019(INI)) – commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.
Relatore: on. Markov (A5-0186/2003).

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2003) 176 – C5-0180/2003 – 2003/0068(CNS)) – commissione per l'occupazione e gli affari sociali.
Relatore: on. Schmid (A5-0187/2003).

- Relazione sulla multifunzionalità agricola e la riforma della PAC (2003/2048(INI)) – commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatrice: on. Rodriguez Ramos (A5-0189/2003).

- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: svincolare gli aiuti per aumentarne l'efficacia (COM(2002) 639 – C5-0626/2002 – 2002/2284(INI)) – commissione per lo sviluppo e la cooperazione.
Relatore: on. Fernández Martín (A5-0190/2003).

- Relazione sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (2002/2265(INI)) – commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.
Relatore: on. Belder (A5-0192/2003).

- Relazione sull'approvazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2003/2004(INI)) – commissione giuridica e per il mercato interno.
Relatore: on. Rothley (A5-0193/2003).

Lunedì 2 giugno 2003

- Relazione sulla comunicazione della Commissione concernente la cooperazione energetica con i paesi in via di sviluppo (COM(2002) 408 — C5-0537/2002 — 2002/2244(INI)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione.
Relatore: on. Wijkman (A5-0196/2003).
- * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture (COM(2003) 23 — C5-0040/2003 — 2003/0006(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: on. Cunha (A5-0197/2003).
- Relazione sulla relazione annuale della Commissione sullo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2001 (COM(2002) 596 — C5-0025/2003 — 2003/2021(INI)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.
Relatrice: on. Poli Bortone (A5-0199/2003).

2.2) raccomandazioni per la seconda lettura:

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale (15776/2/2002 — C5-0132/2003 — 2002/0073(COD)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatrice: Hedwig Keppelhoff-Wiechert(A5-0176/2003).
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (5240/1/2003 — C5-0134/2003 — 2001/0277(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatrice: Caroline F. Jackson (A5-0185/2003).
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (15514/2/2002 — C5-0080/2003 — 2001/0199(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatrice: Christa Klauß (A5-0191/2003).
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (14856/1/2002 — C5-0084/2003 — 2001/0176(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatrice: Marit Paulsen (A5-0194/2003).
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti (14857/1/2002 — C5-0083/2003 — 2001/0177(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatrice: Marit Paulsen (A5-0195/2003).
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (14054/1/2002 — C5-0085/2003 — 2001/0257(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatore: Giorgio Lisi (A5-0198/2003).

Lunedì 2 giugno 2003

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (14843/1/2002 – C5-0082/2003 – 2001/0291(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatrice: Dorette Corbey (A5-0200/2003).
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali (14502/1/2002 – C5-0079/2003 – 2000/0132(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatore: Karl Erik Olsson (A5-0201/2003).
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (5204/3/2003 – C5-0133/2003 – 2001/0173(COD)) – commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.
Relatrice: Karin Scheele (A5-0202/2003).

3) dai deputati

3.1) interrogazioni orali (articolo 42 del regolamento):

- Elmar Brok, a nome della commissione AFET, al Consiglio, su una nuova partnership transatlantica per il terzo millennio (B5-0094/2003);
- Elmar Brok, a nome della commissione AFET, alla Commissione, su una nuova partnership transatlantica per il terzo millennio (B5-0095/2003);
- Michel Rocard, a nome della commissione CULT, alla Commissione, sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento (B5-0096/2003).

3.2) interrogazioni orali in vista dell'ora delle interrogazioni (articolo 43 del regolamento)

- Ludford Sarah, Alavanos Alexandros, Posselt Bernd, Marinos Ioannis, Casaca Paulo, Sacrédeus Lennart, Moraes Claude, De Rossa Proinsias, Howitt Richard, Dupuis Olivier, Dell'Alba Gianfranco, Turco Maurizio, Cappato Marco, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Andrews Niall, Meijer Erik, Crowley Brian, Cushnahan John Walls-Xarchakos Stavros, Sacrédeus Lennart, De Rossa Proinsias, Beysen Ward, Posselt Bernd, Vallvé Joan, Zabell Theresa, Alavanos Alexandros, Rübiger Paul, Ebner Michl, Perry Roy, Howitt Richard, Alyssandrakis Konstantinos, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Isler Béguin Marie Anne, Lage Carlos, Nogueira Román Camilo, Maes Nelly, Grönfeldt Bergman Lisbeth, Andersson Jan, Izquierdo Rojo María, Mastorakis Emmanouil, García-Margallo y Marfil José Manuel, Hatzidakis Konstantinos, Korakas Efstratios, Patakis Ioannis, Moraes Claude, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Andrews Niall, Meijer Erik, Crowley Brian, Cushnahan John Walls, Riis-Jørgensen Karin

3.3) proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento)

- Ilka Schröder su giustificazione, legalizzazione e riabilitazione della tortura in Germania (B5-0191/2002).
deferimento merito: LIBE
- Jorge Salvador Hernández Mollar sul risarcimento delle perdite nel settore della coltivazione della fragola di Huelva (B5-0269/2002).
deferimento merito: AGRI
 parere: EMPL, RETT
- Salvador Garriga Polledo sulle garanzie di pagamento in America Latina (B5-0270/2002).
deferimento merito: LIBE

Lunedì 2 giugno 2003

- 3.4) proposte di raccomandazione (articolo 49 del regolamento):
- Carlos Coelho sul Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (B5-0268/2002).
deferimento merito: LIBE
- 3.5) dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento)
- Kathalijne Maria Buitenweg, Andrew Nicholas Duff, Christopher Heaton-Harris, Michiel van Hulten e Helle Thorning-Schmidt sul diritto del Parlamento europeo di determinare la collocazione della propria sede (9/2003).

11. Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

E' stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni approvate dal Parlamento durante le tornate di marzo I e II 2003.

12. Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

La dichiarazione scritta n. 3/2003 non ha raccolto il numero di firme necessario e pertanto decade, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento.

13. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il progetto definitivo di ordine del giorno delle tornate di giugno I 2003 e giugno II 2003 (PE 331.504/PDOJ) è stato distribuito. Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 111 del regolamento):

Sedute dal 2 giugno al 5 giugno 2003

- *Lunedì 2*
 - nessuna richiesta di modifica
- *Martedì 3*
 - nessuna richiesta di modifica
- *Mercoledì 4*

Il Presidente propone, in merito alle interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione sul partenariato transatlantico (punto 46 del PDOJ), di prorogare la scadenza dei termini di presentazione come segue:

- proposte di risoluzione: giovedì 12 giugno alle 12.00;
- emendamenti e proposte di risoluzione comune: martedì 17 giugno alle 12.00.

Interviene Enrique Barón Crespo, il quale deplora che il Consiglio non sia presente alla discussione sulle elezioni in Nigeria (il Presidente risponde che rinoverà la sua richiesta al Consiglio).

- *Giovedì 5*

Discussione sui casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 50):

 - il gruppo ELDR chiede che il punto «Nepal» sia sostituito dal punto «Situazione in Birmania». Il Parlamento accoglie la richiesta.
 - i gruppi PPE-DE, PSE e ELDR chiedono che il punto «Guinea Bissau» sia sostituito dal punto «Zimbabwe». Il Parlamento accoglie la richiesta.

Lunedì 2 giugno 2003

Sedute del 18 giugno e 19 giugno 2003

- in merito alla dichiarazione dell'Alto rappresentante per la PESC (punto 66 del PDOJ) sulla situazione in Medio Oriente, il gruppo PSE auspica che la Commissione faccia una dichiarazione anche su tale argomento.

Il Presidente, dopo aver constatato che non vi erano obiezioni a tale richiesta, comunica che rivolgerà alla Commissione un invito in tal senso.

Intervengono Hans-Gert Poettering, il quale chiede, a nome del gruppo PPE-DE, che la Commissione, nella giornata di mercoledì o di giovedì, faccia una dichiarazione sul caso di frode a Eurostat (il Presidente comunica che la richiesta sarà trasmessa alla Conferenza dei presidenti in settimana) e Enrique Barón Crespo, il quale auspica che la commissione CONT sia associata alla discussione (il Presidente comunica che anche questa proposta sarà trasmessa alla Conferenza dei presidenti).

- il gruppo Verts/ALE ha chiesto, conformemente all'articolo 111 bis del regolamento, che il 18 giugno sia iscritta all'ordine del giorno una discussione straordinaria sulla Convenzione europea.

Intervengono Monica Frassoni, la quale, a nome del gruppo Verts/ALE, motiva la richiesta, Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, il quale, a nome del gruppo PSE, propone che il tema sia iscritto all'ordine del giorno della prossima Conferenza dei presidenti, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, il quale si associa alla proposta, Gerardo Galeote Quecedo, quest'ultimo sull'intervento di Enrique Barón Crespo, e Enrique Barón Crespo.

Il Presidente, dopo aver comunicato che il Presidente della Convenzione non sarà probabilmente disponibile prima della conclusione dei lavori di tale organo, chiede a Monica Frassoni se desideri seguire la proposta di Enrique Barón Crespo o se preferisca procedere subito a una votazione.

Intervengono Monica Frassoni, la quale si dichiara favorevole a sottoporre il problema alla Conferenza dei presidenti, Hans-Gert Poettering e Nuala Ahern, questi ultimi sul diniego del Presidente della Convenzione di presentarsi dinnanzi al Parlamento.

Il Presidente decide pertanto di associarsi alla raccomandazione di Enrique Barón Crespo e di sottoporre il problema alla Conferenza dei presidenti.

*

* *

L'ordine dei lavori è così fissato.

14. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 121 bis del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Mary Elizabeth Banotti, Mary Elizabeth Banotti, Nelly Maes, Glenys Kinnock, Geoffrey Van Orden, Christopher Heaton-Harris, Konstantinos Alyssandrakis, Neil MacCormick, Carlo Fatuzzo, Olivier Dupuis, Carlos Bautista Ojeda, Arlette Laguiller, Jan Dhaene, Agnes Schierhuber, Ioannis Patakis, Camilo Nogueira Román, José Ribeiro e Castro, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Marcelino Oreja Arburúa e Nuala Ahern.

15. Statuto dei deputati al Parlamento europeo (discussione)

Relazione sullo Statuto dei deputati al Parlamento europeo [2003/2004(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Willi Rothley (A5-0193/2003).

Willi Rothley illustra la sua relazione.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Göran Färm (in sostituzione del relatore per parere della commissione BUDG), Klaus-Heiner Lehne, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Diana Wallis, a nome del gruppo ELDR, Ole Krarup, a nome del gruppo GUE/NGL, Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Gianfranco Dell'Alba, non iscritto, Giuseppe Gargani, Bill Miller, Astrid Thors, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kathalijne Maria Buitenweg, Othmar Karas, Luis Berenguer Fuster, Inglewood, Michiel van Hulst, Hans Karlsson e Catherine Guy-Quint.

Lunedì 2 giugno 2003

La discussione è chiusa.

Votazione: sul progetto di decisione: *vedi processo verbale del 3 giugno 2003, punto 16.*

Votazione: sulla proposta di risoluzione: *vedi processo verbale del 4 giugno 2003, punto 9.*

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

16. Politica di concorrenza sui fondi di smantellamento – Mercato interno dell'elettricità *II – Mercato interno del gas naturale ***II – Scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II – Reti transeuropee nel settore dell'energia ***II (discussione)**

Dichiarazione della Commissione: Politica di concorrenza sui Fondi di smantellamento.

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE [15528/2/2002 – C5-0034/2003 – 2001/0077(COD)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.
Relatore: Claude Turmes (A5-0136/2003).

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE [15531/2/2002 – C5-0035/2003 – 2001/0077(COD)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.
Relatore: Bernhard Rapkay (A5-0135/2003).

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [15527/2/2002 – C5-0036/2003 – 2001/0078(COD)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.
Relatore: Peter Michael Mombaur (A5-0134/2003).

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE [15767/2/2002 – C5-0033/2003 – 2001/0311(COD)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.
Relatore: Nicholas Clegg (A5-0132/2003).

Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) fa una dichiarazione.

Claude Turmes illustra la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0136/2003).

Bernhard Rapkay illustra la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0135/2003).

Interviene Peter Michael Mombaur dapprima sugli emendamenti presentati e successivamente per illustrare la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0134/2003).

Intervengono Hans Kronberger (relatore per parere della commissione ENVI), W.G. van Velzen, a nome del gruppo PPE-DE, Harlem Désir, a nome del gruppo PSE, Bill Newton Dunn, a nome del gruppo ELDR, il quale sostituisce anche Nicholas Clegg (relatore), Esko Olavi Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Nuala Ahern, a nome del gruppo Verts/ALE, Seán Ó Neachtain, a nome del gruppo UEN, Yves Butel, a nome del gruppo EDD, Ward Beysen, non iscritto, Marjo Matikainen-Kallström, Rolf Linkohr, Konstantinos Alyssandrakis, Giles Bryan Chichester e Eryl Margaret McNally.

Lunedì 2 giugno 2003

PRESIDENZA: José PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

Intervengono Roseline Vachetta, Paul Rübig, Olga Zrihen, Gérard Caudron, Francesco Fiori, Philippe A.R. Herzog e Othmar Karas e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi processo verbale del 4 giugno 2003, punti da 10 a 13.*

17. Petroliere monoscafo *I (discussione)**

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio [COM(2002) 780 – C5-0629/2002 – 2002/0310(COD)] – Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Wilhelm Ernst Piecyk (A5-0144/2003).

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Wilhelm Ernst Piecyk illustra la sua relazione.

Intervengono John Purvis (relatore per parere della commissione ITRE), Astrid Thors (relatore per parere della commissione ENVI), Gilles Savary, Herman Vermeer, Camilo Nogueira Román, Rosa Miguélez Ramos, Jan Dhaene, Loyola de Palacio e Astrid Thors la quale rivolge una domanda alla Commissione alla quale il Vicepresidente Loyola de Palacio risponde.

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi processo verbale del 4 giugno 2003, punto 15.*

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

18. Zone di libero scambio regionali (discussione)

Relazione sulle zone di libero scambio regionali e la strategia commerciale nell'Unione europea [2002/2044(INI)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Erika Mann (A5-0115/2003).

Erika Mann illustra la sua relazione.

Interviene Pascal Lamy (membro della Commissione).

Intervengono Concepció Ferrer (relatore per parere della commissione DEVE), Konrad K. Schwaiger, a nome del gruppo PPE-DE, Willy C.E.H. De Clercq, a nome del gruppo ELDR, Georges Berthu, non iscritto, Pascal Lamy e Georges Berthu, quest'ultimo sull'intervento della Commissione.

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi processo verbale del 3 giugno 2003, punto 17.*

Lunedì 2 giugno 2003

19. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (discussione)

Relazione sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi [2002/2265(INI)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Bastiaan Belder (A5-0192/2003).

Bastiaan Belder illustra la sua relazione.

Interviene Pascal Lamy (membro della Commissione).

Intervengono Lennart Sacrédeus (relatore per parere della commissione AFET), Esko Olavi Seppänen (relatore per parere della commissione BUDG), Eryl Margaret McNally, a nome del gruppo PSE, Hans-Peter Martin e Bastiaan Belder (relatore).

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale del 3 giugno 2003, punto 13.

20. MEDA (2000) (discussione)

Relazione sulla relazione annuale del programma MEDA 2000 [COM(2001) 806 — C5-0524/2002 — 2002/2235(INI)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Yves Piétrasanta (A5-0114/2003).

Yves Piétrasanta illustra la sua relazione.

Interviene Pascal Lamy (membro della Commissione).

Intervengono Véronique De Keyser (relatrice per parere della commissione AFET), Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE, Olga Zrihen, a nome del gruppo PSE, e Cristina Gutiérrez-Cortines.

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale del 3 giugno 2003, punto 18.

21. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 331.504/OJMA).

22. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 22.20.

Julian Priestley
Segretario generale

José Pacheco Pereira
Vicepresidente

Lunedì 2 giugno 2003

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Ahern, Ainardi, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berger, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Boogerd-Quaak, Bordes, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Coelho, Collins, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Coúteaux, Cox, Crowley, Cunha, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Fernández Martín, Ferrer, Fiebigger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hager, Harbour, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, van Hulst, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Kindermann, Glenys Kinnock, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perrière, Lavarra, Lehne, Linkohr, Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Maset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Rosemarie Müller, Mulder, Murphy, Mussa, Myller, Nair, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Pannella, Papayannakis, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Roy Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rovsing, Rübige, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Speroni, Staes, Stenmarck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Brempt, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen,

Osservatori

Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beňová Monika, Berg Eiki, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Cilevičs Boris, Cybulski Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Ékes József, Falbr Richard, Filipek Krzysztof, Gałazewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Grabowska Genowefa, Grzebisz-Nowicka Zofia, Ilves Toomas Hendrik, Kamiński Michał Tomasz, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Waclaw, Kolář Robert, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kušķis Aldis, Kuzmickas Kęstutis,

Lunedì 2 giugno 2003

Kvietkauskas Vytautas, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Masáčová Petra, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pieniążek Jerzy, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Podobnik Janez, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Reiljan Janno, Sefzig Luděk, Svoboda Pavel, Szczygło Aleksander, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vella George, Vèsaitė Birutė, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa,

Martedì 3 giugno 2003

(2004/C 68 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.00.

Sui criteri utilizzati per decidere in merito alla ricevibilità o meno delle interrogazioni presentate dai deputati per il tempo riservato alle interrogazioni intervengono:

- María Izquierdo Rojo, la quale protesta per il fatto che un'interrogazione da lei presentata al Consiglio sulle vittime della guerra in Irak è stata dichiarata irricevibile dal momento che mirava a ottenere informazioni statistiche; l'oratrice contesta questa decisione, facendo rilevare che la sua interrogazione non ha nulla a che vedere con la statistica, e chiede che entro domani pomeriggio (allorché si svolgerà il tempo delle interrogazioni al Consiglio) si rimedi a questo errore e si appuri la ragione per la quale è stato applicato questo criterio nel caso di specie (la Presidenza risponde che la questione sarà esaminata);
- Camilo Nogueira Román, il quale fa presente che le interrogazioni da lui recentemente presentate sulla guerra in Irak sono state giudicate irricevibili dal momento che apportavano valutazioni, come verificatosi da ultimo per un'interrogazione da lui presentata per il tempo delle interrogazioni al Consiglio di domani; fa quindi presente che solleverà il problema anche in quell'occasione, per protestare contro quella che l'oratore ritiene una forma di censura (la Presidenza, dopo aver ricordato che il Presidente del Parlamento è giudice della ricevibilità delle interrogazioni, risponde che gli trasmetterà la protesta dell'oratore).

Interviene Glenys Kinnock, la quale, riferendosi all'iscrizione, decisa ieri dall'Assemblea, di un punto sulla situazione in Birmania nelle discussioni sui casi di violazione dei diritti umani previste per la seduta di giovedì 5 giugno, protesta per il fatto che nel titolo della proposta di risoluzione interessata il termine «Birmania» è stato sostituito, dai servizi del Parlamento, con «Myanmar» (che è il termine, sottolinea l'oratrice, utilizzato soltanto dal regime militare del paese) e chiede che l'errore sia corretto (la Presidenza risponde che così sarà fatto).

2. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 50 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

SITUAZIONE IN INDONESIA, SEGNOTAMENTE NELLA PROVINCIA DI ACEH

- Hartmut Nassauer e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE: la situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh (B5-0293/2003)
- Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL: la situazione in Indonesia, più precisamente in Papua e Aceh (B5-0298/2003)
- Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD: la situazione in Indonesia, in particolare in Aceh (B5-0301/2003)
- Proinsias De Rossa, Martin Schulz, Christa Randzio-Plath e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE: la situazione nella provincia indonesiana di Aceh (B5-0302/2003)
- Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR: la situazione in Indonesia, più precisamente in Papua e Aceh (B5-0307/2003)
- Matti Wuori, Patricia McKenna e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE: la situazione nelle province indonesiane di Aceh e Papua (B5-0311/2003)

Martedì 3 giugno 2003

BIRMANIA

- Marianne Eriksson, Fausto Bertinotti, Yasmine Boudjenah e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL: l'arresto di Aung San Suu Kyi in Birmania (B5-0297/2003)
- Walter Veltroni, Glenys Kinnock, Margrietus J. van den Berg e Martin Schulz, a nome del gruppo PSE: l'arresto di Aung San Suu Kyi (Birmania)(B5-0303/2003)
- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Thomas Mann, Hanja Maij-Weggen e Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE: Birmania (B5-0305/2003)
- Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR: Birmania (B5-0306/2003)
- Patricia McKenna e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE: Birmania (B5-0310/2003)

ZIMBABWE

- Geoffrey Van Orden, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Jacqueline Foster, Neil Parish, Charles Tannock, Mary Elizabeth Banotti, Michael Gahler, Eija-Riitta Anneli Korhola, Klaus-Heiner Lehne, Hanja Maij-Weggen e Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE: Zimbabwe (B5-0287/2003)
- Luigi Vinci, Joaquim Miranda e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL: Zimbabwe (B5-0299/2003)
- Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD: la situazione in Zimbabwe (B5-0300/2003)
- Glenys Kinnock e Martin Schulz, a nome del gruppo PSE: diritti umani in Zimbabwe (B5-0304/2003)
- Bob van den Bos e Jan Mulder, a nome del gruppo ELDR: diritti umani in Zimbabwe (B5-0308/2003)
- Nelly Maes, Didier Rod, Paul A.A.J.G. Lannoye, Inger Schörling e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE: Zimbabwe (B5-0309/2003).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento.

3. Politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione * (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione [COM(2003) 176 — C5-0180/2003 — 2003/0068(CNS)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Herman Schmid (A5-0187/2003)

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Herman Schmid illustra la sua relazione.

Intervengono Thomas Mann, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Andersson, a nome del gruppo PSE, Elspeth Attwooll, a nome del gruppo ELDR, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Georges Berthu, non iscritto, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Anne Elisabeth Jensen, Theodoros J.J. Bouwman, Benedetto Della Vedova, Regina Bastos, Fiorella Ghilardotti, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Brian Crowley, Barbara Weiler, Ioannis Koukiadis, Manuel Pérez Álvarez, Giacomo Santini e Lennart Sacrédeus.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 14*.

Martedì 3 giugno 2003

4. Accordi UE/USA in materia di cooperazione giudiziaria penale ed estradizione (discussione)

Relazione contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sugli accordi UE/USA in materia di cooperazione giudiziaria penale ed estradizione [2003/2003(INI)] – Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Jorge Salvador Hernández Mollar (A5-0172/2003)

Jorge Salvador Hernández Mollar illustra la sua relazione.

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Gerhard SCHMID

Vicepresidente

Intervengono Carlos Coelho, a nome del gruppo PPE-DE, Anna Terrón i Cusí, a nome del gruppo PSE, Sarah Ludford, a nome del gruppo ELDR, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Paul Coûteaux, a nome del gruppo EDD, Giacomo Santini, Robert J.E. Evans, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Ole Krarup, Nelly Maes, Johannes (Hans) Blokland, Joke Swiebel, Alima Boumediene-Thiery, Ulla Margrethe Sandbæk, Alexandros Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL, e António Vitorino

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 19*.

5. Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato * (discussione)

Relazione sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato [COM(2002) 548 – C5-0502/2002 – 2002/0242(CNS)] – Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Martine Roure (A5-0137/2003)

Interviene António Vitorino (membro della Commissione).

Martine Roure illustra la sua relazione.

Intervengono Marcelino Oreja Arburúa (relatore per parere della commissione JURI), Carlos Coelho, a nome del gruppo PPE-DE, Anna Terrón i Cusí, a nome del gruppo PSE, Marie-France Stirbois, non iscritto, Robert J.E. Evans, Olga Zrihen e António Vitorino.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 15*.

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

Intervengono:

- John Hume, il quale, denunciate le difficoltà incontrate dai deputati irlandesi e britannici per recarsi a Strasburgo in seguito alla decisione di Air France di sopprimere i collegamenti aerei diretti con il Regno Unito, ne chiede il ripristino (il Presidente, pur condividendo tali osservazioni, sottolinea che le autorità di Strasburgo sono consapevoli del problema e cercano di porvi rimedio);
- Jonathan Evans, il quale si chiede se la legittimità democratica del Parlamento europeo non sia rimessa in causa quando gli scioperi che colpiscono la Francia impediscono ai deputati di essere presenti alle

Martedì 3 giugno 2003

votazioni; chiede che venga svolta un'inchiesta in merito all'incidenza di questo tipo di scioperi sulla presenza in Aula dei deputati (la Presidenza risponde che trasmetterà tali osservazioni al Presidente e auspica che l'Ufficio di presidenza possa esaminare la questione);

- Francis Wurtz, il quale esprime indignazione per quest'ultimo intervento che, a suo avviso, mette in discussione il diritto di sciopero.

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

6. Estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (EST) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (encefalopatie spongiformi trasmissibili — EST) [COM(2003) 103 — C5-0068/2003 — 2003/0046(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Caroline F. Jackson (A5-0178/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0226)

7. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Cile * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile [COM(2003) 82 — C5-0067/03 — 2003/0035(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Carlos Westendorp y Cabeza (A5-0161/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0227)

8. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: igiene e disposizioni sanitarie ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE et 91/67/CEE [COM(2000) 438 — C5-0379/2000 — 2000/0182(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0149/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0228)

Martedì 3 giugno 2003

9. Modifica dello statuto della Corte di giustizia * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio che modifica l'articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia al fine di introdurre le modifiche adottate con decisione 2002/653/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, per consentire la partecipazione di Stati terzi al procedimento pregiudiziale [6282/2003 – C5-0056/2003 – 2003/0804(CNS)] – Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0148/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0229)

10. Allontanamento dei cittadini di paesi terzi (compensazione degli squilibri finanziari) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi [COM(2003) 49 – C5-0050/2003 – 2003/0019(CNS)] – Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Marcelino Oreja Arburúa (A5-0166/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Reiezione con votazione unica

Interventi sulla votazione:

– il relatore.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0230)

11. Applicazione del diritto comunitario (2000 e 2001) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla diciottesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2000) – COM(2001) 309 – C5-0506/2001 – 2001/2197(COS) sulla diciannovesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2001) [COM(2002) 324 – C5-0483/2002 – 2001/2197(COS)] [COM(2002) 324 – C5-0483/2002 – 2001/2197(COS)] – Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Diana Wallis (A5-0147/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0231)

Martedì 3 giugno 2003

12. Dispositivi medici (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulle implicazioni sanitarie della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici [2001/2270(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Minerva Melpomeni Malliori (A5-0125/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0232)

13. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi [2002/2265(INI)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Bastiaan Belder (A5-0192/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0233)

14. Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione [COM(2003) 176 — C5-0180/2003 — 2003/0068(CNS)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Herman Schmid (A5-0187/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0234)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0234)

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha proposto due emendamenti orali agli emendamenti 45 e 64. Poiché nessun deputato si è opposto alla loro presa in considerazione, tali emendamenti orali sono stati accolti.

*

* *

(Dalle 12.10 alle 12.55, il Parlamento, sotto la presidenza di Pat Cox, si riunisce in seduta solenne in occasione della visita di Abdelaziz Bouteflika, Presidente della Repubblica democratica e popolare di Algeria)

(Su proposta del Presidente, in apertura della seduta solenne, il Parlamento ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei recenti terremoti in Algeria)

*

* *

Interviene Reinhard Racksul funzionamento difettoso del sistema di aria condizionata negli uffici e nell'Emiciclo (il Presidente comunica che deferirà tale problema al Collegio dei Questori).

Martedì 3 giugno 2003

15. Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato * (votazione)

Relazione sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato [COM(2002) 548 — C5-0502/2002 — 2002/0242(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni. Relatore:

Martine Roure (A5-0137/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0235)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0235)

Interventi sulla votazione:

- il relatore sugli emendamenti 21 e 26.

16. Adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (votazione)

Relazione sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo [2003/2004(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Willi Rothley (A5-0193/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Approvazione (P5_TA(2003)0236)

Interventi sulla votazione:

- il relatore ha apportato una correzione di ordine linguistico all'articolo 12;
- il relatore ha sottolineato che, a causa dell'approvazione dell'emendamento 6, si sarebbero resi necessari degli adeguamenti agli articoli 33, paragrafo 1, e 34, paragrafo 1 (il Presidente ha assicurato che i competenti servizi linguistici e giuridici vi avrebbero provveduto);
- Bill Miller ha comunicato che, contrariamente a quanto indicato nell'emendamento 23, egli non ne era firmatario.

Il Presidente, conformemente all'articolo 190, paragrafo 5, del trattato CE, indica che trasmetterà alla Commissione, per parere, il testo della proposta di decisione e che la votazione sulla proposta di risoluzione dovrebbe normalmente avere luogo domani, previo ricevimento del parere della Commissione.

Interviene Pat Cox (Presidente) per esprimere l'auspicio che l'Assemblea approvi la risoluzione con la più ampia maggioranza possibile al fine di rafforzare la posizione del Parlamento nell'ambito dei negoziati condotti con le altre istituzioni.

Martedì 3 giugno 2003

17. Zone di libero scambio regionali (votazione)

Relazione sulle zone di libero scambio regionali e la strategia commerciale nell'Unione europea [2002/2044(INI)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Erika Mann (A5-0115/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0237)

18. MEDA (2000) (votazione)

Relazione sulla relazione annuale del programma MEDA 2000 [COM(2001) 806 – C5-0524/2002 – 2002/2235(INI)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Yves Piétrasanta (A5-0114/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0238)

19. Accordi UE/USA in materia di cooperazione giudiziaria penale ed estradizione (votazione)

Relazione contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sugli accordi UE/USA in materia di cooperazione giudiziaria penale ed estradizione [2003/2003(INI)] – Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Jorge Salvador Hernández Mollar (A5-0172/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0239)

*

* *

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Belder – A5-0192/2003: Carlo Fatuzzo

Relazione Herman Schmid – A5-0187/2003: Carlo Fatuzzo

Relazione Rothley – A5-0193/2003: François Zimeray, a nome dei membri francesi del gruppo PSE, Carlo Fatuzzo, Hiltrud Breyer e Diana Wallis, a nome del gruppo ELDR

Relazione Erika Mann – A5-0115/2003: Carlo Fatuzzo

Martedì 3 giugno 2003*Correzioni di voto*

Relazione Schnellhardt — A5-0149/2003

- votazione unica
favorevoli: Claude Turmes, Georges Berthu, Brice Hortefeux

Relazione Wallis — A5-0147/2003

- votazione unica
favorevoli: Claude Turmes, Brice Hortefeux

Relazione Herman Schmid — A5-0187/2003

- emendamento 45
favorevoli: Claude Turmes, Brice Hortefeux
- emendamento 62
contrari: Eurig Wyn
- emendamento 66
 - prima parte:
favorevole: Anne Ferreira
contrari: María Sornosa Martínez
astensioni: Jean-Claude Fruteau, Adeline Hazan
 - seconda parte:
favorevoli: Dirk Sterckx, Frédérique Ries, Willy C.E.H. De Clercq
contrari: Anne Ferreira
astensioni: Jean-Claude Fruteau, Adeline Hazan

Relazione Rothley — A5-0193/2003

- emendamento 8
favorevoli: Patricia McKenna, Inger Schörling, Gérard Onesta, Eija-Riitta Anneli Korhola, Hiltrud Breyer, Michel J.M. Dary, Sami Naïr, Adeline Hazan, Gilles Savary, Béatrice Patrie
contrari: Marie-Thérèse Hermange, Caroline F. Jackson
astensioni: Johanna L.A. Boogerd-Quaak
- articolo 16
favorevoli: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, María Sornosa Martínez, Eija-Riitta Anneli Korhola, Marie Anne Isler Béguin
contrari: Patricia McKenna, Inger Schörling, Gilles Savary
- emendamento 30
favorevoli: Patricia McKenna, Inger Schörling, Eija-Riitta Anneli Korhola, Miet Smet, Marianne L.P. Thyssen
- articolo 18
contrari: Patricia McKenna, Inger Schörling, Eija-Riitta Anneli Korhola, Gilles Savary
- emendamento 32
favorevoli: Eija-Riitta Anneli Korhola
contrari: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
- proposta di decisione
contrari: Lone Dybkjær

Relazione Erika Mann — A5-0115/2003

- emendamenti 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 e 13
favorevoli: Marie-Arlette Carlotti
- emendamento 8, emendamento 13, emendamento 9,
favorevoli: Adeline Hazan

Martedì 3 giugno 2003

- emendamento 10
favorevoli: Claude Turmes, Adeline Hazan
- emendamento 12
favorevoli: Adeline Hazan

Relazione Piétrasanta — A5-0114/2003

- emendamento 6
favorevoli: Arlene McCarthy

Relazione Hernández Mollar — A5-0172/2003

- Raccomandazione
favorevoli: Joan Vallvé
contrari: Alexandros Alavanos, Gérard Onesta, Marie Anne Isler Béguin

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA: José PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

20. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

21. Regimi di sostegno * — Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG * — OCM dei cereali * — OCM dei foraggi essiccati * — OCM del riso * — Latte e prodotti lattiero-caseari (prelievo) * — Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) * — Multifunzionalità e riforma della PAC (discussione)

- Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture [COM(2003) 23 — C5-0040/2003 — 2003/0006(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Arlindo Cunha (A5-0197/2003)
- Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000 [COM(2003) 23 — C5-0041/2003 — 2003/0007(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Karl Erik Olsson (A5-0182/2003)
- Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [COM(2003) 23 — C5-0042/2003 — 2003/0008(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Dominique F.C. Souchet (A5-0174/2003)
- Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08 [COM(2003) 23 — C5-0044/2003 — 2003/0010(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Dominique F.C. Souchet (A5-0175/2003)
- Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [COM(2003) 23 — C5-0043/2003 — 2003/0009(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Carlos Bautista Ojeda (A5-0183/2003)

Martedì 3 giugno 2003

- Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [COM(2003) 23 – C5-0046/2003 – 2003/0012(CNS)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Elisabeth Jeggle (A5-0177/2003)
- Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [COM(2003) 23 – C5-0045/2003 – 2003/0011(CNS)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: Elisabeth Jeggle (A5-0181/2003)
- Relazione sulla multifunzionalità e la riforma della politica agricola comune [2003/2048(INI)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Relatore: María Rodríguez Ramos (A5-0189/2003)

Arlindo Cunha illustra la sua relazione. (A5-0197/2003).

Karl Erik Olsson illustra la sua relazione. (A5-0182/2003).

Dominique F.C. Souchet illustra le sue relazioni (A5-0174/2003 e A5-0175/2003).

Carlos Bautista Ojeda illustra la sua relazione. (A5-0183/2003).

Elisabeth Jeggle illustra le sue relazioni (A5-01777/2003 e A5-0181/2003).

María Rodríguez Ramos illustra la sua relazione. (A5-0189/2003).

Intervengono Georgios Drys (Presidente in carica del Consiglio) (Presidente in carica del Consiglio) e Franz Fischler (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

Intervengono María Esther Herranz García (relatore per parere della commissione BUDG), Francesco Fiori (relatore per parere della commissione ITRE), Lutz Goepel, a nome del gruppo PPE-DE, Georges Garot, a nome del gruppo PSE, Karl Erik Olsson, a nome del gruppo ELDR, Salvador Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Danielle Auroi, a nome del gruppo Verts/ALE, Sergio Berlato, a nome del gruppo UEN, Véronique Mathieu, a nome del gruppo EDD, Jean-Claude Martinez, non iscritto, Georgios Drys (Presidente in carica del Consiglio), Agnes Schierhuber, Heinz Kindermann, Mikko Pesälä e Christel Fiebiger.

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

Intervengono Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Liam Hyland, Bent Hindrup Andersen, Benedetto Della Vedova, Xaver Mayer, Vincenzo Lavarra, Jan Mulder, Ioannis Patakis, Eurig Wyn, Rijk van Dam, Dominique F.C. Souchet, María del Pilar Ayuso González, Glenys Kinnock, Giovanni Procacci, Ilda Figueiredo, Camilo Nogueira Román, Joseph Daul (presidente della commissione AGRI), António Campos, Reimer Böge, Jean-Claude Fruteau, Robert William Sturdy, María Izquierdo Rojo, Giacomo Santini, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Albert Jan Maat e Christos Folias.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Avril Doyle, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Neil Parish e Franz Fischler.

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 5 giugno 2001, punti da 14 a 21.

Martedì 3 giugno 2003

22. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B5-0097/2003).

Prima parte

Interrogazione 22 di Stavros Xarchakos: Misure contro il virus mortale della «SARS».

David Byrne (membro della Commissione) risponde all'interrogazione.

Interviene Christos Folias.

Interrogazione 23 di Lennart Sacrédeus: Violazione dei diritti umani in Cuba.

David Byrne risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Lennart Sacrédeus e Konstantinos Alyssandrakis.

L'interrogazione 24 decade, poiché il suo autore è assente.

Seconda parte

Interrogazione 25 di Ward Beysen: Commercio parallelo.

Mario Monti (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Ward Beysen e Paul Rübig.

Interrogazione 26 di Bernd Posselt: Lingue minoritarie.

Viviane Reding (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt, Robert J.E. Evans e Michl Ebner.

Interrogazione 27 di Joan Vallvé: Violenza negli stadi di calcio.

Viviane Reding risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Joan Vallvé e Claude Moraes.

Interviene Miquel Mayol i Raynal

Interrogazione 28 di Theresa Zabell: Inserimento nel futuro trattato di un articolo sullo sport.

Viviane Reding risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Theresa Zabell, Michl Ebner e Marialiese Flemming.

Interrogazione 29 di Alexandros Alavanos: Adozione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio da parte della Grecia.

Anna Diamantopoulou (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Alexandros Alavanos.

Interrogazione 30 di Paul Rübig: UE — tessera per gli anziani.

Anna Diamantopoulou risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Paul Rübig e Marialiese Flemming.

Interrogazione 31 di Michl Ebner: Disoccupazione giovanile.

Anna Diamantopoulou risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Michl Ebner, Philip Bushill-Matthews e Carlos Lage.

Martedì 3 giugno 2003

Interrogazione 32 di Roy Perry: Scorretta applicazione della direttiva sui diritti acquisiti per quanto concerne i professori incaricati britannici.

Anna Diamantopoulou risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Roy Perry e Richard Howitt.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata alla Commissione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.50, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Guido PODESTÀ

Vicepresidente

23. Movimenti transfrontalieri degli OGM *II (discussione)**

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati [15546/1/2002 – C5-0081/2003 – 2002/0046(COD)] – Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Jonas Sjöstedt (A5-0154/2003).

Jonas Sjöstedt illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Intervengono Renate Sommer, a nome del gruppo PPE-DE, Torben Lund, a nome del gruppo PSE, Jillian Evans, a nome del gruppo Verts/ALE, Marialiese Flemming, David Robert Bowe, Hiltrud Breyer e Karin Scheele.

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 4 giugno 2001, punto 14.*

24. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo *I (discussione)**

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo [COM(2002) 595 – C5-0558/2002 – 2002/0259(COD)] – Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Alexander de Roo (A5-0151/2003).

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Alexander de Roo illustra la sua relazione.

Intervengono Bernd Lange (relatore per parere della commissione ITRE), Robert Goodwill, a nome del gruppo PPE-DE, Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, Jorge Moreira Da Silva e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 4 giugno 2001, punto 16.*

Martedì 3 giugno 2003

25. Protezione del novellame * – Gestione dello sforzo di pesca * – Ristrutturazione del settore della pesca nell'Unione (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [COM(2002) 672 – C5-0026/2003 – 2002/0275(CNS)] – Commissione per la pesca.

Relatore: Ian Stewart Hudghton (A5-0168/2003)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 [COM(2002) 739 – C5-0030/2003 – 2002/0295(CNS)] – Commissione per la pesca.

Relatore: Struan Stevenson (A5-0165/2003)

Relazione Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un piano d'azione per ovviare alle conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca nell'UE [COM(2002) 600 – C5-0073/2003 – 2003/2039(INI)] – Commissione per la pesca.

Relatore: Giovanni Claudio Fava (A5-0162/2003)

Ian Stewart Hudghton illustra la sua relazione (A5-0168/2003).

Struan Stevenson illustra la sua relazione (A5-0165/2003).

Giovanni Claudio Fava illustra la sua relazione (A5-0162/2003).

Interviene Franz Fischler (membro della Commissione).

Intervengono Bárbara Dührkop Dührkop (relatore per parere della commissione BUDG), Rosa Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, Herman Vermeer, a nome del gruppo ELDR, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Seán Ó Neachtain, a nome del gruppo UEN, Ian R.K. Paisley, non iscritto, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Catherine Stihler, Elspeth Attwooll, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Arlindo Cunha, Paulo Casaca, Giorgio Lisi, Manuel Pérez Álvarez, Avril Doyle e Franz Fischler, Ian Stewart Hudghton (relatore) e Paulo Casaca, questi ultimi due per rivolgere domande alla Commissione alle quali il commissario Franz Fischler risponde.

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 4 giugno 2003, punti 7, 17 e 18.

26. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 331.504/OJME).

27. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.20.

Julian Priestley
Segretario generale

Giorgos Dimitrakopoulos
Vicepresidente

Martedì 3 giugno 2003

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Ahern, Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbey, Cornillet, Corrie, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraise, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perrière, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Monsoni Domingo, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Roy Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Píscarreta, Pittella, Plooi-j-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübige, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swibel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Brempt, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen,

Martedì 3 giugno 2003

Observateurs

A. Nagy László, Bagó Zoltán, Balla Mihály, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Beňová Monika, Berg Eiki, Bobelis Kazys Jaunutis, Bonnici Josef, Brejc Mihael, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Dobelis Juris, Ékes József, Fajmon Hynek, Falbr Richard, Filipek Krzysztof, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Grabowska Genowefa, Grzebisz-Nowicka Zofia, Grzyb Andrzej, Gyürk András, Hegyi Gyula, Ilves Toomas Hendrik, Jakič Roman, Jaskiernia Jerzy, Kacin Jelko, Kamiński Michał Tomasz, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Waclaw, Kolář Robert, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kubovič Pavol, Kušķis Aldis, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Masáková Petra, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Óry Csaba, Ouzký Miroslav, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pęczak Andrzej, Peterle Alojz, Pieniążek Jerzy, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Podobnik Janez, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Reiljan Janno, Rouček Libor, Rutkowski Krzysztof, Sefzig Luděk, Ševc Jozef, Šulák Petr, Surján László, Svoboda Pavel, Szczygło Aleksander, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vella George, Vėsaitė Birutė, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wojciechowski Janusz, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf,

Martedì 3 giugno 2003

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (... , ... , ...)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (... , ... , ...)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (EST) ***I

Relazione: JACKSON (A5-0178/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

2. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Cile *

Relazione: WESTENDORP Y CABEZA (A5-0161/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

Martedì 3 giugno 2003

3. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano igiene e disposizioni sanitarie ***I

Relazione: SCHNELHARDT (A5-0149/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica	AN	+	439, 1, 10

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

4. Modifica dello statuto della Corte di giustizia *

Relazione: GIL-ROBLES GIL-DELGADO (A5-0148/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

5. Allontanamento dei cittadini dei paesi terzi (compensazione degli squilibri finanziari) *

Relazione: OREJA ARBURUA (A5-0166/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
Votazione unica sulla proposta della Commissione		-	
Votazione unica sul progetto di risoluzione legislativa		+	

6. Applicazione del diritto comunitario (2000 e 2001)

Relazione: WALLIS (A5-0147/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica	AN	+	443, 17, 18

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

7. Dispositivi medici

Relazione: MALLIORI (A5-0125/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

Martedì 3 giugno 2003

8. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Relazione: BELDER (A5-0192/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

9. Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *

Relazione: Herman SCHMID (A5-0187/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni		
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-6 8 10-13 15-22 24-26 28-33 35 37-39 41 44 46 49-54 56	commissione		+			
	emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	7	commissione	vs			
				1	+		
				2/VE		255, 214, 6	
		23	commissione	vd/VE	+	241, 236, 12	
		27	commissione	vd/VE	+	266, 217, 3	
		40	commissione	vd	+		
		43	commissione	vs			
				1	+		
				2/VE	-	238, 242, 5	
		45	commissione	AN	+	Modificato oralmente 470, 14, 9	
		Allegato, parte B, punto 2	34	commissione		+	
			66	PPE-DE	vs/AN		
1	+				369, 23, 112		
2	+				205, 108, 187		
61	PPE-DE		vs				
			1/VE	-	234, 261, 1		
		2	-				
Allegato, parte B, punto 3	36	commissione		-			
	57	ELDR	VE	-	224, 265, 15		

Martedì 3 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
Allegato, parte B, punto 5	42	commissione	vs		
			1	+	
			2	+	
	62	PPE-DE	AN	-	234, 269, 2
Allegato, parte B, punto 8	47	commissione		+	
	58	ELDR		-	
Allegato, parte B, punto 9	48	commissione	VE	+	284, 208, 8
	63	PPE-DE	VE	+	264, 223, 8
Allegato, parte C, sezione 4	55	commissione		-	
	64	PPE-DE	AN	+	Modificato oralmente 247, 69, 195
cons 11	60	PPE-DE		+	
cons 18	9	commissione		+	
	65	PPE-DE		-	
cons 22	59	GUE/NGL		-	
	14	commissione		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm, 45, 64, 66

GUE/NGL em 62

*Richieste di votazione per parti separate***PPE-DE****em 7***prima parte:* insieme del testo tranne i termini «Quest'ultima disposizione andrebbe ... misure supplementari concrete»*seconda parte:* tali termini**em 43***prima parte:* fino a: «responsabilità familiari»*seconda parte:* resto**ELDR****em 42***prima parte:* insieme del testo tranne i termini «All'uopo si potrebbe ricorrere ... Fondi strutturali»*seconda parte:* tali termini**em 61***prima parte:* insieme del testo tranne i termini «per una durata di almeno 15 anni»*seconda parte:* tali termini**em 66***prima parte:* insieme del testo tranne i termini «e diminuendo ... domanda interna»*seconda parte:* tali termini

Martedì 3 giugno 2003*Richieste di votazione distinta*

PPE-DE emm 23, 27, 36

ELDR emm 23, 40, 43

Varie

Il relatore ha proposto due emendamenti orali che così recitano

em 45: trattino 2 – «una riduzione significativa»
trattino 4 – «una riduzione significativa»em 64: «e il patto di stabilità *tra gli Stati della zona dell'Euro*»**10. Ingresso e soggiorni dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, di formazione professionale o volontariato ***

Relazione: ROURE (A5-0137/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-20 22-25 27-35	commissione		+	
art 11	21	commissione	VE	-	151, 323, 0
	36	PPE-DE		+	
art 18	26	commissione		-	
	37	PPE-DE		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

11. Adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

Relazione: ROTHLEY (A5-0193/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di decisione					
art 3	24	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea	VE	-	207, 275, 14
art 4	25	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea	VE	-	215, 261, 18
art 5	26	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
art 6	27 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
art 7	28	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
art 8	29 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
art 12	4	PSE		+	
art 16	8	BERÈS ea	AN	-	76, 429, 19
	§	testo originale	AN	+	360, 137, 21

Martedì 3 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
art 18	30	ELDR, Verts/ALE ea	AN	-	235, 259, 28
	§	testo originale	AN	+	368, 133, 16
art 20	31	ELDR, Verts/ALE ea		-	
art 27	32	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea	AN	-	239, 274, 15
art 33	1	EDD		-	
dopo l'art 36	5	PSE	VE	+	349, 140, 13
art 37	9	NASSAUER ea		-	
	33	Verts/ALE		-	
	6	PSE	VE	+	282, 191, 18
cons 14	10 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea	VE	-	219, 278, 13
cons 15	11 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 16	12 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 17	13 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea	VE	-	217, 275, 16
cons 18	14 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 19	15 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 20	16 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 21	17 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 28	2 S	PSE		+	
cons 30	18 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 31	19 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 32	20 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 33	21 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 34	22 S	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
cons 49	23	ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE ea		-	
dopo il cons 50	3	PSE		+	
votazione: proposta di decisione (insieme)			VE	+	294, 171, 59

N.B.: La votazione sulla proposta di risoluzione è prevista per il 4 giugno 2003.

Il gruppo GUE/NGL non è firmatario degli emendamenti 30 e 31

Richieste di votazione per appello nominale

PSE art 16, em 8, art 18, em 30

ELDR em 30

GUE/NGL emm 8, 32, art 16

Verts/ALE emm 30, 32

Martedì 3 giugno 2003

12. Zone di libero scambio regionali

Relazione: Erika MANN (A5-0115/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
prima del § 1	18	Verts/ALE	VE	-	98, 373, 3
§ 1	6	GUE/NGL + DESIR	AN	+	282, 208, 10
§ 2	7	GUE/NGL + DESIR	AN	+	311, 204, 5
	1	PPE-DE		↓	
§ 3	2	PPE-DE		+	
dopo il § 3	19	Verts/ALE	AN	+	251, 245, 23
§ 5	8	GUE/NGL + DESIR	AN	-	127, 374, 12
dopo il § 8	13	GUE/NGL + DESIR	AN	-	138, 366, 6
§ 9	9	GUE/NGL + DESIR	AN	-	106, 390, 6
§ 13	10	GUE/NGL + DESIR	AN	-	127, 376, 7
§ 15	11	GUE/NGL + DESIR		+	
§ 21	12	GUE/NGL + DESIR	AN	-	157, 347, 12
	§	testo originale	AN	+	391, 113, 9
dopo il § 26	20	Verts/ALE		-	
cons F	3	GUE/NGL + DESIR		-	
dopo il cons F	14	Verts/ALE		-	
dopo il cons N	15	Verts/ALE		-	
dopo il cons P	16	Verts/ALE		-	
cons S	4	GUE/NGL + DESIR		-	
cons T	5	GUE/NGL + DESIR		-	
	17	Verts/ALE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL emm 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, § 21

13. MEDA (2000)

Relazione: PIÉTRASANTA (A5-0114/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 6	2 S	Verts/ALE + PSE		+	
§ 10	3	Verts/ALE + PSE		-	

Martedì 3 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 14	4	Verts/ALE + PSE		-	
§ 30	5	Verts/ALE		-	
§ 31	6 S	Verts/ALE	AN	-	218, 256, 0
§ 39	7	Verts/ALE + PSE		+	
§ 47	8	Verts/ALE + PSE		-	
cons N	1	Verts/ALE + PSE		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione per appello nominale

UEN em 6

14. Accordo UE/USA in materia di cooperazione giudiziaria penale ed estradizione

Relazione: HERNÁNDEZ MOLLAR (A5-0172/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
prima del § 1	3	GUE/NGL		-	
	4	GUE/NGL		-	
§ 12		testo originale	vd/VE	+	243, 174, 26
dopo il cons A	1	GUE/NGL		+	
	2	GUE/NGL		-	
votazione: raccomandazione (insieme del testo)			AN	+	356, 63, 35

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE § 12

Martedì 3 giugno 2003

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1. Relazione Schnellhardt A5-0149/2003

Risoluzione

Favorevoli: 439**EDD:** Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Raymond, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Maset Campos, Meijer, Miranda, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Wurtz**NI:** Beysen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Vanhecke, Varaut**PPE-DE:** Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Junker, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roue, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen**UEN:** Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Martedì 3 giugno 2003

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 1

EDD: Booth

Astensioni: 10

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Paisley, Pannella, Turco

2. Relazione Wallis A5-0147/2003

Risoluzione

Favorevoli: 443

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Miranda, Naïr, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Wurtz

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,

Martedì 3 giugno 2003

Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Booth, Coûteaux, Kuntz

NI: Berthu, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Vanhecke, Varaut

UEN: Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensionni: 18

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Paisley, Pannella, Turco

UEN: Camre

3. Relazione Schmid A5-0187/2003**Emendamento 45****Favorevoli: 470**

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooj-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Nair, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Paisley, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Foster, Fourtoul, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi,

Martedì 3 giugno 2003

Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafrañca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulden, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Mulder, Sanders-ten Holte

NI: Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Helmer

UEN: Pasqua

Astensionni: 9

EDD: Booth

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas

NI: Berthu, Dupuis, Pannella, Vanhecke

PPE-DE: Wachtmeister

Martedì 3 giugno 2003

4. Relazione Schmid A5-0187/2003

Emendamento 66, prima parte

Favorevoli: 369

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berenguer Fuster, Carraro, Ceyhun, Ford, Görlach, Haug, Hazan, Junker, Karlsson, Keßler, Kuckelkorn, Malliori, Marinho, Poignant, Sornosa Martínez

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 23

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

NI: Paisley

Martedì 3 giugno 2003

PSE: Duhamel, Ferreira, Fruteau, Ghilardotti, Goebbels, Imbeni, Lavarra, Lund, Myller, Napoletano, Ruffolo, Sacconi, Soares, Vattimo, Volcic, Weiler, Wiersma

Verts/ALE: Jonckheer, Turmes

Astensionioni: 112

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Ivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Linkohr, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Walter, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

5. Relazione Schmid A5-0187/2003

Emendamento 66, seconda parte

Favorevoli: 205

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Paulsen, Procacci, Schmidt

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Haug, Hazan, Karlsson, Keßler, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Linkohr

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Martedì 3 giugno 2003

Contrari: 108

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Speroni

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Carraro, Dehousse, Ghilardotti, Goebbels, Imbeni, Lavarra, Lund, Myller, Napoletano, Paasilinna, Rodríguez Ramos, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Scheele, Soares, Sornosa Martínez, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Weiler, Wiersma

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 187

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooj-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Kronberger, Raschhofer

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Darras, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lange, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Walter, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

6. Relazione Schmid A5-0187/2003

Emendamento 62

Favorevoli: 234

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokländ, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Riis-Jørgensen

Martedì 3 giugno 2003

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folia, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wiermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 269

ELDR: Andreassen, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sandersen Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Martedì 3 giugno 2003

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensionni: 2

ELDR: Nordmann

UEN: Berlato

7. Relazione Schmid A5-0187/2003

Emendamento 64

Favorevoli: 247

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Fiebiger, Frahm

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Corbey, Duin, Gill, Görlach, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Lund, Müller Rosemarie, Myller

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Contrari: 69

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Figueiredo, Korakas

Martedì 3 giugno 2003

NI: Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Vanhecke, Varaut

PSE: Dehousse, Goebbels, dos Santos, Soares

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 195

EDD: Coûteaux

ELDR: Paulsen

GUE/NGL: Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marselet Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Souchet, Speroni

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Darras, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Pasqua

8. Relazione Rothley A5-0193/2003

Emendamento 8

Favorevoli: 76

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjøstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Paisley, Speroni

PPE-DE: Grosch, Korhola, Sacrédeus, Schleicher

PSE: Berès, Carlotti, Corbey, Darras, De Keyser, Duhamel, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Lalumière, Lund, Poignant, Rocard, Roure, Zimeray, Zrihen

Martedì 3 giugno 2003

UEN: Camre, Marchiani, Nobilia, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Auroi, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, Lucas, Rühle, Schörling

Contrari: 429

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasóliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Jové Peres

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Turco, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, McCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Martedì 3 giugno 2003

Astensioni: 19**EDD:** Booth, Coûteaux**GUE/NGL:** Blak, Fiebiger, González Álvarez, Kaufmann, Marset Campos, Puerta**NI:** Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois**PPE-DE:** Gil-Robles Gil-Delgado, Smet, Thyssen**Verts/ALE:** Piétrasanta, Rod**9. Relazione Rothley A5-0193/2003****Articolo 16****Favorevoli: 360****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Jové Peres, Marset Campos, Puerta, Schröder Ilka, Vachetta**NI:** Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Turco**PPE-DE:** Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Píscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, Díez González, Dührkop Dührkop, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Wiersma, Zorba**UEN:** Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Martedì 3 giugno 2003

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 137

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Sacrédeus, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Berès, Bowe, Carlotti, Casaca, Cashman, Corbey, Darras, De Keyser, Duhamel, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lalumière, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, Paasilinna, Patrie, Poignant, Read, Roure, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Titley, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Gahrton, Jonckheer, Lambert, Lucas, Maes

Astensioni: 21

EDD: Booth, Coûteaux

GUE/NGL: Blak, Kaufmann, Uca

NI: Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Gil-Robles Gil-Delgado

PSE: Andersson, Carrilho, Färm, Iivari, Karlsson, Sandberg-Fries, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt

10. Relazione Rothley A5-0193/2003

Emendamento 30

Favorevoli: 235

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasoliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Koulourianos, Krarup, Meijer, Miranda, Morgantini, Nair, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Berthu, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet, Varaut

Martedì 3 giugno 2003

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Rovsing, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Andersson, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Carlotti, Corbey, Darras, De Keyser, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, livari, Karlsson, Kinnock, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Paasilinna, Patrie, Pittella, Poinant, Read, Rocard, Roure, Sandberg-Fries, Savary, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre, Crowley, Hyland, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 259

ELDR: Procacci

GUE/NGL: González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Markov, Marset Campos, Puerta

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaf, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bullmann, Campos, Carraro, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Napolitano, Napolitano, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Segni, Turchi

Verts/ALE: Frassoni, Rühle

Martedì 3 giugno 2003

Astensioni: 28

EDD: Booth, Coûteaux

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Korakas, Modrow, Patakis, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Gil-Robles Gil-Delgado, Oostlander

PSE: Carrilho, Mendiluce Pereiro

Verts/ALE: Breyer

11. Relazione Rothley A5-0193/2003

Articolo 18

Favorevoli: 368

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreassen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübige, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bullmann, Campos, Carraro, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Zorba

Martedì 3 giugno 2003

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 133

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Paulsen, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Korakas, Krarup, Manisco, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Maat, McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Tannock, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Andersson, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Carlotti, Cashman, Corbey, Darras, De Keyser, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gill, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, Lalumière, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Paasilinna, Patrie, Poignant, Read, Rocard, Roure, Sandberg-Fries, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Gahrton, Lucas, Staes

Astensioni: 16

EDD: Booth

ELDR: van den Bos, Dybkjær, Huhne

GUE/NGL: Blak, Miranda

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Gil-Robles Gil-Delgado, Grosch

PSE: Carrilho

UEN: Berlato, Bigliardo, Mussa, Musumeci, Nobilia

Verts/ALE: Jonckheer

12. Relazione Rothley A5-0193/2003

Emendamento 32

Favorevoli: 239

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Cox, Davies, De Clercq, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

Martedì 3 giugno 2003

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet, Corrie, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferrer, Foster, Goodwill, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Smet, Stevenson, Sturdy, Tannock, Thyssen, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wijkman

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Corbey, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Karlsson, Kinnock, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Paasilinna, Piecyk, Read, Sandberg-Fries, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 274

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Jové Peres, Korakas, Marset Campos, Patakis, Puerta

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folia, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carraro, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Rojo, Pittella, Poignant, Poo, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Zimeray, Zorba, Zrihen

Martedì 3 giugno 2003

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 15

EDD: Booth

ELDR: Costa Paolo

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Fiebiger, González Álvarez

NI: Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Gil-Robles Gil-Delgado

PSE: Carrilho, Mendiluce Pereiro

UEN: Camre

13. Relazione Mann A5-0115/2003

Emendamento 6

Favorevoli: 282

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Souchet, Varaut

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Bremept, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wynn

Martedì 3 giugno 2003

Contrari: 208

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Mussa, Nobilia, Queiró, Segni, Turchi

Astensioni: 10

EDD: Booth

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke

UEN: Ribeiro e Castro

14. Relazione Mann A5-0115/2003

Emendamento 7

Favorevoli: 311

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Näir, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Böge, Schröder Jürgen

Martedì 3 giugno 2003

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Bremept, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 204

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre

Astensioni: 5

EDD: Booth

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Speroni

Martedì 3 giugno 2003

15. Relazione Mann A5-0115/2003

Emendamento 19

Favorevoli: 251

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Thors, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjøstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Paisley, Stirbois, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Friedrich, Sacrédeus, Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 245

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klafß, Knolle, Koch,

Martedì 3 giugno 2003

Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Evans Robert J.E.

UEN: Camre, Queiró, Segni

Astensionni: 23

EDD: Abitbol, Booth, Coûteaux, Kuntz

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet, Speroni

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

16. Relazione Mann A5-0115/2003

Emendamento 8

Favorevoli: 127

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Souchet, Varaut

PPE-DE: Ferber

PSE: Dehousse, De Keyser, Ferreira, Ford, Hume, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lund, Martin Hans-Peter, Pérez Royo, Prets, Roure, Scheele, Souladakis, Valenciano Martínez-Orozco, Zrihen

UEN: Andrews, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 374

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Qaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson

Martedì 3 giugno 2003

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbey, Darras, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Mussa, Musumeci, Nobilia

Astensioni: 12

EDD: Booth, Coûteaux

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PSE: Duin, Paasilinna

17. Relazione Mann A5-0115/2003

Emendamento 13

Favorevoli: 138

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Näir, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

Martedì 3 giugno 2003

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Dehousse, Ferreira, Ford, Haug, Keßler, Kreissl-Dörfler, Lange, Lund, Martin Hans-Peter, Read, Roure, Scheele, Valenciano Martínez-Orozco, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Crowley, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 366

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Herzog

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fournou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos,

Martedì 3 giugno 2003

Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Camre, Mussa

Astensionni: 6

EDD: Booth, Coûteaux

PSE: Bösch, Duin, Fruteau, Mendiluce Pereiro

18. Relazione Mann A5-0115/2003

Emendamento 9

Favorevoli: 106

EDD: Andersen, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Paisley, Stirbois, Vanhecke

PSE: Baltas, Dehousse, Ferreira, Ford, Koukiadis, Lund, Martin Hans-Peter, Roure, Scheele, Souladakis, Zrihen

UEN: Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 390

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Dary

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola,

Martedì 3 giugno 2003

Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Píscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 6

EDD: Booth

NI: Berthu, Souchet

PSE: Bösch, Fruteau, Mendiluce Pereiro

19. Relazione Mann A5-0115/2003

Emendamento 10

Favorevoli: 127

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois, Vanhecke

PSE: Dehousse, De Keyser, Ferreira, Ford, Goebbels, Koukiadis, Lund, Martin Hans-Peter, Paasilinna, Rothley, Roure, Scheele, Souladakis, Vairinhos, Van Brempt, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Martedì 3 giugno 2003

Contrari: 376

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreassen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Dary

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübige, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnoek, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Astensionni: 7

EDD: Booth

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

PSE: Bösch, Fruteau, Mendiluce Pereiro

Martedì 3 giugno 2003

20. Relazione Mann A5-0115/2003**Emendamento 12****Favorevoli: 157**

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello, Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjøstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfé, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden

PSE: Carraro, De Keyser, Ferreira, Ford, Koukiadis, Lund, Roure, Scheele, Souladakis, Vairinhos, Van Brempt, Zrihen

UEN: Andrews, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 347

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Dary, González Álvarez

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Pannella, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folia, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübzig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Martedì 3 giugno 2003

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, Campos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Camre

Astensioni: 12

EDD: Booth

PSE: Bösch, Dehousse, Fruteau, Mendiluce Pereiro

UEN: Berlato, Bigliardo, Mussa, Musumeci, Nobilia, Segni, Turchi

21. Relazione Mann A5-0115/2003

Paragrafo 21

Favorevoli: 391

EDD: Andersen, Bonde, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Dary, Herzog, Jové Peres, Nair

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtoul, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Martedì 3 giugno 2003

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Marchiani, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Gahrton, Mayol i Raynal

Contrari: 113

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Kaufmann, Korakas, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Souchet, Stirbois, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Ebner, Kauppi, Knolle, Lombardo, Stauner

PSE: Dehousse, Dührkop Dührkop, Marinho, Van Brempt

UEN: Andrews, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensionari: 9

EDD: Booth

GUE/NGL: Koulourianos

PSE: Roure

UEN: Berlato, Bigliardo, Mussa, Musumeci, Nobilia, Turchi

22. Relazione Pietrasanta A5-0114/2003

Emendamento 6

Favorevoli: 218

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Sandbæk

ELDR: Lynne

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

Martedì 3 giugno 2003

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Paisley

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Legendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 256

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Garaud, Gollnisch, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brienza, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Martedì 3 giugno 2003

23. Relazione Hernández Mollar A5-0172/2003**Raccomandazione****Favorevoli: 356****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**NI:** Berthu, Cappato, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet**PPE-DE:** Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Cornillet, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jackson, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen**UEN:** Crowley**Verts/ALE:** Aaltonen, Auroi, Bautista Ojeda, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lambert, Lipietz, McCormick, Maes, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn**Contrari: 63****EDD:** Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

Martedì 3 giugno 2003

NI: Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PSE: Lund, Vattimo

UEN: Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Gahrton, Lucas, McKenna, Piétrasanta, Rod, Schörling

Astensioni: 35

GUE/NGL: Alavanos

NI: Beysen, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Inglewood, Khanbhai, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Stevenson, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse

UEN: Berlato, Camre, Fitzsimons, Mussa, Musumeci, Nobilia, Segni, Turchi

TESTI APPROVATI**P5_TA(2003)0226****Estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (EST) ***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie (COM(2003) 103 – C5-0068/2003 – 2003/0046(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 103) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0068/2003),
 - visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0178/2003),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0227**Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/Cile ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile (COM(2003) 82 – C5-0067/2003 – 2003/0035(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 82) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, comma 1, del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, comma 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0067/2003),

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì 3 giugno 2003

- visti gli articoli 67, 97, paragrafo 7, e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0161/2003),
1. approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Cile.
-

P5_TA(2003)0228**Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: igiene e disposizioni sanitarie ***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE (COM(2000) 438 – C5-0379/2000 – 2000/0182(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 438)⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0379/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la pesca (A5-0149/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 132.

Martedì 3 giugno 2003

P5_TC1-COD(2000)0182

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽⁵⁾, stabilisce le condizioni generali per garantire la produzione di alimenti sicuri.
- (2) Le disposizioni sanitarie e di polizia sanitaria per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale sono definite in una serie di direttive del Consiglio.
- (3) Tali disposizioni riguardano in particolare prodotti come le carni fresche, le carni di volatili, i prodotti a base di carni, gli ovoprodotti, i molluschi bivalvi vivi, i prodotti della pesca, le carni di coniglio e di selvaggina, il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni macinate nonché taluni altri prodotti destinati al consumo umano.
- (4) Le norme contenute in tali direttive sono state riformulate e adottate sotto forma dei seguenti atti legislativi:
 - regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sull'igiene dei prodotti alimentari] ⁽⁶⁾;
 - regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale] ⁽⁷⁾;
 - direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁸⁾.
- (5) Le direttive in questione devono essere pertanto abrogate.
- (6) La direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁹⁾, e la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁰⁾, devono essere altresì modificate per tener conto del lavoro di riformulazione,

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 132.

⁽²⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 39.

⁽³⁾ GU C ... del ..., pag. ...

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 3 giugno 2003.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L ...

⁽⁷⁾ GU L ...

⁽⁸⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

Martedì 3 giugno 2003

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le seguenti direttive sono *abrogate*:

1. direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni *fresche* ⁽¹⁾;
2. direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da *cortile* ⁽²⁾;
3. direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni *fresche* ⁽³⁾;
4. direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie *suina* ⁽⁴⁾;
5. direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine *animale* ⁽⁵⁾;
6. direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di *carni* ⁽⁶⁾;
7. direttiva 89/362/CEE della Commissione, del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte ⁽⁷⁾;
8. direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli *ovoprodotti* ⁽⁸⁾;
9. direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽⁹⁾;
10. direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della *pesca* ⁽¹⁰⁾;
11. direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da *cortile* ⁽¹¹⁾;
12. direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina *d'allevamento* ⁽¹²⁾;
13. direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽¹³⁾;

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽⁵⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽⁶⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁽⁷⁾ GU L 156 dell'8.6.1989, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽¹⁰⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽¹¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

⁽¹²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽¹³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

Martedì 3 giugno 2003

14. direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽¹⁾;
15. direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE ⁽²⁾;
16. direttiva 93/43/CEE;
17. direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni ⁽³⁾.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽⁴⁾, è abrogato.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1:

1. Fintanto che non vengano stabiliti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [sull'igiene dei prodotti alimentari], i requisiti di temperatura per il magazzinaggio e il trasporto di prodotti di origine animale, nonché gli standard microbiologici per detti prodotti, occorre continuare ad applicare i requisiti e gli standard fissati nelle direttive di cui agli articoli 1 e 2 o le relative modalità di applicazione.
2. Le modalità di applicazione adottate ai sensi delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 restano in vigore fintanto che non siano sostituite da norme con effetto equivalente adottate ai sensi dei seguenti atti legislativi:
 - regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [sull'igiene dei prodotti alimentari];
 - regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale];
 - direttiva 2002/99/CE.
3. Qualora il bollo sanitario prescritto dalle direttive di cui all'articolo 1 differisca da quello prescritto dal regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale], gli Stati membri provvedono affinché il primo bollo venga sostituito dal secondo al massimo entro cinque anni dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.

Articolo 4

Il testo dell'allegato A della direttiva 89/662/CEE del Consiglio è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

CAPITOLO I

- *Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.*

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽²⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24).

Martedì 3 giugno 2003

- I prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [sull'igiene dei prodotti alimentari].

CAPITOLO II

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (ad eccezione dei patogeni).

(¹) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(²) GU L ...

(³) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24).»

Articolo 5

Nella direttiva 91/67/CEE, il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

L'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, in una zona di acquacoltura riconosciuta, di prodotti di acquacoltura e molluschi originari di una zona non riconosciuta è soggetta ai pertinenti requisiti definiti dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(¹) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.»

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il ... (*)**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale *dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) **Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

Martedì 3 giugno 2003

P5_TA(2003)0229

Modifica dello statuto della Corte di giustizia ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (6282/2003 – C5-0056/2003 – 2003/0804(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (6282/2003) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 245, comma 2 del trattato CE e l'articolo 160, comma 2 del trattato CEEA, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0056/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0148/2003),
1. approva il progetto di decisione del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto di decisione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0230

Allontanamento dei cittadini di paesi terzi (compensazione degli squilibri finanziari) ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (COM(2003) 49 – C5-0050/2003 – 2003/0019(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 49) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 63, paragrafo 3, del trattato CE,
- visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0050/2003),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì 3 giugno 2003

- visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica della proposta,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0166/2003),
1. respinge la proposta della Commissione;
 2. invita la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

P5_TA(2003)0231**Applicazione del diritto comunitario (2001)**

Risoluzione del Parlamento europeo sulla diciottesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2000) (COM(2001) 309 – C5-0506/2001 – 2001/2197(COS)) e sulla diciannovesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2001) (COM(2002) 324 – C5-0483/2002 – 2001/2197(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la diciottesima relazione annuale della Commissione (COM(2001) 309 – C5-0506/2001),
 - vista la diciannovesima relazione annuale della Commissione (COM(2002) 324 – C5-0483/2002),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2002) 157),
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per le petizioni (A5-0147/2003),
- A. considerando che nelle relazioni annuali della Commissione viene constatata la situazione del recepimento delle direttive da parte degli Stati membri,
 - B. considerando che per un adeguato controllo dell'applicazione del diritto comunitario non basta effettuare una stima della percentuale di direttive recepite, ma occorre valutare anche la qualità del recepimento e delle pratiche adottate per l'applicazione effettiva delle norme,
 - C. considerando che la qualità della legislazione in vigore e di quella proposta rappresenta un elemento fondamentale per la corretta applicazione del diritto comunitario,
 - D. considerando che le numerose proteste concernenti le violazioni del diritto comunitario dimostrano che i cittadini europei svolgono un ruolo fondamentale nell'applicazione del diritto comunitario,
 - E. considerando che il numero delle questioni pregiudiziali è un risultato della qualità della legislazione della Comunità,
 - F. considerando che un'effettiva protezione giuridica e un'applicazione e interpretazione uniformi sono componenti essenziali del diritto comunitario,
 - G. considerando che un sistema effettivo di controllo giurisdizionale e di interpretazione uniforme del diritto non può esistere fintantoché le competenze della Corte di giustizia in materia di giustizia e affari interni sono limitate,
 - H. considerando che le istituzioni comunitarie hanno il dovere di assicurare che i cittadini europei possano esercitare pienamente i loro diritti nell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla giustizia,

Martedì 3 giugno 2003

1. approva i miglioramenti annunciati dalla Commissione alle sue procedure amministrative in materia di violazioni del diritto comunitario ⁽¹⁾,
2. invita la Commissione a tenere i ricorrenti pienamente informati in merito all'evoluzione dei loro ricorsi ed a mettere a disposizione degli interessati copia di tutta la corrispondenza scambiata tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto delle procedure di ricorso,
3. approva l'intenzione della Commissione di dare la priorità alle procedure di infrazione a norma dell'articolo 228 del trattato e di rafforzare i meccanismi a sua disposizione per assolvere il proprio compito di controllare l'applicazione del diritto comunitario,
4. invita la Commissione a compiere ogni sforzo per abbreviare i tempi relativamente lunghi che occorrono per evadere i ricorsi o le petizioni,
5. chiede alla Commissione di prevedere tempi certi e brevi per la fase precontenziosa della procedura d'infrazione, che deve essere conclusa entro un termine predefinito stabilito al momento dell'apertura della procedura,
6. ricorda che le petizioni presentate da singoli alla Commissione, al Mediatore e alle commissioni competenti del Parlamento permettono all'Unione europea di valutare il modo in cui il diritto comunitario è applicato a livello nazionale ed europeo,
7. ribadisce il proprio convincimento che una stretta cooperazione e un'azione comune di controllo tra la Commissione, il Consiglio, il Mediatore e le commissioni competenti del Parlamento sono essenziali per assicurare un effettivo intervento in tutti i casi in cui il firmatario di una petizione ha protestato in modo giustificato in merito ad una violazione del diritto comunitario,
8. reitera la richiesta alla Commissione di includere d'ora innanzi nelle relazioni annuali relative al controllo dell'attuazione del diritto comunitario un capitolo incentrato sulle petizioni che le vengono trasmesse dalle commissioni competenti del Parlamento,
9. ribadisce la necessità di agevolare l'effettivo rispetto del diritto comunitario mediante il rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e coerenza; ritiene che tale impostazione non soltanto migliorerà e semplificherà l'ambiente regolamentare, ma aumenterà anche la certezza del diritto,
10. chiede una maggiore cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo nonché i rispettivi deputati, in modo da promuovere l'efficacia del controllo a livello nazionale dei problemi europei; ritiene che i parlamenti svolgano un ruolo prezioso nel controllo dell'attuazione del diritto comunitario, e contribuendo in tal modo a rafforzare la legittimità democratica dell'Unione avvicinandola ai cittadini,
11. ritiene che, in linea generale, la scadenza del termine di recepimento delle direttive deve essere certa e non superiore ai due anni,
12. esorta la Commissione a inviare le sue relazioni annuali sul controllo dell'attuazione del diritto comunitario ai parlamenti nazionali, affinché essi possano controllare più adeguatamente come viene effettuata detta attuazione da parte delle autorità nazionali,
13. invita la Commissione a collaborare strettamente con le autorità nazionali fornendo assistenza e orientamenti idonei nelle fasi iniziali per assicurare un effettivo recepimento delle direttive,
14. ribadisce la richiesta alla Commissione di elaborare un elenco di tutte le relazioni concernenti l'attuazione del diritto comunitario, a carattere generale o settoriale, da parte delle autorità nazionali degli Stati membri dello Spazio economico europeo,
15. approva l'intenzione della Commissione di controllare l'area di libertà, sicurezza e giustizia secondo i principi del diritto comunitario; ribadisce il suo appello alla Commissione affinché elabori una relazione sull'applicazione del diritto dell'Unione europea, compresi gli aspetti relativi al secondo e al terzo pilastro,

⁽¹⁾ GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.

Martedì 3 giugno 2003

16. osserva che i tribunali di alcuni Stati membri non chiedono praticamente mai pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 234 del trattato CE e invita la Commissione a studiare i motivi alla base di questo comportamento,
 17. rileva con preoccupazione che l'insufficiente conoscenza del diritto comunitario da parte di alcuni magistrati e degli avvocati che operano a livello nazionale rappresenta un grave ostacolo per la completa applicazione del diritto comunitario,
 18. prende atto dei tentativi fatti dalla Commissione per quanto riguarda la formazione dei membri delle professioni forensi in materia di diritto comunitario allo scopo di migliorare la conoscenza e la comprensione di tale diritto, ma insiste che questi sforzi ancora non sono sufficienti per assicurare un'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri,
 19. è consapevole degli enormi ostacoli che i legislatori europei dovranno superare dopo l'ampliamento; indica che pertanto sarà ancora più importante istituire chiare priorità e obiettivi politici e, ove possibile, semplificare la legislazione anche mediante un maggior ricorso alle direttive quadro, in quanto ciò agevolerà a sua volta il processo di esecuzione delle norme,
 20. approva le iniziative per agevolare le soluzioni extragiudiziarie delle dispute, come la Rete extragiudiziaria europea (EJE) e la Rete per i ricorsi sui servizi finanziari (FIN-NET); invita la Commissione a controllare attentamente i progressi compiuti da questi organismi e a riferire i risultati al Parlamento europeo in quanto tale processo costituirà un altro utile indicatore per controllare l'applicazione del diritto comunitario e l'accesso alla giustizia,
 21. ritiene che la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, purché siano sottoposte a condizioni chiaramente definite, potranno svolgere un ruolo importante nella disciplina di taluni settori dell'economia; rammenta che esse limitano il diritto alla revisione giudiziaria; sottolinea che, così facendo, si possono creare norme senza certezza, meno vincolanti e meno sicure e che conseguentemente si potrebbe verificare un loro ravvicinamento artificiale e un loro recepimento aleatorio nel diritto nazionale,
 22. ritiene che qualsiasi misura di coregolamentazione, quando venga ritenuta utile in quanto misura complementare, debba essere basata su un atto legislativo adottato congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento su proposta della Commissione e prevedere un diritto di «call-back» affinché vengano pienamente rispettate le prerogative del legislatore democratico,
 23. ritiene che l'atto legislativo di base debba fissare gli obiettivi e i settori d'azione della coregolamentazione e prevedere l'intervento della Commissione in caso di violazione degli accordi da parte dei soggetti interessati; ritiene che occorra inoltre garantire la rappresentatività delle organizzazioni che partecipano alla coregolamentazione e all'autoregolamentazione,
 24. ritiene che la Commissione debba riconoscere una prassi di autoregolamentazione o raccomandare alle parti interessate la conclusione di un tale accordo tra le stesse unicamente quando l'autorità legislativa competente, che delibera secondo le condizioni previste dal trattato, ritiene che sia opportuno ricorrere a tale meccanismo,
 25. prende atto con preoccupazione del fatto che la recente giurisprudenza concernente il diritto per gli individui di adire la Corte di giustizia non fornisce un'interpretazione e un'applicazione uniforme del diritto comunitario;
 26. chiede che vengano accelerati i lavori di codificazione e di consolidamento dei testi legislativi comunitari, compresi i trattati, in modo da rendere le leggi più chiare per il comune cittadino;
 27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e al Mediatore, nonché ai parlamenti degli Stati membri.
-

Martedì 3 giugno 2003

P5_TA(2003)0232

Dispositivi medici

Risoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni sanitarie della direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici (2001/2270(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 152 del trattato CE,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0125/2003),
- A. considerando che la direttiva sui dispositivi medici fornisce un quadro giuridico adeguato in relazione agli aspetti inerenti alla sicurezza e all'evoluzione tecnologica,
- B. considerando che sono emerse nuove prospettive quanto alla sicurezza di tali prodotti,
- C. considerando che esistono margini di miglioramento in numerosi settori,
1. conclude che taluni dispositivi medici devono essere riclassificati e che l'articolo 13 della direttiva 93/42/CEE è uno strumento adeguato a tale scopo;
 2. sottolinea che occorre distinguere tra i dispositivi medici che svolgono un'azione farmacologica e gli altri, in quanto i dispositivi medici che svolgono un'azione farmacologica sono sottoposti alla direttiva 2001/83/CE ⁽²⁾;
 3. sottolinea la necessità di disporre di dati clinici rilevanti per i dispositivi medici in questione, in particolare per i dispositivi della classe IIA, IIB e III;
 4. invita la Commissione a spiegare per iscritto se i dispositivi medici in PVC morbido siano o meno conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE;
 5. sottolinea la necessità di migliorare la sorveglianza successiva alla commercializzazione e la raccolta di tali informazioni, in quanto tale sorveglianza deve tener conto dei rischi connessi al dispositivo e serve un sistema per identificare i dispositivi ad alto rischio; sottolinea la necessità di una migliore formazione e di sviluppare orientamenti in materia.
 6. sottolinea la necessità di dotare i dispositivi medici di un'etichetta informativa corretta nonché di un foglietto illustrativo contenente le istruzioni per l'uso e la descrizione degli eventuali effetti collaterali di tali prodotti;
 7. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che i dispositivi monouso non vengano riutilizzati, in quanto il loro riutilizzo presenta rischi sia per i pazienti che per il personale ospedaliero; invita ad agire per promuovere studi e ricerche in tale settore;
 8. invita con forza a dare seguito e applicazione alle scoperte e ai risultati del gruppo di lavoro sugli organismi notificati (NBOG), gruppo creato dalle autorità competenti nel luglio 2000;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

Martedì 3 giugno 2003

P5_TA(2003)0233

Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (2002/2265(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2001 (COM(2002) 352),
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Capacità di prestiti e garanzie CE/Euratom per le azioni esterne» (COM(2002) 20),
 - vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività di assunzione e di erogazione dei prestiti della Comunità nel 2001 (COM(2002) 685),
 - vista la relazione della Commissione il processo di stabilizzazione e di associazione per l'Europa sudorientale — seconda relazione annuale (COM(2003) 139),
 - vista la relazione speciale n. 1/2002 della Corte dei conti concernente l'assistenza macrofinanziaria (AMF) ai paesi terzi e lo strumento per l'adeguamento strutturale (SAF) nei paesi del Mediterraneo, corredata dalle risposte della Commissione⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia nonché i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per i bilanci (A5-0192/2003),
- A. considerando che dopo più di dodici anni di attuazione ad hoc dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (AMF), senza una solida base giuridica né un quadro ben definito, i tempi sono ormai maturi per rivedere il suo status attuale al fine di proporre modifiche a tale strumento comunitario in un'Unione europea ampliata,
- B. considerando che sinora l'AMF ha costituito un sostegno indipendente e generale alla bilancia dei pagamenti da parte della Comunità, di solito sotto forma di prestiti a medio o a lungo termine, combinato, se del caso, a sovvenzioni; rilevando con interesse che l'AMF totale ai paesi terzi dal 1990 al 2002, secondo i dati della Commissione, è stato pari a 5 313 milioni EUR, dei quali 4 134,5 milioni EUR sono stati erogati e 1 048,5 sono in essere, 2 211 milioni EUR sono stati rimborsati e 1 457 sono in essere,
- C. considerando che l'AMF comunitario è stato sinora concesso su base puntuale a un numero prescelto di paesi non membri con cui l'UE ha mantenuto stretti legami politici, economici e commerciali, tenendo nel contempo conto della loro vicinanza geografica, e che ha aiutato i paesi beneficiari ad intraprendere riforme economiche e cambiamenti strutturali coerenti con l'approccio dell'FMI e della Banca Mondiale,
- D. considerando che la Comunità è disposta a contribuire alla stabilità nelle regioni in prossimità dell'Unione europea, per le quali l'assistenza macrofinanziaria è diventata un importante strumento di emergenza; osservando che le erogazioni di prestiti ai paesi terzi possono essere uno strumento efficace dai costi limitati per il bilancio generale della Comunità, e che l'ammontare delle inadempienze è stato relativamente basso rispetto alla capacità di globale erogazione di prestiti mentre i dati provvisori per l'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie prevedono un massimale di 217 milioni EUR a prezzi correnti,

⁽¹⁾ GU C 121 del 23.5.2002, pag. 1.

Martedì 3 giugno 2003

- E. considerando che l'UE non dispone di un quadro uniforme, bensì di una serie di quadri per il sostegno di bilancio, vale a dire il sostegno macroeconomico (per i Balcani e l'Europa orientale), il sostegno agli adeguamenti strutturali (paesi terzi del bacino del Mediterraneo), il sostegno di bilancio generale (paesi in via di sviluppo ACP dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), il sostegno al bilancio dell'Autorità palestinese, che rappresenta un caso a parte, e ben presto anche un nuovo quadro per l'Asia e l'America latina, secondo la proposta di nuovo regolamento relativo alla cooperazione dell'Unione europea con i paesi asiatici e dell'America latina⁽¹⁾, attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento; ricorda a tale proposito la richiesta formulata nella sua risoluzione del 15 novembre 2001⁽²⁾ di dividere il quadro per la cooperazione con tali due regioni in due regolamenti distinti,
- F. considerando che l'articolo 308 del trattato CE ha rappresentato la base giuridica di tale strumento, implicando decisioni unanimi ad hoc da parte del Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
- G. considerando che il meccanismo del Fondo di garanzia ha adempiuto pienamente al compito di tutelare il bilancio generale della Comunità dai rischi connessi a eventuali insolvenze, e considerando che resta imperativo garantire il mantenimento della capacità di tutela del Fondo di garanzia,
- H. considerando che le decisioni unilaterali del Consiglio in merito all'uso del Fondo di garanzia non sono accettabili e che al Parlamento deve essere conferito il diritto di esercitare una supervisione,
- I. considerando che la scelta della base giuridica unitamente alla partecipazione attiva della commissione per i problemi economici e finanziari nella definizione dell'AMF, la scelta dei paesi beneficiari e la sua assistenza alla Commissione per l'attuazione dell'AMF hanno comportato un'attuazione relativamente lunga di dette decisioni: dalla data dell'inizio dell'AMF al primo pagamento sono di solito necessari sei mesi e per il pagamento finale eventualmente due anni,
- J. considerando che vale la pena rilevare gli sforzi del Consiglio volto ad attribuire criteri di condizionalità e ammissibilità sin dal primo AMF nel 1990; che i cosiddetti principi Genval non tengono conto dell'evoluzione dell'UE, in particolare delle sue nuove frontiere dopo l'ampliamento, delle implicazioni relative all'assunzione di decisioni all'unanimità da parte di 25 Stati membri e dei lavori in corso della Convenzione europea nel settore delle relazioni economiche internazionali,
- K. considerando che il Parlamento europeo ha accolto con riserve il trattato di Nizza, segnatamente all'articolo 181 A del trattato CE sulle misure comunitarie di cooperazione nel settore economico, finanziario e tecnico con i paesi terzi, per motivi, ben noti ai Capi di Stato e di governo, ovvero che la votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio dovrebbe essere accompagnata da una procedura di codecisione con il Parlamento europeo e non dalla consultazione, come previsto all'articolo 181 A del trattato CE,
- L. considerando che il progetto d'articolo 13, in particolare, il suo paragrafo 4, del trattato costituzionale proposto alla Convenzione europea (CONV 724/03), raccomanda che l'Unione e gli Stati membri esercitino una «competenza condivisa» nel settore della «cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario»,
- M. considerando che il sostegno di bilancio concesso dall'UE a paesi terzi può svolgere un'importante funzione in determinati ambiti, in particolare per gli sforzi di stabilizzazione nelle zone in passato teatro di conflitti e per la promozione di processi di transizione economica e politica, laddove paia possibile facilitare i progressi mediante un apporto di risorse,
- N. considerando che è deplorabile che la Conferenza intergovernativa abbia deciso di allegare la Dichiarazione n. 10 al trattato di Nizza (indipendentemente dal suo status giuridico) la quale esclude l'AMF, a causa delle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, dalla procedura decisionale di cui all'articolo 181 A del trattato CE, mantenendo essenzialmente l'AMF nell'ambito dell'articolo 308 del trattato CE,
- O. considerando che gli articoli 216 e 217, parte III del progetto di trattato (CONV 725/03) del trattato costituzionale, rappresenteranno la nuova base giuridica, qualora il trattato costituzionale sia approvato dalla prossima conferenza intergovernativa e ratificato dagli Stati membri, rispettivamente «alle misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica» e «all'aiuto finanziario urgente»,

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 12.

(2) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 569.

Martedì 3 giugno 2003

- P. considerando che il sostegno di bilancio è uno dei numerosi strumenti a disposizione dell'Unione europea per raggiungere gli obiettivi di cui al considerando M, che la scelta di questo o quello strumento deve sempre essere ben ponderata e che il sostegno di bilancio deve essere coordinato con l'assistenza e il dialogo politico con i paesi interessati e soggetto ad una rigorosa condizionalità per garantire il massimo effetto,
- Q. considerando che l'evoluzione degli aiuti macrofinanziari della Comunità a un paese terzo, in termini sia delle modalità di preparazione, sia d'attuazione delle decisioni, del controllo degli aiuti e della responsabilità, è risultata più simile a prassi di «sostegno del bilancio» piuttosto che ad un aiuto alla bilancia di pagamenti,
- R. considerando che l'aiuto macroeconomico dell'Unione a paesi terzi, come è stato attuato dalle istituzioni dell'UE, ai termini del trattato costituzionale, rientrerebbe nella competenza dell'articolo 216 per le misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica volte a fronteggiare crisi economiche, finanziarie o sociali,
- S. considerando l'importanza di una ripartizione razionale dei compiti in materia di assistenza macrofinanziaria a favore di paesi terzi tra Fondo monetario internazionale, Unione europea e Stati membri dell'Unione europea,
- T. considerando che la necessità di una valutazione del sostegno alla bilancia dei pagamenti è diversa dalla necessità di una valutazione del sostegno al bilancio; che l'assistenza alla bilancia dei pagamenti contempla solamente i deficit esistenti, spesso causati da fattori esterni, mentre il sostegno al bilancio contempla spese che devono ancora essere effettuate e che pertanto devono essere controllate e valutate attentamente,
1. ritiene che le attuali disposizioni giuridiche concernenti la definizione, le modalità di preparazione, l'attuazione delle decisioni, la trasparenza e la responsabilità per quanto riguarda l'assegnazione dell'assistenza macrofinanziaria della Comunità ai paesi terzi (AMF) siano inefficienti a causa delle lunghe procedure decisionali a livello del Consiglio, inefficaci in quanto l'erogazione dei fondi può richiedere fino a due anni e privi di una solida base giuridica a causa dell'insistenza del Consiglio a utilizzare l'articolo 308 del trattato CE quale loro base giuridica;
 2. invita la Commissione, quale istituzione dotata del diritto di proporre lo strumento giuridico appropriato nel settore dell'AMF, di prevedere la presentazione di una proposta legislativa che tenga conto dei suggerimenti avanzati nella presente risoluzione;
 3. sottolinea che ogni scelta di strumento deve essere adeguatamente considerata e che l'assistenza macrofinanziaria deve essere coordinata con gli altri aiuti comunitari nell'ambito di un dialogo politico con i paesi in questione affinché vengano raggiunti i massimi risultati;
 4. è consapevole del fatto che le difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti rappresentano un indicatore importante e un criterio indispensabile per la concessione dell'AMF comunitario; tuttavia, l'obiettivo va oltre la sfera macrofinanziaria in quanto offre stimoli per la stabilità economica e politica del paese beneficiario;
 5. ritiene pertanto che l'AMF e altri strumenti comunitari operativi nel paese beneficiario dovrebbero contribuire, individualmente, alla stabilità economica e politica del paese interessato; essendo di natura integrativa alle risorse dell'FMI e di altri donatori multilaterali, lo strumento AMF mira ad offrire assistenza ai paesi in crisi che si trovano nelle strette vicinanze dell'UE e dovrebbe essere considerato complementare agli strumenti CE per l'aiuto strutturale e la prevenzione delle crisi economiche, finanziarie e sociali;
 6. concorda con il Consiglio ECOFIN sulla necessità di criteri nettamente definiti che dovrebbero essere debitamente soddisfatti prima dell'inizio della prima fase dell'AMF; di conseguenza, i cosiddetti criteri General relativi all'ammissibilità dovrebbero essere adeguatamente modificati per tener conto delle raccomandazioni della relazione speciale n. 1/2002 della Corte dei conti consentendo un controllo efficiente ed efficace da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;
 7. stabilisce che l'AMF non deve degenerare in una remunerazione di una cattiva politica perseguita dal paese beneficiario;

Martedì 3 giugno 2003

8. ritiene che le conclusioni del Consiglio d'11 ottobre 2002 sull'AMF siano utili e adeguate e pensa che queste conclusioni possano essere adottate quali criteri per la concessione dell'AMF a paesi terzi nel prossimo strumento giuridico chiesto nella presente risoluzione, tenendo conto delle seguenti modifiche:

- a) il criterio di carattere eccezionale deve essere definito con riferimento all'obiettivo dell'AMF di offrire ai paesi in crisi un'ultima risorsa, complementare agli strumenti CE di aiuto strutturale e prevenzione delle crisi economiche, finanziarie e motivi sociali; dovrebbe essere mantenuta la clausola di discontinuità;
- b) il criterio di presupposti politici dovrebbe essere lo stesso di quello utilizzato dall'UE per concludere accordi internazionali, corredato di una clausola chiaramente definita sulla vicinanza geografica;
- c) il criterio di complementarità sollecita tre osservazioni: innanzitutto, dovrebbe essere effettuata una valutazione quantitativa indipendente da parte della Commissione; in secondo luogo, l'AMF dovrebbe essere debitamente coordinato con altri strumenti CE; in terzo luogo, l'AMF dovrebbe essere concesso quale integrazione delle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali;
- d) alla luce dell'esteso dibattito internazionale in merito alla natura della condizionalità dell'FMI e della Banca mondiale, il riferimento delle conclusioni del Consiglio ad accordi con l'FMI non va considerato pregiudizievole o impeditivo all'adozione di un proprio parere da parte dell'UE a riguardo delle riforme strutturali da apportare nel paese beneficiario; il criterio di condizionalità dovrebbe tenere debitamente conto dell'interdipendenza dell'economia del paese beneficiario e dell'UE nonché del rispetto di criteri macroeconomici misurabili come pure degli indici quantitativi sul programma di riforma del paese beneficiario;
- e) il criterio di disciplina finanziaria deve figurare nel bilancio annuale della Comunità e non deve costituire un criterio distinto;

9. ritiene che l'AMF, quale risulta a conclusione dell'evoluzione degli ultimi dodici anni e della sua attuazione da parte delle istituzioni UE, rientri nell'ambito del progetto di articolo 216 del trattato istituzionale proposto alla Convenzione, sulla cooperazione economica, finanziaria e tecnica che deve essere conclusa fra la UE e i paesi terzi; riconosce tuttavia che fintanto che non sia completata la ratifica del trattato costituzionale da parte degli Stati membri occorre trovare una soluzione all'attuale meccanismo ad hoc; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta che abbia una duplice base giuridica che soddisfi due criteri:

- a) l'AMF deve essere considerato un aiuto ai paesi terzi che devono affrontare crisi create a seguito di situazioni economiche, finanziarie o sociali;
- b) la procedura decisionale deve basarsi sulla codecisione;

ritiene che questo strumento giuridico sull'AMF debba restare in vigore soltanto per un periodo transitorio fino all'entrata in vigore del trattato costituzionale;

10. invita la sua commissione responsabile per il bilancio, e visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio⁽¹⁾, a esaminare la possibilità di posporre l'approvazione di altri stanziamenti di bilancio riguardanti l'AMF fintanto che non sia presentata, entro la fine di ottobre 2003, al Consiglio e al Parlamento europeo la relativa proposta richiesta nei paragrafi precedenti;

11. ricorda al Consiglio e alla Commissione le disposizioni del trattato relative all'articolo 192 del trattato CE; ricorda che l'articolo 59 del suo regolamento potrebbe essere invocato in una successiva risoluzione del Parlamento in caso di omissione da parte della Commissione di esaminare la necessità di una proposta adeguata nel settore dell'AMF;

12. resta convinto che una riduzione del tasso di copertura dal 9% all'8% non pregiudicherebbe la capacità di tutela del Fondo di garanzia e aumenterebbe la capacità di prestito senza che sia necessario modificare il massimale delle prospettive finanziarie; è altresì favorevole alla riduzione, dal 65% al 50%, della garanzia generale data alla Banca europea per gli investimenti; sottolinea che una riduzione di tale garanzia non avrebbe conseguenze negative per la BEI, dato che in pratica la totalità di ciascun prestito è garantita fino al raggiungimento del 65% del portafoglio totale;

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Martedì 3 giugno 2003

13. nota con preoccupazione che per alimentare il Fondo di garanzia nel 2002 è stato utilizzato soltanto un importo di 170,4 milioni EUR e che di conseguenza è rimasto inutilizzato un importo di 42,51 milioni EUR; ricorda che ancora alla fine dell'esercizio 2001 si prevedeva per il 2002 un'utilizzazione molto più ambiziosa della capacità di prestito; deplora il fatto che la BEI abbia seguito per il 2002 una programmazione ridotta che ha ritardato ulteriormente la realizzazione di alcuni servizi;

14. invita pertanto la Commissione a presentare una proposta formale che preveda per l'impiego del Fondo di garanzia parametri rivisti che da un lato non riducano la capacità di tutela del Fondo nei confronti del bilancio comunitario ma dall'altro accrescano la capacità di prestito della Comunità;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

P5_TA(2003)0234

Politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio in merito agli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri (COM(2003) 176 – C5-0180/2003 – 2003/0068(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo;

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 176) ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 128, paragrafo 2 del trattato CE, in merito al quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C5-0180/2003),
 - visto l'articolo 67 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione occupazione e affari sociali (A5-0187/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
Considerando 3

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha stabilito un nuovo obiettivo strategico per l'Unione europea:

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha stabilito un nuovo obiettivo strategico per l'Unione europea:

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato sulla GU.

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. A tal fine, il Consiglio ha concordato degli obiettivi occupazionali complessivi e per le donne da raggiungere entro il 2010, completati dal Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 con obiettivi intermedi per gennaio 2005 e un nuovo obiettivo per il 2010 relativo al tasso d'occupazione delle donne e degli uomini anziani.

diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. A tal fine, il Consiglio ha concordato degli obiettivi occupazionali complessivi e per le donne da raggiungere entro il 2010, completati dal Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 **che ha annoverato la sfida demografica tra le principali problematiche future dell'Unione**, con obiettivi intermedi per gennaio 2005 e un nuovo obiettivo per il 2010 relativo al tasso d'occupazione delle donne e degli uomini anziani.

Emendamento 2

Considerando 5

(5) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha chiesto un rafforzamento della strategia europea per l'occupazione mediante un processo rafforzato, semplificato e meglio gestito, con un calendario allineato al 2010 e inclusivo degli obiettivi della strategia di Lisbona. Il Consiglio europeo di Barcellona ha anche chiesto una razionalizzazione dei processi di coordinamento delle politiche, con calendari sincronizzati per l'adozione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione.

(5) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha chiesto un rafforzamento della strategia europea per l'occupazione mediante un processo rafforzato, semplificato e meglio gestito, con un calendario allineato al 2010 e inclusivo degli obiettivi della strategia di Lisbona. Il Consiglio europeo di Barcellona ha anche chiesto una razionalizzazione dei processi di coordinamento delle politiche, con calendari sincronizzati per l'adozione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione. **Occorrerà inoltre introdurre opportune misure che permettano un'autentica e sostanziale interconnessione fra gli obiettivi di politica economica ed occupazionale.**

Emendamento 3

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Il metodo aperto di coordinamento è stato sviluppato nell'ambito della politica europea per l'occupazione. Esso richiederà un ulteriore sviluppo e miglioramento in modo da poter comparare e coordinare efficacemente le misure in materia di occupazione di 25 Stati membri. Può inoltre essere applicato e adattato a politiche occupazionali specifiche all'interno degli Stati membri come modo per aprire e riformare le tradizionali gerarchie che gestiscono il mercato del lavoro.

Emendamento 4

Considerando 10

(10) Politiche attive e preventive dovrebbero contribuire agli obiettivi della piena occupazione e dell'integrazione sociale, garantendo che le persone **disoccupate e inattive che desiderino tornare al lavoro** possano **competere** sul mercato del lavoro **e inserirvisi**.

(10) Politiche attive e preventive dovrebbero contribuire agli obiettivi della piena occupazione e dell'integrazione sociale, garantendo che le persone **in cerca di lavoro possano inserirsi durevolmente nel** mercato del lavoro. **Politiche preventive vanno parimenti adottate anche per tutti quanti possiedono ancora un impiego, ma su cui incombe una minaccia strutturale di disoccupazione.**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 60

Considerando 11

(11) Occorre incoraggiare l'imprenditorialità e l'innovazione aziendale, per sfruttare meglio il potenziale delle imprese di creare posti di lavoro migliori e più numerosi. Gli Stati membri devono dare attuazione alla carta europea per le piccole imprese e sono impegnati in un processo di analisi comparativa della politica delle imprese.

(11) Occorre incoraggiare l'imprenditorialità e l'innovazione aziendale, per sfruttare meglio il potenziale delle imprese di creare posti di lavoro migliori e più numerosi. **E' altresì opportuno prestare particolare attenzione alla situazione delle aziende a conduzione familiare e delle piccole imprese avendo cura di agevolare il ricambio generazionale.** Gli Stati membri devono dare attuazione alla carta europea per le piccole imprese e sono impegnati in un processo di analisi comparativa della politica delle imprese.

Emendamento 5

Considerando 12

(12) Il raggiungimento del giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza aiuterà a sostenere la concorrenzialità delle imprese, aumenterà la qualità e la produttività sul posto di lavoro e faciliterà l'adattabilità delle aziende e dei lavoratori alle trasformazioni economiche. I livelli normativi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro devono essere innalzati, in conformità della nuova strategia comunitaria per il 2002-2006. I settori della pesca, dell'agricoltura e delle costruzioni e i servizi sanitari e sociali sono esposti a un rischio particolarmente alto di infortuni sul lavoro. L'accesso dei lavoratori **alla** formazione è un elemento essenziale dell'equilibrio tra flessibilità e sicurezza; occorre sostenere la partecipazione di tutti i lavoratori mediante obiettivi appropriati, tenendo conto del ritorno degli investimenti per i lavoratori e per la società nel suo complesso.

(12) Il raggiungimento del giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza aiuterà a sostenere la concorrenzialità delle imprese, aumenterà la qualità e la produttività sul posto di lavoro e faciliterà l'adattabilità delle aziende e dei lavoratori alle trasformazioni economiche. I livelli normativi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro devono essere innalzati, in conformità della nuova strategia comunitaria per il 2002-2006. I settori della pesca, dell'agricoltura e delle costruzioni e i servizi sanitari e sociali sono esposti a un rischio particolarmente alto di infortuni sul lavoro. L'accesso dei lavoratori **a una** formazione **ad essi confacente** è un elemento essenziale dell'equilibrio tra flessibilità e sicurezza; occorre sostenere la partecipazione di tutti i lavoratori mediante obiettivi appropriati, tenendo conto del ritorno degli investimenti per i lavoratori e per la società nel suo complesso.

Emendamento 6

Considerando 13

(13) Mettere in atto strategie coerenti ed esaustive di apprendimento lungo tutto l'arco della vita è fondamentale nella realizzazione della piena occupazione, di una migliore qualità e produttività sul posto di lavoro, di una maggiore coesione sociale. Il Consiglio europeo di Barcellona ha accolto con favore la comunicazione della Commissione «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente», che espone le componenti essenziali delle strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita: cooperazione, conoscenza della domanda di apprendimento, risorse adeguate, agevolazione dell'accesso alle opportunità di apprendimento, creazione di una cultura dell'apprendimento e aspirazione all'eccellenza. Il Consiglio europeo di Lisbona ha chiesto un sostanziale aumento pro capite degli investimenti nelle risorse umane. Per aumentare gli investimenti occorrono incentivi sufficienti per i datori di lavoro e gli individui, e un riorientamento delle finanze pubbliche in direzione di investimenti più efficienti in materia di risorse umane in tutto il settore dell'apprendimento.

(13) Mettere in atto strategie coerenti ed esaustive di apprendimento lungo tutto l'arco della vita è fondamentale nella realizzazione della piena occupazione, di una migliore qualità e produttività sul posto di lavoro, di una maggiore coesione sociale. Il Consiglio europeo di Barcellona ha accolto con favore la comunicazione della Commissione «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente», che espone le componenti essenziali delle strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita: cooperazione, conoscenza della domanda di apprendimento, risorse adeguate, agevolazione dell'accesso alle opportunità di apprendimento, creazione di una cultura dell'apprendimento, aspirazione all'eccellenza **e al massimo grado di soddisfazione.** Il Consiglio europeo di Lisbona ha chiesto un sostanziale aumento pro capite degli investimenti nelle risorse umane. Per aumentare gli investimenti occorrono incentivi sufficienti per i datori di lavoro e gli individui, e un riorientamento delle finanze pubbliche in direzione di investimenti più efficienti in materia di risorse umane in tutto il settore dell'apprendimento.

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

Considerando 15

(15) Devono essere **progressivamente** eliminati i divari fra i sessi sul mercato del lavoro se si vuole che l'UE realizzi la piena occupazione, aumenti la qualità sul posto di lavoro e promuova integrazione e coesione sociale. A tal fine sono necessari un approccio di integrazione orizzontale delle questioni di genere e specifiche azioni intese a creare le condizioni perché le donne e gli uomini possano entrare, rientrare e rimanere sul mercato del lavoro. Il Consiglio europeo di Barcellona ha stabilito che gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili entro il 2010 servizi di custodia dei bambini per almeno il 90 % dei minori fra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico, nonché per almeno il 33 % dei bambini sotto i 3 anni d'età. Occorre affrontare i fattori alla radice del divario fra i sessi in materia di disoccupazione e retribuzione, raggiungendo di conseguenza gli obiettivi sulla riduzione di tale divario, senza mettere in questione il principio della differenziazione salariale in base alla produttività e alla situazione del mercato del lavoro.

(15) Devono essere **quanto prima** i divari fra i sessi sul mercato del lavoro se si vuole che l'UE realizzi la piena occupazione, aumenti la qualità sul posto di lavoro e promuova integrazione e coesione sociale. A tal fine sono necessari un approccio di integrazione orizzontale delle questioni di genere e specifiche azioni intese a creare le condizioni perché le donne e gli uomini possano entrare, rientrare e rimanere sul mercato del lavoro. Il Consiglio europeo di Barcellona ha stabilito che gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili entro il 2010 servizi di custodia dei bambini per almeno il 90 % dei minori fra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico, nonché per almeno il 33 % dei bambini sotto i 3 anni d'età. **Quest'ultima disposizione andrebbe tuttavia riesaminata in quanto non soddisfa i requisiti per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; in questo ambito andrebbero proposte misure supplementari concrete.** Occorre affrontare i fattori alla radice del divario fra i sessi in materia di disoccupazione e retribuzione, raggiungendo di conseguenza gli obiettivi sulla riduzione di tale divario, senza mettere in questione il principio della differenziazione salariale in base alla produttività e alla situazione del mercato del lavoro. **Occorre che gli Stati membri rafforzino l'integrazione orizzontale delle questioni di genere; sarà a tal fine necessario presentare le nuove statistiche comunitarie (SILC), soprattutto quelle relative ai lavoratori sottopagati, alla povertà, alla parità partecipativa e rappresentativa.**

Emendamento 8

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Al fine di promuovere la parità tra donne e uomini sul mercato del lavoro è fondamentale un approccio integrato, incentrato sulle esigenze delle donne, che si rivolga a questioni quali la disoccupazione femminile, le condizioni lavorative delle donne, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e un'equa condivisione della custodia non remunerata e del lavoro domestico.

Emendamento 9

Considerando 18

(18) Per lavoro nero o sommerso si intende ogni attività retribuita di natura legale ma non dichiarata alle autorità pubbliche. Diversi studi fissano le dimensioni dell'economia sommersa a una media compresa tra il 7 % e il 16 % del PIL dell'Unione europea. Tale cifra dovrebbe essere trasformata in lavoro regolare, per migliorare il contesto generale in cui operano le imprese, la qualità sul posto di lavoro delle persone interessate, la coesione sociale e la sostenibilità delle finanze pubbliche e dei sistemi di protezione sociale. Il miglioramento delle conoscenze statistiche sulle dimensioni del lavoro nero negli Stati membri e nell'UE dovrebbe essere perseguito in modo prioritario.

(18) Per lavoro nero o sommerso si intende ogni attività retribuita di natura legale ma non dichiarata alle autorità pubbliche. Diversi studi fissano le dimensioni dell'economia sommersa a una media compresa tra il 7 % e il 16 % del PIL dell'Unione europea. Tale cifra dovrebbe essere trasformata in lavoro regolare, per migliorare il contesto generale in cui operano le imprese, **l'etica fiscale, la concorrenza a parità di condizioni**, la qualità sul posto di lavoro delle persone interessate, la coesione sociale e la sostenibilità delle finanze pubbliche e dei sistemi di protezione sociale. Il miglioramento delle conoscenze statistiche sulle dimensioni del lavoro nero negli Stati membri e nell'UE dovrebbe essere perseguito in modo prioritario **al fine di potenziare la cooperazione nella lotta al lavoro nero.**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Particolare importanza dovrebbe essere annessa allo sviluppo di strategie locali e regionali. Tutti gli impieghi sono in un certo senso locali e la maggior parte fornisce merci e servizi ai mercati locali e regionali che tendono a essere meno sensibili ai cicli commerciali e agli alti e bassi macroeconomici. Occorre sostenere le strategie di sviluppo per l'innovazione, l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro in regioni con un alto tasso di disoccupazione al fine di mobilitare le risorse già esistenti riunendole in partnership e reti per un sostegno e una cooperazione reciproche.

Emendamento 11

Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) L'efficacia di qualsiasi strategia per l'occupazione dipende anche dall'identificazione delle future tendenze del settore e delle relative competenze richieste. La strategia per l'occupazione terrà conto di ciò come anche delle opportunità offerte dalla ricerca e dallo sviluppo.

Emendamento 12

Considerando 20

(20) La valutazione dei primi cinque anni di strategia per l'occupazione ha messo in evidenza come una migliore gestione sia la chiave della futura efficacia della strategia. Una buona attuazione delle politiche dell'occupazione dipende dalla cooperazione a tutti i livelli, dal coinvolgimento di una serie di servizi operativi e da una dotazione finanziaria adeguata per sostenere l'attuazione degli orientamenti. Gli Stati membri sono responsabili dell'efficace attuazione degli orientamenti per l'occupazione, compresa la garanzia di una realizzazione equilibrata a livello regionale e locale.

(20) La valutazione dei primi cinque anni di strategia per l'occupazione ha messo in evidenza come una migliore gestione sia la chiave della futura efficacia della strategia. Una buona attuazione delle politiche dell'occupazione dipende dalla cooperazione a tutti i livelli, dal coinvolgimento di una serie di servizi operativi e da una dotazione finanziaria adeguata per sostenere l'attuazione degli orientamenti. Gli Stati membri sono responsabili dell'efficace attuazione degli orientamenti per l'occupazione, compresa la garanzia di una realizzazione equilibrata a livello regionale e locale. **Occorre inoltre, in sede europea, una valutazione più efficiente e rigorosa dell'attuazione degli Orientamenti.**

Emendamento 13

Considerando 21

(21) Un'efficace attuazione degli orientamenti per l'occupazione richiede la partecipazione attiva delle parti sociali in tutte le fasi, dalla concezione delle politiche alla loro attuazione. Al vertice sociale del 13 dicembre 2001, le parti sociali hanno sottolineato la necessità di sviluppare e migliorare il coordinamento della consultazione tripartita. Si è anche convenuto che prima di ogni Consiglio europeo di primavera si tenga un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione.

(21) Un'efficace attuazione degli orientamenti per l'occupazione richiede la partecipazione attiva delle parti sociali **a livello locale, regionale e nazionale ed europeo** in tutte le fasi, dalla concezione delle politiche **fino** alla loro attuazione **e valutazione**. Al vertice sociale del 13 dicembre 2001, le parti sociali hanno sottolineato la necessità di sviluppare e migliorare il coordinamento della consultazione tripartita. Si è anche convenuto che prima di ogni Consiglio europeo di primavera si tenga un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione.

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Considerando 22

Oltre **ai** presenti orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri dovranno dare piena attuazione agli indirizzi di massima per le politiche economiche e garantire che l'azione sia pienamente coerente col mantenimento di finanze pubbliche sane e della stabilità macroeconomica,

Oltre **a sostenere i** presenti orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri dovranno dare piena attuazione agli indirizzi di massima per le politiche economiche e garantire che l'azione sia pienamente coerente col mantenimento di finanze pubbliche sane e della stabilità macroeconomica. **Negli indirizzi di massima per le politiche economiche (BEPG) verrà tenuto debito conto degli obiettivi e delle priorità sottolineati negli orientamenti per l'occupazione (EG). Dopo aver valutato tale possibilità di coordinamento, la Commissione analizzerà anche la possibilità di coordinare la strategia di inclusione sociale, la strategia per pensioni adeguate e sostenibili e la strategia europea di sostenibilità con gli orientamenti per l'occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche, affinché si sostengano e si rafforzino reciprocamente.**

Emendamento 15

Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) Anche in considerazione dell'allargamento dell'UE, gli orientamenti per l'occupazione dovranno essere concepiti in modo tale da coordinare fra loro le politiche occupazionali nazionali, regionali e locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Sarà possibile in tal modo tener fede agli obiettivi definiti nel quadro della strategia di sviluppo sostenibile di Lisbona. Occorre sottolineare come gli orientamenti per le politiche occupazionali siano concepiti per l'Unione allargata e debbano pertanto tener conto dell'allargamento in tutti i suoi aspetti.

Emendamento 16

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'allegato.

Sono adottati **e posti in atto** gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'allegato.

Emendamento 17

Articolo 2

Le politiche occupazionali degli Stati membri terranno conto di tutti gli aspetti degli orientamenti in modo esauriente **e** integrato, aspetti di cui si riferirà annualmente nei piani d'azione nazionali presentati ogni 1° ottobre.

Le politiche occupazionali degli Stati membri terranno **per-tanto** conto di tutti gli aspetti degli orientamenti in modo esauriente e integrato, aspetti di cui si riferirà annualmente nei piani d'azione nazionali presentati ogni 1° ottobre.

Emendamento 18

*Allegato, «Orientamenti per l'occupazione»,
«Una strategia europea per la piena occupazione e posti di lavoro migliori per tutti»,
comma 1 bis (nuovo)*

La strategia deve anche anticipare le tendenze nel settore dell'occupazione e le relative competenze richieste, comprese le opportunità future offerte da ricerca e sviluppo.

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 19

Allegato, «Orientamenti per l'occupazione»,
«Una strategia europea per la piena occupazione e posti di lavoro migliori per tutti»,
comma 2

Oltre ai presenti orientamenti per l'occupazione e alle raccomandazioni per l'occupazione loro associate, gli Stati membri daranno piena attuazione agli indirizzi di massima per le politiche economiche e garantire l'interazione coerente **dei diversi** strumenti.

Oltre ai presenti orientamenti per l'occupazione e alle raccomandazioni per l'occupazione loro associate, gli Stati membri daranno piena attuazione agli indirizzi di massima per le politiche economiche, **alla strategia di inclusione sociale e alla strategia europea di sostenibilità garantendo** l'interazione coerente e **il reciproco sostegno di questi** strumenti.

Emendamento 20

Allegato, parte A, «Gli obiettivi complessivi», comma 1

In linea con l'agenda di Lisbona, le politiche dell'occupazione degli Stati membri promuoveranno **i tre obiettivi della** piena occupazione, **della** qualità e produttività sul posto di lavoro e **della** coesione e integrazione economica e sociale.

In linea con l'agenda di Lisbona, le politiche dell'occupazione degli Stati membri promuoveranno **i seguenti obiettivi:** piena occupazione, qualità e produttività sul posto di lavoro e coesione e integrazione economica e sociale.

Emendamento 21

Allegato, parte A, «Gli obiettivi complessivi», comma 2

Questi obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo equilibrato, che ne rifletta la pari importanza nel raggiungimento delle finalità dell'Unione. È opportuno sfruttare appieno le sinergie, basandosi sulla positiva interazione fra **i tre** obiettivi.

Questi obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo equilibrato, che ne rifletta la pari importanza nel raggiungimento delle finalità dell'Unione. È opportuno sfruttare appieno le sinergie, basandosi sulla positiva interazione fra **gli** obiettivi. **Tutti i soggetti interessati saranno coinvolti nell'attuazione della strategia per l'occupazione.**

Emendamento 22

Allegato, parte A, «Piena occupazione», comma 3

Gli Stati membri **fisseranno** obiettivi nazionali **corrispondenti, in linea col** risultato previsto a livello UE.

Gli Stati membri **delibereranno corrispondenti** obiettivi nazionali **quantificabili (che troveranno forma concreta nel primo Piano nazionale per l'occupazione che realizzeranno sulla base dei presenti orientamenti), in grado di contribuire al conseguimento del** risultato previsto a livello UE.

Emendamento 23

Allegato, parte A, «Piena occupazione», comma 3 bis (nuovo)

Gli Stati membri devono investire nei servizi pubblici al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie e della comunità in materia di custodia e promuovere nella pratica le pari opportunità tra donne e uomini. Occorre adottare misure speciali a sostegno delle famiglie monoparentali.

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 24

*Allegato, parte A, «Piena occupazione», comma ter (nuovo)***Oltre agli obiettivi di Lisbona e Stoccolma, si rende necessario un ulteriore obiettivo per la disoccupazione:****– una sensibile riduzione della disoccupazione entro il 2010;**

Emendamento 25

Allegato, parte A, «Migliorare la qualità e produttività sul posto di lavoro», comma 1

Una migliore qualità sul posto di lavoro è strettamente collegata col passaggio a un'economia competitiva basata sulla conoscenza, e dovrebbe essere perseguita attraverso uno sforzo concertato fra tutti i soggetti, in particolare attraverso il dialogo sociale. La qualità è un concetto multidimensionale che riguarda le caratteristiche sia del posto che del mercato del lavoro più in generale e comprende la qualità intrinseca del posto, le qualifiche, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo della carriera, la parità uomo-donna, la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la flessibilità e la sicurezza, l'integrazione e l'accesso al mercato del lavoro, l'organizzazione del lavoro e l'equilibrio vita-lavoro, il dialogo sociale e il coinvolgimento dei lavoratori, la diversità e la non discriminazione, la prestazione lavorativa globale.

Una migliore qualità sul posto di lavoro è strettamente collegata col passaggio a un'economia competitiva basata sulla conoscenza, e dovrebbe essere perseguita attraverso uno sforzo concertato fra tutti i soggetti, in particolare attraverso il dialogo sociale. La qualità è un concetto multidimensionale che riguarda le caratteristiche sia del posto che del mercato del lavoro più in generale e comprende la qualità intrinseca del posto, le qualifiche, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo della carriera — **tenendo sempre presente che i metodi d'istruzione e formazione devono essere adeguati alle capacità individuali della persona da formarsi** - la parità uomo-donna, la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la flessibilità e la sicurezza, l'integrazione e l'accesso al mercato del lavoro, l'organizzazione del lavoro e l'equilibrio vita-lavoro, il dialogo sociale e il coinvolgimento dei lavoratori, la diversità e la non discriminazione, la prestazione lavorativa globale.

Emendamento 26

Allegato, parte A, «Migliorare la qualità e produttività sul posto di lavoro», comma 2

L'aumento dei tassi d'occupazione deve andare di pari passo con l'innalzamento della crescita complessiva nella produttività della manodopera. La qualità sul posto di lavoro può aiutare ad aumentare la produttività della manodopera e le sinergie fra i due aspetti dovrebbero essere sfruttate appieno. Ciò rappresenta una sfida **specificata** per il dialogo sociale.

L'aumento dei tassi d'occupazione deve andare di pari passo con **un efficace** innalzamento **del livello di investimenti e** della crescita complessiva nella produttività della manodopera. La qualità sul posto di lavoro può aiutare ad aumentare la produttività della manodopera e le sinergie fra i due aspetti dovrebbero essere sfruttate appieno. Ciò rappresenta una sfida **anche** per il dialogo sociale.

Emendamento 27

*Allegato, parte A, «Migliorare la qualità e produttività sul posto di lavoro», comma 2 bis (nuovo)***Si dovrebbero predisporre obiettivi quantificati, sia a livello dell'UE sia a livello nazionale.**

Emendamento 28

Allegato, parte A, «Rafforzare la coesione e l'integrazione sociale», titolo e comma 1

Rafforzare la coesione e l'integrazione sociale

Rafforzare la coesione e l'integrazione sociale **nel mercato del lavoro**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Le politiche occupazionali dovrebbero promuovere l'integrazione sociale facilitando la partecipazione all'occupazione, mediante un più facile accesso a impieghi stabili e di qualità per tutte le donne e gli uomini in grado di lavorare, la lotta alla discriminazione sul mercato del lavoro, la prevenzione dell'emarginazione dal mondo del lavoro.

Rafforzare i fattori fondamentali per la coesione sociale nel campo dell'occupazione, ovvero

- (a) **il dialogo fra le parti sociali,**
- (b) **eguaglianza uomo-donna e possibilità di conciliare lavoro e vita familiare,**
- (c) **solidarietà fra le diverse aree territoriali.**

Sulla base di tali fattori relativi alla coesione sociale, le politiche occupazionali dovrebbero promuovere l'integrazione sociale facilitando la partecipazione all'occupazione, mediante un più facile accesso a impieghi stabili e di qualità per tutte le donne e gli uomini in grado di lavorare, la lotta alla discriminazione sul mercato del lavoro, la prevenzione dell'emarginazione dal mondo del lavoro.

Emendamento 29

Allegato, parte A, «Rafforzare la coesione e l'integrazione sociale», comma 2

La coesione economica e sociale dovrebbe essere promossa riducendo le disparità regionali in materia di occupazione e disoccupazione, affrontando i problemi occupazionali delle zone sfavorite dell'UE e sostenendo la ristrutturazione economica e sociale.

soppresso

Emendamento 32

Allegato, parte A, «Rafforzare la coesione e l'integrazione sociale», comma 3

Le politiche dovrebbero in particolare contribuire a ottenere una sostanziale riduzione entro il 2010 della percentuale di lavoratori poveri in tutti gli Stati membri.

soppresso

Emendamento 30

Allegato, parte A, «Pari opportunità e parità uomo-donna»

Pari opportunità e parità uomo-donna

Al fine di promuovere la parità uomo-donna sul mercato del lavoro, è necessario un approccio integrato che tenga conto delle esigenze specifiche delle donne, allo scopo di eliminare le disparità fra i sessi in materia di disoccupazione, condizioni occupazionali, partecipazione al mercato del lavoro ed equa ripartizione delle responsabilità familiari.

Gli Stati membri svilupperanno un certo numero di azioni intese a mettere a disposizione servizi di custodia dei bambini e di assistenza ad altre persone a carico, nonché politiche volte a migliorare le condizioni di lavoro e ad eliminare le disparità fra i sessi (divario retributivo, elevati tassi di disoccupazione di lunga durata, segregazione del mercato del lavoro e ripartizione ineguale delle responsabilità familiari).

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 31

Allegato, parte B, punto 1, alinea e trattino-1

Gli Stati membri preverranno l'afflusso verso la disoccupazione di lunga durata e promuoveranno un reinserimento duraturo nel mondo del lavoro per i disoccupati e le persone inattive che desiderino lavorare. Essi dovranno:

- garantire alle persone in cerca di lavoro l'individuazione precoce delle loro esigenze e servizi di consulenza e orientamento, offrire loro assistenza alla ricerca di un impiego e un piano d'azione personalizzato nella fase iniziale del loro periodo di disoccupazione; entro il 2005, tali servizi dovrebbero essere offerti a tutti i disoccupati prima del loro quarto mese di disoccupazione;

Gli Stati membri, **mediante un ampio coinvolgimento delle parti sociali**, preverranno l'afflusso verso la disoccupazione di lunga durata e promuoveranno un reinserimento duraturo nel mondo del lavoro per i disoccupati e le persone inattive che desiderino lavorare. Essi dovranno:

- **concentrarsi sui momenti di transizione quali il passaggio dei giovani dalla scuola a un'occupazione regolare, il passaggio delle donne dal lavoro casalingo ad un'occupazione retribuita, il passaggio degli anziani dall'occupazione alla pensione;**
- garantire alle persone in cerca di lavoro l'individuazione precoce delle loro esigenze e servizi di consulenza e orientamento, offrire loro assistenza alla ricerca di un impiego e un piano d'azione personalizzato nella fase iniziale del loro periodo di disoccupazione **nonché migliorare la collaborazione con le imprese per individuarne i bisogni**; entro il 2005, tali servizi dovrebbero essere offerti a tutti i disoccupati prima del loro quarto mese di disoccupazione;

Emendamento 33

Allegato, parte B, punto 1, trattino 2, comma 2

- entro il 2005, a tutti i disoccupati sia offerto un nuovo inizio sotto forma di esperienza di lavoro o di formazione (combinata se del caso con un'assistenza permanente alla ricerca di un posto di lavoro) prima che raggiungano i sei mesi di disoccupazione nel caso dei giovani più esposti al pericolo di diventare disoccupati di lunga durata, e dodici mesi di disoccupazione in tutti gli altri casi;

- entro il 2005, a tutti i disoccupati sia offerto un nuovo inizio sotto forma di esperienza di lavoro o di formazione (combinata se del caso con un'assistenza permanente alla ricerca di un posto di lavoro) prima che raggiungano i sei mesi di disoccupazione nel caso dei giovani **e delle donne** più esposti al pericolo di diventare disoccupati di lunga durata, e dodici mesi di disoccupazione in tutti gli altri casi;

Emendamenti 34 e 66

Allegato, parte B, punto 2

Gli Stati membri incoraggeranno la creazione di posti di lavoro migliori e più numerosi promuovendo imprenditorialità e innovazione in un ambiente favorevole alle imprese. Va riservata un'attenzione particolare allo sfruttamento del potenziale di creazione di posti di lavoro insito nelle nuove imprese, del settore dei servizi e della ricerca e sviluppo. Le iniziative politiche sostenute da obiettivi nazionali si concentreranno su:

Gli Stati membri incoraggeranno la creazione di posti di lavoro migliori e più numerosi promuovendo imprenditorialità, innovazione **e capacità d'investimento** in un ambiente favorevole alle imprese **e diminuendo l'onere fiscale complessivo per i cittadini e le imprese al fine di stimolare nuovamente la domanda interna. Una strategia globale in materia di creazione di posti di lavoro deve includere delle politiche dirette sia alle PMI orientate verso la crescita, sia alle grandi imprese industriali e alle organizzazioni del settore pubblico.** Va riservata un'attenzione particolare allo sfruttamento del potenziale di creazione di posti di lavoro insito nelle nuove imprese **e nelle PMI**, del settore dei servizi e della ricerca e sviluppo. Le iniziative politiche sostenute da obiettivi nazionali si concentreranno su:

- **l'identificazione ed il sostegno degli imprenditori competenti e desiderosi di crescere che siano in grado di fornire occupazione sostenibile di buona qualità per un numero crescente di persone;**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- **promuovere** l'istruzione e la formazione in materia di capacità imprenditoriali e dirigenziali e fornire assistenza, anche mediante una formazione mirante a rendere la carriera dell'imprenditore un'opzione per tutti, soprattutto per le donne, **i disoccupati** e le persone inattive che desiderino lavorare;
- **semplificare e ridurre** gli oneri amministrativi e normativi per la creazione di un'impresa e per l'assunzione di personale; **facilitare** l'accesso ai microcrediti e al capitale di rischio per le imprese appena nate e per quelle con un alto potenziale di crescita (cfr. anche indirizzi di massima per le politiche economiche, n. 11).

- **la promozione dell'istruzione e della** formazione in materia di capacità imprenditoriali e dirigenziali e fornire assistenza, anche mediante una formazione mirante a rendere la carriera dell'imprenditore un'opzione **più facile** per tutti, soprattutto per le donne e le persone **senza occupazione** che desiderino lavorare;
- **il miglioramento del clima imprenditoriale per consenta la creazione e il sostegno delle piccole e medie imprese, soprattutto di quelle ad elevato potenziale di creazione di posti di lavoro, quali si trovano nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o in quello dei servizi di prossimità,**
- **la semplificazione degli oneri amministrativi e normativi per la creazione di un'impresa, per le PMI** e per l'assunzione di personale; **l'agevolazione dell'accesso ai microcrediti e al capitale di rischio per le imprese appena nate, per le PMI** e per quelle con un alto potenziale di crescita (cfr. anche indirizzi di massima per le politiche economiche, n. 11).
- **il sostegno a programmi volti a migliorare la produttività mediante regimi di formazione sul posto di lavoro, soprattutto nelle grandi strutture lavorative e la messa a punto di programmi di ammodernamento volti a migliorare la produttività e la qualità dell'occupazione nel settore pubblico;**
- **lo sviluppo di strumenti di certificazione sociale delle imprese che tengano conto dell'occupazione e della qualità del lavoro;**

Emendamento 35

Allegato, parte B, punto 3, alinea

Gli Stati membri faciliteranno l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti, tenendo conto della necessità ad un tempo di flessibilità e sicurezza. Essi modernizzeranno le norme in materia di occupazione **ridimensionando gli elementi eccessivamente restrittivi che incidono sulla** dinamica del mercato del lavoro e **sull'occupazione delle categorie che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato stesso, svilupperanno il dialogo sociale, promuoveranno la responsabilità sociale delle imprese e vareranno altri** provvedimenti adeguati per promuovere:

Gli Stati membri faciliteranno l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti, tenendo conto della necessità ad un tempo di flessibilità e sicurezza. Essi modernizzeranno, **sentite le parti sociali,** le norme in materia di occupazione **in modo da migliorare la** dinamica del mercato del lavoro e l'occupazione delle categorie che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato stesso, svilupperanno il dialogo sociale, promuoveranno la responsabilità sociale delle imprese e vareranno, **congiuntamente con le parti sociali,** provvedimenti adeguati per promuovere:

Emendamento 37

Allegato, parte B, punto 3, trattino 2, comma 2

- una riduzione complessiva del 15 % nel tasso d'incidenza degli infortuni sul lavoro, del 25 % per i settori ad alto rischio, in tutti gli Stati membri;

- una riduzione complessiva del 15 % nel tasso d'incidenza degli infortuni sul lavoro, del 25 % per i settori ad alto rischio, in tutti gli Stati membri **entro il 2010;**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 38

Allegato, parte B, punto 3, trattino 3

- la concezione e diffusione di modalità innovative e sostenibili di organizzazione del lavoro;
- la concezione e diffusione di modalità innovative e sostenibili di organizzazione del lavoro, **per combinare l'esigenza di flessibilità da parte delle imprese con la sicurezza, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e un miglioramento della qualità della vita dei lavoratori per contribuire anche a un aumento della produttività; entro il 2010 metà delle grandi imprese e metà delle medie imprese dovranno adoperarsi per l'ammodernamento dell'organizzazione del lavoro;**

Emendamento 39

Allegato, parte B, punto 3, trattino 4

- la gestione **positiva** di mutamento e ristrutturazione economica.
- **la gestione attiva e socialmente responsabile del** mutamento e della ristrutturazione economica, **anche tenuto conto delle loro ripercussioni sull'occupazione e sulla qualità dei posti di lavoro.**

Emendamento 40

Allegato, parte B, punto 3, trattino 4 bis (nuovo)

- **l'investimento e l'uso di servizi e risorse pubblici nella prospettiva di conciliare il lavoro con la vita privata e di gestire i cambiamenti e la riorganizzazione a livello della vita familiare, in particolare appoggiando le famiglie monoparentali.**

Emendamento 41

Allegato, parte B, punto 4, comma da 1 a 3

Gli Stati membri realizzeranno strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, fra l'altro migliorando la qualità e l'efficienza dei sistemi d'istruzione e formazione, per dotare tutti i lavoratori delle capacità richieste a una manodopera moderna in una società basata sulla conoscenza, consentirne lo sviluppo della carriera e ridurre la mancata corrispondenza fra domanda e offerta di qualifiche e le strozzature del mercato del lavoro.

In particolare, le politiche tenderanno a raggiungere i seguenti obiettivi entro il 2010:

- gli Stati membri **garantiranno** che la percentuale media della popolazione compresa tra 25 e 64 anni nell'UE in possesso almeno di un diploma d'istruzione secondaria **superiore** raggiunga o superi l'80 %;

Gli Stati membri realizzeranno **secondo le esigenze e capacità individuali** strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, fra l'altro migliorando la qualità e l'efficienza dei sistemi d'istruzione (**compresi i sistemi scolastici elementari e secondari**) e formazione, per dotare tutti i lavoratori delle capacità richieste a una manodopera moderna in una società basata sulla conoscenza, consentirne lo sviluppo della carriera e ridurre la mancata corrispondenza fra domanda e offerta di qualifiche e le strozzature del mercato del lavoro.

In particolare, le politiche tenderanno a raggiungere i seguenti obiettivi entro il 2010:

- gli Stati membri **si sforzeranno di far sì** che la percentuale media della popolazione compresa tra 25 e 64 anni nell'UE in possesso almeno di un diploma d'istruzione secondaria, **senza abbassare il livello richiesto**, raggiunga o superi l'80 % **e che si garantisca la comparabilità dei diplomi negli Stati membri;**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- un aumento del tasso di partecipazione degli adulti a istruzione e formazione del 15 % in tutta l'UE, con tassi di partecipazione al di sopra del 10 % in tutti gli Stati membri.

Saranno agevolati gli investimenti efficienti nel capitale umano da parte di datori di lavoro e individui, ad esempio mediante un adeguato trattamento fiscale delle spese per l'istruzione e la formazione professionale, mentre saranno riorientate le finanze pubbliche verso l'investimento nelle risorse umane, in conformità degli impegni complessivi in materia di bilancio.

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- un aumento del tasso di partecipazione degli adulti a istruzione e formazione del 15 % in tutta l'UE, con tassi di partecipazione al di sopra del 10 % in tutti gli Stati membri.
- **un quadro migliorato in materia di diritto del lavoro offrirà maggiori possibilità di qualificazione lungo tutto l'arco della vita, durante l'orario di lavoro come nel corso dell'intera vita lavorativa, possibilmente mediante l'introduzione di un sistema di congedo per motivi di studio.**
- **la promozione dell'accesso delle donne all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e alle opportunità di formazione, segnatamente nel settore delle nuove tecnologie, riducendo le disparità di genere a tale livello e promuovendo le opportunità di occupazione delle donne nei settori di informazione chiave.**

Saranno agevolati gli investimenti efficienti **e rivolti al futuro** nel capitale umano da parte di datori di lavoro e individui, ad esempio **anche** mediante un adeguato trattamento fiscale delle spese per l'istruzione e la formazione professionale, mentre saranno riorientate le finanze pubbliche verso l'investimento nelle risorse umane, in conformità degli impegni complessivi in materia di bilancio **e di una soppressione delle sovvenzioni a favore di settori che non hanno futuro.**

Emendamento 42

Allegato, parte B, punto 5, trattini

- aumentare la partecipazione al mercato del lavoro ricorrendo al potenziale di tutte le categorie della popolazione, attraverso un metodo esaustivo che comprenda in particolare la disponibilità e la qualità dei posti di lavoro, che faccia sì che il lavoro paghi, aumenti le qualifiche e metta a disposizione misure di sostegno adeguate;
- aumentare la partecipazione al mercato del lavoro ricorrendo al potenziale di tutte le categorie della popolazione, **in particolare le sezioni di popolazione sottoccupate quali le donne, gli immigrati, gli anziani e i disabili**, attraverso un metodo esaustivo che comprenda in particolare la disponibilità, **l'attrattiva** e la qualità dei posti di lavoro, **la diffusione dell'istruzione e della formazione superiori**, che faccia sì che il lavoro paghi, aumenti le qualifiche e metta a disposizione misure di sostegno adeguate **e mirate, tra cui azioni specificamente destinate ad assistere le donne nel momento del rientro al lavoro;**
- promuovere l'invecchiamento attivo, in particolare favorendo condizioni di lavoro in grado di stimolare il permanere in attività — come l'accesso alla formazione continua e a forme **flessibili** di organizzazione del lavoro — **e rimuovendo gli incentivi al ritiro anticipato dal mercato del lavoro, in particolare riformando i sistemi di pensionamento anticipato e facendo sì che paghi il rimanere attivi sul mercato del lavoro.**
- promuovere l'invecchiamento attivo, **adottando un approccio basato sulla parità tra i sessi per quanto riguarda la valutazione degli effetti dell'invecchiamento**, in particolare favorendo condizioni di lavoro in grado di stimolare il permanere in attività — come l'accesso alla formazione continua e a forme **innovative** di organizzazione del lavoro **e il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro;**
- **I programmi occupazionali dovrebbero altresì essere finalizzati ai lavoratori anziani per invogliare i datori di lavoro a mantenerli in servizio. All'uopo si potrebbe ricorrere al cofinanziamento parziale di detti progetti tramite i fondi strutturali;**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

In particolare, le politiche mireranno a ottenere entro il 2010 un aumento di 5 anni, a livello UE, dell'età media effettiva di uscita dal mercato del lavoro (calcolata a 59,9 anni nel 2001). Al riguardo, gli Stati membri fisseranno obiettivi nazionali coerenti coi risultati attesi a livello dell'Unione.

- fare uso dell'offerta aggiuntiva di manodopera risultante dall'immigrazione, in conformità della politica comunitaria in materia d'immigrazione e secondo modalità che sostengano gli obiettivi di sviluppo a lungo termine dei paesi d'origine;

In particolare, le politiche mireranno a ottenere entro il 2010 un aumento di 5 anni, a livello UE, dell'età media effettiva di uscita dal mercato del lavoro (calcolata a 59,9 anni nel 2001). Al riguardo, gli Stati membri fisseranno obiettivi nazionali coerenti coi risultati attesi a livello dell'Unione.

- fare uso dell'offerta aggiuntiva di manodopera risultante dall'immigrazione, in conformità della politica comunitaria in materia d'immigrazione e secondo modalità che sostengano gli obiettivi di sviluppo a lungo termine dei paesi d'origine;
- **promuovere sistemi per la permanenza in attività di persone divenute disabili nel corso della loro carriera lavorativa.**

Emendamento 43

Allegato, parte B, punto 6, comma 2

Sarà rivolta un'attenzione particolare alla conciliazione di lavoro e vita familiare, in particolare mettendo a disposizione servizi di custodia dei bambini e di assistenza alle altre persone a carico. Le politiche mireranno a ottenere entro il 2010 una copertura pari al **33 % dei servizi di custodia dei bambini di età compresa fra 0 e 3 anni e una copertura pari al 90 % per i bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico** in tutti gli Stati membri.

Sarà rivolta un'attenzione particolare alla conciliazione di lavoro e vita familiare, in particolare mettendo a disposizione servizi di custodia dei bambini e di assistenza alle altre persone a carico. **Sarà promosso il reinserimento nel lavoro, sia delle donne che degli uomini, dopo un periodo di congedo di maternità/paternità o per prestare assistenza a persone a carico. Tramite politiche che mettano a disposizione servizi pubblici intesi a coprire le necessità di assistenza delle famiglie, si mirerà sostanzialmente ad** ottenere, entro il 2010, una copertura pari al 90 % per **tutti** i bambini **fino all'età dell'obbligo scolastico** in tutti gli Stati membri, **e, in generale, a promuovere politiche volte a creare incentivi alla ripartizione delle responsabilità familiari.**

Emendamento 44

Allegato, parte B, punto 7, comma 1

Gli Stati membri promuoveranno l'integrazione di quanti incontrano particolari difficoltà sul mercato del lavoro, come i giovani che hanno lasciato la scuola precocemente, le persone con disabilità, gli immigrati e le minoranze etniche, sviluppandone l'occupabilità, aumentandone le opportunità di lavoro e impedendo ogni forma di discriminazione.

Gli Stati membri promuoveranno, **mediante un approccio di integrazione orizzontale e mediante misure specifiche**, l'integrazione di quanti incontrano particolari difficoltà sul mercato del lavoro, come i giovani che hanno lasciato la scuola precocemente, le persone con disabilità, gli immigrati e le minoranze etniche, sviluppandone l'occupabilità, aumentandone le opportunità di lavoro e impedendo ogni forma di discriminazione.

Emendamento 45

Allegato, parte B, punto 7, comma 2, trattini

- il dimezzamento del tasso di abbandono scolastico in tutti gli Stati membri, con una riduzione complessiva a livello UE pari al 10 %;

- il dimezzamento del tasso di abbandono scolastico in tutti gli Stati membri, con una riduzione complessiva a livello UE pari al 10 % , **attraverso un'accresciuta offerta di formazione a seconda delle capacità individuali degli interessati;**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- **una riduzione significativa, in tutti gli Stati membri, del divario in materia di disoccupazione tra cittadini non-UE e UE;**
- il dimezzamento, in tutti gli Stati membri, del divario in materia di disoccupazione che riguarda le persone svantaggiate, **inclusa qualsiasi misura atta a facilitare l'assunzione di persone con disabilità;**

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- il dimezzamento, in tutti gli Stati membri, del divario in materia di disoccupazione che riguarda le persone svantaggiate, **secondo definizioni nazionali;**
- **il dimezzamento, in tutti gli Stati membri, del divario in materia di disoccupazione tra cittadini non-UE e UE;**
- **una riduzione significativa, in tutti gli Stati membri, del divario esistente tra disabili e non disabili in materia di disoccupazione.**

Emendamento 46

Allegato, parte B, punto 7, comma 2 bis (nuovo)

Tenuto conto del fatto che nel 2003 si celebra l'Anno europeo dei disabili e che un numero elevato di disabili non ha accesso all'occupazione, sarebbe necessario prestare particolare attenzione e sostegno a sistemi innovativi per la formazione di disabili, affinché questi ultimi acquisiscano competenze atte a garantire loro la piena occupazione.

Emendamento 47

Allegato, parte B, punto 8

Gli Stati membri e le parti sociali rafforzeranno la creazione di posti di lavoro e sosterranno una politica salariale mirata ad equilibrare gli aumenti di produttività e l'inflazione, affronteranno il problema dei divari salariali strutturali e quello dei «lavoratori poveri» per far sì che il lavoro paghi e quindi per migliorare la domanda interna e l'occupazione.

Gli Stati membri riformeranno gli incentivi finanziari al fine di rendere attrattivo il lavoro e di incoraggiare le persone a cercare, accettare e mantenere un posto. Essi riformeranno i sistemi fiscale e previdenziale e la loro interazione, al fine di eliminare le trappole della disoccupazione, della povertà e dell'inattività, e di incoraggiare la partecipazione all'occupazione di donne, lavoratori scarsamente qualificati, lavoratori anziani e di coloro che più si trovano lontani dal mercato del lavoro.

Pur mantenendo un elevato livello di protezione sociale, essi rivedranno in particolare i tassi di sostituzione e la durata delle prestazioni; garantiranno una gestione efficace delle stesse, in particolare per quanto riguarda il collegamento con una vera ricerca di un impiego, tenendo conto delle situazioni individuali, considereranno la corresponsione di prestazioni per chi lavora, se del caso; ridurranno le elevate aliquote marginali effettive per eliminare le trappole dell'inattività e taglieranno il carico fiscale sulle retribuzioni più basse.

Gli Stati membri riformeranno gli incentivi finanziari al fine di rendere attrattivo il lavoro e di incoraggiare le persone a cercare, accettare e mantenere un posto. Essi riformeranno i sistemi fiscale e previdenziale e la loro interazione, al fine di eliminare le trappole della disoccupazione, della povertà e dell'inattività, e di incoraggiare la partecipazione all'occupazione di donne, lavoratori scarsamente qualificati, lavoratori anziani, **persone disabili** e di coloro che più si trovano lontani dal mercato del lavoro. **Gli Stati membri inoltre ridurranno i costi non salariali della manodopera e il carico fiscale sulle retribuzioni basse, ove opportuno.**

I sistemi previdenziali tuttavia non andranno ridotti, in quanto continueranno a costituire parte fondamentale della strategia di lotta contro l'esclusione sociale.

Pur mantenendo un elevato livello di protezione sociale, essi rivedranno in particolare i tassi di sostituzione e la durata delle prestazioni; garantiranno una gestione efficace delle stesse, in particolare per quanto riguarda il collegamento con una vera ricerca di un impiego, tenendo conto delle situazioni individuali, considereranno la corresponsione di prestazioni per chi lavora, se del caso; ridurranno le elevate aliquote marginali effettive per eliminare le trappole dell'inattività e taglieranno il carico fiscale sulle retribuzioni più basse.

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

In particolare, le politiche mireranno a ottenere entro il 2010 una riduzione significativa del carico fiscale sui lavoratori a bassa retribuzione, secondo obiettivi nazionali.

In particolare, le politiche mireranno a ottenere entro il 2010 una riduzione significativa del carico fiscale sui lavoratori a bassa retribuzione, secondo obiettivi nazionali, **ove necessario**.

Le politiche dovrebbero altresì contribuire a dimezzare entro il 2010 la percentuale di lavoratori poveri in tutti gli Stati membri.

Emendamenti 48 e 63

Allegato, parte B, punto 9, comma 1

Gli Stati membri svilupperanno e metteranno in atto una combinazione di politiche di ampia portata per eliminare il lavoro nero, prevedendo la semplificazione del contesto in cui operano le imprese, rimuovendo i disincentivi e fornendo incentivi adatti nel quadro dei sistemi fiscale e previdenziale, dotandosi di una maggiore capacità di far rispettare le norme e di applicare sanzioni. Essi investiranno nello sviluppo della base statistica a livello nazionale ed europeo per misurare le dimensioni del problema e i progressi conseguiti a livello nazionale.

Per combattere il lavoro nero, gli Stati membri rafforzano la loro cooperazione e consentono alle competenti autorità nazionali di aiutarsi meglio reciprocamente a livello europeo. Essi hanno il compito di rendere più attraente il lavoro per i lavoratori e i datori di lavoro, attraverso incentivi occupazionali leciti, e ridurre così notevolmente il carico fiscale sul lavoro, rendere meno onerosa la creazione di nuovi posti di lavoro e aumentare il reddito netto. Essi svilupperanno e metteranno in atto una combinazione di politiche di ampia portata per eliminare il lavoro nero, prevedendo la semplificazione del contesto in cui operano le imprese, rimuovendo i disincentivi, **tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare, sul piano finanziario, i sistemi previdenziali**, e fornendo incentivi adatti nel quadro dei sistemi fiscale e previdenziale, **predisponendo uno status specifico per gli impieghi che difficilmente possono essere inseriti nel regolare circuito lavorativo come per esempio le mansioni domestiche**, dotandosi di una maggiore capacità di far rispettare le norme e di applicare sanzioni. Essi investiranno nello sviluppo della base statistica a livello nazionale ed europeo per misurare le dimensioni del problema e i progressi conseguiti a livello nazionale.

Emendamento 49

Allegato, parte B, punto 9, comma 2

Le politiche mireranno a ottenere entro il 2010 una riduzione sostanziale del lavoro nero **in tutti gli Stati membri, fondandosi su una base statistica migliorata**.

Le politiche mireranno a ottenere entro il 2010 una riduzione sostanziale del lavoro nero, **con un'attenzione specifica ai settori in cui la manodopera sommersa femminile è oltremodo elevata, quali i settori agricolo e dei servizi domestici. Va prestata particolare attenzione alle condizioni di lavoro delle donne immigrate.**

Emendamento 50

Allegato, parte B, punto 10, titolo e comma 1

10. **Promuovere la mobilità professionale e geografica e migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro**

10. **Mobilizzare le risorse di manodopera**

Al fine di ridurre le disparità locali e regionali in termini di occupazione, gli Stati membri attribuiranno priorità a politiche di mobilitazione delle risorse ai fini di un'innovazione dal basso verso l'alto e della creazione di posti di

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Gli Stati membri affronteranno le carenze di manodopera, le strozzature e **le disparità regionali in materia di occupazione e disoccupazione** promuovendo la mobilità professionale ed eliminando gli ostacoli alla mobilità geografica — in particolare dando attuazione al piano d'azione qualifiche e mobilità, migliorando il riconoscimento e la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, la trasferibilità della sicurezza sociale e dei diritti pensionistici, fornendo appropriati incentivi mediante i sistemi fiscale e previdenziale e sfruttando il potenziale dell'immigrazione.

lavoro in aree territoriali a bassa occupazione. Ciò può essere effettuato sostenendo ampi partenariati per lo sviluppo e mettendo a punto a livello locale e regionale piani d'azione per l'occupazione. Gli Stati membri terranno conto del ruolo attivo svolto dall'economia sociale e dal settore terziario per quanto concerne i mercati del lavoro locali e lo sviluppo di una dinamica locale in termini di inclusione sociale, imprenditorialità e attività economica (particolarmente nel settore dei servizi).

Gli Stati membri affronteranno, **ove del caso**, le carenze di manodopera, le strozzature e **altri ostacoli all'occupazione** promuovendo la mobilità professionale ed eliminando gli ostacoli alla mobilità geografica — in particolare dando attuazione al piano d'azione qualifiche e mobilità, migliorando il riconoscimento e la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, la trasferibilità della sicurezza sociale e dei diritti pensionistici, fornendo appropriati incentivi mediante i sistemi fiscale e previdenziale e sfruttando il potenziale dell'immigrazione.

Emendamento 51

Allegato, parte B, punto 10, comma 2 bis (nuovo)

Le politiche mireranno a ridurre le disparità regionali di un 10 % annuo entro il 2010.

Emendamento 52

Allegato, parte C, comma 1

Gli Stati membri garantiranno l'efficace esecuzione degli orientamenti per l'occupazione, anche al livello regionale e locale.

Gli Stati membri garantiranno l'efficace esecuzione degli orientamenti per l'occupazione, anche al livello regionale e locale, **e l'applicazione dell'approccio di integrazione orizzontale delle questioni di genere.**

Per promuovere la legittimità e l'introduzione a ogni Stato membro è richiesto di presentare un proprio piano di azione nazionale per l'occupazione perché sia dibattuto e adottato dall'assemblea o dalle assemblee parlamentari che normalmente approvano i bilanci per le politiche occupazionali nei rispettivi Stati membri.

Emendamento 53

Allegato, parte C, voce «La mobilitazione di tutti i soggetti interessati», comma 1

Nel dovuto rispetto delle diverse tradizioni e pratiche nazionali, **occorre assicurare un coinvolgimento da vicino degli organismi parlamentari competenti nell'esecuzione degli orientamenti.** Inoltre, tutti i principali soggetti interessati, compresa la società civile, dovrebbero svolgere appieno il proprio ruolo nella strategia europea per l'occupazione.

Nel dovuto rispetto delle diverse tradizioni e pratiche nazionali, tutti i principali soggetti interessati, compresa la società civile, dovrebbero svolgere appieno il proprio ruolo nella strategia europea per l'occupazione. **Tutte le amministrazioni nazionali dovrebbero inoltre istituire comitati specifici in materia di strategia europea per l'occupazione in cui siano rappresentate le parti sociali.**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 54

Allegato, parte C, voce «Servizi efficaci ed incisivi»

Gli Stati membri garantiranno la capacità dei servizi operativi di rispondere agli obiettivi e alle priorità in materia di politica dell'occupazione in modo efficiente ed incisivo. A tal fine occorrono in particolare un sistema moderno di servizi dell'occupazione che collabori strettamente coi servizi di reinserimento sociale, servizi di qualità che sostengano l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e ispettorati del lavoro che promuovano condizioni lavorative migliori.

Gli Stati membri garantiranno la capacità dei servizi operativi di rispondere agli obiettivi e alle priorità in materia di politica dell'occupazione in modo efficiente ed incisivo. A tal fine occorrono in particolare un sistema moderno **ed efficace** di servizi dell'occupazione che collabori strettamente coi servizi di reinserimento sociale **e professionale**, servizi di qualità che sostengano l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e ispettorati del lavoro che promuovano condizioni lavorative migliori.

Emendamento 64

Allegato, parte C, comma 1.

Gli Stati membri garantiranno lo stanziamento dei mezzi finanziari adeguati per l'attuazione degli orientamenti per l'occupazione, rispettando nel contempo la necessità di finanze pubbliche sane in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

Gli Stati membri garantiranno lo stanziamento dei mezzi finanziari adeguati per l'attuazione degli orientamenti per l'occupazione, rispettando nel contempo la necessità di finanze pubbliche sane in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche **e il Patto di stabilità fra gli Stati della zona dell'euro.**

Emendamento 56

*Allegato, parte C «Statistiche e indicatori per misurare i progressi» (nuovo)***Statistiche e indicatori per misurare i progressi**

Gli Stati membri garantiranno la determinazione di indicatori statistici per le diverse priorità d'azione, al fine di assicurare obiettivi chiari e mezzi efficaci di monitoraggio di tali obiettivi.

P5_TA(2003)0235

Condizioni di ingresso e di soggiorno per motivi di studio, formazione professionale o volontariato *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002) 548 – C5-0502/2002 – 2002/0242(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 548) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 63 del trattato CE,
- visto l'articolo 67 del trattato CE a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0502/2002),

⁽¹⁾ GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 18.

Martedì 3 giugno 2003

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché della commissione per le petizioni (A5-0137/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

 TESTO
DELLA COMMISSIONE

 EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Uno degli obiettivi della Comunità europea nel settore dell'istruzione e delle relazioni esterne è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e contribuire a una migliore condivisione del sapere nel mondo per diffondere valori che le sono propri, quali i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Favorire l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi nella Comunità europea per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e soggiorno ne è parte integrante.

(4) Uno degli obiettivi della Comunità europea nel settore dell'istruzione e delle relazioni esterne è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e contribuire a una migliore condivisione del sapere nel mondo per diffondere valori che le sono propri, quali i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Favorire l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi nella Comunità europea per motivi di studio **e di ricerca non retribuita** è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, **lavoro e tutela sociale** ne è parte integrante.

Emendamento 2

Considerando 5

(5) Le migrazioni per ragioni di studio, formazione professionale o volontariato, temporanee per definizione nonché indipendenti dalle condizioni del mercato del lavoro, rientrano in un contesto di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, e contribuiscono complessivamente a una maggiore comprensione fra culture.

(5) Le migrazioni per ragioni di studio, formazione professionale o volontariato, temporanee per definizione nonché indipendenti dalle condizioni del mercato del lavoro, rientrano in un contesto di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, e contribuiscono complessivamente a una maggiore comprensione fra culture. **A tal fine gli Stati membri dovrebbero prendere tutti i provvedimenti del caso per scoraggiare la fuga di competenze a danno dei paesi meno sviluppati.**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 6

(6) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento, ente di formazione professionale e di volontariato già utilizzate in ambito europeo, specie nei vari programmi comunitari (Leonardo da Vinci, Socrate, Servizio volontario europeo per i giovani, ecc.), diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate.

(6) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, **ricercatore non retribuito**, istituto di insegnamento, ente di formazione professionale e di volontariato già utilizzate in ambito europeo, specie nei vari programmi comunitari (Leonardo da Vinci, Socrate, Servizio volontario europeo per i giovani, ecc.), diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate.

Emendamento 4

Considerando 7

(7) È opportuno agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che proseguono gli studi in più Stati membri, sia l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, dentro o verso la Comunità europea, nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o del volontariato.

(7) È opportuno agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che proseguono gli studi in più Stati membri, sia l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, dentro o verso la Comunità europea, nel campo dell'istruzione, **della ricerca non retribuita**, della formazione professionale **e** del volontariato.

Emendamento 5

Considerando 12

(12) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro normativo armonizzato a livello comunitario che disciplini le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, formazione professionale o volontariato, nonché le procedure per il rilascio da parte degli Stati membri dei permessi di soggiorno necessari per entrare e soggiornare a tali fini, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro normativo armonizzato a livello comunitario che disciplini le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, **ricerca non retribuita**, formazione professionale o volontariato, nonché le procedure per il rilascio da parte degli Stati membri dei permessi di soggiorno necessari per entrare e soggiornare a tali fini, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 6

Articolo 1, lettera a)

a) le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, formazione professionale o volontariato;

a) le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, **ricerca non retribuita**, formazione professionale o volontariato;

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) «ricercatore non retribuito», un cittadino di un paese terzo ammesso a soggiornare nel territorio di uno Stato membro per partecipare senza essere retribuito a un programma di ricerca o a un programma di scambi e di cooperazione scientifica presso un istituto di insegnamento superiore o un istituto di ricerca;

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 2

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica. **La presente direttiva non deve indurre a modificare la regolamentazione esistente, più favorevole.**

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 2

2. **Gli** Stati membri agevolano il rilascio del permesso di soggiorno ed eventualmente del visto che essi stessi impongono, a quei cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 6 a 10 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità dentro o verso l'Unione europea.

2. **Allo scopo di non ostacolare l'avvio delle attività di formazione previste, gli** Stati membri agevolano il rilascio del permesso di soggiorno ed eventualmente del visto che essi stessi impongono, a quei cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 6 a 10 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità dentro o verso l'Unione europea.

Emendamento 10

Articolo 6, lettera a)

a) sia iscritto a un istituto di insegnamento superiore o a un istituto professionale per seguire un programma di studi. Lo studente comprova la sussistenza di questo criterio producendo una lettera di ammissione definitiva o un certificato di iscrizione, ovvero una prova della sua ammissione con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione;

a) sia iscritto a un istituto di insegnamento superiore o a un istituto professionale **legalmente riconosciuto** per seguire un programma di studi. Lo studente comprova la sussistenza di questo criterio producendo una lettera di ammissione definitiva o un certificato di iscrizione, ovvero una prova della sua ammissione con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione;

Emendamento 11

Articolo 6, lettera b)

b) dimostri con tutti i mezzi leciti che potrà disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri pubblicano l'importo delle risorse minime mensili di cui in linea di principio deve godere chiunque frequenti un corso di studi nel loro territorio, fermo restando l'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

b) dimostri con tutti i mezzi leciti che potrà disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri pubblicano l'importo delle risorse minime mensili di cui in linea di principio deve godere chiunque frequenti un corso di studi nel loro territorio, fermo restando l'esame individuale della situazione di ciascun richiedente. **La verifica di tale condizione non ha ragion d'essere qualora lo studente benefici di una borsa, abbia ottenuto l'impegno ad essere preso a carico da una famiglia che lo ospiti o disponga di una proposta definitiva di lavoro a tempo parziale.**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 12

Articolo 6, lettera c)

c) se richiesto dallo Stato membro, abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;

c) se richiesto dallo Stato membro **o dall'istituto ospitante**, abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto **ovvero sia iscritto a una scuola riconosciuta di uno Stato membro per l'apprendimento obbligatorio della lingua;**

Emendamento 13

Articolo 6, lettera d)

d) se richiesto dallo Stato membro, esibisca la prova del pagamento della quota di iscrizione all'istituto.

d) se richiesto dallo Stato membro **e a condizione che si impegni ad accordare il titolo di soggiorno una volta che lo studente soddisfi quest'ultima condizione**, esibisca la prova del pagamento della quota di iscrizione all'istituto.

Emendamento 14

Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis**Condizioni specifiche per i ricercatori non retribuiti**

Gli Stati membri possono rilasciare un titolo di soggiorno per motivi di ricerca non retribuita a un cittadino di un paese terzo nel caso in cui quest'ultimo soddisfi, oltre alle condizioni generali di cui all'articolo 5, le seguenti condizioni:

- a) **avere firmato una convenzione di ricerca o di perfezionamento, se del caso accettata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o della sua prassi amministrativa, per partecipare a un programma di ricerca o a un programma di scambi e di cooperazione scientifica presso un istituto di ricerca, pubblico o privato, autorizzato o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o della sua prassi amministrativa;**
- b) **comprovare in ogni caso che nel corso del suo soggiorno potrà disporre delle risorse sufficienti a coprire le spese di sussistenza e di ritorno.**

Emendamento 15

Articolo 7, titolo

Mobilità degli studenti

Mobilità degli studenti **e dei ricercatori non retribuiti**

Emendamento 16

Articolo 7, alinea

Il cittadino di paesi terzi titolare di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato membro, che desideri seguire parte del suo programma di studi ovvero integrare un programma di studi con un altro programma di studi in un altro Stato membro, ottiene da questo Stato membro, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e gli articoli 15, 16 e 20, paragrafo 2, un permesso di soggiorno per studio alle seguenti condizioni:

Il cittadino di paesi terzi titolare di un permesso di soggiorno per studio **o per ricerca non retribuita** rilasciato da uno Stato membro, che desideri seguire parte del suo programma di studi ovvero integrare un programma di studi con un altro programma di studi **ovvero collaborare a un programma di ricerca** in un altro Stato membro, ottiene da questo Stato membro, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e gli articoli 15, 16 e 20, paragrafo 2, un permesso di soggiorno per studio **o per ricerca non retribuita** alle seguenti condizioni:

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 17

Articolo 8, lettera e)

e) alloggi in famiglia durante l'intero soggiorno, i quali rispondano alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e siano selezionati conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.

e) alloggi in **una struttura di accoglienza come una** famiglia durante l'intero soggiorno, i quali rispondano alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e siano selezionati conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.

Emendamento 18

Articolo 9, lettera a)

a) abbia stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

a) abbia stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa. **L'impresa o organismo di accoglienza deve certificare che dispone dei mezzi atti a garantire il tirocinio e che l'attività corrisponde alla formazione di base del tirocinante.**

Emendamento 19

Articolo 10, lettera a)

a) abbia raggiunto l'età minima **e non abbia superato l'età massima fissate** dallo Stato membro;

a) abbia raggiunto l'età minima **fissata** dallo Stato membro;

Emendamento 20

Articolo 10, lettera d)

d) frequenti una formazione di base sulla lingua, **la storia e le strutture politiche e sociali dello Stato membro** ospitante.

d) frequenti una formazione di base sulla lingua **del paese** ospitante.

Emendamento 36

Articolo 11, paragrafo 1

1. Il permesso di soggiorno per studio ha una durata di validità pari o superiore a un anno ed è rinnovato di anno in anno se permangono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo qualora lo studente sia ammesso con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione. Ove il programma di studi abbia una durata **inferiore a un anno**, il permesso di soggiorno **dura quanto il corso di studi prescelto**.

1. Il permesso di soggiorno per studio ha una durata di validità pari o superiore a un anno ed è rinnovato di anno in anno se permangono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo qualora lo studente sia ammesso con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione. Ove il programma di studi abbia una durata **di nove mesi**, il permesso di soggiorno **è valido fino a un anno**.

Emendamento 22

Articolo 12

Il permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» è rilasciato **solo** per una durata massima **non rinnovabile** di un anno.

Il permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» è rilasciato per una durata massima di un anno, **rinnovabile nel caso in cui il suo titolare continui a soddisfare le condizioni fissate agli articoli 5 e 8**.

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 23

Articolo 14

Il permesso di soggiorno per volontariato è rilasciato solo per una durata massima **non rinnovabile** di un anno.

Il permesso di soggiorno per volontariato è rilasciato solo per una durata massima di un anno.

Emendamento 24

Articolo 15, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione. L'insorgere di malattie o infermità successivamente al rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare né il rifiuto del rinnovo o la revoca del documento, né l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione **nel rispetto del principio di non discriminazione**. L'insorgere di malattie o infermità successivamente al rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare né il rifiuto del rinnovo o la revoca del documento, né l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Emendamento 25

Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *La decisione di revoca dei permessi di soggiorno e dei visti deve essere eseguita per iscritto e motivata. Essa deve pervenire in tempi brevi al cittadino di paesi terzi in questione.*

Emendamento 37

Articolo 18, comma 2

Gli Stati membri hanno facoltà di non riconoscere questo diritto durante il primo anno di soggiorno e di revocarlo qualora lo studente non proceda negli studi con sufficiente profitto.

Gli Stati membri hanno facoltà di **ridurre il numero di ore lavorate autorizzate dopo il secondo anno** qualora lo studente non proceda negli studi con sufficiente profitto, **previa valutazione dell'istituto di insegnamento**.

Emendamento 27

Articolo 18, comma 3

Gli Stati membri possono autorizzare i tirocinanti non retribuiti a svolgere attività lavorative nei limiti imposti agli studenti, senza possibilità di essere assunti, direttamente o indirettamente, dall'impresa con la quale hanno stipulato la convenzione di formazione conformemente all'articolo 9, lettera a).

I tirocinanti non retribuiti **possono** svolgere attività lavorative nei limiti imposti agli studenti, senza possibilità di essere assunti, direttamente o indirettamente, dall'impresa con la quale hanno stipulato la convenzione di formazione conformemente all'articolo 9, lettera a).

Emendamento 28

Articolo 18, comma 4

Gli Stati membri possono imporre a studenti e tirocinanti non retribuiti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o subordinata a un'autorità da essi designata. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.

Gli Stati membri possono imporre a studenti e tirocinanti non retribuiti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o subordinata a un'autorità da essi designata. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro. **I rappresentanti sindacali sono informati dal datore di lavoro della presenza di tirocinanti non retribuiti e del contenuto dei tirocini proposti.**

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 29

*Articolo 18 bis (nuovo)***Articolo 18 bis*****Accoglienza dei cittadini di paesi terzi a fini di studio o di ricerca non retribuita******Le istituzioni competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie, nel quadro della loro legislazione nazionale, per consentire l'accoglienza di cittadini di paesi terzi a condizioni identiche a quelle fissate per gli studenti europei.***

Emendamento 30

Articolo 20, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 7, le decisioni sulle istanze di ammissione o rinnovo sono adottate e comunicate al richiedente entro un massimo di **90 giorni** dalla data di presentazione della richiesta.

1. Fatto salvo l'articolo 7, le decisioni sulle istanze di ammissione o rinnovo sono adottate e comunicate al richiedente entro un massimo di **60 giorni** dalla data di presentazione della richiesta.

Emendamento 31

Articolo 20, paragrafo 3

3. Avverso il rifiuto del rilascio o del rinnovo, la modifica o la revoca del permesso di soggiorno o del visto, il cittadino di paesi terzi ha diritto di proporre ricorso dinanzi i giudici dello Stato membro interessato. La decisione deve contenere una motivazione fondata su criteri obiettivi e verificabili e indicare i mezzi di impugnazione e i termini per detta impugnazione.

3. Avverso il rifiuto del rilascio o del rinnovo, la modifica o la revoca del permesso di soggiorno o del visto, il cittadino di paesi terzi ha diritto di proporre ricorso dinanzi i giudici dello Stato membro interessato. La decisione deve contenere una motivazione fondata su criteri obiettivi e verificabili e indicare i mezzi di impugnazione e i termini per detta impugnazione.
Dette impugnazioni sono sospensive.

Emendamento 32

Articolo 21, comma 1

È data facoltà, da un lato, all'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, dall'altro, a un istituto di insegnamento superiore, a un istituto professionale o a un'organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole conformemente alla regolamentazione o la prassi amministrativa di quello Stato membro, di stipulare una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di paesi terzi interessato.

È data facoltà, da un lato, all'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, dall'altro, a un istituto di insegnamento superiore, a un istituto professionale o a un'organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole conformemente alla regolamentazione o la prassi amministrativa ***riconosciuta da*** quello Stato membro, di stipulare una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di paesi terzi interessato.

Emendamento 33

Articolo 24

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età, tendenze sessuali o ***qualsiasi altra circostanza o condizione personale o sociale.***

Martedì 3 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 34

Articolo 26

Periodicamente, per la prima volta entro tre anni dal termine di cui all'articolo 27, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Periodicamente, per la prima volta entro tre anni dal termine di cui all'articolo 27, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie. **Tale relazione valuterà, sulla base di statistiche precise fornite dagli Stati membri, sia gli effetti positivi sia quelli eventualmente negativi derivanti dall'applicazione della presente direttiva, segnatamente per quanto riguarda il contenimento del fenomeno della fuga di competenze dai paesi terzi meno sviluppati.**

Emendamento 35

Articolo 26, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le statistiche, ripartite per sesso e paese d'origine, riguardanti studenti, volontari, tirocinanti non retribuiti, alunni e ricercatori non retribuiti.

P5_TA(2003)0236

Statuto dei deputati al Parlamento europeo**Decisione del Parlamento europeo che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo,

- visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare l'articolo 190, paragrafo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾ e l'articolo 108, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾,

sentita la Commissione,

considerando quanto segue,

A. Considerazioni generali

- (1) L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, del Consiglio del 20 settembre 1976, ha consentito di tenere nel 1979 le prime elezioni dirette dei deputati al Parlamento europeo.
- (2) Tale Atto non contiene disposizioni né in materia di una procedura elettorale uniforme né in materia di statuto dei deputati.
- (3) Il Consiglio, sulla base dell'articolo 190, paragrafo 4 del trattato CE, introdotto con il trattato di Amsterdam, il 25 giugno 2002 e il 23 settembre 2002 ha adottato la decisione 2002/772/CE, Euratom ⁽³⁾ che modifica l'Atto del 1976 e introduce una procedura elettorale uniforme.
- (4) Oltre venti anni dopo la prima elezione diretta del Parlamento europeo manca tuttora uno statuto unitario dei deputati.
- (5) La soluzione provvisoria prevede che per i deputati vigano di norma le stesse disposizioni in materia di indennità, indennità transitoria, pensione, regime di assistenza ai sopravvissuti e altre condizioni per l'esercizio delle funzioni riservate ai deputati nazionali (nei Paesi Bassi, dal 1996, l'indennità dei deputati al Parlamento europeo è inferiore rispetto a quella dei deputati nazionali).

⁽¹⁾ Di seguito: trattato CE.

⁽²⁾ Nel testo del presente statuto sono citati soltanto gli articoli del trattato CE.

⁽³⁾ GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1.

Martedì 3 giugno 2003

- (6) Tali disposizioni variano molto tra i singoli Stati membri.
- (7) Le disposizioni comprendono altresì gli articoli 8, 9 e 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 (di seguito: il protocollo), nonché l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 1976 (nella versione successiva alla decisione che modifica l'Atto del 1976).
- (8) Le disposizioni sono integrate da regolamentazioni del Parlamento europeo riguardanti il rimborso delle spese (spese di viaggio, spese di soggiorno e spese generali), i collaboratori (indennità di segreteria) e le prestazioni previdenziali (articolo 199, comma 1 del trattato CE).
- (9) Tale regime è stato messo a punto per i delegati dei parlamenti nazionali della precedente Assemblea parlamentare e viene ora considerato insoddisfacente perché porta a un trattamento differenziato dei deputati.
- (10) Il regime in vigore è un relitto da sostituire con regolamentazioni adeguate al Parlamento europeo eletto a suffragio diretto e alla sua crescente importanza.
- (11) Il Parlamento europeo, fin dalla prima elezione a suffragio diretto, si è impegnato per ottenere uno statuto unitario. Tali tentativi sono falliti per la mancanza di una base giuridica.
- (12) Il trattato di Amsterdam, modificato dal trattato di Nizza, all'articolo 190, paragrafo 5 del trattato CE ha prefigurato la base giuridica per uno statuto. Il presente statuto si basa su detto articolo.
- (13) Lo statuto rientra pertanto nel campo di applicazione del trattato CE ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato CE.
- (14) La formulazione di cui all'articolo 190, paragrafo 5 del trattato CE è generica («lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri»). La disposizione non pone limiti alle prerogative del Parlamento europeo in materia di regolamentazione, nel senso che esso possa disciplinare unicamente, a titolo di esempio, le condizioni finanziarie, oppure elementi residuali non ancora disciplinati nel diritto primario.
- (15) La facoltà di regolamentazione del Parlamento europeo si estende quindi ai privilegi e alle immunità disciplinati agli articoli 8, 9 e 10 del Protocollo e all'articolo 4 dell'Atto del 1976 o non ancora disciplinati, come ad esempio il diritto di non rendere testimonianza.
- (16) Le disposizioni dello statuto, che si trovassero in contraddizione con disposizioni di diritto primario, possono entrare in vigore soltanto dal momento in cui una Conferenza intergovernativa avrà abrogato gli articoli alla base di tale incompatibilità nel diritto primario e quando tale decisione sia stata ratificata dagli Stati membri (principio della gerarchia delle norme).
- (17) A fini di chiarezza giuridica, si dovrebbe applicare la stessa procedura nel caso di disposizioni nuove che ripetano il contenuto letterale o il senso di articoli del diritto primario.
- (18) Le regolamentazioni decise dal Parlamento europeo, in quanto diritto secondario, non richiedono ratifica.
- (19) Il criterio dell'esercizio delle funzioni serve anche a delimitare l'ambito di applicazione dell'articolo 190, paragrafo 5 rispetto all'articolo 190, paragrafo 4. Le disposizioni relative all'elezione (eleggibilità, procedura elettorale, ecc.), compresi l'inizio e la fine del mandato, la sua verifica e la sua decadenza, la vacanza e le incompatibilità vanno disciplinati nell'Atto del 1976, in quanto non riguardano l'esercizio delle funzioni.
- (20) L'articolo 10 del Protocollo disciplina l'invulnerabilità dei deputati. Detta immunità è un privilegio del Parlamento europeo e assicura per la durata delle funzioni del deputato l'esenzione da procedimenti penali o da altri ostacoli frapposti dalle autorità pubbliche alla sua libertà personale. In caso di revoca dell'immunità l'esercizio delle funzioni risulta limitato se non del tutto impossibile. L'immunità dei deputati rappresenta dunque una modalità dell'esercizio delle funzioni e quindi forma oggetto di una regolamentazione tramite lo statuto.
- (21) Materie che, come il diritto di non rendere testimonianza, non figurano nel diritto primario potrebbero essere disciplinate nello statuto.

Martedì 3 giugno 2003

- (22) Lo statuto non contiene disposizioni dettagliate sul rimborso spese (spese di viaggio, spese di soggiorno e spese generali), sui collaboratori (indennità di segreteria) e sul regime previdenziale (articolo 199, primo comma del trattato UE). Il Parlamento europeo, sulla base dell'articolo 199, primo comma del trattato CE può deliberare autonomamente in materia ⁽¹⁾.
- (23) Non sussistono motivi per mettere in causa tale autonomia. L'articolo 190, paragrafo 5 del trattato CE mira a estendere e non a limitare le competenze regolamentari del Parlamento europeo nelle materie che lo riguardano.
- (24) Secondo l'articolo 189, primo comma del trattato CE, il Parlamento europeo è composto «di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». A norma dell'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE tali rappresentanti sono «i rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». Tale definizione figura anche nell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE («numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro») e nell'articolo 190, paragrafo 3 del trattato CE («i rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni»).
- (25) Dette disposizioni, in base alle quali i deputati sono rappresentanti costituzionali dei popoli, hanno un carattere costituzionale.
- (26) Esse inducono ad utilizzare nello statuto il termine «deputato».
- (27) Il diritto del Parlamento europeo di regolamentare, a norma dell'articolo 199, comma 1 del trattato CE, le proprie questioni interne non viene pregiudicato dallo statuto.

B. Disposizioni specifiche

- (28) L'articolo 1 riprende il termine «deputato» e stabilisce chiaramente che lo statuto non disciplina diritti e doveri dei deputati al Parlamento europeo, bensì la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle loro funzioni.
- (29) La libertà e l'indipendenza dei deputati, sancite all'articolo 2, impongono una regolamentazione e non figurano in alcun testo di diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l'impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la libertà e l'indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante.
- (30) La tutela della libertà di voto e di parola rappresenta un interesse pubblico elementare. L'articolo 4, paragrafo 1 esclude ogni procedimento penale o di altro tipo a carico di un deputato per le opinioni espresse nell'esercizio del proprio mandato. A norma del paragrafo 2 il Parlamento europeo può decidere se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato e in tal caso — così come per l'esame dei mandati secondo il disposto dell'Atto del 1976 — è anche l'organo giurisdizionale. Nelle sue diverse decisioni sull'immunità, perfettamente comparabili, il Parlamento europeo ha dimostrato moderazione e senso della realtà.
- (31) L'immunità sancita all'articolo 5 tutela i deputati da azioni repressive arbitrarie (*fumus persecutionis*) e da ostacoli frapposti dal potere esecutivo. Come evidenziano i casi deliberati dal Parlamento europeo, non si può assolutamente sostenere che tali aspetti non abbiano alcuna rilevanza nella fase attuale. L'immunità tocca comunque questioni attinenti alla parità, alla divisione dei poteri e alla legalità. La seconda finalità dell'immunità è assicurare il funzionamento del Parlamento europeo. Tali considerazioni inducono alla soluzione seguente. Un'indagine o un procedimento penale a carico di un deputato possono essere avviati in ogni momento e non richiedono la revoca dell'immunità. La legislazione vigente non avvantaggia né il Parlamento europeo né il deputato, infatti anche reati minori come un'infrazione al codice della strada devono essere esaminati pubblicamente. Eventuali limitazioni della libertà personale di un deputato devono essere in ogni caso subordinate all'approvazione del Parlamento europeo (funzionamento del Parlamento europeo). In caso di *fumus persecutionis*, su richiesta del Parlamento europeo, eventuali indagini o procedimenti penali devono essere sospesi. Il paragrafo 2 dispone tali garanzie.

⁽¹⁾ CdG, sentenza del 15.9.1981, causa 208/80 (Lord Bruce) Racc. 1981, pag. 2205.

Martedì 3 giugno 2003

- (32) Il diritto di astenersi dal rendere testimonianza previsto all'articolo 6, che finora non è stato disciplinato dal diritto primario, tutela la libertà d'informazione del deputato e il rapporto di fiducia tra questo e la persona che gli fornisce informazioni. Si tratta di un diritto soggettivo, valido per tutti i procedimenti che prevedano un obbligo di testimonianza il Parlamento europeo non può disporre. Il divieto di effettuare sequestri, perquisizioni e controlli tutela detto diritto. Sarebbe infatti assolutamente inaccettabile che i giornalisti potessero fruire del diritto di astenersi dal rendere testimonianza, ma i deputati no.
- (33) Il diritto per i deputati di poter circolare liberamente, enunciato all'articolo 7 e sostanzialmente ovvio, assume un significato nuovo perché negli ultimi tempi tale diritto è stato limitato con misure amministrative in occasioni di dimostrazioni pubbliche.
- (34) L'articolo 9 provvede a che note, scritti, bozze, lettere e altra corrispondenza dei deputati siano escluse dall'obbligo di pubblicazione.
- (35) Il diritto di iniziativa previsto all'articolo 10 è un diritto sovrano di un parlamento e di ogni singolo deputato. L'articolo stabilisce che tale diritto non può essere limitato tramite il regolamento del Parlamento europeo.
- (36) Il diritto di accesso ai documenti, sancito all'articolo 11 e che finora figurava nel regolamento del Parlamento europeo, riguarda un aspetto essenziale dell'esercizio del mandato e quindi va sancito nello statuto.
- (37) L'articolo 12 dovrebbe garantire che, malgrado affermazioni divergenti, la diversità linguistica non sarà concretamente limitata. Va esclusa ogni discriminazione di una qualsivoglia lingua ufficiale. Tale principio deve essere applicato anche dopo ogni ampliamento dell'Unione europea.
- (38) A norma degli articoli 15 e 16 il deputato riceve un'indennità dal momento che egli rinuncia a un'attività professionale privata e si pone per un certo tempo al servizio dell'Unione europea, del proprio paese e della democrazia in Europa. In merito all'importo di tale indennità nel maggio 2000 il gruppo di esperti istituito dal Parlamento europeo ha presentato uno studio. Un'indennità pari al 50% del trattamento di base di un giudice alla Corte europea di giustizia corrisponderebbe alle indicazioni fornite dagli esperti.
- (39) L'articolo 15, paragrafo 3 è necessario in quanto i partiti si aspettano spesso che una parte delle prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 venga utilizzata per i loro fini. Questa forma di finanziamento dei partiti è illegale.
- (40) L'indennità transitoria di cui agli articolo 15, paragrafo 2, e 19 dovrebbe coprire il periodo tra la fine del mandato e l'avvio di una nuova attività professionale. In caso di assunzione di un nuovo mandato o di una carica pubblica tale finalità viene meno.
- (41) Nel caso della pensione di cui all'articolo 20, l'età a partire dalla quale inizia il beneficio è materia controversa. Il gruppo di esperti propone 65 anni di età oppure, con una riduzione calcolata con criteri attuariali assicurativi, 60 anni di età. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1 il diritto alla pensione inizia al compimento del sessantesimo anno di età. Un deputato eletto per la prima volta a 35-40 anni, dopo gli studi e un'attività professionale di diversi anni, che svolga il suo mandato per vent'anni, cessa la sua attività politica all'età di 55-60 anni. Iniziare una nuova attività professionale a 55 anni di età, appare quasi impossibile, e del tutto impraticabile a 60 anni di età. Calcoli dell'amministrazione del Parlamento europeo hanno concluso che una riduzione attuariale sarebbe di tale entità che la soluzione non può essere considerata praticabile.
- (42) Le disposizioni concernenti la pensione di reversibilità sono essenzialmente conformi al diritto vigente nella Comunità europea. Il diritto alla pensione del coniuge superstite che si è risposato si fonda sul concetto moderno secondo cui si tratta di una prestazione specifica e non di una «previdenza». Pertanto, il diritto non decade neanche qualora il coniuge superstite disponga di entrate proprie o di un proprio patrimonio.
- (43) Le disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, si propongono di alleviare gli oneri a lungo termine a carico del bilancio dell'Unione europea. Nella prassi, la soluzione del fondo si è dimostrata positiva. Il gruppo di esperti propone che il Parlamento versi i due terzi e i deputati un terzo del finanziamento. I contributi al fondo non sono soggetti a imposte dato che la pensione lo sarà.

Martedì 3 giugno 2003

- (44) La disposizione di cui all'articolo 25 è necessaria perché con lo statuto vengono meno le prestazioni degli Stati membri in materia di rimborso delle spese mediche nonché di sussidi o integrazioni dei contributi previdenziali. Tali prestazioni sono concesse anche oltre la fine del mandato.
- (45) Le disposizioni sul rimborso delle spese devono rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia europea nella decisione Lord Bruce ⁽¹⁾.
- (46) Pertanto «spetta al Parlamento stabilire quali siano le attività e i viaggi dei parlamentari necessari o utili per lo svolgimento delle loro funzioni e quali siano le spese necessarie o utili a ciò inerenti. L'autonomia conferita in materia al Parlamento, nell'interesse del buon funzionamento dell'Istituzione, comporta parimenti la competenza di rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno dei parlamentari non già in base a documenti giustificativi per ogni spesa incorsa, bensì in base ad un criterio forfettario. Questo criterio è stato prescelto (...) al fine di ridurre le spese e gli oneri amministrativi altrimenti necessari per verificare ogni singola voce di spesa; si tratta dunque di una decisione ispirata a principi di sana amministrazione» ⁽²⁾.
- (47) Tuttavia, «le indennità così stabilite devono rimanere entro i limiti ragionevoli di un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno». L'importo forfettario delle indennità non deve essere eccessivo né costituire una retribuzione dissimulata ⁽³⁾.
- (48) Gli Stati membri dovrebbero garantire il mantenimento delle norme che equiparano i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio del proprio mandato nel rispettivo Stato membro ai deputati nazionali (per esempio: rimborso dei viaggi in aereo, biglietto ferroviario gratuito, ecc). Una soluzione europea del problema non è possibile a causa della molteplicità di regolamentazioni assai differenti negli Stati membri. Senza una regolamentazione in materia, l'esercizio del mandato dei deputati al Parlamento europeo nello Stato membro in cui sono stati eletti risulterebbe assai complicato o addirittura impossibile. L'effettivo esercizio del mandato rientra nell'interesse anche degli Stati membri.
- (49) L'articolo 33, paragrafo 1 è necessario perché la grande varietà di regolamentazioni nazionali cui sono finora soggetti i deputati renderebbe impossibile una soluzione europea per tutti i problemi connessi alla transizione dal vecchio al nuovo sistema europeo. Il diritto di opzione dei deputati esclude eventuali lesioni dei diritti o svantaggi economici nel corso della transizione. I paragrafi 2 e 3 sono conseguenza dell'opzione di cui al paragrafo 1.
- (50) Poiché le rilevanti differenze economiche tra gli attuali e i nuovi Stati membri potranno essere superate, dopo l'adesione, soltanto gradualmente, sembra opportuno concedere ai nuovi Stati membri, per un periodo di transizione, una normativa differenziata in materia di indennità, indennità transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità.

DECIDE:

A. Regolamentazione e condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo

Articolo 1

Il presente statuto stabilisce la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Cfr. la nota 1 al considerando 22.

⁽²⁾ Punto 17.

⁽³⁾ Punto 21.

Martedì 3 giugno 2003

Articolo 2

1. I deputati sono liberi e indipendenti.
2. Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.

Articolo 3

1. I deputati non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo (*).
2. I deputati votano individualmente e personalmente.
3. Qualsiasi accordo sulle modalità di esercizio del mandato è nullo.

Articolo 4 (*)

1. Un deputato non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del proprio mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.
2. Su richiesta del deputato, il Parlamento decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.
3. Il Parlamento adotta nel suo regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 5 (*)

1. Qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salvo in caso di arresto in flagrante.
2. Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza e delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione del Parlamento.
3. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato dev'essere sospeso qualora il Parlamento lo richieda.
4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può essere richiesta soltanto dalle autorità competenti in base al diritto nazionale.
5. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 o la sospensione di cui al paragrafo 3 possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.
6. L'articolo 4, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis.

Articolo 6

1. Un deputato ha sempre facoltà di astenersi dal deporre su persone che gli abbiano confidato o alle quali egli abbia confidato dai fatti nell'esercizio del suo mandato, nonché sui fatti stessi.
2. Non sono ammesse le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2 o l'esame di documenti sequestrati.

(*) Cfr. articolo 37, paragrafo 2.

Martedì 3 giugno 2003

Articolo 7 (*)

1. I deputati hanno il diritto di circolare liberamente in tutto il territorio dell'Unione europea.
2. Tale diritto non può essere limitato dalla legge o da disposizioni di un'autorità o di un organo giudiziario.

Articolo 8

I privilegi e le immunità dei deputati, di cui al precedente articolo, non possono essere limitati da altre disposizioni di diritto derivato della Comunità europea.

Articolo 9

I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato e che non rechino una numerazione ufficiale non sono documenti del Parlamento.

Articolo 10

1. Ogni deputato ha il diritto di presentare una proposta di atto comunitario nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento europeo.
2. L'articolo 4, paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 11

1. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento.
2. Tale diritto non si applica ai documenti e alla contabilità personali.
3. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica gli atti legislativi dell'Unione europea e gli accordi delle istituzioni sull'accesso ai documenti.
4. Il Parlamento emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 12

1. I documenti del Parlamento europeo sono tradotti in tutte le lingue ufficiali.
2. Per gli interventi orali si effettua l'interpretazione simultanea in tutte le altre lingue ufficiali.

Articolo 13

1. I deputati possono organizzarsi in gruppi politici.
2. L'articolo 4, paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 14

1. I gruppi politici sono parte del Parlamento europeo.
2. Essi possono agire e stare in giudizio.

(*) Cfr. articolo 37, paragrafo 2.

Martedì 3 giugno 2003

Articolo 15

1. I deputati hanno diritto a un'indennità adeguata, tale da garantire la loro indipendenza.
2. Al termine del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria e a una pensione.
3. Qualsiasi accordo in merito all'uso dell'indennità, dell'indennità transitoria di fine mandato e della pensione per fini che non siano privati è nullo.
4. I superstiti di un deputato o di un ex deputato hanno diritto a pensione di reversibilità.

Articolo 16

L'indennità ammonta al 50 % del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 17

Dall'indennità è detratto l'importo percepito dal deputato quale indennità parlamentare per l'esercizio di altro mandato in un altro parlamento.

Articolo 18

1. L'indennità è soggetta all'imposta comunitaria alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europee per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.
2. Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di tener conto dell'indennità nella definizione dell'aliquota fiscale applicata ad altri redditi.

Articolo 19

1. Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria pari all'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 16.
2. Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi.
3. In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica, l'indennità transitoria viene versata sino all'inizio del mandato o all'entrata in carica.
4. In caso di decesso, l'erogazione dell'indennità transitoria si conclude con il versamento effettuato nel mese in cui l'ex deputato è deceduto.
5. L'articolo 18 si applica mutatis mutandis.

Articolo 20

1. Al compimento del sessantesimo anno di età gli ex deputati hanno diritto a una pensione.
2. La pensione ammonta al 3,5 % dell'indennità di cui all'articolo 16 per ogni anno compiuto di esercizio del mandato e a un dodicesimo di quest'ultima per ogni ulteriore mese compiuto, sino a un massimo complessivo del 70 %.
3. Il diritto a detta pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.
4. Gli articoli 17 e 18 si applicano mutatis mutandis.

Martedì 3 giugno 2003

Articolo 21

1. In caso di invalidità insorta nel corso del mandato i deputati hanno diritto a percepire una pensione.
2. L'articolo 20, paragrafo 2 si applica mutatis mutandis. La pensione ammonta comunque almeno al 35 % dell'indennità di cui all'articolo 16.
3. Tale diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.
4. Gli articoli 11, paragrafo 4, 17 e 18 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 22

Qualora un ex deputato abbia diritto sia al pagamento dell'indennità transitoria a norma dell'articolo 19, sia al pagamento di una pensione a norma degli articoli 20 o 21, si applica l'opzione indicata dall'interessato.

Articolo 23

1. In caso di decesso di un deputato nel corso del mandato o di decesso di un ex deputato che, al momento della morte, aveva diritto a una pensione ai sensi degli articoli 20 o 21, il coniuge superstite e i figli a carico hanno diritto a una pensione.
2. L'importo complessivo delle prestazioni pensionistiche non può essere superiore alla pensione a cui il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura o a quella a cui l'ex deputato aveva diritto.
3. Il coniuge superstite percepisce il 60 % dell'importo di cui al paragrafo 2 e non può comunque percepire meno del 30 % dell'indennità percepita dai deputati. Tale diritto non viene meno in caso di nuovo matrimonio.
4. I figli a carico percepiscono il 20 % dell'importo in questione.
5. Se necessario, il massimale delle prestazioni pensionistiche da erogare viene ripartito tra il coniuge e i figli proporzionalmente alle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. La pensione di reversibilità viene pagata a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso.
7. In caso di decesso del coniuge, il suo diritto alla pensione si estingue con la fine del mese in cui si è verificato il decesso.
8. Il diritto dei figli alla pensione si estingue con la fine del mese in cui compiono i ventun anni di età. Esso sussiste tuttavia per la durata del periodo di formazione, ma non oltre la fine del mese in cui essi raggiungano il venticinquesimo anno di età. Tale diritto continua a sussistere nella misura in cui i figli non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di malattia o infermità.
9. I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi.
10. Gli articoli 11, paragrafo 4 e 18 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 24

1. Per il finanziamento delle diverse categorie di pensioni è istituito un fondo che procede agli accantonamenti necessari.
2. Gli accantonamenti sono costituiti dai versamenti effettuati mensilmente per due terzi dal Parlamento e per un terzo dai deputati, nonché dagli interessi maturati.

Martedì 3 giugno 2003

3. L'importo dei contributi richiesti è fissato annualmente dal Parlamento.
4. I contributi di cui al paragrafo 2 non sono soggetti a imposte.
5. La Corte dei conti europea procede alla verifica dei conti.

Articolo 25

1. I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza, hanno diritto al rimborso delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio.
2. Per coprire i costi viene istituito un fondo al cui finanziamento partecipano anche gli ex deputati.
3. Gli articoli 11, paragrafo 4, e 24 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 26

1. I deputati hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio delle loro funzioni.
2. L'articolo 11, paragrafo 4 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 27

1. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato.
2. Il Parlamento stabilisce altresì i casi in cui il rimborso può avere carattere forfettario.
3. Gli articoli 11, paragrafo 4 e 15, paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 28

1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.
2. L'articolo 11, paragrafo 4 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 29

1. I deputati hanno diritto a utilizzare gli uffici e le strutture di comunicazione del Parlamento nonché le vetture di servizio.
2. L'articolo 11, paragrafo 4 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 30

Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell'Unione europea e dal fondo istituito a norma dell'articolo 24 e 25.

Articolo 31

Le prestazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali di cui agli articoli 24 e 25 non sono soggette ad alcuna imposta.

Articolo 32

Le decisioni di attuazione del presente statuto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

Martedì 3 giugno 2003

B. Disposizioni transitorie

Articolo 33

1. Per quanto riguarda l'indennità, l'indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati rieletti che, all'inizio della legislatura nella quale entra in vigore il presente statuto, erano già membri del Parlamento possono optare per l'intera durata del mandato per il regime nazionale in vigore.
2. I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro e sono soggetti unicamente alle imposte nazionali.
3. I deputati in questione non versano contributi al fondo di cui all'articolo 24.

Articolo 34

1. I deputati che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 intendono continuare a rimanere affiliati al regime nazionale sinora vigente, comunicano per iscritto la loro decisione al Presidente del Parlamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Tale decisione è definitiva e irrevocabile.
3. In mancanza di una comunicazione in tal senso entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni del presente statuto.

Articolo 35

1. Successivamente all'entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo o che abbiano optato, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 per il regime nazionale sinora vigente.
2. I diritti e le aspettative acquisiti sono integralmente mantenuti.
3. I contributi versati al fondo non sono soggetti a imposte.
4. I deputati che versino contributi al fondo pensioni di cui all'articolo 24 non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.
5. I deputati eletti per la prima volta al Parlamento alla data di applicabilità del presente statuto non possono accedere al regime volontario.
6. Gli articoli 15, paragrafo 3, 18 e 20, paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 36

1. Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell'entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia.
2. I periodi di esercizio di un mandato nel Parlamento europeo o in un parlamento nazionale che non comportino alcun diritto a prestazioni pensionistiche a norma della legislazione nazionale, sono considerati nel conteggio della pensione sulla base del presente statuto.

Martedì 3 giugno 2003

Articolo 37

1. Per un determinato periodo di transizione, i nuovi Stati membri possono definire per i propri deputati al Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto in materia di indennità, indennità transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità.
2. In virtù di una siffatta regolamentazione, i deputati al Parlamento europeo sono quanto meno equiparati ai deputati dei rispettivi parlamenti nazionali.
3. I pagamenti sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri.
4. Il periodo di transizione inizia alla data di entrata in vigore del Trattato di adesione e si conclude entro e non oltre la fine naturale della seconda legislatura del Parlamento europeo successiva a tale data.
5. La suddetta regolamentazione lascia impregiudicati i diritti dei deputati di cui agli articoli da 25 a 29 del presente statuto.

C. Entrata in vigore

Articolo 38

1. Il presente statuto entra in vigore previa approvazione del Consiglio e contemporaneamente alle modifiche ai trattati che saranno adottate in base ai lavori della Convenzione europea.
2. Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 1
 - l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, entra in vigore al momento e a condizione dell'abrogazione dell'articolo 4, paragrafo 1 dell'Atto del 1976;
 - l'articolo 4 entra in vigore al momento e a condizione dell'abrogazione dell'articolo 9 del Protocollo;
 - l'articolo 5 entra in vigore al momento e a condizione dell'abrogazione dell'articolo 10 del Protocollo;
 - l'articolo 7 entra in vigore al momento e a condizione dell'abrogazione dell'articolo 8 del Protocollo.
3. Il presente statuto, previo accordo del Consiglio, è firmato dal Presidente del Parlamento europeo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

P5_TA(2003)0237

Zone di libero scambio regionali

Risoluzione del Parlamento europeo sulle zone di libero scambio regionali e la strategia commerciale nell'Unione europea (2002/2044(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (come precisato nell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV del GATT 1994), la «clausola di abilitazione» (ossia la decisione del 1979 sul trattamento differenziato e più favorevole, la reciprocità e la maggior partecipazione dei paesi in via di sviluppo) e l'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi,
- vista la dichiarazione, del novembre 2001, della IV Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Doha (Qatar), che riconosce che «gli accordi commerciali e regionali possono svolgere un ruolo importante nel promuovere la liberalizzazione e l'espansione degli scambi e nel favorire lo sviluppo», e che concorda con «negoziati volti a chiarire e a migliorare le discipline e procedure previste dalle disposizioni vigenti dell'OMC applicabili agli accordi commerciali e regionali [...] tenendo presenti [...] gli aspetti relativi allo sviluppo»,

Martedì 3 giugno 2003

- vista la comunicazione sugli accordi commerciali regionali, presentata nel luglio 2002 dalla CE e dai suoi Stati membri al gruppo negoziale dell'OMC sulle norme,
- visti gli accordi conclusi dall'UE che prevedono negoziati relativi a una zona di libero scambio (ZLS) o la sua instaurazione durante un periodo transitorio:
 - gli accordi euro-mediterranei della nuova generazione sottoscritti con l'Algeria, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, l'Autorità palestinese e la Tunisia,
 - l'accordo globale concluso con il Messico,
 - l'accordo di associazione concluso con il Cile,
 - l'accordo di commercio, di sviluppo e di cooperazione sottoscritto con il Sudafrica,
 - gli accordi di stabilità e di associazione con la Croazia e la FYROM,
 - gli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con la Russia, l'Ucraina e la Moldavia,
- visti i vari accordi dell'UE in fase di negoziato, che prevedono la creazione di un'eventuale ZLS, nonché i negoziati con la Siria, il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), i paesi ACP e il Mercosur,
- viste
 - le sue risoluzioni del 25 ottobre 2001 ⁽¹⁾ e del 13 dicembre 2001 ⁽²⁾ sulla quarta conferenza ministeriale dell'OMC,
 - le sue risoluzioni del 18 novembre 1999 ⁽³⁾ e del 15 dicembre 1999 ⁽⁴⁾ sul ciclo di negoziati Millennium Round dell'OMC,
 - la sua risoluzione del 5 settembre 2002 sulla comunicazione della Commissione relativa a un quadro strategico per rafforzare le relazioni di partenariato tra l'Europa e l'Asia ⁽⁵⁾, nonché
- la sua raccomandazione del 1° marzo 2001 al Consiglio sul mandato negoziale per un accordo di associazione con il Cile ⁽⁶⁾,
- visto l'accordo di partenariato ⁽⁷⁾ firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 tra i paesi del gruppo ACP, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, in particolare, il capitolo 2 relativo ai nuovi dispositivi commerciali; visto che il 27 settembre sono stati avviati a Bruxelles i negoziati sugli accordi di partenariato economico; visto che tali negoziati saranno effettuati in due fasi, una fase «tutti gli Stati ACP» e, in seguito, una fase a livello regionale;
- viste le comunicazioni della Commissione
 - dell'8 marzo 1995 su una valutazione delle zone di libero scambio (SEC(1995) 322),
 - del 14 febbraio 1996 sulla sfida globale del commercio internazionale: una strategia di accesso ai mercati per l'Unione europea (COM(1996) 53),
 - del 16 gennaio 1997 sugli accordi commerciali preferenziali dell'Unione europea con i paesi terzi e sulle norme dell'OMC (SEC(1996) 2168),
 - del 18 settembre 2002 su commercio e sviluppo: aiutare i paesi in via di sviluppo a beneficiare degli scambi (COM(2002) 513),
 - dell'8 luglio 1999 sull'approccio dell'UE al ciclo di negoziati Millennium Round dell'OMC (COM(1999) 331),
 - del 4 settembre 2001 su un quadro strategico per rafforzare le relazioni di partenariato tra l'Europa e l'Asia (COM(2001) 469),

⁽¹⁾ GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 321.

⁽²⁾ GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 290.

⁽³⁾ GU C 189 del 7.7.2000, pag. 213.

⁽⁴⁾ GU C 296 del 18.10.2000, pag. 121.

⁽⁵⁾ P5_TA(2002)0408.

⁽⁶⁾ GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 142.

⁽⁷⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Martedì 3 giugno 2003

- vista l'iniziativa «Tutto tranne le armi» a favore dei paesi meno avanzati e la relativa risoluzione che dichiara che questa «rappresenta solo un primo passo e deve essere accompagnata da altre misure di sostegno»,
 - viste le raccomandazioni adottate dal Consiglio il 17 giugno 2002 che autorizzano la Commissione a negoziare accordi di partenariato economico con le regioni e gli Stati ACP,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 1999 sulla preparazione della terza conferenza ministeriale dell'OMC,
 - viste la relazione del Consiglio «Affari generali» del 29 aprile 1997, concernente lo sviluppo della politica commerciale e gli accordi commerciali preferenziali della Comunità, e le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 9 e 10 dicembre 1994 su un futuro partenariato euromediterraneo,
 - visto il mandato assegnato nell'ottobre 2001 dal vertice UE-Russia al gruppo misto ad alto livello in materia di Spazio economico europeo comune, che prevede la presentazione entro l'ottobre 2003 di raccomandazioni volte a rafforzare le relazioni economiche,
 - visto il compendio delle questioni relative agli accordi commerciali regionali, del 1° agosto 2002, elaborato dal gruppo negoziale dell'OMC sulle norme,
 - visto la relazione, del 19 ottobre 2001, del Comitato commerciale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, relativa all'integrazione regionale e agli effetti commerciali ed altri effetti economici osservati,
 - vista la relazione sul commercio e lo sviluppo, elaborata per il 2002 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo,
 - vista la tendenza al regionalismo e la formazione di iniziative commerciali regionali e transregionali e considerando che, qualora vengano realizzati tutti gli accordi commerciali regionali previsti, la percentuale di commercio mondiale pertinente agli accordi commerciali regionali preferenziali aumenterà, secondo le stime, dal 43 % al 55 % entro il 2005:
 - l'istituzione dell'Autorità per la promozione del commercio e il lancio dell'iniziativa «Enterprise for ASEAN» negli Stati Uniti,
 - visti i vari accordi di libero scambio, a diversi livelli di integrazione, della Lega araba, dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), della Comunità dei Caraibi (CARICOM), della Comunità di Stati indipendenti (CSI), del Mercato comune dell'Africa australe e orientale (COMESA), del Mercato comune del Sud (Mercosur), della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e dell'Accordo commerciale dei paesi delle isole del Pacifico (PICTA), nonché l'accordo economico Giappone-Singapore per un partenariato di una nuova era,
 - e il lancio di negoziati relativi a una zona di libero scambio delle Americhe e a un patto trilaterale di libero scambio tra il Cile, la Nuova Zelanda e Singapore e il NAFTA già esistente;
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0115/2003),
- A. sottolineando che tutti gli accordi commerciali hanno una portata che non si limita agli aspetti commerciali ed economici; che essi sono altresì motivati dal desiderio di promuovere la stabilità politica e che il commercio fa pertanto parte integrante della politica estera; considerando altresì che la politica commerciale dell'UE costituisce uno «strumento contrattuale» potenziale per attuare politiche non commerciali e che essa deve tenere presenti i differenti approcci dell'UE quanto agli interessi strategici, agli obiettivi della politica di sviluppo e alle minacce che insidiano diverse zone geografiche,

Martedì 3 giugno 2003

- B. considerando che l'obiettivo di qualsiasi accordo commerciale deve includere la riduzione e l'eliminazione delle disparità economiche dei partner commerciali coinvolti, nonché il diritto a un progresso sostenibile e pacifico che assicuri la giustizia sociale a tutta la popolazione,
- C. considerando che le ZLS, in particolare quelle costituite tra più di due parti nell'ambito di una regione geografica (gli Stati membri dell'UE formano collettivamente un'unica parte negoziale) e tra due o più raggruppamenti regionali (ZLS da regione a regione), servono innanzitutto per integrare i mercati regionali ma mirano altresì ad accrescere la stabilità politica regionale, a generare buone relazioni e fiducia tra vicini e a riunire paesi che presentano differenze dal punto di vista del livello di sviluppo, delle strutture istituzionali e delle capacità, differenze che a lungo termine possono essere appianate,
- D. considerando che le ZLS bilaterali, ossia quelle tra due parti (ribadendo che l'UE è definita quale entità singola) possono essere ritenute possibili «precursori», tali da fungere da riferimento per la liberalizzazione commerciale a livello regionale e da fornire altresì un impulso all'integrazione regionale, purché la portata di detti accordi possa essere estesa ad altri paesi nella regione,
- E. considerando che il desiderio di creare economie e società oltremodo specifiche ha spinto alcuni paesi diversi per caratteristiche commerciali e geografiche a cercare di combinare ZLS regionali e bilaterali, pur continuando a sostenere l'integrazione regionale e la liberalizzazione multilaterale degli scambi,
- F. considerando che, malgrado gli accordi commerciali preferenziali non possano in alcun caso sostituirsi a norme multilaterali coerenti e a una liberalizzazione multilaterale progressiva, le ZLS e la liberalizzazione del commercio multilaterale non sono alternative che si escludono reciprocamente e che le ZLS conformi alle regole dell'OMC possono apportare e apportano, di fatto, contributi positivi ai negoziati dell'OMC quando sono realmente globali e liberalizzano il commercio; benché non vi sia alcuna motivazione particolare sottintesa alla partecipazione alle ZLS, esse sono in primo luogo incentrate tradizionalmente sull'eliminazione delle tariffe doganali,
- G. considerando che, nonostante il carattere inclusivo e la portata globale dell'Agenda di Doha per lo sviluppo, le limitazioni imposte dalla necessità di ottenere il consenso tra i membri dell'OMC complicano e rallentano i negoziati multilaterali e che, di conseguenza, evolvendo più rapidamente del sistema commerciale globale di scambi pur condividendone gli obiettivi, le ZLS che si conformano alle regole dell'OMC e quelle che vanno oltre gli impegni assunti nel quadro dell'OMC possono fungere da catalizzatori per pervenire a cambiamenti e miglioramenti,
- H. considerando che un comitato per gli accordi commerciali regionali vigila sul rispetto delle regole da parte delle ZLS, che la formulazione imprecisa delle regole dell'OMC dà luogo a interpretazioni divergenti dei concetti e delle definizioni contenute in tali regole, per esempio le nozioni di copertura «sostanzialmente di tutti gli scambi» e di «accordi provvisori», e che, da un processo di negoziazione per un accordo di commercio regionale all'altro, si possono chiarire le regole e fissare criteri di riferimento,
- I. considerando che è essenziale che i negoziati sugli accordi commerciali regionali attualmente condotti nel contesto dell'agenda di Doha chiariscano le disposizioni in materia di flessibilità già esistenti nel quadro dell'OMC e il rapporto tra l'articolo XXIV del GATT e la «clausola di abilitazione», nonché esaminino la misura in cui le norme dell'OMC tengono già conto della differenza di livello di sviluppo tra le parti degli ACR e le disposizioni applicabili ai paesi in via di sviluppo durante la fase di transizione o di attuazione degli ACR, e sostenendo pertanto la comunicazione sugli accordi commerciali regionali presentata nel luglio 2002 dalla Comunità europea e dei suoi Stati membri al gruppo negoziale dell'OMC sulle norme,
- J. considerando che l'UE è stata il modello iniziale per gli sforzi ulteriori di integrazione regionale e per l'attuazione progressiva delle ZLS, che i modelli attualmente si diversificano, nel senso che gli accordi di zone di libero scambio evolvono per andare al di là dell'eliminazione tradizionale delle tariffe doganali e coprire, per esempio, gli scambi di servizi, gli appalti pubblici, l'eliminazione delle barriere non tariffarie e le questioni non commerciali; il Parlamento riconosce la trasformazione costante degli accordi ZLS dell'UE quanto al loro campo di applicazione e in termini di ambizione verso la liberalizzazione e la regolamentazione,

Martedì 3 giugno 2003

- K. considerando che la natura delle ZLS sta divenendo più complessa (sussistendo, tra l'altro, la partecipazione simultanea a più ZLS, che potrebbe dar luogo a crescenti complessità), si prevede che l'adesione all'OMC di più paesi in via di sviluppo, inclusa la Cina, complichino i negoziati multilaterali, dal momento che il processo di negoziazione cerca di riflettere e tenere in conto i diversi interessi delle parti negoziali,
- L. prendendo nota dei problemi affrontati dai paesi in via di sviluppo e dai paesi meno avanzati a causa della loro partecipazione simultanea ai negoziati dell'OMC e a zone di libero scambio sempre più complesse, il che sfocia nella necessità di rafforzare le loro capacità negoziali e di proteggere i loro interessi nazionali a tutti i livelli (in particolare nel caso degli accordi che coinvolgono giganti economici e politici come l'UE e gli Stati Uniti), prendendo atto altresì della fusione necessaria degli obiettivi commerciali e delle politiche di sviluppo,
- M. considerando che è opportuno far sì che la politica di soppressione delle barriere commerciali dei paesi poveri arrechi giovamento in primo luogo alla popolazione e compiacendosi dell'impegno assunto dalla Commissione di valutare l'impatto degli accordi commerciali in tema di sostenibilità; insistendo sulla necessità che questi intervengano al momento opportuno, siano significativi e reciprocamente benefici, ricorrendo a meccanismi di partecipazione per fornire autentiche scelte politiche alle parti,
- N. considerando che il diritto di accesso, anche non reciproco, dei paesi più poveri ai mercati dei paesi sviluppati è ampiamente insufficiente a garantire uno sviluppo reale dei flussi commerciali se, d'altro canto, non ne vengono rafforzate le capacità di sviluppo industriale e agricolo, di rispetto della certificazione e della standardizzazione in vigore nei paesi di importazione — in particolare le regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie — e di conoscenza dei circuiti di commercializzazione,
- O. considerando che se gli scambi Sud-Sud sono aumentati, essi restano disciplinati dalla clausola di abilitazione del GATT, che consente il commercio preferenziale di merci tra paesi in via di sviluppo, sottraendo eventuali accordi commerciali regionali tra questi paesi alla sorveglianza multilaterale del comitato dell'OMC per gli accordi commerciali regionali,
- P. considerando che, sebbene gli accordi relativi alle ZLS Sud-Sud possano incoraggiare la creazione di mercati regionali, non vanno sottovalutati i problemi legati all'insorgere di barriere non tariffarie e il rischio che ne risulti una limitazione di fatto della liberalizzazione degli scambi,
- Q. considerando che i dazi doganali costituiscono una delle principali risorse di bilancio dei paesi in via di sviluppo (fino al 70 % in alcuni paesi del Pacifico), motivo per cui questi ultimi sono reticenti a concludere accordi di libero scambio con i loro vicini in assenza di risorse alternative (segnatamente fiscali),
- R. considerando che la politica «Nord-Sud-Sud» dell'UE considera intrinsecamente l'integrazione regionale quale condizione preliminare ad iniziative tra le regioni e che essa consolida gli aspetti positivi delle iniziative Nord-Sud e Sud-Sud (per esempio in materia di accesso, di convergenza regolamentare e di mercati regionali),
- S. rammentando l'obiettivo contenuto nella dichiarazione di Barcellona, consistente nell'istituire entro il 2010 una ZLS euromediterranea; felicitandosi, riguardo a tale futura ZLS, per la conclusione degli accordi d'associazione tra l'UE e dieci paesi mediterranei; evidenziando l'importanza di un impegno dell'UE in questa regione, volto a creare di un polo di dinamismo economico e di stabilità politica con questi paesi limitrofi all'UE,
- T. considerando che, prima di decidere di avviare negoziati, l'UE realizza delle valutazioni di impatto sulla sostenibilità, al fine di informare i negoziatori sulle possibili conseguenze sociali, ambientali ed economiche, ma che esse debbono essere ancora notevolmente migliorate per garantire il coinvolgimento dei settori pertinenti dei paesi in questione, il controllo parlamentare da parte di entrambi o tutti i paesi partner e meccanismi di verifica dopo l'entrata in vigore degli accordi,
- U. riconoscendo che l'UE si adopera attivamente per assicurare riforme politiche attraverso la sua politica commerciale e sta attualmente conducendo una serie di negoziati in materia di ZLS con regioni dell'America latina, dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico e del Mediterraneo,

Martedì 3 giugno 2003

- V. considerando che, malgrado l'Asia sia il terzo partner commerciale dell'Europa, l'UE non ha concluso alcun accordo commerciale nella regione e che occorre tener conto in modo più attivo dell'importanza geopolitica ed economica di un coinvolgimento dell'Asia,
- W. considerando che il quarto vertice Asia-Europa, tenutosi a Copenaghen il 23 e 24 settembre 2002, ha posto in evidenza la necessità di proseguire con la liberalizzazione degli scambi e di rafforzare e sviluppare ulteriormente le norme dell'OMC per favorire un'evoluzione sana all'interno delle rispettive società al fine di creare un quadro atto alla promozione di sviluppi economici positivi,
- X. prendendo atto, relativamente all'ASEAN, dell'avvio di negoziati con la Cina e l'India, degli studi di fattibilità concernenti possibili negoziati condotti dal Giappone e dalla Corea, e della conclusione effettiva di un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra gli Stati Uniti d'America e Singapore e che potrebbe essere riprodotto ed esteso ad altri membri,
1. ritiene che il regionalismo, incluse le ZLS, non dovrebbe essere considerato soltanto come uno strumento atto all'eliminazione dei dazi ma dovrebbe essere concepito più come uno strumento di integrazione regionale e di sviluppo sul piano economico, sociale, culturale e ambientale;
 2. sottolinea che le regole dell'OMC sulla liberalizzazione del commercio regionale devono costituire il quadro generale e flessibile in cui si sviluppano le ZLS in modo da consentire di tenere maggiormente conto della complessità e della specificità dei problemi da risolvere nelle varie regioni, in particolare in tema di sviluppo e di ambiente;
 3. sottolinea che occorre garantire la coerenza tra le regole dell'OMC sulla liberalizzazione del commercio regionale e l'evoluzione delle ZLS, compresa la proliferazione degli accordi tra paesi e regioni con livelli di sviluppo molto diversi;
 4. ritiene necessario modificare l'articolo XXIV del GATT nonché l'articolo V del GATS, ai sensi dei quali nell'ambito di una ZLS debbono essere soppressi i dazi e le barriere commerciali «praticamente in tutti i settori di commercio», introducendo una clausola derogatoria che preveda la protezione dei settori vulnerabili, in particolare tra partner commerciali ineguali;
 5. rileva che l'efficacia della sorveglianza multilaterale esercitata dal Comitato degli accordi commerciali regionali (CRTA) dipende dagli aspetti legati alla trasparenza e al calendario dei suoi mandati, dalla sua capacità di ottenere informazioni sufficienti e precise sugli accordi ZLS, inclusa la creazione di una banca dati affidabile e ben gestita per le informazioni statistiche, nonché dalla sua abilità nel mantenersi al passo con la continua evoluzione delle ZLS;
 6. è favorevole all'impostazione della Commissione che privilegia il multilateralismo e sostiene gli sforzi compiuti da quest'ultima in favore dell'incorporazione del programma multilaterale nelle ZLS bilaterali e regionali;
 7. condivide l'approccio perseguito dalla Commissione, secondo cui regionalismo e multilateralismo si sostengono vicendevolmente e, inoltre, gli accordi regionali possono fornire una base per l'identificazione di interessi regionali specifici in campo politico ed economico che potrebbero stimolare gli sforzi verso un'integrazione profonda, in particolare nei settori che vanno oltre la mera soppressione delle tariffe doganali e che includono iniziative in campo normativo e l'eliminazione degli ostacoli non tariffari, sottolineando che l'integrazione profonda, che ha caratterizzato l'UE sin dall'inizio, agevola il successo dell'integrazione di paesi che presentano livelli di sviluppo economico divergenti;
 8. sottolinea che il regionalismo ha rappresentato un mezzo per armonizzare le politiche nazionali ed estere delle economie complementari dell'Europa, in considerazione del fatto che l'aspetto commerciale dell'integrazione regionale rappresenta una componente essenziale di questa unione politica ed economica e sostiene pertanto gli sforzi attuati dalla Commissione per realizzare la convergenza dei regimi regolamentari ed includere negli accordi elementi d'integrazione profonda e questioni non commerciali nonché considerazioni sociali, quali le norme in materia di lavoro, l'ambiente ed i diritti umani; invita la Commissione a presentare relazioni periodiche sulla sua politica per quanto riguarda l'inclusione di tali questioni negli accordi commerciali regionali e bilaterali;

Martedì 3 giugno 2003

9. nota che i programmi di liberalizzazione asimmetrici possono non ridurre efficacemente le disparità in termini di competenze in sede di negoziato, di tecnologie, di finanziamento e di qualità dell'infrastruttura, elementi che sono ostacoli alla conclusione di tutti gli accordi, e chiede all'UE di cercare mezzi per fornire un aiuto più globale in vista di rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati di partecipare pienamente ai negoziati commerciali nonché di giungere ad una maggiore flessibilità nella strutturazione di tali negoziati, in modo da tenere conto dei ritmi divergenti del progresso tecnologico nei vari paesi;

10. sottolinea che le ZLS possono anche rappresentare strumenti di sviluppo e offrire risultati diretti e più tangibili rispetto all'attuale processo negoziale in corso in seno all'OMC, a condizione che tali iniziative facciano parte di un pacchetto di riforma politica globale e che questo obiettivo venga incluso nella transizione dell'UE verso un regime preferenziale reciproco con i paesi ACP, sottolineando al contempo la necessità di rispettare la diversità degli sviluppi che si registrano nei singoli paesi ACP;

11. in considerazione del fatto che gli accordi commerciali regionali possono agevolare l'incremento degli scambi Sud-Sud, sottolinea la necessità di una posizione solida dell'Unione europea per quanto riguarda gli scambi tra i paesi in via di sviluppo, che tenga conto dei seguenti elementi:

- i contributi che tali accordi apportano alla liberalizzazione multilaterale,
- l'efficacia di tali accordi,
- la necessità di superare gli inconvenienti legati alle barriere non tariffarie e alla limitatezza del campo d'azione, che caratterizzano tali accordi,
- le condizioni in cui è opportuno incoraggiare tali accordi,
- prendendo in considerazione nel contempo la necessità di fissare obiettivi concreti e tangibili al fine di incrementare il contributo dei paesi in via di sviluppo al commercio globale;

12. sottolinea gli aspetti positivi dell'integrazione regionale pur nella consapevolezza che, tenute presenti le disparità dei sistemi e delle economie in seno ad una regione nonché la complessità dell'adesione alle diverse organizzazioni, rendono più difficile realizzare ZLS regionali rispetto a ZLS bilaterali. Ritiene che l'UE, con le sue politiche, debba garantire l'appoggio alle tendenze in materia di cooperazione regionale e sostenere l'integrazione regionale rispetto alla conclusione di accordi ZLS;

13. rileva che, poiché le tariffe doganali rappresentano una delle principali fonti di introito per i bilanci nazionali, in particolare nei paesi in via di sviluppo, la loro riduzione o eliminazione comporta perdite significative per questi bilanci e invita la Commissione a presentare proposte strategiche per colmare questi nuovi deficit nei bilanci dei paesi in via di sviluppo;

14. sottolinea la necessità di una politica commerciale e di sviluppo più integrata e invita il Consiglio e la Commissione a chiarire la posizione dell'UE sulle ZLS; è del parere che la creazione di una ZLS euro-mediterranea entro il 2010, conformemente agli impegni contenuti nella dichiarazione di Barcellona, sia un obiettivo importante della strategia commerciale dell'UE e ribadisce la necessità che l'UE adotti una strategia a lungo termine che preveda una combinazione flessibile di accordi bilaterali e regionali che rispettino le regole dell'OMC e che vadano al di là delle stesse, tenendo conto del fatto che tali iniziative possono contribuire alla prevenzione dell'isolamento politico ed economico;

15. riconosce la necessità di bilanciare la preoccupazione di garantire l'inclusività e la trasparenza con l'obbligo di mantenere l'integrità e l'efficacia dei negoziati relativi alla creazione di ZLS; propone che le conclusioni di ciascuna tornata negoziale coronata da successo siano diffuse per l'intera durata del processo e sottolinea che l'inclusione delle commissioni parlamentari miste negli accordi conclusi dall'UE costituisce un passo positivo in questa direzione;

16. prende atto dell'assenza di studi ex-post concernenti le conseguenze sociali, economiche, ambientali e culturali dei singoli accordi conclusi dall'UE e invita la Commissione a realizzare tali studi in modo tale da migliorare la comprensione degli effetti reali di tali accordi a mano a mano che essi vengono attuati;

Martedì 3 giugno 2003

17. si compiace della creazione, nel quadro dell'accordo di associazione UE-Cile, di una procedura unica di composizione delle controversie che s'ispira alla procedura messa in atto dall'OMC e contiene due allegati che definiscono regole procedurali modello e il codice di condotta per i membri dei gruppi di arbitrato, e auspica che questo importante meccanismo servirà in futuro da modello per le controversie commerciali bilaterali con altri partner commerciali dell'UE; chiede di essere tenuto informato sui progressi realizzati in tale settore e chiede l'organizzazione, nel 2003 a Bruxelles, di un seminario di lavoro sulla relazione critica tra le procedure bilaterali e multilaterali per la composizione delle controversie;

18. è profondamente deluso dal fatto che, sebbene l'accordo d'associazione UE-Cile sia per definizione un accordo internazionale che sancisce nuovi diritti e nuovi obblighi per tutti i paesi interessati e sebbene le disposizioni commerciali contenute in esso entreranno in vigore solamente dopo la sua ratifica da parte del Congresso cileno, ancora una volta non sia stato chiesto il suo parere conforme su tale accordo;

19. approva le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 18 novembre 2002 concernenti l'iniziativa «Nuovi vicini» volta a rafforzare le relazioni dell'UE con i paesi vicini dell'Europa orientale, vale a dire l'Ucraina, la Moldavia e la Bielorussia, che si fonda su un approccio differenziato che tiene conto della situazione, delle potenzialità e degli obiettivi politici ed economici distinti di ciascun paese, e in cui lo sviluppo di relazioni dipende dall'attuazione delle riforme e dal rispetto degli impegni internazionali e dei valori comuni nel settore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo; sottolinea tuttavia la necessità di tener conto anche dei paesi vicini dell'UE nella regione del Caucaso; chiede alla Commissione e all'Alto Rappresentante di elaborare una proposta dettagliata, in consultazione con i nuovi Stati membri, sulle modalità per portare avanti questa iniziativa; invita gli Stati membri e la Commissione a considerare la realizzazione di ZLS, previste negli accordi di partenariato e di cooperazione firmati con questi paesi, con caratteristiche analoghe allo SEE, allorché tali paesi avranno aderito all'OMC;

20. chiede che venga chiarito se lo Spazio economico europeo (SEE) comune con la Russia si trasformerà alla fine in una zona di libero scambio (quando la Russia sarà diventata membro dell'OMC), come sia possibile creare un vero e proprio spazio economico europeo comune se esso differisce dagli accordi con altri paesi vicini e se non sarebbe logico creare piuttosto un unico Spazio economico europeo comune/zona di libero scambio per tutti i paesi che non prendono parte al processo di allargamento;

21. sottolinea che sarebbe opportuno esaminare la natura delle relazioni esistenti tra il multilateralismo e il regionalismo e che sarebbe interessante studiare in quale misura gli accordi commerciali regionali vanno oltre le regole commerciali multilaterali esistenti nel quadro dell'OMC, in quale misura questi accordi seguono approcci coerenti, in particolare nei settori in cui le regole dell'OMC non sono ancora sufficientemente sviluppate o precisate, e quali sono gli effetti di tali accordi sulle parti non firmatarie; chiede inoltre alla Commissione di avviare o di sostenere tali studi nel quadro dell'OMC;

22. concorda con il parere espresso il 16 dicembre 2002 nella relazione finale del gruppo di lavoro VII – Azioni esterne della Convenzione, presieduto dal vicepresidente Jean-Luc Dehaene, in cui si sottolinea che l'UE deve essere un attore internazionale forte e credibile non solo in termini economici, ma anche politici, che essa deve tendere verso un approccio più integrato sulla scena mondiale per incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la graduale soppressione degli ostacoli al commercio internazionale, e ribadisce la propria posizione sulla ripartizione dei poteri tra gli Stati membri, il Parlamento e la Commissione nel settore della politica commerciale:

- competenza esclusiva della CE/UE per tutti i settori del commercio,
- applicazione del voto a maggioranza qualificata e della codecisione a tutte le questioni commerciali,
- parere conforme del Parlamento per la conclusione di qualsiasi accordo commerciale internazionale;

23. sottolinea la necessità di esaminare la possibilità di migliorare le relazioni economiche e commerciali nella regione Asia/Pacifico ma rileva che, data la diversità delle economie in questa regione e l'assenza di raggruppamenti regionali politico/economici, eccetto l'ASEAN, potrebbe non essere logico considerare l'Asia come un insieme e può essere più razionale optare per approcci alternativi, come iniziare con la messa a punto di ZLS bilaterali a titolo esplorativo; chiede altresì che vengano avviati quanto prima negoziati con Singapore in vista della creazione di una ZLS;

Martedì 3 giugno 2003

24. sostiene gli obiettivi concordati di rafforzare la cooperazione da regione a regione, di instaurare partenariati economici tra l'Asia e l'Europa e di creare una task force speciale per i settori degli scambi, degli investimenti e della finanza; è del parere che le questioni esaminate includono la creazione di un mercato delle euro-obbligazioni in Asia e l'utilizzo dell'euro quale moneta internazionale, e chiede di essere informato sulla relazione intermedia che sarà presentata nel 2003 ai ministri degli Affari esteri, dell'Economia e delle Finanze;
25. si compiace del fatto che i paesi del Pacifico siano disposti a negoziare un accordo di libero scambio con l'UE in concomitanza con l'accordo preferenziale di cui beneficiano dal 1980 con l'Australia e la Nuova Zelanda nell'ambito dell'Accordo di cooperazione commerciale ed economica per la regione del Pacifico meridionale (SPARTECA);
26. prende atto dei diversi approcci seguiti nella «nuova generazione» di accordi di libero scambio bilaterali e regionali per quanto concerne le cosiddette questioni di Singapore relative agli investimenti e alla concorrenza (per esempio per quanto riguarda l'UE, il NAFTA, il Mercosur e la Comunità andina) e sottolinea la chiara necessità di rafforzare la consultazione, la cooperazione, l'applicazione delle regole, la trasparenza e l'armonizzazione, garantendo che i diversi approcci applicati non abbiano l'effetto di marginalizzare i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati;
27. attende con interesse un'evoluzione politica ed economica più chiara e più favorevole in America latina e auspica vivamente un rilancio dei negoziati tra l'UE e il e Mercosur;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

P5_TA(2003)0238**Programma MEDA 2000****Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del programma MEDA 2000
(COM(2001) 806 – C5-0524/2002 – 2002/2235(INI))***Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione della Commissione (COM(2001) 806 – C5-0524/2002),
- vista la relazione della Commissione al Consiglio su una nuova banca euromediterranea (SEC(2002) 218),
- vista la relazione annuale 2001 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica di sviluppo della CE e sull'esecuzione dell'assistenza esterna (COM(2002) 490),
- vista la relazione di valutazione effettuata dall'associazione Eva-UE, nel maggio 2001, sull'assistenza finanziaria ai paesi mediterranei coperti dal programma MEDA, sia sotto forma di capitali di rischio concessi e gestiti dalla BEI sia di bonifici d'interesse per i prestiti concessi dalla BEI,
- vista la relazione speciale n. 1/2002 della Corte dei conti concernente l'assistenza macrofinanziaria (AMF) ai paesi terzi e lo strumento per l'adeguamento strutturale (SAF) nei paesi del Mediterraneo corredata dalla risposte della Commissione⁽¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, che pongono l'accento su una strategia intesa ad integrare la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nella politica di sviluppo della CE,

⁽¹⁾ GU C 121 del 23.5.2002, pag. 1.

Martedì 3 giugno 2003

- visti l'articolo 42, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0114/2003),
- A. considerando le sue risoluzioni del 5 e 6 settembre 2000 sul programma MEDA I⁽¹⁾, in particolare l'esecuzione di tale programma nel periodo 1995/1999, nonché le sue proposte tese a migliorare la gestione del programma e riequilibrare le priorità,
- B. rilevando che, nel corso del periodo d'applicazione di MEDA I, il rapporto pagamenti/impegni per la parte di aiuti non-rimborsabili è stato molto basso e che le cause principali risultavano essere, secondo la relazione annuale MEDA 2000, le seguenti: lunghezza dei negoziati, carattere pluriennale di talune operazioni e limitata capacità amministrativa dei paesi MEDA nonché complessità delle procedure del programma,
- C. rilevando altresì che dal 15 dicembre 2000 il programma MEDA II è stato impegnato, successivamente alla modifica del regolamento di base (CE) n. 1488/96⁽²⁾, dal regolamento (CE) n. 2698/2000⁽³⁾, e che le modifiche principali, senza alterare la finalità del programma, hanno avuto lo scopo di razionalizzare le procedure decisionali, aumentare l'efficacia dello strumento di adeguamento strutturale (SAF) e di far fronte alle cause del debole assorbimento dei crediti,
- D. considerando con soddisfazione che una guida metodologica per la programmazione e l'esecuzione dei finanziamenti nei paesi terzi è stata pubblicata nel marzo 2002; auspicando che tale guida contribuisca a correggere in MEDA II i problemi relativi alla burocrazia e all'accessibilità dei fondi che hanno reso farraginosa l'esecuzione del programma MEDA I,
- E. ricordando che MEDA II è dotato di un importo di riferimento finanziario di 5 350 milioni di euro per il periodo 2000-2006 e che a tale dotazione occorre aggiungere il mandato conferito alla BEI di erogare prestiti fino a 6 400 milioni di euro ed un contributo supplementare di 1 000 milioni di euro della BEI sulle risorse proprie per progetti transnazionali,
- F. constatando che la cooperazione bilaterale con nove paesi MEDA, basata sugli accordi bilaterali, ha rappresentato nel 2000 circa l'82% degli importi impegnati dal programma MEDA (su un totale di 879 milioni di euro di stanziamenti impegnati a carico della linea di bilancio B7-410); constatando inoltre che una tendenza analoga si è verificata per i pagamenti nel 2001 per un importo di 403,7 milioni di euro, di cui l'84,5% degli stanziamenti pagati è stato destinato alla cooperazione bilaterale e il restante 14,5% ai progetti regionali,
- G. constatando che la Corte dei conti, nella sua relazione speciale n. 1/2002 ha constatato quanto segue:
- a) per quanto concerne il SAF, «la Commissione non fornisce la documentazione in base alla quale decide in merito all'importo globale del programma, al calendario e all'importo dei vari versamenti» (paragrafo 20);
 - b) per quanto concerne le condizioni relative al SAF, «le convenzioni di finanziamento non indicano con chiarezza quali siano le condizioni condivise con le istituzioni di Bretton Woods e quali quelle poste soltanto dalla Commissione» (paragrafo 25);
 - c) «non sono state effettuate valutazioni sistematiche ed indipendenti dei singoli SAF in quanto programmi completi» (paragrafo 62);
- H. sottolineando che nella sua valutazione dei fondi gestiti dalla BEI (capitali di rischio e bonifici d'interesse) l'associazione Eva-UE ha presentato raccomandazioni valide anche per MEDA II, segnatamente: l'aumento della potenzialità di tali fondi, il ruolo della BEI nella selezione dei settori mirati e i loro beneficiari, il coordinamento e la complementarità dei fondi delle attività dell'UE nei paesi MEDA nonché degli indici quantitativi per la selezione dei progetti,

⁽¹⁾ GU C 135 del 7.5.2001, pag. 62 e pag. 171.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.07.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.

Martedì 3 giugno 2003

- I. richiedendo che in linea generale si proceda a una valutazione sistematica dell'impatto dei progetti di cooperazione sui diritti dell'uomo, anche nel quadro della relazione annuale della Commissione sui programmi MEDA, e che condizioni simili a quelle contenute negli accordi di associazione siano incluse negli strumenti bilaterali di attuazione degli aiuti finanziari MEDA; invita la Commissione, il Consiglio e i paesi partner ad attribuire la priorità a tali questioni e a concretizzare gli impegni assunti a favore dei diritti dell'uomo in modo coerente, consistente ed efficace,
- J. sottolineando il ruolo fondamentale svolto dalla società civile e ribadendo il proprio sostegno al Forum civile Euromed, il quale favorisce pienamente il dialogo informale con la società civile e incoraggia le iniziative in corso a favore di una migliore struttura delle riunioni del Forum,
- K. ricordando che una zona di libero scambio può funzionare e generare prosperità solo se le capacità economiche, produttive e tecnologiche dei paesi interessati si trovano a livelli simili; ricordando altresì che le disuguaglianze e la precarietà del tessuto sociale, che conducono all'emarginazione e alla povertà, sono i principali fattori su cui deve concentrarsi il programma MEDA,
- L. invitando la Commissione a elaborare il primo programma regionale per la partecipazione delle donne alla vita e allo sviluppo economici e sociali (programma già adottato sotto la Presidenza belga — Forum regionale di Bruxelles, 14 luglio 2001), per permettere le manifestazioni di interesse quanto prima possibile e, in seguito, la divulgazione delle migliori pratiche,
- M. plaudendo alla riforma di razionalizzazione e di decentramento e, in particolare, al miglioramento del rapporto fra pagamenti e impegni, chiedendo tuttavia un ulteriore sviluppo della dimensione regionale dei programmi; ribadisce il proprio sostegno all'iniziativa subregionale del Processo di Agadir,
- N. sottolineando la necessità di rafforzare il processo di Barcellona per far fronte congiuntamente alle sfide principali che deve affrontare lo spazio euromediterraneo: lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione; gestione dei flussi migratori e lotta congiunta contro l'immigrazione illegale sulla base dell'applicazione del principio di responsabilità condivisa fra l'UE, gli Stati membri, i paesi terzi d'origine e di transito, parallelamente all'applicazione di politiche di integrazione volte a favorire la migrazione legale e la circolazione delle persone, nonché a garantire che i diritti e la dignità dell'individuo siano rispettati, conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e della risoluzione sulle migrazioni, adottata in occasione del IV Forum parlamentare euromediterraneo di Bari; rispetto e applicazione degli accordi in materia di diritti umani; disparità socioeconomiche e necessità di creare occupazione; difesa e protezione della ricchezza ambientale e della sicurezza marittima; sottolineando la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica al processo di Barcellona,
- O. considerando che la Commissione e la BEI, nella loro «relazione di valutazione di metà percorso» prevista dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2698/2000, devono prendere in considerazione il progetto di trattato costituzionale proposto dalla Convenzione europea, e in particolare, l'articolo 12, paragrafo 6 che fa riferimento ai settori della cooperazione allo sviluppo e all'aiuto umanitario,
1. conferma il proprio sostegno al partenariato euromediterraneo, nella fattispecie al suo strumento finanziario, il programma MEDA. Ritiene che lo sviluppo economico, sociale e democratico dei paesi del bacino del Mediterraneo costituisca un obiettivo fondamentale per il futuro della stessa Unione europea;
 2. si compiace delle nuove disposizioni concernenti MEDA II, miranti a perseguire le principali finalità del programma MEDA I, segnatamente la riforma delle strutture economiche e sociali dei paesi partner, il miglioramento delle condizioni di vita delle categorie sociali svantaggiate e l'attenuazione delle conseguenze risultanti dallo sviluppo economico e dall'integrazione dei paesi MEDA in una zona di libera scambio sul piano sociale, culturale ed ambientale;
 3. auspica la realizzazione di programmi sociali di intervento a tutela dei disabili e linee di cooperazione regionale sulla protezione del fanciullo;
 4. è consapevole del fatto che il programma MEDA II coincide con la riforma fondamentale, nel 2001, della gestione dell'aiuto esterno della CE ed auspica che esso miri a migliorare la rapidità, la qualità, l'impatto, la trasparenza e il controllo democratico dei progetti e dei programmi comunitari;

Martedì 3 giugno 2003

5. nota con interesse che la creazione dell'Ufficio di cooperazione Europe Aid, organizzazione unica che riunisce la responsabilità di gestione delle varie fasi dei progetti, avrebbe avuto un impatto positivo sulla liquidazione del peso del passato, in particolare sugli impegni inattivi dal 1995;
6. chiede di essere informata regolarmente in merito alla composizione del comitato di gestione di MEDA II, alle date e ai calendari delle riunioni nonché ai documenti pertinenti;
7. chiede che i funzionari responsabili degli aiuti esterni dell'Unione europea seguano regolarmente una formazione in materia dei diritti dell'uomo, affinché questo aspetto del loro compito diventi una pratica abituale ed essi siano in grado di vegliare all'applicazione rigorosa del mainstreaming in materia di diritti dell'uomo;
8. sottolinea che il miglioramento del programma MEDA non implica soltanto l'intensificazione del ritmo e del tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno, ma anche una miglior messa a fuoco delle vere poste in gioco per realizzare un partenariato autentico, creando le condizioni di uno sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile, che faccia riferimento a obiettivi basati su realtà economiche e sociali concrete;
9. si aspetta che la Commissione definisca in modo più chiaro e più preciso le azioni da finanziare in via prioritaria, di comune accordo con i paesi beneficiari, onde rafforzare l'efficacia dell'aiuto concesso e permettere un controllo adeguato; invita la Commissione a dedicare particolare attenzione alla definizione delle dimensioni ottimali dei progetti, al fine di evitare la frammentazione degli interventi in un numero elevato di microprogetti difficili da controllare, garantendo al contempo la sostenibilità dei risultati delle riforme;
10. sottolinea altresì che il concetto di decentramento che implica il trasferimento delle responsabilità dalla sede verso le delegazioni merita un esame approfondito nonché un costante monitoraggio;
11. considera che i progressi compiuti dopo MEDA II sul piano dell'esecuzione del bilancio, come indicano vari indici, vanno esaminati nel contesto della finalità principale del programma MEDA II, ossia far fronte alle cinque sfide: sfida demografica, sfida occupazionale e migratoria, globalizzazione, rarefazione delle risorse e sfida ambientale;
12. insiste sulla necessità di favorire gli investimenti destinati all'individuazione di posti di lavoro e allo sviluppo socialmente sostenibile, fattori indispensabili per lo sviluppo economico, avvalendosi anche dell'esperienza e dell'assistenza finanziaria del programma MEDA; un'assistenza tecnica deve poter essere concessa dalla Commissione agli investitori potenziali e le guide loro destinate devono essere aggiornate in collaborazione con le Camere di Commercio degli Stati membri;
13. ritiene necessario intraprendere sforzi per invitare i paesi partner ad attuare politiche di convergenza con l'euro e politiche di armonizzazione legislativa intramediterranea;
14. ritiene che l'esperienza acquisita con lo sviluppo del mercato unico europeo dovrebbe essere utilizzata per costruire un quadro normativo omogeneo per le zone di libero scambio euromediterraneo, attribuendo particolare importanza, negli accordi di libero scambio, a norme di origine di produzione che siano identiche;
15. è persuaso dalla necessità di affrontare le cause che sono all'origine delle predette cinque sfide; un siffatto approccio richiederebbe il riesame delle sfide strutturali dei paesi MEDA quale i flussi commerciali, le disparità regionali, le disparità di reddito tra paesi MEDA e tra classi sociali nei paesi partner, il quadro legale e istituzionale favorevole allo sviluppo delle iniziative non governative, il sottosviluppo del settore finanziario intermedio, la politica di bilancio caratterizzata da spese incontrollate, ecc.; ritiene pertanto necessaria la rapida attivazione della Fondazione euromediterranea per il dialogo fra le culture e le civiltà e dell'Osservatorio sulle migrazioni;
16. invita la Commissione a prestare tutta l'attenzione necessaria ai progetti/azioni concernenti le riforme nel settore istituzionale, tenendo conto della constatazione da essa stessa effettuata in merito alla mancata efficacia dei progetti a causa degli insufficienti progressi nelle riforme di questo settore; invita la Commissione a presentare una relazione sui progressi in materia di riforme istituzionali registrati nei paesi beneficiari anteriormente alla prima lettura del bilancio 2004 da parte del Parlamento;

Martedì 3 giugno 2003

17. ribadisce le sue proposte formulate nella sua risoluzione precitata sulla relazione annuale MEDA 1998, segnatamente l'aumento dei fondi destinati a programmi e progetti regionali aventi una dimensione Sud-Sud, il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo menzionati in tutti i programmi e progetti, la definizione del concetto di partecipazione civile, la partecipazione delle organizzazioni non governative e della società civile ai progetti, il rispetto da parte dei paesi partner degli accordi internazionali in materia ambientale, l'accesso di tutti ai fondi in modo equo, senza distinzione di fede, genere o affiliazione politica;
18. propone alla Commissione, che gestisce e adotta il piano di finanziamento regionale, di riequilibrare progressivamente l'importo degli stanziamenti destinati ai progetti regionali a favore dei Fondi regionali, per quanto attiene agli importi impegnati e pagati per il resto del periodo MEDA II;
19. chiede l'applicazione effettiva di tutte le disposizioni adottate con la Dichiarazione di Barcellona relative alla democratizzazione e al rispetto dei diritti dell'uomo nonché all'integrazione orizzontale e formale della dimensione di genere nei tre pilastri del partenariato e, pertanto, l'integrazione del rispetto della promozione dei diritti della donna nel processo di Barcellona;
20. deplora la scarsità dei finanziamenti destinati ai paesi mediterranei nel quadro dei programmi trasversali dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo, che dopo l'applicazione di MEDA II ha ripreso i programmi «Meda Democrazia», e chiede una selezione più ampia e diversificata dei paesi destinatari; esprime la propria profonda inquietudine di fronte alla scelta della Commissione di non far figurare tra i beneficiari di tali programmi i paesi in cui la società civile è attiva, ma ancora fragile; chiede che in futuro il Parlamento europeo sia debitamente consultato nella scelta di tali paesi destinatari;
21. deplora che nei NFP (National Financing Plans) conclusi tra l'UE e i paesi del Sud mediterraneo, i programmi destinati ai diritti dell'uomo, all'ambiente e ai servizi sociali siano praticamente inesistenti; chiede alla CE di insistere maggiormente sulla loro inclusione come pure di canalizzare fondi consistenti attraverso programmi indipendenti con ONG;
22. ritiene che l'evoluzione di una società civile indipendente e dinamica sia fondamentale nello sviluppo sociale e politico dei paesi MEDA; chiede pertanto alla Commissione di applicare una politica attiva di sostegno alle organizzazioni, associazioni e sindacati indipendenti;
23. deplora profondamente la mancanza di una soluzione del conflitto in Medio Oriente, la quale limita notevolmente i progressi del progetto di Carta euromediterranea per la pace e la stabilità, nonché l'applicazione dei programmi finanziati da MEDA in tale regione; deplora il fatto che i processi di individuazione dei progetti e di programmazione siano a tutt'oggi sospesi in Israele e in Palestina e auspica una loro rapida ripresa in questa regione martire soggetta a un'escalation di violenze senza precedenti e in preda a un terrorismo cieco contro cui MEDA deve continuare a lottare;
24. ricorda le critiche espresse dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 1/2002, in particolare il fatto che «tutte le disposizioni riguardanti l'audit della spesa correlata ai SAF sono scomparse dalle convenzioni di finanziamento» (paragrafo 47) e raccomanda «un grado elevato di trasparenza, di responsabilità e di controllo esterno nella gestione delle risorse pubbliche per garantire un buon governo e per contribuire a combattere la frode e la corruzione» (paragrafo 75);
25. invita la Commissione a dare il seguito necessario alle osservazioni della Corte dei conti relative al SAF nei paesi mediterranei; insiste, in particolare, sulla necessità di garantire adeguatamente il monitoraggio delle azioni, l'audit e la valutazione delle azioni/progetti;
26. auspica che nel settore dei servizi di base, e in particolare dell'acqua potabile, i prestiti della BEI rivestano soltanto carattere addizionale rispetto ai programmi finanziari della CE, in considerazione del loro carattere non lucrativo;
27. si compiace dei progressi conseguiti con la negoziazione o la conclusione di nove Convenzioni euromediterranee di associazione; ricorda tuttavia che il criterio fondamentale per l'ammissione ai fondi MEDA (ovvero della relativa sospensione) è il rispetto dei diritti dell'uomo da parte dei paesi MEDA;
28. chiede alla Commissione di fornire informazioni in merito alla realizzazione e all'esecuzione concreta degli impegni finanziari presi nel quadro di MEDA I e MEDA II (fase attuale) per sostenere la partecipazione attiva delle donne alla vita economica e sociale e per finanziare azioni preparatorie e progetti pilota relativi all'informazione e alla formazione in materia di parità dei sessi;

Martedì 3 giugno 2003

29. ribadisce l'importanza di creare una zona di stabilità nel Mediterraneo e un partenariato euromediterraneo rafforzato dal punto di vista sia economico, sia geopolitico; si compiace della recente conclusione di un Accordo di associazione con l'Egitto, l'Algeria e il Libano, nonché delle nuove disposizioni in materia di giustizia e affari interni e di lotta contro il terrorismo che accompagnano i suddetti accordi, e sostiene la ratifica e l'applicazione rapida di tali accordi che coprono tutti gli aspetti delle nostre relazioni economiche, politiche, sociali, culturali e umanitarie; insiste sul fatto che gli accordi di associazione non possono assolutamente limitarsi all'instaurazione progressiva di una zona di libero scambio; sollecita le parti a concludere rapidamente i negoziati per un accordo UE-Siria, in modo da completare la rete di accordi di associazione euromediterranei;
30. incoraggia la continuazione delle riunioni e dei dialoghi «ad hoc» su tematiche come la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti o la tratta di esseri umani, i diritti dell'uomo e la giustizia, l'immigrazione, l'integrazione sociale dei migranti e la riammissione delle persone nel proprio paese, il tutto nel rispetto degli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo e dei rifugiati, e, a tal fine, sostiene i programmi MEDA di sviluppo nelle regioni sensibili; si compiace della creazione, ad opera dei rispettivi governi, di punti informazione per facilitare l'applicazione degli Accordi di associazione e ricorda che i programmi volti a promuovere la democrazia e i diritti dell'uomo sono indissociabili dall'attuazione di tali accordi;
31. deplora che la parte finanziaria destinata alla cooperazione regionale sia assolutamente insufficiente e ricorda la necessità di equilibrare la cooperazione bilaterale e regionale; sottolinea che in tale settore rivestono un'importanza fondamentale i progetti concernenti l'acqua potabile e l'irrigazione, la sicurezza marittima, le energie rinnovabili, le nuove tecnologie (attrezzature e formazione) e lo sviluppo;
32. suggerisce di utilizzare il Sesto programma quadro per effettuare ricerche nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura destinata a garantire la sovranità alimentare e, in particolare, della gestione delle risorse idriche onde pervenire a soluzioni adeguate agli ecosistemi, spesso estremamente fragili, di queste regioni e garantire a tutti l'accesso a beni e servizi di qualità;
33. suggerisce di porre ulteriormente l'accento sulle energie rinnovabili; deplora al contempo la mancanza di cooperazione nel settore mentre auspica di essere informato in merito all'evoluzione dei progetti su base annua;
34. ricorda che il Bacino mediterraneo possiede, tra tutte le zone temperate, la più grande varietà di specie agricole e di sementi che occorre preservare; chiede maggiore attenzione nei confronti dell'agrodiversità mediante la realizzazione di progetti a favore degli stessi agricoltori, dei commercianti, dei consumatori come pure negli ambienti politici;
35. chiede che siano intraprese le azioni più opportune per sviluppare la società dell'informazione e l'utilizzo di Internet e di tutti i nuovi sistemi di comunicazione elettronica, sollecitando i partner a investire nella formazione e nell'educazione nelle scuole;
36. chiede alla Commissione di proporre programmi di cooperazione regionale nell'ambito della formazione e della riconversione professionale, incentivando lo scambio di esperienze e di personale nell'ambito della riforma e l'ammodernamento dei sistemi educativi e formativi;
37. raccomanda alla Commissione europea e agli Stati membri di perseguire gli obiettivi dello sviluppo tecnologico e della ricerca scientifica nei paesi della riva sud del bacino Mediterraneo; auspica a tal proposito la creazione di sinergie e scambi tra le Università, sostenendo la creazione di centri di eccellenza in questi paesi, attraverso il loro coinvolgimento nelle azioni di ricerca europee e di partecipazione al Sesto programma quadro di ricerca;
38. ribadisce il proprio sostegno all'istituzione ufficiale di un'Assemblea parlamentare euromediterranea, che si trasformi in una delle istituzioni del processo di Barcellona, stabilendo il principio della reciproca assistenza tra organi ministeriali e parlamentari del processo e dotando l'Assemblea della facoltà di rivolgere raccomandazioni agli organi ministeriali;
39. chiede che si prenda in considerazione la possibilità di creare un visto specifico destinato a semplificare la circolazione di manager, universitari, ricercatori, studenti, giornalisti e parti sociali, coinvolti nel partenariato euromediterraneo;
40. consiglia alla Commissione di creare una banca dati sulle attività delle imprese di origine europea stabilite nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo o in rapporti commerciali con questi ultimi, conformemente ai suoi principi e alla sua politica di responsabilità delle imprese;

Martedì 3 giugno 2003

41. chiede alla Commissione di inserire nelle sue relazioni annuali dati statistici sulla ripartizione di progetti e di importi per categoria di operatori e relativo adeguamento ai criteri di «gender mainstreaming»;
42. ritiene che la promozione dello sviluppo del settore privato, in particolare le piccole e medie imprese e il finanziamento dell'infrastruttura necessaria, costituisca una delle condizioni per lo sviluppo di una rete economica estensiva e operativa nei paesi MEDA;
43. plaude alla creazione del Gruppo di saggi sul Dialogo fra popoli e culture; sollecita il Consiglio e la Commissione ad avviare rapidamente la Fondazione euromediterranea per il dialogo tra culture e civiltà approvata nel piano di azione di Valencia, nonché l'osservatorio per le migrazioni;
44. sostiene la decisione del Consiglio europeo di Barcellona di creare in seno alla BEI uno strumento euromediterraneo di investimento e di partenariato destinato a portare a 2 miliardi di euro annui il volume dei prestiti della Banca nei paesi MEDA, mettendo l'accento sullo sviluppo del settore privato, e auspica che i prestiti siano conformi ai criteri di sviluppo sostenibile; ritiene che la conclusione del Consiglio europeo di Laeken, che invita la Commissione ad esaminare l'istituzione di una banca euromediterranea, sia utile e meriti di essere approfondita;
45. ribadisce che, una volta terminato il processo di allargamento ad Est, il Mediterraneo appare come la frontiera strategica più vicina all'Unione e chiede pertanto ai partner euromediterranei una rapida attuazione del piano d'azione approvato alla V Conferenza interministeriale svoltasi a Valencia;
46. invita la Commissione a definire progetti adeguati alla situazione specifica di ogni paese e chiede che tale valutazione differenziata sia integrata da programmi complementari aventi una funzione di stimolo, anche per consentire uno sviluppo endogeno volto a creare un tessuto sociale dinamico e produttivo, in uno spirito di cooperazione costruttiva con i governi partner; ricorda che l'ampliamento e il processo di Barcellona sono complementari e insiste sulla necessità di ricordare agli Stati membri attuali e futuri gli impegni mediterranei dell'UE; chiede la partecipazione dei paesi balcanici al dialogo parlamentare e l'instaurazione di un programma di cooperazione CARDS/Meda; ricorda alla Commissione che la politica dell'Unione europea nei confronti dei nuovi paesi vicini deve poggiare su una politica sistematica e coerente di promozione dei diritti dell'uomo;
47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti, ai parlamenti degli Stati membri nonché ai governi e ai parlamenti dei partner mediterranei.

P5_TA(2003)0239

Accordo UE/USA (cooperazione giudiziaria penale ed estradizione)**Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sugli accordi tra UE e USA in materia di cooperazione giudiziaria penale e di estradizione (2003/2003(INI))**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione rivolta al Consiglio presentata da Kathalijne Maria Buitenweg a nome del gruppo Verts/ALE (B5-0540/2002),
- visti l'articolo 49, paragrafo 3, e l'articolo 107 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0172/2003),

Martedì 3 giugno 2003

- A. preso atto dei progetti di accordi⁽¹⁾ tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in materia di cooperazione giudiziaria penale e di estradizione discussi in seno al Consiglio Giustizia e Affari interni dell'8 maggio 2003,
- B. considerando che il Consiglio ha reso accessibile il testo di due progetti di accordi solo un mese prima della loro firma non consentendo pertanto a questo Parlamento di discuterne a sufficienza,
- C. considerando che, essendo questi accordi i primi accordi di estradizione e cooperazione giudiziaria tra l'UE nel suo insieme e uno Stato terzo, essi devono essere esemplari in vista della negoziazione di eventuali accordi con altri paesi terzi,
- D. fermamente convinto che la cooperazione tra l'UE e gli USA deve essere veramente reciproca, e che gli USA dovrebbero cooperare trasmettendo prove al fine di raggiungere l'obiettivo che i cittadini europei i quali abbiano commesso un crimine (parzialmente) sul territorio europeo siano giudicati nel loro paese anziché essere estradati verso gli USA,
- E. considerando che il sistema giudiziario di alcuni Stati USA non offre lo stesso livello di garanzie che la CEDU e le misure UE intendono fornire agli Stati membri UE,
- F. considerando che è contraddittorio sigillare un accordo con gli Stati Uniti mentre vari cittadini dell'Unione europea sono tuttora detenuti nella base militare americana di Guantanamo, al di fuori di ogni legalità, sia del diritto americano sia del diritto internazionale, senza la minima garanzia in materia di processo equo,
- G. ricordando la sua risoluzione del 13 dicembre 2001 sulla cooperazione giudiziaria tra l'UE e gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo⁽²⁾ che aveva indicato i principi da seguire per i negoziati in materia di cooperazione giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, e segnatamente:
- il pieno rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, di conseguenza, delle garanzie minime in materia procedurale in riferimento ad un giusto processo, quali confermate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che sono peraltro comuni a tutti gli Stati membri, indipendentemente dal loro ordinamento giuridico;
 - il fatto che non dovrebbe essere autorizzata l'extradizione dagli Stati membri dell'Unione europea verso gli Stati Uniti di soggetti che debbano essere giudicati dinanzi a tribunali militari;
 - il fatto che l'extradizione non deve essere possibile se l'imputato rischia la pena capitale;
 - la necessità di vigilare affinché le disposizioni in materia di protezione dati siano proporzionate, efficaci e di durata limitata, oltretutto di non autorizzare alcuna disposizione intesa a imporre la conservazione di dati in grado di ledere un diritto e disattendere una garanzia di qualsivoglia natura;
- H. avendo preso debitamente nota delle informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio in sede di commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni il 17 febbraio 2003 e in Aula il 14 maggio 2003 sullo svolgimento dei negoziati,
- I. accogliendo favorevolmente la decisione del Consiglio di declassare il testo dei due progetti di accordo prima della firma, in maniera da consentire di discuterne in seno al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali;

In merito alla portata politica degli accordi

1. ritiene che questi primi accordi in materia di cooperazione giudiziaria penale e di estradizione costituirebbero, ove fossero ratificati e si tenesse conto delle preoccupazioni espresse nella presente raccomandazione, un progresso politico importante almeno da tre punti di vista:
- per quanto riguarda l'efficacia della lotta contro la criminalità internazionale, poiché coprirebbero due regioni importanti del mondo come l'Europa e gli Stati Uniti e, di conseguenza, aprirebbero la strada ad altri accordi di natura analoga con altri paesi come la Russia, rafforzando altresì indirettamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità internazionale;

⁽¹⁾ Doc. ST 8295/1/03.

⁽²⁾ GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 288.

Martedì 3 giugno 2003

- per quanto riguarda il rafforzamento dello spazio giudiziario europeo, poiché l'attuazione dell'accordo obbligherà gli Stati membri, e presto gli Stati candidati, a rinsaldare i loro legami e la loro cooperazione applicando, in primo luogo tra loro, le Convenzioni europee firmate, ma non ancora ratificate, utilizzate come testi di partenza per gli accordi con gli Stati Uniti. Peraltro, la necessità di dover rispettare una serie di obblighi internazionali dovrebbe spingere una volta per tutte gli Stati membri a regolamentare in maniera meno caotica e meno aleatoria le disposizioni in materia di protezione dei dati;
- per quanto riguarda il rafforzamento delle garanzie degli imputati, poiché tali accordi confermano le garanzie già riprese negli accordi bilaterali degli Stati membri con gli Stati Uniti, aggiungendovi le garanzie derivanti dalla legislazione europea;

In merito agli aspetti giuridici e istituzionali

2. raccomanda che gli accordi facciano esplicitamente riferimento all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, nonché alla Carta europea dei diritti fondamentali in modo che le loro disposizioni siano vincolanti: da un lato perché l'Unione non potrebbe negoziare legittimamente al di là dei poteri e dei vincoli che le sono imposti dal suo trattato istitutivo, dall'altro per ragioni di buona fede nei confronti degli Stati Uniti i quali, non essendo firmatari della Convenzione europea, né soggetti ai meccanismi di controllo, non devono sorprendersi dei vincoli che ne discendono per l'Unione. Un riferimento esplicito alla Carta dei diritti fondamentali (eventualmente nelle note esplicative degli accordi) sarebbe inoltre più che opportuno, visto che il Consiglio europeo di Nizza l'ha proclamata solennemente il 7 dicembre 2000;

3. raccomanda che gli accordi escludano esplicitamente qualsiasi forma di cooperazione giudiziaria con tribunali americani eccezionali e/o militari e che sia eliminata qualsiasi discriminazione fra cittadini europei e cittadini americani, segnatamente in virtù dell'applicazione del Patriot Act e dell'Homeland Security Act;

4. ritiene che l'articolo 13 del progetto d'accordo sull'estradizione debba specificare in modo esplicito il divieto d'estradare una persona verso gli USA qualora rischi di incorrere nella condanna o nell'esecuzione di una pena di morte;

5. ribadisce la propria preoccupazione circa il regime che sarà applicato in materia di protezione dei dati. Il fatto che l'accordo in merito alla reciproca assistenza giudiziaria si ispiri all'articolo 23 della Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato UE sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁽¹⁾ non è sufficiente in quanto gli Stati Uniti non sono firmatari né di detta Convenzione né di quella del Consiglio d'Europa sulla ciber-criminalità (Budapest, 23 novembre 2001), per cui non vi sono principi comuni ai quali ispirarsi per quel che riguarda l'utilizzo legale dei dati, la loro integrità e i diritti del titolare di ottenere correzioni e cancellazioni ove i dati non siano esatti. D'altronde, poiché la legislazione degli Stati Uniti non è soggetta alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità richiesto per la legislazione europea, prima della ratifica dell'accordo in questione occorrerebbe procedere ad una verifica attenta del possibile impatto delle normative americane come, per esempio, l'Homeland Security Act; raccomanda che gli accordi prevedano garanzie in materia di protezione dei dati almeno equivalenti alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale;

6. ritiene che, vista la portata di questi primi accordi e il fatto che essi, riguardando i diritti e le libertà degli individui, vanno considerati dal Consiglio come «scelte fondamentali» per l'Unione sia nel quadro della politica estera che nell'ambito della cooperazione giudiziaria, la consultazione del Parlamento sia quindi indispensabile, come disposto dagli articoli 21 e 34, paragrafo 2, lettera c), nonché 39, paragrafo 1, del trattato UE; peraltro, la semplice informazione del Parlamento durante la fase di ratifica, di cui ha parlato il Consiglio in Aula, non può ritenersi soddisfacente, né dal punto di vista politico né da quello costituzionale; chiede vivamente al Consiglio di consultare formalmente il Parlamento europeo allo stesso titolo per il quale le autorità americane consultano il Congresso degli USA,

7. ricorda al Consiglio, per quanto riguarda la procedura, che la sua prassi di escludere all'atto della stipula di accordi basati sull'articolo 24 del trattato UE sia i parlamenti nazionali che il Parlamento europeo viola in modo flagrante il principio democratico sul quale l'Unione dichiara di essere fondata (articolo 6, paragrafo 1, del trattato UE);

(¹) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

Martedì 3 giugno 2003

8. reputa essenziale che tali accordi divengano il quadro trasparente di collaborazione tra l'Europa e gli Stati Uniti anche per le agenzie europee come Europol, Eurojust e Olaf; chiede inoltre che siano istituite commissioni miste di controllo, anche a livello parlamentare, allo scopo di evitare qualsiasi conflitto di interpretazione e problema di attuazione;
9. raccomanda, per quanto riguarda le disposizioni specifiche al progetto d'accordo in materia d'estradizione, che:
- a) qualsiasi domanda d'estradizione proveniente da uno Stato terzo non possa avere la priorità rispetto a una domanda di consegna di uno Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo;
 - b) gli Stati membri garantiscano, qualora si trovino di fronte a più domande di estradizione in concorrenza, il rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto di Roma per quanto riguarda la consegna alla Corte penale internazionale;
 - c) i paesi associati e candidati all'UE si allineino alla posizione comune dell'UE sulla Corte penale internazionale e il trattamento delle domanda USA per la firma degli accordi di immunità;
10. raccomanda, per quanto riguarda le raccomandazioni specifiche del progetto di accordo in materia di reciproca assistenza penale, che gli accordi prevedano disposizioni adeguate in materia di assistenza giuridica e linguistica;
11. chiede con insistenza che negli accordi, come pure nella decisione di autorizzazione della firma, sia prevista la costituzione di una commissione interparlamentare di controllo degli accordi in questione;
12. raccomanda vivamente alle autorità europee di subordinare la firma di questi accordi al raggiungimento di una soluzione equa al problema della situazione delle persone trattenute nella base di Guantanamo, soprattutto i cittadini europei;

*

* *

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, nonché al Congresso e al governo degli Stati Uniti.
-

Mercoledì 4 giugno 2003

(2004/C 68 E/03)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA: Pat COX

*Presidente***1. Apertura della seduta**

La seduta è aperta alle 09.10.

Il Presidente si scusa per il ritardo con cui è iniziata la seduta, ritardo dovuto a una riunione straordinaria della Conferenza dei presidenti protrattasi oltre l'orario previsto.

*

* *

Interviene Antonio Tajani, il quale comunica che, dovendo partecipare oggi pomeriggio a una riunione della Convenzione europea, a Bruxelles, dovrà lasciare tra breve l'Aula e non potrà quindi prendere parte al turno di votazioni (il Presidente fa rilevare a tutti i deputati che si trovano nella stessa situazione di Antonio Tajani che, vista anche l'importanza di alcune delle votazioni di oggi, potranno trasmettere ai servizi competenti una dichiarazione sulle loro intenzioni di voto, senza che questa possa ovviamente sostituire il voto espresso, dichiarazione che sarà messa a verbale).

2. Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a Paavo Lipponen, Presidente del Parlamento finlandese, presente in tribuna d'onore.

3. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 10/2003 (C5-0184/2003 – SEC(2003) 493).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno in base alla seguente ripartizione:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B7-96 – Riserva per spese amministrative

– Articolo B7-960 – Riserva per spese amministrative	SI	– 77 800 EUR
	SP	– 174 556 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B7-66 – Azioni specifiche con paesi terzi

– Articolo B7-665A – Cooperazione con i paesi terzi industrializzati – Spese di gestione amministrativa	SI	77 800 EUR
	SP	174 556 EUR

*

* *

Mercoledì 4 giugno 2003

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 11/2003 (C5-0185/2003 – SEC(2003) 49).

Ha deciso di autorizzare, visto il parere del Consiglio, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno in base alla seguente ripartizione:

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 – Stanziamenti accantonati

– Voce B7-6600 – Azioni esterne di cooperazione	SI	– 1 600 000 EUR
	SP	– 1 600 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B7-66 – Azioni specifiche con paesi terzi

– Articolo B7-660 – Azioni esterne di cooperazione		
– Voce B7-6600 – Azioni esterne di cooperazione	SI	1 600 000 EUR
	SP	1 600 000 EUR

*

* *

4. Preparazione del Consiglio europeo di Salonicco del 20 e 21 giugno 2003 – Riunione della Troika e dei paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: preparazione del Consiglio europeo di Salonicco del 20 e 21 giugno 2003 e riunione della Troika e dei paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale.

Anastasios Giannitsis (Presidente in carica del Consiglio) e Romano Prodi (Presidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo EDD, Marco Pannella, non iscritto, e Jonathan Evans.

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono Giorgio Napolitano, Joan Vallvé, Alexandros Alavanos, Camilo Nogueira Román, Antonio Mussa, Georges Berthu, Antonios Trakatellis, Ioannis Souladakis, Sarah Ludford, Konstantinos Alyssandrakis, Joost Lagendijk, Doris Pack, Johannes (Hannes) Swoboda, Gérard Caudron, Stockton, Margrietus J. van den Berg, Ursula Stenzel, Robert Goebbels, Karl von Wogau, Anna Terrón i Cusí, Per Stenmarck, Riitta Myller, Anna Karamanou, Anastasios Giannitsis e Romano Prodi.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

- Joost Lagendijk e Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla riunione della Troika e dei paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (B5-0283/2003),
- Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, sull'incontro fra la Troika e i paesi che partecipano al patto di stabilità per l'Europa sud-orientale (B5-0288/2003),
- Joan Vallvé e Sarah Ludford, a nome del gruppo ELDR, sull'incontro fra la troika e i paesi che fanno parte del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (B5-0289/2003),

Mercoledì 4 giugno 2003

- Gerard Collins, Cristiana Muscardini e Adriana Poli Bortone, a nome del gruppo UEN, sulla riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (B5-0290/2003),
- Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, sulla riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (B5-0291/2003),
- Pedro Marset Campos e André Brie, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle raccomandazioni destinate al vertice di Salonicco del 21 giugno 2003 tra l'Unione europea e l'Europa sudorientale (processo di Zagabria II) (B5-0294/2003).

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 5 giugno 2003, punto 22.

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

Interviene Miguel Angel Martínez Martínez, il quale comunica che un terribile incidente ferroviario prodottosi in Spagna, nella regione della Castiglia-La Mancia ha fatto numerose vittime. Chiede al Presidente di trasmettere, a nome del Parlamento, le condoglianze alle famiglie delle vittime e al governo regionale (il Presidente si impegna in tal senso).

5. Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare

Il 3 giugno 2003 Maurizio Turco ha trasmesso alla Presidenza una lettera nella quale chiedeva l'intervento del Parlamento in difesa dell'immunità parlamentare di Marco Pannella, condannato — per fatti accaduti in Italia — ad una pena detentiva commutata in seguito in un provvedimento di libertà vigilata.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, la richiesta è stata deferita alla commissione competente, e cioè alla commissione JURI.

Interviene Bruno Gollnisch, il quale si sofferma su tale comunicazione e ricorda la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-Marie Le Pen.

6. Trasporto di animali vivi (dichiarazione scritta)

La dichiarazione scritta 4/2003, presentata da Charles Tannock, Theresa Villiers, Roger Helmer, Patricia McKenna e Alexander de Roo sul trasporto di animali vivi in provenienza da Stati membri e paesi candidati all'adesione all'UE, il 3 giugno 2003 ha raccolto le firme della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e sarà, pertanto, conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento, trasmessa ai suoi destinatari e pubblicata nei testi approvati della presente seduta (P5.TA(2003)0251) con l'indicazione dei nomi dei firmatari.

Interviene Charles Tannock, il quale si compiace per l'esito favorevole dato a tale dichiarazione scritta e invita la Commissione, e più in particolare David Byrne, a fare una dichiarazione in Aula su tale questione.

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

Mercoledì 4 giugno 2003

7. **Ristrutturazione del settore della pesca nell'Unione** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un piano d'azione per ovviare alle conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca nell'UE [COM(2002) 600 – C5-0073/2003 – 2003/2039(INI)] – Commissione per la pesca. Relatore: Giovanni Claudio Fava (A5-0162/2003).
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0240)

8. **Calendario del Parlamento europeo – 2004** (votazione)

Proposta della Conferenza dei presidenti che completa la decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 2003: aggiunta di un'undicesima tornata da lunedì 3 a giovedì 6 maggio 2004.
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

L'aggiunta dell'undicesima tornata (da lunedì 3 a giovedì 6 maggio 2004) è dichiarata approvata, dopo la reiezione dell'emendamento 1.

9. **Adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo** (votazione)

Relazione sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo [2003/2004(INI)] – Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Willi Rothley (A5-0193/2003)
(Votazione sulla proposta di decisione: punto 16 del PV del 3.6.2003)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

Interviene Daniel Marc Cohn-Bendit, il quale, dopo aver ricordato il parere della Commissione sulla proposta di decisione del Parlamento, chiede – sulla base dell'articolo 114 del regolamento – il rinvio in commissione della relazione.

Interviene su tale richiesta Klaus-Heiner Lehne.

Il Parlamento respinge la richiesta.

Intervengono Christopher Patten (membro della Commissione), il quale illustra il parere reso dalla Commissione, e Willi Rothley (relatore), in particolare per spiegare perché il gruppo PSE ha presentato l'emendamento 7 al paragrafo 5 della proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione(P5_TA(2003)0241)

Interventi sulla votazione:

- Ole Krarup, prima della votazione sull'emendamento 7, ha proposto un emendamento orale volto a modificare il testo del paragrafo 5. Poiché l'emendamento 7 (di soppressione) è stato approvato, l'emendamento orale decade.

Mercoledì 4 giugno 2003

10. Mercato interno dell'elettricità ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE [15528/2/2002 – C5-0034/2003 – 2001/0077(COD)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Claude Turmes (A5-0136/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

Interviene Peter Michael Mombaur, vicepresidente della commissione ITRE, il quale fa una comunicazione sulle tre raccomandazioni per la seconda lettura concernenti il mercato interno dell'energia (A5-0136, 0135 e 0134/2003) e dà in seguito lettura della seguente dichiarazione interistituzionale: «Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità per gli Stati membri di garantire che congruerisorse finanziarie per le operazioni di declassificazione e di gestione dei rifiuti, controllate negli Stati membri, siano effettivamente utilizzate ai fini per i quali sono state concesse e siano gestite in modo trasparente, per evitare così la creazione di ostacoli alla concorrenza leale sul mercato dell'energia». Chiede al Presidente di firmare la dichiarazione a nome del Parlamento e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (Il Presidente risponde che così sarà fatto).

Intervengono Claude Turmes (relatore), il quale ricorda alla Commissione l'impegno preso di presentare due proposte di direttiva collegate e rileva che la seconda proposta concernente i servizi di efficienza energetica non è ancora stata presentata, e Christopher Patten (membro della Commissione), il quale risponde che la proposta sarà presentata dalla Commissione più tardi nel corso dell'anno.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0242)

Interventi sulla votazione:

- Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, ha ritirato l'emendamento 52 prima che venisse posto in votazione.

11. Mercato interno del gas naturale ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE [15531/2/2002 – C5-0035/2003 – 2001/0077(COD)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Bernhard Rapkay (A5-0135/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0243)

12. Scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [15527/2/2002 – C5-0036/2003 – 2001/0078(COD)] – Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Peter Michael Mombaur (A5-0134/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0244)

Mercoledì 4 giugno 2003

13. Reti transeuropee nel settore dell'energia ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE [15767/2/2002 — C5-0033/2003 — 2001/0311(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Nicholas Clegg (A5-0132/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0245)

14. Movimenti transfrontalieri degli OGM ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati [15546/1/2002 — C5-0081/2003 — 2002/0046(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Jonas Sjöstedt (A5-0154/2003)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0246)

Interventi sulla votazione:

- il relatore, prima della votazione, è intervenuto per raccomandare all'Assemblea, alla luce dell'accordo politico intercorso, di ritirare i blocchi di emendamenti 2 e 3.

15. Petroliere monoscafo ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio [COM(2002) 780 — C5-0629/2002 — 2002/0310(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Wilhelm Ernst Piecyk (A5-0144/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

Interviene il relatore, il quale invita l'Assemblea, alla luce dell'accordo intercorso con il Consiglio e la Commissione, a votare esclusivamente per gli emendamenti della commissione RETT. Comunica, inoltre, che gli emendamenti 33 e 34 del gruppo ELDR sono stati ritirati, circostanza confermata, a nome dello stesso gruppo, da Herman Vermeer.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0247)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0247)

Mercoledì 4 giugno 2003

16. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo [COM(2002) 595 — C5-0558/2002 — 2002/0259(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Alexander de Roo (A5-0151/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0248)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0248)

17. Protezione del novellame * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [COM(2002) 672 — C5-0026/2003 — 2002/0275(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Ian Stewart Hudghton (A5-0168/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0249)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0249)

18. Gestione dello sforzo di pesca * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 [COM(2002) 739 — C5-0030/2003 — 2002/0295(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Struan Stevenson (A5-0165/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

Intervengono il relatore, sulla versione portoghese dell'emendamento 20, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, il quale, dopo aver fatto riferimento all'articolo 140, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento, ritiene che l'emendamento 20 sia irricevibile, in quanto la sua approvazione avrebbe l'effetto di far decadere tutti gli altri emendamenti, nonché, a suo avviso, la proposta della Commissione, il relatore e José Ribeiro e Castro, entrambi per contestare le osservazioni pronunciate dall'oratore precedente.

Il Presidente decide di dichiarare ricevibile l'emendamento 20 poiché esso, sebbene abbia l'effetto di sopprimere alcune parti del testo, non è volto a sopprimere l'insieme del testo in esame.

Mercoledì 4 giugno 2003

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0250)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0250)

*
* **Dichiarazioni di voto scritte:*

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Rothley — A5-0193/2003: Hiltrud Breyer, Patricia McKenna

Raccomandazione per la seconda lettura Claude Turmes — A5-0136/2003: Hiltrud Breyer

Relazione Hudghton — A5-0168/2003: Catherine Stihler

Relazione Stevenson — A5-0165/2003: Catherine Stihler, Patricia McKenna, quest'ultima a nome del gruppo Verts/ALE, Camilo Nogueira Román

Correzioni di voto:

Aggiunta al calendario del Parlamento per il 2004:

- emendamento 1
contrari: Sylviane H. Ainardi, Marie-Françoise Garaud, Francis Wurtz

Relazione Rothley — A5-0193/2003

- Proposta di risoluzione
contrari: Robert William Sturdy, David Robert Bowe

Raccomandazione per la seconda lettura Claude Turmes A5-0136/2003

- Blocco n. 1
favorevoli: Paul A.A.J.G. Lannoye
contrari: Eurig Wyn
- emendamento 57
contrari: Eurig Wyn
- emendamento 58
contrari: Eurig Wyn

Raccomandazione per la seconda lettura Bernhard Rapkay — A5-0135/2003

- Blocco n. 1
favorevoli: Brian Crowley

Relazione Piecyk — A5-0144/2003

- emendamento 28
contrari: Catherine Lalumière

Mercoledì 4 giugno 2003

Relazione Hudghton — A5-0168/2003:

- emendamento 8
favorevoli: Othmar Karas, Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Hermange
- emendamento 9
astensioni: Efstratios Korakas
- emendamento 10
favorevoli: Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Hermange
astensioni: Efstratios Korakas

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

19. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

20. Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea (discussione)

Relazione sulla domanda di adesione della Turchia all'Unione europea [COM(2002) 700 — C5-0104/2003 — 2000/2014(COS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Arie M. Oostlander (A5-0160/2003)

Arie M. Oostlander illustra la sua relazione.

Intervengono Anastasios Giannitsis (Presidente in carica del Consiglio) e Günther Verheugen (membro della Commissione).

Intervengono Geoffrey Van Orden, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, Feleknas Uca, a nome del gruppo GUE/NGL, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Mario Borghesio, non iscritto, Christos Zacharakis, Alexandros Baltas, Jean-Thomas Nordmann, Nelly Maes, Werner Langen, Ozan Ceyhan, Per-Arne Arvidsson, Michael Cashman, Gianfranco Dell'Alba, Jas Gawronski, Véronique De Keyser e Renate Sommer.

PRESIDENZA: Charlotte CEDERSCHIÖLD

Vicepresidente

Interviene Vitaliano Gemelli.

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 giugno 2003, punto 23.*

21. Partenariato transatlantico (discussione)

Interrogazione orale presentata da Elmar Brok, a nome della commissione AFET, al Consiglio, su una nuova partnership transatlantica per il terzo millennio (B5-0094/2003).

Mercoledì 4 giugno 2003

Interrogazione orale presentata da Elmar Brok, a nome della commissione AFET, alla Commissione, su una nuova partnership transatlantica per il terzo millennio (B5-0095/2003).

Nicholson of Winterbourne (in sostituzione dell'autore) svolge le interrogazioni orali.

Anastasios Giannitsis (Presidente in carica del Consiglio) e Christopher Patten (membro della Commissione) rispondono alle interrogazioni.

Intervengono James E.M. Elles, a nome del gruppo PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, a nome del gruppo PSE, Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, Pedro Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Ilkka Suominen, Jan Marinus Wiersma, Yasmine Boudjenah, Franz Turchi, James Nicholson, Harlem Désir e Geoffrey Van Orden.

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 19 giugno 2003, punto 21.

22. Elezioni in Nigeria (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: elezioni in Nigeria

Christopher Patten (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono John Alexander Corrie, a nome del gruppo PPE-DE, e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

- Nelly Maes, Caroline Lucas, Didier Rod e Paul A.A.J.G. Lannoye, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Nigeria (B5-0285/2003)
- John Alexander Corrie e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sulle elezioni in Nigeria (B5-0286/2003)
- Margrietus J. van den Berg e Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, sulle elezioni in Nigeria (B5-0292/2003)
- Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle elezioni in Nigeria (B5-0295/2003)
- Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR, sulle elezioni in Nigeria (B5-0296/2003)

La discussione è chiusa.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 5 giugno 2003, punto 24.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

23. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B5-0097/2003).

Interviene Josu Ortuondo Larreail quale, facendo riferimento agli articoli 6 e 7 del trattato UE, ricorda di aver rivolto due interrogazioni al Consiglio che, a suo avviso, concernevano dei casi di violazione dei diritti umani da parte di José María Aznar e del governo spagnolo, protesta contro il fatto che il Presidente del Parlamento abbia ritenuto irricevibili tali interrogazioni. (Il Presidente risponde che il Presidente del Parla-

Mercoledì 4 giugno 2003

mento ha adottato la sua decisione in piena conformità con il regolamento). Josu Ortuondo Larreaafferma di aver rispettato le disposizioni del regolamento, limitandosi a porre delle interrogazioni su problemi concernenti i diritti umani, una materia che, sulla base degli articoli 6 e 7 del trattato, rientra tra le competenze sia del Consiglio, sia del Parlamento.

Interrogazione 1 di Sarah Ludford: Tratta degli esseri umani.

Anastasios Giannitsis (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sarah Ludford e Claude Moraes.

Interviene Camilo Nogueira Román, il quale segnala che un'interrogazione di Lennart Sacrédeus sui diritti umani a Cuba è stata accolta, mentre la sua — relativa all'Iraq — è stata giudicata irricevibile. Chiede i motivi di tale discriminazione e di quella che, a suo avviso, costituisce una censura nei confronti dell'Iraq (Il Presidente consiglia all'oratore di rivolgersi al Presidente del Parlamento per avere delle informazioni complementari). Camilo Nogueira Román chiede che l'insieme delle sue osservazioni sia trasmesso al Presidente del Parlamento (Il Presidente risponde che il Presidente del Parlamento sarà messo a conoscenza delle osservazioni dell'oratore grazie al resoconto integrale delle discussioni della seduta odierna).

Interrogazione 2 di Alexandros Alavanos: Rete di sorveglianza epidemiologica.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Alexandros Alavanos.

Interrogazione 3 di Bernd Posselt: UE — Ucraina.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt e Lennart Sacrédeus.

Interviene Paul Rübig, il quale rivolge ancora una domanda complementare a Anastasios Giannitsis, il quale invita l'oratore a porre la domanda alla Commissione.

Interrogazione 4 di Ioannis Marinos: Problemi di finanziamento del programma GALILEO.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione.

Interviene Ioannis Marinos, il quale rivolge una domanda complementare a Anastasios Giannitsis il quale invita l'oratore a porre la domanda alla Commissione.

Alexander Radwan pone una domanda complementare a Anastasios Giannitsis, alla quale quest'ultimo risponde.

Interrogazione 5 di Paulo Casaca: Lista delle organizzazioni terroristiche.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Paulo Casaca, Olivier Dupuis, Maurizio Turco.

Interrogazione 6 di Lennart Sacrédeus: Violazione dei diritti umani in Cuba.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Lennart Sacrédeus, José Ribeiro e Castro, Efstratios Korakas.

Interviene Efstratios Korakas per fatto personale in seguito alla risposta di Anastasios Giannitsis.

Interrogazione 7 di Claude Moraes: Riunione del Consiglio di giugno a Salonicco.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Claude Moraes, Paul Rübig.

L'interrogazione 8 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 9 di Richard Howitt: Proposta di agenzia UE per lo sviluppo e l'acquisizione delle capacità di difesa.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Richard Howitt.

Mercoledì 4 giugno 2003

Interrogazione 10 di Olivier Dupuis: Il programma di armamenti nucleari del regime iraniano.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Olivier Dupuis, Paulo Casaca.

Interrogazione 11 di Gianfranco Dell'Alba: La destabilizzazione del Medio oriente promossa dall'Iran.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Gianfranco Dell'Alba.

Interrogazione 12 di Maurizio Turco: Programma del regime iraniano sull'antrace.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione.

Interviene Maurizio Turco

Interrogazione 13 di Marco Cappato: Democrazia e diritti dell'uomo in Iran.

Anastasios Giannitsis risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Marco Cappato.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata al Consiglio è chiusa.

24. Composizione del Parlamento

Karel C.C. Dillen e Frank Vanhecke hanno comunicato per iscritto le loro dimissioni da deputati al Parlamento a decorrere, rispettivamente, dal 31 maggio 2003 e dal 5 giugno 2003.

Ai sensi dell'articolo 8 del proprio regolamento e dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

(La seduta, sospesa alle 19.15, è ripresa alle 21.05)

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

25. Occupazione e affari sociali: metodo aperto di coordinamento e prospettive per il futuro – Applicazione del metodo aperto di coordinamento (discussione)

Relazione sull'analisi del metodo aperto di coordinamento nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e le prospettive per il futuro [2002/2223(INI)] – Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: Miet Smet (A5-0143/2003).

Interrogazione orale presentata da Michel Rocard, a nome della commissione CULT, alla Commissione, sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento (B5-0096/2003).

Miet Smet illustra la sua relazione.

Ulpu Iivari (in sostituzione dell'autore) svolge l'interrogazione orale.

Interviene Anna Diamandopoulou (membro della Commissione), la quale risponde in particolare all'interrogazione.

Intervengono Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Gianni Vattimo, a nome del gruppo PSE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Herman Schmid, a nome del gruppo GUE/NGL, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Bartho Pronk, Alejandro Cercas, Raina A. Mercedes Echerer, Thomas Mann, Vasco Graça Moura, Ruth Hieronymi e Gabriele Stauer.

Mercoledì 4 giugno 2003

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento, per concludere la discussione:

- Michel Rocard, a nome della Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento (B5-0282/2003).

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 giugno 2003, punto 25.*

26. Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti [COM(2002) 364 – C5-0527/2002 – 2002/2243(INI)] – Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Winfried Menrad (A5-0150/2003).

Winfried Menrad illustra la sua relazione.

Interviene Anna Diamandopoulou (membro della Commissione).

Intervengono Philip Bushill-Matthews, a nome del gruppo PPE-DE, Barbara Weiler, a nome del gruppo PSE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Lisbeth Grönfeldt Bergman e Harald Ettl.

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 giugno 2003, punto 11.*

27. Donne e sport (discussione)

Relazione su «Donne e sport» [2002/2280(INI)] – Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Geneviève Fraisse (A5-0167/2003).

Geneviève Fraisse illustra la sua relazione.

Interviene Anna Diamandopoulou (membro della Commissione).

Intervengono Sabine Zissener, a nome del gruppo PPE-DE, Olga Zrihen, a nome del gruppo PSE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Uma Aaltonen, a nome del gruppo Verts/ALE, Theresa Zabell, Anna Karamanou, Thomas Mann, Christa Prets e Hans Karlsson.

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 giugno 2003, punto 27.*

28. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 331 504 PDOJ/JE).

29. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.15.

Julian Priestley
Segretario generale

Renzo Imbeni
Vicepresidente

Mercoledì 4 giugno 2003

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Ahern, Ainaridi, Alavanos, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, van den Berg, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, van Dam, Darras, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, De Veyres, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop, Dührkop, Duhamel, Duin, Dupuis, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebigger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraise, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perrière, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McCartin, McCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Marinos, Markov, Marsat Campos, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Mulder, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Roy Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooi-j-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübige, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöring, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Smet, Soares, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Brempt, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen,

Mercoledì 4 giugno 2003

Osservatori

A. Nagy László, Bagó Zoltán, Balla Mihály, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Beňová Monika, Béreš Imrich, Berg Eiki, Bielan Adam, Bobelis Kazys Jaunutis, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Czinege Imre, Didžiokas Gintaras, Ékes József, Fajmon Hyněk, Falbr Richard, Filipek Krzysztof, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Grzyb Andrzej, Gurmai Zita, Gyürk András, Hegyi Gyula, Ilves Toomas Hendrik, Jakič Roman, Kamiński Michał Tomasz, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Waclaw, Kolář Robert, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kubovič Pavol, Kušķis Aldis, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Óry Csaba, Ouzký Miroslav, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pęczak Andrzej, Pieniążek Jerzy, Pločko Artur, Podgórski Bogdan, Podobnik Janez, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Reiljan Janno, Rouček Libor, Rutkowski Krzysztof, Sefzig Luděk, Ševc Jozef, Smorawiński Jerzy, Šulák Petr, Surján László, Syllouris Dimitrios, Szabó Zoltán, Szczygło Aleksander, Tabajdi Csaba, Vaculík Josef, Vadai Ágnes, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vári Gyula, Vella George, Vėsaitė Birutė, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wojciechowski Janusz, Záborská Anna, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf,

Mercoledì 4 giugno 2003

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (... , ... , ...)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (... , ... , ...)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Conseguenze della ristrutturazione del settore della pesca

Relazione: FAVA (A5-0162/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica			+

2. Calendario del Parlamento europeo – 2004

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
settimana 19	1 (*)	VAN HULTEN ea	AN	-	176, 323, 12

(*) em. 1 = sessione di 3 giorni (da lunedì 3 a mercoledì 5 maggio 2004).

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE em. 1

Mercoledì 4 giugno 2003

3. Adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

Relazione: ROTHLEY (A5-0193/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di risoluzione					
§ 5	7 S	PSE	AN	+	365, 137, 22
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	323, 167, 36

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE votazione finale
EDD em. 7, votazione finale

4. Mercato interno dell'elettricità ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: TURMES (A5-0136/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di rieiezione della posizione comune	53 = 59 =	GUE/NGL ea EDD	AN	-	102, 412, 10
insieme del testo	blocco n. 4	commissione	AN	+	423, 94, 4
art. 9, lettera c)	56	GUE/NGL+Désir		-	
art. 26, § 1	57	GUE/NGL ea	AN	-	99, 420, 2
allegato A	58	WURTZ ea	AN	-	93, 423, 2
cons. 2	54	GUE/NGL ea		↓	
cons. 4	55	GUE/NGL ea		-	
dopo il cons. 29	52	Verts/ALE		R	

Gli emendamenti da 1 a 25 (compreso) della commissione per l'industria sono stati ritirati

Blocco n. 1 = emendamenti da 26 a 51

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE blocco n. 4
GUE/NGL emm. 53, 58
UEN em. 57
EDD em. 53

5. Mercato interno del gas naturale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: RAPKAY (A5-0135/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di rieiezione della posizione comune	36 = 37 =	EDD GUE/NGL ea	AN	-	103, 411, 5
insieme del testo	blocco n. 4	commissione	AN	+	417, 93, 4

Mercoledì 4 giugno 2003

Gli emendamenti da 1 a 20 (compreso) della commissione per l'industria sono stati ritirati

Blocco n. 1 = emendamenti da 21 a 35 e da 38 a 42

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE blocco n. 4

GUE/NGL em. 37

EDD em. 36

6. Scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: MOMBAUR (A5-0134/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
insieme del testo	blocco n. 1	commissione	AN	+	436, 84, 1
art. 6	6 *	FIORI ea		irricevibile	art. 140, § 3

Gli emendamenti da 1 a 5 (incluso) della commissione per l'industria sono stati ritirati

Blocco n. 1 = emendamenti da 7 a 10

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE blocco n. 4

7. Reti transeuropee nel settore dell'energia ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: CLEGG (A5-0132/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	9-13	commissione		+	

Gli emendamenti da 1 a 8 (incluso) della commissione per l'industria sono stati ritirati

8. Movimenti transfrontalieri degli OGM ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: SJÖSTEDT (A5-0154/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
insieme del testo	blocco n. 4	GUE/NGL + PPE-DE + PSE + ELDR + Verts/ALE + EDD		+	
	blocco n. 2	commissione		↓	
insieme del testo	blocco n. 3	commissione		-	

blocco n. 1 = da 19 a 26

blocco n. 2 = da 2 a 4, 6, 7, 9, 16, 17

blocco n. 3 = 1, 5, 8, da 10 a 15, 18

Mercoledì 4 giugno 2003

9. Pétroliere monoscafo *II**

Raccomandazione per la seconda lettura: PIECYK (A5-0144/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1 3-6 9-17 19 21 23-25	commissione		+	
emendamento della commissione competente – votazione distinta	20	commissione		+	
art. 2, § 1	27	Verts/ALE		-	
	8	commissione		+	
art. 3	28	Verts/ALE	AN	-	107, 401, 11
art. 4, § 1	29	Verts/ALE	AN	-	102, 406, 8
art. 4, § 2	30	Verts/ALE	AN	-	119, 392, 6
	18	commissione		+	
art. 5, § 1	31	Verts/ALE		-	
	22	commissione		+	
dopo l'art. 7	32	Verts/ALE	AN	-	96, 407, 18
dopo il cons. 4	26	Verts/ALE		-	
dopo il cons. 5	33	ELDR		R	
	2	commissione		+	
dopo il cons. 7	34	ELDR		R	
	7	commissione	AN	+	471, 43, 7
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	501, 5, 14

Richieste di votazione per appello nominale

PSE votazione finale

ELDR em. 7

Verts/ALE emm. 28, 29, 30, 32

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE em. 20

Mercoledì 4 giugno 2003

10. Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo *I**

Relazione: DE ROO (A5-0151/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	2-3 5-8 15-18 22 24-27 29-31 33 37	commissione		+	
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	1	commissione	vd/VE	+	301, 200, 4
	4	commissione	vd	+	
	10	commissione	vd	+	
	20	commissione	vd/VE	-	235, 270, 8
	21	commissione	vd	+	
	23	commissione	vd	+	
	28	commissione	vd	+	
	32	commissione	vd	+	
art. 2	38	PPE-DE		+	
	39	PPE-DE		+	
art. 4 bis	41	Verts/ALE + PPE-DE + PSE + ELDR	AN	+	508, 1, 8
	11	commissione		↓	
	12	commissione		↓	
	19 pc	commissione		↓	
	13	commissione	vs		
			1	+	
			2	-	
	14	commissione	vs		
			1	+	
			2	-	
dopo l'art. 4 bis	42	Verts/ALE + PPE-DE + PSE + ELDR	AN	+	505, 2, 8
	19 pc	commissione		↓	
dopo l'art. 4 ter	43	Verts/ALE + PPE-DE + PSE + ELDR	AN	+	504, 1, 8
	19 pc	commissione		↓	
dopo l'articolo 7	44	Verts/ALE + PPE-DE + PSE + ELDR		+	
	34 + 35 + 36	commissione		↓	

Mercoledì 4 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
dopo il cons. 8	40	PPE-DE		+	
	9	commissione		↓	
votazione: proposta modificata			AN	+	504, 1, 10
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	498, 1, 10

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE em. 43
 PSE proposta modificata, votazione finale
 Verts/ALE emm. 41, 42, votazione finale

*Richieste di votazione per parti separate***Verts/ALE****em. 13**

prima parte: «Gli Stati membri ... dal [...]» (data)
seconda parte: «combustibili ... bandiera» (percentuale)

em. 14

prima parte: «Gli Stati membri ... dal [...]», combustibili per uso marittimo (data)
seconda parte: «con tenore ... i porti della Comunità» (percentuale)

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 1, 4, 10, 20, 28, 32
 ELDR emm. 20, 21
 Verts/ALE em. 23

11. Protezione del novellame *

Relazione: HUDGHTON (A5-0168/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-4	commissione		+	
art. 1	6	Verts/ALE	AN	-	192, 299, 16
dopo l'art. 38	7	Verts/ALE	AN	-	210, 285, 7
art. 39	8	Verts/ALE	AN	+	266, 204, 35
art. 40	9	Verts/ALE	AN	-	204, 275, 22
	10	Verts/ALE	AN	+	283, 192, 28
dopo il cons. 8	5	Verts/ALE	AN	+	339, 145, 16
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	470, 26, 8

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale
 Verts/ALE emm. 5, 7, 8, 9, 6, 10

Mercoledì 4 giugno 2003

12. Gestione dello sforzo di pesca *

Relazione: STEVENSON (A5-0165/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
prima dell'art. 1	20	UEN ea	AN	+	334, 108, 48
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-3 5-9 11-19	commissione		↓	
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	4	commissione		↓	
	10	commissione		↓	
art. 3	21	UEN ea		↓	
	22	UEN ea		↓	
art. 7, § 1	23	UEN ea		↓	
art. 12, § da 2 a 6	24	UEN ea		↓	
	25	UEN ea		↓	
	26	UEN ea		↓	
	27	UEN ea		↓	
	28	UEN ea		↓	
allegato 1	29	UEN ea		↓	
dopo il cons. 1	30	Verts/ALE	AN	↓	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Richieste di votazione per appello nominale

UEN em. 20

Mercoledì 4 giugno 2003

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1. Calendario delle tornate 2004

Emendamento 1

Favorevoli: 176**EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Blak, Eriksson, Frahm, Meijer, Schmid Herman, Sjöstedt, Wurtz**NI:** Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Turco**PPE-DE:** Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Graça Moura, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Pastorelli, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers**PSE:** Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Cashman, Ceyhun, Corbey, Dehousse, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Glante, Görlach, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Karlsson, Kinnock, Lange, Leinen, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Read, Roth-Behrendt, Sandberg-Fries, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swiebel, Titley, Van Bremept, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn**UEN:** Camre, Segni**Verts/ALE:** Aaltonen, Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Frassoni, Hudghton, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Messner, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Wuori, Wynn**Contrari: 323****EDD:** Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse**ELDR:** Flesch, Nordmann**GUE/NGL:** Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Uca**NI:** Berthu, Beysen, Borghezio, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Montfort, Souchet, Speroni, Stirbois, Vanhecke**PPE-DE:** Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébear, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa,

Mercoledì 4 giugno 2003

Pacheco Pereira, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carraro, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Darras, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poo, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Breyer, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod

Astensionni: 12

EDD: Andersen, Booth, Sandbæk

GUE/NGL: Alavanos, Schröder Ilka, Vachetta

PSE: Kuhne, Sakellariou, Volcic, Walter

Verts/ALE: Jonckheer, Turmes

2. Relazione Rothley A5-0193/2003

Emendamento 7

Favorevoli: 365

EDD: Coûteaux, Kuntz

ELDR: Attwooll, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Ducarme, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Borghезio, Hager, Montfort, Paisley, Sichrovsky, Speroni

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fournou, Friedrich, Gähler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker,

Mercoledì 4 giugno 2003

Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kefler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Turchi

Contrari: 137

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Busk, Di Pietro, Jensen, Lynne, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Bourlanges, Deprez, De Veyrac, Grosch, Maat, Mauro, Pronk, Sacrédeus, Smet, Thyssen

PSE: Andersson, van den Berg, van den Burg, Casaca, Corbey, Färm, Hedkvist Petersen, van Hulten, Karlsson, Lund, Martin Hans-Peter, Sandberg-Fries, Swiebel, Van Brempt, Wiersma

UEN: Muscardini, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 22

EDD: Booth

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos

GUE/NGL: Bakopoulos, Blak, Brie, Koulourianos

NI: Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

Mercoledì 4 giugno 2003

PPE-DE: Ebner, Fatuzzo, Gil-Robles Gil-Delgado, Roving, Stockton

PSE: Garot, Lalumière, Mendiluce Pereiro

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Bautista Ojeda

3. Relazione Rothley A5-0193/2003

Risoluzione

Favorevoli: 323

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Costa Paolo, Cox, De Clercq, Ducarme, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhlm, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Vermeer

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Brie, Caudron, Fiebiger, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Modrow, Nair, Puerta, Uca

NI: Beysen, Bonino, Borghesio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Paisley, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roue, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Segni, Turchi

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Rühle, Schroedter

Mercoledì 4 giugno 2003

Contrari: 167

EDD: Andersen, Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Davies, Di Pietro, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Thors, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Korakas, Krarup, Meijer, Miranda, Patakis, Sjöstedt

NI: Berthu, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Montfort, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Parish, Pastorelli, Perry, Purvis, Roving, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

PSE: Andersson, van den Berg, van den Burg, Cashman, Corbey, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Karlsson, Kinnock, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, Read, Sandberg-Fries, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Camre, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 36

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Manisco, Morgantini, Papayannakis, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Doorn, Ebner, Gil-Robles Gil-Delgado, Grosch, Maat, Pronk, Provan, Stockton

PSE: Carlotti, Ferreira, Garot, Hazan, Mendiluce Pereiro, Piecyk, Poignant, Souladakis

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aaltonen, Bautista Ojeda, Onesta

4. Raccomandazione Turmes A5-0136/2003

Emendamenti 53 + 59

Favorevoli: 102

EDD: Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bartolozzi, Bodrato, Brunetta, Cocilovo, De Mita, Ebner, Fatuzzo, Fiori, Gargani, Gawronski, Gemelli, Lisi, Lombardo, Mauro, Mennea, Musotto, Nisticò, Pastorelli, Podestà, Santini

Mercoledì 4 giugno 2003

PSE: Carlotti, Darras, Dehousse, De Keyser, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Karlsson, Lalumière, Patrie, Poignant, Roure, Savary, Weiler, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Flautre

Contrari: 412

EDD: Andersen, Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Paisley, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Foliás, Foster, Fournou, Friedrich, Gähler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klač, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumburg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Bremept, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Mercoledì 4 giugno 2003

Astensioni: 10

NI: Borghezio, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Isler Béguin, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Piétrasanta, Rod

5. Raccomandazione Turmes A5-0136/2003

Blocco 1

Favorevoli: 423

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Paisley, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtoul, Friedrich, Gähler, García-Margallo y Marfil, García-Orcóy Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Mercoledì 4 giugno 2003

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori

Contrari: 94

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bartolozzi, Bodrato, Brienza, Brunetta, Cocilovo, Ebner, Fatuzzo, Fiori, Gargani, Gawronski, Gemelli, Hansenne, Lisi, Lombardo, Mastella, Mauro, Mennea, Musotto, Nisticò, Pastorelli, Podestà, Santini

PSE: Carlotti, Dehousse, De Keyser, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Hazan, Lalumière, Patrie, Poignant, Roure, Savary, Zrihen

UEN: Bigliardo, Muscardini, Nobilia, Turchi

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Lannoye, Mayol i Raynal

Astensionisti: 4

NI: Borghezio, Garaud, Speroni

UEN: Berlato

**6. Raccomandazione Turmes A5-0136/2003
Emendamento 57**

Favorevoli: 99

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Montfort, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Fiori

PSE: van den Berg, van den Burg, Campos, Carlotti, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, van Hulst, Lalumière, Patrie, Poignant, Roure, Savary, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Flautre, Gahrton, Lipietz, Mayol i Raynal, Piétrasanta, Rod, Schörling

Mercoledì 4 giugno 2003

Contrari: 420

EDD: Andersen, Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreassen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennéa, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori

Astensionni: 2

EDD: Booth

GUE/NGL: Frahm

Mercoledì 4 giugno 2003

7. Raccomandazione Turmes A5-0136/2003**Emendamento 58****Favorevoli: 93**

EDD: Andersen, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Fiori

PSE: van den Berg, van den Burg, Carlotti, Corbey, Darras, De Keyser, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Lalumière, Patrie, Poignant, Roure, Savary, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lipietz, Mayol i Raynal, Piétrasanta, Rod, Schörling, Staes

Contrari: 423

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-jvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Paisley, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Mercoledì 4 giugno 2003

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Díez González, Dührkop, Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Turmes, Wuori

Astensionni: 2

EDD: Booth

GUE/NGL: Frahm

8. Raccomandazione Rapkay A5-0135/2003**Emendamenti 36 + 37****Favorevoli: 103**

EDD: Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Bartolozzi, Brienza, Brunetta, Cocilovo, Cunha, Ebner, Fatuzzo, Fiori, Gargani, Gawronski, Gemelli, Lisi, Lombardo, Mastella, Mauro, Mennea, Musotto, Nisticò, Pastorelli, Podestà, Santini, Valdivielso de Cué

PSE: Carlotti, Darras, Dehousse, De Keyser, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Patrie, Poignant, Roure, Savary, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Flautre, Mayol i Raynal

Mercoledì 4 giugno 2003

Contrari: 411**EDD:** Andersen, Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**NI:** Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Paisley, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Turco, Vanhecke**PPE-DE:** Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnoek, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souldakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba**UEN:** Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni**Verts/ALE:** Aaltonen, Ahern, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn**Astensionari: 5****GUE/NGL:** Frahm**NI:** Borghezio**Verts/ALE:** Gahrton, Piétrasanta, Rod

Mercoledì 4 giugno 2003

9. Raccomandazione Rapkay A5-0135/2003

Blocco 1

Favorevoli: 417

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreassen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, Di Pietro, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Carrillo, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Kinnoek, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Mercoledì 4 giugno 2003

Contrari: 93**EDD:** Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse**ELDR:** Monsonís Domingo**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz**NI:** Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Paisley, Stirbois**PPE-DE:** Bartolozzi, Brienza, Brunetta, Ebner, Fatuzzo, Fiori, Gargani, Gawronski, Gemelli, Lisi, Lombardo, Mastella, Mauro, Mennea, Musotto, Nisticò, Pastorelli, Podestà, Santini**PSE:** Carlotti, Darras, Dehousse, De Keyser, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Patrie, Poignant, Roure, Savary, Zrihen**UEN:** Berlato, Bigliardo, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi**Astensioni: 4****GUE/NGL:** Frahm**NI:** Borghezio, Speroni**Verts/ALE:** Mayol i Raynal**10. Raccomandazione Mombaur A5-0134/2003****Blocco 1****Favorevoli: 436****EDD:** Andersen, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Herzog**NI:** Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Vanhecke**PPE-DE:** Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles, Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson,

Mercoledì 4 giugno 2003

Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 84

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marselet Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Bartolozzi, Brienza, Brunetta, Ebner, Fatuzzo, Fiori, Gargani, Gawronski, Gemelli, Lisi, Lombardo, Mastella, Mauro, Mennea, Musotto, Nisticò, Pastorelli, Podestà, Santini

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Astensionari: 1

GUE/NGL: Frahm

11. Relazione Piecyk A5-0144/2003**Emendamento 28****Favorevoli: 107**

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: van den Bos

Mercoledì 4 giugno 2003

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Averoff, Bourlanges, Deprez, De Veyrac, Hermange, Martin Hugues, Schaffner, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Aparicio Sánchez, Lalumière, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Paasilinna, Pérez Royo

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 401

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Montfort, Paisley, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez,

Mercoledì 4 giugno 2003

Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 11

EDD: Andersen, Booth, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Thors

GUE/NGL: Bakopoulos, Koulourianos

PPE-DE: Varela Suanzes-Carpegna

PSE: Van Brempt

UEN: Berlato

12. Relazione Piecyk A5-0144/2003**Emendamento 29****Favorevoli: 102**

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Bourlanges, Deprez, De Veyrac, Hermange, Martin Hugues, Schaffner, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Mendiluce Pereiro, Paasilinna

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 406

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Montfort, Paisley, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fournou, Friedrich, Gähler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,

Mercoledì 4 giugno 2003

Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Píscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensionni: 8

EDD: Andersen, Booth, Coûteaux, Sandbæk

GUE/NGL: Bakopoulos, Koulourianos

PPE-DE: Korhola, Varela Suanzes-Carpegna

13. Relazione Piecyk A5-0144/2003

Emendamento 30

Favorevoli: 119

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Bourlanges, Deprez, De Veyrac, Hermange, Korhola, Martin Hugues, Schaffner, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Lund, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí, Valenciano Martínez-Orozco

Mercoledì 4 giugno 2003

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 392

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Montfort, Paisley, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gähler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübzig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensionni: 6

EDD: Andersen, Booth, Sandbæk

GUE/NGL: Bakopoulos, Koulourianos

NI: Berthu

Mercoledì 4 giugno 2003

14. Relazione Piecyk A5-0144/2003**Emendamento 32****Favorevoli: 96****ELDR:** van den Bos, Olsson**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz**NI:** Borghezio, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois**PPE-DE:** Bourlanges, Deprez, De Veyrac, Niebler, Schaffner**PSE:** Lund, Mendiluce Pereiro, Paasilinna, Pérez Royo, Valenciano Martínez-Orozco**Verts/ALE:** Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn**Contrari: 407****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Andreasen, Boogerd-Quaak, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Fleisch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**NI:** Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Montfort, Paisley, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Turco**PPE-DE:** Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann,

Mercoledì 4 giugno 2003

Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 18

EDD: Andersen, Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Thors

GUE/NGL: Bakopoulos, Koulourianos

NI: Berthu, Vanhecke

PPE-DE: Korhola

UEN: Berlato

15. Relazione Piecyk A5-0144/2003**Emendamento 7****Favorevoli: 471**

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Montfort, Paisley, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Stirbois, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,

Mercoledì 4 giugno 2003

Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 43

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Kuckelkorn

Astensionni: 7

EDD: Booth

GUE/NGL: Bakopoulos, Koulourianos, Vachetta

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

16. Relazione Piecyk A5-0144/2003

Risoluzione

Favorevoli: 501

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

Mercoledì 4 giugno 2003

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Montfort, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fournou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 5

EDD: Booth

PPE-DE: Böge

PSE: Ford, Kuckelkorn, McCarthy

Mercoledì 4 giugno 2003

Astensioni: 14**ELDR:** Di Pietro**GUE/NGL:** Bakopoulos, Koulourianos, Krarup**NI:** Paisley**PPE-DE:** Averoff, Dimitrakopoulos, Folias, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis**17. Relazione De Roo A5-0151/2003****Emendamento 41****Favorevoli: 508****EDD:** Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz**NI:** Berthu, Beysen, Borghezio, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Montfort, Paisley, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Vanhecke**PPE-DE:** Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fournou, Friedrich, Gähler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez,

Mercoledì 4 giugno 2003

Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 1

PPE-DE: Costa Raffaele

Astensioni: 8

EDD: Booth

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

UEN: Berlato

18. Relazione De Roo A5-0151/2003**Emendamento 42****Favorevoli: 505**

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Montfort, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Foster, Fournou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti,

Mercoledì 4 giugno 2003

Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 2

ELDR: Davies

NI: Paisley

Astensionni: 8

EDD: Booth

GUE/NGL: Krarup

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

19. Relazione De Roo A5-0151/2003

Emendamento 43

Favorevoli: 504

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

Mercoledì 4 giugno 2003

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Montfort, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowin, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 1

NI: Paisley

Mercoledì 4 giugno 2003

Astensioni: 8**EDD:** Booth**NI:** Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco**20. Relazione De Roo A5-0151/2003****Proposta Commissione****Favorevoli: 504****EDD:** Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-jvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz**NI:** Berthu, Beysen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Montfort, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Vanhecke**PPE-DE:** Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,

Mercoledì 4 giugno 2003

Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 1

EDD: Booth

Astensionni: 10

GUE/NGL: Bakopoulos

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Paisley, Pannella, Turco

UEN: Nobilia

21. Relazione De Roo A5-0151/2003**Risoluzione****Favorevoli: 498**

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-jvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Montfort, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fournou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübzig, Sacrédeus,

Mercoledì 4 giugno 2003

Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, Díez González, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Ivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 1

EDD: Booth

Astensionni: 10

GUE/NGL: Bakopoulos, Koulourianos

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Paisley, Pannella, Turco

UEN: Nobilia

22. Relazione Hudghton A5-0168/2003

Emendamento 6

Favorevoli: 192

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasóliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraise, Manisco, Meijer, Schmid Herman, Sjøstedt

NI: Berthu, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Paisley, Souchet

PPE-DE: Balfe, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Foster, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Langenhagen, Maat, McMillan-Scott, Mastella, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Radwan, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Villiers

Mercoledì 4 giugno 2003

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Bullmann, Cashman, Corbey, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Sandberg-Fries, Simpson, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 299

EDD: Booth

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Wurtz

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Sichrovsky

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Astensioni: 16

GUE/NGL: Alyssandrakis, González Álvarez, Korakas, Krarup, Patakis, Vachetta, Vinci

NI: Borghezio, Cappato, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PSE: Casaca, Martin Hans-Peter

Mercoledì 4 giugno 2003

23. Relazione Hudghton A5-0168/2003**Emendamento 7****Favorevoli: 210**

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraise, Manisco, Meijer, Morgantini, Schmid Herman, Sjöstedt, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Della Vedova, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Paisley, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Balfé, Banotti, Beazley, Bébéar, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Deprez, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Langenhagen, Maat, McMillan-Scott, Martens, Mastella, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Villiers

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Cashman, Corbey, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Paasilinna, Read, Sandberg-Fries, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 285

EDD: Booth

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Naïr, Puerta, Uca, Wurtz

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, De Mita, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Mercoledì 4 giugno 2003

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Astensionni: 7

GUE/NGL: Alyssandrakis, González Álvarez, Korakas, Krarup, Patakis, Vinci

PSE: Casaca

24. Relazione Hudghton A5-0168/2003**Emendamento 8****Favorevoli: 266**

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreassen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraise, Manisco, Meijer, Morgantini, Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Della Vedova, Ilgenfritz, Paisley

PPE-DE: Balfé, Banotti, Beazley, Bébéar, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Flemming, Florenz, Foster, Fournou, Friedrich, Gahler, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Nicholson, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Perry, Pirker, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Zappalà

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Campos, Cashman, Corbey, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Karlsson, Kinnock, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Read, Sandberg-Fries, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Mercoledì 4 giugno 2003

Contrari: 204**EDD:** Booth**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Wurtz**NI:** Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Montfort, Sichrovsky, Souchet**PPE-DE:** Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, De Mita, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Konrad, Langen, Lisi, Lombardo, Marinos, Mauro, Mennea, Mennitti, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, von Wogau, Zabell**PSE:** Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Burg, Carlotti, Carraro, Carrilho, Cercas, Ceideira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hume, Ivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen**Astensionni: 35****EDD:** Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse**GUE/NGL:** Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis, Vachetta, Vinci**NI:** Berthu, Borghezio, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois**PPE-DE:** Averoff, Brienza, De Veyrac, Folias, Glase, Schierhuber, Schnellhardt, Thyssen, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**PSE:** Bösch, Casaca, Martin Hans-Peter**25. Relazione Hudghton A5-0168/2003****Emendamento 9****Favorevoli: 204****EDD:** Andersen, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Blak, Eriksson, Frahm, Fraise, Manisco, Meijer, Morgantini, Sjöstedt**NI:** Della Vedova, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Raschhofer

Mercoledì 4 giugno 2003

PPE-DE: Balfe, Banotti, Beazley, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Deprez, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Fourtou, Gahler, Goepel, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Korhola, Langen, Langenhagen, Maat, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Radwan, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Villiers

PSE: Andersson, Bowe, Cashman, Corbey, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Read, Sandberg-Fries, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 275

EDD: Booth

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Wurtz

NI: Beysen, Hager, de La Perriere, Montfort, Sichrovsky, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébear, Berend, Bodrato, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, De Mita, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Deigado, Glase, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Mercoledì 4 giugno 2003

Astensioni: 22**EDD:** Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse**GUE/NGL:** Alyssandrakis, González Álvarez, Korakas, Krarup, Patakis, Vachetta, Vinci**NI:** Berthu, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Vanhecke**PSE:** Bösch, Casaca, Dehousse, Martin Hans-Peter**26. Relazione Hudghton A5-0168/2003****Emendamento 10****Favorevoli: 283****EDD:** Andersen, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk**ELDR:** Andreassen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson**GUE/NGL:** Blak, Eriksson, Frahm, Fraise, Manisco, Meijer, Morgantini, Schmid Herman, Sjöstedt**NI:** Della Vedova, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Raschhofer**PPE-DE:** Balfé, Banotti, Beazley, Bébéar, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Perry, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roving, Rübiger, Sacrédeus, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Bowe, Cashman, Corbey, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Read, Sandberg-Fries, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn**UEN:** Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi**Verts/ALE:** Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn**Contrari: 192****EDD:** Booth**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebigger, Figueiredo, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marselet Campos, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Wurtz**NI:** Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Montfort, Sichrovsky, Souchet

Mercoledì 4 giugno 2003

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cunha, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Lisi, Lombardo, Mauro, Mennea, Musotto, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Stenmarck, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, von Wogau, Zabell

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Carraro, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Astensionni: 28

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Averoff, Cocilovo, Folias, Schierhuber, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Bösch, Campos, Casaca, Martin Hans-Peter

27. Relazione Hudghton A5-0168/2003**Emendamento 5****Favorevoli: 339**

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraise, Manisco, Meijer, Morgantini, Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Paisley, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gähler, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Kläß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,

Mercoledì 4 giugno 2003

Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Bowe, Cashman, Corbey, Dehousse, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Read, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 145

EDD: Booth

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Wurtz

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Camisón Asensio, Cunha, Ferrer, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Herranz García, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Pomés Ruiz, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafraña Sánchez-Neyra, Santini, Valdivielso de Cué, Zabell, Zappalà

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Carraro, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kefßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poinant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Astensioni: 16

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Vachetta, Vinci

NI: Borghezio, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Schwaiger

PSE: Bösch, Campos, Casaca, Martin Hans-Peter

Mercoledì 4 giugno 2003

28. Relazione Hudghton A5-0168/2003

Risoluzione

Favorevoli: 470

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-jan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Sjøstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Paisley, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grosse-tête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roving, Rübiger, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roue, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusi, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Mercoledì 4 giugno 2003

Contrari: 26**EDD:** Booth**GUE/NGL:** Alavanos

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Herranz García, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

Astensionni: 8**NI:** Borghezio, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke**PSE:** Lund**29. Relazione Stevenson A5-0165/2003****Emendamento 20****Favorevoli: 334****EDD:** Andersen, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Boudjenah, Figueiredo, Fraisse, Korakas, Manisco, Miranda, Patakis, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Montfort, Paisley, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Banotti, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rosing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Hume, Imbeni, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Patrie, Piecyk, Poignant, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

Mercoledì 4 giugno 2003

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Maes, Wyn

Contrari: 108

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monsonís Domingo, Vallvé

GUE/NGL: Bakopoulos, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, González Álvarez, Jové Peres, Marselet Campos, Meijer, Naïr, Puerta, Sjöstedt

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Costa Raffaele, Ferrer, Fiori, Folias, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Lisi, Marinos, Moreira Da Silva, Musotto, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Carraro, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, Díez González, Dührkop Dührkop, Fava, Ghilardotti, Goebbels, Gröner, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Koukiadis, Lavarra, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rodríguez Ramos, Rothe, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Souladakis, Terrón i Cusí, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Nogueira Román

Astensioni: 48

GUE/NGL: Ainardi, Herzog, Koulourianos, Modrow, Schmid Herman, Wurtz

NI: Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Podestà

PSE: Swiebel, Van Brempt

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori

TESTI APPROVATI**P5_TA(2003)0240****Ristrutturazione del settore della pesca nell'Unione****Risoluzione del Parlamento europeo sul Piano d'azione per ovviare alle conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca europeo (COM(2002) 600 – 2003/2039(INI))***Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Piano d'azione per ovviare alle conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca europeo (COM(2002) 600),
 - vista la sua risoluzione del 6 novembre 1997 sulla politica comune della pesca dopo l'anno 2002 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione del 5 luglio 2001 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde della Commissione sul futuro della politica comune della pesca ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 novembre 2002 sulla Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca («Calendario») ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 dicembre 2002 sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP ⁽⁵⁾,
 - vista la sua posizione del 5 dicembre 2002 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che fissa le modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sulla crisi socioeconomica nel settore della pesca del merluzzo bianco ⁽⁷⁾,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0162/2003),
- A. considerando che una parte determinante della politica comune della pesca è la partecipazione alla promozione di un settore economico praticabile, di un'importanza strategica per l'Unione europea, con una coesione socioeconomica nelle zone costiere dell'Unione europea dipendenti dalla pesca,
- B. considerando che il punto di partenza della riforma della politica comune della pesca dovrebbe essere, nel quadro di un approccio di gestione integrata delle zone costiere, una visione chiara a medio e a lungo termine del settore della pesca nell'Unione europea,

⁽¹⁾ GU C 358 del 24.11.1997, pag. 43.

⁽²⁾ GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 301.

⁽³⁾ GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 401.

⁽⁴⁾ P5_TA(2002)0555.

⁽⁵⁾ P5_TA(2002)0586.

⁽⁶⁾ P5_TA(2002)0587.

⁽⁷⁾ P5_TA(2003)0088.

Mercoledì 4 giugno 2003

- C. considerando che le proposte della Commissione volte ad ovviare alle conseguenze della riforma sono molto teoriche e basate su postulati che sono stati in parte superati da decisioni adottate dal Consiglio «Pesca» del dicembre 2002; considerando che il Piano d'azione non tiene conto degli effetti devastanti che il piano di ricostituzione del merluzzo ha avuto sull'occupazione, né dell'impatto sulle industrie situate a monte e a valle,
- D. considerando che il margine di manovra in materia di bilancio, basato sull'idea della riprogrammazione dei fondi disponibili a titolo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), è scomparso a causa degli emendamenti del Consiglio alle proposte originali di riforma della Commissione; considerando che i fondi disponibili a titolo dello SFOP non sono sufficienti per indennizzare le comunità colpite dalla riforma della PCP e dai piani di ricostituzione degli stock,
- E. considerando che, da un lato, a seguito delle decisioni del Consiglio «Pesca» del dicembre 2002, gli effetti negativi sul settore della pesca potrebbero essere meno gravi di quanto previsto inizialmente, ma che, dall'altro, viene meno la disponibilità di fondi per misure socioeconomiche, in quanto le possibilità di riprogrammazione dei fondi disponibili a titolo dello SFOP sono trasferiti a dopo il 2004,
- F. considerando che l'allargamento dell'Unione europea provocherà, probabilmente, difficoltà supplementari in tale settore,
- G. considerando che la pesca artigianale merita un'attenzione particolare, in quanto rappresenta il 75 % del numero totale di imbarcazioni da pesca comunitarie ed occupa il 44 % delle persone che operano in tale settore,
- H. considerando che le donne occupano il 22 % dei posti di lavoro del settore della pesca, mentre il loro ruolo formale e informale resta generalmente sottovalutato,
- I. considerando che la perdita di 28 000 posti di lavoro a bordo dei pescherecci determina una desertificazione sociale, culturale ed economica delle zone costiere che fanno parte del patrimonio dell'Unione, che sono fortemente dipendenti dalla pesca e hanno spesso poche possibilità di diversificazione al di fuori della pesca stessa,
- J. considerando che la procedura di consultazione degli Stati membri nella redazione delle proposte non ha riportato un grosso successo, a causa della loro mancanza di disponibilità, comprensibile in questo stadio, ad anticipare le cifre relative alla massiccia perdita di occupazione, prevista dalla Commissione,
- K. considerando che la comunicazione della Commissione non cita, come invece avrebbe dovuto, le pertinenti relazioni del settore della pesca sul Piano d'azione per ovviare alle conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca europeo,
- L. considerando che è importante cominciare a riflettere seriamente sulle conseguenze socio-economiche per il settore della pesca dopo il 2006, quando gli attuali regolamenti nel quadro dei Fondi strutturali saranno scaduti e il settore della pesca continuerà ad aver bisogno di essere sostenuto,
1. ribadisce il ruolo sociale, culturale ed economico dell'industria della pesca, in particolare della pesca artigianale, nelle regioni dipendenti da tale settore, e chiede alla Commissione di fare in modo che vengano adottate le misure economiche e sociali necessarie per garantire una coesione economica e sociale in tali regioni, comprese quelle ultraperiferiche, affinché diventino finanziariamente autosufficienti;
 2. chiede alla Commissione, nel quadro della riforma della politica comune della pesca del 2002, di tener particolare conto delle possibilità di gestione integrata delle zone costiere per individuare le future prospettive delle regioni dipendenti dalla pesca;
 3. accoglie con favore lo sforzo della Commissione di valutare l'impatto socioeconomico della riforma della politica comune della pesca e il conseguente dibattito sulle possibilità di attenuare le conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore della pesca europeo;

Mercoledì 4 giugno 2003

4. sottolinea che le modifiche apportate dal Consiglio «Pesca», nella sua riunione del 16-20 dicembre 2002, al pacchetto della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca non sembrano in grado di agevolare l'attuazione di tale riforma e la prevista riprogrammazione dello SFOP;
5. chiede con urgenza alla Commissione di fornire al Parlamento una versione aggiornata del Piano d'azione che tenga conto delle conseguenze delle decisioni adottate dal Consiglio «Pesca» nel dicembre 2002;
6. ricorda all'autorità di bilancio che nella rubrica 2 delle prospettive finanziarie sono disponibili risorse finanziarie per il settore della pesca e le aree dipendenti dalla pesca, risorse che per il periodo 2000-2006 possono essere stimate in 28 miliardi EUR (3,7 miliardi EUR a titolo dello SFOP, 19,2 miliardi EUR a titolo del FESR e 5,17 miliardi EUR a titolo del FSE);
7. chiede un finanziamento speciale supplementare, senza incidenze sui fondi già destinati al settore per adeguamenti strutturali al fine di lottare contro ogni conseguenza socio-economica negativa determinata dalle misure di ristrutturazione del settore, compresi i piani di ricostituzione degli stock, affinché esso diventi finanziariamente autosufficiente;
8. ricorda che l'UE può stanziare fondi supplementari per misure destinate a compensare eventuali perdite subite da pescatori o comunità costiere a causa delle misure di conservazione solo a condizione che tali finanziamenti siano compatibili con il massimale della rubrica 2 delle prospettive finanziarie o che si faccia ricorso allo strumento di flessibilità di cui al punto 24 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽¹⁾; chiede alla Commissione di valutare il potenziale impatto negativo sui pescatori o le comunità costiere e, se del caso, di presentare all'Autorità di bilancio una proposta per un siffatto finanziamento supplementare dell'UE;
9. chiede, in conformità della sua precitata risoluzione del 12 marzo 2003, alle autorità di bilancio dell'Unione europea e alla Commissione, congiuntamente agli Stati membri interessati, di elaborare un piano di indennizzo per le perdite sostenute dalle comunità costiere a seguito delle misure di conservazione degli stock di merluzzi e di destinare fino a 150 milioni EUR di finanziamento supplementare, riconoscendo i contributi apportati dagli Stati membri per risolvere questa crisi;
10. chiede alla Commissione di predisporre adeguate risorse per affrontare le difficoltà registrate del settore della pesca, a causa dell'allargamento dell'Unione europea;
11. chiede alla Commissione di considerare l'occupazione di qualità e le condizioni di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro come uno degli obiettivi della politica comune della pesca, che dovrebbe prevedere il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
12. accoglie favorevolmente le opzioni a lungo termine proposte dalla Commissione, come riconoscimento della necessità di migliorare l'immagine del settore, il potenziamento del dialogo sociale e la promozione del ruolo femminile;
13. chiede alla Commissione di svolgere una seria opera di consultazione degli Stati membri e del settore della pesca nella fase di preparazione delle misure socio-economiche da istituire per garantire il seguito di tale Piano d'azione e la invita ad ampliare il campo di applicazione dei consigli consultivi regionali, come definito nel quadro della riforma della politica comune della pesca, per ottenere un maggiore impegno delle parti contraenti;
14. sottolinea l'importanza di avviare una riflessione sulla situazione socioeconomica del settore della pesca nel corso del prossimo periodo di programmazione (2007-2014), quando scadranno gli attuali accordi relativi ai fondi strutturali;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Mercoledì 4 giugno 2003

P5_TA(2003)0241

Statuto dei deputati al Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2003/2004(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 190, paragrafo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 108, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visti l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976, in particolare gli articoli da 1 a 6, nonché la decisione 2002/772/CE, del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 che modifica detto Atto ⁽¹⁾,
 - visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europee, in particolare gli articoli 8, 9 e 10,
 - visto il parere della Commissione,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per i bilanci (A5-0193/2003),
1. approva la decisione sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ⁽²⁾;
 2. ritiene che gli effetti finanziari della decisione sopra menzionata siano compatibili con il massimale della rubrica 5 («Spese amministrative») delle prospettive finanziarie, senza limitare le attuali politiche;
 3. invita la Commissione a presentare, a norma dell'articolo 48 del trattato UE, un progetto per abrogare gli articoli 8, 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità e l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 1976;
 4. invita il Consiglio a esprimere il suo accordo;
 5. incarica il suo Presidente di procedere alla firma dello statuto e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L) non appena il Consiglio abbia espresso il suo accordo;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la decisione sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ P5_TA(2003)0236.

Mercoledì 4 giugno 2003

P5_TA(2003)0242

Mercato interno dell'energia elettrica *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (15528/2/2002 – C5-0034/2003 – 2001/0077(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15528/2/2002 – C5-0034/2003) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 125) ⁽³⁾,
- vista la proposta modificata (COM(2002) 304) ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0136/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 50 E del 4.3.2003, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 350.

⁽³⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 393.

P5_TC2-COD(2001)0077

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 60 e GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 393.

⁽²⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 10.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 350), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (GU C 50 E del 4.3.2003, pag. 15) e posizione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003.

Mercoledì 4 giugno 2003

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾ ha fornito contributi molto rilevanti alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.
- (2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate unitamente al riferimento a documenti, se disponibili, che diano informazioni sull'impatto ambientale.
- (3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.
- (4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
- (5) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.
- (6) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.
- (7) Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può comprendere una o più imprese.
- (8) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di distribuzione e trasmissione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo di tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori del sistema di trasmissione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È necessario che sia garantita l'indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione e del sistema di trasmissione, in particolare con riferimento agli interessi della generazione e dell'approvvigionamento. Occorre pertanto istituire strutture di gestione indipendenti tra i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione e qualsiasi società di generazione/approvvigionamento.

È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione delle decisioni.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

Mercoledì 4 giugno 2003

- (9) Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione (GST) interconnesso con piccoli sistemi.
- (10) Benché questa direttiva non affronti questioni legate alla proprietà si ricorda che nel caso di un'impresa di trasmissione o di distribuzione che sia nella sua forma giuridica separata dalle imprese di generazione e/o fornitrici, i gestori del sistema designati possono essere le stesse imprese proprietarie dell'infrastruttura.
- (11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentarle da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.
- (12) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica.
- (13) Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.
- (14) Per agevolare la conclusione da parte di un'impresa elettrica stabilita in uno Stato membro di contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adoperarsi affinché all'intero mercato interno si applichino condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità.
- (15) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi dell'autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.
- (16) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas, che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo a incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ⁽²⁾.
- (17) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema.
- (18) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

⁽¹⁾ GU L ...

⁽²⁾ GU L ...

Mercoledì 4 giugno 2003

- (19) Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini della Comunità, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccole imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro.
- (20) I clienti dell'energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare il mercato interno dell'energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.
- (21) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare il più presto possibile le differenze tra Stati membri. Si dovrebbe assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.
- (22) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l'altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed elettricità (PCCE).
- (23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione decentralizzata di elettricità, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda dei clienti civili e delle piccole imprese.
- (25) La Commissione ha manifestato l'intenzione di adottare iniziative concernenti, in particolare, l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura, e segnatamente il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO₂ e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da diverse fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, nonché il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite.

Mercoledì 4 giugno 2003

- (26) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.
- (27) Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.
- (28) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.
- (29) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.
- (30) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.
- (31) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (32) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti ⁽¹⁾, sarebbe opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione transfrontaliera, compresi i flussi di energia elettrica tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità anche in caso di transito, sarebbe opportuno abrogare tale direttiva.
- (33) Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 96/92/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.
- (34) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi.

⁽¹⁾ GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/75/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9).

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «generazione»: la produzione di energia elettrica;
- 2) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;
- 3) «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;
- 4) «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
- 5) «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
- 6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
- 7) «clienti»: i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
- 8) «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
- 9) «clienti finali»: i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio;
- 10) «clienti civili»: i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;
- 11) «clienti non civili»: le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;
- 12) «clienti idonei»: i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva;
- 13) «interconnector»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;
- 14) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector;
- 15) «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
- 16) «priorità economica»: la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;
- 17) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione;
- 18) «utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;
- 19) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;
- 20) «impresa elettrica integrata»: un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

Mercoledì 4 giugno 2003

- 21) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽¹⁾ ⁽²⁾, e in cui le società/i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica;
- 22) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) * del trattato e relativa ai conti consolidati⁽³⁾, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;
- 23) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;
- 24) «procedura di gara di appalto»: procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;
- 25) «programmazione a lungo termine»: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti;
- 26) «piccolo sistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 3000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;
- 27) «microsistema isolato» ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell'anno 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;
- 28) «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;
- 29) «efficienza energetica/gestione della domanda»: un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;
- 30) «fonti energetiche rinnovabili»: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- 31) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

CAPITOLO II

NORME GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

⁽³⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

Mercoledì 4 giugno 2003

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l'apertura del mercato prevista dall'articolo 21.

4. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specificino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

- a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;
- b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO₂ e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico.

Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili.

7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In partico-

Mercoledì 4 giugno 2003

lare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

9. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

Articolo 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

Articolo 5

Norme tecniche

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾.

CAPITOLO III

GENERAZIONE

Articolo 6

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Mercoledì 4 giugno 2003

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:
 - a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura;
 - b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;
 - c) la protezione dell'ambiente;
 - d) l'assetto del territorio e la scelta del sito;
 - e) l'uso del suolo pubblico;
 - f) l'efficienza energetica;
 - g) la natura delle fonti primarie;
 - h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria;
 - i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita tengano conto della loro dimensione e impatto potenziale limitati.
4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

Articolo 7**Indizione di gare per nuove capacità**

1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi.
3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'onere è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d'onere contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

Mercoledì 4 giugno 2003

5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

CAPITOLO IV

GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Articolo 8

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione

Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di sistema di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di trasmissione. Gli Stati membri garantiscono che i gestori del sistema di trasmissione operino in conformità degli articoli da 9 a 12.

Articolo 9

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

- a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
- b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;
- c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;
- d) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
- e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;
- f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

Articolo 10

Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione

1. Il gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata.

2. Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti criteri minimi:

- a) le persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

Mercoledì 4 giugno 2003

- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c) il gestore del sistema di trasmissione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualunque strumento equivalente, del gestore del sistema di trasmissione e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
- d) il gestore del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma degli adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata.

Articolo 11

Dispacciamento e bilanciamento

1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego degli interconnector con altri sistemi.
2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.
3. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15 % di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione.
6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.
7. Le regole di bilanciamento del sistema elettrico adottate dai gestori del sistema di trasmissione sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie, ivi comprese le regole adottate per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico. I termini e le condizioni, ivi comprese le regole e le tariffe, di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione sono stabiliti con una metodologia compatibile con l'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi e sono pubblicati.

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 12

Riservatezza dei gestori del sistema di trasmissione

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività. Le informazioni divulgate sulle sue attività, che possono procurare vantaggi commerciali, sono rese disponibili in modo non discriminatorio.

CAPITOLO V

GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Articolo 13

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi dagli Stati membri tenuto conto di considerazioni in materia di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 14 a 16.

Articolo 14

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione mantiene nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.
2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.
4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
5. I gestori del sistema di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato, ogniquale volta svolgono tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l'energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 2002.
6. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.
7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 15

Separazione dei gestori del sistema di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - a) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica;
 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
 - c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
 - d) il gestore del sistema di distribuzione predispose un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è soggetta a pubblicazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che forniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che forniscono piccoli sistemi isolati.

Articolo 16

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

Articolo 17

Gestore di un sistema combinato

Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il

Mercoledì 4 giugno 2003

profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata:

- a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione o fornitura di energia elettrica;
- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c) il gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione e distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
- d) il gestore del sistema combinato predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate. Tale relazione è pubblicata.

CAPITOLO VI

SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Articolo 18

Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 19.
2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di queste informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 19

Separazione dalla contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Le imprese elettriche, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui

Mercoledì 4 giugno 2003

conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) ⁽¹⁾ del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽²⁾.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1° luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

Capitolo VII

Organizzazione dell'accesso al sistema

Articolo 20

Accesso dei terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

Articolo 21

Apertura del mercato e reciprocità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:

- a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione di tali clienti idonei;
- b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;
- c) dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.

⁽¹⁾ Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

⁽²⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

Mercoledì 4 giugno 2003

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:
 - a) i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;
 - b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.

Articolo 22

Linee dirette

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:
 - a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
 - b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.
3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 20.
4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 20 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 23.
5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione ad una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Articolo 23

Autorità di regolamentazione

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:
 - a) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;
 - b) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;
 - c) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;
 - d) la pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;
 - e) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 19, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura;
 - f) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità;

Mercoledì 4 giugno 2003

- g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 9 e 14;
- h) il livello di trasparenza e concorrenza;

Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sul risultato delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h).

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

- a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti;
- b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione. Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità di regolamentazione.

6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione relativa a metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 ovvero, allorché l'autorità di regolamentazione è tenuta a procedere a consultazioni, relativa alle metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.

8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

Sino al 2010 le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno e conformemente alle norme in materia di concorrenza, una relazione su posizioni dominanti sul mercato, su comportamenti predatori e anticoncorrenziali. La relazione esamina inoltre l'evoluzione dei modelli di proprietà e qualsiasi misura concreta adottata a livello nazionale per garantire la presenza sul mercato di un'adeguata varietà di operatori, ovvero le misure pratiche adottate per rafforzare l'interconnessione e la concorrenza. A partire dal 2010 le autorità competenti presentano siffatta relazione con scadenza biennale.

Mercoledì 4 giugno 2003

9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate appropriate misure nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.
10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso al sistema.
11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.
12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alla parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Misure di salvaguardia

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le deve modificare o abolire nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

Articolo 25

Controllo delle importazioni di energia elettrica

Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante i tre mesi precedenti.

Articolo 26

Deroghe

1. Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, nonché del capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo.

2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 18 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 27

Procedura di revisione

Qualora nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

Articolo 28

Relazioni

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

- a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;
- b) la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'energia elettrica per i consumatori;
- c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;
- d) sarà prestata particolare attenzione a misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;
- e) l'attuazione della deroga prevista all'articolo 15, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;
- f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di elettricità e accesso alle reti di tali paesi;
- g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva;
- h) il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull'etichettatura energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 6 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.

Ove opportuno, tale relazione può contenere raccomandazioni, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso ad esempio il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, segnatamente, il modo in cui

Mercoledì 4 giugno 2003

le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO₂ e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e le misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

- l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,
- l'esistenza di un'efficace regolamentazione,
- lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,
- in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale,
- in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori e anticoncorrenziali,
- in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,
- l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,
- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 90/547/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004.

La direttiva 96/92/CE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato B.

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 30

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1 fino al 1° luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO A

MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio ⁽¹⁾ e 93/13/CE del Consiglio ⁽²⁾, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

- a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:
 - l'identità e l'indirizzo del fornitore,
 - i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
 - i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,
 - i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
 - la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Mercoledì 4 giugno 2003

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e
- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

- b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della trasporto della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;
- c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e all'uso dei medesimi;
- d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;
- e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;
- f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione ⁽¹⁾;
- g) nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale.

⁽¹⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

Mercoledì 4 giugno 2003

ALLEGATO B

Tavola di concordanza

Direttiva 96/92/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Art. 1 Campo di applicazione
Articolo 2	Art. 2 Definizioni
Articoli 3 & 10(1)	Art. 3 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
—	Art. 4 Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti
Articolo 7(2)	Art. 5 Norme tecniche
Articoli 4 & 5	Art. 6 Procedura di autorizzazione per nuove capacità
Articoli 4 & 6	Art. 7 Indizione di gare per nuove capacità
Articolo 7(1)	Art. 8 Designazione dei gestori del sistema di trasmissione
Articolo 7(3)-(5)	Art. 9 Compiti dei gestori del sistema di trasmissione
Articolo 7(6)	Art. 10 Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione
Articolo 8	Art. 11 Dispacciamento e bilanciamento
Articolo 9	Art. 12 Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di trasporto
Articoli 10(2) & (3)	Art. 13 Designazione dei gestori del sistema di distribuzione
Articolo 11	Art. 14 Compiti dei gestori del sistema di distribuzione
—	Art. 15 Separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione
Articolo 12	Art. 16 Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di distribuzione
—	Art. 17 Gestore di un sistema combinato
Articolo 13	Art. 18 Diritto di accesso alla contabilità
Articolo 14	Art. 19 Separazione contabile
Articoli 15-18	Art. 20 Accesso dei terzi
Articolo 19	Art. 21 Apertura del mercato e reciprocità
Articolo 21	Art. 22 Linee dirette
Articoli 20(3)-(4) & 22	Art. 23 Autorità di regolamentazione
Articolo 23	Art. 24 Misure di salvaguardia
—	Art. 25 Controllo delle importazioni di energia elettrica
Articolo 24	Art. 26 Deroghe
—	Art. 27 Procedura di revisione
Articoli 25 & 26	Art. 28 Relazioni
—	Art. 29 Abrogazione della direttiva concernente il transito di energia elettrica
Articolo 27	Art. 30 Attuazione
Articolo 28	Art. 31 Entrata in vigore
Articolo 29	Art. 32 Destinatari
	ALLEGATO A: Misure sulla tutela dei consumatori

Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti

Dichiarazione interistituzionale

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità che gli Stati membri assicurino che adeguate risorse finanziarie per lo smantellamento degli impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che sono soggette ad audit negli Stati membri, siano effettivamente disponibili per lo scopo per il quale sono state previste e siano gestite in modo trasparente, evitando in tal modo gli ostacoli a un'equa concorrenza nel mercato energetico.»

Mercoledì 4 giugno 2003

Dichiarazione della Commissione

«La Commissione rileva l'importanza di assicurare che i fondi costituiti per lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che si riferiscono agli obiettivi del trattato Euratom, siano gestiti in modo trasparente e utilizzati unicamente per detto scopo. In questo contesto essa intende, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dal trattato Euratom, pubblicare una relazione annuale sull'impiego dei fondi per lo smantellamento degli impianti e la gestione dei rifiuti. Essa presterà particolare attenzione alla piena applicazione delle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.»

P5_TA(2003)0243

Mercato interno del gas naturale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (15531/2/2002 – C5-0035/2003 – 2001/0077A(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15531/2/2002 – C5-0035/2003) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 125) ⁽³⁾,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 304) ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0135/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 50 E del 4.3.2003, pag. 36.

⁽²⁾ GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 367.

⁽³⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 393.

P5_TC2-COD(2001)0077A

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 60 e GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 393.

Mercoledì 4 giugno 2003

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽³⁾, ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas.
- (2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno del gas può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni e per ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasporto e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e assicurando la tutela dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili.
- (3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.
- (4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, garantite ai cittadini europei dal trattato, possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
- (5) Data la prospettiva di aumento della dipendenza per quanto riguarda il consumo di gas naturale, è opportuno considerare iniziative e misure volte a favorire accordi reciproci d'accesso alle reti di paesi terzi e l'integrazione dei mercati.
- (6) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, di accesso allo stoccaggio, o a questioni di tariffazione, all'interoperabilità tra sistemi e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.
- (7) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.
- (8) Per completare il mercato interno del gas è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore del sistema di trasporto o distribuzione può comprendere una o più imprese.
- (9) Nel caso di un'impresa di gas che svolga attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio o attività relative al gas naturale liquefatto (GNL) e che nella sua forma giuridica sia separata dalle imprese di produzione e/o fornitura, il gestore del sistema designato può essere la stessa impresa proprietaria dell'infrastruttura.
- (10) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di trasporto e distribuzione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo posto da tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 10.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 367), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (GU C 50 E del 4.3.2003, pag. 36) e posizione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003.

⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

Mercoledì 4 giugno 2003

È anche opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare le reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente.

È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione di decisioni.

- (11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentare tali imprese dagli obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.
- (12) Per facilitare la conclusione di contratti da parte di un'impresa di gas stabilita in uno Stato membro per la fornitura di gas a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero adoperarsi per creare condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità per l'insieme del mercato interno.
- (13) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi delle autorità di regolamentazione. È importante che le autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri condividano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero avere la competenza di stabilire o approvare le tariffe o, almeno, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasporto e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL). Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.
- (14) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo ad incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾ nonché del regolamento (CE) .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. ⁽²⁾
- (15) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato del gas raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarà opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. In assenza di mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.
- (16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.
- (17) I vantaggi derivanti dal mercato interno dovrebbero essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili, per ragioni di equità, di competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro, a seguito dell'aumento di efficienza di cui beneficerebbero le imprese.

⁽¹⁾ GU L ...

⁽²⁾ GU L ...

Mercoledì 4 giugno 2003

- (18) I clienti del gas dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo specifico, per completare il mercato interno del gas al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.
- (19) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare al più presto possibile le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.
- (20) La direttiva 98/30/CE contribuisce all'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte del sistema del gas. Alla luce dell'esperienza maturata nella realizzazione del mercato interno, sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ai servizi ausiliari.
- (21) Gli impianti di stoccaggio sono essenziali, tra l'altro, per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico quali la certezza delle forniture. Ciò non dovrebbe portare a distorsioni della concorrenza o a discriminazioni nell'accesso allo stoccaggio.
- (22) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l'impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l'accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.
- (23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di gas.
- (24) Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle caratteristiche chimiche dei gas in questione.
- (25) I contratti a lungo termine continueranno a costituire un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri e dovrebbero continuare a costituire un'opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e con le norme del trattato, comprese quelle in materia di concorrenza. È quindi necessario tenerne conto nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas.
- (26) Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia di elevati livelli qualitativi di pubblico servizio, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia, al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico.
- Gli Stati membri dovrebbero garantire che i clienti, quando sono collegati al sistema del gas, siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Le misure adottate dagli Stati membri per proteggere i clienti finali possono variare a seconda dei nuclei familiari e delle piccole e medie imprese.
- (27) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza dei

Mercoledì 4 giugno 2003

rifornimenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto comunitario.

- (28) Le misure attuate dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.
- (29) Nei limiti in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, a notificarle alla Commissione.
- (30) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno del gas pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti⁽¹⁾ è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per il trasporto, compresi i flussi di gas transfrontalieri tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti del gas, anche nel caso di transito, sarebbe opportuno abrogare detta direttiva, fatta salva la continuità dei contratti conclusi in virtù della medesima. L'abrogazione della direttiva 91/296/CEE non dovrebbe impedire che nel futuro vengano conclusi contratti di lunga durata.
- (32) Tenuto conto della portata delle modifiche apportate alla direttiva 98/30/CE, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.
- (33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

⁽¹⁾ GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE della Commissione (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì 4 giugno 2003

2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;
- 2) «rete di gasdotti upstream»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;
- 3) «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «upstream», ad esclusione della fornitura;
- 4) «gestore del sistema di trasporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;
- 5) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;
- 6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
- 7) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;
- 8) «impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
- 9) «impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
- 10) «gestore dell'impianto di stoccaggio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la attività di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;
- 11) «impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;
- 12) «gestore del sistema GNL»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;
- 13) «sistema»: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;

Mercoledì 4 giugno 2003

- 14) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l'accesso e la gestione dei sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o degli impianti di GNL, e/o gli impianti di stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento del carico e la miscelazione, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
- 15) «linepack»: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
- 16) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi tra loro collegati;
- 17) «interconnector», una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;
- 18) «linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
- 19) «impresa di gas naturale integrata»: un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
- 20) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese⁽¹⁾ e in cui l'impresa/il gruppo in questione svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;
- 21) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;
- 22) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (*) del trattato e relativa ai conti consolidati⁽²⁾, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;
- 23) «utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite dal sistema;
- 24) «clienti»: clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
- 25) «clienti civili»: i clienti che acquistano gas naturale per il proprio consumo domestico;
- 26) «clienti non civili»: i clienti che acquistano gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
- 27) «clienti finali»: i clienti che acquistano gas naturale per uso proprio;
- 28) «clienti idonei»: i clienti che sono liberi di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell'articolo 23 della presente direttiva;
- 29) «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dai gestori del sistema di trasporto e distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
- 30) «programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

(*) **Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adottato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).**

(2) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

Mercoledì 4 giugno 2003

- 31) «mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;
- 32) «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;
- 33) «nuova infrastruttura»: un'infrastruttura non completata al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

CAPITOLO II

NORME GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto possono adottare misure adeguate per la tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.

4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 4 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

6. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e

Mercoledì 4 giugno 2003

dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

Articolo 4

Procedura di autorizzazione

1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.
2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici.
3. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.
4. Per lo sviluppo delle zone la cui fornitura è iniziata di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 24, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali reti di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

Articolo 5

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare questo compito alle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti, come pure le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

Articolo 6

Norme tecniche

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione e alle linee dirette. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Mercoledì 4 giugno 2003

CAPITOLO III

TRASPORTO, STOCCAGGIO E GNL

Articolo 7

Designazione dei gestori del sistema

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasporto, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli da 8 a 10.

Articolo 8

Compiti dei gestori del sistema

1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:
 - a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, nel dovuto rispetto dell'ambiente;
 - b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
 - c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
 - d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
2. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 25, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.
3. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di requisiti minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.
4. I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

Articolo 9

Separazione dei gestori del sistema di trasporto

1. Il gestore del sistema di trasporto, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasporto dall'impresa verticalmente integrata.
2. Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasporto di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, distribuzione o fornitura di gas naturale;

Mercoledì 4 giugno 2003

- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c) il gestore del sistema di trasporto dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di trasporto e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasporto che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente.
- d) il gestore del sistema di trasporto predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

Articolo 10

Riservatezza dei gestori dei sistemi di trasporto

1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL mantiene la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.
2. I gestori del sistema di trasporto, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese ad essi collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso al sistema.

CAPITOLO IV

FORNITURA E DISTRIBUZIONE

Articolo 11

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono o sono responsabili di impianti di distribuzione di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione e provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli 12 e 14.

Articolo 12

Compiti dei gestori della rete di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.
2. In ogni caso, il gestore del sistema di distribuzione è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate.

Mercoledì 4 giugno 2003

3. Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, e/o di ogni altro sistema di trasporto e/o di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.
4. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.
5. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento del sistema di distribuzione di gas, le norme da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 25, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

Articolo 13

Separazione dei gestori della rete di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore della rete di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;
 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
 - c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di trasporto e di introdurre limiti globali a livello di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o la modernizzazione delle linee di trasporto, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
 - d) il gestore del sistema di distribuzione predispose un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 alle imprese di gas naturale integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati.

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 14

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione

1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.
2. I gestori dei sistemi di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese ad essi collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso al sistema.

Articolo 15

Gestore di un sistema combinato

Le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione, e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata:

- a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore di un sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;
- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore di un sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c) il gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione alla manutenzione o allo sviluppo del sistema. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema combinato e di fissare limiti globali a livello di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o la modernizzazione delle linee di trasporto e di distribuzione che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
- d) il gestore del sistema combinato predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

CAPITOLO V

SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Articolo 16

Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale conformemente all'articolo 17.

Mercoledì 4 giugno 2003

2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 17

Separazione della contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5. Qualora le imprese beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo.

2. Le imprese di gas naturale, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo le norme di diritto nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate a norma della direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) (*), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (†). Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna delle attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati e distorsioni della concorrenza. Esse tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio. Fino al 1° luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

5. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.

6. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

CAPITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL SISTEMA

Articolo 18

Accesso dei terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei,

(*) **Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).**

(†) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

Mercoledì 4 giugno 2003

comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. I gestori del sistema di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori del sistema di trasporto.
3. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine in quanto siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità.

Articolo 19

Accesso allo stoccaggio

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.
3. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari, entro il primo semestre dall'attuazione della presente direttiva e in seguito con scadenza annuale.

4. In caso di accesso regolato gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l'organizzazione dell'accesso ad altri servizi ausiliari. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.

Articolo 20

Accesso alla rete di gasdotti upstream

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti upstream, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di coltivazione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 33.

Mercoledì 4 giugno 2003

2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

- a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;
- b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;
- c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti upstream per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti upstream o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e
- d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo upstream.

3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti upstream, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso a tali reti.

4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti upstream che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate.

Articolo 21**Rifiuto dell'accesso**

1. Le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico cui sono soggette a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o sulla base di gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti take-or-pay, tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 27 e dell'alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Il rifiuto è debitamente motivato.

2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l'accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 22**Nuove infrastrutture**

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 alle seguenti condizioni:

- a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- b) il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

Mercoledì 4 giugno 2003

- c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
 - d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
 - e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.
- 3.
- a) L'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25 può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, il loro parere sulla richiesta di deroga. Questo parere è pubblicato assieme alla decisione.
 - b)
 - i) La deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la nuova infrastruttura, l'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità o la modifica dell'infrastruttura esistente.
 - ii) Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio a un interconnector.
 - iii) Nel decidere le condizioni della presente lettera si tiene conto, in particolare, della durata dei contratti, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.
 - c) Nel concedere una deroga l'autorità competente può prendere una decisione in merito alle norme e ai meccanismi per la gestione e l'assegnazione di capacità purché ciò non impedisca l'attuazione di contratti a lungo termine.
 - d) La decisione di deroga, ivi incluse le condizioni di cui alla lettera b), è debitamente motivata e pubblicata.
 - e) Nel caso di un interconnector, un'eventuale decisione di deroga è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione in questione.
4. La decisione di deroga è notificata senza indugio dall'autorità competente alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata.

Le informazioni comprendono in particolare:

- a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro concedono la deroga, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;
- b) l'analisi svolta sull'impatto sulla concorrenza e sul funzionamento efficace del mercato interno del gas in seguito alla concessione della deroga;
- c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas in questione oggetto della concessione della deroga;
- d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnector, il risultato della consultazione con gli Stati membri interessati o con le autorità di regolamentazione;
- e) il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas.

Entro due mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere all'autorità di regolamentazione o allo Stato membro interessato di modificare o di ritirare la decisione di concessione della deroga. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un ulteriore mese, ove la Commissione richieda informazioni supplementari.

Se l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato non dà seguito ad una richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 23

Apertura del mercato e reciprocità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:
 - a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 18 della direttiva 98/30/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;
 - b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;
 - c) a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.
2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas:
 - a) i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo nel sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;
 - b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura di gas, su domanda di uno degli Stati membri sede dei due sistemi.

Articolo 24

Linee dirette

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:
 - a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i clienti idonei;
 - b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.
2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri sono obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 21, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 25.

Articolo 25

Autorità di regolamentazione

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, attraverso il monitoraggio, in particolare:
 - a) delle regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;
 - b) di ogni metodo per risolvere i problemi di congestione nell'ambito dei sistemi del gas nazionali;
 - c) del tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

Mercoledì 4 giugno 2003

- d) della pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, sull'utilizzo della rete e sull'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;
- e) dell'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 17, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura;
- f) delle condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 19;
- g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 8 e 12;
- h) il livello di trasparenza e concorrenza;

Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sui risultati delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h).

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

- a) i termini e le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasporto e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti;
- b) i termini e le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2 nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione

Le tariffe, le metodologie o le modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori dei sistemi di trasporto, distribuzione e GNL di modificare le condizioni, ivi comprese le tariffe e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per garantire che siano proporzionate e vengano applicate in modo non discriminatorio.

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasporto, GNL o distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4 e all'articolo 19, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione sulle metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, o nel caso in cui l'autorità di regolamentazione sia tenuta alla consultazione per quanto riguarda le metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi, o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.

8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

Mercoledì 4 giugno 2003

9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.
10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore del sistema che nega l'uso o l'accesso al sistema.
11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.
12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alle parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Misure di salvaguardia

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza di persone, apparecchiature o impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.
2. Tali misure causano il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non eccedono quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente.
3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

Articolo 27

Deroghe per quanto riguarda gli impegni take or pay

1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni take-or-pay assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all'articolo 18. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema.

Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga.

Mercoledì 4 giugno 2003

Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;
- b) necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
- c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;
- d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;
- e) data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;
- f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;
- g) misura in cui, nell'accettare gli impegni take-or-pay in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;
- h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi; e
- i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti take-or-pay stipulati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas take-or-pay, o se il contratto di acquisto di gas take-or-pay in questione può essere adeguato o l'impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non rifiutano più a lungo l'accesso al sistema a causa di impegni take-or-pay assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI, in particolare gli articoli da 18 a 25.

5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

Articolo 28

Mercati emergenti e isolati

1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli articoli 4, 9, 23 e/o 24 della presente direttiva. È considerato fornitore principale una impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

Mercoledì 4 giugno 2003

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

3. Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un'apertura del mercato pari almeno al 33% del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. Due anni dopo è applicato l'articolo 23, paragrafo 1), lettera b) e tre anni dopo, l'articolo 23, paragrafo 1), lettera c). Fintantoché si applica l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 può decidere di non applicare l'articolo 18 per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.

4. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.

5. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti:

- necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;
 - entità e prospettive di ritorno degli investimenti necessari;
 - dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;
 - prospettive del mercato del gas in questione;
 - dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e fattori socioeconomici e demografici.
- a) Per l'infrastruttura del gas diversa dall'infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non può essere superiore ai dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona;
- b) Per l'infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a 20 anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detto sistema.

6. Il Lussemburgo può beneficiare di una deroga all'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 9 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 2004. Tale deroga è riesaminata prima della fine del periodo di cinque anni e l'eventuale decisione di rinnovare la deroga per altri cinque anni è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

7. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8. La Grecia può derogare agli articoli 4, 11, 12, 13, 18, 23 e/o all'articolo 24 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 29

Procedura di revisione

Qualora nella relazione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

Articolo 30

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

Relazione

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:
 - a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali;
 - b) le deroghe concesse in virtù della presente direttiva compresa l'attuazione della deroga prevista dall'articolo 13, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;
 - c) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario del gas e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato del gas per i consumatori;
 - d) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di gas naturale, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone e dello sviluppo dello stoccaggio (inclusa la questione della proporzionalità della regolamentazione del mercato in questo settore);
 - e) sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

Mercoledì 4 giugno 2003

- f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano gas naturale, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;
- g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

Ove opportuno, la relazione può contenere raccomandazioni e misure atte a contrastare gli effetti negativi della posizione dominante e delle concentrazioni sul mercato.

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente, la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione particolareggiata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

- l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,
- l'esistenza di un'efficace regolamentazione,
- lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione, le condizioni di transito e la sicurezza della situazione di approvvigionamento nella Comunità,
- in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico,
- in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,
- in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,
- l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,
- se esiste un accesso effettivo e non discriminatorio dei terzi allo stoccaggio di gas quando è tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficace al sistema,
- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario, tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione sul mercato nonché di comportamenti predatori o anticoncorrenziali

Articolo 32**Abrogazioni**

1. La direttiva 91/296/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fatti salvi i contratti conclusi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/296/CEE che continuano ad essere validi e ad essere applicati a norma di detta direttiva.

Mercoledì 4 giugno 2003

2. La direttiva 98/30/CE è abrogata a decorrere dalla data del 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato B.

Articolo 33

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 1 fino al 1° luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO A

MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio⁽¹⁾ e 93/13/CE del Consiglio⁽²⁾, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

- a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:
- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
 - i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
 - i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Mercoledì 4 giugno 2003

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,
- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e
- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

- b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;
- c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;
- d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;
- e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;
- f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure devono consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse devono conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione⁽¹⁾;
- g) allacciati al sistema del gas siano informati circa i loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli.

⁽¹⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

Mercoledì 4 giugno 2003

ALLEGATO B

Tavole di concordanza

Direttiva 98/30/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Art. 1 Ambito di applicazione
Articolo 2	Art. 2 Definizioni
Articolo 3	Art. 3 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 4	Art. 4 Procedura di autorizzazione
—	Art. 5 Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti
Articolo 5	Art. 6 Norme tecniche
Articolo 6	Art. 7 Designazione dei gestori del sistema di trasporto
Articolo 7	Art. 8 Compiti dei gestori del sistema di trasporto
—	Art. 9 Separazione dei gestori del sistema di trasporto
Articolo 8	Art. 10 Riservatezza dei gestori del sistema di trasporto
Articolo 9, paragrafo 1	Art. 11 Designazione dei gestori del sistema di distribuzione
Articolo 10	Art. 12 Compito dei gestori del sistema di distribuzione
—	Art. 13 Separazione dei gestori del sistema di distribuzione
Articolo 11	Art. 14 Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione
—	Art. 15 Gestore di un sistema combinato
Articolo 12	Art. 16 Diritto di accedere alla contabilità
Articolo 13	Art. 17 Separazione della contabilità
Articolo 14-16	Art. 18 Accesso dei terzi al sistema
—	Art. 19 Accesso allo stoccaggio
Articolo 23	Art. 20 Accesso alla rete di gasdotti «upstream»
Articolo 17	Art. 21 Rifiuto dell'accesso
—	Art. 22 Nuove infrastrutture
Articoli 18 e 19	Art. 23 Apertura del mercato e reciprocità
Articolo 20	Art. 24 Linee dirette
Articolo 21, paragrafi 2 e 3 e articolo 22	Art. 25 Autorità di regolamentazione
Articolo 24	Art. 26 Misure di salvaguardia
Articolo 25	Art. 27 Deroghe per quanto riguarda gli impegni take or pay
Articolo 26	Art. 28 Mercati emergenti e isolati
—	Art. 29 Procedura di revisione
—	Art. 30 Comitato
Articoli 27 e 28	Art. 31 Relazione
—	Art. 32 Abrogazioni
Articolo 29	Art. 33 Attuazione della direttiva
Articolo 30	Art. 34 Entrata in vigore
Articolo 31	Art. 35 Destinatari
	ALLEGATO A Misure sulla tutela dei consumatori

Mercoledì 4 giugno 2003

P5_TA(2003)0244

Scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (15527/2/2002 – C5-0036/2003 – 2001/0078(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15527/2/2002 – C5-0036/2003) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 125) ⁽³⁾,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 304) ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0134/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 50 E del 4.3.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 379.

⁽³⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 72.

⁽⁴⁾ GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 440.

P5_TC2-COD(2001)0078

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 72 e GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 440.

⁽²⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 10.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 379), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (GU C 50 E del 4.3.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003.

Mercoledì 4 giugno 2003

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾, ha rappresentato una tappa importante nel completamento del mercato interno dell'energia elettrica.
- (2) Nella riunione di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato ad intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nei settori dell'energia elettrica e del gas e ad accelerarne la liberalizzazione al fine di realizzare un mercato interno pienamente operativo nei comparti in questione.
- (3) È necessario promuovere la realizzazione di un reale mercato interno dell'energia elettrica mediante l'intensificazione degli scambi di elettricità che sono attualmente poco sviluppati rispetto ad altri settori dell'economia.
- (4) Per quanto riguarda le tariffe a livello transfrontaliero e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione, dovrebbero essere emanate norme direttamente applicabili, informate ai principi di equità, aderenza ai costi e trasparenza e che tengano conto del raffronto tra gestori di rete efficienti di regioni comparabili dal punto di vista strutturale, ad integrazione della direttiva 96/92/CE, al fine di garantire un accesso efficiente ai sistemi di trasmissione per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere.
- (5) Il Consiglio «Energia» del 30 maggio 2000 nelle sue conclusioni ha invitato la Commissione, gli Stati membri e le autorità e amministrazioni nazionali di regolamentazione a garantire una tempestiva attuazione delle misure di gestione della congestione e, in collegamento con i gestori europei dei sistemi di trasmissione (ETSO), la rapida introduzione di un saldo sistema di tariffe nel lungo termine che fornisce ai soggetti partecipanti al mercato gli adeguati segnali di allocazione dei costi.
- (6) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 6 luglio 2000 sulla seconda relazione della Commissione sui progressi realizzati verso la liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha sollecitato la predisposizione di condizioni per l'uso delle reti negli Stati membri tali da non ostacolare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e ha invitato la Commissione a presentare proposte specifiche volte a superare tutte le barriere esistenti agli scambi intracomunitari.
- (7) È importante che i paesi terzi che fanno parte del sistema europeo dell'elettricità si conformino alle norme contenute nel presente regolamento ed agli orientamenti adottati nel quadro di esso per un più efficace funzionamento del mercato interno.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'assegnazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.
- (9) In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.
- (10) Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori di reti di sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.
- (11) La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente secondo i gestori del sistema di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.
- (12) Sarebbe necessario un adeguato sistema di segnali differenziati per località a lungo termine che si basi sul principio secondo cui il livello dei corrispettivi di accesso alla rete dovrebbe, in linea di massima, rispecchiare l'equilibrio tra produzione e consumo della regione interessata sulla base di una differenziazione dei corrispettivi di accesso alla rete per i produttori e/o i consumatori.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

Mercoledì 4 giugno 2003

- (13) Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né, purché esistano appropriati segnali differenziati per località, una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre al corrispettivo generale per l'accesso alla rete nazionale.
- (14) Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno sono corrispettivi per l'uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. Le capacità disponibili di queste linee dovrebbero essere stabilite entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza per il funzionamento della rete.
- (15) È importante evitare che norme diverse di sicurezza, operative e di programmazione utilizzate da gestori del sistema di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di dispacciamento e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di dispacciamento.
- (16) Occorre stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnector interessato non giustifichi una deroga da dette norme.
- (17) I problemi di congestione dovrebbero poter essere affrontati in vari modi, sempreché i metodi utilizzati forniscano corretti segnali economici ai gestori del sistema di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato e siano basati su meccanismi di mercato.
- (18) Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno è necessario prevedere procedure che consentano l'adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e l'assegnazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, ove opportuno attraverso la loro associazione europea. Le autorità di regolamentazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
- (19) Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenute a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità nazionali competenti siano informate.
- (20) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base del presente regolamento.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (22) Poiché lo scopo dell'azione proposta, e cioè la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì 4 giugno 2003

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implicherà la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/.../CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE⁽¹⁾, ad eccezione della definizione di interconnector che è sostituita dalla seguente:

«interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

- a) «autorità di regolamentazione»: le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/.../CE;
- b) «flussi transfrontalieri»: un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori e/o consumatori svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione. Qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, ai soli fini del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (GST) previsto all'articolo 3 del presente regolamento, l'insieme del blocco di controllo è considerato quale parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi dell'articolo 3 le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante;
- c) «congestione»: una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnector e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati;
- d) «esportazione dichiarata»: di energia elettrica, l'energia elettrica immessa nella rete di uno Stato membro destinata in base a disposizioni contrattuali ad essere contestualmente prelevata dalla rete («importazione dichiarata») nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;
- e) «flussi in transito dichiarato»: circostanza in cui un'esportazione dichiarata di energia elettrica avviene e in cui il percorso designato per la transazione coinvolge un paese nel quale non si effettuano né l'immissione né il corrispondente contestuale prelievo di energia elettrica;
- f) «importazione dichiarata»: di energia elettrica, il prelievo di energia elettrica in uno Stato membro o in un paese terzo contestualmente all'immissione di energia elettrica («esportazione dichiarata») in un altro Stato membro;
- g) «nuovo interconnector»: un interconnector non completato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L ...

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 3

Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

1. I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.
2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dalle quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.
3. I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

Il primo intervallo di tempo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 8.

4. L'entità dei versamenti di compensazione da effettuare è decisa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
5. L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.
6. I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

Articolo 4

Corrispettivi di accesso alle reti

1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.
2. Ai produttori e ai consumatori («carico») può essere imposto il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle reti. La percentuale sull'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori è, fatta salva la necessità di prevedere segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello europeo e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento dell'infrastruttura. Ciò non impedisce agli Stati membri di prevedere segnali differenziati per località nel loro territorio né di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete posti a carico dei consumatori («carico») siano uniformi nel loro territorio.
3. Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:
 - i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;
 - i versamenti effettivi fatti e percepiti nonché i versamenti attesi per intervalli di tempo futuri, stimati sulla base degli intervalli passati.

Mercoledì 4 giugno 2003

4. A condizione che siano forniti segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, in conformità del paragrafo 2, i corrispettivi di accesso alle reti a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dai paesi di destinazione o rispettivamente di origine dell'energia elettrica, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Questa disposizione lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 6.

5. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni sulle capacità di interconnessione

1. I gestori del sistema di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

2. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori del sistema di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolamentazione.

3. I gestori del sistema di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana prima e del mese prima, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

Articolo 6

Principi generali di gestione della congestione

1. I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.

2. Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria.

Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale decurtazione.

3. La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

4. I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori del sistema di trasmissione interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Qualsiasi capacità assegnata che non è utilizzata è riassegnata al mercato in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria.

5. I gestori del sistema di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenuto pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni commerciali che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.

Mercoledì 4 giugno 2003

6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:
- a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;
 - b) quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;
 - c) quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunità o meno di modificare le tariffe.

Articolo 7

Nuovi interconnector

1. I nuovi interconnector per corrente continua possono beneficiare, a richiesta, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6 del presente regolamento e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2003/.../CE alle seguenti condizioni:

- a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
- b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
- c) l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato;
- d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnector;
- e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnector;
- f) l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnector è collegato.

2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnector per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnector per corrente alternata.

3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnector esistenti.

4. a) L'autorità di regolamentazione può decidere di accordare caso per caso l'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che le autorità di regolamentazione presentino, per la decisione formale, all'organo competente dello Stato membro un parere sulla richiesta di esenzione. Tale parere è pubblicato assieme alla decisione.
- b) i) L'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnector e dell'interconnector esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.
 - ii) Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni per la sua durata e per l'accesso non discriminatorio all'interconnector.
 - iii) Nel decidere sulle condizioni di cui ai punti i) e ii) si tiene conto, in particolare, della capacità aggiuntiva da creare, del termine previsto del progetto e delle circostanze nazionali.

Mercoledì 4 giugno 2003

- c) Nel concedere un'esenzione, l'autorità competente può approvare o fissare le regole e/o i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità.
- d) La decisione di esenzione, comprese eventualmente le condizioni di cui alla lettera b), è adeguatamente motivata e pubblicata.
- e) Qualsiasi decisione di esenzione è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione interessate.

5. L'autorità competente notifica immediatamente alla Commissione la decisione di esenzione nonché tutte le informazioni pertinenti alla decisione stessa. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di motivare la propria decisione.

In particolare, le informazioni riguardano:

- i motivi particolareggiati in base ai quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro ha concesso l'esenzione, compresi i dati finanziari pertinenti che giustificano la necessità dell'esenzione;
- l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultanti dalla concessione dell'esenzione;
- la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnector in questione per cui è concessa l'esenzione;
- l'esito della consultazione con gli Stati membri o le autorità di regolamentazione interessati.

Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione può chiedere che l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato modifichi o annulli la decisione di concedere un'esenzione. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un altro mese se la Commissione chiede informazioni supplementari.

Nel caso in cui l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessati non soddisfino questa domanda entro quattro settimane, la Commissione adotta una decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 8

Orientamenti

1. Se del caso, la Commissione adotta e modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, orientamenti sulle questioni elencate ai paragrafi 2 e 3 e relative al meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione in conformità dei principi di cui agli articoli 3 e 4. Nell'adottare per la prima volta tali orientamenti, la Commissione assicura che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno le questioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e d) e al paragrafo 3.

2. Tali orientamenti specificano:

- a) modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- b) modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;
- c) metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;

Mercoledì 4 giugno 2003

- d) metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;
- e) trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
- f) partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

3. Gli orientamenti fissano anche adeguate norme che portano ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della fissazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica negli oneri di rete nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 4.

Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

4. Se del caso, la Commissione modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, gli orientamenti sulla gestione e sull'assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all'allegato, conformemente ai principi indicati agli articoli 5 e 6, in particolare per includere orientamenti particolareggiati su tutti i metodi di assegnazione delle capacità applicati nella pratica e per assicurare che i meccanismi di gestione della congestione si sviluppino compatibilmente con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono fissate regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione garantisce che essi prevedano il livello minimo di armonizzazione richiesta per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento e non vadano al di là di quanto necessario a tale scopo.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico europeo, agli orientamenti in questione.

Articolo 9**Autorità di regolamentazione**

Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati in forza dell'articolo 8. Se necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, esse cooperano tra loro e con la Commissione.

Articolo 10**Comunicazione di informazioni e riservatezza**

1. Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 8.

In particolare ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6 le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete.

Mercoledì 4 giugno 2003

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

2. Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8 direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

3. Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

4. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della comunicazione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. Quando un'impresa non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con una decisione può obbligare a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

6. Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8.

La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.

Articolo 11

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 8.

Articolo 12

Sanzioni

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2004 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive.

Mercoledì 4 giugno 2003

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1% del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 10, paragrafo 3 o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 10, paragrafo 5, primo comma.

Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

3. Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto della disposizione dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno funzionante e a garantire una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località. Se necessario la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Mercoledì 4 giugno 2003

ALLEGATO

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE E ASSEGNAZIONE
DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE DI TRASMISSIONE
SULLE LINEE DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMI NAZIONALI*Generalità*

1. I metodi che sono applicati dagli Stati membri per la gestione della congestione affrontano la congestione nel breve termine in base a criteri rispondenti alle esigenze di mercato e di efficienza economica e simultaneamente forniscono segnali o incentivi per investimenti efficienti nella rete e a livello di produzione nelle località idonee.
2. I gestori del sistema di trasmissione (GST) o, se necessario, gli Stati membri predispongono norme non discriminatorie e trasparenti che descrivono i metodi di gestione della congestione da essi applicati nelle singole circostanze. Queste norme, unitamente alle norme di sicurezza, sono presentate in documenti disponibili pubblicamente.
3. La diversità di trattamento riservata ai vari tipi di transazioni commerciali transfrontaliere, che si tratti di contratti fisici bilaterali o offerte su mercati esteri organizzati, è mantenuta al minimo in sede di definizione delle regole di metodi specifici di gestione della congestione. Il metodo di assegnazione di una capacità di trasmissione scarsa deve essere trasparente. Deve essere comprovato che le differenze di trattamento riservate alle transazioni non sono tali da provocare distorsioni o ostacoli allo sviluppo della concorrenza.
4. I segnali di prezzo forniti dai sistemi di gestione della congestione sono differenziati per direzione dei flussi.
5. I GST offrono la capacità di trasmissione al mercato per quanto possibile a titolo «definitivo». Una frazione ragionevole della capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma comunque i soggetti partecipanti al mercato sono sempre informati delle condizioni esatte del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.
6. Tenuto conto del fatto che la rete continentale europea è una rete elettrica estremamente magliata e che l'uso delle linee di interconnessione ha conseguenze sui flussi di elettricità quantomeno sui due versanti di un confine di Stato, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che nessuna procedura di gestione della congestione atta ad incidere in misura significativa sui flussi di elettricità in altre reti sia definita unilateralmente.

Disposizioni per i contratti a lungo termine

1. Non possono essere attribuiti diritti di accesso prioritario ad una capacità di interconnessione ai contratti che violano gli articoli 81 e 82 del trattato.
2. Gli esistenti contratti a lungo termine non beneficiano di diritti di prelazione al momento del rinnovo.

Comunicazione di informazioni

1. I GST pongono in essere meccanismi appropriati di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza della rete.
2. I GST pubblicano tutti i dati pertinenti relativi alle capacità complessive di trasmissione transfrontaliera. In aggiunta ai valori invernali ed estivi della capacità disponibile di trasmissione, i GST pubblicano a vari intervalli di tempo prima della data del vettoriamento stime della capacità di trasmissione per ciascun giorno. Il mercato deve poter disporre quantomeno con una settimana di anticipo di stime accurate e i GST dovrebbero anche impegnarsi a fornire informazioni con un mese di anticipo. È altresì indicato il grado di effettiva disponibilità delle capacità.
3. I GST pubblicano un modello generale di calcolo della capacità complessiva di trasmissione e il margine di affidabilità della trasmissione basato sulle condizioni reali, elettriche e fisiche, della rete. Questo modello è soggetto all'approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione formano parte integrante delle informazioni che i GST pubblicano in documenti disponibili pubblicamente.

Mercoledì 4 giugno 2003*Principi alla base dei metodi per la gestione della congestione*

1. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.
2. Il coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento o gli scambi compensativi (counter trading) possono essere utilizzati in comune dai GST interessati. I costi che i GST sostengono per gli scambi compensativi e il ridispacciamento devono tuttavia essere a un livello rispondente a criteri di efficienza.
3. Gli eventuali vantaggi di una combinazione di «market splitting» o di altri meccanismi basati sul mercato per risolvere una congestione persistente e di «counter trading» per risolvere una congestione temporanea sono immediatamente analizzati come approccio a titolo più permanente per la gestione della congestione.

Indirizzi per le aste esplicite

1. Il sistema di aste deve essere definito in modo da consentire l'offerta al mercato di tutta la capacità disponibile. Ciò può essere effettuato organizzando un'asta composita nella quale le capacità sono messe all'asta per durate diverse e in funzione di caratteristiche diverse (ad esempio per quanto riguarda la garanzia di effettiva disponibilità della capacità disponibile di cui trattasi).
 2. Il volume totale della capacità di interconnessione è offerto in una serie di aste che, ad esempio, possono essere tenute a cadenza annuale, mensile, settimanale, giornaliera e infragiornaliera, secondo le necessità dei mercati interessati. Ciascuna di queste aste assegna una frazione prescritta della capacità di trasporto disponibile più l'eventuale capacità residua che non è stata assegnata in aste precedenti.
 3. Le procedure di asta esplicita sono predisposte in stretta collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e i GST interessati e organizzate in modo da consentire agli offerenti di partecipare anche alle sessioni giornaliere di qualsiasi mercato organizzato (cioè una borsa elettrica) nei paesi interessati.
 4. I flussi di energia elettrica sulle due direzioni di una linea di collegamento congestionata in linea di principio sono compensati per rendere massima la capacità di vettoriamento nella direzione della congestione. Tuttavia la procedura di compensazione dei flussi lascia impregiudicata la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.
 5. Per offrire al mercato la massima capacità possibile, i rischi finanziari connessi con la compensazione dei flussi sono posti a carico delle parti che causano la concretizzazione di questi rischi.
 6. Qualsiasi procedura di asta adottata è tale da inviare segnali di prezzo differenziati per direzione ai soggetti partecipanti al mercato. I flussi in una direzione opposta al flusso principale di energia elettrica attenuano la congestione e danno quindi luogo a capacità addizionale di trasporto sulla linea di collegamento congestionata.
 7. Per non rischiare di suscitare o aggravare i problemi connessi con la posizione dominante di uno o più soggetti partecipanti al mercato è esaminata attentamente la possibilità di porre un tetto al volume di capacità che può essere acquisita/posseduta/utilizzata da un singolo soggetto partecipante al mercato in un'asta quando le autorità di regolamentazione competenti definiscono i meccanismi di asta.
 8. Per promuovere la liquidità dei mercati dell'energia elettrica la capacità acquisita in un'asta deve essere liberamente commercializzabile fino al momento in cui venga notificato al GST che la capacità acquisita sarà utilizzata.
-

Mercoledì 4 giugno 2003

P5_TA(2003)0245

Insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE (15767/2/2002 – C5-0033/2003 – 2001/0311(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15767/2/2002 – C5-0033/2003) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 775) ⁽³⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0132/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 64 E del 18.3.2003, pag. 22.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0515.

⁽³⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 207.

P5_TC2-COD(2001)0311

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della decisione n. .../2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 207.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 146.

⁽³⁾ GU C 278 del 14.11.2002, pag. 35.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 febbraio 2003 (GU C 64 E del 18.3.2003, pag. 22) e posizione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

Mercoledì 4 giugno 2003

considerando quanto segue:

- (1) Successivamente all'adozione della decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 1996 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia⁽¹⁾ è risultato necessario inserirvi nuove priorità, al fine di porre in risalto i progetti particolarmente importanti, di aggiornare l'elenco dei progetti e di adeguare la procedura di individuazione dei progetti.
- (2) Queste nuove priorità traggono origine dalla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale, in seguito all'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica⁽²⁾ e della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale⁽³⁾. Esse sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, del marzo 2001, in merito allo sviluppo delle infrastrutture necessarie al funzionamento del mercato dell'energia. Uno sforzo speciale dovrebbe essere compiuto per raggiungere l'obiettivo di aumentare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per contribuire all'attuazione di una politica di sviluppo sostenibile.
- (3) Di norma la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere soggette a principi di mercato. Ciò è anche in linea con le proposte della Commissione in materia di completamento del mercato interno nel settore dell'energia e con le norme comuni sul diritto della concorrenza che mirano alla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e competitivo. **Il contributo finanziario della Comunità per la realizzazione e la manutenzione deve pertanto restare assolutamente eccezionale. Tali eccezioni vanno debitamente motivate.**
- (4) Le infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere costruite e mantenute in modo tale da consentire l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia, tenendo conto al contempo di considerazioni strategiche e, eventualmente, di servizio universale. Le priorità traggono origine altresì dall'importanza crescente delle reti transeuropee dell'energia per la diversificazione dell'approvvigionamento di gas della Comunità, per l'integrazione delle reti dell'energia dei paesi candidati e per il funzionamento coordinato delle reti elettriche dell'Europa e dei bacini del Mar Mediterraneo e del Mar Nero.
- (5) Tra i progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia, è necessario porre in evidenza i progetti prioritari che rivestono grande importanza per il funzionamento del mercato interno dell'energia o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia.
- (6) È necessario adeguare la procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia per assicurare un'applicazione armoniosa del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee⁽⁴⁾.
- (7) La procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia dovrebbe essere adeguata attraverso interventi a due livelli: il primo consistente nell'individuazione di un numero limitato di progetti d'interesse comune tematicamente definiti e il secondo consistente nella descrizione dettagliata dei progetti, definita come specificazione dei progetti.
- (8) Poiché le specificazioni dei progetti sono passibili di modifica, esse sono fornite a titolo indicativo. Dovrebbe quindi continuare a restare di competenza della Commissione la possibilità di aggiornarle. **Giacché i progetti possono avere rilevanti implicazioni politiche ed economiche, è importante trovare un adeguato equilibrio tra il controllo legislativo e la flessibilità nel determinare quali progetti meritano un potenziale sostegno comunitario.**
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la *decisione* 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁵⁾.

(1) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 147. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1741/1999/CE (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 1).

(2) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(3) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

(4) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì 4 giugno 2003

- (10) L'individuazione dei progetti d'interesse comune, la definizione delle loro specificazioni e l'individuazione dei progetti prioritari dovrebbero essere effettuate fatti salvi i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi.
- (11) Sarebbe utile ridurre la frequenza delle relazioni periodiche della Commissione sull'attuazione degli orientamenti di cui alla decisione n. 1254/96/CE, tenuto conto del fatto che la Commissione presenta ogni anno una relazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/95, nella quale figurano informazioni sull'avanzamento dei progetti, in particolare dei progetti prioritari.
- (12) Vista la portata delle modifiche che sono apportate alla *decisione* n. 1254/96/CE, per motivi di chiarezza e razionalizzazione è auspicabile riformulare le disposizioni di cui trattasi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia. Essa stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le principali linee di azione della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle reti transeuropee di elettricità e gas naturale, compresi i progetti prioritari.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente decisione si applica:

1. nelle reti di elettricità:
 - a) a tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e ai collegamenti sottomarini nella misura in cui queste opere assicurano trasporti o collegamenti interregionali o internazionali;
 - b) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione;
2. nelle reti di gas naturale:
 - a) ai gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne;
 - b) agli stoccaggi di gas in sotterraneo collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra;
 - c) ai terminali di ricezione, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché alle metaniere in funzione delle capacità da alimentare;
 - d) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione.

Articolo 3

Obiettivi

La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

- a) favorire l'effettiva realizzazione del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione razionali delle risorse energetiche nonché lo sviluppo e la connessione delle risorse rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche;

Mercoledì 4 giugno 2003

- b) facilitare lo sviluppo e ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari della Comunità, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;
- c) rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, anche mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nel reciproco interesse, in particolare nel quadro della Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità.

Articolo 4

Priorità

Le priorità dell'azione comunitaria in materia di reti transeuropee dell'energia sono compatibili con uno sviluppo sostenibile e sono le seguenti:

1. per le reti di elettricità e le reti di gas:
 - a) adattamento e sviluppo delle reti dell'energia a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, soluzione dei problemi risultanti da strozzature (segnatamente quelle transfrontaliere), congestione e collegamenti mancanti, nonché presa in considerazione delle esigenze derivanti dal funzionamento del mercato interno dell'elettricità e del gas naturale e dall'allargamento della *Comunità*;
 - b) creazione di reti dell'energia nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche favorendo la diversificazione delle fonti energetiche e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, unitamente al collegamento con le suddette reti, se necessario;
2. per le reti di elettricità:
 - a) adattamento e sviluppo delle reti per facilitare l'integrazione o il collegamento con la produzione di energie rinnovabili;
 - b) interoperabilità delle reti di elettricità esistenti nella *Comunità* con quelle esistenti nei paesi candidati all'adesione e in altri paesi dell'Europa, del Bacino del Mediterraneo e del Bacino del Mar Nero;
3. per le reti di gas:

sviluppo di reti di gas allo scopo di soddisfare le necessità del consumo di gas naturale della *Comunità*, controllo dei sistemi di approvvigionamento di gas e dell'interoperabilità delle reti di gas con quelle esistenti nei paesi terzi dell'Europa, del Bacino del Mediterraneo e del Bacino del Mar Nero, e diversificazione delle fonti di gas naturale e delle rotte di approvvigionamento.

Articolo 5

Linee di azione

Le principali linee di azione della Comunità in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

- a) individuazione dei progetti di interesse comune;
- b) creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo di queste reti, in conformità dell'articolo 156, primo comma del trattato.

Articolo 6

Criteri addizionali per i progetti di interesse comune

1. I criteri generali da applicare alle decisioni concernenti le modifiche, le specificazioni o le domande di aggiornamento dei progetti di interesse comune sono i seguenti:
 - a) i progetti rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2;
 - b) i progetti sono conformi agli obiettivi e alle priorità stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 4;
 - c) i progetti presentano prospettive di potenziale validità economica.

Mercoledì 4 giugno 2003

I progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l'approvazione di quest'ultimo.

2. I criteri addizionali per l'individuazione dei progetti di interesse comune figurano nell'allegato II.
3. Ogni modifica che altera la descrizione dei criteri addizionali dei progetti di interesse comune quale figura nell'allegato II, **tra cui modifiche sostanziali che influiscono su tali criteri, come quelle relative a progetti interamente nuovi o nuovi paesi di destinazione**, è approvata a norma della procedura prevista all'articolo 251 del trattato.
4. Solo i progetti elencati nell'allegato III che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ammissibili al contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2236/95.
5. Le specificazioni indicative dei progetti, **ivi compresa**, se del caso, la loro descrizione geografica, figurano nell'allegato III. Tali specificazioni sono aggiornate conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. **Gli aggiornamenti sono di natura tecnica e devono limitarsi alle modifiche tecniche dei progetti, ad esempio la necessità di cambiare un determinato segmento del percorso indicato oppure un adeguamento limitato dell'ubicazione del progetto.**
6. Gli Stati membri adottano ogni misura che ritengano necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente. In particolare, le procedure di autorizzazione necessarie sono concluse rapidamente.
7. Quando parti di progetti d'interesse comune sono situate sul territorio di paesi terzi, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati, può fare proposte, eventualmente nell'ambito della gestione degli accordi della Comunità con tali paesi terzi e in conformità delle disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia per i paesi terzi firmatari di detto trattato, affinché i progetti siano altresì riconosciuti di interesse reciproco dai paesi terzi in questione, al fine di facilitare la loro realizzazione.
8. La valutazione della validità economica di cui al paragrafo 1, lettera c), si fonda su una analisi costi/benefici, che tiene conto di tutti i costi e i benefici compresi quelli a medio e/o a lungo termine, inerenti agli aspetti ambientali, alla sicurezza d'approvvigionamento ed al contributo alla coesione economica e sociale.

Articolo 7

Progetti prioritari

1. I progetti di interesse comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4 e contemplati dall'allegato I sono considerati prioritari ai fini della concessione del contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2236/95. Le modifiche all'allegato I sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.
2. Gli Stati membri interessati e la Commissione provvedono, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, ad agevolare l'esecuzione dei progetti prioritari, in particolare per quanto riguarda i progetti transfrontalieri.
3. **I progetti prioritari sono compatibili con lo sviluppo sostenibile e soddisfano i seguenti criteri:**
 - a) **hanno un impatto significativo sul funzionamento concorrenziale del mercato interno e/o**
 - b) **rafforzano la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità.**

Articolo 8

Conseguenze sulla concorrenza

Nell'esaminare i progetti si ha cura di tener conto delle conseguenze sulla concorrenza. Sono incoraggiati il finanziamento privato o il finanziamento da parte degli operatori economici interessati. È evitata qualsiasi distorsione di concorrenza tra gli operatori sul mercato, conformemente alle disposizioni del trattato.

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 9

Limitazioni

1. La presente decisione lascia impregiudicato qualsiasi impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità.
2. La presente decisione lascia impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente alla pertinente legislazione comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Relazione

La Commissione elabora ogni **due anni** una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Nella relazione si prendono in considerazione anche l'attuazione e i progressi compiuti nell'eseguire i progetti prioritari, **nonché le modalità di finanziamento, segnatamente per quanto attiene al contributo comunitario**, che riguardano i collegamenti transfrontalieri, come menzionato nell'allegato II, punti 1, 2 e 7.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

La decisione n. 1254/96/CE è abrogata, fermi restando gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il recepimento e l'applicazione di detta decisione. I riferimenti alla decisione n. 1254/96/CE si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Mercoledì 4 giugno 2003

ALLEGATO I

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA —
ASSI DEI PROGETTI PRIORITARI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

RETI ELETTRICHE

- EL.1. Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania:
potenziamento delle reti elettriche necessarie per risolvere la congestione del flusso di elettricità nel Benelux.
- EL.2. Frontiere dell'Italia con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Svizzera:
aumento delle capacità d'interconnessione elettrica.
- EL.3. Francia — Spagna — Portogallo:
aumento delle capacità d'interconnessione elettrica tra questi paesi e per la penisola iberica e sviluppo della rete nelle regioni insulari.
- EL.4. Grecia — Paesi balcanici — Sistema UCTE:
sviluppo delle infrastrutture elettriche per la connessione della Grecia al sistema UCTE.
- EL.5. Regno Unito — Europa continentale e settentrionale:
creazione/incremento delle capacità d'interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.
- EL.6. Irlanda — Regno Unito:
aumento delle capacità d'interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.
- EL.7. Danimarca — Germania — Circuito del Baltico (comprendente Norvegia — Svezia — Finlandia — Danimarca — Germania):
aumento della capacità d'interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

RETI DEL GAS

- NG.1. Regno Unito — Europa continentale del Nord, compresi Paesi Bassi, Danimarca e Germania — (con collegamenti con i paesi della Regione del Mar Baltico) — Russia:
realizzazione di gasdotti di collegamento tra alcune delle principali fonti di gas in Europa, per migliorare l'interoperabilità delle reti e la sicurezza dell'approvvigionamento.
- NG.2. Algeria — Spagna — Italia — Francia — Europa continentale del Nord:
costruzione di nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna, alla Francia e all'Italia e aumento della capacità delle reti in Spagna, in Italia e in Francia e tra questi Stati.
- NG.3. Paesi del Mar Caspio — Medio Oriente — Unione europea:
nuove reti di gasdotti che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia-Grecia, Grecia-Italia e Turchia-Austria.
- NG.4. Terminali GNL in Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e Italia:
diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei punti d'ingresso, compresi i collegamenti GNL con la rete di trasporti.
- NG.5. Stoccaggi sotterranei in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia e Regione del Mar Baltico:
aumento della capacità in Spagna, in Italia e nella Regione del Mar Baltico e costruzione dei primi impianti in Portogallo e in Grecia.
-

Mercoledì 4 giugno 2003

ALLEGATO II

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA —
CRITERI ADDIZIONALI PER I PROGETTI D'INTERESSE COMUNE

RETI ELETTRICHE

1. Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche tramite la promozione della diversificazione delle fonti di energia e il maggiore ricorso alle energie rinnovabili, e collegamento delle reti elettriche di queste regioni, ove opportuno.
 - Irlanda — Regno Unito (Galles)
 - Grecia (Isole)
 - Italia (Sardegna) — Francia (Corsica) — Italia (continentale)
 - Collegamenti nelle regioni insulari
 - Collegamenti nelle regioni ultraperiferiche in Francia, Spagna, Portogallo
2. Sviluppo delle interconnessioni elettriche tra gli Stati membri necessarie per il funzionamento del mercato interno e per l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche.
 - Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania
 - Francia — Germania
 - Francia — Italia
 - Francia — Spagna
 - Portogallo — Spagna
 - Finlandia — Svezia
 - Austria — Italia
 - Irlanda — Regno Unito (Irlanda del Nord)
 - Austria — Germania
 - Paesi Bassi — Regno Unito
 - Germania — Danimarca — Svezia
 - Grecia — Italia
3. Sviluppo delle interconnessioni elettriche all'interno degli Stati membri necessarie per uno sfruttamento più efficiente delle interconnessioni tra gli Stati membri, il funzionamento del mercato interno o il collegamento alle fonti energetiche rinnovabili.
 - Tutti gli Stati membri
4. Sviluppo delle interconnessioni elettriche con gli Stati che non sono membri in particolare con i paesi candidati all'adesione, che migliorano l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche o l'approvvigionamento di elettricità all'interno della Comunità europea.
 - Germania — Norvegia
 - Paesi Bassi — Norvegia
 - Svezia — Norvegia
 - Regno Unito — Norvegia
 - Italia — Slovenia
 - Circuito elettrico del Baltico: Germania — Polonia — Russia — Estonia — Lettonia — Lituania — Svezia — Finlandia — Danimarca — Bielorussia

Mercoledì 4 giugno 2003

- Norvegia – Svezia – Finlandia – Russia
 - Circuito elettrico del Mediterraneo: Francia – Spagna – Marocco – Algeria – Tunisia – Libia – Egitto – Paesi del vicino Oriente – Turchia – Grecia – Italia
 - Germania – Polonia
 - Grecia – Turchia
 - Italia – Svizzera
 - Grecia – Paesi balcanici
 - Spagna – Marocco
 - UE – Paesi balcanici – Bielorussia – Russia – Ucraina
 - Circuito del Mar Nero: Russia – Ucraina – Romania – Bulgaria – Turchia – Georgia
5. Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno e, in particolare, quelle dirette ad individuare le strozzature e i collegamenti mancanti, ad elaborare le soluzioni per i problemi di congestione e ad adeguare i metodi di previsione e di gestione delle reti elettriche.
- Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente transfrontalieri all'interno delle reti elettriche.
 - Sviluppo di soluzioni per la gestione del flusso di elettricità onde affrontare i problemi di congestione delle reti elettriche.
 - Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti elettriche necessarie per il funzionamento del mercato interno e per l'uso di una percentuale elevata di fonti di energia rinnovabili.

RETI DEL GAS NATURALE

6. Introduzione del gas naturale in nuove regioni, principalmente nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche, e sviluppo delle reti del gas in tali regioni.
- Regno Unito (Irlanda del Nord)
 - Irlanda
 - Spagna
 - Portogallo
 - Grecia
 - Svezia
 - Danimarca
 - Regioni ultraperiferiche: Francia, Spagna, Portogallo
7. Sviluppo delle connessioni per il gas necessarie per il funzionamento del mercato interno o il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas separate.
- Irlanda – Regno Unito
 - Francia – Spagna
 - Portogallo – Spagna
 - Austria – Germania
 - Austria – Ungheria
 - Austria – Italia
 - Grecia – Altri paesi balcanici

Mercoledì 4 giugno 2003

- Italia – Grecia
 - Austria – Repubblica ceca
 - Austria – Slovenia – Croazia
 - Regno Unito – Paesi Bassi – Germania
 - Germania – Polonia
 - Danimarca – Regno Unito
 - Danimarca – Germania – Svezia
8. Sviluppo delle capacità di ricezione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle capacità di stoccaggio di gas naturale necessarie per soddisfare la domanda e per consentire la regolazione dei sistemi del gas, nonché la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento.
- Tutti gli Stati membri
9. Sviluppo delle capacità di trasporto (gasdotti di approvvigionamento) necessarie per soddisfare la domanda e per diversificare le fonti interne ed esterne e le rotte di approvvigionamento.
- Rete nordica del gas: Norvegia – Danimarca – Germania – Svezia – Finlandia – Russia – Stati baltici – Polonia
 - Algeria – Spagna – Francia
 - Russia – Ucraina – UE
 - Russia – Bielorussia – Polonia – UE
 - Libia – Italia
 - Paesi del Mar Caspio – UE
 - Russia – Ucraina – Moldavia – Romania – Bulgaria – Grecia – Altri paesi balcanici
 - Germania – Repubblica ceca – Austria – Italia
 - Russia – Ucraina – Slovacchia – Ungheria – Slovenia – Italia
 - Paesi Bassi – Germania – Svizzera – Italia
 - Belgio – Francia – Svizzera – Italia
 - Danimarca – (Svezia) – Polonia
 - Norvegia – Russia – UE
 - Irlanda
 - Algeria – Italia – Francia
 - Medio Oriente – UE
10. Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti del gas interconnesse nel quadro del mercato interno e, in particolare, quelle dirette ad individuare le strozzature e i collegamenti mancanti, ad elaborare soluzioni per i problemi di congestione e ad adeguare i metodi di previsione e di gestione delle reti del gas.
- Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente transfrontalieri, all'interno delle reti del gas.
 - Sviluppo di soluzioni per la gestione del flusso di gas naturale onde affrontare i problemi di congestione delle reti del gas.
 - Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti del gas naturale necessarie per il funzionamento del mercato interno.
-

ALLEGATO III

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA
PROGETTI D'INTERESSE COMUNE E LORO SPECIFICAZIONI,
ATTUALMENTE INDIVIDUATI CONFORMEMENTE AI CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO II

RETI DI ELETTRICITÀ

1. Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni isolate
 - 1.1. Cavo sottomarino Irlanda — Galles
 - 1.2. Rafforzamento del collegamento Ipiros (GR) — Puglia (IT)
 - 1.3. Connessione delle Cicladi meridionali (GR)
 - 1.4. Collegamento mediante cavo sottomarino da 30 kV tra le isole di Faial, Pico e S. Jorge (Azzorre, PT)
 - 1.5. Connessione e ampliamento della rete a Terceira, Faial e S. Miguel (Azzorre, PT)
 - 1.6. Connessione e ampliamento della rete a Madeira (PT)
 - 1.7. Cavo sottomarino Sardegna (IT) — Italia continentale
 - 1.8. Cavo sottomarino Corsica (FR) — Italia
 - 1.9. Connessione Italia continentale — Sicilia (IT)
 - 1.10. Raddoppio della connessione Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)
 - 1.11. Nuove connessioni nelle isole Baleari e Canarie (ES)
2. Sviluppo delle interconnessioni elettriche tra gli Stati membri
 - 2.1 Linea Moulaine (FR) — Aubange (BE)
 - 2.2 Linea Avelin (FR) — Avelgem (BE)
 - 2.3 Linea Vigy (FR) — Marlenheim (FR)
 - 2.4 Linea Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE)
 - 2.5 Trasformatore di fase di La Praz (FR)
 - 2.6 Ulteriore aumento di capacità dell'interconnessione esistente tra Francia e Italia
 - 2.7 Nuova interconnessione tra Francia e Italia
 - 2.8 Nuova interconnessione attraverso i Pirenei tra Francia e Spagna
 - 2.9 Connessione nei Pirenei orientali tra Francia e Spagna
 - 2.10 Connessioni tra il Portogallo settentrionale e la Spagna nordoccidentale
 - 2.11 Linea Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)
 - 2.12 Linea Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) e impianti Douro Internacional
 - 2.13 Nuove connessioni a nord del golfo di Bothnia tra Finlandia e Svezia
 - 2.14 Linea Lienz (AT) — Cordignano (IT)
 - 2.15 Nuova connessione tra Italia e Austria al passo del Brennero
 - 2.16 Connessione tra Irlanda e Irlanda del Nord
 - 2.17 Linea St Peter (AT) — Isar (DE)

Mercoledì 4 giugno 2003

- 2.18 Cavo sottomarino tra l'Inghilterra sudorientale e i Paesi Bassi centrali
- 2.19 Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Germania, esempio: linea Kasso-Amburgo
- 2.20 Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Svezia
3. Sviluppo delle connessioni elettriche interne degli Stati membri
 - 3.1 Connessioni sull'asse danese est-ovest:
e connessione tra le reti occidentale (UCTE) e orientale (NORDEL) della Danimarca
 - 3.2 Connessione sull'asse danese nord-sud
 - 3.3 Nuove connessioni nella Francia settentrionale
 - 3.4 Nuove connessioni nella Francia sudoccidentale
 - 3.5 Linea Trino Vercellese (IT) – Lacchiarelle (IT)
 - 3.6 Linea Turbigio (IT) – Rho – Bovisio (IT)
 - 3.7 Linea Voghera (IT) – La Casella (IT)
 - 3.8 Linea San Fiorano (IT) – Nave (IT)
 - 3.9 Linea Venezia Nord (IT) – Cordignano (IT)
 - 3.10 Linea Redipuglia (IT) – Udine Ovest (IT)
 - 3.11 Nuove connessioni sull'asse (IT) italiano est-ovest
 - 3.12 Linea Tavarnuzze (IT) – Casellina (IT)
 - 3.13 Linea Tavarnuzze (IT) – Santa Barbara (IT)
 - 3.14 Linea Rizziconi (IT) – Feroletto (IT) – Laino (IT)
 - 3.15 Nuove connessioni sull'asse italiano nord-sud
 - 3.16 Modifiche alle reti per facilitare le connessioni alle fonti rinnovabili
 - 3.17 Nuove connessioni eoliche in Italia
 - 3.18 Nuove connessioni sull'asse nord spagnolo
 - 3.19 Nuove connessioni sull'asse mediterraneo spagnolo
 - 3.20 Nuove connessioni sull'asse Galizia (ES) – Centro (ES)
 - 3.21 Nuove connessioni sull'asse Centro (ES) – Aragona (ES)
 - 3.22 Nuove connessioni sull'asse Aragona (ES) – Levante (ES)
 - 3.23 Nuove connessioni in Andalusia (ES)
 - 3.24 Linea Pedralva (PT) – Riba d'Ave (PT) e impianti di Pedralva
 - 3.25 Linea Recarei (PT) -Valdigem (PT)
 - 3.26 Linea Picote (PT) – Pocinho (PT) (potenziamento)
 - 3.27 Modifica dell'attuale linea Pego (PT) – Cedillo(ES)/Falagueira (PT) e impianti di Falagueira
 - 3.28 Linea Pego (PT) – Batalha (PT) e impianti di Batalha
 - 3.29 Linea I Sines (PT) – Ferreira do Alentejo (PT) (potenziamento)
 - 3.30 Nuove connessioni eoliche in Portogallo
 - 3.31 Linee Pereiros (PT) – Zêzere (PT) – Santarém (PT) e impianti di Zêzere
 - 3.32 Linee I e II Batalha (PT) – Rio Maior (PT) (potenziamento)

Mercoledì 4 giugno 2003

- 3.33 Linea Carrapatelo (PT) – Mourisca (PT) (potenziamento)
 - 3.34 Linea Valdigem (PT) – Viseu (PT) – Anadia (PT)
 - 3.35 Deviazione dell'attuale linea Rio Maior (PT) – Palmela (PT) a Ribatejo (PT) e impianti di Ribatejo
 - 3.36 Sottostazioni di Salonicco (GR), Lamia (GR) e Patrasso (GR) e linee di connessione
 - 3.37 Connessioni delle regioni di Eubea (GR), Laconia (GR) e Tracia (GR)
 - 3.38 Rafforzamento delle connessioni esistenti delle regioni periferiche nella Grecia continentale
 - 3.39 Linea Tynagh (IE) – Cashla (IE)
 - 3.40 Linea Flagford (IE) – East Sligo (IE)
 - 3.41 Connessioni nel nordest e nell'ovest della Spagna, in particolare per la connessione alla rete delle capacità di produzione di elettricità di origine eolica
 - 3.42 Connessioni nel paese Basco (ES), Aragona (ES) e Navarra (ES).
 - 3.43 Connessioni in Galizia (ES)
 - 3.44 Connessioni nella Svezia centrale
 - 3.45 Connessioni nella Svezia meridionale
 - 3.46 Linea Lubecca/Siems (DE) – Görries (DE)
 - 3.47 Linea Lubecca/Siems (DE) – Krümmel (DE)
 - 3.48 Connessioni nell'Irlanda del Nord, in relazione alle interconnessioni con l'Irlanda
 - 3.49 Connessioni nel nordovest del Regno Unito
 - 3.50 Connessioni in Scozia e Inghilterra, nella prospettiva di un maggior uso delle fonti rinnovabili nella produzione di elettricità
 - 3.51 Nuove connessioni eoliche offshore in Belgio
 - 3.52 Sottostazione di Borssele (NL)
 - 3.53 Attuazione dell'attrezzatura di compensazione dell'energia reattiva (NL)
 - 3.54 Linea St. Peter (AT) – Tauern (AT)
 - 3.55 Linea Südburgenland (AT) – Kainachtal (AT)
4. Sviluppo delle interconnessioni elettriche con i paesi terzi
- 4.1 Linea Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) – Krajnik (PL)
 - 4.2 Collegamento Brunsbüttel (DE) – Norvegia meridionale
 - 4.3 Linea S. Fiorano (IT) – Robbia (IT)
 - 4.4 Nuova interconnessione Italia – Svizzera
 - 4.5 Linea Filippi (GR) – Maritsa 3 (Bulgaria)
 - 4.6 Linea Amintao (GR) – Bitola (ex Repubblica jugoslava di Macedonia)
 - 4.7 Linea Kardia (GR) – Elbasan (Albania)
 - 4.8 Linea Elbasan (Albania) – Podgorica (R.F. di Jugoslavia)
 - 4.9 Sottostazione di Mostar (Bosnia-Erzegovina) e linee di connessione
 - 4.10 Sottostazione di Ernestinovo (Croazia) e linee di connessione.
 - 4.11 Nuove connessioni tra Grecia e Albania, Bulgaria e Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
 - 4.12 Linea Filippi (GR) – Hamidabad (TR)

Mercoledì 4 giugno 2003

- 4.13 Cavo sottomarino tra l'Inghilterra nordorientale/orientale e la Norvegia meridionale
 - 4.14 Collegamento Eemshaven (NL) – Fedaa (NO)
 - 4.15 Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e il Marocco (rafforzamento della connessione esistente)
 - 4.16 Circuito del Baltico: Germania – Polonia – Russia – Estonia – Lettonia – Lituania – Svezia – Finlandia – Danimarca – Bielorussia
 - 4.17 Collegamenti Finlandia meridionale – Russia
 - 4.18 Collegamento Germania – Polonia – Lituania – Bielorussia – Russia (collegamento est-ovest ad alta capacità)
 - 4.19 Collegamento Polonia – Lituania
 - 4.20 Cavo sottomarino tra Finlandia e Estonia
 - 4.21 Nuove connessioni tra Svezia settentrionale e Norvegia settentrionale
 - 4.22 Nuove connessioni tra Svezia centrale e Norvegia centrale
 - 4.23 Linea Borgvik (SE) – Hoesle (NO) – regione di Oslo (NO)
 - 4.24 Nuove connessioni tra i sistemi UCTE e CENTREL
 - 4.25 Nuove connessioni tra il sistema UCTE / CENTREL e i paesi balcanici
 - 4.26 Connessioni e interfaccia tra il sistema UCTE ampliato e Bielorussia, Russia e Ucraina, compresa la ricollocazione delle stazioni di conversione HVDC precedentemente operanti tra Austria e Ungheria, Austria e Repubblica ceca, e Germania e Repubblica ceca.
 - 4.27 Connessioni nel circuito del Mar Nero: Russia – Ucraina – Romania – Bulgaria – Turchia – Georgia
 - 4.28 Nuove connessioni nella regione del Mar Nero nell'ottica dell'interoperabilità del sistema UCTE ampliato con le reti dei paesi in questione
 - 4.29 Nuove connessioni nel circuito del Mediterraneo: Francia – Spagna – Marocco – Algeria – Tunisia – Libia – Egitto – Paesi del Vicino Oriente – Turchia – Grecia – Italia
 - 4.30 Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e l'Algeria nordoccidentale
 - 4.31 Cavo sottomarino tra l'Italia e l'Algeria
 - 4.32 Nuove connessioni nella regione/area del Mare di Barents
 - 4.33 Installazione di dispositivi FACS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) tra Italia e Slovenia
 - 4.34 Nuova interconnessione Italia-Slovenia
 - 4.35 Cavo sottomarino tra l'Italia e la Croazia
 - 4.36 Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Norvegia
5. Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno
(Le specificazioni non sono ancora state definite.)

RETI DEL GAS

6. Introduzione del gas naturale in nuove regioni
 - 6.1. Sviluppo della rete di gas tra Belfast e la regione nordoccidentale dell'Irlanda del Nord (UK) e, se opportuno, la costa occidentale dell'Irlanda
 - 6.2. GNL a Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie (ES)
 - 6.3. GNL a Las Palmas de Gran Canaria (ES)

Mercoledì 4 giugno 2003

- 6.4. GNL a Madeira (PT)
- 6.5. Sviluppo della rete del gas in Svezia
- 6.6. Collegamento tra le isole Baleari (ES) e la Spagna continentale
- 6.7. Diramazione ad alta pressione verso la Tracia (GR)
- 6.8. Diramazione ad alta pressione verso Corinto (GR)
- 6.9. Diramazione ad alta pressione verso la Grecia nordoccidentale (GR)
- 6.10. Connessione delle isole Lolland (DK) e Falster (DK)
7. Sviluppo delle connessioni per il gas necessarie per il funzionamento del mercato interno o il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas separate
 - 7.1. Gasdotto supplementare di interconnessione tra Irlanda e Scozia
 - 7.2. Interconnessione nord-sud, compreso il gasdotto Dublino-Belfast
 - 7.3. Stazione di compressione sul gasdotto Lacq (FR) – Calahorra (ES)
 - 7.4. Gasdotto Lussagnet (FR) – Bilbao (ES)
 - 7.5. Gasdotto Perpignan (FR) – Barcellona (ES)
 - 7.6. Potenziamento della capacità di trasporto dei gasdotti per l'approvvigionamento del Portogallo attraverso la Spagna meridionale e dei gasdotti per l'approvvigionamento della Galizia e delle Asturie attraverso il Portogallo
 - 7.7. Gasdotto Pürchkirchen (AT) – Burghausen (DE)
 - 7.8. Gasdotto Andorf (AT) – Simbach (DE)
 - 7.9. Gasdotto Wiener Neustadt (AT) – Sopron (HU)
 - 7.10. Gasdotto Bad Leonfelden (DE) – Linz (AT)
 - 7.11. Gasdotto Grecia nordoccidentale – Elbasan (AL)
 - 7.12. Gasdotto di interconnessione Grecia – Italia
 - 7.13. Stazione di compressione sul gasdotto principale in Grecia
 - 7.14. Connessione tra le reti dell'Austria e della Repubblica ceca
 - 7.15. Corridoio di trasporto del gas nell'Europa sudorientale attraverso Grecia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Austria
 - 7.16. Corridoio di trasporto del gas tra l'Austria e la Turchia attraverso Ungheria, Romania e Bulgaria
 - 7.17. Gasdotti di interconnessione tra Regno Unito, Paesi Bassi e Germania per collegare le principali fonti e i principali mercati dell'Europa nordoccidentale
 - 7.18. Connessione tra la Germania nordorientale (zona di Berlino) e la Polonia nordoccidentale (zona di Szczecin) con una diramazione tra Schmölln e Lubmin (DE, zona di Greifswald)
 - 7.19. Connessione tra impianti offshore nel Mare del Nord o dagli impianti offshore danesi agli impianti onshore del Regno Unito
 - 7.20. Rafforzamento della capacità di trasporto tra Francia e Italia
 - 7.21. Interconnettore per il gas del Baltico tra Danimarca – Germania – Svezia
8. Sviluppo delle capacità di ricezione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle capacità di stoccaggio di gas naturale
 - 8.1. GNL a Le Verdon-sur-mer (FR, nuovo terminale) e gasdotto verso il deposito di Lussagnet (FR)
 - 8.2. GNL a Fos-sur-mer (FR)
 - 8.3. GNL a Huelva (ES), ampliamento del terminale esistente

Mercoledì 4 giugno 2003

- 8.4. GNL a Cartagena (ES), ampliamento del terminale esistente
 - 8.5. GNL in Galizia (ES), nuovo terminale
 - 8.6. GNL a Bilbao (ES), nuovo terminale
 - 8.7. GNL nella regione di Valencia (ES), nuovo terminale
 - 8.8. GNL a Barcellona (ES), ampliamento del terminale esistente
 - 8.9. GNL a Sines (PT), nuovo terminale
 - 8.10. GNL a Revithoussa (GR), ampliamento del terminale esistente
 - 8.11. GNL sulla costa adriatica settentrionale (IT)
 - 8.12. GNL offshore nel Mare Adriatico settentrionale (IT)
 - 8.13. GNL sulla costa adriatica meridionale (IT)
 - 8.14. GNL sulla costa ionica (IT)
 - 8.15. GNL sulla costa tirrenica (IT)
 - 8.16. GNL sulla costa ligure (IT)
 - 8.17. GNL a Zeebrugge/Dudzele (BE), estensione del terminale esistente
 - 8.18. GNL nell'isola di Grain, Kent (UK)
 - 8.19. Costruzione di un secondo terminale GNL in Grecia
 - 8.20. Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Irlanda
 - 8.21. Stoccaggio a sud di Kavala (GR, conversione di un giacimento di gas offshore esaurito)
 - 8.22. Stoccaggio a Lussagnet (FR, ampliamento del sito esistente)
 - 8.23. Stoccaggio a Pecorade (FR, conversione di un giacimento petrolifero esaurito)
 - 8.24. Stoccaggio in Alsazia (FR, sviluppo di cavità saline)
 - 8.25. Stoccaggio nella regione del Centro (FR, sviluppo nella superficie freatica)
 - 8.26. Stoccaggi sull'asse nord-sud della Spagna (nuovi siti) in Cantabria, Aragona, Castiglia y León, Castiglia, La Mancha e Andalusia
 - 8.27. Stoccaggio sull'asse mediterraneo della Spagna (nuovi siti) in Catalogna, Valencia e Murcia
 - 8.28. Stoccaggio a Carriço (PT, nuovo sito)
 - 8.29. Stoccaggio a Loenhout (BE, ampliamento del sito esistente).
 - 8.30. Stoccaggio a Stenlille (DK) e Li. Torup (DK, ampliamento del sito esistente).
 - 8.31. Stoccaggio a Toender (DK, nuovo sito).
 - 8.32. Stoccaggio a Purchkirchen (AT, ampliamento del sito esistente), compreso il gasdotto di collegamento con il sistema Penta West vicino ad Andorf (AT).
 - 8.33. Stoccaggio a Baumgarten (AT, nuovo sito).
 - 8.34. Stoccaggio a Haidach (AT, nuovo sito), compreso il gasdotto di connessione con la rete del gas europea.
 - 8.35. Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Italia.
9. Sviluppo delle capacità di trasporto (gasdotti di approvvigionamento).
 - 9.1. Creazione e sviluppo di connessione sulla rete del gas nordica: Norvegia — Danimarca — Germania — Svezia — Finlandia — Russia — Stati baltici — Polonia.
 - 9.2. Gasdotto centro-nord: Norvegia, Svezia, Finlandia.
 - 9.3. Gasdotto nordeuropeo: Russia, Mar Baltico, Germania.

Mercoledì 4 giugno 2003

- 9.4 Gasdotto dalla Russia alla Germania attraverso Lettonia, Lituania e Polonia, compreso lo sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Lettonia.
 - 9.5 Gasdotto Finlandia-Estonia.
 - 9.6 Nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna e alla Francia e aumento della capacità delle reti interne collegate in questi paesi:
 - 9.7 Aumento della capacità di trasporto del gasdotto Algeria — Marocco — Spagna (fino a Córdoba).
 - 9.8 Gasdotto Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES).
 - 9.9 Gasdotto Ciudad Real (ES) — Madrid (ES).
 - 9.10 Gasdotto Ciudad Real (ES) — costa mediterranea (ES).
 - 9.11 Diramazioni in Castiglia (ES) — La Mancha (ES).
 - 9.12 Estensione verso la Spagna nordoccidentale.
 - 9.13 Gasdotto sottomarino Algeria — Spagna e gasdotti di connessione con la Francia.
 - 9.14 Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Ucraina, Slovacchia e Repubblica ceca.
 - 9.15 Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Bielorussia e Polonia.
 - 9.16 Gasdotto Yagal Sud (con il gasdotto STEGAL che collega al triangolo DE, FE, CH).
 - 9.17 Gasdotto SUDAL Est (tra il gasdotto MIDAL vicino a Heppenheim e la connessione di Burghausen con il gasdotto PENTA in Austria).
 - 9.18 Gasdotto dalle risorse libiche verso l'Italia.
 - 9.19 Gasdotto dalle risorse dei paesi del Mar Caspio verso l'Unione europea.
 - 9.20 Gasdotto Grecia — Turchia.
 - 9.21 Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe alla Grecia e ad altri paesi balcanici attraverso Ucraina, Moldavia Romania e Bulgaria.
 - 9.22 Gasdotto St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG) — Grecia.
 - 9.23 Gasdotti di connessione tra le reti di Germania, Repubblica ceca, Austria e Italia.
 - 9.24 Gasdotto dalle risorse russe all'Italia attraverso Ucraina, Slovacchia, Ungheria e Slovenia.
 - 9.25 Aumento della capacità di trasporto del gasdotto TENP dai Paesi Bassi all'Italia attraverso la Germania.
 - 9.26 Gasdotto Taisnieres (F) — Oltingue (CH).
 - 9.27 Gasdotto dalla Danimarca alla Polonia, possibilmente attraverso la Svezia.
 - 9.28 Gasdotto Nybro (DK) — Dragor (DK); compreso il gasdotto di connessione con il deposito di Stenlille (DK).
 - 9.29 Rete dalle risorse del Mare di Barents all'Unione europea attraverso la Svezia e la Finlandia.
 - 9.30 Gasdotto dal giacimento (offshore) di Corrib (IE).
 - 9.31 Gasdotto dalle risorse algerine all'Italia attraverso la Sardegna con una diramazione verso la Corsica.
 - 9.32 Rete dalle risorse mediorientali all'Unione europea.
 - 9.33 Gasdotto dalla Norvegia al Regno Unito.
10. Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti del gas interconnesse nel quadro del mercato interno.
(Le specificazioni non sono state ancora definite).
-

Mercoledì 4 giugno 2003

P5_TA(2003)0246

Movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (15546/1/2002 – C5-0081/2003 – 2002/0046(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15546/1/2002 – C5-0081/2003) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 85) ⁽³⁾,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 578) ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0154/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 107 E del 6.5.2003, pag. 1.

⁽²⁾ P5_TA (2002)0432.

⁽³⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 121.

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2002)0046

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 121.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 62.

⁽³⁾ GU C 278 del 14.11.2002, pag. 31.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale), posizione comune del Consiglio del 4 marzo 2003 (GU C 107 E del 6.5.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003.

Mercoledì 4 giugno 2003

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica (in prosieguo: «il protocollo») è stato firmato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel 2000; la decisione 2002/628/CE⁽¹⁾ di concludere il Protocollo, a nome della Comunità, è stata adottata dal Consiglio il 25 giugno 2002.
- (2) All'articolo 1 il protocollo precisa che, conformemente all'approccio precauzionale enunciato nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo del protocollo è di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri di organismi geneticamente modificati (OGM), ottenuti con la moderna biotecnologia, che possono esercitare effetti dannosi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana e con particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.
- (3) A norma del protocollo le Parti contraenti sono tenute ad adottare le misure giuridiche, amministrative e di altra natura opportune e necessarie per conformarsi agli obblighi in esso prescritti. In virtù della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽²⁾, la Commissione è chiamata a presentare una proposta legislativa per l'attuazione delle procedure definite nel protocollo la quale, in conformità dello stesso, imponga agli esportatori della Comunità di garantire l'osservanza di tutti gli obblighi prescritti nella procedura del previo consenso informato definita agli articoli da 7 a 10, 12 e 14 del protocollo.
- (4) È importante predisporre controlli e verifiche dei movimenti transfrontalieri degli OGM a salvaguardia della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità e allo scopo di tenere conto dei rischi per la salute umana in modo da permettere ai cittadini di fare una scelta libera e con cognizione di causa riguardo agli OGM.
- (5) Poiché la legislazione comunitaria non contiene specifiche disposizioni in materia di esportazione degli OGM verso paesi terzi occorre istituire un quadro normativo comune che disciplini questo tipo di esportazioni per garantire l'osservanza degli obblighi prescritti dal protocollo in materia di movimenti transfrontalieri degli OGM.
- (6) **È necessario riconoscere l'esigenza di rispettare il quadro normativo della Parte o non Parte importatrice in materia di biosicurezza, conformemente al protocollo.**
- (7) **Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti farmaceutici per uso umano che sono disciplinati da altri accordi internazionali pertinenti di cui la Comunità o lo Stato membro interessato è parte contraente o da organizzazioni di cui la Comunità o lo Stato membro interessato è membro.**
- (8) Le esportazioni di OGM destinati all'emissione deliberata nell'ambiente dovrebbero essere notificate alla Parte o non Parte importatrice, affinché questi possa prendere una decisione con cognizione di causa basandosi su una valutazione dei rischi effettuata con metodi scientificamente attendibili.
- (9) L'obbligo di notifica dovrebbe essere a carico dell'esportatore il quale dovrebbe essere responsabile dell'accuratezza delle informazioni contenute nella notifica.
- (10) Gli esportatori dovrebbero attendere il **previo** consenso **iscritto** esplicito della Parte o della non Parte importatrice, prima del primo movimento transfrontaliero di un OGM destinato all'immissione deliberata nell'ambiente.
- (11) Riconoscendo che alcuni paesi in via di sviluppo e alcuni paesi con economie in transizione possono non avere le capacità necessarie per prendere tali decisioni con cognizione di causa, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di metterli in grado di sviluppare e rafforzare risorse umane e capacità istituzionali.

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/811/CE del Consiglio (GU L 280 del 18.10.2002, pag. 27).

Mercoledì 4 giugno 2003

- (12) Ai sensi del protocollo la Comunità o qualsiasi altra Parte può intraprendere azioni volte ad assicurare in misura maggiore la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica rispetto a quanto previsto dal protocollo, purché tali azioni siano coerenti con le finalità e le disposizioni dello stesso e conformi agli altri obblighi che a tale Parte derivano dal diritto internazionale.
- (13) Ai sensi del protocollo la Comunità può applicare le disposizioni del proprio diritto interno ai movimenti di OGM che avvengono nell'ambito del proprio territorio doganale.
- (14) La legislazione comunitaria vigente, in particolare la direttiva 2001/18/CE e la normativa settoriale che impone lo svolgimento di una valutazione specifica dei rischi in conformità dei principi enunciati nella direttiva citata, contengono già disposizioni conformi all'obiettivo del protocollo; pertanto non occorre introdurre ulteriori provvedimenti sulle importazioni di OGM nella Comunità.
- (15) È necessario garantire la sicurezza del trasporto, della manipolazione e dell'imballaggio degli OGM. La legislazione comunitaria vigente, in particolare la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁽¹⁾, così come la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia⁽²⁾, contengono già disposizioni adeguate; pertanto non occorre introdurre ulteriori provvedimenti al riguardo.
- (16) È necessario garantire l'identificazione degli OGM esportati da o importati verso la Comunità. Per quanto riguarda la tracciabilità, l'etichettatura e l'identificazione delle importazioni verso la Comunità, tali OGM sono soggetti alle norme del diritto comunitario. Per quanto riguarda le esportazioni occorrono disposizioni analoghe.
- (17) La Commissione e gli Stati membri sostengono il processo per quanto riguarda l'elaborazione di adeguate norme e procedure internazionali in materia di responsabilità e risarcimento per i danni risultanti dai movimenti transfrontalieri di OGM, che dovranno essere approvate, come previsto all'articolo 27 del protocollo, in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti della convenzione nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo.
- (18) La Commissione e gli Stati membri sono favorevoli all'ulteriore sviluppo e all'applicazione di formati comuni relativi alla documentazione di accompagnamento per l'identificazione degli OGM, elaborati in conformità dell'articolo 18 del protocollo.
- (19) Per reagire con efficienza al verificarsi di movimenti transfrontalieri non intenzionali di OGM che potrebbero avere gravi effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e presentare rischi per la salute umana lo Stato membro dovrebbe, non appena venga a conoscenza del verificarsi, nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione, di un evento risultante in un'emissione capace di innescare un movimento transfrontaliero non intenzionale di un OGM che potrebbe avere tali effetti, prendere opportuni provvedimenti per informarne il pubblico nonché, e senza indugio, la Commissione, tutti gli Stati potenzialmente o effettivamente interessati, il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House, BCH) e, se del caso, le organizzazioni internazionali di pertinenza. Detto Stato membro dovrebbe inoltre consultare senza indugio gli Stati potenzialmente o effettivamente interessati per consentire loro di predisporre le risposte appropriate ed avviare le azioni necessarie.
- (20) Per contribuire allo sviluppo del centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza la Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero provvedere affinché il centro riceva opportune informazioni e vengano svolti controlli sull'applicazione del protocollo nella Comunità e rispettati gli obblighi di comunicazione.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate ed avere carattere dissuasivo.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).

⁽²⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/29/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 47).

Mercoledì 4 giugno 2003

- (22) Nell'applicare il presente regolamento occorre tenere conto del principio di precauzione.
- (23) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTI, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivi

Nel rispetto del principio di precauzione e fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/18/CE il presente regolamento si prefigge di istituire un sistema comune di notifica e informazione per i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (OGM) e di garantire l'attuazione coerente delle disposizioni del protocollo a nome della Comunità per contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione relativamente al trasferimento, alla manipolazione e all'uso sicuri di OGM che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo conto altresì dei rischi per la salute umana.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai movimenti transfrontalieri di tutti gli OGM che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo conto altresì dei rischi per la salute umana.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti farmaceutici per uso umano che sono disciplinati da altri accordi od organizzazioni internazionali pertinenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. «organismo», un organismo così come definito all'articolo 2, punto 1 della direttiva 2001/18/CE;
2. «organismo geneticamente modificato», o «OGM» un organismo geneticamente modificato così come definito all'articolo 2, punto 2 della direttiva 2001/18/CE, ad esclusione degli organismi ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I B della stessa direttiva;
3. «emissione deliberata», emissione deliberata così come definita all'articolo 2, punto 3 della direttiva 2001/18/CE;
4. «immissione in commercio», immissione in commercio, così come definita all'articolo 2, punto 4 della direttiva 2001/18/CE;
5. «uso confinato»:
 - a) le attività definite all'articolo 2, lettera c) della direttiva 90/219/CEE⁽¹⁾;
 - b) le attività nelle quali determinati organismi che non siano microrganismi sono modificati geneticamente o nelle quali tali OGM sono messi in coltura, conservati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati, e per le quali vengono appropriatamente usate misure specifiche di contenimento, basate sugli stessi principi di contenimento di cui alla direttiva 90/219/CEE, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione in generale e con l'ambiente;

⁽¹⁾ Direttiva 90/219/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1). Direttiva modificata dal ultimo dalla decisione 2001/204/CE (GU L 73 del 15.3.2001, pag. 32).

Mercoledì 4 giugno 2003

6. «alimento», un alimento così come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽¹⁾;
7. «mangime», un mangime così come definito all'articolo 3, punto 4 del regolamento (CE) n. 178/2002;
8. «notifica», la comunicazione delle informazioni che l'esportatore è tenuto a fornire, ai sensi del presente regolamento, all'autorità competente di una Parte che aderisce al protocollo o all'autorità competente di una non Parte;
9. «centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza», o «BCH» il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) istituito ai sensi dell'articolo 20 del protocollo;
10. «esportazione»:
 - a) l'uscita permanente o temporanea dal territorio doganale della Comunità di OGM che rispondono alle condizioni specificate all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato;
 - b) la riesportazione di OGM che non rispondono alle condizioni di cui alla lettera a), ai quali si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito;
11. «importazione», l'assoggettamento di OGM, introdotti nel territorio doganale di una Parte o di una non Parte situata all'esterno della Comunità da una parte situata all'interno della Comunità, ad una procedura doganale diversa dalla procedura di transito;
12. «esportatore», qualsiasi persona fisica o giuridica da parte della quale o in nome della quale viene presentata una notifica, ossia una persona che, al momento dell'invio della notifica, è titolare di un contratto concluso con il destinatario di un paese terzo e ha la facoltà di decidere circa la spedizione dell'OGM al di fuori del territorio doganale della Comunità. In assenza di un contratto di esportazione oppure qualora il titolare del contratto non agisca in nome proprio, è determinante la facoltà di decidere circa la spedizione dell'OGM al di fuori del territorio doganale della Comunità;
13. «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, soggetta alla giurisdizione della Parte o della non Parte importatrice, che è responsabile dell'importazione di un OGM;
14. «movimento transfrontaliero», il trasferimento intenzionale o non intenzionale di un OGM tra una Parte o una non Parte e un'altra Parte o non Parte, esclusi i trasferimenti intenzionali tra Parti situate all'interno della Comunità.
15. «Parte», qualunque paese od organizzazione regionale di integrazione economica che sia Parte del protocollo;
16. «non Parte», qualunque paese od organizzazione regionale di integrazione economica che non sia Parte del protocollo;
17. «protocollo», il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza annesso alla convenzione sulla diversità biologica («la convenzione»);
18. «diversità biologica»/«biodiversità», la variabilità degli organismi viventi di qualunque origine, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;
19. «autorità competente», un'autorità competente designata da una Parte che aderisce al protocollo, o il pertinente organismo equivalente di una non Parte, responsabile per lo svolgimento delle funzioni amministrative richieste dal protocollo, o funzioni equivalenti se si tratta di una non Parte, ed autorizzata ad agire in loro nome nell'ambito di tali funzioni;
20. «punto focale», l'entità designata da una Parte e responsabile in suo nome delle relazioni con il segretariato;
21. «segretariato», il segretariato del protocollo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1).

Mercoledì 4 giugno 2003

CAPO II

ESPORTAZIONE DI OGM VERSO PAESI TERZI

Sezione 1

OGM destinati all'emissione deliberata nell'ambiente

Articolo 4

Notifiche alle Parti e non Parti importatrici

L'esportatore assicura la notifica per iscritto all'autorità competente della Parte o non Parte importatrice del primo movimento transfrontaliero di un OGM destinato ad emissione deliberata nell'ambiente, per l'uso specificato in conformità dell'allegato I, punto (i) prima che esso abbia luogo. La notifica reca almeno le informazioni specificate nell'allegato I. L'esportatore garantisce che le informazioni contenute nella notifica siano accurate.

Articolo 5

Mancata decisione

1. La mancata accusa di ricevuta della notifica o la mancata comunicazione della decisione della Parte importatrice non implica il consenso di quest'ultima ad un movimento transfrontaliero intenzionale. Nessun primo movimento transfrontaliero intenzionale può avere luogo senza il **previo** consenso **scritto** esplicito della Parte, o se del caso, della non Parte importatrice.
2. Qualora la Parte importatrice non comunichi la sua decisione in risposta ad una notifica entro 270 giorni dalla data di ricevimento della notifica, l'esportatore è tenuto ad inviare un sollecito scritto, chiedendo una risposta entro 60 giorni dal ricevimento del sollecito, all'autorità competente della Parte importatrice, con copia al segretariato, allo Stato membro esportatore e alla Commissione. Ai fini del calcolo del termine entro il quale la Parte importatrice deve rispondere, non si tiene conto dei giorni di attesa delle ulteriori informazioni rilevanti.
3. **Fatto salvo il paragrafo 1, l'esportatore** non procede al primo movimento transfrontaliero intenzionale di un OGM destinato all'emissione deliberata se non sono state seguite le procedure stabilite dalla Parte importatrice in conformità degli articoli 9 e 10 del protocollo o, ove opportuno, procedure equivalenti richieste da una non Parte importatrice.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai casi di movimenti transfrontalieri effettuati in base a procedure semplificate o ad accordi o intese bilaterali, regionali e multilaterali in conformità degli articoli 13 e 14 del protocollo.
5. La Commissione e gli Stati membri, in consultazione con il segretariato, prendono le misure appropriate in conformità delle eventuali procedure e degli eventuali meccanismi pertinenti per facilitare il processo decisionale o promuovere l'osservanza delle disposizioni del protocollo ad opera delle Parti importatrici secondo quanto deciso dalla conferenza delle Parti della convenzione, nella sua funzione di riunione delle Parti contraenti del protocollo.

Articolo 6

Informazione della Parte esportatrice

L'esportatore conserva per un periodo minimo di cinque anni una registrazione della notifica di cui all'articolo 4, la lettera di ricevuta e la decisione della Parte o, se del caso, della non Parte importatrice ed invia copia di tali documenti all'autorità competente dello Stato membro da cui l'OGM è esportato e alla Commissione. **Fatto salvo l'articolo 16, la Commissione mette a disposizione del pubblico tali documenti, conformemente alle norme comunitarie in materia di accesso all'informazione ambientale.**

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 7

Riesame delle decisioni

1. Qualora l'esportatore ritenga che siano intervenute nuove circostanze che possono influire sul risultato della valutazione dei rischi in base alla quale è stata presa la decisione o si disponga di nuovi dati tecnici o scientifici pertinenti, egli può chiedere alla Parte o, se del caso, alla non Parte importatrice di riesaminare una decisione da essa adottata per quanto riguarda la notifica di cui all'articolo 10 del protocollo.
2. Qualora una Parte o non Parte importatrice non risponda a tale richiesta entro 90 giorni, l'esportatore invia un sollecito scritto all'autorità competente della Parte o, se del caso, della non Parte importatrice, con copia al segretariato, con la richiesta di una risposta entro un determinato periodo a decorrere dalla data in cui è stato ricevuto il sollecito.

Articolo 8

Eccezioni alla *presente* sezione

1. Gli OGM destinati ad essere rilasciati deliberatamente nell'ambiente, che in una decisione della conferenza delle Parti della convenzione nella sua funzione di riunione delle Parti contraenti del protocollo sono stati identificati come privi di effetti negativi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana, non rientrano nel campo di applicazione della *presente* sezione.
2. La sezione 1 di questo capo non si applica agli OGM destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione.

Gli obblighi di cui alla *presente* sezione non si applicano se la Parte importatrice ha dichiarato preventivamente al BCH, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14, paragrafo 3 del protocollo, che dette importazioni di OGM sono esentate dalla procedura di previo consenso informato di cui agli articoli da 7 a 10, agli articoli 12 e 14 del protocollo purché si applichino misure adeguate che ne garantiscono il movimento transfrontaliero intenzionale sicuro, conformemente agli obiettivi del protocollo.

Sezione 2

OGM destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione

Articolo 9

Informazioni al BCH

1. A nome della Comunità la Commissione o, se del caso, lo Stato membro che ha preso la decisione, informa il BCH e altre Parti attraverso il BCH di tutte le decisioni definitive concernenti l'uso, compresa l'immissione in commercio, all'interno della Comunità, o l'uso all'interno di uno Stato membro, di un OGM che può essere oggetto di movimenti transfrontalieri in quanto destinato all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione. L'informazione è trasmessa al BCH entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione.

Il presente paragrafo non si applica alle decisioni riguardanti l'emissione deliberata ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE, di OGM non destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione in un paese terzo senza una decisione successiva.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e trasmesse al BCH contengono almeno le informazioni indicate nell'allegato II.

Mercoledì 4 giugno 2003

3. La Commissione, o lo Stato membro di cui al paragrafo 1 tratta le richieste di ulteriori informazioni concernenti le decisioni di cui al paragrafo 1, presentate da una Parte o una non Parte.

4. Copia scritta delle informazioni previste ai paragrafi 1, 2 e 3 è inviata, dalla Commissione o dallo Stato membro di cui al paragrafo 1, al punto focale di ciascuna Parte che abbia preventivamente informato il segretariato di non poter accedere al BCH.

Articolo 10

Decisioni nazionali delle Parti e non Parti circa le importazioni

1. L'esportatore rispetta qualsiasi decisione circa l'importazione di OGM destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione, presa da una Parte in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del protocollo o da una non Parte importatrice nel quadro della normativa nazionale, purché sia coerente con l'obiettivo del Protocollo.

2. Qualora una Parte o una non Parte importatrice che sia un paese in via di sviluppo o un paese ad economia in transizione abbia dichiarato attraverso il BCH che adotterà una decisione prima di effettuare l'importazione di uno specifico OGM destinato all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6 del protocollo, l'esportatore non procede alla prima esportazione di tale OGM se non sono state seguite le procedure stabilite da detta disposizione.

3. La mancata accusa di ricevuta della notifica o la mancata comunicazione della decisione secondo il paragrafo 2 da parte della Parte o della non Parte *importatrice* non implica il consenso o il rifiuto di quest'ultima ad importare un organismo geneticamente modificato destinato all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione. Non può essere esportato nessun OGM che può essere oggetto di movimenti transfrontalieri finalizzati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, a meno che non sia stato autorizzato all'interno della Comunità o l'autorità competente di un paese terzo non abbia espressamente acconsentito all'importazione come previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Sezione 3

OGM destinati ad uso confinato

Articolo 11

1. Le norme di cui al capo II, sezione 1 non si applicano ai movimenti transfrontalieri di OGM destinati ad uso confinato qualora detti movimenti transfrontalieri siano effettuati nel rispetto delle norme della Parte o della non Parte importatrice.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di una Parte o di una non Parte di sottoporre tutti gli OGM ad una valutazione del rischio prima delle decisioni relative all'importazione e a fissare norme per l'uso confinato nell'ambito della propria giurisdizione.

Sezione 4

Disposizioni generali

Articolo 12

Identificazione e documentazione di accompagnamento

1. Gli esportatori si adoperano affinché le seguenti informazioni siano presenti in un documento di accompagnamento dell'OGM e siano trasmesse all'importatore cui esso è destinato:

- a) il fatto che contiene o è costituito da OGM;
- b) il codice o i codici di identificazione esclusivi attribuiti all'OGM in questione, ove esistano.

Mercoledì 4 giugno 2003

2. Per gli OGM destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono integrate da una dichiarazione dell'esportatore:

- a) che specifica che gli OGM sono destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione, e indica chiaramente che non sono destinati all'immissione deliberata nell'ambiente; e
- b) che fornisce dettagli sul punto di contatto per ulteriori informazioni.

Il paragrafo 1, lettera b) non si applica ai prodotti che contengono o sono costituiti da OGM destinati all'uso diretto ed esclusivo nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione. Tali prodotti sono soggetti alle disposizioni in materia di tracciabilità contenute nella direttiva 2001/18/CE, e, se applicabili, alle disposizioni della futura normativa comunitaria in materia di tracciabilità, etichettatura e identificazione di siffatti OGM.

3. Per gli OGM destinati ad uso confinato, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono integrate da una dichiarazione dell'esportatore che specifica:

- a) eventuali requisiti relativi alla manipolazione, all'immagazzinamento, al trasporto e all'uso sicuri di tali OGM;
- b) il punto di contatto per ulteriori informazioni, compresi il nome e l'indirizzo della persona o dell'istituzione cui gli OGM vengono consegnati.

4. Per gli OGM destinati all'immissione deliberata nell'ambiente e qualsiasi altro OGM al quale si applica il presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono integrate da una dichiarazione dell'esportatore che specifica:

- a) l'identità e i tratti e le caratteristiche rilevanti degli OGM;
- b) i requisiti relativi alla manipolazione, all'immagazzinamento, al trasporto e all'uso sicuri di tali OGM;
- c) il punto di contatto per ulteriori informazioni e, ove opportuno, il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
- d) la conferma della conformità del movimento ai requisiti previsti dal protocollo applicabili all'esportatore.

5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicati altri requisiti specifici imposti dalla normativa comunitaria e requisiti internazionali in materia di identificazione che devono essere elaborati in conformità dell'articolo 18 del protocollo.

Articolo 13**Transito**

L'esportatore provvede affinché le Parti che hanno deciso di regolamentare il transito di OGM nel proprio territorio e che hanno informato di tale decisione il BCH ricevano una notifica del transito di OGM.

CAPO III**MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI NON INTENZIONALI DI OGM****Articolo 14**

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per impedire i movimenti transfronterali non intenzionali di OGM.

Mercoledì 4 giugno 2003

2. Non appena uno Stato membro viene a conoscenza del verificarsi nel territorio posto sotto la propria giurisdizione di un'emissione di OGM che comporti o possa comportare un movimento transfrontaliero non intenzionale con possibili gravi conseguenze negative per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana, è tenuto a:
- adottare le appropriate misure per informare il pubblico e a informarne immediatamente la Commissione, tutti gli altri Stati membri, gli Stati effettivamente o potenzialmente interessati dall'evento, il BCH ed eventualmente anche le organizzazioni internazionali pertinenti;
 - interpellare senza indugio gli Stati effettivamente o potenzialmente interessati dall'evento per consentire loro di definire un'adeguata strategia di risposta e procedere agli interventi necessari, compresa l'adozione di misure di emergenza al fine di ridurre al minimo eventuali gravi conseguenze negative.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 contengono le informazioni indicate nell'allegato III.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Partecipazione alla procedura internazionale di informazione

1. Fatta salva la protezione delle informazioni riservate conformemente alle disposizioni del protocollo gli Stati membri informano il BCH e la Commissione di quanto segue:
- la legislazione nazionale e gli orientamenti che riguardano l'attuazione del protocollo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 e dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a) del protocollo;
 - i punti di contatto nazionali cui trasmettere la notifica di movimenti transfrontalieri non intenzionali ai sensi dell'articolo 17 del protocollo;
 - eventuali accordi o convenzioni bilaterali, regionali e multilaterali sui movimenti transfrontalieri intenzionali di OGM cui lo Stato membro abbia aderito, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) del protocollo;
 - eventuali informazioni sui casi di movimenti transfrontalieri non intenzionali o illeciti che li riguardano, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 25 del protocollo;
 - eventuali decisioni definitive prese da uno Stato membro circa l'uso di OGM all'interno dello Stato stesso, comprese le decisioni riguardanti:
 - l'uso confinato, classificato nella classe di rischio 3 o 4, di OGM eventualmente soggetti a movimenti transfrontalieri,
 - l'emissione deliberata di OGM ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE o
 - l'importazione di OGM nella Comunità,in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) del protocollo, entro 15 giorni dall'adozione della decisione;
 - sintesi delle valutazioni dei rischi o analisi degli effetti ambientali degli OGM, prodotte nell'ambito del processo normativo della Comunità ed effettuate conformemente all'articolo 15 del protocollo, oltre che, se del caso, informazioni pertinenti ai prodotti derivati da OGM, ossia materiali lavorati che hanno origine da OGM, contenenti nuove combinazioni identificabili di materiale genetico replicabile ottenuto mediante le moderne biotecnologie, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera c) del protocollo;
 - eventuali revisioni delle decisioni nazionali concernenti movimenti transfrontalieri non intenzionali, in conformità dell'articolo 12 del protocollo;

Mercoledì 4 giugno 2003

- h) eventuali decisioni prese da uno Stato membro sulle misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE o misure di emergenza prese da uno Stato membro a norma della legislazione comunitaria relativa agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
2. Conformemente alle disposizioni del protocollo, la Commissione informa a nome della Comunità il BCH di quanto segue:
- a) la normativa comunitaria e gli orientamenti che riguardano l'attuazione del protocollo, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5 e dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a) del protocollo stesso;
- b) eventuali accordi o convenzioni bilaterali, regionali e multilaterali sottoscritti dalla Comunità che riguardano i movimenti transfrontalieri intenzionali di OGM, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) del protocollo;
- c) eventuali decisioni definitive prese a livello comunitario inerenti all'uso intracomunitario di OGM, comprese le decisioni relative all'immissione sul mercato o all'importazione di OGM, in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) del protocollo;
- d) sintesi delle valutazioni dei rischi o analisi degli effetti ambientali degli OGM, prodotte nell'ambito del processo normativo della Comunità ed effettuate nel rispetto di procedure analoghe a quelle illustrate nell'allegato II della direttiva 2001/18/CE, oltre che, se del caso, informazioni pertinenti ai prodotti derivati da OGM, ossia materiali lavorati che hanno origine da OGM, contenenti nuove combinazioni identificabili di materiale genetico replicabile ottenuto mediante le moderne biotecnologie, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera c) del protocollo;
- e) eventuali revisioni delle decisioni prese a livello comunitario concernenti movimenti transfrontalieri intenzionali, in conformità dell'articolo 12 del protocollo;
- f) l'applicazione di atti legislativi comunitari in luogo delle procedure previste dal protocollo per i movimenti intenzionali di OGM all'interno della Comunità e per le importazioni di OGM nella Comunità, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4 del protocollo;
- g) le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 19 del presente regolamento, comprese le relazioni sull'attuazione della procedura di previo consenso informato, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera e) del protocollo.

Articolo 16

Riservatezza

1. La Commissione e gli Stati membri non comunicano a terzi le informazioni riservate ricevute o scambiate in base al presente regolamento.
2. L'esportatore può indicare quali siano le informazioni contenute nella notifica effettuata in base all'articolo 4, che dovrebbero essere considerate riservate. In tali casi è fornita una giustificazione **su richiesta**.
3. **In** nessun caso sono tenute riservate le seguenti informazioni, se presentate a norma degli articoli 4, 9 o 12:
- a) nome e indirizzo dell'esportatore **e dell'importatore**;
- b) descrizione generale dell'OGM o degli OGM;
- c) sintesi della valutazione dei rischi inerenti agli effetti sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana; e
- d) metodi e piani per gli interventi di emergenza.

Mercoledì 4 giugno 2003

4. Gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali fornite anche in caso di ritiro, per qualsiasi motivo, della notifica da parte dell'esportatore, comprese le informazioni relative a ricerca e sviluppo e quelle sulla cui riservatezza la Parte o non Parte importatrice e l'esportatore non concordano.

Articolo 17

Autorità competenti e punti focali

1. La Commissione designa un punto focale comunitario e, laddove opportuno, identifica le autorità competenti comunitarie.
2. Ciascuno Stato membro designa il proprio punto focale e una o più autorità competenti. La funzione di punto focale e di autorità competente può essere affidata ad un unico ente.
3. Ogni Stato membro e, a nome della Comunità, la Commissione comunicano rispettivamente al segretariato il nome e l'indirizzo dei propri punti focali e delle proprie autorità competenti, al più tardi alla data in cui il protocollo entra in vigore per essi. Qualora gli Stati membri o la Commissione designino più di un'autorità competente, nel comunicarlo al segretariato essi includono le pertinenti informazioni sulle rispettive competenze delle proprie autorità. Se di pertinenza tali informazioni specificano almeno di quale tipo di OGM è responsabile ciascuna autorità competente. La Commissione e gli Stati membri comunicano immediatamente al segretariato eventuali cambiamenti concernenti la designazione dei propri punti focali e o il nome e l'indirizzo o le funzioni della o delle proprie autorità competenti.

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri dispongono in materia di sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e a carattere dissuasivo. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro ...⁽¹⁾ e comunicano immediatamente eventuali successive modifiche in proposito.

Articolo 19

Sorveglianza e obbligo di relazione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione a scadenze regolari, e almeno ogni tre anni se non altrimenti stabilito, ai sensi dell'articolo 33 del protocollo, una relazione sull'attuazione del presente regolamento.
2. A scadenze stabilite dalla conferenza delle Parti della convenzione nella sua funzione di riunione delle Parti contraenti del Protocollo, la Commissione stila una relazione basandosi sulle informazioni comunicate dagli Stati membri e la presenta alla conferenza delle Parti della convenzione nella sua funzione di riunione delle Parti contraenti del Protocollo.

Articolo 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Mercoledì 4 giugno 2003

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del protocollo medesimo, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda di quale delle date sia posteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

INFORMAZIONI PRESCRITTE PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4

- a) Nome, indirizzo e dati completi dell'esportatore.
 - b) Nome, indirizzo e dati completi dell'importatore.
 - c) Nome e identità dell'OGM ed eventuale classificazione del livello di biosicurezza dell'OGM secondo il sistema nazionale del Paese esportatore.
 - d) Data o date in cui avrà luogo il movimento transfrontaliero, se note.
 - e) Tassonomia, nome comune, punto di raccolta o di acquisizione e caratteristiche dell'organismo ricevente o degli organismi parentali relative alla biosicurezza.
 - f) Se noti, centri di origine e di diversità genetica dell'organismo ricevente e/o degli organismi parentali e descrizione degli habitat in cui gli organismi potrebbero permanere o proliferare.
 - g) Tassonomia, nome comune, punto di raccolta o di acquisizione e caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori relative alla biosicurezza.
 - h) Descrizione della sequenza nucleica o delle modifiche introdotte, della tecnica utilizzata e delle caratteristiche ottenute nell'OGM.
 - i) Destinazione dell'OGM o dei prodotti che ne derivano, ossia materiali lavorati che hanno origine da OGM e che contengono nuove combinazioni identificabili di materiale genetico replicabile ottenuto con le tecniche di cui all'allegato I A, parte 1 della direttiva 2001/18/CE.
 - j) Quantità o volume dell'OGM soggetto a movimento transfrontaliero.
 - k) Precedente relazione sulla valutazione dei rischi conforme ai requisiti dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.
 - l) Soluzioni suggerite ai fini della sicurezza in riferimento a: trattamento, stoccaggio, trasporto, uso, imballaggio, etichettatura, documentazione di accompagnamento, smaltimento e procedure contingenti, se del caso.
 - m) Regolamentazione dell'OGM in base alla normativa del paese esportatore (ad es. eventuali divieti, restrizioni o autorizzazioni all'emissione a scopi generali); ragioni dell'eventuale divieto nel paese esportatore.
 - n) Implicazioni e scopo di eventuali notifiche dell'esportatore ad altri Paesi concernenti l'OGM soggetto a movimento transfrontaliero.
 - o) Dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni fornite.
-

Mercoledì 4 giugno 2003

ALLEGATO II

INFORMAZIONI PRESCRITTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

- a) Nome e dati completi del richiedente la decisione di autorizzazione ad uso interno.
- b) Nome e dati completi dell'autorità cui spetta la decisione.
- c) Nome e identità dell'OGM.
- d) Descrizione della modificazione genetica, della tecnica utilizzata e delle caratteristiche ottenute nell'OGM.
- e) Eventuale elemento di identificazione esclusiva dell'OGM.
- f) Tassonomia, nome comune, punto di raccolta o di acquisizione e caratteristiche dell'organismo ricevente o degli organismi parentali relative alla biosicurezza.
- g) Se noti, centri di origine e di diversità genetica dell'organismo ricevente e/o degli organismi parentali e descrizione degli habitat in cui gli organismi potrebbero permanere o proliferare.
- h) Tassonomia, nome comune, punto di raccolta o di acquisizione e caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori relative alla biosicurezza.
- i) Impieghi approvati per l'OGM.
- j) Relazione sulla valutazione dei rischi conforme all'allegato II della direttiva 2001/18/CE.
- k) Soluzioni suggerite ai fini della sicurezza in riferimento a: trattamento, stoccaggio, trasporto, uso, imballaggio, etichettatura, documentazione di accompagnamento, smaltimento e procedure contingenti, se del caso.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI PRESCRITTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14

- a) Dati disponibili sulle quantità stimate e sulle caratteristiche e/o i tratti principali dell'OGM.
- b) Informazioni sulle circostanze e sulla data probabile dell'emissione oltre che sull'uso dell'OGM nel paese di origine.
- c) Dati disponibili concernenti gli eventuali effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana; informazioni sulle eventuali misure di gestione dei rischi.
- d) Altre informazioni eventualmente disponibili.
- e) Punto di contatto per ottenere ulteriori informazioni.

Mercoledì 4 giugno 2003

P5_TA(2003)0247

Petroliere monoscafo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 – C5-0629/2002 – 2002/0310(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 780)⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0629/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0144/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2002)0310

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C ...

⁽²⁾ GU C ...

⁽³⁾ GU C ...

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003.

Mercoledì 4 giugno 2003

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 417/2002 ⁽¹⁾ stabilisce un meccanismo di introduzione accelerata *delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente nella Convenzione MARPOL 73/78 per le petroliere monoscafo, al fine di ridurre i rischi di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.*
- (2) ***La Commissione e gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per assicurare che nel 2003 vengano introdotte modifiche alla Convenzione MARPOL al fine di armonizzarla con le modifiche al regolamento (CE) n. 417/2002 apportate dal presente regolamento. La Commissione e il Consiglio si compiacciono per la disponibilità manifestata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di svolgere una riunione del Comitato per la protezione dell'ambiente marittimo (MEPC) nel dicembre 2003 allo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e l'introduzione a breve termine di un'interdizione a carico delle petroliere monoscafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti.***
- (3) La Comunità è molto preoccupata dal fatto che il limite di età per la navigazione di petroliere monoscafo nel regolamento (CE) n. 417/2002 non è abbastanza severo e ritiene che tale limite di età debba essere abbassato, particolarmente alla luce del naufragio della petroliera monoscafo «PRESTIGE» della Categoria 1 che aveva la stessa età dell'ERIKKA, ossia 26 anni.
- (4) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sicurezza del trasporto di idrocarburi via mare ⁽²⁾ propone limiti di età di 23, 28 e 25 – 30 anni rispettivamente per tre categorie di petroliere monoscafo e corrispondenti date limite nel 2005, 2010 e 2015. La proposta iniziale prevedeva che il regolamento dovesse applicarsi alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate. I limiti stabiliti alla fine dei negoziati nel regolamento (CE) n. 417/2002 erano nettamente inferiori.
- (5) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul miglioramento della sicurezza in mare in seguito al naufragio della petroliera Prestige ⁽³⁾ indicava che la Commissione intendeva presentare una proposta di regolamento per vietare il trasporto di combustibile pesante in petroliere monoscafo dirette a porti negli Stati membri o provenienti da questi ultimi.
- (6) Nelle conclusioni del 6 dicembre 2002 il Consiglio invitava la Commissione a presentare quanto prima una proposta per accelerare l'eliminazione progressiva di petroliere monoscafo e incorporare il regime di valutazione delle condizioni della nave per le petroliere di qualsiasi modello a partire dall'età di 15 anni. Il Consiglio riconosceva anche che i prodotti petroliferi pesanti devono essere trasportati soltanto in petroliere a doppio scafo.
- (7) ***L'accelerazione dell'eliminazione progressiva delle navi monoscafo farà aumentare il numero delle navi da rottamare, e risulta pertanto necessario assicurare che le operazioni di rottamazione siano effettuate con modalità sicure per l'uomo e l'ambiente.***
- (8) Il regime di valutazione delle condizioni della nave mira a rilevare le debolezze strutturali nelle petroliere di una certa età e deve quindi applicarsi a partire dal 2005 a tutte le petroliere di età pari e superiore a 15 anni.
- (9) Nella sua risoluzione del 21 novembre 2002 sulla catastrofe causata dal naufragio della petroliera Prestige al largo delle coste della Galizia, il Parlamento europeo ha auspicato l'emanazione e l'entrata in vigore quanto prima di misure più severe, affermando che la nuova catastrofe ha evidenziato nuovamente la necessità di un'azione efficace tanto a livello internazionale quanto a livello UE per migliorare in modo significativo la sicurezza marittima.
- (10) ***Il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero attribuire alla Commissione un mandato in base al quale possa negoziare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'IMO.***

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2099/2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ COM(2000) 142.

⁽³⁾ COM(2002) 681.

Mercoledì 4 giugno 2003

- (11) *Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, devono avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dalle autorità di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.*
- (12) *Sarebbe estremamente importante provvedere affinché, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.*
- (13) *I mercantili e le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, oli combustibili pesanti in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al più presto al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per garantire che, nelle navi di nuova costruzione, anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.*
- (14) *I cantieri navali europei dispongono delle conoscenze tecniche necessarie per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinché l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunità.*
- (15) Il regolamento (CE) n. 417/2002 deve essere modificato in conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 417/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, è aggiunto quanto segue:

«e di vietare il trasporto verso o da porti degli Stati membri di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo.»

- 2) L'articolo 2 è modificato come segue:

- a) il primo trattino del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«— che, **indipendentemente dalla bandiera che battono**, accedono a un porto o ad un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, **salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro**, o»

- b) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate.»

- 3) All'articolo 3 sono apportate le modifiche seguenti:

- a) **Il punto 10 è sostituito dal seguente:**

«**10.** «**petroliera a doppio scafo**»: petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell'allegato I della Convenzione MARPOL 73/78. È altresì considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della Convenzione MARPOL 73/78.»

Mercoledì 4 giugno 2003

b) È aggiunto il punto seguente:

«14. «prodotti petroliferi pesanti»:

- a) *petrolio greggio con una densità, a una temperatura di 15° C, superiore a 900 kg/m³(*)*;
- b) *oli combustibili con una densità, a una temperatura di 15° C, superiore a 900 kg/m³ o una viscosità cinematica, a una temperatura di 50° C, superiore a 180 mm²/s (**)*;
- c) *bitume e catrame e relative emulsioni.*

(*) Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.

(**) Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.»

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per le petroliere di categoria 1:

- 2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1981,
- 2005 per le navi consegnate nel 1982 o posteriormente;

b) per le petroliere di categoria 2 e 3:

- 2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1976,
- 2005 per le navi consegnate nel 1977,
- 2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,
- 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,
- 2008 per le navi consegnate nel 1982,
- 2009 per le navi consegnate nel 1983,
- 2010 per le navi consegnate nel 1984 o *posteriormente*;

b) È aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. *Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, le navi delle categorie 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono essere utilizzate oltre la data di cui al paragrafo 1, a condizione che non venga oltrepassata né la data anniversario del varo della nave nel 2015, né il giorno — calcolato a partire dalla data di consegna — in cui la nave giunge all'età di 25 anni, date delle quali va considerata quella più prossima.*»

c) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente *dalla bandiera che batte*, è autorizzata ad accedere a porti e terminali *off-shore sotto* la giurisdizione di uno Stato membro, *a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro* salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.»

d) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. *Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.*

4. *Le petroliere di portata lorda inferiore a 5 000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 al più tardi nel 2008, data anniversario del varo.*

Mercoledì 4 giugno 2003

5. Entro il ... (*), uno Stato membro può, qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo, dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio e di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali off-shore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.

(*) Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.»

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Conformità al regime di valutazione delle condizioni della nave per le navi di Categoria 2 e 3

Una petroliera **monoscafo** di età superiore a 15 anni non è autorizzata, **indipendentemente dalla bandiera che batte**, ad accedere a porti o terminali **off-shore** sotto la giurisdizione di uno Stato membro, **a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro**, dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui **all'articolo 6.**»

6) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Regime di valutazione delle condizioni

Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.»

7) All'articolo 8, l'alinea del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali off-shore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di:»

Articolo 2

La Presidenza del Consiglio, agendo a nome degli Stati membri e la Commissione informano congiuntamente l'IMO dell'adozione del presente regolamento, facendo riferimento all'articolo 211, paragrafo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Mercoledì 4 giugno 2003

P5_TA(2003)0248

Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (COM(2002) 595 – C5-0558/2002 – 2002/0259(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 595)⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0558/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0151/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 277.

P5_TC1-COD(2002)0259**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo***IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 277.

⁽²⁾ GU C ...

⁽³⁾ GU C ...

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003.

Mercoledì 4 giugno 2003

considerando quanto segue:

- (1) La politica ambientale comunitaria, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel Sesto programma di azione *in materia di ambiente*⁽¹⁾ sulla base dei principi sanciti nell'articolo 174 del trattato, ha come obiettivo il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino effetti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente.
- (2) La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi⁽²⁾, stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 1999/32/CE, impone alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre gli effetti di acidificazione prodotti dalla combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini, e di presentare eventualmente una proposta al riguardo.
- (4) Il settore dei trasporti marittimi utilizza combustibili ad alto tenore di zolfo che contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, che nuociono alla salute umana, **danneggiano l'ambiente, la proprietà pubblica e privata e il patrimonio culturale** e contribuiscono all'acidificazione.
- (5) **Le emissioni provenienti dalle attività di trasporto marittimo contribuiscono inoltre al riscaldamento globale, alla formazione di ozono e all'eutrofizzazione.**
- (6) **Le emissioni provenienti dalle attività di trasporto marittimo dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici**⁽³⁾.
- (7) **Gli uomini e la natura nelle zone costiere e nelle vicinanze dei porti sono particolarmente colpiti dalle nocività causate dalle navi che utilizzano combustibili ad elevato tenore di zolfo. Si rendono pertanto necessarie misure specifiche in materia.**
- (8) **Navi azionate con combustibili a basso tenore di zolfo presentano vantaggi in termini di funzionamento e di costi di manutenzione.**
- (9) **Le nuove tecnologie, specie nel settore degli scarichi gassosi (per esempio catalizzatori SCR) richiedono combustibili a basso tenore di zolfo.**
- (10) **L'articolo 299 del trattato impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche della Comunità. Tali regioni sono i dipartimenti francesi di oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.**
- (11) L'allegato VI del protocollo del 1997 alla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978 (di seguito «allegato VI della convenzione MARPOL»), elaborato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), ha per oggetto la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi e prevede la designazione di alcune zone di controllo delle emissioni degli ossidi di zolfo (di seguito denominate «zone di controllo delle emissioni di SO_x»). Le zone finora designate sono il Mar Baltico, il Mare del Nord e il canale della Manica.
- (12) L'allegato VI della convenzione MARPOL entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte di almeno 15 Stati che rappresentino almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale. Con risoluzione A.929(22) l'Assemblea dell'IMO ha sollecitato i governi a ratificare l'allegato VI e con risoluzione A.926(22) ha invitato i governi, e in particolare quelli degli Stati sul cui territorio sono state designate zone di controllo delle emissioni di SO_x, a garantire la disponibilità di olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo nelle zone soggette alla loro giurisdizione.

⁽¹⁾ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

⁽³⁾ **GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.**

Mercoledì 4 giugno 2003

- (13) Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL. **L'introduzione di modalità di campionamento uniformi e di sanzioni dissuasive in tutta l'Unione europea è necessaria per assicurare la debita applicazione della direttiva.**
- (14) A norma dell'allegato VI della convenzione MARPOL, l'IMO deve elaborare linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie di riduzione delle emissioni di SO_x nelle zone di controllo delle emissioni di SO_x.
- (15) **Stante il carattere mondiale dei trasporti marittimi, occorrerebbe perseguire risolutamente soluzioni internazionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero portare avanti con maggiore energia il recepimento delle disposizioni della presente direttiva nel quadro dell'IMO. Nel corso di ulteriori negoziati essi dovrebbero in particolar modo tentare di imporre a livello dell'IMO una riduzione a livello mondiale del tenore massimo di zolfo autorizzato nei combustibili per uso marittimo. La Commissione dovrebbe anche esaminare se sia opportuno designare nuove zone marittime comunitarie, quali il Mediterraneo, l'Atlantico nord-orientale e il Mar Nero, come zone di controllo delle emissioni di SO_x nel quadro dell'Allegato VI della Convenzione MARPOL.**
- (16) La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione⁽¹⁾, procede alla rifusione della direttiva 88/609/CEE, imponendo di conseguenza di modificare la direttiva 1999/32/CE, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 4 di quest'ultima.
- (17) È necessaria una procedura di regolamentazione per la futura adozione di modifiche destinate ad adeguare la direttiva al progresso tecnico e scientifico.
- (18) Occorre pertanto modificare la direttiva 1999/32/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:.

Articolo 1

La direttiva 1999/32/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio, l'uso di questi ultimi nel territorio degli Stati membri è subordinato all'imposizione di limiti al tenore di zolfo.

In alcune zone della Comunità l'impiego dei combustibili per uso marittimo è subordinato al rispetto di un tenore massimo di zolfo. È inoltre vietata l'immissione in commercio nel territorio comunitario di gasoli e combustibili diesel per uso marittimo con tenore di zolfo superiore a quello specificato nella presente direttiva.

Tuttavia i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:

- a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;
- b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;
- c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione.»

⁽¹⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

Mercoledì 4 giugno 2003

- 2) L'articolo 2 è così modificato:
- a) al punto 1, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «olio combustibile pesante:
- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici NC da 27101951 a 27101969^(*);
- b) al punto 2, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:
- «gasolio:
- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici NC 27101945, 27101949 o 27101925 o 27101929^(*),
- ovvero
- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) si distilla a 250° C e almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) si distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86.
-
- (*) I codici NC sono specificati nella tariffa doganale comune, modificata dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).»
- c) Il punto 3 è soppresso e sono aggiunti i seguenti punti da 3 a) a **3 i)**:
- «3.a) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile destinato ad usi marittimi come definito nella norma ISO 8217;
- 3.b) combustibile diesel per uso marittimo: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217;
- 3.c) gasolio per uso marittimo: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217;
- 3.d) allegato VI della convenzione MARPOL: il protocollo del 1997 alla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978;
- 3.e) zone di controllo delle emissioni di SO_x: il Mar Baltico, il Mare del Nord ed il canale della Manica, designati dall'Organizzazione marittima internazionale ai sensi della regola 14 dell'allegato VI della convenzione MARPOL;
- 3.f) nave passeggeri: qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che non sia:
- i) il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una nave in relazione all'attività della nave stessa;
 - ii) un bambino di età inferiore ad un anno;
- 3.g) servizio di linea: una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:
- i) in base ad un orario ufficiale;
- oppure
- ii) con regolarità o frequenza tali da essere assimilabili ad un orario ufficiale;
- 3.h) nave ormeggiata: nave **attraccata in sicurezza lungo la banchina o il molo ad essa destinati ovvero alla fonda**, per le operazioni di carico e scarico e lo stazionamento (hotelling), **compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni nei porti comunitari**;
- 3.i) **via navigabile interna: via navigabile o fiume non soggetti a maree, il cui movimento o ambiente non sono influenzati in alcun modo da mari o oceani.**»

Mercoledì 4 giugno 2003

3) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non siano usati sul loro territorio oli combustibili pesanti il cui tenore di zolfo superi l'1,00 % in massa.

2. i) Fatto salvo l'adeguato monitoraggio delle emissioni da parte delle autorità competenti, la disposizione di cui sopra non si applica agli oli combustibili pesanti utilizzati:

a) negli impianti di combustione soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/80/CE e considerati nuovi impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 di quest'ultima, che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa di cui all'articolo 4 e all'allegato VI della stessa direttiva;

b) negli impianti di combustione soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/80/CE e considerati impianti esistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 di quest'ultima, se le emissioni sono uguali o inferiori a 1 700 mg/Nm³, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 3 % e per gli impianti soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 lettera a) della direttiva 2001/80/CE se, a partire dal 1° gennaio 2008, le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a quelle risultanti dall'osservanza dei valori limite di emissione per i nuovi impianti, specificati nell'allegato IV parte A di detta direttiva, applicando ove opportuno gli articoli 5, 7 e 8 della medesima;

c) in altri impianti di combustione non ricompresi nelle precedenti lettere a) o b), se le emissioni di anidride solforosa dell'impianto sono pari o inferiori a 1 700 mg/Nm³, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 %;

d) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile o dalla combinazione di combustibili utilizzati, rientra nel limite fissato da ciascuno Stato membro, che in ogni caso non può essere superiore a 1 700 mg/Nm³. La disposizione di cui sopra non si applica agli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) o, dal 1° gennaio 2008, della lettera b);

ii) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli impianti di combustione che utilizzano olio combustibile pesante con una concentrazione di zolfo superiore a quella stabilita nel paragrafo 1 non possano operare senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali revisioni della direttiva 2001/80/CE.»

4) L'articolo 4 è così modificato:

a) Nel paragrafo 1, l'espressione «inclusi quelli marini» è soppressa.

b) **I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.**

5) È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati **nella** Comunità europea (**prima fase**)

1. Gli Stati membri rivieraschi delle zone di controllo delle emissioni di SO_x prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal [...]*, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento ricomprese nelle zone di controllo delle emissioni di

Mercoledì 4 giugno 2003

SO_x, non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2010, nelle rispettive acque territoriali e zone economiche esclusive situate al di fuori delle zone di controllo delle emissioni di SO_x non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché a decorrere dal [...] * le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non impieghino combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera.

4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal [...] *, in tutti i porti comunitari sia garantita la disponibilità di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5 % in massa in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.

5. **A decorrere dal [...] (*)**, gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di sostituzione del combustibile.

6. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal [...] *, il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, **firmato dal rappresentante della nave ricevente**, accompagnato da un campione sigillato.

7. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal [...] * non siano venduti sul loro territorio combustibili diesel per uso marittimo il cui tenore di zolfo sia superiore all'1,5 % in massa.

8. In deroga al paragrafo 7, potrà essere autorizzata la commercializzazione di combustibile diesel per uso marittimo con un contenuto di zolfo superiore all'1,5 % in massa nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, secondo la definizione di cui all'articolo 299 del trattato, sempre che gli Stati membri garantiscano che in tali regioni si rispettino le norme di qualità dell'aria.

(*) 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

6) È aggiunto il seguente articolo 4 bis bis:

«Articolo 4 bis bis

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nella Comunità europea (seconda fase)

1. **Gli Stati membri rivieraschi delle zone di controllo delle emissioni di SO_x prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2008, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento ricomprese nelle zone di controllo delle emissioni di SO_x, non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi lo 0,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.**

2. **Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2012, nelle rispettive acque territoriali e zone economiche esclusive situate al di fuori delle zone di controllo delle emissioni di SO_x non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi lo 0,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.**

Mercoledì 4 giugno 2003

3. *Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2008, le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non impieghino combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi lo 0,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera.*

4. *Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2008, in tutti i porti comunitari sia garantita la disponibilità di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,5 % in massa, in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.»*

7) È aggiunto il seguente articolo 4 ter:

«Articolo 4 ter

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle vie navigabili interne e dalle navi ormeggiate nei porti comunitari

1. *Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le navi circolanti nelle vie navigabili interne o ormeggiate nei porti comunitari non utilizzino combustibili per uso marittimo:*

- con tenore di zolfo superiore allo 0,20 % in massa, dal [...](*);
- con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa, dal 1° gennaio 2008.

2. *Le navi marittime il cui viaggio è iniziato al di fuori della Comunità possono essere esentate dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 quando si trovano nelle acque territoriali, a condizione che si possa dimostrare che non era disponibile combustibile adeguato nel loro precedente porto di approdo. Il paragrafo 1 resta comunque applicabile al momento dell'attracco di tali navi in un porto comunitario.*

3. *Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio non siano venduti gasoli per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi i limiti stabiliti al paragrafo 1.*

4. *Per i combustibili utilizzati nelle caldaie delle navi cisterna per la produzione del vapore necessario al funzionamento delle pompe di scarico, i paragrafi 1 e 3 si applicano a partire dal 2010.*

—
(*) *6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»*

8) È aggiunto il seguente articolo 4 ter bis:

«Articolo 4 ter bis

Esperimenti pilota in vista di nuove tecniche di riduzione

1. *Tenendo conto di eventuali linee guida IMO sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e su altre tecnologie per limitare le emissioni di SO_x, la Commissione autorizza la realizzazione di esperimenti pilota in merito alle tecniche di riduzione delle emissioni in fase di sviluppo, allo scopo di raccogliere dati sui loro risultati. Nel corso di tali esperimenti non è obbligatorio l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo come prescritto dagli articoli 4 bis e 4 ter. La Commissione ha il diritto di revocare i permessi in qualsiasi momento conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 bis.*

In generale i permessi non superano i 18 mesi, a condizione che possano essere raccolti dati sufficienti e rappresentativi in merito all'efficacia delle tecniche di riduzione delle emissioni e al loro impatto sull'ambiente marino.

Un organo composto di esperti esterni, indipendenti dalle industrie interessate, verifica l'efficacia e la sostenibilità delle tecniche di riduzione e l'impatto sull'ambiente marino.

Mercoledì 4 giugno 2003

Dopo il periodo di sperimentazione iniziale, l'impiego di tali tecniche di riduzione è soggetto a un monitoraggio costante a lungo termine e a una valutazione periodica dell'efficacia e dell'impatto sulla qualità locale dell'aria e sull'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle acque poco profonde.

2. Sulla base degli esperimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 bis, quali altre tecniche di riduzione siano eventualmente ammissibili in alternativa o a complemento dell'impiego di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo (0,5 % o 0,2 %) come prescritto dagli articoli 4 bis bis e 4 ter, formulando proposte ai sensi dell'articolo 7 bis. Sulla base delle decisioni e degli orientamenti adottati nel quadro dell'allegato VI alla convenzione MARPOL, la Commissione può autorizzare altre tecniche di riduzione in alternativa o a complemento dei combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo dell'1,5 %.

3. Nell'effettuare i propri compiti ai sensi del presente articolo, la Commissione provvede a che:

- a) possa essere chiaramente provato un vantaggio ambientale rispetto all'uso dei suddetti combustibili a basso tenore di zolfo: le navi che utilizzano tecniche di riduzione dovranno presentare livelli di emissioni significativamente inferiori, ossia inferiori di almeno il 25 % a quelli che otterrebbero attenendosi ai requisiti imposti quanto al tenore di zolfo dei combustibili;
- b) tutte le navi che utilizzano tecniche di riduzione alternative siano dotate di apparecchiature per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli per raggiungere il livello di riduzione delle emissioni richiesto;
- c) esistano adeguati sistemi di gestione dei rifiuti per i rifiuti generati dalle tecniche di riduzione;
- d) tali tecniche non abbiano effetti negativi sull'ambiente marino, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle acque poco profonde.»

9) L'articolo 6 è così modificato:

a) Il titolo è così sostituito:

«**Monitoraggio e sanzioni**»

b) È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo commercializzati nella Comunità e utilizzati

- da tutte le navi **nelle zone marittime**, nei porti e **nelle** vie navigabili interne **della Comunità** o
- dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario

sia conforme alle disposizioni degli articoli 4 bis, **4 bis bis** e **4 ter**. Si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:

- campionamento e analisi del tenore di zolfo dell'olio combustibile **durante la fornitura destinata all'uso** a bordo delle navi, secondo le linee guida IMO;
- campionamento e analisi del tenore di zolfo dell'olio combustibile contenuto nei serbatoi e nei campioni sigillati a bordo delle navi;
- verifica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

Mercoledì 4 giugno 2003

Il campionamento inizia **a decorrere dalla** data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne della Comunità. **Viene ispezionato almeno il 50 % dei campioni prelevati.**

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci da irrogare in caso di violazione delle disposizioni relative al monitoraggio e al campionamento ed adottano ogni provvedimento necessario per assicurare che esse abbiano un effetto dissuasivo.

Nel quadro dei suoi compiti di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) pubblica anche rapporti sull'inquinamento atmosferico. In particolare l'EMSA assiste gli Stati membri e la Commissione nel verificare l'effettiva applicazione della presente direttiva.»

c) Nel paragrafo 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) dai metodi ISO 8754 (1992) e PrEN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante ed i combustibili per uso marittimo;»

10) L'articolo 7 è così sostituito:

«Articolo 7

Relazioni e riesame

1. Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione precisa il numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile (olio combustibile pesante, gasolio, olio combustibile pesante per uso marittimo, combustibile diesel per uso marittimo, gasolio per uso marittimo) e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

2. Sulla base, fra l'altro, delle relazioni annuali e delle tendenze relative **soprattutto** alla qualità dell'aria, **alle emissioni di particolato**, all'acidificazione **e al danneggiamento degli edifici e del patrimonio culturale**, entro il **31 dicembre 2008** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **corredata da proposte di revisione della presente direttiva. La revisione comprende proposte sia di modifica** dei valori limite stabiliti per ciascuna categoria di combustibile **sia di riduzione di ulteriori emissioni di inquinanti atmosferici ad opera delle navi marittime, ivi comprese le specificazioni integrali per i combustibili per uso marittimo in linea con la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (*)**. **Al riguardo vanno in particolar modo considerati i minori costi riconducibili al ridotto tenore di zolfo nei combustibili per usi marittimi, le necessità di nuove tecnologie per i motori nonché la riduzione dei costi inerenti ai danni ambientali. La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività tese ad inserire nella convenzione MARPOL le disposizioni della presente direttiva.**

3. **Gli** eventuali emendamenti necessari per adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, ma in ogni caso non devono comportare modifiche dirette o indirette dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili.

(*) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. **Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/17/CE (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 10).**»

Mercoledì 4 giugno 2003

11) È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Strumenti economici

1. Sulla base dei risultati degli esperimenti pilota e di altri studi effettuati, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2007, una relazione corredata di proposte di revisione della presente direttiva.
2. La revisione può comprendere proposte relative a strumenti economici, fra cui meccanismi quali diritti differenziati e oneri chilometrici, permessi di emissioni negoziabili e compensazioni.
3. Qualora gli esperimenti pilota di cui all'articolo 4 ter bis diano risultati positivi, le eventuali proposte in materia di compensazioni includono meccanismi in base ai quali gli operatori o i gruppi di operatori marittimi che gestiscono navi rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 4 bis bis che utilizzano tecniche di riduzione possono controbilanciare le emissioni di SO₂ delle navi modificate con quelle delle navi non modificate. Tali regimi sono autorizzati solo a condizione che possa essere chiaramente provato un vantaggio ambientale rispetto all'uso dei suddetti combustibili a basso tenore di zolfo (0,5%). Alle condizioni definite all'articolo 4 ter bis, paragrafo 2, ciò può applicarsi anche alle navi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 4 bis.
4. Lo scarico dei liquidi prodotti da tali sistemi è autorizzato unicamente qualora sia documentato che essi non hanno effetti negativi sugli ecosistemi.
5. Le navi marittime che impiegano tecniche di riduzione delle emissioni sono inoltre esentate dagli obblighi di cui all'articolo 4 ter:
 - a) qualora il rendimento del sistema e le emissioni nette nell'atmosfera nelle acque territoriali (in caso di compensazione) siano uguali o superiori a quelli di navi che non impiegano tali tecniche in caso di utilizzazione di combustibili con un tenore di zolfo dello 0,2%;
 - b) qualora possa essere garantito che i benefici in termini di qualità dell'aria a livello locale corrispondano a quelli che si otterrebbero utilizzando combustibile con un tenore di zolfo dello 0,2% nelle acque territoriali.»

12) È aggiunto il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE (*), in conformità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della medesima.
3. Ai fini del presente regolamento il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di in tre mesi.

(*) Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).»

Mercoledì 4 giugno 2003

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [... (*)]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

(*) **6 mesi** dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'*Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P5_TA(2003)0249

Protezione del novellame ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2002) 672 – C5-0026/2003 – 2002/0275(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 672),⁽¹⁾
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0026/2003),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0168/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 4 giugno 2003

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

 TESTO
DELLA COMMISSIONE

 EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

 Emendamento 5
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede la costituzione di consigli consultivi regionali affinché la politica comune della pesca possa avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza dei pescatori interessati e di altre parti in gioco, tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie. Di conseguenza, le decisioni relative alle misure tecniche dovrebbe essere prese solo dopo aver esaminato i pareri dei consigli consultivi regionali competenti, soprattutto visto che probabilmente i pescatori possiedono le conoscenze più approfondite in merito al tipo di misure di cui si tratta nel presente regolamento.

 Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 4

4. Le regioni di cui al paragrafo 2 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui **all'articolo 37, paragrafo 1**, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 1.

4. Le regioni di cui al paragrafo 2 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui **all'articolo 40, paragrafo 2**, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 1.

 Emendamento 2
Articolo 4, paragrafo 8

8. **Le** modalità di applicazione relative alle condizioni in cui è possibile utilizzare una combinazione di reti da traino con più forcelle di dimensioni delle maglie **sono stabilite anteriormente al 1° novembre 2002 conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.**

8. **La Commissione presenta una proposta in cui stabilisce le** modalità di applicazione relative alle condizioni in cui è possibile utilizzare una combinazione di reti da traino con più forcelle di dimensioni delle maglie. **Il Consiglio decide sulla base della proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2003.**

 Emendamento 3
Articolo 12

Le modalità di applicazione relative al tempo di immersione e alle dimensioni lineari delle reti fisse sono stabilite conformemente alla procedura di cui **all'articolo 30, paragrafo 2.**

Le modalità di applicazione relative al tempo di immersione e alle dimensioni lineari delle reti fisse sono stabilite conformemente alla procedura di cui **all'articolo 40, paragrafo 2.**

Mercoledì 4 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 4

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

- b) *agli organismi marini diversi da quelli enumerati negli allegati da I a III quali specie bersaglio per le categorie di dimensioni di maglia inferiori a 16 mm o comprese tra 16 e 31 mm e catturati con un attrezzo trainato avente una dimensione di maglia inferiore a 32 mm, purché questi organismi non siano sottoposti a cernita e non vengano venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano.* **Soppresso**

Emendamento 8

Articolo 39, paragrafo 1

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.
1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, **tenendo conto dei pareri del Consiglio o dei Consigli consultivi regionali interessati.**

Emendamento 10

Articolo 40, paragrafo 2, comma 1

2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE
2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, **tenendo conto dei pareri del Consiglio o dei Consigli consultivi regionali interessati.**

P5_TA(2003)0250

Gestione dello sforzo di pesca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 (COM(2002) 739 – C5-0030/2003 – 2002/0295(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 739) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0030/2003),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0165/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 4 giugno 2003

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 20
ARTICOLO – 1 (nuovo)

Articolo – 1

Il presente regolamento riconosce l'importanza fondamentale delle zone di conservazione per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile nonché la posizione cruciale dell'Irish Box, che è una delle zone di riproduzione e di nursery più sensibili dell'Unione; di conseguenza, i regolamenti (CE) n. 2847/93 e (CE) n. 685/95 sono mantenuti in vigore per un periodo di dieci anni, alla fine del quale il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF) procederanno a una verifica volta a stabilire se le politiche di limitazione dell'accesso ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi del piano di recupero del merluzzo, mirato a ricostituire gli stock di pesce bianco minacciato di estinzione.

P5_TA(2003)0251

Trasporto di animali vivi in provenienza da Stati membri e paesi candidati all'adesione all'UE

Dichiarazione del Parlamento europeo sul trasporto di animali vivi in provenienza da Stati membri e paesi candidati all'adesione all'UE

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

- A. considerando che la legislazione UE in vigore prevede tempi di percorrenza che vanno dalle 19 ore per i giovani animali lattanti alle 29 ore per i bovini, caprini e ovini adulti con soste di un'ora,
- B. considerando che è preferibile abbattere gli animali nelle vicinanze dell'azienda di allevamento,
 1. permane profondamente preoccupato per la mancata attuazione di tali disposizioni, dato che animali come le pecore e gli agnelli vivi vengono trasportati per lassi di tempo superiori alle 40 ore, in condizioni di sovraffollamento, scarsa aerazione, privazione di acqua e cibo,
 2. prende atto che, recentemente, alcuni maiali sono stati tenuti chiusi in un camion per 90 ore durante un viaggio tra l'Olanda e la Grecia e che in Polonia, i cavalli e gli asini vivi vengono esportati viaggiando cinque giorni senza alcuna sosta, cibo o acqua;

Mercoledì 4 giugno 2003

3. invita la Commissione, i governi nazionali ed i paesi candidati ad attuare le disposizioni in vigore e a promulgare la raccomandazione approvata da questo Parlamento il 13 novembre 2001 ⁽¹⁾ che prevede un limite massimo di otto ore o di 500 km. per viaggi allo scopo di macello o ulteriore ingresso;
4. invita la Commissione a far sì che vengano imposti standard UE alle importazioni di animali vivi da paesi terzi e ad approfondire tale questione in sede OMC in modo che gli allevatori dell'UE non si ritrovino in posizione di svantaggio aderendo agli standard elevati in vigore nell'Unione,
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati.

⁽¹⁾ GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 149.

ALLEGATO

ELENCO DEI FIRMATARI

Aaltonen, Abitbol, Ahern, Alavanos, Andersen, Andersson, Andreasen, Andria, Atkins, Auroi, Averoff, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Belder, Berend, van den Berg, Berger, Berthu, Bigliardo, Blak, Blokland, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Borghezio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Camre, Cappato, Carlotti, Carraro, Carrilho, Cashman, Caudron, Celli, Ceyhun, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Costa P., Costa R., Coûteaux, van Dam, Darras, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Rossa, Deva, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Dührkop Dührkop, Duin, Dupuis, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Ettl, Evans Jillian, Evans R., Färm, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiebigger, Figueiredo, Fiori, Flemming, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gahrton, de Gaulle, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Glase, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grosch, Grossetête, Hager, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Heaton-Harris, Helmer, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Jackson, Jonckheer, Karas, Karlsson, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Koch, Konrad, Korhola, Krarup, Kreißl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Langedijk, Lambert, Lang, Langen, Langenhagen, Lannoye, Laschet, Lechner, Le Pen, Liese, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Manders, Mann T., Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Martens, Martin D., Martinez, Meijer, Mennitti, Messner, Miller, Miranda, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Müller E., Müller R., Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nordmann, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Paasilinna, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Paulsen, Perry, Piétrasanta, Pirker, Piscarretta, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poli Bortone, Poos, Posselt, Prets, Proccacci, Pronk, Provan, Purvis, Queiró, Radwan, Raschhofer, Read, Ribeiro e Castro, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Røvsing, Rübiger, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, Scheele, Schierhuber, Schmid G., Schmid H., Schmidt, Schnellhardt, Schörling, Schröder J., Schroedter, Schwaiger, Segni, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souladakis, Staes, Stauner, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swoboda, Tajani, Tannock, Theorin, Thors, Thyssen, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Van Brempt, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Vattimo, Veltroni, Villiers, Vinci, Voggenhuber, Volcic, Watts, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuori, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zappalà, Zimeray, Zrihen

Giovedì 5 giugno 2003

(2004/C 68 E/04)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 10.00.

*

* *

Intervengono:

- Gianfranco Dell'Alba, il quale, fatto presente di aver voluto stamane procurarsi il verbale della seduta di ieri per effettuare un intervento sullo svolgimento della stessa ed essendo stato informato che il documento non era disponibile, ne chiede la ragione (la Presidenza ricorda all'oratore, che in seguito alle ultime modifiche del regolamento, il verbale della seduta precedente non viene più distribuito al mattino bensì all'inizio del pomeriggio);
- José Ribeiro e Castro, il quale, riferendosi a una proposta di direttiva sui tessuti e le cellule umane, oggetto di una relazione Liese esaminata recentemente dal Parlamento in prima lettura (*vedi P5_TA(2003)0182 della seduta del 10 aprile 2003*), fa presente che, a quanto gli risulta, in una riunione del Consiglio svoltasi questa settimana il parere del Parlamento è stato praticamente ignorato; chiede alla Presidenza di far presente al Consiglio di rispettare tanto il buon diritto quanto la posizione del Parlamento in vista della seconda lettura, anche per evitare una lunga procedura di conciliazione (la Presidenza prende atto della richiesta);
- Patricia McKenna, la quale dapprima sottolinea l'esigenza che il Parlamento si conformi ai documenti da esso stesso approvati anche al momento della scelta delle derrate alimentari da servire nei suoi ristoranti e in seguito chiede che si trovi il modo di bloccare il materiale offensivo, segnatamente pornografico, inviato elettronicamente dall'esterno prima che arrivi sui terminali dal Parlamento (la Presidenza risponde che le istanze competenti, che sono al corrente del problema, stanno facendo quanto è tecnicamente possibile per risolvere questo problema);
- Mary Elizabeth Banotti, questore, la quale, dopo essersi associata a entrambe le richieste dell'oratrice precedente, fa presente, per quanto riguarda il secondo punto, che i questori si sono occupati ieri della questione e che fra una settimana si incontreranno con un gruppo di esperti;
- Ioannis Marinos, il quale, segnalato di aver ricevuto minacce in merito alla sua posizione sulla situazione a Cipro, segnatamente mediante una mappa dell'isola lasciata nel suo ufficio su cui erano state tracciate delle scritte, chiede che siano rafforzate le misure di sicurezza interne per evitare il verificarsi di episodi di questo tipo (la Presidenza risponde che trasmetterà la richiesta al Presidente del Parlamento e ai Questori);
- Bruno Gollnisch, il quale, fatto presente che la Corte dei conti francese ha stigmatizzato la gestione finanziaria, segnalando in particolare l'uso improprio di fondi pubblici, di un'associazione antirazzista, chiamando in causa, tra gli altri, l'on. Fodé Sylla, sottolinea, vista la gravità delle accuse, che arrecano pregiudizio all'onorabilità di un deputato, che il Parlamento dovrebbe costituire, insieme all'interessato, un giurì d'onore (la Presidenza risponde che, in assenza del diretto interessato, non può che prendere atto di queste dichiarazioni).

2. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare

Le competenti autorità greche hanno trasmesso, in data 6 maggio 2003, una richiesta concernente la revoca dell'immunità parlamentare di Efstratios Korakas.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, e cioè alla commissione JURI.

Giovedì 5 giugno 2003

3. Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta del gruppo ELDR e del segretariato dei deputati non iscritti, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- commissioni PETI e RETT Marie-France Stirbois
- Delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale e il Messico: Enrique Monsonís Domingo

4. Comunicazioni di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su:

- una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico (C5-0251/2003 — 2002/0123(COD) — SEC(2003) 627 — 7946/1/2003 — 9279/2003)
deferimento: merito: ITRE
competenti per parere in prima lettura: CULT, ECON, JURI, LIBE
- una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS) (C5-0252/2003 — 2002/0187(COD) — SEC(2003) 635 — 7948/1/2003 — 9282/2003)
deferimento merito: ITRE
competenti per parere in prima lettura: BUDG, CULT, LIBE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 6 giugno 2003.

5. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti: dal Consiglio e dalla Commissione:

- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 10/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0248/2003 — C5-0248/2003 — 2003/2072(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS))
deferimento merito: LIBE
parere: JURI
base giuridica: articolo 34, paragrafo 2, trattato CE
- Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica ai valichi di frontiera esterna (8830/2003 — C5-0253/2003 — 2003/0815(CNS))
deferimento merito: LIBE
base giuridica: articolo 62, paragrafo 2 trattato CE
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana (COM(2003) 340 — C5-0254/2003 — 2002/0128(COD))
deferimento merito: ENVI
parere: BUDG, JURI
base giuridica: articolo 152, paragrafo 4, trattato CE

Giovedì 5 giugno 2003

6. Cancro al seno (discussione)

Relazione sul cancro al seno nell'Unione europea [2002/2279(INI)] – Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Karin Jöns (A5-0159/2003)

Karin Jöns illustra la sua relazione.

Interviene Anna Diamantopoulou (membro della Commissione).

Intervengono: Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Stihler, a nome del gruppo PSE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, Antonio Mussa, a nome del gruppo UEN, María Antonia Avilés Perea, Lissy Gröner, Marie-Thérèse Hermange, Anna Karamanou, Regina Bastos, Olga Zrihen e Eija-Riitta Anneli Korhola.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

Intervengono: Joke Swiebel, Fiorella Ghilardotti e María Elena Valenciano Martínez-Orozco.

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi punto 28.*

7. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: controlli ufficiali ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [COM(2002) 377 – C5-0340/2002 – 2002/0141(COD)] – Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0156/2003)

Interviene Anna Diamantopoulou (membro della Commissione).

.

Intervengono Ian Stewart Hudghton (relatore per parere della commissione PECH), Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE-DE, Dorette Corbey, a nome del gruppo PSE, Marit Paulsen, a nome del gruppo ELDR, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Véronique Mathieu, a nome del gruppo EDD, Emilia Franziska Müller, Catherine Stihler, Jillian Evans, Phillip Whitehead, Albert Jan Maat e Michl Ebner e Anna Diamantopoulou (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *vedi punto 13.*

8. Ordine del giorno

Interviene Minerva Melpomeni Malliori, la quale, considerato il fatto che la sua relazione (A5-0122/2003) potrà essere discussa soltanto nel pomeriggio, chiede che la votazione abbia luogo nel turno di votazioni delle 12.00 e che pertanto la sua relazione sia esaminata senza discussione.

Intervengono: Mary Elizabeth Banotti (questore), la quale chiede che non sia consentito alle lobby di ostacolare la circolazione all'ingresso dell'Emiciclo, Bernd Posselt, il quale, ricollegandosi all'intervento di Minerva Melpomeni Malliori, deplora la scarsa attenzione riservata a un ordine del giorno elaborato già lunedì e che non è più rispettato il giovedì, e chiede comunque che venga meglio sfruttato il tempo

Giovedì 5 giugno 2003

riservato alle discussioni durante le sedute di giovedì, Patricia McKenna, la quale, pur non opponendosi alla richiesta di Minerva Melpomeni Malliori, chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento in particolare sull'etichettatura, e Anna Diamantopoulou (membro della Commissione), la quale precisa questa posizione.

Il Presidente sottopone la richiesta di Minerva Melpomeni Malliori all'approvazione dell'Assemblea.

Il Parlamento approva la richiesta.

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

Interviene Bernd Posselt, il quale chiede che in futuro si decida già il lunedì quali dossier devono essere trattati con discussione e quali, invece, senza discussione; ritiene comunque che la votazione appena svoltasi non sia regolamentare in quanto, a suo avviso, solo il Presidente può decidere di sopprimere una discussione poiché la votazione sulla fissazione dell'ordine dei lavori si era già svolta lunedì (il Presidente comunica che nel regolamento i riferimenti al Presidente si intendono fatti anche ai vicepresidenti di seduta).

9. Ordine del giorno della seduta del 18 giugno

Nella sua riunione di questa mattina, la Conferenza dei presidenti ha deciso di proporre al Parlamento le seguenti modifiche all'ordine del giorno della seduta del 18 giugno:

15.00-16.00:

Discussione straordinaria sulla Convenzione europea (articolo 111 bis)

16.00-19.00

Dichiarazioni sul Medio Oriente

Dichiarazioni sulla strategia di sicurezza nell'UE, ivi compreso il traffico illecito di armi leggere

19.00-20.00, 21.00-24.00:

Dichiarazione sull'accordo tessile nel quadro dell'OMC

Relazione Jo Leinen A5-0170/2003

Relazione Anders Wijkman A5-0196/2003

Raccomandazione per la seconda lettura Giorgio Lisi A5-0198/2003

Relazione Laura González Álvarez A5-0158/2003

Relazione Marjo Matikainen-Kallström A5-0211/2003

Relazione Göran Färm A5-0173/2003

Il Parlamento si dichiara d'accordo su tali modifiche.

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

Giovedì 5 giugno 2003

10. Sostanze che riducono lo strato di ozono *I** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per quanto concerne gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano [COM(2002) 642 — C5-0554/2002 — 2002/0268(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Caroline F. Jackson (A5-0179/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica(P5_TA(2003)0252)

11. Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti [COM(2002) 364 — C5-0527/2002 — 2002/2243(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Winfried Menrad (A5-0150/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0253)

12. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano: controlli ufficiali *I** (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [COM(2002) 377 — C5-0340/2002 — 2002/0141(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Horst Schnellhardt (A5-0156/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0254)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0254)

13. Aromatizzanti di affumicatura per prodotti alimentari *I** (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari [COM(2002) 400 — C5-0348/2002 — 2002/0163(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Minerva Melpomeni Malliori (A5-0122/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0255)

Giovedì 5 giugno 2003

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0255)

Interventi:

- Bernd Posselt ha affermato che, a suo avviso, la votazione sulla relazione era illecita (Il Presidente ritira la parola all'oratore).

14. Regimi di sostegno * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture [COM(2003) 23 – C5-0040/2003 – 2003/0006(CNS)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Arlindo Cunha (A5-0197/2003)

*(Richiesta la maggioranza semplice)**(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)*

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0256)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0256)

Interventi sulla votazione:

- Avril Doyle, prima della votazione, ha rivolto una domanda alla Commissione cui ha risposto Franz Fischler (membro della Commissione);
- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf su una modifica da apportare all'emendamento 33 (Il Presidente ha assicurato che sarà fatto il necessario);
- Lutz Goepel, il relatore e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf rispettivamente sugli emendamenti 44, 110 e 142;
- Terence Wynn (presidente della commissione per i bilanci) ha chiesto alla Commissione di precisare se gli importi indicati negli emendamenti adottati dal Parlamento restavano nei limiti delle prospettive finanziarie fino al 2006 (la Commissione ha fatto sapere che gli emendamenti alla sua proposta non implicavano necessariamente un superamento del tetto di spesa nel quadro delle prospettive finanziarie, in quanto le decisioni dei comitati di gestione consentivano di mantenere le spese entro i limiti delle previsioni).

15. Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000 [COM(2003) 23 – C5-0041/2003 – 2003/0007(CNS)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Karl Erik Olsson (A5-0182/2003)

*(Richiesta la maggioranza semplice)**(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)*

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0257)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione(P5_TA(2003)0257)

Giovedì 5 giugno 2003

Interventi sulla votazione:

- Terence Wynn (presidente delle commissioni per i bilanci) ha fatto la stessa osservazione pronunciata nel corso della votazione precedente, precisando che la medesima procedura si applicava anche alle altre relazioni del pacchetto agricolo.

16. OCM dei cereali * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [COM(2003) 23 – C5-0042/2003 – 2003/0008(CNS)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Dominique F.C. Souchet (A5-0174/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0259)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0259)

17. OCM dei foraggi essiccati * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08 [COM(2003) 23 – C5-0044/2003 – 2003/0010(CNS)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Dominique F.C. Souchet (A5-0175/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0259)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0259)

18. OCM del riso * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [COM(2003) 23 – C5-0043/2003 – 2003/0009(CNS)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Carlos Bautista Ojeda (A5-0183/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0260)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2003)0260)

Interventi sulla votazione:

- per una esigenza di armonizzazione il relatore ha chiesto che l'emendamento 61 sia messo posto in votazione prima dell'emendamento 6; il Presidente ha dato il suo assenso.

Giovedì 5 giugno 2003

19. Latte e prodotti lattiero-caseari (prelievo) * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [COM(2003) 23 – C5-0046/2003 – 2003/0012(CNS)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Elisabeth Jeggle (A5-0177/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0261)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione(P5_TA(2003)0261)

20. Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [COM(2003) 23 – C5-0045/2003 – 2003/0011(CNS)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Elisabeth Jeggle (A5-0181/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0262)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione(P5_TA(2003)0262)

21. Multifunzionalità e riforma della PAC (votazione)

Relazione sulla multifunzionalità e la riforma della politica agricola comune [2003/2048(INI)] – Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: María Rodríguez Ramos (A5-0189/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0263)

22. Riunione della Troika e dei paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0283, 0288, 0289, 0290, 0291 e 0294/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0283/2003 (in sostituzione delle B5-0283, 0288, 0289, 0290, 0291 e 0294/2003):

presentata da:

- Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE,
- Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE,

Giovedì 5 giugno 2003

- Joan Vallvé, a nome del gruppo ELDR, e Sarah Ludford,
- Joost Lagendijk e Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE,
- André Brie e Pedro Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL,
- Gerard Collins, Cristiana Muscardini e Adriana Poli Bortone, a nome del gruppo UEN.

Approvazione (P5_TA(2003)0264)

23. Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea (votazione)

Relazione sulla domanda di adesione della Turchia all'Unione europea [COM(2002) 700 – C5-0104/2003 – 2000/2014(COS)] – Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Arie M. Oostlander (A5-0160/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0265)

Interventi sulla votazione:

- Joost Lagendijk (vicepresidente della delegazione CE-Turchia) ha presentato un emendamento orale all'emendamento 11; intervengono in seguito Johannes (Hannes) Swoboda, il quale, a nome del gruppo PSE si è dichiarato d'accordo e Arie M. Oostlander (relatore), il quale si è opposto.

Il Presidente, dopo aver riesaminato la modifica proposta, ha ritenuto che si trattasse di un'aggiunta e ha proposto al Parlamento di porla in votazione come tale. Il Parlamento ha approvato la modifica con VE.

24. Elezioni in Nigeria (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0285, 0286/2003, 0292, 0295 e 0296/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0285/2003 (in sostituzione delle B5-0285, 0286/2003, 0292, 0295 e 0296/2003):

presentata da:

- John Alexander Corrie e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE,
- Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE,
- Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR,
- Nelly Maes, Caroline Lucas, Didier Rod e Paul A.A.J.G. Lannoye, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL.

Approvazione (P5_TA(2003)0266)

25. Occupazione e affari sociali: metodo aperto di coordinamento e prospettive per il futuro (votazione)

Relazione sull'analisi del metodo aperto di coordinamento nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e le prospettive per il futuro [2002/2223(INI)] – Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Miet Smet (A5-0143/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione(P5_TA(2003)0267)

Giovedì 5 giugno 2003

26. Metodo aperto di coordinamento (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0282/2003
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato I, punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione(P5_TA(2003)0268)

27. Donne e sport (votazione)

Relazione su Donne e sport [2002/2280(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Geneviève Fraisse (A5-0167/2003)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato I, punto 18)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0269)

Interventi sulla votazione:

- Geneviève Fraisse, relatore la quale ha precisato, prima della votazione, di poter accettare le domande di soppressione.

28. Cancro al seno (votazione)

Relazione sul cancro al seno nell'Unione europea [2002/2279(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Karin Jöns (A5-0159/2003)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato I, punto 19)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2003)0270)

*
* *

Intervengono:

- Bernd Posselt, il quale, dopo essere tornato sui suoi interventi precedenti, critica la procedura seguita per la relazione Minerva Melpomeni Malliori, ritenendo che le disposizioni regolamentari non siano state rispettate e che si sia prodotta una violazione del diritto acquisito delle minoranze, vale a dire, una violazione della libertà di espressione garantita dall'articolo 111 del regolamento (Il Presidente risponde che il Presidente di seduta aveva applicato, a suo avviso correttamente, il regolamento e, in particolare, l'articolo 145, ma si dichiara disposto a deferire la questione alla commissione AFCO);
- Johannes (Hannes) Swoboda, il quale ritiene che i deputati dispongano di sempre tempo per intervenire nelle discussioni e chiede che gli interventi del Consiglio e della Commissione siano limitati a cinque o dieci minuti al massimo; chiede al Presidente di farne dare notizia a queste due istituzioni (il Presidente risponde che la questione è già stata affrontata dalla Conferenza dei presidenti e che al Consiglio e alla Commissione possono essere assegnati solo tempi di parola indicativi);

Giovedì 5 giugno 2003

- Michiel van Hulten, sui diversi interventi di Bernd Posselt i quali, afferma, riguardano in realtà il riconoscimento di Strasburgo quale sede di lavoro del Parlamento;
- Marie-Hélène Gillig, la quale condivide le osservazioni di Bernd Posselt;
- Rainer Wieland sull'intervento di Michiel van Hulten;

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Cunha — A5-0197/2003: Nuala Ahern e Robert William Sturdy, quest'ultimo a nome dei membri britannici del gruppo PPE-DE

Relazione Oostlander — A5-0160/2003: Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Jean-Maurice Dehousse

Relazione Fraisse — A5-0167/2003: Nelly Maes

Correzioni di voto

Relazione Schnellhardt — A5-0156/2003

- emendamento 135S = 139S
favorevoli: Phillip Whitehead
contrari: Bashir Khanbhai, Neena Gill, Mary Honeyball, Richard Howitt, Stephen Hughes, Glenys Kinnock, Arlene McCarthy, Eryl Margaret McNally, Bill Miller, Claude Moraes, Simon Francis Murphy, Brian Simpson, Peter William Skinner, Catherine Stihler, Mark Francis Watts, Phillip Whitehead e Terence Wynn

Relazione Cunha — A5-0197/2003

- emendamenti 115 + 119 riv. (proposta di reiezione)
favorevoli: Ilda Figueiredo, Juan de Dios Izquierdo Collado, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, María Sornosa Martínez, Anna Terrón i Cusí
contrari: Marie-Hélène Descamps, Claude Turmes
- emendamento 44 = 148
favorevoli: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Rodríguez Ramos
contrari: Ieke van den Burg
- emendamento 108
favorevoli: María Sornosa Martínez
contrari: Ieke van den Burg
- emendamento 109
favorevoli: Ieke van den Burg
contrari: Olga Zrihen
- emendamento 116
contrari: Claude Turmes
- emendamento 127
contrari: Anna Terrón i Cusí
- emendamento 131
contrari: Othmar Karas
- emendamento 132
favorevoli: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emmanouil Mastorakis
contrari: Othmar Karas
- emendamento 133
favorevoli: Othmar Karas

Giovedì 5 giugno 2003

- emendamento 139
favorevoli: Othmar Karas
- emendamento 146
favorevoli: María Sornosa Martínez, Anna Terrón i Cusí
contrari: Graham R. Watson
- proposta modificata
favorevoli: Catherine Lalumière
contrari: Ieke van den Burg
astensioni: Nicole Thomas-Mauro
- votazione finale
favorevoli: Lissy Gröner
contrari: Liam Hyland

Relazione Olsson — A5-0182/2003

- emendamento 25
favorevoli: Perry
- proposta modificata
astensioni: Efstratios Korakas
- votazione finale
favorevoli: Phillip Whitehead

Relazione Souchet — A5-0174/2003

- emendamento 1
favorevoli: Marjo Matikainen-Kallström

Relazione Jeggle — A5-0177/2003

- emendamento 8
favorevoli: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
- emendamento 15
favorevoli: Dominique Vlasto, Anne-Marie Schaffner, Marie-Thérèse Hermange
- emendamento 20
contrari: Claude Turmes

Relazione Jeggle — A5-0181/2003

favorevoli: Marjo Matikainen-Kallström

Relazione Miet Smet — A5-0143/2003

- emendamento 6
favorevoli: Maria Martens

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

- Intervengono Rainer Wieland per segnalare una correzione di ordine linguistico da apportare alla versioni tedesca e danese del paragrafo 1 della dichiarazione scritta 5/2003 e che è appena stata firmata dalla maggioranza dei deputati (*vedi punto 41*) e Bernd Posselt per fatto personale in seguito all'intervento di Michiel van Hulten e per un richiamo al regolamento sull'interpretazione dell'articolo 145 fatta dal Presidente.

(La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 15.05)

Giovedì 5 giugno 2003

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

29. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Antonio Tajani, Neil MacCormick e Jens-Peter Bondeche non hanno potuto partecipare alle votazioni per cause di forza maggiore, sono considerati come presenti durante il turno di votazioni tanto della seduta precedente quanto della presente seduta (*vedi verbale della seduta del 4 giugno 2003, punto 1*).

Françoise Grossetête ha comunicato di essere stata presente alla seduta del 4 giugno 2003 ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

30. Violazioni del diritto comunitario (rapporti con gli autori di denunce) (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario [COM(2002) 141 – C5-0288/2002 – 2002/2148(COS)] – Commissione per le petizioni.

Relatore: Janelly Fourtou (A5-0157/2003).

Janelly Fourtou illustra la sua relazione.

Interviene Anna Diamantopoulou (membro della Commissione).

Intervengono Felipe Camisón Asensio, a nome del gruppo PPE-DE, Margot Keßler, a nome del gruppo PSE, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, e Herbert Bösch.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 37*.

DISCUSSIONE SUI CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

(*Per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi il PV del 3 giugno 2003, punto 2*).

31. Situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su sei proposte di risoluzione (B5-0293, 0298, 0301, 0302, 0307 e 0311/2003).

Bernd Posselt, Erik Meijer, Bastiaan Belder, Paulo Casaca, Bob van den Bos e Nelly Maes illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE e Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ELDR, e Viviane Reding (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 34*.

Giovedì 5 giugno 2003

32. Birmania (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su cinque proposte di risoluzione (B5-0297, 0303, 0305, 0306 e 0310/2003).

Karin Junker, Giles Bryan Chichester, Bob van den Bos e Patricia McKenna illustrano le proposte di risoluzione.

Interviene Thomas Mann, a nome del gruppo PPE-DE

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

Intervengono Paulo Casaca, a nome del gruppo PSE e Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, e Viviane Reding (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 35*.

33. Zimbabwe (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su sei proposte di risoluzione (B5-0287, 0299, 0300, 0304, 0308 e 0309/2003).

Richard A. Balfé, Bastiaan Belder, Karin Junker e Nelly Maes illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE e Michael Gahler e Viviane Reding (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 36*.

FINE DELLA DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO**TURNO DI VOTAZIONI****34. Situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh** (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0293, 0298, 0301, 0302, 0307 e 0311/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 20)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0293/2003

(in sostituzione delle B5-0293, 0298, 0301, 0302, 0307 e 0311/2003):

presentata da:

- Hartmut Nassauer e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE,
- Margrietus J. van den Berg e Proinsias De Rossa, a nome del gruppo PSE,
- Joan Vallvé e Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ELDR,
- Matti Wuori, Patricia McKenna e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL,
- Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD

Approvazione (P5_TA(2003)0271)

Giovedì 5 giugno 2003*Interventi sulla votazione:*

- Nelly Maes ha presentato un emendamento orale, a nome del gruppo Verts/ALE, all'emendamento 4.

Poiché nessun deputato si è opposto alla presa in considerazione dell'emendamento orale, quest'ultimo è stato integrato nel testo.

35. Birmania (votazione)

Proposte di risoluzione B5 0297, 0303, 0305, 0306 e 0310/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 21)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0297/2003

(in sostituzione delle B5-0297, 0303, 0305, 0306 e 0310/2003):

presentata da:

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Toine Manders, Hanja Maij-Weggen e Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE,
- Margrietus J. van den Berg, Martin Schulz, Glenys Kinnock, Walter Veltroni e Fiorella Ghilardotti, a nome del gruppo PSE,
- Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,
- Patricia McKenna e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Marianne Eriksson, Fausto Bertinotti, Yasmine Boudjenah e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL

Approvazione (P5_TA(2003)0272)

Interventi sulla votazione:

- Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, ha presentato un emendamento orale al paragrafo 7 volto a sopprimere i termini «che vengano tenute elezioni sotto la supervisione internazionale, senza indugio»

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, ha proposto che solo i termini «senza indugio» siano soppressi, proposta alla quale Jean Lambert si è opposto.

Il Presidente ha constatato che meno di 32 deputati si opponevano alla presa in considerazione di tale emendamento orale che pertanto è stato accolto nella versione proposta da Jean Lambert.

36. Zimbabwe (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0287, 0299, 0300, 0304, 0308 e 0309/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 22)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0287/2003

(in sostituzione delle B5-0287, 0300, 0304 e 0308/2003):

presentata da:

- Geoffrey Van Orden, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Jacqueline Foster, Neil Parish, Charles Tannock, Mary Elizabeth Banotti, Michael Gahler, Eija-Riitta Anneli Korhola, Klaus-Heiner Lehne, Hanja Maij-Weggen e Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE,
- Glenys Kinnock e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE,
- Bob van den Bos e Jan Mulder, a nome del gruppo ELDR
- Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD

Approvazione (P5_TA(2003)0273)

Giovedì 5 giugno 2003

37. Rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazione del diritto comunitario [COM(2002) 141 — C5-0288/2002 — 2002/2148(COS)] — Commissione per le petizioni.

Relatore: Janelly Fourtou (A5-0157/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 23)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0274)

Correzioni di voto

Relazione Janelly Fourtou — A5-0157/2003

favorevoli: Charles Tannock e Elizabeth Lynne

Interviene Paul Rübig, il quale chiede che in futuro sia rispettata l'ora per il turno di votazioni. (Il Presidente fa presente che nell'ordine del giorno figurano i termini «al termine delle discussioni o al più tardi alle 16.30»).

38. Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa — Cooperazione tra le commissioni parlamentari — Modifica a titoli di relazioni

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, conformemente all'articolo 163 del regolamento

commissione PECH:

- Perfezionamento delle perizie tecnico-scientifiche destinate alla gestione della pesca (C(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI)) (Competente per parere: ITRE)

(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003).

- Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP (COM(2003) 130 — C5-0240/2003 — 2003/2104(INI))

(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)

commissione AGRI:

- Coesistenza tra le colture geneticamente modificate e le colture di tipo convenzionale e biologico (2003/2098(INI))

(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)

commissione EMPL:

- Progressi realizzati nell'attuazione dei documenti di valutazione congiunta sulle politiche per l'occupazione nei paesi candidati (COM(2003) 37 — C5-0239/2003 — 2003/2105(INI)) (Competente per parere: AFET)

(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)

commissione JURI:

- Verifica dell'impatto della regolamentazione comunitaria e delle procedure di consultazione (2003/2079(INI))

(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)

Giovedì 5 giugno 2003

commissione ECON:

- Valutazione delle norme e delle prassi seguite in materia di sovvenzioni statali specie in vista dell'adesione dei nuovi Stati membri (2003/2083(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)
- Ruolo dei prodotti derivati sui mercati finanziari (2003/2082(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)
- Ruolo e metodologie delle agenzie di rating (2003/2081(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)
- Riforma del Fondo monetario internazionale (2003/2080(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)
- Quadro giuridico per uno spazio unificato dei pagamenti (2003/2101(INI)) (Competente per parere: JURI)
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)

commissione CONT:

- Criteri di designazione dei membri della Corte dei conti europea (2003/2076(INI))(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento

commissione ECON:

- Relazione annuale 2002 della Banca Centrale Europea (I5-0012/2003 — C5-0238/2003 — 2003/2102(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)

Cooperazione tra le commissioni parlamentari**L'articolo 162 bis del regolamento è applicato alle seguenti relazioni:**

Della commissione RETT:

- Inquinamento provocato dalle navi e introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento (COM(2003) 92 — C5-0076/2003 — 2003/0037(COD)) (Competenti per parere: ENVI, JURI, LIBE)
Procedura ai sensi dell'articolo 162 bis tra RETT e ENVI
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)

Della commissione ECON:

- Norme di concorrenza modificate applicabili ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi (COM(2003) 91 — C5-0107/03 — 2003/0038(CNS)) (Competenti per parere: RETT, ITRE, JURI)
Procedura ai sensi dell'articolo 162 bis tra ECON e RETT
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 28 maggio 2003)

Autorizzazione a presentare una relazione, ai sensi dell'articolo 181 del regolamento

commissione AFCO:

- Nuovo articolo 29 bis del Regolamento del PE — Attività e status giuridico dei gruppi politici (Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti dell'8 maggio 2003) (2003/2114(REG))

Giovedì 5 giugno 2003

Modifica a titoli di relazioni già autorizzate dalla Conferenza dei presidenti

commissione FEMM:

- «Gender budgeting» — Iscrizione in bilancio delle problematiche di genere (Autorizzazione della Conferenza dei presidenti del 4 settembre 2002) (2002/2198(INI) — PV del 10 ottobre 2002)
(Titolo precedente: Inserimento di questioni riguardanti il genere nel bilancio)
- Violazione dei diritti della donna e relazioni internazionali dell'UE
(Autorizzazione della Conferenza dei presidenti del 6 febbraio 2003) (2002/2286(INI) — PV del 13 febbraio 2003)
(Ancien titre: L'applicazione dei diritti della donna nella politica internazionale dell'Unione europea)

commissione JURI:

- Relazione sulle comunicazioni della Commissione relative alla semplificazione e al perfezionamento della regolamentazione comunitaria
(Autorizzazione della Conferenza dei presidenti del 7 febbraio 2002) (2002/2052(COS) — PV dell'11 marzo 2002)
(Titolo precedente: Semplificare e migliorare la regolamentazione)

39. Composizione del Parlamento

Daniel Ducarme, ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento europeo, con decorrenza 5 giugno 2003, in quanto è stato eletto deputato al Parlamento federale belga e nominato Ministro Presidente della Regione di Bruxelles.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il Parlamento constata la vacanza del seggio e ne informa lo Stato membro interessato.

40. Comunicazione del parere della Commissione sullo statuto dei deputati

Il Presidente comunica di aver ricevuto il parere della Commissione sullo statuto dei deputati al Parlamento europeo (C5-0258/2003) il 3 giugno 2003 e che tale parere è stato trasmesso ai deputati prima che il Parlamento adotti la sua decisione conformemente all'articolo 190, paragrafo 5, del trattato CE.

41. Lotta contro la pirateria e la contraffazione (dichiarazione scritta)

La dichiarazione 5/2003 presentata da Arlene McCarthy, Janelly Fourtou, Toine Manders, Raina A. Mercedes Echerer e Marcelino Oreja Arburúa sulla lotta contro la pirateria e la contraffazione nell'Unione europea allargata ha raccolto oggi — 5 giugno 2003 — le firme della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e sarà pertanto, conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento, trasmessa ai suoi destinatari e pubblicata con l'indicazione dei nomi dei firmatari nei Testi approvati della presente seduta (P5_TA(2003)0275).

Interviene Arlene McCarthy la quale ringrazia i deputati per il sostegno dato a tale dichiarazione.

Giovedì 5 giugno 2003

42. Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51, paragrafo 3, del regolamento):

N° Documento	Primo firmatario	Firme
4/2003	Charles Tannock, Theresa Villiers, Roger Helmer, Patricia McKenna e Alexander de Roo	334
5/2003	Arlene McCarthy, Janelly Fourtou, Toine Manders, Raina A. Mercedes Echerer e Marcelino Oreja Arburúa	321
6/2003	Mario Borghezio	14
7/2003	Catherine Guy-Quint, Colette Flesch, Freddy Blak, Brian Simpson e Terence Wynn	138
8/2003	Claude Moraes, Michael Cashman, Kathalijne Maria Buitenweg, Carmen Cerdeira Morterero e Ozan Ceyhun	72
9/2003	Kathalijne Maria Buitenweg, Andrew Nicholas Duff, Christopher Heaton-Harris, Michiel van Hulst e Helle Thorning-Schmidt	118

43. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

44. Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno il 18 e 19 giugno 2003.

45. Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 16.45.

Julian Priestley
Segretario generale

Pat Cox
Presidente

Martedì 10 ottobre 2000

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Ahern, Ainarði, Alyssandrakis, Andersson, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, van den Berg, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonino, Boogerd-Quaak, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Cappato, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbey, Corrie, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, van Dam, Darras, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duin, Dupuis, Ebner, Echerer, Elles, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Farage, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Fraisse, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Klamt, Klab, Knolle, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Kratsa-Tsagaropoulou, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perrière, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McCartin, McKenna, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marinos, Markov, Marques, Maset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Modrow, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Mulder, Murphy, Musotto, Mussa, Myller, Näir, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Roy Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pírker, Píscarreta, Pittella, Plooi-j-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rod, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Roving, Rübige, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turco, Turmes, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Brempt, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Volcic, Wachtmeister, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuori, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen,

Osservatori

A. Nagy László, Bagó Zoltán, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Bielan Adam, Bobelis Kazys Jaunutis, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Czinege Imre, Ékes József, Falbr Richard, Filipek Krzysztof, Gawłowski Andrzej, Gruber Attila, Grzyb Andrzej, Gyürk András, Hegyi Gyula, Jakič Roman, Kamiński Michał Tomasz, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Waclaw, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kroupa Daniel,

Martedì 10 ottobre 2000

Kubovič Pavol, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Óry Csaba, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Pospíšil Jiří, Reiljan Janno, Rouček Libor, Rutkowski Krzysztof, Sefzig Luděk, Ševc Jozef, Šulák Petr, Szabó Zoltán, Szczygło Aleksander, Tabajdi Csaba, Vadai Ágnes, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vári Gyula, Vella George, Vésaitė Birutė, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wojciechowski Janusz, Záborská Anna, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf,

Giovedì 5 giugno 2003

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (... , ... , ...)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (... , ... , ...)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Sostanze che riducono lo strato di ozono *I**

Relazione: JACKSON ***I (A5-0179/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

2. Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti

Relazione: MENRAD (A5-0150/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica		+	

Giovedì 5 giugno 2003

3. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano controlli ufficiali *I**

Relazione: SCHNELHARDT (A5-0156/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
<i>emendamenti della commissione competente – votazione in blocco</i>	1-3 5-14 16-24 26-37 39-45 47-71 73-79 81-84 87-89 91-100 104-106 108 110-121 123-126	<i>commissione</i>		+	
<i>emendamenti della commissione competente – votazioni distinte</i>	4	<i>commissione</i>	vd	+	
	15	<i>commissione</i>	vd/VE	+	239, 192, 5
	25	<i>commissione</i>	vd	+	
	46	<i>commissione</i>	vd/VE	+	221, 197, 4
	72	<i>commissione</i>	vd	+	
	80	<i>commissione</i>	vd	+	
	86	<i>commissione</i>	vd	-	
	90	<i>commissione</i>	vd	+	
	101	<i>commissione</i>	vd	+	
	102	<i>commissione</i>	vd	+	
	103	<i>commissione</i>	vd	+	
	107	<i>commissione</i>	vd	+	
	109	<i>commissione</i>	vd	+	
	122	<i>commissione</i>	vd	+	
art 3	128	PPE-DE		+	
dopo l'art 4	129	PPE-DE		+	
art 5, e dopo l'art 5	38	<i>commissione</i>		+	
	130	PPE-DE		+	
	131	PPE-DE	VE	+	228, 211, 5
sempre dopo l'art 5	138	PPE-DE	vs		
			1	+	
			2/VE	+	228, 209, 8
allegato 1, capitolo 1	132	PPE-DE		+	
	133	PPE-DE		+	

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
allegato 1, capitolo 2, sezione 2, § 2, lettera a), parte introduttiva	85	commissione	AN	+	379, 62, 8
	141	Parish ea		↓	
allegato 1, capitolo 2, sezione 2, § 2, lettera a), resto del testo	143	Parish ea		-	
	142	Parish ea		-	
allegato 1, capitolo 2, sezione 2, § 2, lettera b)	134	PPE-DE	VE	+	342, 95, 8
allegato 1, capitolo 2, sezione 3, § 2	135 S = 139 S =	PPE-DE: Verts/ALE ea	AN	+	335, 96, 15
	127	PPE-DE		↓	
allegato 1, capitolo 2, sezione 3, § 3	136 S = 140 S =	PPE-DE: Verts/ALE ea		+	
allegato 1, capitolo 3	137	PPE-DE		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE emm 85, 141, 135/139

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em 138

prima parte: «Gli Stati membri hanno ... del paragrafo 4; ovvero» [Paragrafo 1 e fino al punto 5, lettera a)]

seconda parte: «b) se, un mese ... alla lettera a)»

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm 86, 109

PSE emm 46, 72, 80, 101, 15, 102, 103, 107, 122

ELDR emm 15, 25, 4, 86, 90

4. Aromatizzanti di affumicatura per prodotti alimentari ***I

Relazione: MALLIORI (A5-0122/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1 3-4 6-10	commissione		+	
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	2	commissione	vd	-	

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
blocco di compromesso	13-22 24-25 29-37 39-43 45	PSE		+	
emendamenti di compromesso – votazioni distinte	23	PSE	vd	+	
	28	PSE	vd	+	
	38	PSE	vd	+	
art 8	26 S	PSE		+	
	5	commissione		↓	
dopo l'art 13	12	Verts/ALE		-	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	385, 47, 14

L'emendamento 44 è stato annullato

L'emendamento 11 è stato ritirato

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm 23, 26, 28, 38

PSE: em 2

5. Regimi di sostegno *

Relazione: CUNHA (A5-0197/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di rieiezione	115 = 119/riv2=	EDD DOYLE ea	AN	-	129, 299, 11
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	5-15 17 20-23 26-30 32 35 37 40-41 45-53 55-59 62-64 66-70 72-77 80-82 88-107	commissione		+	

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni	
<i>emendamenti della commissione competente – votazioni distinte</i>	1	<i>commissione</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
	2		<i>commissione</i>	vd	+	
	3	<i>commissione</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
	4		<i>commissione</i>	vd	+	
	18	<i>commissione</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
	19		<i>commissione</i>	vd	+	
	24		<i>commissione</i>	vd	+	
	31		<i>commissione</i>	vd	+	
	36		<i>commissione</i>	vd	+	
	42	<i>commissione</i>	vs			
			1/VE	-	167, 265, 7	
2			+			
61		<i>commissione</i>	vd	+		
83-86		<i>commissione</i>	vd	+		
prima dell'art 1	127	PSE	AN	-	98, 336, 12	
	33	<i>commissione</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
			3	+		
4	+					
art 1	138/riv2	PPE-DE	VE	-	162, 243, 25	
	34	<i>commissione</i>	vs			
			1	+		
2	+					
art 4, § 2, trattino 1	149 pc S	UEN		-		
	38	<i>commissione</i>		+		
art 4, § 2	149 pc	UEN		-		

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
art 5	150	UEN		-	
	39	commissione	vs		
			1	+	
			2	+	
art 7	140	Verts/ALE	VE	-	105, 323, 5
art 10	151 S	UEN		-	
	43	commissione		+	
	108	ELDR	AN	+	266, 158, 17
	109	ELDR	AN	-	52, 371, 11
art 11	152 S	UEN		-	
dopo l'art 11	141	Verts/ALE		-	
art 12, § -1	153 pc	UEN		-	
	146	MAAT ea	AN	-	127, 308, 10
	44 pc= 148 pc	commissione EDD	AN	+	235, 182, 14
art 12, § -1 bis	44 pc= 148 pc	commissione EDD	AN	+	308, 119, 18
	130	GUE/NGL		-	
art 12, resto	148 pc	EDD	AN	-	31, 366, 31
	44 pc	commissione	vs		
			1	-	
			2	+	
	110	ELDR		+	
	153 pc	UEN	vs		
			1	-	
			2	-	
114	PPE-DE		+		
art 28	54	commissione		+	
	142	Verts/ALE		↓	
art 36	126	PSE	AN	-	137, 292, 10
	60	commissione	vs		
			1	+	
2	+				
dopo l'art 36	117	ADAM ea		-	

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
art 40	65	commissione	vs		
			1	+	
			2	+	
	143	Verts/ALE		-	
dopo l'art 44	111	ELDR		-	
art 49	71	commissione		+	
	112	ELDR		↓	
art 53	137	PPE-DE		+	
	78	commissione		↓	
art 55	79	commissione	vs		
			1	+	
			2	+	
	118	PSE		↓	
art 57, § 2	144	Verts/ALE		+	
	147	PPE-DE		↓	
	113	ELDR		↓	
art 69, § 1	131	GUE/NGL	AN	-	135, 282, 18
	139	PPE-DE	AN	+	236, 173, 15
art 69, dopo il § 1	132	GUE/NGL	AN	+	228, 191, 15
art 70, § 1	133	GUE/NGL	AN	+	216, 192, 19
	125 pc	PSE		↓	
	154 pc	UEN		↓	
art 70, resto	154 pc	UEN		-	
	123	Verts/ALE		-	
art 71, § 1 e 2	155	UEN		-	
	87 pc	commissione		+	
art 71, § 3	87 pc	commissione		+	
art 72	156	UEN		-	
allegato 3	145	Verts/ALE		-	
allegato 7, sezione A, § 3	121	Verts/ALE	AN	-	189, 229, 13
	124	PSE	VE	-	173, 230, 8
allegato 7, sezione A, dopo il § 3	122	Verts/ALE	AN	+	213, 204, 12

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
prima del cons 1	128	WYNN ea		+	
	129	WYNN ea		+	
cons 22	16	commissione		+	
	136	Verts/ALE	VE	-	90, 305, 27
cons 34	25	commissione		-	
	134	GUE/NGL	VE	-	207, 212, 10
cons 36	135	GUE/NGL		+	
votazione: proposta modificata			AN	+	227, 177, 32
dopo il § 1	120/riv.	DOYLE ea	AN	-	86, 312, 34
	116	PPE-DE	AN	+	291, 94, 46
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	271, 108, 48

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm 108, 109, 115, 116, 119/riv.2, 120/riv., 126, 127, 146, votazione finale

PSE: emm 126, 127, proposta modificata, votazione finale

Verts/ALE: emm 121, 122, 131, 132, 139

GUE/NGL: emm 115, 119/riv.2, 133, proposta modificata, votazione finale

EDD: emm 115, 148, proposta modificata, votazione finale

Richieste di votazione distinta

ELDR: emm 2, 4, 24, 31, 36, 61, da 83 a 86 (in blocco)

EDD: em 19

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE, UEN, GUE/NGL

em 42

prima parte: «decrescenza»

seconda parte: «modulazione e rafforzamento del secondo pilastro»

PPE-DE

em 44

prima parte: «Almeno il 50 % degli» (al § 1)

seconda parte: resto (fino al § 2 sexies incluso)

ELDR

em 3

prima parte: insieme del testo tranne i termini «obbligatoriamente subordinata» e «a partire dal 1° gennaio 2005»

seconda parte: tali termini

UEN

em 1

prima parte: insieme del testo tranne il termine «decrescenza»

seconda parte: tale termine

Giovedì 5 giugno 2003

em 18*prima parte:* «In un primo tempo ... al regime dei seminativi»*seconda parte:* «nonché a talune condizioni, ai bovini maschi»**em 33***prima parte:* parte introduttiva e paragrafi 1, 3, 4*seconda parte:* paragrafo 2, tranne i termini «e i bovini (premio speciale a tori e buoi)»*terza parte:* i termini «e i bovini (premio speciale a tori e buoi)»*quarta parte:* paragrafo 5**em 34***prima parte:* insieme del testo tranne i termini «e i beneficiari di taluni premi del settore bovino»*seconda parte:* tali termini**em 39***prima parte:* «Gli Stati membri definiscono ... a tali disposizioni»*seconda parte:* «purché adottati ... pascolo permanente»**em 60***prima parte:* insieme del testo tranne i termini «e dei beneficiari di taluni premi del settore bovino»*seconda parte:* tali termini**em 65***prima parte:* insieme del testo tranne i termini «e al numero di bovini maschi»*seconda parte:* tali termini

EDD

em 79*prima parte:* «Gli agricoltori che ... n. 1257/1999».*seconda parte:* «Inoltre ... fasce ripuarie inondate»**em 153 [concerne l'art 12, resto]***prima parte:* insieme del testo tranne il § 2*seconda parte:* § 2**6. Soutien au développement rural par le FEOGA ***

Relazione: OLSSON (A5-0182/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-5 8 10-13 15-24 26-30 40-62 64-79	commissione		+	

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni	
<i>emendamenti della commissione competente – votazioni distinte</i>	6	<i>commissione</i>	vd	+		
	25	<i>commissione</i>	AN	+	247, 140, 15	
	31	<i>commissione</i>	vs			
			1	+		
			2	-		
	33	<i>commissione</i>	AN	+	215, 185, 12	
	34, 35	<i>commissione</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
			3	-		
	36, 37, 38, 39	<i>commissione</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
			3/VE	+	197, 192, 11	
art 2	80	ELDR		+		
	14	<i>commissione</i>		↓		
art 5	85	GUE/NGL		+		
	86	GUE/NGL	VE	+	201, 194, 7	
art 9	87	GUE/NGL		+		
prima dell'art 21	32	<i>commissione</i>		+		
	88	GUE/NGL	VE	-	194, 205, 8	
art 21 quater	89	GUE/NGL	VE	-	192, 207, 10	
art 25, dopo il § 2	90	GUE/NGL		-		
allegato, tabella degli importi	91	GUE/NGL		-		
prima del cons 1	83	WYNN ea		+		
	84	WYNN ea		+		
dopo il cons 3	92	GUE/NGL		-		
	7	<i>commissione</i>	AN	-	199, 201, 17	
dopo il cons 4	93	GUE/NGL	VE	+	211, 187, 12	
cons 7	9	<i>commissione</i>		+		
	94	GUE/NGL		+		
<i>votazione: proposta modificata</i>			AN	+	358, 37, 21	
dopo il § 1	81	PPE-DE		+		
	82	PPE-DE		+		
<i>votazione: risoluzione legislativa (insieme del testo)</i>			AN	+	372, 18, 20	

Giovedì 5 giugno 2003

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm 7, 25, 33

EDD: proposta modificata, votazione finale

Richieste di votazione distinta

ELDR: em 6

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em 31

prima parte: insieme del testo tranne i termini «si istituisce ... a bassa resa»

seconda parte: «si istituisce ... a bassa resa»

PPE-DE, ELDR

emm 34/35 [fusi]

prima parte: insieme del testo tranne i termini «le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori» e «si istituisce ... a bassa resa»

seconda parte: «le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori»

terza parte: «si istituisce ... a bassa resa»

emm 36/37/38/39 [fusi]

prima parte: insieme del testo tranne i termini «alle cooperative, alle associazioni e organizzazioni di produttori»

seconda parte: i termini «alle cooperative, alle associazioni e organizzazioni di produttori»

terza parte: i termini «si istituisce ... a bassa resa»

Varie

L'emendamento 63 è stato soppresso.

7. OCM dei cereali *

Relazione: SOUCHET (A5-0174/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	2-3 5-15 17-19 21-27	commissione		+	
	1	commissione	AN	+	335, 51, 7
	4	commissione	AN	+	347, 35, 9
	16	commissione	AN	+	353, 40, 8
dopo l'art 5	20	commissione		+	
	28	PPE-DE		+	
	32	GUE/NGL		↓	

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
prima del cons 1	31	WYNN ea		+	
	33	WYNN ea		+	
votazione: proposta modificata				+	
dopo il § 1	29	PPE-DE		+	
	30	PPE-DE		+	
votazione: risoluzione legislativa (insieme del testo)			AN	+	350, 40, 12

Richieste di votazione per appello nominale

EDD: emm 1, 4, 16, votazione finale

8. OCM dei foraggi essiccati (dal 2004/05 al 2007/08) *

Relazione: SOUCHET (A5-0175/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-2	commissione		+	
	5-20				
	3	commissione	vd	+	
	4	commissione	vd	+	
prima del cons 1	21	WYNN ea		+	
	22	WYNN ea		+	
votazione: proposta modificata				+	
dopo il § 1	23	PPE-DE		+	
	24	PPE-DE		+	
votazione: risoluzione legislativa (insieme del testo)			AN	+	348, 30, 10

Richieste di votazione per appello nominale

EDD: votazione finale

Richieste di votazione distinta

EDD: emm 3, 4

Giovedì 5 giugno 2003

9. OCM del riso *

Relazione: BAUTISTA OJEDA (A5-0183/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-5 7-27 29-56	commissione		+	
prima del cons 1	59	WYNN ea		+	
	60	WYNN ea		+	
cons 6	61	Verts/ALE		+	
	6	commissione		↓	
votazione: proposta modificata				+	
dopo il § 1	57	PPE-DE		+	
	58	PPE-DE		+	
votazione: risoluzione legislativa (insieme del testo)			AN	+	346, 38, 11

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

EDD: votazione finale

10. Latte e prodotti lattiero-caseari (prelievo) *

Relazione: JEGGLE (A5-0177/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-7 10-14 16-19	commissione		+	
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	8	commissione	AN	+	342, 33, 7
	9	commissione	AN	+	333, 38, 5
	15	commissione	AN	-	170, 196, 14
	20	commissione	AN	+	301, 77, 10
art 1, § 2	25	Verts/ALE	AN	-	144, 231, 8
dopo l'art 5	26	Verts/ALE		-	

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
prima del cons 1	23	WYNN ea		+	
	24	WYNN ea		+	
votazione: proposta modificata				+	
dopo il § 1	21	PPE-DE		+	
	22	PPE-DE		+	
votazione: risoluzione legislativa (insieme del testo)			AN	+	332, 45, 7

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: em 15

Verts/ALE: em 25

EDD: emm 8, 9, 20 e votazione finale

11. Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) *

Relazione: JEGGLE (A5-0181/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-4 6-9 12	commissione		+	
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	5	commissione	AN	+	181, 180, 6
	11	commissione	AN	-	185, 185, 8
art 16, § 2	17	Verts/ALE		-	
	19	PSE	vs		
			1	-	
			2	+	
	10	commissione	vs		
			1	+	
2			↓		
art 16, dopo il § 2	18	Verts/ALE		-	
prima del cons 1	15	WYNN ea		+	
	16	WYNN ea		+	
votazione: proposta modificata				+	
dopo il § 1	13	PPE-DE		+	
	14	PPE-DE		+	
votazione: risoluzione legislativa (insieme del testo)			AN	+	327, 45, 6

Giovedì 5 giugno 2003

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm 5, 11
 EDD: votazione finale

*Richieste di votazione per parti separate***GUE/NGL****em 10**

prima parte: «L'articolo 16, paragrafo 2 ... e per i successivi»
seconda parte: «Prima del ... del premio»

em 19

prima parte: insieme del testo tranne i termini «Anteriormente al 1° gennaio ... del premio»
seconda parte: tali termini

12. Multifunzionalità e riforma della PAC*Relazione: RODRÍGUEZ RAMOS (A5-0189/2003)*

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

13. Riunione della Troika e dei paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale*Proposte di risoluzione B5-0283, 0288, 0289, 0290, 0291 e 0294/2003*

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0283/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL + UEN)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0283/2003		Verts/ALE		↓	
B5-0288/2003		PSE		↓	
B5-0289/2003		ELDR		↓	
B5-0290/2003		UEN		↓	
B5-0291/2003		PPE-DE		↓	
B5-0294/2003		GUE/NGL		↓	

Giovedì 5 giugno 2003

14. Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea

Relazione: OOSTLANDER (A5-0160/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 3	21	GUE/NGL		-	
	12	PSE	VE	-	162, 172, 2
	16	GUE/NGL		-	
§ 11	5	ELDR		+	
	1	PPE-DE	VE	+	175, 152, 7
§ 14	13	PSE		-	
§ 21	2	PPE-DE		+	
dopo il § 37	19	GUE/NGL		-	
	10	PSE		+	
	20	GUE/NGL		-	
§ 40	6	ELDR	VE	+	174, 148, 5
§ 45	7	ELDR		-	
§ 46	18	GUE/NGL		-	
§ 47	17	GUE/NGL		-	
§ 52	8 S	ELDR		-	
	11	Verts/ALE ea	VE	+	199, 124, 7 come aggiuntivo
dopo il § 52	15	GUTIERREZ CORTINES ea	VE	-	88, 230, 1
§ 55	9 S =	ELDR	VE	+	169, 141, 5
	14 S =	PSE			
cons E	3	ELDR		+	
cons G	4 S	ELDR	VE	+	175, 140, 3
votazione: risoluzione (insieme del testo)			VE	+	216, 75, 38

M. L'on. CUSHNAHAN è firmatario anche dell'emendamento 15 e l'on. DUPUIS è firmatario anche dell'emendamento 11

Emendamento orale

Emendamento orale presentato dall'on. Lagendijk (vicepresidente della delegazione CE-Turchia) all'emendamento 11 volto a farne un'aggiunta al paragrafo 52, il quale recita pertanto nel modo seguente: «52.» constata che, in relazione alla decisione di Copenaghen (dicembre 2002), non sussistono attualmente le condizioni per l'avvio di negoziati di adesione con la Turchia; **nutre fiducia nel fatto che tali condizioni saranno riunite se il governo turco porterà avanti con volontà e determinazione costanti le necessarie riforme in corso;**

Giovedì 5 giugno 2003

15. Elezioni in Nigeria

Proposte di risoluzione B5-0285, 0286, 0292, 0295 e 0296/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0285/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0285/2003		Verts/ALE		↓	
B5-0286/2003		PPE-DE		↓	
B5-0292/2003		PSE		↓	
B5-0295/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0296/2003		ELDR		↓	

16. Occupazione e affari sociali: metodo aperto di coordinamento e prospettive per il futuro

Relazione: SMET (A5-0143/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 1	2	ELDR		-	
§ 2	3	ELDR	VE	-	99, 184, 3
§ 3	4	ELDR		+	
dopo il § 7	5	ELDR		+	
cons J	1	ELDR		+	
dopo il cons K	6	GUE/NGL	AN	-	52, 240, 6
votazione: risoluzione (insieme del testo)			VE	+	181, 106, 6

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL em 6

17. Metodo aperto di coordinamento

Proposition de résolution (B5-0282/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di risoluzione della commissione per la cultura (doc. B5-0282/2003)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Giovedì 5 giugno 2003

18. Donne e sport

Relazione: FRAISSE (A5-0167/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 4		<i>testo originale</i>	vd	+	
§ 5		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2/VE	-	85, 132, 3
§ 10		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	-	
§ 17		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	+	
			3	-	
§ 23		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2/VE	+	131, 104, 1
§ 26		<i>testo originale</i>	vd/VE	+	122, 112, 2
§ 32		<i>testo originale</i>	vd/VE	+	125, 98, 8 Modificato oralmente
§ 34			vs		
			1	+	
			2	-	
cons C		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	-	
cons G		<i>testo originale</i>	vd	+	
cons L		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2/VE	+	120, 104, 11
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE**§ 5**

prima parte: insieme del testo tranne i termini «di creare ... al fine»

seconda parte: tali termini

Giovedì 5 giugno 2003

§ 23*prima parte:* «ribadisce ... ambienti sportivi»*seconda parte:* «mediante corsi ... centri sportivi»**L***prima parte:* «considerando che ... sessuati e stereotipi»*seconda parte:* «dove si riproducono ... della femminilità»**Verts/ALE****§ 34***prima parte:* «auspica che ... delegazioni nazionali»*seconda parte:* «con particolare attenzione ... Oman e Qatar»**Cons C***prima parte:* insieme del testo tranne il termine «fondamentale»*seconda parte:* tale termine**Verts/ALE, PPE-DE****§ 10***prima parte:* insieme del testo tranne il termine «finanziariamente»*seconda parte:* tale termine**§ 17***prima parte:* «chiede ... nell'istruzione scolastica»*seconda parte:* «e di considerarla ... dell'insegnamento»*terza parte:* «allo stesso titolo ... delle lingue straniere»*Richieste di votazione distinta*

PPE-DE: §§ 26, 32

ELDR: §§ 4, 5, 10, cons C, cons G

Varie

Il relatore ha proposto il seguente emendamento orale al paragrafo 32:

propone, nel quadro della revisione della direttiva 89/552/CEE «televisione senza frontiere» di inserire all'articolo 3 bis relativo alla trasmissione di avvenimenti di maggiore rilevanza **la possibilità per gli Stati membri, di integrare la dimensione del genere nella trasmissione di competizioni sportive;**

19. Cancro al seno*Relazione: JÖNS (A5-0159/2003)*

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 3, trattini da 1 a 4		testo originale	vd	+	
§ 5		testo originale	vd	+	
§ 7, lettera c), trattino 2		testo originale	vd	+	
§ 7, lettera c), trattino 4		testo originale	vd	+	

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
§ 7, lettera d)		testo originale	vd	+	
§ 7, lettera g)		testo originale	vd	+	
cons P		testo originale	vd	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione distinta

ELDR cons P, § 3 trattini da 1 a 4, 5, 7 lettera c), trattino 2, 7, lettera c) trattino 4, 7, lettera d), 7, lettera g),

20. Situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh

Proposte di risoluzione: B5-0293, 0298, 0301, 0302, 0307, 0311/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0293/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD)					
§ 7	3	Verts/ALE		-	
dopo il § 7	4	Verts/ALE		+	modificato oralmente
dopo il § 14	5	Verts/ALE		-	
	6/riv.	Verts/ALE		-	
dopo il cons F	1	Verts/ALE		-	
cons N	2	Verts/ALE	VE	+	41, 39, 0
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0293/2003		PPE-DE		↓	
B5-0298/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0301/2003		EDD		↓	
B5-0302/2003		PSE		↓	
B5-0307/2003		ELDR		↓	
B5-0311/2003		Verts/ALE		↓	

Emendamento orale

Emendamento orale presentato dalla on. Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, volto a sostituire il testo dell'emendamento 4 con il testo seguente: esprime profonda preoccupazione per il benessere di attivisti dei diritti dell'uomo della provincia di Aceh, di fama internazionale, quali i sigg. Nazar e Kautsar, che sono stati riconosciuti prigionieri di coscienza da «Amnesty International» e chiede che vengano fatte cadere le accuse ai loro danni;

Giovedì 5 giugno 2003

21. Situazione in Birmania

Proposte di risoluzione: B5-0297, 0303, 0305, 0306, 0310/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0297/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL.)					
dopo il § 9	1	ELDR		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0297/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0303/2003		PSE		↓	
B5-0305/2003		PPE-DE		↓	
B5-0306/2003		ELDR		↓	
B5-0310/2003		Verts/ALE		↓	

Emendamento orale

La on. Lambert ha proposto, a nome del gruppo Verts/ALE, un emendamento orale al paragrafo 7 volto a sopprimere i termini «che vengano tenute elezioni sotto la supervisione internazionale, senza indugio».

22. Zimbabwe

Proposte di risoluzione: B5-0287, 0299, 0300, 0304, 0308, 0309/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0287/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, EDD)					
§ 4		<i>testo originale</i>	vd	+	
§ 6		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	+	
cons M		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	78, 6, 1

Giovedì 5 giugno 2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0287/2003		PPE-DE		↓	
B5-0299/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0300/2003		EDD		↓	
B5-0304/2003		PSE		↓	
B5-0308/2003		ELDR		↓	
B5-0309/2003		Verts/ALE		↓	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale della PRC

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: § 4

23. Rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario

Relazione: FOURTOU (A5-0157/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE – osservazioni
votazione unica	AN	+	78, 0, 1

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

Giovedì 5 giugno 2003

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1. Relazione Schnellhardt A5-0156/2003

Emendamento 85

Favorevoli: 379

EDD: Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** van den Bos, Nordmann**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebigler, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci**NI:** Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, Kronberger**PPE-DE:** Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen**Verts/ALE:** Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Giovedì 5 giugno 2003

Contrari: 62

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Doorn, Maat, Martens, Montfort, Oomen-Ruijten, Oostlander, van Velzen, Wijkman

UEN: Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Nobilia, Ó Neachtain, Segni, Thomas-Mauro

Astensionisti: 8

EDD: Farage

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Paisley, Pannella, Turco

2. Relazione Schnellhardt A5-0156/2003

Emendamenti 135 + 139

Favorevoli: 335

EDD: Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, De Keyser, Díez González, Duin, Ettl, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

Giovedì 5 giugno 2003

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wynn

Contrari: 96

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

PPE-DE: Balfé, Beazley, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Maat, Martens, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sturdy, Tannock, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wijkman

PSE: Andersson, van den Berg, van den Burg, Corbey, Dehousse, Désir, Fava, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Kinnock, Linkohr, McCarthy, McNally, Miller, Moraes, Murphy, Pérez Royo, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Messner

Astensioni: 15

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Gebhardt, Roth-Behrendt

3. Relazione Malliori A5-0122/2003

Risoluzione

Favorevoli: 385

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,

Giovedì 5 giugno 2003

Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Píscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Bremept, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlatto, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Contrari: 47

EDD: Farage

GUE/NGL: Fraisse

NI: Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Heaton-Harris, Mann Thomas, Posselt

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 14

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Fiori, Goodwill

PSE: Ford

4. Relazione Cunha A5-0197/2003**Emendamenti 115 + 119/riv.****Favorevoli: 129**

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Flesch, Virrankoski

Giovedì 5 giugno 2003

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Dell'Alba, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bayona de Perogordo, Bodrato, Bourlanges, Cederschiöld, Costa Raffaele, Deprez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doyle, Fernández Martín, Fiori, Folias, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Herranz García, Lisi, Lulling, McCartin, Marinos, Mauro, Montfort, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Podestà, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Smet, Stenmarck, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Berenguer Fuster, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, Díez González, Izquierdo Rojo, Lage, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Westendorp y Cabeza

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román

Contrari: 299

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Beysen, Paisley

PPE-DE: Balfe, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Corrie, Cunha, Daul, De Mita, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Foster, Fournou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klab, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Wuori, Wyn

Giovedì 5 giugno 2003

Astensioni: 11

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

Verts/ALE: Hudghton

5. Relazione Cunha A5-0197/2003

Emendamento 127

Favorevoli: 98

PPE-DE: Averoff, Dimitrakopoulos, Folias, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, van Hulten, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Contrari: 336

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebigger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 5 giugno 2003

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Bowe, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González, Dührkop Dührkop, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Pérez Royo, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Stihler, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

EDD: Farage

ELDR: Ries

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Bösch, Dehousse, Lund

UEN: Ribeiro e Castro

6. Relazione Cunha A5-0197/2003

Emendamento 108

Favorevoli: 266

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhlm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Berend, Camisón Asensio, Cederschiöld, Deprez, Doorn, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Galeote Quecedo, Grosch, Hansenne, Herranz García, Korhola, Lulling, Maat, Matikainen-Kallström, Montfort, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Pronk, Redondo Jiménez, Salafraña Sánchez-Neyra, Smet, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Giovedì 5 giugno 2003

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori

Contrari: 158

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

NI: Beysen, Garaud, Hager, Kronberger, Paisley

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fiori, Folias, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Orden, Vatanen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, van den Berg, Corbey, van Hulten, Karlsson, Mann Erika, Soares, Van Brempt

UEN: Thomas-Mauro

Astensionni: 17

EDD: Coûteaux, Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

PSE: Dehousse, Lund

7. Relazione Cunha A5-0197/2003**Emendamento 109****Favorevoli: 52**

EDD: Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Schmid Herman, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Ferrer, Grönfeldt Bergman, Korhola, Matikainen-Kallström, Stenmarck, Wachtmeister, von Wogau

PSE: Andersson, van den Berg, Corbey, van Hulten, Karlsson, Lund, Schulz, Van Brempt, Volcic, Zrihen

Giovedì 5 giugno 2003

Contrari: 371**EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse**ELDR:** Nordmann**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci**NI:** Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois**PPE-DE:** Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoven Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rosing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba**UEN:** Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro**Verts/ALE:** Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn**Astensionni: 11****EDD:** Coûteaux, Farage**NI:** Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco**PSE:** Dehousse, Swoboda

Giovedì 5 giugno 2003

8. Relazione Cunha A5-0197/2003

Emendamento 146

Favorevoli: 127

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: van den Bos, Flesch

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Stirbois

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Corrie, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Folias, Foster, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Garriga Polledo, Goodwill, Grosch, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Jackson, Khanbhai, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Maat, McCartin, Marinos, Martens, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Smet, Sturdy, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Campos, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Napolitano, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Sornosa Martínez, Valenciano Martínez-Orozco, Westendorp y Cabeza

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Contrari: 308

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Davies, De Clercq, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Värynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Gahler, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Mann Thomas, Marques, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Vatanen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,

Giovedì 5 giugno 2003

Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 10

EDD: Farage

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Dehousse, Mendiluce Pereira

9. Relazione Cunha A5-0197/2003

Emendamenti 44 + 148

Favorevoli: 235

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Figueiredo, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Vinci

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Kronberger, Paisley

PPE-DE: Averoff, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Cocilovo, Coelho, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Ferber, Ferrer, Folias, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grosse-tête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Maat, Mann Thomas, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Baltas, Barón Crespo, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Désir, Duin, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Myller, Napolitano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Zorba, Zrihen

Giovedì 5 giugno 2003

Contrari: 182

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Flesch

GUE/NGL: Fiebiger, Fraisse, Markov, Meijer, Schmid Herman, Sjöstedt, Uca

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, De Mita, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Foster, Gahler, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Jackson, Khanbhai, Lisi, Lulling, McCartin, Mauro, Naranjo Escobar, Nicholson, Oreja Arburúa, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Pomés Ruiz, Purvis, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Stenmarck, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zabell

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Kinnock, Lage, McCarthy, McNally, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Obiols i Germà, Pérez Royo, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensionni: 14

EDD: Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martinez, Pannella, Turco

PSE: Dehousse, Swoboda

10. Relazione Cunha A5-0197/2003

Emendamenti 44 + 148 (1 bis)

Favorevoli: 308

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Paisley, Souchet

PPE-DE: Averoff, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Folias, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggel,

Giovedì 5 giugno 2003

Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Píscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Roving, Rübig, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bullmann, Carlotti, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swoboda, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 119

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Flesch, Vallvé

GUE/NGL: Fiebiger, Meijer, Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Garaud, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Balfe, Bartolozzi, Beazley, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fiori, Foster, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Lehne, Lisi, Mauro, Nicholson, Nisticò, Parish, Perry, Podestà, Purvis, Sacrédeus, Salafrañca Sánchez-Neyra, Stenmarck, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Andersson, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Corbey, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Rojo, Karlsson, Kinnock, Lage, Linkohr, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Rodríguez Ramos, dos Santos, Simpson, Skinner, Soares, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Trentin, Tsatsos, Van Brempt, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Berlatto, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Astensionari: 18

EDD: Farage, Kuntz

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

PSE: Dehousse, Lund

Giovedì 5 giugno 2003

11. Relazione Cunha A5-0197/2003**Emendamento 148****Favorevoli: 31****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Procacci**NI:** Borghezio**PPE-DE:** Böge, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Grosch, Hansenne, Konrad, Maat, Martens, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pronk, Schaffner, Smet, Thyssen, van Velzen**PSE:** Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Kuckelkorn, Lange, Lund, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Pérez Royo, Weiler**Contrari: 366****EDD:** Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Fiebiger, Fraisse, Markov, Meijer, Modrow, Schmid Herman, Sjöstedt**NI:** Berthu, Beysen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Souchet**PPE-DE:** Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gähler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Gröinfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinós, Marques, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karlsson, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakís, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen**UEN:** Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Giovedì 5 giugno 2003

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 31

EDD: Farage

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Miranda, Morgantini, Nair, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

PSE: Dehousse

12. Relazione Cunha A5-0197/2003

Emendamento 126

Favorevoli: 137

ELDR: Procacci, Ries

GUE/NGL: Fraisse

PPE-DE: Averoff, Dimitrakopoulos, Folias, Graça Moura, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Santini, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, van Hulten, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Myller, Napoletano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swibel, Swoboda, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 292

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-jan Gorsel, Pohjamo, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín,

Giovedì 5 giugno 2003

Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Bowe, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González, Dührkop Dührkop, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Obiols i Germà, Pérez Royo, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Stihler, Terrón i Cusí, Titley, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Astensionni: 10

EDD: Farage

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Dehousse, Lund

13. Relazione Cunha A5-0197/2003**Emendamento 131****Favorevoli: 135**

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm, Maaten, Monsonís Domingo, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, Folias, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Hatzidakis, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Montfort, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Cercas, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pérez Royo, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Sornosa Martínez, Terrón i Cusí, Westendorp y Cabeza

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Giovedì 5 giugno 2003

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 282

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Ludford, Lynne, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Beysen, Hager, Kronberger, Paisley

PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensioni: 18

EDD: Coûteaux, Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

PSE: Dehousse, Lage, Lund

14. Relazione Cunha A5-0197/2003**Emendamento 139****Favorevoli: 236**

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monsonís Domingo, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Vinci

Giovedì 5 giugno 2003

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Böge, von Boetticher, Camisón Asensio, Cederschiöld, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Campos, Cercas, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pérez Royo, Prets, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Sornosa Martínez, Terrón i Cusí, Westendorp y Cabeza

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 173

EDD: Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Caudron, Meijer, Naïr, Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Paisley

PPE-DE: Balfe, Beazley, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cocilovo, Corrie, Deprez, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Lulling, Maat, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Posselt, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Smet, Sturdy, Tannock, Thyssen, Van Orden, van Velzen, Villiers

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bowe, van den Burg, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensioni: 15

EDD: Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

Giovedì 5 giugno 2003

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Wachtmeister, Wijkman

PSE: Dehousse, Lund

15. Relazione Cunha A5-0197/2003

Emendamento 132

Favorevoli: 228

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraise, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Averoff, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Dimitrakopoulos, Ferrer, Folias, Gargani, Hatzidakis, Lisi, Lulling, Marinos, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Nisticò, Podestà, Radwan, Santini, Schierhuber, Schnellhardt, Trakatellis, Wieland, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Gröner, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Vairinhos, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 191

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Beysen, Hager, Kronberger, Paisley

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet,

Giovedì 5 giugno 2003

Lechner, Lehne, Liese, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mennitti, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Ceyhun, Duin, Evans Robert J.E., Gill, Glante, Görlach, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Kinnock, Lange, Leinen, McCarthy, McNally, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Murphy, Simpson, Skinner, Soares, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Titley, Tsatsos, Van Brempt, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn

Astensioni: 15

EDD: Farage

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Kratsa-Tsagaropoulou

PSE: Dehousse, Lund

16. Relazione Cunha A5-0197/2003**Emendamento 133****Favorevoli: 216**

EDD: Kuntz

ELDR: van den Bos, Flesch, Gasòliba i Böhm, Monsonís Domingo, Nordmann, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraise, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folia, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Karas, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Campos, Cercas, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Kinnock, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pérez Royo, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Sornosa Martínez, Terrón i Cusí, Westendorp y Cabeza

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Giovedì 5 giugno 2003

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 192

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Davies, De Clercq, Formentini, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Kronberger, Paisley

PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Banotti, Beazley, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Daul, Deprez, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Foster, Glase, Goepel, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Jeggel, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Korhola, Maat, McCartin, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Schröder Jürgen, Smet, Stenmarck, Sturdy, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bowe, van den Burg, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensionni: 19

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Pannella, Turco

PPE-DE: Rübig

PSE: Dehousse, Lund

17. Relazione Cunha A5-0197/2003

Emendamento 121

Favorevoli: 189

EDD: Coûteaux, Kuntz

ELDR: Gasòliba i Böhm, Monsonís Domingo, Vallé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, Foliás, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

Giovedì 5 giugno 2003

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 229

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Beysen, Hager, Kronberger, Paisley

PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Røvsing, Rübiger, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Ceyhun, Duin, Evans Robert J.E., Gill, Glante, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Sakellariou, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Stihler, Stockmann, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn

Astensionni: 13

EDD: Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Dehousse, Lund

Giovedì 5 giugno 2003

18. Relazione Cunha A5-0197/2003**Emendamento 122****Favorevoli: 213****EDD:** Kuntz**ELDR:** Gasòliba i Böhm, Monsonís Domingo, Vallvé**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebigler, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci**NI:** Berthu, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois**PPE-DE:** Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Hatzidakis, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Lisi, Marinos, Montfort, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Podestà, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Xarchakos, Zabell, Zacharakis**PSE:** Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusi, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen**UEN:** Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro**Verts/ALE:** Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn**Contrari: 204****EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-jan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Sjöstedt**NI:** Beysen, Hager, Kronberger, Paisley**PPE-DE:** Arvidsson, Balfe, Banotti, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferri, Foster, Fourtou, Gähler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 5 giugno 2003

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Corbey, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Astensioni: 12

EDD: Coûteaux, Farage

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Dehousse, Lund, Mann Erika

19. Relazione Cunha A5-0197/2003

Proposta Commissione

Favorevoli: 227

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, De Clercq, Formentini, Gasòliba i Böhm, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski

GUE/NGL: Fraisse

NI: Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Cocilovo, Coelho, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Ferber, Ferrer, Ferri, Fourtou, Gahler, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roving, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Baltas, Barón Crespo, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carrilho, Casaca, De Keyser, Désir, Duin, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Iivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mastorakis, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Schmid Gerhard, Schulz, Souladakis, Stockmann, Terrón i Cusí, Torres Marques, Tsatsos, Volcic, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 177

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Davies, Ludford, Lynne, Newton Dunn, Paulsen, Schmidt, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Paisley, Souchet

Giovedì 5 giugno 2003

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Fiori, Folias, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Jackson, Khanbhai, Kratsa-Tsagaropoulou, Liese, Lisi, Marinos, Montfort, Nicholson, Nisticò, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Purvis, Redondo Jiménez, Stenmarck, Sturdy, Tannock, Trakatellis, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Campos, Cercas, Ceyhun, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Evans Robert J.E., Gill, Glante, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karlsson, Kinnock, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Pérez Royo, Prets, Rodríguez Ramos, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Stihler, Swiebel, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Hudghton, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Astensionni: 32

ELDR: Flesch

NI: Beysen, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Avilés Perea, Elles, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Lulling, McCartin, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pomés Ruiz, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Dehousse, Ettl, Martin Hans-Peter, Mendiluce Pereiro, Swoboda

UEN: Ribeiro e Castro

20. Relazione Cunha A5-0197/2003 Emendamento 120/riv.

Favorevoli: 86

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Doyle, Fernández Martín, Fiori, Folias, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Lisi, McCartin, Marinos, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Podestà, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Stenmarck, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Cercas, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Pérez Royo, Rodríguez Ramos, Sauquillo Pérez del Arco, Sornosa Martínez, Westendorp y Cabeza

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Giovedì 5 giugno 2003

Contrari: 312

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Caudron, Fraisse, Markov

NI: Beysen, Hager, Paisley

PPE-DE: Avilés Perea, Balfé, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Foster, Fourtou, Gahler, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roving, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Ivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensionni: 34

EDD: Farage

ELDR: Fleisch

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Lulling

PSE: Dehousse, Lund

Verts/ALE: Hudghton

Giovedì 5 giugno 2003

21. Relazione Cunha A5-0197/2003**Emendamento 116****Favorevoli: 291****EDD:** Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, Booger-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhme, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Caudron**NI:** Beysen, Garaud, Hager, Kronberger**PPE-DE:** Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Folias, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klab, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabel, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Zorba, Zrihen**UEN:** Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro**Contrari: 94****EDD:** Coûteaux, Kuntz**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci**NI:** Berthu, de La Perriere, Souchet**PPE-DE:** Averoff, Costa Raffaele, Fiori, Montfort**PSE:** Bowe, Campos, Carrilho, Dührkop Dührkop, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, dos Santos, Simpson, Skinner, Soares, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

Giovedì 5 giugno 2003

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 46

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Paisley, Pannella, Turco

PPE-DE: Balfe, Beazley, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse, Lage, Lund

Verts/ALE: Hudghton

22. Relazione Cunha A5-0197/2003

Risoluzione

Favorevoli: 271

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Caudron, Fraisse, Nair

NI: Beysen, Hager, Kronberger

PPE-DE: Balfe, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Foster, Fourtou, Gahler, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Khanbhai, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Niebler, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roving, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zimmerling, Zissener

PSE: Baltas, Barón Crespo, Bowe, Bullmann, Carlotti, Casaca, Ceyhun, Désir, Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Rothley, Roure, Sacconi, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Souladakis, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Titley, Trentin, Tsatsos, Volcic, Weiler, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Giovedì 5 giugno 2003

Contrari: 108**EDD:** Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk**ELDR:** Paulsen, Schmidt**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci**NI:** Berthu, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois**PPE-DE:** Arvidsson, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Doyle, Fiori, Folias, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Lisi, Marinos, Nisticò, Podestà, Redondo Jiménez, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Xarchakos, Zacharakis**PSE:** Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Bösch, Campos, Carrilho, Cercas, Díez González, Dührkop Dührkop, Gröner, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Kuhne, Lage, Lange, Lund, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Prets, Rodríguez Ramos, Rothe, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Sornosa Martínez, Torres Marques, Vairinhos, Walter, Westendorp y Cabeza**UEN:** Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain**Verts/ALE:** Bautista Ojeda, Mayol i Raynal, Nogueira Román**Astensionari: 48****ELDR:** Flesch**NI:** Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco**PPE-DE:** Avilés Perea, Ayuso González, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Keppelhoff-Wiechert, Lulling, McCartin, Montfort, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca**PSE:** Andersson, van den Berg, van den Burg, Corbey, Dehousse, Ettl, van Hulten, Karlsson, Martin Hans-Peter, Mendiluce Pereiro, Skinner, Swiebel, Swoboda, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma**UEN:** Hyland, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro**Verts/ALE:** Hudghton**23. Relazione Olsson A5-0182/2003****Emendamento 25****Favorevoli: 247****EDD:** Kuntz, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraise, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci**NI:** Berthu, Borghezio, Garaud, Gollnisch, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

Giovedì 5 giugno 2003

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Balfe, Beazley, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferrer, Folias, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Purvis, Stenmarck, Sturdy, Tannock, Trakatellis, Van Orden, Villiers, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, Dehousse, Désir, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghildardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napoletano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Souladakis, Swibel, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 140

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Sjöstedt

NI: Beysen, Hager

PPE-DE: Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Ferri, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klab, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zimmerling, Zissener

PSE: Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

Astensioni: 15

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Cappato, Della Vedova, Pannella, Turco

PSE: Lund

Giovedì 5 giugno 2003

24. Relazione Olsson A5-0182/2003**Emendamento 33****Favorevoli: 215**

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhms, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooijs-van Gorsel, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Vallvé, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Dimitrakopoulos, Folia, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Montfort, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, Dehousse, Désir, Díez González, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 185

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Sjöstedt

NI: Beysen, Hager, Paisley

PPE-DE: Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fournou, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zimmerling, Zissener

Giovedì 5 giugno 2003

PSE: Bowe, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro

Astensioni: 12

EDD: Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Lund

25. Relazione Olsson A5-0182/2003

Emendamento 7

Favorevoli: 199

EDD: Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhlm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Kronberger, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Ferrer, Grönfeldt Bergman, Korhola, Matikainen-Kallström, Montfort, Stenmarck, Wachtmeister, von Wogau

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 201

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

NI: Beysen, Hager, Paisley

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner,

Giovedì 5 giugno 2003

Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Corbey, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro

Astensionni: 17

EDD: Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

UEN: Thomas-Mauro

26. Relazione Olsson A5-0182/2003

Proposta Commissione

Favorevoli: 358

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Nair, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Souchet

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen,

Giovedì 5 giugno 2003

Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 37

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Schmid Herman, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Fiori, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Bowe, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

Astensioni: 21

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Klauß

PSE: van den Berg, van den Burg, Corbey, van Hulten, Lund, Martin Hans-Peter, Swiebel, Van Brempt, Wiersma

27. Relazione Olsson A5-0182/2003**Risoluzione****Favorevoli: 372**

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Ebner, Elles,

Giovedì 5 giugno 2003

Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Myller, Paasilinna, Patrie, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Tittley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 18

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Patakis, Schmid Herman, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Fiori, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Whitehead

Astensioni: 20

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Pannella, Turco

PSE: van den Berg, van den Burg, Corbey, van Hulten, Lund, Martin Hans-Peter, Swiebel, Van Brempt, Wiersma

Verts/ALE: Nogueira Román

28. Relazione Souchet A5-0174/2003

Emendamento 1

Favorevoli: 335

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: De Clercq, Manders, Mulder, Nordmann, Plooi-van Gorsel, Sanders-ten Holte, Virrankoski

Giovedì 5 giugno 2003

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebigger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübzig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 51

EDD: Sandbæk

ELDR: Attwooll, van den Bos, Busk, Davies, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Procacci, Ries, Schmidt, Sterckx, Vallvé, Watson

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Verts/ALE: Lipietz

Astensionni: 7

EDD: Farage

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PSE: Lund

Giovedì 5 giugno 2003

29. Relazione Souchet A5-0174/2003**Emendamento 4****Favorevoli: 347****EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse**ELDR:** Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Davies, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Ainaridi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebigler, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Patakis, Puerta, Uca, Vinci**NI:** Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois**PPE-DE:** Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grosseleté, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaf, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mennea, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**PSE:** Aparicio Sánchez, Baltas, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Dehousse, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen**UEN:** Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro**Verts/ALE:** Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wyn**Contrari: 35****EDD:** Sandbæk**ELDR:** De Clercq**GUE/NGL:** Schmid Herman, Sjöstedt**PPE-DE:** Arvidsson, Cederschiöld, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister, Wijkman**PSE:** Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Corbey, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Giovedì 5 giugno 2003

Astensioni: 9

EDD: Coûteaux, Farage

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PSE: Lund, Mann Erika

30. Relazione Souchet A5-0174/2003

Emendamento 16

Favorevoli: 353

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebigger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grosseôte, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Mennitti, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wyn

Giovedì 5 giugno 2003

Contrari: 40**EDD:** Sandbæk**GUE/NGL:** Schmid Herman, Sjöstedt**PPE-DE:** Arvidsson, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister, Wijkman**PSE:** Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Corbey, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn**Astensioni: 8****EDD:** Farage**NI:** Cappato, Della Vedova, Pannella, Turco**PSE:** Dehousse, Lund, Mann Erika**31. Relazione Souchet A5-0174/2003****Risoluzione****Favorevoli: 350****EDD:** Belder, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Mathieu**ELDR:** Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooijs-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Vinci**NI:** Berthu, Beysen, Borghezio, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois**PPE-DE:** Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zimmerling, Zissener**PSE:** Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Cercas, Ceyhan, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kefler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Trentin, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

Giovedì 5 giugno 2003

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 40

EDD: Bernié, Farage, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Garaud

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Folias, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinou, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, van den Berg, Campos, Carrilho, Casaca, Corbey, van Hulten, Karlsson, Lage, Lund, dos Santos, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Wiersma

Astensioni: 12

EDD: Esclopé

GUE/NGL: Alyssandrakis, Figueiredo, Korakas, Miranda, Patakis

NI: Cappato, Pannella, Turco

PPE-DE: Khanbhai

PSE: van den Burg, Martin Hans-Peter

32. Relazione Souchet A5-0175/2003

Risoluzione

Favorevoli: 348

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Kuntz, Mathieu

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooi-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraise, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Avilés Perea, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zimmerling, Zissener

Giovedì 5 giugno 2003

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 30

EDD: Bernié, Farage, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Schmid Herman

NI: Garaud

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Folias, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinou, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Wijkman, Xarchakos

PSE: Andersson, van den Berg, Corbey, van Hulst, Karlsson, Lund, Van Brempt

Astensioni: 10

EDD: Esclopé

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Pannella, Turco

PSE: van den Burg, Martin Hans-Peter, Swiebel

33. Relazione Bautista Ojeda A5-0183/2003

Risoluzione

Favorevoli: 346

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

Giovedì 5 giugno 2003

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 38

EDD: Bernié, Farage, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Schmid Herman

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Grönfeldt Bergman, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Sacrédeus, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Andersson, van den Berg, Ceyhun, Corbey, Duin, Glante, Görlach, Haug, van Hulst, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Lange, Leinen, Lund, Van Brempt, Wiersma

Astensionni: 11

EDD: Butel, Esclopé, Mathieu

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Pannella, Turco

PPE-DE: Maat

PSE: van den Burg, Martin Hans-Peter

Giovedì 5 giugno 2003

34. Relazione Jeggle A5-0177/2003**Emendamento 8****Favorevoli: 342**

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Goebbels, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Walter, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 33

EDD: Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schmid Herman

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Corbey, Evans Robert J.E., Gill, Görlach, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Simpson, Stihler, Swiebel, Tittle, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Giovedì 5 giugno 2003

Astensioni: 7

EDD: Farage

NI: Borghezio, Pannella, Turco

PPE-DE: Kratsa-Tsagaropoulou

PSE: Lund

Verts/ALE: Nogueira Román

35. Relazione Jeggle A5-0177/2003

Emendamento 9

Favorevoli: 333

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraise, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Patakis, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Kamanou, Keßler, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roue, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Souldakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Walter, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Berlatto, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Giovedì 5 giugno 2003

Contrari: 38**EDD:** Sandbæk**GUE/NGL:** Schmid Herman**PPE-DE:** Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister**PSE:** Andersson, van den Berg, Bowe, Bullmann, van den Burg, Corbey, Evans Robert J.E., Gill, Görlach, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Karlsson, Kinnock, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Scheele, Simpson, Stihler, Titley, Van Brempt, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn**Astensioni: 5****EDD:** Farage**NI:** Pannella, Turco**PSE:** Dehousse**Verts/ALE:** Nogueira Román**36. Relazione Jeggle A5-0177/2003****Emendamento 15****Favorevoli: 170****EDD:** Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse**ELDR:** Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Vinci**NI:** Beysen, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois**PPE-DE:** Camisón Asensio, Costa Raffaele, Evans Jonathan, Gahler, Hatzidakis, Hermange, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Matikainen-Kallström, Perry, Pomés Ruiz, Schaffner, Trakatellis, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo**PSE:** Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen**UEN:** Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro**Verts/ALE:** Boumediene-Thiery, Dhaene, Echerer, Onesta, Rod**Contrari: 196****EDD:** Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk**GUE/NGL:** Schmid Herman**NI:** Hager

Giovedì 5 giugno 2003

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Bullmann, van den Burg, Corbey, Evans Robert J.E., Gill, Görlach, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Rapkay, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensionni: 14

EDD: Farage, Kuntz

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco

PSE: Lund, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Nogueira Román

37. Relazione Jeggle A5-0177/2003

Emendamento 20

Favorevoli: 301

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta,

Giovedì 5 giugno 2003

Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Turmes

Contrari: 77

EDD: Sandbæk

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Mauro, Schaffner, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Bullmann, van den Burg, Corbey, Dehousse, Evans Robert J.E., Gill, Görlach, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Rapkay, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Berlato, Mussa

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Wuori, Wyn

Astensioni: 10

EDD: Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Pannella, Turco

PSE: Lund, Mann Erika, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Nogueira Román

38. Relazione Jeggle A5-0177/2003

Emendamento 25

Favorevoli: 144

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Uca, Vinci

NI: Borghezio, Kronberger

PPE-DE: Costa Raffaele, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Marinos, Perry, Trakatellis

Giovedì 5 giugno 2003

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duin, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Wuori, Wyn

Contrari: 231

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Evans Robert J.E., Gill, Glante, Görlach, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Rapkay, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensionari: 8

EDD: Farage, Kuntz

NI: Berthu, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco

PSE: Lund

Giovedì 5 giugno 2003

39. Relazione Jeggle A5-0177/2003**Risoluzione****Favorevoli: 332**

EDD: Belder, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Avilés Perea, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Roving, Rübiger, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 45

EDD: Bernié, Farage, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Alysandrakis, Korakas, Patakis, Schmid Herman, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Folias, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, van den Berg, Bullmann, Ceyhun, Corbey, Duin, Glante, Görlach, Haug, van Hulst, Karlsson, Lund, Rapkay, Van Brempt, Wiersma

UEN: Berlato, Mussa

Verts/ALE: Mayol i Raynal, Nogueira Román

Giovedì 5 giugno 2003

Astensioni: 7

NI: Borghezio, Pannella, Turco

PPE-DE: Fiori

PSE: van den Burg, Mann Erika, Martin Hans-Peter

40. Relazione Jeggle A5-0181/2003

Emendamento 5

Favorevoli: 181

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Boudjenah, Caudron, Fiebigger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Korakas, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Grosch, Korhola, Lulling, Marinos, Matikainen-Kallström, Vatanen

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Ettl, Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Gröner, Haug, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Paasilinna, Patrie, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 180

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Beysen, Hager

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klauf, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt,

Giovedì 5 giugno 2003

Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbey, Duin, Evans Robert J.E., Gill, Glante, Görlach, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Rapkay, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Astensioni: 6

EDD: Farage

NI: Borghezio, Pannella, Turco

PSE: Lund, Martin Hans-Peter

41. Relazione Jeggle A5-0181/2003

Emendamento 11

Favorevoli: 185

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraise, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Nair, Patakis, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gollnisch, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Deprez, Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Vatanen

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Ettl, Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Gröner, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Onesta, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 185

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Schmid Herman, Sjöstedt

NI: Beysen, Hager

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cunha, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeltd Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne,

Giovedì 5 giugno 2003

Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübzig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, van den Berg, Bowe, Bullmann, van den Burg, Ceyhun, Corbey, Duin, Evans Robert J.E., Gill, Glante, Görlach, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Karlsson, Kinnock, Lange, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Rapkay, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Van Brempt, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Astensioni: 8

EDD: Farage

NI: Pannella, Turco

PSE: Lund, Mann Erika, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Mayol i Raynal, Nogueira Román

42. Relazione Jeggle A5-0181/2003

Risoluzione

Favorevoli: 327

EDD: Belder, Blokland, Butel, Couéteaux, van Dam, Kuntz, Mathieu

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Puerta, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Avilés Perea, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cunha, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grosseleté, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübzig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Sturdy, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,

Giovedì 5 giugno 2003

Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Onesta, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 45

EDD: Bernié, Esclopé, Farage, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis, Sjøstedt

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Dimitrakopoulos, Folias, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, van den Berg, Bullmann, Corbey, Duin, Glante, Görlach, Haug, van Hulst, Karlsson, Lange, Lund, Rapkay, Scheele, Swiebel, Van Brempt, Wiersma

UEN: Berlato, Mussa

Verts/ALE: Mayol i Raynal, Nogueira Román

Astensioni: 6

NI: Borghezio, Pannella, Turco

PPE-DE: Fiori

PSE: van den Burg, Martin Hans-Peter

43. Relazione Smet A5-0143/2003

Emendamento 6

Favorevoli: 52

EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Maset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Sjøstedt

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Díez González, Rodríguez Ramos, Skinner

UEN: Crowley, Mussa, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Onesta, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 240

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Plooijs-van Gorsel, Pohjamo, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Souchet

Giovedì 5 giugno 2003

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cunha, Deprez, Descamps, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Glase, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jeggler, Karas, Khanbhai, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennea, Menrad, Montfort, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sturdy, Sudre, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Ettl, Ferreira, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Poos, Prets, Rapkay, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Walter, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensionioni: 6

NI: Borghezio, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse

44. B5-0287/2003 Risoluzione comune – Zimbabwe

Risoluzione

Favorevoli: 78

EDD: Belder, van Dam, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Lynne, Maaten, Newton Dunn, Virrankoski

GUE/NGL: Koulourianos, Meijer

NI: Beysen

PPE-DE: Avilés Perea, Balfe, Camisón Asensio, Chichester, Daul, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Garriga Polledo, Goepel, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Jeggler, Karas, Knolle, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Menrad, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Posselt, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tannock, Wieland, Zimmerling

PSE: Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Casaca, De Keyser, Désir, Ettl, Gebhardt, Gillig, Imbeni, Izquierdo Collado, Kindermann, McCarthy, McNally, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Rodríguez Ramos, Roure, Sauquillo Pérez del Arco, Schulz, Souladakis, Stihler, Swoboda, Weiler, Westendorp y Cabeza

UEN: Ribeiro e Castro

Contrari: 6

Verts/ALE: Auroi, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Maes, Onesta

Astensionioni: 1

GUE/NGL: Bakopoulos

Giovedì 5 giugno 2003

45. Relazione Fourtou A5-0157/2003**Risoluzione****Favorevoli: 78****EDD:** Belder, van Dam, Sandbæk**ELDR:** van den Bos, Maaten, Newton Dunn, Virrankoski**GUE/NGL:** Meijer**NI:** Beysen**PPE-DE:** Avilés Perea, Balfe, Camisón Asensio, Chichester, Daul, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Garriga Polledo, Goepel, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Jeggle, Karas, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Menrad, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Posselt, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sommer, Stenmarck, Zimmerling**PSE:** Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Casaca, De Keyser, Désir, Ettl, Gebhardt, Gillig, Imbeni, Izquierdo Collado, Kindermann, McCarthy, McNally, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Rodríguez Ramos, Roure, Sauquillo Pérez del Arco, Schulz, Souladakis, Stihler, Swoboda, Weiler, Westendorp y Cabeza**UEN:** Ribeiro e Castro**Verts/ALE:** Auroi, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Maes, Onesta**Astensioni: 1****GUE/NGL:** Koulourianos

Giovedì 5 giugno 2003

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0252

Sostanze che riducono lo strato di ozono *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano (COM(2002) 642 – C5-0554/2002 – 2002/0268(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 642)⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0554/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0179/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentare nuovamente la proposta al Parlamento qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 297.

P5_TC1-COD(2002)0268

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 297.

⁽²⁾ GU C 95 del 23.4.2003, pag. 27.

Giovedì 5 giugno 2003

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽³⁾, è emersa una serie di problemi che vanno affrontati apportando modifiche a tale regolamento. Tali problemi, relativi ad un'efficace e sicura attuazione di tale regolamento, sono stati discussi con gli Stati membri in sede di comitato di gestione di tale regolamento. Il presente regolamento riguarda quattro modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000 la Commissione è incaricata di riesaminare ogni anno gli usi critici di halon elencati nell'allegato VII di tale regolamento. Tuttavia, detto regolamento non prevede che in sede di riesame siano fissati termini per la graduale eliminazione degli usi critici in seguito all'individuazione e all'introduzione di opportune alternative. La prima modifica a detto regolamento prevede la possibilità di stabilire termini entro i quali deve essere ridotto l'impiego degli halon per usi critici, tenuto conto della disponibilità di alternative o di tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario, in sede di revisione dell'allegato VII di tale regolamento. Ciò dovrebbe assicurare che si compiano progressi nel ridurre i quantitativi di halon impiegati per usi critici e accelerare così il ripristino dello strato di ozono.
- (3) La seconda modifica riguarda le esportazioni di halon per gli usi critici elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000. Dal 1° gennaio 2004 tale regolamento consentirà che soltanto l'halon impiegato per gli scopi elencati nel suo allegato VII resti in uso per l'estinzione degli incendi nella Comunità europea. Detti usi sono ritenuti «critici» in quanto attualmente privi di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili. Qualunque attrezzatura contenente halon diversa da quelle elencate nell'allegato VII è quindi ritenuta non critica. Tutti gli impianti in cui l'halon è impiegato per usi non critici dovrebbero essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e l'halon estratto dovrebbe poter essere immagazzinato per usi critici, esportato da impianti di immagazzinamento per usi critici oppure distrutto.
- (4) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 autorizza «l'esportazione di prodotti e di apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII». Tale articolo dovrebbe essere modificato in modo da consentire l'esportazione di halon sfuso per usi critici entro il 31 dicembre 2009 ove esso sia ottenuto da halon recuperato, riciclato o rigenerato che provenga da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente. Dovrebbe essere previsto un riesame delle esportazioni di halon sfuso per usi critici al fine di vietarne, se del caso, l'esportazione prima del 31 dicembre 2009. Dovrebbero essere vietate le esportazioni di halon per usi critici dopo il 31 dicembre 2003 se l'halon non proviene da impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halon per usi critici.
- (5) La competenza ad autorizzare le esportazioni di halon esportato all'interno di prodotti e attrezzature per usi critici dovrebbe spettare alla Commissione. Quest'ultima dovrebbe autorizzare tali esportazioni soltanto allorché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia verificato che le esportazioni sono destinate ad uno o più degli usi critici specifici elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000. Inoltre l'esportatore dovrebbe essere tenuto a notificare le esportazioni effettive alla fine dell'anno.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero notificare annualmente le sostanze controllate, compreso l'halon, che sono state recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte. Attualmente il regolamento (CE) n. 2037/2000 prevede che la notifica abbia luogo entro il 31 dicembre 2001, anziché annualmente, laddove in futuro le notifiche annuali sarebbero importanti per determinare i progressi compiuti, soprattutto per quanto riguarda la distruzione di halon che è in eccedenza rispetto alle norme relative agli usi critici.

⁽¹⁾ GU C ...

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2003/160/CE della Commissione (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 29).

Giovedì 5 giugno 2003

- (7) La terza modifica riguarda l'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate. L'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate dovrebbe essere vietata. Tale divieto favorirà il recupero e la distruzione di tali sostanze controllate in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2037/2000. L'obiettivo principale è porre fine alla crescita delle esportazioni verso i paesi in via di sviluppo di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria usate, in particolare di frigoriferi e congelatori domestici e schiume isolanti ad uso edile, contenenti CFC. In mancanza di adeguati impianti di distruzione nei paesi in via di sviluppo, i CFC finiranno nell'atmosfera, danneggiando lo strato di ozono. Inoltre, i paesi in via di sviluppo stanno iniziando ad eliminare gradualmente i CFC e molti di essi hanno già dichiarato di non voler ricevere prodotti e apparecchiature di seconda mano contenenti CFC.
- (8) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 si applica non soltanto alle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria, ma anche a tutti i prodotti e apparecchiature contenenti schiume isolanti o schiume a pelle integrale prodotte mediante CFC. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, l'impossibilità di esportare dalla Comunità europea gli aeromobili o i veicoli di seconda mano contenenti schiume isolanti rigide o a pelle integrale prodotte mediante CFC. Poiché detto regolamento intendeva vietare le esportazioni di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria usate contenenti CFC e non altri prodotti e apparecchiature contenenti schiume prodotte mediante CFC, è opportuno modificare tale regolamento per escludere prodotti contenenti CFC che non rientrano nel campo di applicazione.
- (9) La quarta modifica riguarda le disposizioni sulle nuove sostanze quali definite nell'articolo 22 e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2037/2000. Tale regolamento non garantisce per la nuova sostanza indicata nell'allegato II — bromoclorometano — lo stesso livello di controllo previsto per le altre sostanze controllate, cosicché la Comunità europea attualmente non si conforma pienamente a tutti gli obblighi che le incombono in virtù del protocollo di Montreal. Per porre rimedio a tale situazione occorre che disposizioni applicabili alle sostanze controllate siano applicate anche al bromoclorometano.
- (10) Le modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000 sono del tutto in linea con i suoi obiettivi ambientali che comprendono ulteriori misure di protezione dello strato di ozono, ove possibile, la riduzione della produzione globale di sostanze che riducono lo strato di ozono, la promozione di prassi sicure per il trasporto di siffatte sostanze, la garanzia di un monitoraggio obbligatorio di qualsiasi esportazione, fornendo, ove necessario, chiarimenti giuridici,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze.»

- 2) L'articolo 2 è modificato come segue:

- a) il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— «sostanze controllate», i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano, soli o in miscela; vergini, recu-

Giovedì 5 giugno 2003

perati, riciclati o rigenerati. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzino di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto.»

b) dopo l'undicesimo trattino è inserito il seguente trattino:

«— «bromoclorometano», la sostanza controllata indicata nel gruppo IX dell'allegato I»

3) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«g) bromoclorometano»

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

«g) bromoclorometano»

b) al paragrafo 4, il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) Il paragrafo 1, lettera c), non si applica all'immissione sul mercato e all'uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all'immissione sul mercato e all'uso di halon per usi critici conformemente all'allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate. Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VII e, se necessario, adotta modifiche e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano sono vietate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto.»

5) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13. La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze saranno importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. Le sostanze controllate dei gruppi I, II, III, IV, V e IX elencate nell'allegato I, non sono importate per il perfezionamento attivo.»

6) L'articolo 11, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:»

Giovedì 5 giugno 2003

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII entro il 31 dicembre 2009, e prodotti e apparecchiature contenenti halon per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII. Entro il 1° gennaio 2005, la Commissione avvierà un riesame delle esportazioni di tale halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici, e, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adotterà, se del caso, una decisione per vietare tali esportazioni prima del 31 dicembre 2009;»

c) è aggiunta la seguente lettera:

«g) prodotti e apparecchiature usati, contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi. Tale deroga non si applica a:

- apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria;
- apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che contengono clorofluorocarburi utilizzati quali refrigeranti, o che continuano a funzionare solo se alimentati con clorofluorocarburi, utilizzati quali refrigeranti, in altri impianti e prodotti;
- schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici.»

7) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di halon per usi critici non provenienti da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halon per usi critici.»

8) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. Le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione ad esportare halon quale sostanza controllata figurano nel paragrafo 4. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.»

9) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Sono soggette ad autorizzazione le esportazioni dalla Comunità di halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione all'esportatore previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Nella domanda di autorizzazione all'esportazione figurano:

- il nome e l'indirizzo dell'esportatore;
- una descrizione commerciale dell'esportazione;
- la quantità totale di halon;
- il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature;
- una dichiarazione secondo cui l'halon deve essere esportato per un uso critico specifico di cui all'allegato VII;
- qualsiasi ulteriore informazione ritenuta necessaria dall'autorità competente.»

10) All'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001, e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, i sistemi istituiti per promuovere il recupero delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.»

Giovedì 5 giugno 2003

11) L'articolo 19 è modificato come segue:

a) È inserito il seguente paragrafo:

«4 bis. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno l'esportatore comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i dati forniti da ogni richiedente in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.»

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis, per ottemperare al protocollo o per migliorare l'attuazione concreta di tali prescrizioni.»

12) Nell'allegato I, dopo il gruppo VIII, sono aggiunti i seguenti termini:

Nella colonna intitolata «Gruppo» sono inseriti i termini «Gruppo IX», nella colonna intitolata «Sostanza» è inserita la dicitura «CH₂BrCl (halon 1011 bromoclorometano)» e nella colonna «Potenziale di riduzione dell'ozono» è inserito il numero «0,12»;

13) L'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

P5_TA(2003)0253

Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su un quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (COM(2002) 364 — 2002/2243(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 364 — C5-0527/2002),
- vista la prima relazione della Commissione sulla promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri — PEPPER I⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa)⁽²⁾,

⁽¹⁾ Pubblicata nell'allegato 3/91 dell'opuscolo «Europa sociale».

⁽²⁾ GU L 245 del 26.8.1992, pag. 53.

Giovedì 5 giugno 2003

- visto il suo parere del 9 aprile 1992 sulla proposta della Commissione al Consiglio relativo a una raccomandazione concernente la promozione della partecipazione dei dipendenti ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1998 sulla relazione della Commissione riguardante PEPPER II – La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri (COM(1996) 697) ⁽²⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale, del 26 febbraio 2003,
 - visto il documento di lavoro del Segretariato generale del Parlamento europeo sulla partecipazione agli utili e la partecipazione azionaria dei lavoratori subordinati, che offre una panoramica dei problemi e della situazione attuale («Employee participation in profit and ownership: A review of the issues and evidence») ⁽³⁾,
 - viste le pubblicazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro sul tema della partecipazione finanziaria dei lavoratori ⁽⁴⁾,
 - visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0150/2003),
- A. considerando che il ricorso alla partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti rimane globalmente limitato, in particolare l'azionariato dei dipendenti, malgrado le disposizioni legislative o le iniziative adottate in più Stati membri sulla scorta delle relazioni PEPPER,
- B. considerando che la partecipazione finanziaria dei dipendenti è assai poco sviluppata nei paesi dell'Europa centro-orientale e si scontra con un certo numero di ostacoli specifici di cui occorre tener conto,
- C. considerando le divergenze esistenti tra i vari paesi per quanto riguarda la diffusione della partecipazione finanziaria, come pure la grande diversità tra i regimi esistenti di partecipazione finanziaria dei dipendenti, non soltanto tra i vari Stati membri, ma anche al loro interno,
- D. considerando che non è necessario e nemmeno auspicabile o praticabile armonizzare pienamente le disposizioni relative ai regimi di partecipazione finanziaria, poiché ciò potrebbe ostacolare la flessibilità delle politiche nazionali, ma che è tuttavia necessario comparare e coordinare le prassi attuali mediante il raggiungimento e lo sviluppo di principi comuni (da concordarsi) e l'esame degli aspetti fiscali e di sicurezza sociale,
- E. considerando che attraverso la partecipazione dei lavoratori dipendenti al capitale viene incrementata la quota di capitale proprio, il che consente un più facile accesso al capitale di prestito (Basilea II), e che entrambi i fattori aumentano la capacità di investimento delle imprese,
- F. considerando che studi ed esempi concreti dimostrano che la partecipazione finanziaria dei dipendenti, se correttamente attuata, favorisce non soltanto la produttività, la competitività e la redditività delle imprese, ma può anche al tempo stesso incoraggiare la partecipazione dei lavoratori, migliorare la qualità dell'occupazione e contribuire a una maggiore coesione sociale,
- G. considerando che nell'Unione europea esistono numerose forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa, per le quali non esiste ancora un quadro giuridico a livello europeo,

⁽¹⁾ GU C 125 del 18.5.1992, pag. 241.

⁽²⁾ GU C 34 del 2.2.1998, pag. 151.

⁽³⁾ (documento disponibile solo in francese, inglese e tedesco). Rif.: SOCI 109, Direzione generale degli Studi, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2003.

⁽⁴⁾ «Employee share ownership and profit sharing in the European Union» e «Recent trends in employee financial participation in the European Union», Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Dublino, 2001.

Giovedì 5 giugno 2003

- H. considerando che negli Stati membri dell'Unione europea i modelli di partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale dell'impresa sono disciplinati in modo estremamente diverso; considerando che la politica francese in materia di partecipazione rappresenta in particolare un valido esempio delle possibilità offerte dalla partecipazione finanziaria dal punto di vista della politica dell'occupazione,
- I. considerando che in quasi nessuno dei paesi candidati esistono condizioni quadro giuridiche o fiscali per la partecipazione dei lavoratori,
- J. considerando che la partecipazione finanziaria può contribuire a una maggiore responsabilità sociale delle imprese,
1. ritiene che la partecipazione finanziaria dei lavoratori all'impresa costituisca una delle basi per la realizzazione del modello sociale europeo;
 2. si compiace per l'obiettivo generale della comunicazione di rafforzare, negli Stati membri e nell'Unione europea, la partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale dell'impresa, nonché per l'intenzione di presentare proposte al riguardo entro il 2004; conferma in proposito i suoi precedenti pareri sulla partecipazione agli utili e al capitale azionario;
 3. ritiene che la proposta della Commissione sia suscettibile di avere conseguenze dirette, in particolare quella dell'aumento dell'occupazione nel quadro degli obiettivi di Lisbona; osserva che si possono rilevare esperienze positive di regimi di partecipazione finanziaria sia all'interno sia all'esterno dell'Unione europea, quantunque sinora nell'UE l'uso di tali regimi non sia diffuso tra le PMI ma essenzialmente connesso ad aziende di dimensioni cospicue;
 4. sostiene le proposte presentate nella comunicazione e chiede un migliore riconoscimento reciproco dei diversi regimi nazionali;
 5. considera che, ai fini del funzionamento di un modello di partecipazione finanziaria, sono imprescindibili i principi elencati in appresso:
 - i) base volontaria — coinvolgimento di tutti i lavoratori nell'offerta di partecipazione del datore di lavoro, senza alcuna discriminazione, e garantendo in particolare il coinvolgimento dei lavoratori part-time e delle donne;
 - ii) chiarezza, trasparenza e semplicità del modello in funzione della situazione aziendale, imprenditoriale ed economica;
 - iii) esclusione, ove possibile, di rischi eccessivi per i lavoratori;
 - iv) ove possibile, prevenzione delle ripercussioni procicliche sull'economia nazionale degli Stati membri, per esempio in caso di eccessivo aumento dei redditi e dei capitali dei lavoratori in periodo di congiuntura economica favorevole oppure di perdite «doppie» in caso di evoluzione economica negativa;
 - v) compatibilità con la mobilità dei lavoratori;
 6. appoggia l'intenzione della Commissione di incentivare maggiormente i progetti per la promozione della partecipazione finanziaria nel quadro del bilancio comunitario e rammenta la sua richiesta di attuare un programma specifico, corredato di un congruo finanziamento, volto a promuovere gli scambi di informazioni e delle migliori prassi nonché a prevedere una formazione delle parti sociali per quanto riguarda i regimi PEPPER;
 7. sottolinea che si deve effettuare una chiara distinzione tra regimi che offrono ai lavoratori redditi aggiuntivi correlati ai risultati dell'impresa (profit-sharing) e quelli che prevedono la partecipazione dei lavoratori ai beni dell'impresa (compresa la proprietà condivisa tra i lavoratori oppure le opzioni sulle azioni);
 8. prende atto che finora la Commissione ha raccomandato e descritto soprattutto forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale garantite mediante valori mobiliari, ad esempio le azioni (compreso l'azionariato dei dipendenti), le obbligazioni, le obbligazioni convertibili e le opzioni di conversione di obbligazioni in azioni; prende atto con preoccupazione del fatto che la Commissione non ha esaminato altre possibilità con la dovuta attenzione;

Giovedì 5 giugno 2003

9. richiama l'attenzione sul fatto che, ai fini dell'attuazione di una politica di ampia diffusione della proprietà, è prioritaria un'opera di convincimento presso le parti sociali, i datori di lavoro, i lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori; esige in tale contesto anche la promozione di reti di imprese basate sul modello associativo che prevedono una partecipazione finanziaria;
10. reputa necessario prestare attenzione al ruolo della donna nelle varie forme di partecipazione e promuovere una rappresentanza equilibrata tra donne e uomini negli organismi delle parti sociali, segnatamente nelle strutture imprenditoriali e nelle organizzazioni dei lavoratori che optano per la partecipazione finanziaria;
11. sottolinea che è necessario prendere in considerazione le gravi obiezioni mosse dalle parti e ritiene pertanto importante tener conto delle preoccupazioni e dei timori dei lavoratori e dei sindacati, evitando che le contrattazioni collettive sull'aumento della retribuzione netta vengano fatte coincidere con i negoziati sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori; occorre partire dal presupposto che la partecipazione dei lavoratori rappresenta sempre un elemento aggiuntivo e non dovrebbe sostituire la retribuzione di base o elementi retributivi come le regolamentazioni in materia di pensioni o i normali aumenti di stipendio;
12. si attende che la base di tali modelli di partecipazione finanziaria possa essere creata anche mediante contrattazioni salariali collettive;
13. osserva che la partecipazione finanziaria, oltre ad offrire opportunità, presenta anche rischi e difficoltà, nella fattispecie:
- i) il duplice rischio rappresentato per i lavoratori dipendenti dalla partecipazione al capitale aziendale, in quanto in caso di insolvenza dell'impresa perderebbero il posto di lavoro e la quota di partecipazione;
 - ii) ostacoli di tipo organizzativo o di altro genere, ad esempio ostacoli relativi alla fiscalità, alla previdenza sociale o al diritto del lavoro, nel caso delle imprese transnazionali;
 - iii) difficoltà quanto all'attuazione della partecipazione finanziaria dei lavoratori nelle PMI;
14. invita pertanto le parti sociali, gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e gli altri soggetti a sviluppare e ottimizzare strategie per evitare tali rischi;
15. insiste affinché i lavoratori che hanno investito il loro denaro in una partecipazione di capitali beneficino almeno dei medesimi diritti che sono riconosciuti a qualsiasi detentore di capitali, particolarmente nei casi in cui i lavoratori non possono disporre liberamente dei loro investimenti;
16. reputa che l'affermazione della Commissione secondo cui l'applicazione del sistema di partecipazione finanziaria contribuirà all'aumento dell'occupazione debba essere ulteriormente analizzata e valutata, tenendo in particolare considerazione le PMI;
17. sottolinea che le PMI affrontano particolari difficoltà riguardo all'applicazione del sistema di partecipazione dei lavoratori e che i costi ed i problemi amministrativi connessi possono essere considerati proibitivi;
18. raccomanda agli Stati membri di promuovere anche modelli di partecipazione attuabili in seno alle piccole e medie imprese, come la partecipazione tacita, e sollecita la realizzazione di uno studio comunitario su altri certificati di partecipazione, già esistenti o da creare negli Stati membri, che siano adeguati alle esigenze delle PMI; chiede altresì che vengano istituiti organi di consulenza quali uffici informazioni presso le amministrazioni regionali o presso le strutture regionali in cui sono rappresentati gli attori dei patti per il lavoro;
19. chiede altresì alla Commissione di esaminare le condizioni e le modalità per un'estensione dei regimi PEPPER ai settori pubblici e non commerciali;
20. propone alternative d'investimento extra-aziendali per la partecipazione agli utili destinati all'investimento, qualora nel caso delle PMI non siano possibili soluzioni aziendali interne, così da poter racco-

Giovedì 5 giugno 2003

gliere le quote di partecipazione agli utili dei lavoratori, destinate all'investimento ma non investite nella PMI in questione, e convogliarle nuovamente verso il settore delle piccole imprese per finanziare posti di lavoro a condizioni interessanti; raccomanda a questo proposito un maggiore ricorso alle soluzioni seguenti:

- i) società d'investimento per le piccole e medie imprese;
- ii) società di partecipazione d'impresa che non raccolgono capitali in un fondo bensì li procurano mediante l'emissione di azioni (anche destinate ai lavoratori);
- iii) fondi fiduciari concepiti in funzione del fabbisogno di capitale delle PMI come i piani ESOP «Employee Stock Ownership Plans» o i fondi ESOT «Employee Stock Ownership Trusts» per l'azionariato dei dipendenti, sul modello della Gran Bretagna e dell'Irlanda, nonché società per la promozione dell'economia;

21. ribadisce la sua convinzione che conviene privilegiare, per quanto riguarda gli aiuti degli Stati membri, le partecipazioni finanziarie destinate al finanziamento di posti di lavoro, rispetto alle partecipazioni agli utili versate direttamente ai lavoratori;

22. sostiene, oltre agli incentivi fiscali, anche premi di risparmio per la formazione effettiva di capitale, dal momento che questi si rivelano più convenienti per i lavoratori sottoposti a tassi di imposizione poco elevati o nulli e poichè i premi possono essere armonizzati più facilmente ai modelli internazionali di partecipazione finanziaria rispetto alle agevolazioni fiscali o previdenziali;

23. chiede l'energica promozione di soluzioni e plaude alle iniziative della Commissione europea, come la creazione di un gruppo di lavoro di esperti indipendenti che, per quanto riguarda gli ostacoli transnazionali, dovrebbero pronunciarsi soprattutto sui punti seguenti:

- i) la diversa tassazione delle quote di partecipazione e dei redditi da capitale negli Stati membri (doppia tassazione) e il momento più adeguato in cui procedere alla tassazione delle opzioni azionarie (esercizio del diritto di opzione); inoltre una tassazione che abbia luogo solo al momento della vendita dell'azione acquisita tramite esercizio dell'opzione;
- ii) le differenze nei contributi previdenziali per i redditi da partecipazioni finanziarie e i benefici patrimoniali accessori;
- iii) i problemi giuridici posti dalle differenze esistenti quanto ai titoli e ai prospetti da pubblicare per l'ammissione in borsa, nonché al diritto del lavoro e alle disposizioni sociali negli Stati membri;
- iv) i vincoli temporali per la cessione di quote di partecipazione dei lavoratori;
- v) le differenze culturali all'interno degli Stati membri in materia di modello associativo;
- vi) il problema della «sensibilizzazione» dei paesi candidati al tema della partecipazione dei lavoratori;

24. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di creare un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle parti sociali, membri del Parlamento europeo, esperti, rappresentanti di associazioni di azionisti-lavoratori dipendenti, nonché rappresentanti di reti di aziende che applicano regimi di partecipazione finanziaria, incaricato di monitorare l'attuazione delle azioni proposte nella Comunicazione per il periodo 2002-2004 e di esaminare le iniziative future che risultano necessarie;

25. è del parere che i recenti sviluppi sul mercato globale richiedano una chiara distinzione tra partecipazione finanziaria e regimi di pensione, con disposizioni forti a protezione dei diritti a pensione acquisiti dai lavoratori, da inserire nei principi guida;

26. chiede, soprattutto per le PMI, una protezione in caso di fallimento dei dipendenti che detengono partecipazioni finanziarie, quanto meno per la durata del periodo di conservazione delle quote, ad esempio mediante polizze contro il rischio di insolvenza e/o garanzie bancarie; auspica che i modelli di partecipazione dei dipendenti abbinati a piani pensionistici prevedano adeguate garanzie per i lavoratori e la ripartizione del rischio su diversi investimenti, qualora essi siano extra-aziendali;

27. ritiene che, con riferimento agli aiuti, i regimi di partecipazione al capitale produttivo, la formazione di capitale per la contribuzione a regimi pensionistici professionali e per piani di pensionamenti individuali e la formazione di capitale da parte del lavoratore rappresentata dalla proprietà della casa in cui vive non debbano escludersi a vicenda;

Giovedì 5 giugno 2003

28. auspica che i regimi di partecipazione finanziaria comportino un miglioramento della coesione sociale e della produttività, così come la creazione di nuovi posti di lavoro;
29. segnala l'intenzione della Commissione di eseguire una serie di studi sulla sua proposta concernente il sistema di partecipazione dei lavoratori dipendenti e la invita a sostenere le ricerche che, fra l'altro, saranno incentrate sulle conseguenze del sistema per quanto riguarda il successo dell'impresa, la produttività, la competitività e l'occupazione;
30. parte dal presupposto che la creazione di valore per un'impresa si basa sull'interazione fra tutti i fattori di produzione; chiede pertanto che le opzioni azionarie non siano previste esclusivamente per i quadri direttivi ed esige che si verifichi l'opportunità di offrire diritti d'opzione a tutti i dipendenti e quali modalità siano le migliori, esaminando inoltre quali possibilità e certificati di partecipazione esistenti o da istituire permettano ai dipendenti di partecipare alla crescita e alle riserve palesi e occulte, senza esporli a inaccettabili rischi sui mercati mondiali dei capitali (ad esempio mediante diritti di godimento);
31. chiede che sia esplorata una strategia per il futuro intesa a offrire strutture associative rafforzate per quanto riguarda i modelli di partecipazione finanziaria, prendendo in considerazione le seguenti possibilità:
- i) raggruppamento dei diritti dei dipendenti azionisti in associazioni dei dipendenti azionisti, ovvero miglioramento della rappresentanza di tali azionisti negli organi direttivi delle società per azioni (come già avviene in Francia);
 - ii) istituzione di comitati di compartecipazione, soprattutto per le imprese con partecipazione dei dipendenti che non siano società per azioni, nonché diritti minimi di codecisione per i dipendenti che detengono quote del capitale aziendale;
 - iii) istituzione di fondazioni dei lavoratori che fungano per essi da azionisti; quali persone giuridiche di diritto proprio esse possono altresì garantire l'effettuazione di pagamenti uniformi ai lavoratori al momento della distribuzione dei profitti, a prescindere dalle fluttuazioni di breve termine nelle prestazioni aziendali o negli sviluppi economici;
 - iv) complemento della direttiva sul comitato aziendale europeo e della normativa sulla società per azioni europea (possibilità di emettere azioni destinate ai dipendenti mediante aumenti di capitale autorizzati o condizionati), in conformità delle proposte del Parlamento europeo;
 - v) creazione di un diritto d'impresa che armonizzi tra loro coproprietà e partecipazione alla gestione; inserimento dei sistemi di partecipazione finanziaria in un contesto d'imprenditorialità partecipativa fondata sul partenariato;
32. reputa particolarmente importante promuovere la formazione sindacale e gestionale nelle realtà di imprese ove si attui la partecipazione finanziaria dei lavoratori — prestando anche attenzione alla tematica delle pari opportunità;
33. avverte tuttavia che i diritti di codecisione sulla base di una partecipazione finanziaria non potranno mai rappresentare un motivo per non applicare o per considerare meno importanti i normali diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, per i quali esistono requisiti normativi minimi a livello comunitario e nazionale;
34. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo, entro la fine del 2004, studi sui temi sollevati nella presente risoluzione, inclusa l'analisi dell'opportunità di istituire in seno alla Fondazione europea sopracitata un osservatorio europeo per la partecipazione finanziaria;
35. sottolinea che particolare attenzione va riservata ai nuovi Stati membri in cui la partecipazione finanziaria si è poco sviluppata e manca un adeguato quadro giuridico o fiscale,
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché alle parti sociali europee e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.
-

Giovedì 5 giugno 2003

P5_TA(2003)0254

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (COM(2002) 377 – C5-0340/2002 – 2002/0141(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 377) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0340/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A5-0156/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 449.

P5_TC1-COD(2002)0141**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 449.

⁽²⁾ GU C 95 del 23.4.2003, pag. 22.

⁽³⁾ GU C ...

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003.

Giovedì 5 giugno 2003

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sull'igiene dei prodotti alimentari] ⁽¹⁾ stabilisce norme igieniche generali applicabili a tutti gli alimenti, mentre il regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale] ⁽²⁾ contiene norme igieniche specifiche applicabili agli alimenti di origine animale.
- (2) Il regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi] ⁽³⁾ stabilisce norme generali relative all'esecuzione di controlli ufficiali sugli alimenti.
- (3) Oltre alle norme generali relative all'esecuzione di controlli ufficiali sugli alimenti, occorre stabilire norme specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, al fine di tener conto degli aspetti specifici legati a tali prodotti.
- (4) I controlli ufficiali sui prodotti di origine animale devono riguardare tutti gli aspetti importanti per la tutela della salute umana, della salute e del benessere degli **animali**. **Detti** controlli devono basarsi sulle più recenti informazioni disponibili e pertanto essere adeguati man mano che si rendono disponibili nuove informazioni pertinenti.
- (5) La legislazione comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti deve poggiare su **una base** scientifica **solida e verificabile**. A tal fine, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dev'essere consultata **regolarmente per assicurare che i pareri scientifici siano aggiornati, indipendenti e correttamente valutati**.
- (6) La natura e intensità dei controlli ufficiali dev'essere basata su una valutazione dei rischi riguardanti la salute umana e animale, degli aspetti connessi col benessere degli animali e con l'adeguatezza del prodotto a seconda di specie e categoria degli animali macellati, nonché del tipo di procedimento e dell'operatore del settore alimentare interessato. **I controlli ufficiali tengono conto delle disposizioni flessibili per le imprese artigianali nonché per le piccole e medie imprese contenute nel regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari] e nel regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. Tale flessibilità non deve comportare alcuna limitazione dell'igiene.**
- (7) **È opportuno che gli investimenti effettuati dai produttori e dagli operatori che forniscono migliori prestazioni nel campo della sicurezza alimentare e comportano minori rischi siano ricompensati con minori costi di ispezione.**
- (8) I controlli ufficiali sulla produzione di carne devono svolgersi in modo da garantire che le norme igieniche siano rispettate in modo costante e che i criteri e gli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria siano osservati **dalle imprese del settore alimentare**. I controlli ufficiali consistono in verifiche (audit) delle attività degli operatori **del settore alimentare**, in attività di ispezione **e in verifiche dei controlli effettuati dagli operatori del settore**.
- (9) I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca devono essere **differenziati a seconda delle varie specie in questione e devono essere** effettuati per accertare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria. I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi devono anche riguardare le zone di stabulazione e produzione dei molluschi bivalvi, nonché il prodotto finale.
- (10) Inoltre, i controlli ufficiali sulla produzione di latte e prodotti lattiero-caseari devono essere effettuati in modo da accertare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria. I controlli ufficiali sulla produzione di latte e prodotti lattiero-caseari devono fra l'altro riguardare gli stabilimenti di produzione, il latte crudo al momento della sua raccolta e i prodotti lattiero-caseari trasformati.
- (11) **Le disposizioni di applicazione degli allegati del presente regolamento sono** adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 **della decisione 1999/468/CE**, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla **Commissione** ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C ...

⁽²⁾ GU C ...

⁽³⁾ GU C ...

⁽⁴⁾ **GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.**

Giovedì 5 giugno 2003

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Esso si applica in integrazione del regolamento (CE) n. .../2003 [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi] e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾.

Il presente regolamento si applica esclusivamente alle attività e alle persone alle quali si applicano il regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari] e il regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].

Il presente regolamento non si applica alla:

- a) *produzione primaria di prodotti alimentari per uso domestico privato;*
- b) *preparazione di alimenti per il consumo privato;*
- c) *fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale o ai negozi e ristoranti locali; tali operazioni sono soggette alla normativa nazionale.*

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano come del caso le definizioni di cui ai seguenti regolamenti:

- a) regolamento (CE) n. 178/2002,
- b) regolamento (CE) n. .../2003 [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi],
- c) regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari],
- d) regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].

Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «veterinario ufficiale» significa un veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;
- b) «ausiliario del veterinario ufficiale» o «ausiliario ufficiale» significa un **collaboratore** qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione, nominato dall'autorità competente e operante sotto l'autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale;
- c) «marchiatura sanitaria» significa un marchio applicato dal veterinario ufficiale o sotto la sua responsabilità indicante il rispetto di tutti i requisiti di cui al presente regolamento;
- d) **«piccola impresa artigianale» significa una piccola impresa registrata che produce esclusivamente per un mercato locale limitato.**

⁽¹⁾ **GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.**

Giovedì 5 giugno 2003

CAPO II
CONTROLLI UFFICIALI DEGLI STABILIMENTI COMUNITARI

Articolo 3

Autorizzazioni di stabilimenti

1. Qualora la **legislazione comunitaria** richieda che gli stabilimenti siano autorizzati, l'autorità competente effettua una visita *in loco*. Gli stabilimenti possono essere autorizzati soltanto se se ne dimostra il rispetto **delle disposizioni del regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari] e del regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]** nonché dei requisiti previsti dalla normativa alimentare.

Per gli stabilimenti di recente apertura, l'autorità competente emette un'autorizzazione condizionata qualora risulti da una visita *in loco* che tutte le norme relative alle infrastrutture e alle attrezzature sono rispettate. **L'autorità competente stabilisce la durata di validità dell'autorizzazione condizionata, che non può essere prorogata.**

2. Gli stabilimenti autorizzati ricevono un numero di riconoscimento cui vanno aggiunti dei codici indicanti i tipi di prodotti d'origine animale fabbricati. Nel caso dei mercati all'ingrosso, il numero di riconoscimento può essere completato da un numero secondario indicante le unità o i raggruppamenti di unità che vendono o fabbricano i prodotti di origine animale.

3. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti autorizzati e dei rispettivi numeri di riconoscimento. **Tutti gli Stati membri devono poter accedere a tali elenchi, per via telematica nel formato unico stabilito dalla Commissione.**

Articolo 4

Principi generali dei controlli ufficiali

Gli operatori del settore alimentare prestano all'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per svolgere i controlli ufficiali. Essi provvedono in particolare a:

- consentire l'accesso agli edifici, ai locali, agli impianti e alle altre infrastrutture;
- consentire l'accesso alla documentazione e ai registri previsti ai sensi del presente regolamento o ritenuti necessari dall'autorità competente per valutare la situazione.

Articolo 5

Controlli ufficiali degli stabilimenti di produzione di carni fresche

1. **Gli Stati membri provvedono affinché i macelli, gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e i laboratori di sezionamento siano sottoposti a controlli ufficiali conformemente all'Allegato I.**

2. **Ai sensi dell'Allegato I, Capitolo 1, sezione I.1, il veterinario ufficiale effettua verifiche presso tali stabilimenti in particolare per quanto riguarda:**

- a) le buone prassi igieniche
- b) le procedure basate sui principi dell'analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).

3. **Ai sensi delle disposizioni generali di cui all'Allegato I, Capitolo 1, sezione I.2, il veterinario ufficiale effettua controlli in tali stabilimenti in particolare per quanto riguarda:**

- a) le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti,
- b) l'ispezione ante mortem,
- c) il benessere degli animali,

Giovedì 5 giugno 2003

- d) l'ispezione sulle carni,
 - e) i materiali specifici a rischio e gli altri sottoprodotti di origine animale,
 - f) le prove di laboratorio.
4. Il veterinario ufficiale adotta misure opportune, dopo aver proceduto ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente a quanto stabilito nell'Allegato I, Capitolo 1, sezione I.2.
5. Il veterinario ufficiale può essere assistito da ausiliari ufficiali (secondo le modalità di cui all'Allegato I, Capitolo 2, sezione I.
6. Gli Stati membri si assicurano di disporre di personale di controllo sufficiente, affinché i controlli ufficiali possano aver luogo con la frequenza prevista all'Allegato I, Capitolo 2, sezione II.
7. Gli Stati membri possono autorizzare il personale dello stabilimento a svolgere determinati compiti in relazione ai controlli ufficiali della produzione di carne di volatili e conigli.
8. Gli Stati membri possono autorizzare il personale dello stabilimento a svolgere determinati compiti in relazione all'effettuazione di prelievi di campioni e all'esecuzione di analisi specifiche conformemente all'Allegato I, capitolo 2, sezione III.
9. Gli Stati membri provvedono affinché i veterinari ufficiali e gli ausiliari ufficiali possano ottenere le necessarie qualifiche professionali e ricevere una formazione specifica ai sensi dell'Allegato I, capitolo 2, sezione IV.

Articolo 6

Controlli ufficiali degli stabilimenti di produzione di molluschi bivalvi vivi

Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti di produzione di molluschi bivalvi vivi siano sottoposti a controlli ufficiali conformemente all'Allegato II.

Articolo 7

Controlli ufficiali degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca

Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca siano sottoposti a controlli ufficiali conformemente all'Allegato III.

Articolo 8

Controlli ufficiali degli stabilimenti di produzione o lavorazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari

Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti di produzione o lavorazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari siano sottoposti a controlli ufficiali conformemente all'Allegato IV.

Articolo 9

Sanzioni

Laddove un organismo responsabile dell'effettuazione dei controlli individui un caso di mancato rispetto delle norme in materia di igiene relative ai prodotti animali destinati al consumo umano, al responsabile sono irrogate sanzioni uniformi, identiche in tutti gli Stati membri. Se necessario esse possono assumere la forma, previa convalida del competente organismo di controllo, di una chiusura delle imprese responsabili da parte delle autorità e possono altresì prevedere la pubblicazione di un descrittivo delle violazioni rilevate.

Giovedì 5 giugno 2003

CAPO III

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Articolo 10

Disposizioni fondamentali

Le norme di cui agli allegati al presente regolamento si applicano fatte salve le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di prodotti di origine animale di cui alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾.

Articolo 11

*Disposizioni per la compilazione di elenchi di paesi terzi
o delle parti di paesi terzi dai quali
sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale*

1. *Per garantire l'osservanza delle disposizioni generali di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari], si applicano le disposizioni del presente articolo.*
2. *La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 e previa ispezione comunitaria in loco, predispone elenchi dei paesi terzi, o delle parti di paesi terzi, dai quali sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale.*

Nel compilare tali elenchi si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) *legislazione del paese terzo;*
- b) *organizzazione dell'autorità competente del paese terzo e dei suoi servizi ispettivi, poteri attribuiti a tali servizi e sorveglianza cui sono soggetti, nonché autorità di cui dispongono detti servizi per vigilare sull'effettiva osservanza della loro normativa;*
- c) *condizioni sanitarie di produzione, lavorazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione effettivamente applicate ai prodotti di origine animale destinati alla Comunità;*
- d) *garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto o all'equivalenza delle pertinenti condizioni sanitarie;*
- e) *esperienza acquisita in materia di immissione sul mercato del prodotto proveniente dal paese terzo e risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;*
- f) *risultati di ispezioni e/o verifiche comunitarie eseguite nel paese terzo e soprattutto risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti;*
- g) *situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, nonché situazione sanitaria generale del paese stesso, che potrebbe comportare pericoli per la salute pubblica nella Comunità;*
- h) *regolarità e rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sull'esistenza di rischi biologici, compresa la presenza di biotossine marine nelle zone destinate alla pesca o all'acquacoltura;*
- i) *esistenza, applicazione e comunicazione di un programma di controllo delle zoonosi;*

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

Giovedì 5 giugno 2003

- j) *legislazione del paese terzo in merito all'uso di sostanze e medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il divieto o l'autorizzazione del loro impiego, la loro distribuzione e la loro immissione sul mercato e le relative norme amministrative e di controllo;*
- k) *esistenza, applicazione e comunicazione di un programma di controllo dei residui;*
- l) *legislazione del paese terzo in merito alla preparazione e alla somministrazione dei mangimi, comprese le procedure per l'uso di additivi e per la produzione e l'impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi, sia del prodotto finale.*
3. *La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 e tenendo conto della situazione sanitaria del paese terzo, definisce per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, specifiche condizioni d'importazione tenendo conto della situazione sanitaria del paese terzo di cui trattasi.*

Tali specifiche condizioni d'importazione prevedono tra l'altro:

- a) *l'identificazione dell'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali dei prodotti in questione e abilitata a firmare i certificati sanitari;*
- b) *i dettagli relativi al certificato sanitario che deve accompagnare le partite destinate alla Comunità. Detti certificati devono:*
- essere redatti almeno in una delle lingue dei paesi di spedizione e di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui si effettuano i controlli presso il posto d'ispezione frontaliero,*
 - accompagnare i prodotti (esemplare originale),*
 - essere costituiti da un unico foglio,*
 - essere previsti per un unico destinatario.*
 - essere rilasciati il giorno in cui i prodotti sono caricati ai fini della spedizione verso il paese di destinazione;*
- c) *l'apposizione di un bollo sanitario che identifica i prodotti di origine animale, in particolare mediante l'identificazione del paese terzo di spedizione (il nome per esteso o le sue iniziali in codice ISO) e il numero di riconoscimento, il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine.*
4. *La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 e ove lo ritenga necessario, stabilisce condizioni generali d'importazione per un determinato prodotto.*

Articolo 12

Condizioni per la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi di stabilimenti, comprese le navi officina e le navi frigorifero

Gli stabilimenti, le navi officina o le navi frigorifero e, per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, le zone di produzione e di raccolta, sono autorizzati a spedire prodotti di origine animale verso la Comunità unicamente se inclusi in un elenco redatto e aggiornato secondo le seguenti procedure:

- 1) *Accordi di equivalenza*

La compilazione e l'aggiornamento degli elenchi di stabilimenti sono effettuati in conformità con le disposizioni dell'accordo di equivalenza pertinente.

Giovedì 5 giugno 2003

2) *Elenchi della Commissione*

In caso di esito favorevole dei controlli effettuati dalla Commissione in loco a norma dell'articolo 11:

- a) *la Commissione compila elenchi, secondo la procedura di cui all'articolo 17 e in base a una comunicazione delle autorità competenti del paese terzo;*
- i) *uno stabilimento può figurare in un elenco soltanto se è ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo che esporta nella Comunità; tale riconoscimento è soggetto alle seguenti condizioni:*
- osservanza dei requisiti previsti dalla Comunità,*
 - sorveglianza dello stabilimento da parte di un servizio ispettivo ufficiale del paese terzo;*
- ii) *le zone di produzione e di raccolta per i molluschi bivalvi vivi sono conformi alla normativa pertinente applicabile nella Comunità;*
- iii) *il riconoscimento di navi officina e di navi frigorifero è effettuato:*
- dall'autorità competente del paese terzo di cui la nave batte bandiera,*
 - dall'autorità competente di un altro paese terzo, a condizione che detto paese figuri nell'elenco comunitario dei paesi terzi autorizzati ad importare prodotti della pesca nella Comunità, che i prodotti della pesca siano sbarcati regolarmente sul suo territorio e ispezionati dalle sue autorità competenti, le quali devono altresì apporre il bollo sanitario sui prodotti e rilasciare il certificato sanitario, o*
 - da uno Stato membro.*
- b) *gli elenchi approvati vengono modificati come segue:*
- la Commissione informa gli Stati membri circa le modifiche proposte dal paese terzo interessato agli elenchi di stabilimenti nei cinque giorni lavorativi successivi dalla ricezione delle modifiche medesime;*
 - gli Stati membri dispongono di un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle modifiche agli elenchi di stabilimenti di cui al punto precedente per inviare osservazioni scritte alla Commissione;*
 - se almeno uno Stato membro formula osservazioni scritte, la Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e iscrive la questione all'ordine del giorno della riunione successiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ai fini di una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 17;*
 - se nessuna osservazione scritta viene fatta pervenire entro il termine di cui al secondo trattino, le modifiche agli elenchi sono considerate accettate dagli Stati membri. La Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e le importazioni in provenienza dagli stabilimenti interessati sono autorizzate cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento di tale informazione da parte degli Stati membri;*
 - la Commissione pubblica gli elenchi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

3) *Autorizzazione di un paese terzo a compilare e aggiornare gli elenchi di stabilimenti*

L'autorità competente di un paese terzo può essere abilitata a compilare e aggiornare gli elenchi di stabilimenti, previa ispezione e/o verifica in loco effettuata dalla Commissione al fine di accertare l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 11, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) *uno stabilimento può figurare in un elenco soltanto se è ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo che esporta nella Comunità. Tale riconoscimento è soggetto alle seguenti condizioni:*
- osservanza dei requisiti previsti dalla Comunità,*
 - sorveglianza dello stabilimento da parte di un servizio ispettivo ufficiale del paese terzo.*

Ad ogni stabilimento è attribuito un numero di riconoscimento;

Giovedì 5 giugno 2003

- b) il riconoscimento di navi officina e di navi frigorifero è effettuato dall'autorità competente del paese terzo di cui la nave batte bandiera;
- c) il riconoscimento delle zone di produzione e di raccolta per i molluschi bivalvi vivi è subordinato all'osservanza delle norme al riguardo applicabili nella Comunità;
- d) in caso di mancato rispetto dei requisiti comunitari, l'autorità competente deve disporre delle competenze necessarie
- a garantire l'eliminazione delle carenze entro un termine adeguato, e
 - ove non sia possibile rimediare a dette carenze entro un termine adeguato o qualora sussista un rischio per la salute pubblica, a garantire la sospensione delle attività di esportazione verso la Comunità o la revoca del riconoscimento degli stabilimenti, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle zone di produzione e di raccolta dei molluschi bivalvi vivi posti sotto la sua responsabilità;
- e) un elenco aggiornato è trasmesso dall'autorità competente del paese terzo alla Commissione, la quale lo mette a disposizione delle parti interessate in un apposito sito Internet.
- Solo gli stabilimenti menzionati in detto elenco possono spedire prodotti di origine animale verso la Comunità.

4. Decisioni caso per caso

Per far fronte a situazioni particolari, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, possono essere autorizzate importazioni in provenienza diretta da uno stabilimento di un paese terzo allorché quest'ultimo non è in grado di fornire le garanzie previste all'articolo 11. In tal caso, lo stabilimento in questione deve ottenere un'autorizzazione speciale, previa ispezione in loco della Commissione. La decisione di riconoscimento stabilisce le condizioni specifiche d'importazione valide per i prodotti provenienti da tale stabilimento.

Articolo 13

Altre disposizioni

1. Possono essere importati nella Comunità solo prodotti provenienti da un paese terzo
- preparati nel paese terzo di spedizione o, nel caso dei prodotti della pesca, su navi officina o navi frigorifero del paese terzo di spedizione;
 - ottenuti o preparati in un paese terzo diverso dal paese terzo di spedizione, purché il prodotto provenga da uno stabilimento approvato di un paese terzo menzionato in un elenco comunitario; ove del caso,
 - preparati o fabbricati nella Comunità.
2. Se del caso, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 17, condizioni speciali per l'importazione di prodotti destinati a fini specifici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Modifica degli allegati, disposizioni di applicazione e misure transitorie

- 1) Gli Allegati del presente regolamento possono essere modificati o integrati, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico. Se del caso, prima di presentare una proposta la Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Giovedì 5 giugno 2003

2. *Le disposizioni di applicazione necessarie per garantire un'esecuzione uniforme del presente regolamento possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Ove necessario, prima di presentare una proposta la Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.*

3. *Misure transitorie possono essere definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.*

Articolo 15

Disposizioni di applicazione

Le disposizioni di applicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono riguardare in particolare:

- a) *l'attrezzatura tecnica dei luoghi d'ispezione;*
- b) *la procedura di trasmissione dei risultati dei controlli;*
- c) *le condizioni da soddisfare affinché si possa rinunciare alla presenza permanente del veterinario ufficiale presso determinati macelli e stabilimenti di lavorazione della selvaggina;*
- d) *le disposizioni relative al contenuto dei test per i veterinari ufficiali e gli ausiliari ufficiali;*
- e) *i criteri microbiologici per i controlli dell'igiene negli stabilimenti;*
- f) *le procedure alternative nonché gli esami di laboratorio sierologici o di altro tipo che offrono quanto meno garanzie equivalenti a quelle delle procedure specifiche d'ispezione delle carni di cui all'Allegato I, Capitolo 3, e che le possono quindi sostituire;*
- g) *le condizioni da soddisfare affinché si possa rinunciare, a seconda dello stabilimento, della regione o del paese di origine, ad alcune delle procedure specifiche d'ispezione delle carni di cui all'Allegato I, Capitolo 3, sulla base dei principi dell'analisi del rischio;*
- h) *le disposizioni relative agli esami di laboratorio, compresi i metodi di ispezione dell'odore del maschio;*
- i) *il trattamento mediante il freddo al quale va sottoposta la carne in sostituzione dell'esame della cisticercosi e della trichinosi;*
- j) *il trattamento termico al quale va sottoposta la carne in relazione alla tubercolosi;*
- k) *le condizioni nelle quali gli stabilimenti possono essere certificati come ufficialmente esenti da cisticercosi e da trichinosi;*
- l) *i metodi da applicare per l'esame delle condizioni di cui all'Allegato I, Capitolo 3, sezione IX;*
- m) *i criteri di freschezza per i controlli organolettici dei prodotti della pesca;*
- n) *i limiti analitici, i metodi di analisi nonché i piani di campionamento da utilizzare nell'ambito dei controlli ufficiali di cui all'Allegato III per quanto riguarda i prodotti della pesca;*
- o) *le procedure da rispettare per l'eradicazione o il controllo di malattie animali quali la brucellosi o la tubercolosi o di altre zoonosi come la salmonellosi, in particolare nella macellazione degli animali colpiti;*
- p) *il numero di ausiliari ufficiali e del personale della catena di macellazione.*

Articolo 16

Flessibilità

1. *Gli Stati membri hanno facoltà, senza compromettere gli obiettivi del presente regolamento, di adottare misure nazionali volte ad adattare i requisiti di cui agli Allegati conformemente ai paragrafi da 2 a 5.*

Giovedì 5 giugno 2003

2. *Le misure nazionali di cui al paragrafo 1:*
 - a) *hanno l'obiettivo di:*
 - i) *permettere di continuare ad utilizzare i metodi tradizionali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione o della distribuzione degli alimenti; oppure*
 - ii) *tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare che hanno una produzione limitata e di quelle situate in regioni che presentano limiti geografici particolari;*
 - b) *riguardano in particolare i seguenti elementi degli Allegati:*
 - i) *le informazioni sulla catena alimentare;*
 - ii) *la presenza di un'autorità competente in base all'analisi dei rischi.*
3. *Uno Stato membro che desidera adottare le misure nazionali di cui al paragrafo 2 ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Tale notifica:*
 - a) *contiene una descrizione dettagliata dei requisiti che lo Stato membro ritiene debbano essere adattati e la natura dell'adattamento richiesto;*
 - b) *descrive lo stabilimento interessato;*
 - c) *illustra i motivi dell'adattamento (compreso, ove opportuno, un sommario dell'analisi del pericolo effettuata e delle misure da adottarsi per assicurare che l'adattamento non comprometta gli obiettivi del presente regolamento); e*
 - d) *fornisce qualsiasi altra informazione utile.*
4. *Gli altri Stati membri hanno tre mesi di tempo dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 3 per inviare i loro commenti scritti alla Commissione. La Commissione può — e, allorché riceve commenti scritti da uno o più Stati membri, deve — consultare gli Stati membri nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione ha facoltà di decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, se le misure contemplate possano essere attuate con eventuali modifiche appropriate. Se del caso la Commissione può proporre misure di applicazione generale conformemente ai paragrafi 1 o 2.*
5. *Uno Stato membro può adottare misure nazionali volte ad adattare i requisiti di cui all'Allegato I soltanto:*
 - a) *in conformità di una decisione adottata in virtù del paragrafo 4; ovvero*
 - b) *se, un mese dopo lo scadere del periodo di cui al paragrafo 4, la Commissione non abbia informato gli Stati membri di aver ricevuto commenti scritti o di voler proporre l'adozione di una decisione di cui alla lettera a).*

Articolo 17

Procedura del comitato permanente

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si **applicano gli articoli 5 e 7** della decisione 1999/468/CE, **tenendo conto dell'articolo 8** della stessa.
3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
4. **Il comitato adotta il proprio regolamento interno.**

Giovedì 5 giugno 2003

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale *dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere *dal ...* ⁽¹⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ *Un anno dopo la sua entrata in vigore. Il presente regolamento deve avere la stessa data di applicazione degli altri testi giuridici che fanno parte della cosiddetta rifusione della legislazione in materia d'igiene.*

ALLEGATO I

CARNI FRESCHE

Le norme specifiche di cui al presente Allegato si applicano ai macelli, agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e ai laboratori di sezionamento.

Capitolo 1

Tipo di controlli e decisioni ad essi conseguenti

I. COMPITI DEL VETERINARIO UFFICIALE

I.1. Compiti di verifica del veterinario ufficiale

Il veterinario ufficiale effettua verifiche negli stabilimenti di produzione delle carni al fine di controllare che gli operatori **del settore alimentare** rispettino le norme di cui al regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari], al regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale] e al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, e che abbiano conseguentemente adottato tutte le misure necessarie per garantire buone prassi igieniche e carni sicure. Tali verifiche comprendono:

A. Verifiche delle buone prassi igieniche

Si tratta di controlli atti a verificare la costante osservanza delle procedure *da parte dell'operatore del settore alimentare* stesso per quanto riguarda almeno:

- a) concezione e manutenzione **dell'infrastruttura** e delle attrezzature dello stabilimento;
- b) igiene dello stabilimento, compresa l'igiene prima, durante e dopo le operazioni;
- c) igiene personale;
- d) formazione in materia di igiene e procedure di lavoro;
- e) controllo degli organismi nocivi;
- f) controllo della qualità dell'acqua;

⁽¹⁾ *GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).*

Giovedì 5 giugno 2003

- g) controllo della temperatura;
- h) controllo delle carni che arrivano allo stabilimento e che ne escono;
- i) trattamento, raccolta, **trasporto, lavorazione, smaltimento** e immagazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresi i materiali specifici a rischio **per tutto il periodo in cui rimangono nell'azienda**.

B. Verifiche delle procedure basate sui principi dell'Analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP)

Tali verifiche si effettuano per verificare la costante e corretta applicazione dei principi HACCP, nonché se le procedure HACCP

creano le premesse affinché gli animali avviati alla macellazione:

- a) siano adeguatamente identificati;
- b) siano accompagnati dalle opportune informazioni fornite dall'azienda di provenienza degli animali;
- c) abbiano la pelle o il vello in condizioni tali da ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle carni durante la macellazione;
- d) siano di aspetto sano;
- e) siano stati trasportati e trattati in modo conforme alle norme UE sul benessere degli animali;

garantiscono, nella misura del possibile, che le carni, al termine del processo di macellazione:

- a) siano conformi ai criteri microbiologici stabiliti dalla legislazione comunitaria, compresi i parametri igienici e i pertinenti criteri relativi agli agenti patogeni;
- b) non contengano residui chimici superiori ai livelli stabiliti dalle normative comunitarie;
- c) non contengano residui di sostanze proibite dalla legislazione comunitaria;
- d) non contengano agenti contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria;
- e) non presentino rischi fisici, ad es. corpi estranei;
- f) non presentino anomalie o alterazioni pato-fisiologiche, per cui occorre portare all'attenzione del veterinario ufficiale le carcasse o le carni che contengono tali anomalie o alterazioni;
- g) non presentino contaminazione fecale o di altro tipo;
- h) non contengano materiali specifici a rischio, tranne quando stabilito dalla legislazione comunitaria e siano state, in generale, prodotte in conformità della legislazione comunitaria riguardante le encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- i) siano conformi alle norme comunitarie relative alla rintracciabilità delle carni.

C. Verifiche dell'uso di guide

Laddove **l'operatore del settore alimentare**, per conformarsi alle norme vigenti, ricorra a guide di buone prassi comunitarie o nazionali, dev'essere verificato il corretto uso di tali guide.

D. Esecuzione delle verifiche

Occorre prestare particolare attenzione nell'esecuzione delle verifiche per quanto riguarda:

- a) la sorveglianza delle attività effettuate dal personale dello stabilimento su base permanente e in tutte le fasi del processo di macellazione e di sezionamento. A sostegno della verifica, il veterinario ufficiale può effettuare controlli di efficienza per accertare la conformità del lavoro svolto dal personale dello stabilimento ai criteri specifici stabiliti dall'autorità competente. Se del caso, sono adottate norme dettagliate riguardanti i controlli di efficienza, in conformità della procedura di cui all'**articolo 17**;
- b) la verifica di tutti i pertinenti registri **dell'operatore del settore alimentare**;
- c) il prelievo di campioni per analisi di laboratorio qualora lo si ritenga necessario;
- d) la documentazione degli elementi considerati e dei risultati della verifica.

Giovedì 5 giugno 2003

I.2. Compiti ispettivi del veterinario ufficiale

I risultati delle verifiche effettuate secondo il punto I.1 sono esaminati dal veterinario ufficiale nello svolgimento delle proprie mansioni ispettive e influenzano, se opportuno, il modo in cui tali mansioni vengono svolte.

Le mansioni ispettive comprendono i seguenti aspetti:

A. Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti

1. Le informazioni pertinenti contenute nei registri dello stabilimento di provenienza degli animali, che devono essere resi disponibili **dall'operatore del settore alimentare** a norma del regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari], sono controllate e analizzate dal veterinario ufficiale prima della macellazione degli animali. Di queste informazioni fanno parte almeno:
 - a) la situazione dell'azienda di provenienza o la situazione regionale riguardante la salute degli animali;
 - b) le condizioni di salute degli animali;
 - c) i dati relativi ai prodotti veterinari somministrati **agli animali, le date** delle somministrazioni e i periodi di attesa; **vanno indicati esclusivamente i medicinali veterinari per i quali è previsto un periodo di attesa;**
 - d) **le malattie insorte** che potrebbero aver inciso sulla sicurezza delle carni;
 - e) i risultati di tutte le analisi effettuate sui campioni prelevati dagli **animali, su campioni prelevati per diagnosticare malattie che influiscono sull'idoneità al consumo umano e sulla qualità delle carni**, compresi i campionamenti **che sono rilevanti sotto il profilo della salute umana** effettuati nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui;
 - f) le pertinenti relazioni dei macelli relative ai risultati **delle ispezioni** ante mortem sugli animali **e delle ispezioni sulle carni** della stessa azienda di provenienza;
 - g) i dati relativi alla produzione;
 - h) nome e indirizzo del veterinario privato che normalmente assiste **l'operatore del settore alimentare** dell'azienda di provenienza;
 - i) il nome del veterinario ufficiale/dell'ufficio veterinario responsabile.
2. **Con la procedura di cui all'articolo 17 sono adottate:**
 - a) **norme relative al modo in cui devono essere formulate e presentate le informazioni;**
 - b) **le modalità di una dichiarazione standardizzata sulla catena informativa che i produttori primari devono sottoscrivere.**
3. Nell'effettuare le ispezioni ante mortem e **ispezioni sulle carni**, il veterinario ufficiale deve tener conto dei risultati documentati dei controlli e dell'analisi di tali informazioni.
4. Nell'eseguire i propri compiti ispettivi, il veterinario ufficiale deve tener conto dei certificati ufficiali che accompagnano gli animali e delle eventuali dichiarazioni dei veterinari che effettuano i controlli a livello della produzione primaria, compresi i veterinari ufficiali e quelli autorizzati che partecipano a un sistema di rete di sorveglianza, come previsto all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina⁽¹⁾.
5. Quando gli operatori della catena di produzione degli alimenti adottano misure aggiuntive per garantire la sicurezza degli alimenti mediante sistemi integrati, sistemi privati di controllo, certificazioni conferite da una terza parte indipendente o altri sistemi, e quando tali misure sono documentate e gli animali sottoposti a tali meccanismi chiaramente identificabili, il veterinario ufficiale può tenerne conto nell'espletare le proprie funzioni ispettive e nel verificare le procedure HACCP.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.).

Giovedì 5 giugno 2003

B. Ispezione ante mortem⁽¹⁾

1. Prima della macellazione, tutti gli animali sono sottoposti a un'ispezione ante mortem da parte del veterinario ufficiale. L'ispezione ante mortem ha luogo entro 24 ore dall'arrivo al macello, e meno di 24 ore prima della macellazione. Inoltre, il veterinario ufficiale può richiedere in qualunque momento ulteriori ispezioni.
2. L'ispezione deve in particolare permettere di accertare:
 - a) se sono state rispettate le norme relative all'identificazione degli animali;
 - b) che il benessere degli animali non sia stato compromesso;
 - c) che la pelle o il vello siano in condizioni tali da ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle carni durante la macellazione;
 - d) se sussistono condizioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o animale, con particolare attenzione per l'individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) e di altre malattie soggette a obbligo di notifica.
3. Al macello il veterinario ufficiale esegue anche un'ispezione clinica di tutti gli animali che i suoi ausiliari o **l'operatore del settore alimentare** abbiano eventualmente scartato in quanto non idonei alla macellazione.
4. Quando disposto dal presente regolamento, parte dell'ispezione ante mortem può essere svolta nell'azienda di provenienza degli animali.
5. In caso di macellazione d'emergenza al di fuori del macello, il veterinario ufficiale presso il macello esamina il certificato, emesso dal veterinario in conformità del regolamento (CE) n. 449.../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].

C. Benessere degli animali

Il veterinario ufficiale verifica la conformità alle norme comunitarie **e nazionali** relative al benessere degli animali, come le norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione e durante il trasporto.

D. Ispezione **sulle carni**

1. La carcassa e le frattaglie **che l'accompagnano** sono immediatamente **sottoposti** a un'ispezione **sulle carni**. Tutte le superfici esterne devono essere esaminate; a tale scopo potrebbero essere necessarie una minima manipolazione della carcassa e/o delle frattaglie e/o speciali attrezzature tecniche. Occorre prestare un'attenzione particolare all'individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A dell'UIE e di altre malattie soggette a obbligo di notifica. La velocità della catena di macellazione e il personale adibito alle ispezioni devono essere tali da consentire controlli adeguati. A seconda della specie cui appartiene l'animale, del tipo di azienda o del paese o regione di provenienza, nonché in funzione dei principi dell'analisi di rischio, è prevista una palpazione supplementare, oppure incisioni o prove di laboratorio, come indicato al Capitolo 3.
2. **Vengono** effettuati ulteriori esami, come la palpazione e l'incisione di parti della carcassa e delle frattaglie, nonché prove di laboratorio:
 - a) **per giungere a una diagnosi definitiva,**
 - b) **per individuare la presenza di una malattia degli animali, o**
 - c) **per individuare un eccesso di residui chimici o una non conformità rispetto ai criteri microbiologici.**
3. Ai fini dell'ispezione **sulle carni**, le carcasse dei solipedi domestici, dei bovini di età superiore ai sei mesi e dei suini domestici di età superiore alle quattro settimane sono tagliate a metà longitudinalmente lungo la colonna vertebrale. Se ciò risulta necessario per l'ispezione, il veterinario ufficiale può disporre il taglio longitudinale di qualunque testa o carcassa. Tuttavia, per tener conto del progresso tecnologico o di situazioni sanitarie specifiche, l'autorità competente può autorizzare la presentazione all'ispezione di carcasse di solipedi domestici, bovini di età superiore ai sei mesi e suini domestici di età superiore alle quattro settimane non tagliate a metà.

⁽¹⁾ Le seguenti norme non si applicano alla selvaggina in libertà.

Giovedì 5 giugno 2003

4. Durante l'ispezione sono adottate opportune precauzioni per garantire che la contaminazione della carne dovuta a operazioni come la palpazione, il taglio o l'incisione sia ridotta al minimo.
5. Procedure alternative e analisi sierologiche o prove di laboratorio possono, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, sostituire le specifiche procedure ispettive *sulle carni* di cui al Capitolo 3, purché diano garanzie almeno equivalenti. **Le autorità competenti decidono in merito all'applicazione di procedure alternative.**
6. **Qualora si debba procedere a una macellazione d'urgenza, la carcassa è sottoposta quanto prima a un'ispezione sulle carni, conformemente ai precedenti punti da 1 a 5, prima di essere dichiarata idonea al consumo umano.**

E. Materiali specifici a rischio (SRM)

In conformità delle specifiche norme comunitarie in materia di SRM, le operazioni di rimozione, separazione, colorazione e, se del caso, marchiatura degli SRM devono essere controllate dal veterinario ufficiale. Questi garantisce l'adozione, da parte **dell'operatore del settore alimentare**, di tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione delle carni con SRM durante la macellazione (compreso lo stordimento) e la rimozione dei materiali specifici a rischio.

F. Prove di laboratorio e studi di base sugli agenti patogeni

1. **Il veterinario ufficiale effettua il prelievo dei campioni e garantisce l'individuazione, il trattamento e l'invio dei campioni al laboratorio competente in conformità delle pertinenti specifiche, tenendo conto di altre norme comunitarie nei settori delle zoonosi, delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e dei residui** nel contesto di:
 - a) monitoraggio ufficiale delle zoonosi, compresi *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., *Escherichia coli* produttore verotossina e ceppi batterici multiresistenti;
 - b) prove specifiche di laboratorio per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾;
 - c) rilevazione di sostanze o prodotti non autorizzati, controllo delle sostanze regolamentate e in particolare nel contesto dei piani nazionali sui residui di cui alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e i loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/496/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽²⁾;
 - d) individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A dell'UIE e di altre malattie soggette a obbligo di notifica;
 - e) prove di laboratorio su animali ritenuti sospetti dal veterinario ufficiale, o prove di laboratorio effettuate affinché questi possa arrivare a una diagnosi **definitiva**;
2. **Se** necessario, sono adottate norme dettagliate riguardanti le prove di laboratorio, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, comprese norme specifiche per studi di base su *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., *Escherichia coli* produttore verotossina e ceppi batterici multiresistenti.

G. Marchiatura sanitaria e d'identificazione

1. **Una** volta completata l'ispezione *sulle carni*, le carcasse, mezze carcasse, i quarti e le carcasse tagliate in tre parti sono sottoposti a marchiatura sanitaria mediante un marchio impresso con l'inchiostro o a fuoco sulla superficie esterna, in modo da garantire la facile individuazione del numero dello stabilimento.
2. A tal fine, il veterinario ufficiale deve sorvegliare:
 - a) la marchiatura sanitaria;
 - b) i marchi e il materiale per la confezione, se marchiato conformemente alla presente sezione.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

Giovedì 5 giugno 2003

3. La marchiatura sanitaria può essere apposta soltanto qualora l'animale da cui è ottenuta la carne sia stato sottoposto a ispezione ante mortem dal veterinario ufficiale ⁽¹⁾ e siano soddisfatti tutti gli altri requisiti di cui al presente regolamento. **Se la carcassa può essere identificata sino al risultato dell'esame per l'individuazione della trichinosi o dell'analisi dei residui, la marchiatura sanitaria può essere apposta prima. Tuttavia, prima che siano noti i risultati dell'esame della trichinosi, la carcassa o i prodotti da essa derivati non possono essere immessi in commercio.**
4. La marchiatura sanitaria dev'essere:
 - a) o un marchio ovale di almeno 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili:
 - i) sulla parte superiore, la sigla del paese di spedizione in lettere maiuscole (cioè una delle seguenti: AT - B - DK - D - EL - E - FI - F - IRL - I - L - NL - P - SE - UK), seguita dal numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento,
 - ii) sulla parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE, EEC, EEG, EOK, EØF, ETY o EWG;
 - b) o un marchio ovale di almeno 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili:
 - i) sulla parte superiore, il nome del paese di spedizione in lettere maiuscole,
 - ii) al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento,
 - iii) sulla parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE, EEC, EEG, EOK, EØF, ETY o EWG.

L'altezza deve essere pari ad almeno 0,8 cm per le lettere e ad almeno 1 cm per le cifre. La marchiatura sanitaria può, inoltre, indicare il veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione delle carni. Le dimensioni e i caratteri del marchio possono essere ridotti nel caso di agnelli, capretti, **conigli** e porcellini.
5. Le carcasce devono essere marchiate con inchiostro o a fuoco in conformità del punto 4:
 - a) quelle che pesano più di 65 kg devono essere marchiate su ciascuna mezza carcassa, almeno in corrispondenza dei seguenti punti: superficie esterna delle cosce, lombi, schiena, petto e spalla,
 - b) le carcasce di agnelli, capretti, **conigli** e porcellini devono recare almeno due bollature, una su ciascuna parte della carcassa, sulla spalla o sulla superficie esterna delle cosce,
 - c) le altre carcasce sono marchiate almeno in quattro punti, sulla spalla e sulla superficie esterna delle cosce. Tuttavia, nel caso delle carcasce di agnelli, capretti e porcellini, la marchiatura sanitaria può avvenire sotto forma di etichetta o cartellino monouso.
6. Il fegato dei bovini, dei suini e dei solipedi è **immediatamente marchiato in** conformità del punto 4 **direttamente a fuoco sul prodotto o sulla confezione o l'imballaggio. Il marchio di cui al punto 4 dev'essere applicato su un'etichetta fissata alla confezione o all'imballaggio o stampata sullo stesso.**
7. Tutti gli altri sottoprodotti della macellazione idonei al consumo umano sono immediatamente marchiati in conformità del punto 4, direttamente sul prodotto o sulla confezione o l'imballaggio. Il marchio di cui al punto 4 dev'essere applicato su un'etichetta fissata alla confezione o all'imballaggio o stampata sullo stesso.
8. L'imballaggio dev'essere sempre marchiato in conformità del punto 9.
9. Le carni sezionate e imballate e le frattaglie imballate di cui ai punti 6 e 7 devono recare una marchiatura sanitaria in conformità del punto 4. La marchiatura è applicata a un'etichetta fissata all'imballaggio o stampata sull'imballaggio in modo da essere distrutta quando questo viene aperto. La mancata distruzione della marchiatura è tollerata soltanto quando all'atto dell'apertura è l'imballaggio a venire distrutto. Tuttavia, quando la confezione soddisfa tutte le condizioni protettive dell'imballaggio, l'etichetta di cui sopra può essere attaccata alla confezione.

⁽¹⁾ Questa norma non si applica alla selvaggina in libertà.

Giovedì 5 giugno 2003

10. Quando la carne fresca è confezionata in porzioni commerciali destinate alla vendita diretta ai consumatori si applicano i punti 7 e 9. Le norme relative alle dimensioni contenute al punto 4 non devono essere necessariamente applicate alla marchiatura di cui al presente punto. Se la carne è imballata in uno stabilimento diverso da quello in cui è stata originariamente confezionata, la confezione deve recare la marchiatura sanitaria del laboratorio di sezionamento in cui è stata originariamente confezionata, mentre l'imballaggio deve recare la marchiatura sanitaria del centro di imballaggio.
11. Le carni dei solipedi e i relativi imballaggi devono recare una marchiatura speciale da definire a norma della procedura di cui *all'articolo 17*.
12. I colori utilizzati per la marchiatura sanitaria sono quelli elencati nella legislazione comunitaria sulle sostanze coloranti.
13. Le marchiature sanitarie non possono essere rimosse se la carne non è ulteriormente lavorata in un altro stabilimento autorizzato, nel quale il marchio originario viene sostituito dal numero distintivo dello stabilimento. **La rintracciabilità deve essere assicurata mediante un'apposita documentazione.**

H. Comunicazione dei risultati delle ispezioni

1. Il veterinario ufficiale registra e valuta i risultati delle proprie attività ispettive. Se emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute umana o animale, oppure una situazione che compromette il benessere degli animali, le relative informazioni vengono **comunicate**:
 - a) **all'operatore del settore alimentare dello stabilimento interessato**,
 - b) all'autorità competente responsabile della supervisione dell'azienda di provenienza degli animali o della zona di caccia,
 - c) al veterinario privato che normalmente assiste l'azienda di provenienza e
 - d) alla persona responsabile di tale azienda ⁽¹⁾.

Il veterinario ufficiale può decidere di omettere determinate comunicazioni qualora esse non siano rilevanti per uno specifico destinatario.

Una volta effettuata la comunicazione, **le persone responsabili sono tenute** ad adottare, **nel proprio ambito di responsabilità**, misure atte a rimediare alla situazione.

2. I risultati delle ispezioni e delle analisi devono essere comunicati alle pertinenti basi di dati.
3. Se gli animali interessati sono stati allevati in un altro Stato membro o in un paese terzo, l'individuazione di una malattia o di una condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute umana o animale, oppure di una situazione che compromette il benessere degli animali, dev'essere comunicata **all'operatore del settore alimentare** dello stabilimento di produzione delle carni e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento. Quest'ultimo informa la Commissione qualora gli animali interessati siano stati allevati in un paese terzo.
4. Se il veterinario ufficiale, effettuando le ispezioni ante *mortem* o **le ispezioni sulle carni** o qualunque altro tipo di attività ispettiva, sospetta la presenza di un agente infettivo indicato all'elenco A dell'UIE, informa immediatamente l'autorità centrale competente. Egli inoltre adotta tutte le misure e le precauzioni necessarie per prevenire il diffondersi dell'agente infettivo. Tali misure e precauzioni comprendono la chiusura dello stabilimento con interdizione di ogni ulteriore movimento verso o in provenienza dai suoi locali fino a che non sia stata confermata l'assenza dell'agente o non siano state messe in atto tutte le restrizioni e le misure necessarie.
5. Se del caso, è necessario adottare norme dettagliate riguardanti la comunicazione dei risultati delle ispezioni, in conformità della procedura di cui *all'articolo 17*.

⁽¹⁾ Qualora vi sia la necessità di trovare le prove della mancata osservanza delle buone prassi veterinarie o dell'uso illegale di sostanze farmaceutiche, i risultati ufficiali non vengono comunicati al veterinario privato, né alla persona responsabile dell'azienda.

Giovedì 5 giugno 2003

II. DECISIONI IN CONSEGUENZA DEI CONTROLLI

Se dai controlli risultano deficienze, inadempienze o irregolarità, vengono adottate le misure opportune. Fra queste:

A. Decisioni successive alla verifica delle buone prassi igieniche e delle procedure HACCP

1. Se la verifica delle buone prassi igieniche o delle procedure HACCP rileva un'inadempienza, il veterinario ufficiale **esige** che **l'operatore del settore alimentare** riveda immediatamente i procedimenti di controllo, scopra le cause se ciò è possibile, rimedi alle inadempienze e impedisca che si ripetano. A seconda della natura del problema, il veterinario ufficiale **deve** adottare alcuni provvedimenti, ad esempio il rallentamento **o l'interruzione** del processo.
2. Qualora la verifica delle buone prassi igieniche o delle procedure HACCP o altre indagini rivelino che potrebbero essere immesse sul mercato carni che, in base alla sezione II.E del presente sottocapitolo, sono da considerarsi non idonee al consumo umano, e qualora **l'operatore del settore alimentare** ometta di adattare immediatamente le procedure, il processo di macellazione o sezionamento è arrestato, per riprendere soltanto quando il veterinario ufficiale si sia persuaso che la situazione è sotto controllo. Una procedura simile è applicata qualora il veterinario ufficiale lo ritenga **necessario**.
3. Se del caso, il veterinario ufficiale dispone il richiamo, un ulteriore esame e, se necessario, il ritiro e/o la distruzione delle carni.
4. Quando il processo, **per le stesse cause o per altre ragioni**, debba essere interrotto ripetutamente e **l'operatore del settore alimentare** non risulti in grado di impedire il ripetersi degli inconvenienti, l'autorità competente avvia la procedura di ritiro dell'autorizzazione concessa allo stabilimento. **L'apposita decisione è pubblicata senza indugio**.
5. **Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sufficienti possibilità di ricorso. Tuttavia l'introduzione del ricorso non deve ritardare o rinviare l'attuazione dei provvedimenti stabiliti nel presente regolamento.**

B. Decisioni relative alle informazioni sulla catena di produzione degli alimenti

1. **Qualora le** informazioni riguardanti la sicurezza alimentare **non siano** contenute nei registri dell'azienda di provenienza **malgrado possano esserlo, gli animali** non sono ammessi alla macellazione. **Il gestore del macello prende i provvedimenti necessari per ottenere con la massima rapidità le informazioni necessarie e dispone, previa consultazione del veterinario ufficiale, le misure atte ad assicurare il benessere degli animali. I costi di tali misure sono a carico dell'organo responsabile del ritardo. Se tutte le misure di cui sopra non consentono di ottenere le informazioni necessarie ai fini della sicurezza alimentare, gli animali vanno abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano.**
2. In caso di **macellazione d'urgenza fuori dal macello vanno fornite anche le informazioni relative alla catena di produzione degli alimenti** prima che la carcassa possa essere ammessa al consumo umano. In attesa di un giudizio definitivo, la carcassa e le relative frattaglie devono essere conservate separatamente dalle altre carni. **Se mancano le informazioni la carcassa è classificata non idonea al consumo umano.**
3. Quando i registri, la documentazione e le altre informazioni che accompagnano gli animali indicano che:
 - a) gli animali provengono da un'azienda o da una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre restrizioni per ragioni connesse con la salute umana o animale;
 - b) le norme relative all'uso di medicinali veterinari non sono state rispettate;
 - c) sussistono altre condizioni che potrebbero incidere negativamente sulla salute umana o animale;

gli animali non sono ammessi alla macellazione, a meno che non siano seguite procedure introdotte in base alla legislazione comunitaria al fine di eliminare i rischi per la salute umana o

Giovedì 5 giugno 2003

animale. Se gli animali sono già al macello, devono essere abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Se del caso si adottano le opportune precauzioni per salvaguardare la salute umana e animale. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, si procede a controlli presso l'azienda di provenienza.

4. Qualora l'autorità competente rilevi che i dati, la documentazione e le altre informazioni che accompagnano gli animali non corrispondono alla situazione effettiva presso l'azienda di provenienza o alle vere condizioni degli animali o sono deliberatamente intese a fuorviare il veterinario ufficiale, l'autorità stessa interviene nei confronti della persona responsabile dell'azienda di provenienza degli animali e di ogni altra persona coinvolta, fra l'altro effettuando controlli aggiuntivi. I costi dei controlli aggiuntivi sono a carico **dell'operatore del settore alimentare** dello stabilimento di provenienza o delle altre persone coinvolte.

C. Decisioni riguardanti gli animali vivi

1. **Qualora gli animali non siano** identificati correttamente **o la loro provenienza o appartenenza non sia accertabile con altri mezzi, il veterinario ufficiale decide se** sono ammessi **alla macellazione**. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale **onde evitare rischi per la salute umana o animale, tali animali sono abbattuti separatamente. Per prendere la sua decisione, il veterinario ufficiale può inoltre chiedere** controlli presso l'azienda di provenienza.
2. In caso di considerazioni prioritarie in materia di benessere degli animali, i cavalli possono essere macellati anche se non sono state fornite le informazioni necessarie sulla loro identità; dette informazioni devono però essere fornite prima che la carcassa sia ammessa al consumo umano. Queste norme valgono anche in caso di macellazione d'emergenza di cavalli fuori dal macello.
3. Gli animali la cui pelle o vello sia in condizioni tali da presentare un maggiore rischio di contaminazione delle carni durante la macellazione non possono essere macellati ai fini del consumo umano.
4. Gli animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che portano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia non possono essere macellati ai fini del consumo umano. Tali animali devono essere abbattuti separatamente, in condizioni tali da impedire la contaminazione di altri animali o carcasse, e dichiarati non idonei al consumo umano.
5. La macellazione degli animali sospettati di essere affetti da una malattia o condizione che può incidere negativamente sulla salute umana o animale deve essere differita. Detti animali devono essere sottoposti a un esame dettagliato al fine di stabilire una diagnosi. Quando l'ispezione **sulle carni** è necessaria ai fini della diagnosi, il veterinario ufficiale può decidere che gli animali in questione siano sottoposti a un'ispezione **sulle carni** completata, se necessario, da campionamento ed esami di laboratorio. Gli animali sono macellati separatamente o al termine della macellazione normale, con tutte le precauzioni necessarie per evitare un'eventuale contaminazione delle altre carni.
6. Gli animali che potrebbe presentare residui di farmaci veterinari eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite, devono essere trattati in conformità della direttiva 96/23/CE.
7. **Il trattamento** di animali nell'ambito di un regime specifico di eradicazione o di controllo di una determinata malattia, come per la brucellosi o la tubercolosi o altre zoonosi come la salmonellosi, deve essere **effettuato** sotto il controllo diretto del veterinario ufficiale e nelle condizioni imposte da quest'ultimo. **L'autorità competente stabilisce le misure e le condizioni in base alle quali tali macellazioni vengono effettuate.**
8. Una volta che gli animali sono arrivati entro il perimetro del macello, non possono lasciarlo vivi, tranne i casi di grave guasto degli impianti. In tali circostanze sono consentiti soltanto i movimenti in direzione di un altro macello **qualora ciò sia necessario per il benessere degli animali e gli animali si trovino in condizioni tali da comportare rischi maggiori di contaminazione della carne al momento della macellazione.**

Giovedì 5 giugno 2003

D. Decisioni riguardanti il benessere degli animali

1. In caso di mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, il veterinario ufficiale **dispone** che **l'operatore del settore alimentare** adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi di tale mancanza. A seconda della natura della deficienza, il veterinario ufficiale può adottare alcuni provvedimenti, come il rallentamento o l'interruzione del processo di macellazione. Se del caso, il veterinario ufficiale informa le altre autorità competenti.
2. Qualora rilevi il mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto, il veterinario ufficiale adotta le misure necessarie in conformità della pertinente legislazione comunitaria. **L'apposita decisione è pubblicata senza indugio.**

E. Decisioni riguardanti le carni

1. Sono dichiarati non idonei al consumo umano:
 - a) le carni di animali che non sono stati sottoposti a ispezione ante mortem, eccezion fatta per la selvaggina in libertà;
 - b) salvo diversa disposizione del presente regolamento **o del regolamento (CE) n. .../2003 del ... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]**, le carni degli animali le cui frattaglie non siano state sottoposte a ispezione **sulle carni**;
 - c) le carni degli animali morti prima della macellazione, nati morti, abortiti o macellati prima dei 7 giorni di età;
 - d) le carni risultanti da rifilatura dei punti di dissanguamento;
 - e) le carni di animali affetti da una malattia animale soggetta a obbligo di notifica, tranne quando diversamente stabilito al Capitolo 3;
 - f) le carni degli animali affetti da una malattia generalizzata, da setticemia, piemia, tossiemia o viremia;
 - g) le carni non conformi ai criteri microbiologici stabiliti dalla legislazione comunitaria;
 - h) le carni su cui sia stata rilevata un'infestazione parassitaria, tranne quando diversamente stabilito al Capitolo 3;
 - i) fatte salve norme più specifiche della legislazione comunitaria, le carni contenenti residui di farmaci veterinari, contaminanti o altri residui chimici eccedenti i livelli consentiti dalla Comunità in tessuti commestibili; se del caso, un superamento del livello comunitario deve far scattare ulteriori analisi;
 - j) fatte salve norme più specifiche della legislazione comunitaria, tutte le carni o carcasse di animali contenenti residui di sostanze proibite e tutte le carni di animali trattati con sostanze proibite;
 - k) il fegato e i reni di animali di età superiore a due anni originari di regioni nelle quali l'esecuzione dei programmi approvati conformemente all'articolo 5 della direttiva 96/23/CE ha permesso di constatare la presenza generalizzata di metalli pesanti nell'ambiente;
 - l) le carni trattate illegalmente con sostanze decontaminanti;
 - m) le carni trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti o raggi UV;
 - n) le carni contenenti corpi estranei, eccezion fatta per la selvaggina in libertà qualora si tratti di materiale utilizzato per cacciare l'animale;
 - o) le carni che superano i livelli massimi consentiti di radioattività stabiliti dalla legislazione comunitaria;
 - p) le carni che presentano alterazioni fisiopatologiche, anomalie nella consistenza, un dissanguamento insufficiente o anomalie organolettiche, oppure le carni di animali deperiti;
 - q) le carni contenenti materiali specifici a rischio, tranne nei casi previsti dalla legislazione comunitaria;
 - r) le carni sporche o che presentano una contaminazione fecale o di altro tipo;

Giovedì 5 giugno 2003

- s) il sangue di un animale la cui carcassa sia stata dichiarata non idonea al consumo umano conformemente ai punti precedenti, nonché il sangue contaminato dal contenuto dello stomaco o da qualsiasi altra sostanza;
 - t) tutte le carni che, secondo il parere professionale del veterinario emesso dopo esame di tutte le informazioni pertinenti, possono costituire un pericolo per la salute umana o animale o per altri motivi non idonee al consumo umano;
 - u) **le carni di animali ermafroditi o criptorchidi, a meno che sia possibile dimostrare l'assenza di odore con un metodo di prova obiettivo;**
 - v) **le carni di suini da ingrasso maschi non castrati, a meno che sia possibile dimostrare l'assenza d'odore con un metodo di prova obiettivo.**
2. **Il veterinario ufficiale stabilisce quali prodotti possono essere commercializzati nel settore degli alimenti per animali da compagnia in base al regolamento (CE) n. 1774/2002.**

Capitolo 2

Responsabilità e frequenza dei controlli

I. IL GRUPPO D'ISPEZIONE

Nell'effettuazione dei controlli di cui al Capitolo 1, il veterinario ufficiale può essere assistito da ausiliari ufficiali **o da personale dello stabilimento** operanti sotto la sua autorità e responsabilità. Gli ausiliari ufficiali **o il personale dello stabilimento** fanno parte di un gruppo d'ispezione indipendente sotto l'autorità e responsabilità del veterinario ufficiale. Gli ausiliari ufficiali possono svolgere le seguenti mansioni:

- a) raccogliere informazioni relative alle buone prassi igieniche e alle procedure HACCP;
- b) prestare assistenza nel corso dell'ispezione ante mortem presso il macello **o nell'azienda di provenienza**. In tal caso, il ruolo dell'ausiliario ufficiale consiste nell'effettuare una prima osservazione degli animali e in mansioni di carattere esclusivamente pratico;
- c) controlli relativi al benessere degli animali;
- d) ispezione **sulle carni**, purché il veterinario ufficiale sorvegli il lavoro degli ausiliari ufficiali;
- e) controlli su rimozione, separazione, colorazione e, se del caso, marchiatura del materiale specifico a rischio;
- f) controlli delle carni sezionate e immagazzinate;
- g) prelievo dei campioni;
- h) ispezione e controllo degli stabilimenti, dei mezzi di trasporto, ecc.

II. FREQUENZA DEI CONTROLLI

1. L'autorità competente garantisce un'adeguata vigilanza ufficiale degli stabilimenti di produzione delle carni. La natura e intensità della vigilanza ufficiale si basa su una valutazione regolare dei rischi riguardanti la salute umana e animale, degli aspetti connessi col benessere degli animali e con l'adeguatezza del prodotto a seconda di specie e categoria degli animali macellati, nonché del tipo di procedimento e **dell'operatore del settore alimentare** interessato. Nel calcolo del personale responsabile della catena di macellazione dev'essere **seguito un** approccio scientifico. Il numero del personale ufficiale **o del personale dello stabilimento** coinvolto dev'essere tale da consentire il rispetto di tutte le norme di cui al presente regolamento.
2. In particolare si deve provvedere affinché:
 - a) nei **macelli** sia presente almeno un veterinario ufficiale nel corso dell'ispezione ante mortem e di quella **sulle carni e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina nel corso dell'ispezione sulle carni**.

Giovedì 5 giugno 2003

L'autorità competente può adottare un approccio più flessibile nei macelli di piccole dimensioni, nelle piccole imprese artigianali e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina identificati sulla base di analisi di rischio:

- i) l'ispezione ante mortem è effettuata dal veterinario ufficiale ma può aver luogo presso l'azienda di provenienza;
- ii) non è necessaria la presenza costante del veterinario ufficiale durante l'ispezione **sulle carni**, purché se ne occupi un ausiliario ufficiale e le carni che presentano anomalie siano messe da parte ed esaminate dal veterinario ufficiale; dev'essere istituito un sistema documentato di controllo che consenta al veterinario ufficiale di accertarsi del rispetto di tutte le norme previste.
Per quanto riguarda i volatili, la flessibilità può essere introdotta, sulla base di un'analisi dei rischi caso per caso effettuata dall'autorità competente, anche in macelli diversi da quelli di ridotte dimensioni.

Non si applica la flessibilità:

- i) agli animali macellati d'emergenza o sospetti di presentare una malattia o una condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute umana;
- ii) ai bovini provenienti da mandrie che non siano state dichiarate ufficialmente esenti da tubercolosi;
- iii) ai bovini, ovini e caprini provenienti da mandrie che non siano state dichiarate esenti da brucellosi;
- iv) nel caso del manifestarsi di una malattia di cui all'elenco A o, se del caso, all'elenco B dell'UIE. Sono interessati gli animali che possono contrarre la malattia in questione e provengono da una regione specifica definita in base all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE;
- v) se ritenuto necessario, per tener conto delle malattie emergenti o di particolari malattie dell'elenco B. Se del caso occorre adottare norme in conformità della procedura di cui all'articolo 17.

Qualora necessario per garantire un'attuazione uniforme di questa disposizione, occorre approvare una definizione di stabilimento piccolo o di ridotte dimensioni, in conformità della procedura di cui all'articolo 17;

- b) nei laboratori di **sezionamento**, sia presente **un membro del gruppo d'ispezione** durante la lavorazione delle carni, **secondo un piano di controllo stabilito dall'autorità competente sulla base dell'analisi del rischio**.

III. COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DELLO STABILIMENTO

Gli Stati membri possono autorizzare il personale dello stabilimento ispezionato a effettuare le attività degli ausiliari ufficiali nel controllo della produzione di volatili e conigli. Si applicano però le seguenti condizioni:

- a) qualora lo stabilimento abbia applicato con successo per almeno 12 mesi le buone prassi igieniche e le procedure HACCP **in conformità con il capitolo 1, sezione I.1**, l'autorità competente può autorizzare il personale, purché questo abbia ricevuto una formazione equivalente a quella degli ausiliari ufficiali e abbia superato lo stesso esame, a svolgere le mansioni degli ausiliari sotto la supervisione, **l'autorità e la responsabilità** del veterinario ufficiale **e a costituire un gruppo di ispezione indipendente dell'autorità competente nello stabilimento**. Il veterinario ufficiale presenza allora all'intera ispezione ante mortem e **sulle carni**, supervisiona tali attività ed effettua regolari controlli di efficienza per accertare che il lavoro del personale dello stabilimento soddisfi i criteri stabiliti dall'autorità competente e documenta i risultati di tali controlli di **efficienza**. È necessario adottare norme dettagliate riguardanti i controlli di efficienza, in conformità della procedura di cui all'articolo 17. Quando il livello d'igiene nello stabilimento cala a causa del personale, quando le mansioni previste non sono svolte correttamente dallo stesso e, in generale, quando il personale svolge le proprie mansioni in modo non giudicato soddisfacente dall'autorità competente, il personale è sostituito dagli ausiliari ufficiali.

Inoltre, nell'ambito dello stabilimento, occorre operare una distinzione fra le responsabilità inerenti alla produzione e quelle inerenti all'ispezione, e lo stabilimento che intenda avvalersi di ispettori dello stesso deve disporre di una certificazione riconosciuta a livello internazionale.

Giovedì 5 giugno 2003

- b) L'autorità competente dello Stato membro decide in via di principio e caso per caso se consentire l'applicazione del sistema sopra descritto. In caso di decisione di principio in questo senso da parte dello Stato membro, quest'ultimo ne informa la Commissione, comunicandole anche le condizioni relative. Per gli stabilimenti di produzione delle carni in uno Stato membro in cui è applicato il sistema sopra descritto, il suo effettivo uso è opzionale, e gli stabilimenti non possono essere obbligati dall'autorità competente a introdurre il sistema in questione. Se l'autorità competente non è sicura che lo stabilimento soddisfi i requisiti, il sistema non è applicato in quello stabilimento. Per una valutazione in merito, l'autorità competente effettua un'analisi dei registri relativi alla produzione e alle ispezioni, del tipo di attività svolte nello stabilimento, della precedente conformità alle norme, dell'esperienza, delle capacità professionali e del senso di responsabilità in materia di sicurezza degli alimenti da parte del personale e di altre informazioni **rilevanti**.

IV. QUALIFICHE PROFESSIONALI

A. Qualifiche professionali del veterinario ufficiale

1. Possono essere nominati veterinari ufficiali soltanto i veterinari che hanno superato un esame organizzato dall'autorità competente, come previsto dal regolamento (CE) n. .../2003 [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi], o dall'ente incaricato a tal fine dall'autorità stessa, **o che già esercitano tale attività o la cui formazione professionale risponda ai requisiti fissati dal presente regolamento.**
2. L'esame comprende almeno i seguenti argomenti:
 - a) legislazione nazionale e comunitaria in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e sostanze farmaceutiche;
 - b) principi della Politica agricola comune, misure di mercato, restituzioni all'esportazione e frodi (compreso il contesto globale: OMC, SPS, Codex Alimentarius, UIE);
 - c) basi di trasformazione degli alimenti e tecnologia alimentare;
 - d) principi, concetti e metodi delle buone prassi di fabbricazione e della gestione della qualità;
 - e) gestione preventiva della qualità (buone prassi di allevamento);
 - f) promozione e applicazione dell'igiene e sicurezza dei prodotti alimentari (buone prassi igieniche);
 - g) principi, concetti e metodi dell'analisi di rischio;
 - h) principi, concetti e metodi HACCP, utilizzo delle procedure HACCP in tutta la catena di produzione degli alimenti;
 - i) prevenzione e controllo dei rischi per la salute umana derivanti dai prodotti alimentari;
 - j) dinamiche della popolazione di infezioni e intossicazioni;
 - k) epidemiologia diagnostica;
 - l) sistemi di monitoraggio e sorveglianza;
 - m) verifica e valutazione regolamentare dei sistemi per la gestione della sicurezza degli alimenti;
 - n) principi e applicazioni diagnostiche dei moderni metodi di analisi;
 - o) tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica veterinaria;
 - p) elaborazione dati e applicazioni di biostatistica;
 - q) indagini sui focolai delle malattie umane di origine alimentare;
 - r) aspetti rilevanti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
 - s) benessere degli animali durante produzione, trasporto e macellazione;

Giovedì 5 giugno 2003

- t) problemi ambientali connessi con la produzione di alimenti (compresa la gestione dei rifiuti);
 - u) principio di precauzione e preoccupazioni dei consumatori;
 - v) principi di formazione per il personale che lavora nella catena di produzione degli alimenti.
3. Il veterinario **deve avere la capacità di praticare la** cooperazione interdisciplinare.
 4. Le norme dettagliate concernenti il contenuto dell'esame di cui sopra sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui *all'articolo 17*.
 5. Inoltre, il veterinario deve ricevere almeno 200 ore di formazione pratica prima di essere nominato veterinario ufficiale. La formazione pratica è impartita da veterinari ufficiali, si svolge presso macelli, laboratori di sezionamento, posti di ispezione delle carni fresche e aziende e riguarda, fra l'altro, la verifica di sistemi di gestione della sicurezza degli alimenti.
 6. Il veterinario ufficiale deve tenersi aggiornato sui nuovi sviluppi mediante attività annuali di formazione permanente e leggendo le pubblicazioni specializzate.
 7. I veterinari che sono già stati nominati veterinari ufficiali e i veterinari ufficiali a tempo parziale devono acquisire, se necessario, le conoscenze richieste sugli argomenti di cui sopra tramite attività di formazione continua. Al riguardo l'autorità competente adotta i provvedimenti adeguati.
 8. ***Gli Stati membri possono prevedere, in deroga ai punti da 1 a 5, eccezioni particolari per veterinari ufficiali a orario ridotto, competenti per i controlli nelle piccole imprese artigianali.***

B. Qualifiche professionali degli ausiliari ufficiali

1. Possono essere nominati ausiliari ufficiali soltanto coloro che hanno superato un esame organizzato dall'autorità competente degli Stati membri o dall'ente incaricato a tal fine dall'autorità stessa.
2. Solo i candidati che dimostrano di avere:
 - a) seguito un corso teorico di almeno 600 ore, comprendente esercitazioni di laboratorio e
 - b) ricevuto almeno 300 ore di formazione pratica sotto la supervisione di un veterinario ufficiale,sono ammessi all'esame di cui sopra. La formazione pratica si svolge sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, presso macelli, laboratori di sezionamento, posti di ispezione delle carni fresche e aziende.
3. La formazione e gli esami sono incentrati o sulla carne rossa o sulla carne di volatili. Tuttavia, coloro che hanno ricevuto la formazione per una delle due categorie e hanno superato il relativo esame possono frequentare una formazione abbreviata per presentarsi all'esame riguardante l'altra categoria.
4. L'esame per gli ausiliari ufficiali consiste in una parte teorica e una pratica e verte sulle seguenti materie:
 - a) per l'ispezione delle aziende:
 - i) parte teorica:
 - nozioni generali sull'industria agricola — organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale, ecc.;
 - gestione preventiva della qualità (buone prassi di allevamento);
 - conoscenza di base delle malattie, in particolare delle zoonosi — virus, batteri, parassiti, ecc.;
 - controllo delle malattie e utilizzazione di medicinali/vaccini nonché controllo dei residui;
 - controllo igienico e sanitario;
 - benessere degli animali nell'allevamento, durante il trasporto e al macello;
 - norme ambientali — negli edifici, negli allevamenti e in generale;
 - leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili;
 - preoccupazioni dei consumatori e controllo della qualità.

Giovedì 5 giugno 2003

- ii) parte pratica:
 - visite ad aziende di vario tipo che praticano diversi metodi di allevamento;
 - visite agli stabilimenti di produzione;
 - carico e scarico dei mezzi di trasporto;
 - visite a laboratori;
 - controlli veterinari;
 - documentazione;
- b) per l'ispezione al macello:
 - i) parte teorica:
 - nozioni generali sull'industria delle carni – organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale, **e tecnologia della macellazione e del sezionamento**;
 - nozioni di igiene e di buone prassi igieniche, in particolare igiene aziendale, della macellazione, del sezionamento e dell'immagazzinaggio, nonché igiene del lavoro;
 - HACCP e verifica delle procedure HACCP;
 - nozioni di anatomia e fisiologia degli animali macellati;
 - nozioni di patologia degli animali macellati;
 - nozioni di anatomia patologica degli animali macellati;
 - conoscenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
 - conoscenza dei metodi e dei procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezionamento, imballaggio e trasporto delle carni fresche;
 - **conoscenza della microbiologia**;
 - conoscenza di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili;
 - **ispezione ante mortem**;
 - **esame per l'individuazione della trichinosi**;
 - procedure di prelievo dei campioni;
 - **ispezione sulle carni**;
 - aspetti legati alle frodi;
 - **lavori tecnico-amministrativi**.
 - ii) parte pratica:
 - identificazione degli animali;
 - controllo dell'età;
 - ispezione e valutazione degli animali macellati;
 - ispezione **sulle carni** presso un macello;
 - **esame per l'individuazione della trichinosi**;
 - identificazione delle specie animali mediante esame di parti tipiche dell'animale;
 - identificazione e relativo commento di più parti di animali macellati che presentano alterazioni;
 - controllo igienico, compresa la verifica delle buone prassi igieniche e delle procedure HACCP;
 - **registrazione dei risultati dell'ispezione ante mortem**;
 - prelievo dei campioni;
 - rintracciabilità delle carni.

Occorre adottare norme dettagliate riguardanti il contenuto dell'esame di cui sopra, se del caso, in conformità della procedura di cui all'articolo 17.

La formazione degli ausiliari ufficiali aumenterà fino ad arrivare alle 1400 ore nel 2010, comprendendo la formazione teorica e pratica nell'ispezione ante mortem, le HACCP e la gestione dello stabilimento.

Gli ausiliari ufficiali devono tenersi aggiornati sui nuovi sviluppi mediante attività annuali di formazione permanente e leggendo le pubblicazioni specializzate.

C. Qualifiche professionali del personale dello stabilimento

Il personale dello stabilimento che svolge i compiti degli ausiliari ufficiali sotto la supervisione del veterinario ufficiale deve essere in possesso delle stesse qualifiche professionali che sono esposte alla sezione B per gli ausiliari ufficiali. Il personale dello stabilimento si mantiene inoltre al passo con le conoscenze e i nuovi sviluppi mediante attività annuali di aggiornamento e la consultazione di letteratura specializzata.

Giovedì 5 giugno 2003

Capitolo 3
Norme specifiche

Le norme specifiche di cui al presente Capitolo si applicano in aggiunta a quelle di cui ai Capitoli 1 e 2.

I. BOVINI DOMESTICI

I.1. Bovini di età superiore a sei settimane

A. Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti

1. **La consegna di animali** provenienti dalla stessa azienda **e destinati** alla macellazione **può avere luogo solo quando il gestore del macello e il veterinario ufficiale dispongono delle informazioni** di cui al Capitolo 1, sezione I.2.A. **La macellazione può avere luogo solo se il veterinario ufficiale non esprime riserve. Eventuali ritardi della macellazione dovuti ad una trasmissione di informazioni tardiva o incompleta o a misure supplementari devono essere comunicati al produttore primario; le relative spese sono a carico del responsabile. In ogni altro caso, il tipo e la portata delle informazioni dipende dalla modalità di produzione, dalle possibilità del produttore primario e da eventuali circostanze sulle quali non sia possibile influire. Qualora le informazioni non consentano di giungere ad una decisione, il veterinario ufficiale decide in merito allo svolgimento di analisi supplementari e ai metodi di prova prima e durante la macellazione. Qualora l'insufficienza di informazioni possa implicare un rischio per la salute umana o animale, gli animali devono essere abbattuti e dichiarati non idonei al consumo umano.**
2. **Qualora sussistano motivi cogenti, il veterinario ufficiale può decidere che gli animali siano macellati nel macello anche se non sono disponibili tutte le informazioni pertinenti relative alla catena di produzione degli alimenti; tuttavia, tutte le informazioni relative alla catena di produzione degli alimenti necessarie affinché il veterinario ufficiale possa effettuare le ispezioni sulle carni devono essere disponibili prima che le carcasse possano essere dichiarate idonee al consumo umano. Sino a tale decisione definitiva, tali carcasse e i relativi sottoprodotti devono essere immagazzinati separatamente dalle altre carni.**

B. Ispezione **sulle carni**

Le carcasse e frattaglie dei bovini oltre le sei settimane di età sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione **sulle carni**:

- a) esame visivo della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi sottomascolari, retrofaringei e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei); esame dei masseteri esterni, in cui si devono praticare due incisioni parallele alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni), che devono essere incisi lungo un unico piano. Esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione delle cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;
- b) esame della trachea e dell'esofago; esame visivo e palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
- c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
- d) esame visivo del diaframma;
- e) esame visivo e palpazione del fegato e dei linfonodi periportalici (Lnn. portales); incisione del fegato sulla faccia gastrica e incisione alla base del lobo caudato per l'esame dei dotti biliari;
- f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

Giovedì 5 giugno 2003

- g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;
- h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);
- i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
- j) esame visivo degli organi genitali;
- k) esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii). Nella vacca, le mammelle devono essere aperte con una lunga e profonda incisione fino ai seni galattofori (sinus lactiferes) e i linfonodi delle mammelle devono essere incisi, salvo quando esse sono escluse dal consumo umano.

I.2. Bovini di età inferiore alle sei settimane

Le carcasse e frattaglie dei bovini di età inferiore alle sei settimane sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione **sulle carni**:

- a) esame visivo della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngiales); ispezione della cavità boccale e retroboccale; palpazione della lingua; asportazione delle amigdale;
- b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse - maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
- c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
- d) esame visivo del diaframma;
- e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportal (Lnn. portales); palpazione e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi linfonodi;
- f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
- g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;
- h) esame visivo dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);
- i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
- j) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale.

II. OVINI E CAPRINI DOMESTICI**Ispezione sulle carni**

Le carcasse e frattaglie di ovini e caprini sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione **sulle carni**:

- a) esame visivo della testa dopo scuoiamento e, in caso di dubbio, esame della gola, della bocca, della lingua e dei linfonodi retrofaringei e parotidei. Senza pregiudizio delle norme di polizia sanitaria, detti esami non sono necessari se l'autorità competente è in grado di garantire che la testa, compresi la lingua e il cervello, sarà esclusa dal consumo umano;
- b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales); in caso di dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi ed esaminati;

Giovedì 5 giugno 2003

- c) esame visivo del pericardio e del cuore; in caso di dubbio, il cuore deve essere inciso ed esaminato;
- d) esame visivo del diaframma;
- e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportal (Lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; incisione del fegato sulla faccia gastrica per l'esame dei dotti biliari;
- f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);
- g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;
- h) esame visivo dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);
- i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
- j) esame visivo degli organi genitali;
- k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi;
- l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale.

III. SOLIPEDI DOMESTICI

A. Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti

Il passaporto originale che accompagna l'animale al macello dev'essere controllato dal veterinario ufficiale per accertare se l'animale sia destinato alla macellazione ai fini del consumo umano.

B. Ispezione *sulle carni*

Le carcasse e frattaglie dei solipedi sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione *sulle carni*:

- a) esame visivo della testa e, previa separazione della lingua, esame visivo della gola; palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi sottomascolari, retrofaringei e parotidici (Lnn. retropharyngeales, mandibulares e parotidici); esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione delle cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;
- b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
- c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
- d) esame visivo del diaframma;
- e) esame visivo, palpazione e, se necessario, incisione del fegato e dei linfonodi periportal (Lnn. portales);
- f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici.
- g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

Giovedì 5 giugno 2003

- h) esame visivo e palpazione dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);
- i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
- j) esame visivo degli organi genitali degli stalloni e delle giumente;
- k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammari); se del caso, incisione dei linfonodi sopramammari;
- l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale;
- m) ricerca della melanosì e dei melanomi su tutti i cavalli grigi o bianchi in corrispondenza dei muscoli e dei linfonodi (Lnn. subrhomboidei) delle spalle sotto la cartilagine scapolare previo distacco del legamento di una spalla. I reni devono essere isolati ed esaminati mediante incisione attraverso l'intero organo.

IV. SUINI DOMESTICI**A. Ispezione ante mortem**

1. La macellazione di un lotto di suini provenienti da un'azienda può essere autorizzata
 - a) *solo se* i suini destinati alla macellazione sono stati sottoposti a un'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza e sono accompagnati dal certificato sanitario previsto **alla sezione X.**
2. **L'ispezione** ante mortem presso l'azienda di provenienza comprende quanto segue:
 - a) controllo dei registri o della documentazione dell'azienda, comprese le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui al Capitolo 1, sezione I.2.A;
 - b) esami per stabilire se i suini:
 - i) siano affetti da una malattia o una condizione che potrebbe trasmettersi ad altri animali o agli esseri umani a causa della manipolazione o del consumo della carne, oppure mostrino un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere;
 - ii) mostrino alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano;
 - iii) mostrino segni di contenere residui chimici eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite.

Inoltre, occorre compiere i seguenti atti:

- a) prelievi regolari di campioni dall'acqua e dai mangimi per controllare l'osservanza dei periodi di attesa; se del caso, prelievo di campioni dagli animali;
 - b) se del caso, ricerca di agenti zoonotici.
3. L'ispezione ante mortem presso l'azienda è effettuata dal veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato partecipante a un sistema di rete di sorveglianza, come previsto all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE; i suini vengono inviati direttamente al macello e non possono confondersi con altri capi.
 4. Se l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda, l'ispezione ante mortem presso il macello può limitarsi al controllo dell'identità e a un esame diagnostico per accertare se siano state rispettate le norme relative al benessere degli animali, nonché se vi siano segni di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla salute umana o animale.
 5. Se l'ispezione ante mortem non è stata effettuata presso l'azienda, il veterinario ufficiale effettua tale ispezione in conformità del Capitolo 1, sezione I.2.B.

Giovedì 5 giugno 2003

6. Allorché i suini non sono stati macellati entro i tre giorni successivi al rilascio del certificato sanitario previsto al *punto 1*:
 - a) **occorre procedere nuovamente a norma del punto 1;**
 - b) se i suini sono già presso il macello, la macellazione può essere autorizzata dopo aver valutato il motivo del ritardo, purché gli animali siano sottoposti a un'ulteriore ispezione veterinaria ante mortem.

B. Ispezione *sulle carni*

1. Carcasse e frattaglie di suini **non** allevati:
 - a) in sistemazioni controllate, in sistemi integrati di produzione;
 - b) con un flusso d'informazioni tra l'azienda di provenienza e il macello considerato soddisfacente dall'autorità competente;

sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione *sulle carni*:

- a) esame visivo della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi sottomascolari (Lnn. mandibulares); esame visivo della cavità boccale e retroboccale e della lingua.
- b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
- c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
- d) esame visivo del diaframma;
- e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;
- f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
- g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;
- h) esame visivo dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);
- i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
- j) esame visivo degli organi genitali;
- k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella scrofa, incisione dei linfonodi sopramammari;
- l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere **aperte**;
- m) **esame per l'individuazione della trichinosi.**

V. **VOLATILI**

A. Ispezione ante mortem

1. La macellazione di un gruppo di volatili provenienti da un'azienda può essere autorizzata
 - a) *solo se* i volatili destinati alla macellazione sono stati sottoposti a un'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza e sono accompagnati dal certificato sanitario previsto *alla sezione X*.
2. **L'ispezione** ante mortem presso l'azienda di provenienza comprende quanto segue:
 - a) controllo dei registri o della documentazione dell'azienda, comprese le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui al Capitolo 1, sezione I.2.A;
 - b) esami per stabilire se i volatili:
 - i) siano affetti da una malattia o un disturbo che potrebbe trasmettersi ad altri animali o agli esseri umani a causa della manipolazione o del consumo della carne, oppure mostrino un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere;

Giovedì 5 giugno 2003

- ii) mostrino alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano;
- iii) mostrino segni di contenere residui chimici eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite.

Inoltre, occorre compiere i seguenti atti:

- a) prelievi regolari di campioni dall'acqua e dai mangimi per controllare l'osservanza dei periodi di attesa; se del caso, prelievo di campioni dagli animali;
 - b) se del caso, ricerca di agenti zoonotici.
3. L'ispezione ante mortem presso l'azienda è effettuata dal veterinario ufficiale.
4. Se l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda, l'ispezione ante mortem presso il macello può limitarsi al controllo dell'identità e a un esame diagnostico per accertare se siano state rispettate le norme relative al benessere degli animali, nonché se vi siano segni di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla salute umana o animale. Questo esame diagnostico può essere effettuato da un ausiliario ufficiale.
5. Se l'ispezione ante mortem non è stata effettuata presso l'azienda, il veterinario ufficiale effettua un esame per stabilire se:
- a) i volatili siano affetti da una malattia o condizione trasmissibile all'uomo o agli animali oppure mostrino un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere;
 - b) mostrino alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano;
 - c) mostrino segni di contenere residui chimici eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite;
- e, se del caso, ricerca di agenti zoonotici.
6. Allorché i volatili non sono stati macellati entro i tre giorni successivi al rilascio del certificato sanitario previsto al *punto 1*:
- a) **occorre procedere nuovamente a norma del punto 1.**
 - b) se i volatili sono già presso il macello, la macellazione può essere autorizzata dopo aver valutato il motivo del ritardo e previo ulteriore esame dei volatili.
7. Se i volatili mostrano sintomi clinici di una malattia, la loro macellazione ai fini del consumo umano è proibita. L'abbattimento di tali volatili presso il macello è però autorizzata alla fine del normale processo di macellazione, purché siano adottate le opportune precauzioni per evitare il rischio di diffondere organismi patogeni e si puliscano e disinfettino gli impianti subito dopo la macellazione.
8. Nel caso dei volatili allevati per la produzione di foie gras e di volatili a eviscerazione differita provenienti dall'azienda di produzione, l'ispezione ante mortem viene effettuata conformemente al *punto 2*.

B. Ispezione sulle carni

Tutti i volatili sono sottoposti a ispezione *sulle carni*. Ai fini dell'ispezione sanitaria *sulle carni*, il veterinario ufficiale deve:

- a) per ciascuna partita di volatili della stessa origine, esaminare i visceri e le cavità di un campione rappresentativo di esemplari;
- b) sottoporre a un esame approfondito un campione casuale di parti di volatili o di volatili interi dichiarati non idonei al consumo umano in seguito all'ispezione *sulle carni*;
- c) svolgere le ulteriori indagini ritenute necessarie se esiste motivo di sospettare che le carni dei volatili in causa potrebbero non essere idonee al consumo umano;
- d) nel caso dei volatili allevati per la produzione di foie gras e di volatili a eviscerazione differita provenienti dall'azienda di produzione, controllare il certificato sanitario di cui *alla sezione C* che deve accompagnare le carcasse.

Giovedì 5 giugno 2003

C. Modello di certificato sanitario

CERTIFICATO SANITARIO	
per i volatili allevati per la produzione di foie gras e i volatili a eviscerazione differita provenienti dall'azienda di produzione, storditi, dissanguati e spiumati presso l'azienda e trasportati in un laboratorio di sezionamento provvisto di locale separato di eviscerazione	
Servizio competente:	N.:
1. Identificazione delle carcasse non eviscerate	
Specie:	
Numero:	
2. Provenienza delle carcasse non eviscerate	
Indirizzo dell'azienda:	
3. Destinazione delle carcasse non eviscerate	
Le carcasse non eviscerate sono trasportate verso il seguente laboratorio di sezionamento:	
.....	
4. Dichiarazione	
Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara che:	
<ul style="list-style-type: none"> — le carcasse non eviscerate di cui sopra appartengono a volatili esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ... (orario) del ... (data) e giudicate sane; — i registri e la documentazione riguardanti gli animali sono conformi alle norme vigenti e non proibiscono di macellare i volatili. 	
Fatto a	il
(Luogo)	(Data)
Timbro	
.....	
(Firma del veterinario ufficiale)	

VI. LAGOMORFI D'ALLEVAMENTO

Si applicano le norme previste per i volatili.

VII. SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO

A. Ispezione ante mortem

1. L'ispezione ante mortem può essere effettuata presso l'azienda di provenienza a cura del veterinario ufficiale. L'ispezione ante mortem presso l'azienda comprende il controllo dei registri o

Giovedì 5 giugno 2003

della documentazione dell'azienda, comprese le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui al Capitolo 1, sezione I.2.A, il prelievo regolare di campioni da acqua e mangimi e, se del caso, controlli per individuare agenti zoonotici. Se l'ispezione ante mortem ha luogo presso l'azienda, l'ispezione ante mortem presso il macello può limitarsi a rilevare le lesioni subite durante il trasporto e a controllare l'identità degli animali.

2. Gli animali vivi esaminati presso l'azienda devono essere accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello fornito *alla* sezione X, attestante che essi sono stati sottoposti a ispezione nell'azienda e sono stati giudicati sani.

B. Ispezione *sulle carni*

1. L'ispezione *sulle carni* consta di un esame per palpazione e, qualora ciò sia ritenuto necessario, dell'incisione delle parti dell'animale che abbiano subito alterazioni o che per qualunque altro motivo risultino sospette.
2. Le procedure di ispezione *sulle carni* descritte per i bovini e gli ovini, i suini domestici e i volatili si applicano alle specie corrispondenti di selvaggina d'allevamento.
3. Se gli animali sono stati macellati presso l'azienda, il veterinario ufficiale del macello controlla il certificato emesso e firmato dal veterinario dell'azienda **o da un veterinario autorizzato dall'autorità competente** che attesta un risultato favorevole dell'ispezione ante mortem, la correttezza della macellazione e l'avvenuto dissanguamento durante il processo di macellazione stesso.

VIII. SELVAGGINA IN LIBERTÀ

A. Ispezione *sulle carni*

1. La selvaggina in libertà è sottoposta a ispezione il più rapidamente possibile dopo l'ammissione allo stabilimento di lavorazione.
2. Il veterinario ufficiale controlla se la selvaggina in libertà è accompagnata da una dichiarazione della persona **competente** di cui al regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. In caso affermativo, tiene conto di tale dichiarazione nell'effettuare l'ispezione *sulle carni*.
3. Durante l'ispezione *sulle carni* il veterinario ufficiale procede alle seguenti operazioni:
 - a) esame visivo della carcassa, delle sue cavità e, se del caso, dei relativi organi, al fine di:
 - individuare eventuali anomalie **non provocate dal processo della caccia**. A tal fine la diagnosi può basarsi su ogni informazione fornita dal cacciatore sul comportamento dell'animale prima dell'uccisione;
 - verificare che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia.Qualora i risultati dell'esame visivo non permettano una valutazione, deve essere effettuato un esame più accurato in laboratorio;
 - b) esame delle alterazioni organolettiche;
 - c) palpazione degli organi, se del caso;
 - d) analisi a campione dei residui **non dovuti al processo della caccia**, inclusi i contaminanti ambientali, in caso di fondato sospetto circa la presenza di residui o contaminanti. Qualora, a causa di tale sospetto, venga effettuato un esame più approfondito, il veterinario deve attendere la conclusione dell'ispezione prima di procedere alla valutazione di tutti i capi uccisi in una determinata battuta di caccia o di parte di essi che si può presumere presentino le stesse anomalie.
 - e) ricerca delle caratteristiche dalle quali possa essere desunta una pericolosità delle carni per la salute. In particolare:
 - i) segnalazione, da parte del cacciatore, di alterazioni del comportamento e perturbazioni nello stato generale dell'animale vivo;
 - ii) tumori o ascessi che si presentino numerosi o sparsi in organi interni o nella muscolatura;
 - iii) artrite, orchite, alterazione patologica del fegato o della milza, infiammazione dell'intestino o della regione ombelicale;

Giovedì 5 giugno 2003

- iv) presenza di corpi estranei **non dovuti al processo della caccia** nelle cavità, in particolare nello stomaco e nell'intestino, o nell'urina, con alterazioni del colore della pleura o del peritoneo;
 - v) presenza di parassiti;
 - vi) formazione di gas in notevole quantità nel tubo gastroenterico con alterazione del colore degli organi interni;
 - vii) notevoli alterazioni del colore, della consistenza o dell'odore della muscolatura o degli organi;
 - viii) vecchie fratture aperte;
 - ix) cachessia e/o edema generalizzato o localizzato;
 - x) conglutinazioni o concrescenze recenti di organi con la pleura o il peritoneo;
 - xi) altre alterazioni notevoli ed evidenti, come ad esempio putrefazione.
4. Su richiesta del veterinario ufficiale, la colonna vertebrale e la testa devono essere divise a metà longitudinalmente.
5. **Nel caso di piccola selvaggina in libertà si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. .../2003 del ... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].** Nel caso di selvaggina in libertà di piccole dimensioni che non è stata eviscerata immediatamente dopo l'uccisione, un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza è sottoposto a ispezione sanitaria da parte del veterinario ufficiale. Qualora l'ispezione riveli la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di difetti quali quelli di cui al punto 3, il veterinario ufficiale deve effettuare ulteriori controlli sull'insieme della partita al fine di determinare se essa debba essere dichiarata non idonea al consumo umano o se si debba procedere all'esame di ogni singola carcassa.
6. In caso di dubbio, il veterinario ufficiale può eseguire, sulle parti in causa degli animali, ulteriori sezionamenti e ispezioni ritenuti necessari ai fini di una diagnosi definitiva.

B. Decisioni in conseguenza dei controlli

Oltre ai casi di cui al Capitolo 1, sezione II.E, le carni che durante l'ispezione **sulle carni** presentino caratteristiche come quelle elencate al punto A della presente sezione devono essere dichiarate non idonee al consumo umano.

IX. RISCHI SPECIFICI

A. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

1. L'ispezione dei bovini di età superiore alle sei settimane, degli ovini e dei caprini dev'essere effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001, nonché di tutte le altre normative comunitarie pertinenti relative alle EST. Sono interessati almeno i seguenti **aspetti**:
 - a) **quando** c'è motivo di pensare che l'età indicata nelle informazioni di accompagnamento non sia esatta, il veterinario ufficiale esegue un controllo della dentatura;
 - b) occorre prestare particolare attenzione a che tutti i bovini, ovini o caprini sospetti di essere affetti da un'encefalopatia spongiforme trasmissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001 siano trattati in conformità delle specifiche ivi contenute. Gli animali sospetti devono essere macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni necessarie per limitare al minimo il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello.
2. I controlli specifici per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili devono essere effettuati in conformità della legislazione comunitaria in materia.

B. Cisticercosi

1. Le procedure di ispezione **sulle carni** di cui alle sezioni I e IV, sono le prescrizioni minime per l'esame della cisticercosi nei bovini di età superiore a 6 settimane e nei suini. Possono essere inoltre utilizzate analisi sierologiche specifiche. Nel caso dei bovini di età superiore a 6 settimane, l'incisione dei masseteri in sede di ispezione **sulle carni** non è obbligatoria se si ricorre a un'analisi sierologica specifica. Altrettanto vale per i bovini di età superiore a 6 settimane allevati in un'azienda ufficialmente certificata come esente da cisticercosi.

Giovedì 5 giugno 2003

2. **Le condizioni per il riconoscimento ufficiale quale azienda ufficialmente certificata come esente da cisticercosi in base alla procedura di cui all'articolo 17 e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.**

3. La carne infettata da cisticerco è dichiarata non idonea al consumo umano. Se tuttavia l'animale non è generalmente infettato da cisticerco, le parti non infette possono essere dichiarate idonee al consumo umano dopo aver subito un trattamento mediante il freddo.

C. Trichinosi

1. Le carcasse di suini (domestici, selvaggina d'allevamento e in **libertà**) e di altre specie suscettibili di contrarre trichinosi devono essere sottoposte a un esame volto a individuare questa **malattia**.

2. **L'esame può essere omesso qualora gli animali siano stati allevati in un'azienda ufficialmente certificata come esente da trichinosi. Le condizioni per il riconoscimento ufficiale quale azienda esente da trichinosi vengono fissate in base alla procedura di cui all'articolo 17 e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.**

3. La carne di animali infettati da trichine è dichiarata non idonea al consumo umano.

D. Morva

1. Se del caso, i solipedi sono esaminati per accertare l'eventuale presenza di morva. La ricerca della morva nei solipedi include un esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa e ablazione del setto nasale.

2. La carne di cavallo in cui sia stata diagnosticata la presenza di morva è dichiarata non idonea al consumo umano.

E. Tubercolosi

1. Gli animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione sono macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni necessarie per limitare al minimo il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello.

2. Le carni di animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione, e nelle quali l'ispezione **sulle carni** abbia rivelato lesioni tubercolari localizzate in una serie di organi o zone della carcassa, sono dichiarate non idonee al consumo umano. In attesa di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, le carni degli animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione, e nelle quali l'ispezione **sulle carni** abbia rivelato lesioni tubercolari nei linfonodi o in un organo o parte della carcassa, sono dichiarate non idonee al consumo umano o sottoposte a un trattamento termico.

F. Brucellosi

1. Gli animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al controllo della brucellosi sono macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni necessarie per limitare al minimo il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello.

2. La carne di animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al controllo della brucellosi, **mettendo** in evidenza un'affezione acuta, è dichiarata non idonea al consumo **umano**.

G. Norme dettagliate

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti **vengono stabiliti, se del caso, i metodi per l'individuazione della trichinosi per i casi di cui alla presente sezione, nonché i test sierologici per l'individuazione della cisticercosi e le eventuali procedure di individuazione della trichinosi.**

Giovedì 5 giugno 2003

X. MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

CERTIFICATO SANITARIO	
per gli animali trasportati dall'azienda al macello	
Servizio competente:	N.:
1. Identificazione degli animali	
Specie:	
Numero di animali:	
Marchio di identificazione:	
2. Provenienza degli animali	
Indirizzo dell'azienda di provenienza:	
Identificazione del centro (*)	
3. Destinazione degli animali	
Gli animali sono avviati al seguente macello:	
.....	
medante i seguenti mezzi di trasporto:	
4. Altre informazioni pertinenti	
.....	
5. Dichiarazione	
Il sottoscritto dichiara che:	
— gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle (orario) del (data) e giudicati sani;	
— i registri e la documentazione riguardanti gli animali sono conformi alle norme vigenti e non proibiscono di macellarli.	
Fatto a	il
(Luogo)	(Data)
Timbro	
.....	
(Firma del veterinario)	

(*) opzionale

Giovedì 5 giugno 2003

ALLEGATO II

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

I. CONTROLLI UFFICIALI DELLE ZONE DI PRODUZIONE

1. L'autorità competente fissa l'ubicazione e i confini delle zone di produzione di molluschi bivalvi. Le zone di produzione in cui è autorizzata la raccolta di molluschi bivalvi devono essere classificate dall'autorità competente nelle tre seguenti categorie in funzione del livello di contaminazione fecale:
 - a) Zone di classe A: zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi di cui all'Allegato II, Sezione VII, Capitolo V del regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].
 - b) Zone di classe B: zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui alla lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 6 000 coliformi fecali per 100 g di polpa o di 4 600 E. coli per 100 g di polpa nel 90 % dei campioni.
 - c) Zone di classe C: zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata (minimo due mesi), combinata o meno con la depurazione, o previa depurazione intensiva per un periodo da determinare in conformità della procedura di cui all'articolo 17, in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui alla lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 60 000 coliformi fecali per 100 g di polpa.
2. Per consentire la classificazione delle zone produttive e determinare il livello di contaminazione fecale di una zona, l'autorità competente deve:
 - a) effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;
 - b) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;
 - c) determinare le caratteristiche della circolazione di inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione;
 - d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato sull'esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono essere tali da garantire che i risultati dell'analisi siano quanto più possibile rappresentativi della zona considerata.
3. Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine di:
 - a) evitare eventuali infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi;
 - b) verificare la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di stabulazione;
 - c) verificare l'eventuale presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi;
 - d) verificare la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.

Giovedì 5 giugno 2003

4. Per l'attuazione del *punto 3*, lettere b), c) e d) di cui sopra, devono essere definiti piani di campionamento per svolgere tali controlli, ad intervalli regolari o caso per caso, se i periodi di raccolta sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi per quanto riguarda l'area considerata.
- a) Il piano di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi deve in particolar modo tenere conto:
- delle probabili variazioni della contaminazione fecale;
 - dei parametri di cui al *punto 2*.
- b) Il piano di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi deve tener conto in particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine.

Il campionamento deve essere predisposto come segue:

- sorveglianza del plancton: campionamento periodico volto a individuare eventuali cambiamenti di composizione del plancton contenente tossine e la sua distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti facciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede a un campionamento intensivo aumentando il numero dei punti di campionamento e dei campioni prelevati nelle acque di coltivazione e di pesca;
- prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione; **metodi armonizzati per le procedure d'esame compresi controlli negativi sono fissati in conformità con la procedura di cui all'articolo 17.**

Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi delle tossine nei molluschi dovrebbe **avvenire** almeno **ogni due settimane nei mesi da aprile a ottobre incluso, e ogni mese durante il resto dell'anno**. Tale frequenza può essere **augmentata o** ridotta in determinate aree per le quali dati storici affidabili relativi alla presenza di tossine o fitoplancton suggeriscono **rispettivamente** un rischio **maggiore o minore** di tossicità. Tuttavia, lo stato delle cose dev'essere periodicamente rivisto, al fine di valutare il rischio di tossicità connesso coi molluschi provenienti dalle aree in questione.

Quando siano noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, una specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in qualità di indicatore, rendendo possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di tossine della specie che fa da indicatore si trovano sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine della specie che fa da indicatore si trovano al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie è ammesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei limiti.

Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi della colonna d'acqua e fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti delle popolazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, occorre aumentare la frequenza del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle zone interessate fino a che non si siano ottenuti i risultati dell'analisi delle tossine.

- c) Il piano di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici deve consentire di determinare se siano superati i livelli di cui al regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari⁽¹⁾.
5. Se i risultati del campionamento indicano **senza ambiguità** che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati, o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, la zona di produzione interessata viene chiusa alla raccolta di molluschi bivalvi vivi.

⁽¹⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2002 (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5).

Giovedì 5 giugno 2003

Le zone chiuse possono essere riaperte soltanto quando i requisiti sanitari per i molluschi risultano nuovamente conformi alla legislazione comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, una zona è stata chiusa, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. La decisione può contenere informazioni sulle tendenze concernenti i fitoplancton. Nei casi in cui vi siano dati affidabili relativi alla dinamica della tossicità di una certa zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite dati da un solo campionamento.

6. L'autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione dove la raccolta di molluschi bivalvi è vietata o soggetta a speciali condizioni, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.
7. Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al *punto 3*, verrà istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto dei requisiti per il prodotto finito e in particolare a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superi i limiti di sicurezza, e che la qualità microbiologica dei molluschi sia tale da non costituire un rischio per la salute umana.
8. L'autorità competente:
 - a) redige e mantiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente Allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza.
L'elenco dev'essere comunicato alle parti interessate dal presente Allegato, in particolare ai produttori, ai raccoglitori e ai responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione;
 - b) informa senza indugio le parti interessate dal presente Allegato, in particolare i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione relativa all'ubicazione, ai confini e alla classe della zona di produzione, nonché della chiusura, temporanea o definitiva, della medesima;
 - c) agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente Allegato indichino che una zona di produzione dev'essere chiusa o può essere riaperta.
9. Per decidere in merito a classificazione, apertura e chiusura delle zone di raccolta, l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dall'organizzazione che rappresenta *l'operatore del settore alimentare* interessato. In tal caso, l'analisi deve svolgersi in un laboratorio approvato dall'autorità competente e in conformità di un eventuale protocollo concordato fra l'autorità competente e le aziende o l'organizzazione interessate.

II. CONTROLLI UFFICIALI DELLE PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli Stati membri garantiscono l'organizzazione di appropriati controlli sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate, al fine di garantire il rispetto dei requisiti sanitari, compresi quelli relativi alle biotossine.

ALLEGATO III

PRODOTTI DELLA PESCA

Oltre alle comuni norme di controllo, devono essere applicate le seguenti disposizioni.

1. Controlli ufficiali sui prodotti della pesca devono essere svolti al momento dello sbarco o precedentemente alla prima vendita, in un impianto per le aste o in un mercato all'ingrosso. **Anche i pesci e gli altri prodotti derivati dall'acquacoltura sono controllati prima della loro commercializzazione.**

Giovedì 5 giugno 2003

2. I controlli ufficiali comprendono quanto segue.

a) Controlli organolettici

Controlli a campione effettuati al fine di verificare il rispetto dei criteri di freschezza stabiliti dalla normativa comunitaria. La valutazione organolettica deve essere ripetuta in caso di dubbi circa la freschezza dei prodotti.

b) Test all'azoto basico volatile totale (ABVT)

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca, possono essere prelevati campioni che vengono sottoposti ad esami di laboratorio per determinare i livelli di ABVT (azoto basico volatile totale).

I livelli di ABVT e i metodi di analisi da utilizzare sono quelli di cui alla decisione 95/149/CE della Commissione, dell'8 marzo 1995, che fissa i valori limite di ABVT (azoto basico volatile totale) per talune categorie di prodotti della pesca e i relativi metodi d'analisi⁽¹⁾.

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi su altre condizioni che potrebbero nuocere alla salute umana, possono essere prelevati campioni a fini di verifica.

c) Controlli dell'istamina

Controlli per la sorveglianza dell'istamina al fine di verificare il rispetto dei livelli accettabili stabiliti dalla normativa comunitaria.

Il livello d'istamina in taluni prodotti della pesca deve essere compreso entro i seguenti limiti in nove campioni di una partita:

- il tenore medio non può superare 100 ppm,
- due campioni possono avere un tenore superiore a 100 ppm ma inferiore a 200 ppm,
- nessun campione può avere un tenore superiore a 200 ppm.

Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci delle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae e Scombraesosidae. Tuttavia, le acciughe sottoposte a trattamento di maturazione enzimatica in salamoia possono presentare tenori di istamina più elevati, che non devono comunque superare il doppio dei valori suddetti. Gli esami devono essere effettuati ricorrendo a metodi affidabili e scientificamente riconosciuti, quale, ad esempio, la cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC).

d) Controllo dei contaminanti

È istituito un sistema di sorveglianza per il controllo del livello di contaminazione dei prodotti della pesca con contaminanti presenti nell'ambiente acquatico quali metalli pesanti e sostanze organo-clorurate.

e) **Controlli del tenore di cantaxantina nel salmone di allevamento, che dev'essere rigorosamente limitato.**

f) Se del caso, controlli microbiologici.

g) Controlli intesi a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa agli endoparassiti.

h) Controlli intesi a verificare la possibile presenza sul mercato di specie di pesci velenosi o di pesci contenenti biotossine.

Ove del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, sono stabiliti:

- criteri di freschezza per la valutazione organolettica dei prodotti della pesca, in particolare nel caso in cui tali criteri non siano stati stabiliti nell'ambito della legislazione comunitaria vigente;
- i limiti analitici, i metodi di analisi nonché i piani di campionamento da utilizzare nell'ambito dei controlli ufficiali sopra menzionati.

⁽¹⁾ GU L 97 del 29.4.1995, pag. 84.

Giovedì 5 giugno 2003

3. I seguenti prodotti sono dichiarati non idonei al consumo umano:
 - a) i prodotti della pesca che in seguito a controlli organolettici, chimici, fisici o microbiologici si rivelano non idonei al consumo umano;
 - b) i pesci o le parti di pesci non sottoposti ad adeguati controlli al fine di individuare la presenza di endoparassiti secondo quanto disposto dalla legislazione comunitaria;
 - c) i prodotti della pesca che contengono, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, come metalli pesanti e sostanze organo-clorurate, in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo;
 - d) i pesci e i prodotti della pesca velenosi che contengono biotossine;
 - e) i prodotti della pesca o parti di essi considerati pericolosi per la salute umana **sulla base di pareri scientifici indipendenti e verificabili, aggiornati regolarmente.**

ALLEGATO IV

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Oltre alle comuni norme di controllo, i controlli ufficiali comprendono:

A. Controllo delle aziende

1. Gli animali che si trovano presso le aziende di produzione sono sottoposti a ispezioni veterinarie regolari, al fine di garantire il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte crudo, e in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all'uso di farmaci veterinari. Le ispezioni di cui sopra possono essere effettuate in occasione di controlli veterinari eseguiti in conformità di altre norme comunitarie.

Se vi è motivo per sospettare che le norme relative alla salute degli animali non siano state applicate, si deve procedere a controllare lo stato di salute generale degli animali.

2. Le aziende di produzione sono sottoposte a controlli regolari per garantire il rispetto delle norme igieniche. Se risulta un livello d'igiene inadeguato occorre adottare i provvedimenti opportuni per garantire che **l'operatore del settore alimentare** corregga la situazione.

B. Controllo del latte crudo al momento della raccolta

1. L'autorità competente organizza, se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono latte o col settore che rappresenta tali operatori, sistemi di controllo atti a garantire il rispetto delle norme che si applicano al latte crudo.
2. Se il latte crudo non è conforme alle norme pertinenti, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni per garantire che **l'operatore del settore alimentare** del settore alimentare corregga la situazione.

Se la situazione non è corretta entro i tre mesi a decorrere dalla notifica della mancata conformità alle norme, le forniture del latte di quell'azienda di produzione sono sospese fino a che **l'operatore del settore alimentare** non dimostri che il suo latte è di nuovo conforme.

3. Quando il latte crudo non risulta conforme ai criteri di sanità pubblica prescritti dalle normative, con conseguente possibilità che la sicurezza alimentare risulti compromessa, l'autorità competente definisce e attua procedure volte a sospendere le forniture del latte crudo fino al ristabilimento di condizioni che garantiscano la sicurezza. Allo stesso tempo, l'autorità competente comunicherà **all'operatore del settore alimentare** se il latte debba essere distrutto o se possa essere utilizzato a condizioni chiaramente definite. Non appena tali condizioni sono raggiunte, l'autorità competente procede ad autorizzare nuovamente le forniture di latte.

Giovedì 5 giugno 2003

C. Controllo dei prodotti lattiero-caseari trasformati

I controlli ufficiali comprendono quanto segue.

1. Una verifica della conformità del latte crudo utilizzato per la trasformazione alle norme pertinenti.
2. Una verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza alimentare, tramite opportuni controlli effettuati sui metodi impiegati dagli operatori del settore alimentare, quali:
 - trattamento termico o altri sistemi di trattamento fisico,
 - condizioni di trasformazione in generale, comprese quelle applicate ai metodi tradizionali di produzione.
3. Una verifica della conformità dei prodotti finali alle norme che vi si applicano, in particolare per quanto riguarda i criteri microbiologici e l'etichettatura.

P5_TA(2003)0255

Aromatizzanti di affumicatura *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (COM(2002) 400 – C5-0348/2002 – 2002/0163(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 400) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0348/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0122/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 523.

P5_TC1-COD(2002)0163

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 523.

Giovedì 5 giugno 2003

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, settimo trattino, prevede l'adozione di disposizioni appropriate relative ai materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura, nonché alle condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione.
- (2) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
- (3) Nel dare attuazione alle politiche comunitarie dovrebbe essere garantito un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.
- (4) Ai fini della tutela della salute umana, gli aromatizzanti di affumicatura dovrebbero essere sottoposti a una valutazione della loro sicurezza mediante una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato od utilizzati nei o sui prodotti alimentari all'interno della Comunità.
- (5) Le differenze tra le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali in materia di valutazione e autorizzazione degli aromatizzanti di affumicatura possono ostacolare la libera circolazione di detti prodotti, creando condizioni di concorrenza scorretta e sleale. Occorrerebbe pertanto istituire una procedura di autorizzazione a livello comunitario.
- (6) La composizione chimica del fumo è complessa e dipende tra l'altro dal tipo di legno impiegato, dal metodo utilizzato per produrre il fumo, dal tenore d'acqua del legno, dalla temperatura e dalla concentrazione di ossigeno durante la produzione del fumo. La maggior parte dei prodotti alimentari affumicati pone un problema dal punto di vista della salute, soprattutto per quanto attiene alla possibile presenza di idrocarburi policiclici aromatici. Considerato che gli aromatizzanti di affumicatura vengono ottenuti sottoponendo il fumo a processi di frazionamento e purificazione, il loro impiego viene in genere considerato meno rischioso per la salute rispetto al tradizionale processo di affumicatura. ***Tuttavia nella valutazione della sicurezza occorre tenere conto della possibilità di applicazioni più ampie degli aromatizzanti di affumicatura rispetto al processo di affumicatura tradizionale.***
- (7) Il presente regolamento riguarda gli aromatizzanti di affumicatura, così come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 88/388/CEE. La produzione di tali aromatizzanti di affumicatura inizia con la condensazione del fumo. Il fumo condensato viene di norma separato attraverso processi chimici in un condensato di fumo primario a base acquosa, in una fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua ed una fase oleosa insolubile in acqua. La fase oleosa insolubile in acqua rappresenta un sottoprodotto che non è adatto per la produzione di aromatizzanti di affumicatura. I condensati di fumo primari e le frazioni della fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua, ovvero le cosiddette «frazioni di catrame primarie», vengono purificati per eliminare i componenti del fumo più dannosi per la salute umana. Possono allora risultare idonei ad essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari oppure nella produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati ottenuti mediante ulteriori processi fisici quali le procedure di estrazione, la distillazione, la concentrazione per evaporazione, l'assorbimento o la separazione a membrana e l'aggiunta di ingredienti alimentari, ***altri aromatizzanti***, additivi alimentari o solventi, fatte salve norme più specifiche della legislazione comunitaria.
- (8) Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso che non è possibile sviluppare un approccio comune per la valutazione della sicurezza degli aromatizzanti di affumicatura utilizzati per aromatizzare i prodotti alimentari a causa delle grandi differenze fisiche e chimiche tra detti

⁽¹⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003.

⁽³⁾ GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. *Direttiva modificata dalla direttiva 91/71/CEE della Commissione (GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25).*

Giovedì 5 giugno 2003

aromatizzanti; ha di conseguenza concluso che la valutazione tossicologica debba concentrarsi sulla sicurezza dei singoli condensati di fumo. Il presente regolamento prevede, sulla base di tale parere, la valutazione scientifica dei condensati di fumo primari e delle frazioni di catrame primarie, **nel seguito «prodotti primari»**, dal punto di vista della sicurezza del loro impiego in quanto tali e/o ai fini della produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari.

- (9) Per quanto concerne le condizioni di produzione, il presente regolamento riflette i risultati contenuti nella relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli aromatizzanti di affumicatura del 25 giugno 1993⁽¹⁾ **che precisa** le varie condizioni di produzione e fornisce le informazioni necessarie per la valutazione degli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari. La relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana si basa a una volta sulla relazione del Consiglio d'Europa intitolata «Health aspects of using smoke flavours as food ingredients»⁽²⁾. **Essa contiene anche un elenco non esaustivo dei tipi di legno che può essere considerato come un elenco indicativo dei legni adatti alla produzione di aromatizzanti di affumicatura.**
- (10) Dovrebbe essere prevista la compilazione, sulla base della valutazione della sicurezza, di un elenco dei **prodotti primari** autorizzati, all'interno della Comunità, come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura da utilizzare nei o sui prodotti alimentari. L'elenco dovrebbe descrivere chiaramente i prodotti primari, precisarne le condizioni di impiego ed indicare le date di decorrenza della validità delle autorizzazioni.
- (11) Per garantire l'armonizzazione, le valutazioni della sicurezza dovrebbero essere condotte dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽³⁾.
- (12) La valutazione della sicurezza di uno specifico prodotto primario dovrebbe essere seguita da una decisione di gestione del rischio circa l'opportunità di inserire il prodotto nell'elenco comunitario dei prodotti primari autorizzati. Tale decisione dovrebbe essere adottata conformemente alla procedura di regolamentazione per garantire una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.
- (13) È opportuno che il soggetto («il richiedente») che intende immettere sul mercato prodotti primari o aromatizzanti di affumicatura derivati presenti tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione della sicurezza. **Il richiedente dovrebbe anche proporre un metodo convalidato** di campionatura e rilevazione **del prodotto primario** da utilizzare per una verifica del rispetto delle norme del presente regolamento. Laddove necessario, la Commissione dovrebbe adottare criteri di qualità per tali metodi analitici dopo aver consultato l'Autorità per assistenza tecnica e scientifica.
- (14) Considerato che molti aromatizzanti di affumicatura sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, si dovrebbe prevedere una norma che garantisca un passaggio agevole alla procedura di autorizzazione comunitaria e non provochi distorsioni del mercato degli aromatizzanti di affumicatura oggi esistente. Si dovrebbe prevedere un lasso di tempo sufficiente affinché il richiedente possa fornire all'Autorità le informazioni necessarie ai fini della valutazione della sicurezza di questi prodotti. Occorrerebbe quindi prevedere un determinato periodo di tempo, di seguito denominato «prima fase», durante il quale il richiedente è tenuto a presentare all'Autorità le informazioni relative ai prodotti primari esistenti. Anche le richieste di autorizzazione di nuovi prodotti primari possono essere presentate durante la prima fase. L'Autorità dovrebbe valutare senza indugio tutte le richieste, per le quali siano state presentate informazioni sufficienti durante la prima fase, riguardanti i **prodotti primari**, sia quelli esistenti sia quelli nuovi.
- (15) L'elenco «positivo» comunitario dovrebbe essere compilato dalla Commissione al termine della valutazione della sicurezza di tutti i prodotti primari per i quali siano state fornite informazioni sufficienti nel corso della prima fase. Per garantire parità ed uguaglianza di condizioni a tutti i richiedenti, la prima compilazione dell'elenco dovrebbe avvenire nell'ambito di una procedura articolata in un'unica fase. Successivamente alla prima compilazione dell'elenco dei prodotti primari autorizzati, l'inserimento nell'elenco di ulteriori **prodotti primari** dovrebbe essere possibile mediante decisione della Commissione successiva alla valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità.

⁽¹⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 34a serie, pagg. 1-7.

⁽²⁾ Council of Europe Publishing, 1992, ristampa 1998, ISBN 92-871-2189-3.

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Giovedì 5 giugno 2003

- (16) Ogniqualvolta la valutazione dell'autorità indichi che un aromatizzante di affumicatura esistente, già commercializzato negli Stati membri, pone un grave rischio per la salute umana, il prodotto dovrebbe essere senza indugio ritirato dal mercato.
- (17) Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabiliscono procedure per l'adozione di misure urgenti per alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Consentono alla Commissione di adottare tali misure quando gli alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.
- (18) È **necessario** che gli operatori del settore alimentare che impiegano **prodotti primari** o aromatizzanti di affumicatura derivati siano chiamati a stabilire procedure in base alle quali sia possibile verificare, in ogni fase dell'immissione sul mercato di un prodotto primario o di un aromatizzante di affumicatura derivato, se esso sia autorizzato in forza del presente regolamento e se siano rispettate le condizioni d'impiego.
- (19) Per garantire uguali condizioni di accesso al mercato per i prodotti primari esistenti e per i nuovi prodotti primari, occorre prevedere un periodo transitorio durante il quale prosegua negli Stati membri l'applicazione delle misure nazionali.
- (20) Occorre prevedere la possibilità di modifica degli allegati del presente regolamento per tener conto del progresso tecnico e scientifico.
- (21) Gli allegati necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾. Devono pertanto essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.
- (22) La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e la protezione degli interessi dei consumatori.
2. Il presente regolamento stabilisce a tal fine:
 - una procedura comunitaria per la valutazione e l'autorizzazione dei **prodotti primari** da utilizzare come tali nei o sui prodotti alimentari oppure nella produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati da utilizzare nei o sui prodotti alimentari;
 - una procedura comunitaria per la compilazione di un elenco dei **prodotti primari** autorizzati nella Comunità con l'esclusione di tutti gli altri, e la definizione delle relative condizioni d'impiego nei o sui prodotti alimentari.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Giovedì 5 giugno 2003

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è applicabile:

- agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari;
- ai materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura;
- alle condizioni di reazione impiegate per la preparazione degli aromatizzanti di affumicatura;
- ai prodotti alimentari nei quali o sui quali sono presenti gli aromatizzanti di affumicatura.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 88/388/CEE ed al regolamento (CE) n. 178/2002.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1. con «condensati di fumo primari» **si intende la parte purificata a base acquosa di fumo condensato che rientra nella definizione di aromatizzanti di affumicatura;**
2. con «frazione di catrame primaria» **si intende la frazione purificata della fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua di fumo condensato che rientra nella definizione di aromatizzanti di affumicatura;**
3. con «prodotti primari» si intendono i condensati di fumo primari e le frazioni di catrame primarie;
4. con «aromatizzanti di affumicatura derivati» si intendono gli aromatizzanti ottenuti dall'ulteriore trattamento dei **prodotti primari** utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro l'aroma di affumicatura.

Articolo 4

Prescrizioni generali in materia di impiego e sicurezza

1. L'impiego degli aromatizzanti di affumicatura nei o sui prodotti alimentari è autorizzato soltanto laddove risulti sufficientemente dimostrato che:
 - non pone rischi per la salute umana;
 - non induce in errore il consumatore.

Ogni autorizzazione può essere soggetta a specifiche condizioni di impiego.

2. Nessun soggetto immette sul mercato aromatizzanti di affumicatura o prodotti alimentari nei quali o sui quali sia presente un aromatizzante di affumicatura qualora l'aromatizzante medesimo non sia un prodotto primario autorizzato in forza dell'articolo 6 oppure non sia stato da quest'ultimo ricavato e qualora non siano rispettate le condizioni d'impiego previste dall'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Condizioni di **produzione**

1. **Il legno utilizzato per la produzione di prodotti primari** non deve essere stato volontariamente o accidentalmente trattato con sostanze chimiche nei sei mesi immediatamente precedenti o successivi all'abbattimento, salvo nel caso in cui sia dimostrabile che la sostanza impiegata per il trattamento non dà origine a sostanze potenzialmente tossiche nel corso della combustione.

Giovedì 5 giugno 2003

Il soggetto che immette sul mercato **i prodotti primari** deve essere in grado di dimostrare, mediante certificazione o documentazione idonea, l'avvenuto rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma.

2. *L'allegato I* stabilisce le condizioni di produzione **dei prodotti primari**. La fase oleosa insolubile in acqua, che costituisce un sottoprodotto del processo, non è impiegata per la produzione di aromatizzanti di affumicatura.

3. Salvo quanto disposto da altre norme comunitarie, **i prodotti primari** possono essere ulteriormente trattati mediante idonei processi fisici per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati. In caso di divergenza di opinioni in merito all'idoneità di un determinato processo fisico, una decisione può essere raggiunta in base alla procedura di cui all'*articolo 19*, paragrafo 2.

Articolo 6

Elenco comunitario di prodotti autorizzati

1. Un elenco dei **prodotti primari** autorizzati nella Comunità con l'esclusione di tutti gli altri e destinati ad essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati è compilato secondo la procedura di cui all'*articolo 19*, paragrafo 2.

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 fornisce per ciascun prodotto autorizzato un codice univoco del prodotto medesimo, indica la denominazione del prodotto primario, il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, contiene una descrizione ed una caratterizzazione chiare del prodotto primario, precisa le condizioni di impiego in o su determinati prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari e la data a decorrere dalla quale il prodotto è autorizzato.

3. Successivamente alla compilazione dell'elenco di cui al paragrafo 1 **prodotti primari** possono essere inseriti in tale elenco secondo la procedura di cui all'*articolo 19*, paragrafo 2.

Articolo 7

Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'*articolo 6*, paragrafo 1, viene presentata domanda **conforme-mente alla seguente procedura**.

2. **La domanda è presentata all'autorità nazionale competente di uno Stato membro.**

a) **L'autorità nazionale competente:**

- i) **accusa ricevuta della domanda dandone comunicazione scritta al richiedente entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda;**
- ii) **informa senza indugio l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità»;**
- iii) **mette a disposizione dell'Autorità la domanda ed eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.**

b) **L'Autorità informa senza indugio della domanda gli altri Stati membri e la Commissione e mette a loro disposizione la domanda ed eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.**

3. La domanda contiene le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del richiedente,
- le informazioni elencate nell'*allegato II*,
- una dichiarazione motivata che attesti che il prodotto è conforme a quanto previsto dall'*articolo 4*, paragrafo 1, primo trattino,
- una sintesi del dossier.

Giovedì 5 giugno 2003

4. L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e presentazione delle richieste di autorizzazione. In attesa della loro pubblicazione, i richiedenti consultano il documento «Guidance on submission for food additive evaluations» (Guida sulla presentazione di richieste di valutazione di additivi alimentari) redatto dal comitato scientifico dell'alimentazione umana⁽¹⁾.

Articolo 8

Parere dell'Autorità

1. L'Autorità formula, entro sei mesi dal ricevimento di una domanda valida, un parere sulla conformità del prodotto e dell'impiego cui esso è destinato all'articolo 4, paragrafo 1. L'Autorità può prorogare tale periodo. In tal caso **spiega i motivi del ritardo** al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.

2. L'Autorità può, laddove opportuno, invitare il richiedente a integrare le informazioni a corredo della domanda entro un termine specificato dall'Autorità stessa, che in ogni caso non può essere superiore a **dodici mesi**. Allorché l'Autorità richiede informazioni supplementari la scadenza indicata al paragrafo 1 è sospesa fino al momento in cui non sia stata fornita l'informazione richiesta. Analogamente tale scadenza è sospesa per il tempo concesso al richiedente per la preparazione di spiegazioni scritte o orali.

3. Onde preparare il proprio parere l'Autorità:

- a) verifica che le informazioni e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all'articolo 7, paragrafo 3 ed in tal caso la domanda è ritenuta **valida**;
- b) **informa** il richiedente, la Commissione e gli Stati membri nel caso in cui una domanda non sia valida.

4. Il parere, qualora favorevole all'autorizzazione del prodotto oggetto della valutazione, comprende le seguenti informazioni:

- **le** eventuali condizioni o limitazioni da associare all'impiego del prodotto primario (oggetto della valutazione) in quanto tale e/o come aromatizzanti di affumicatura derivati in o su determinati prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari,
- una valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto, a norma del **punto 4 dell'allegato II**, in rapporto alle finalità di controllo previste.

5. L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri ed al richiedente.

6. L'Autorità rende pubblico il proprio parere, previa cancellazione di tutte le informazioni ritenute riservate conformemente all'**articolo 15**.

Articolo 9

Autorizzazione comunitaria

1. La Commissione, entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, prepara il progetto di misura da adottare in relazione alla domanda finalizzata all'inserimento di una sostanza nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, della normativa comunitaria e di altri validi fattori attinenti alla questione in esame. Se il progetto di misura non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi alla base di tale scostamento.

La misura di cui al paragrafo 1 indica:

- un progetto di regolamento che modifica l'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, mediante l'inserimento di un prodotto primario nell'elenco dei prodotti autorizzati, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6, paragrafo 2,
- un progetto di decisione il cui destinatario è il richiedente e che nega l'autorizzazione.

2. La misura è adottata secondo la procedura di cui all'**articolo 19**, paragrafo 2. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione adottata.

⁽¹⁾ Si conformano al documento «Guidance on submissions for food additive evaluations» del comitato scientifico dell'alimentazione umana dell'11 luglio 2001 o alla versione più recente di tale documento:
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out98_en.pdf.

Giovedì 5 giugno 2003

3. Fatto salvo l'articolo 11, l'autorizzazione concessa secondo la procedura fissata nel presente regolamento è valida in tutta la Comunità per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile conformemente all'articolo 12.
4. Dopo la concessione di un'autorizzazione avvenuta conformemente al presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore del settore alimentare che impieghi il prodotto primario autorizzato o gli aromatizzanti di affumicatura derivati si conforma alle condizioni o limitazioni eventualmente associate all'autorizzazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione comunica immediatamente alla **Commissione** ogni nuovo dato scientifico o tecnico suscettibile di incidere, sotto il profilo della salute umana, sulla valutazione della sicurezza del prodotto primario o degli aromatizzanti di affumicatura derivati autorizzati. Se necessario, l'Autorità riesamina allora la valutazione.
6. La concessione dell'autorizzazione lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale generale degli operatori del settore alimentare per quanto concerne il **prodotto primario**, l'aromatizzante di affumicatura derivato o il prodotto alimentare contenente il prodotto primario o l'aromatizzante di affumicatura derivato autorizzati.

Articolo 10

Prima compilazione dell'elenco comunitario di aromatizzanti di affumicatura autorizzati

1. Nei 18 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori del settore presentano una domanda conformemente all'articolo 7, ai fini della compilazione di un primo elenco comunitario di prodotti primari autorizzati. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, questo primo elenco viene compilato dopo la formulazione da parte dell'Autorità di un parere in merito a ciascun prodotto primario per il quale sia stata presentata, entro il periodo indicato, una domanda di autorizzazione valida.

Sono escluse dall'esame finalizzato all'inserimento nel primo elenco comunitario le richieste sulle quali l'Autorità non abbia potuto formulare un parere a causa del mancato rispetto da parte del richiedente del termine previsto per la presentazione di informazioni supplementari a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Entro tre mesi dal ricevimento di tutti i pareri di cui al paragrafo 1, la Commissione prepara una proposta di regolamento per la prima compilazione dell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo quanto prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2.

3. L'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è compilato conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 11

Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Il titolare di un'autorizzazione può richiedere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, la modifica di un'autorizzazione già concessa.

2. L'**Autorità**, di propria iniziativa o in seguito alla **domanda di** uno Stato membro o della Commissione, **formula il proprio parere sulla questione se l'autorizzazione sia tuttora conforme al** presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 8, laddove applicabile.

3. La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità e prepara il progetto di decisione da adottare.

4. Un progetto di **misura** che comporti la modifica di un'autorizzazione precisa quali modifiche debbano essere apportate alle condizioni di impiego ed eventualmente alle limitazioni associate a tale autorizzazione.

5. La **misura** finale, **ossia** la modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

6. La Commissione informa senza indugio il titolare dell'autorizzazione della **misura** adottata.

Giovedì 5 giugno 2003

Articolo 12

Rinnovo delle autorizzazioni

1. **Fatto salvo l'articolo 11**, le autorizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento sono rinnovabili per periodi di dieci anni, su richiesta da presentarsi a cura del titolare dell'autorizzazione **alla Commissione** almeno diciotto mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione **medesima**.
2. **La** domanda è corredata delle informazioni e dei documenti seguenti:
 - a) un riferimento all'autorizzazione originaria;
 - b) tutte le informazioni disponibili relative ai punti elencati nell'*allegato II* ad integrazione delle informazioni già fornite all'Autorità in occasione delle precedenti valutazioni e ad aggiornamento delle medesime in funzione dell'evoluzione tecnica e scientifica;
 - c) una dichiarazione motivata che attesti che il prodotto è conforme a quanto prescritto dall'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino.
3. Gli articoli dal 7 al 9 **si applicano per analogia**.
4. Qualora, per motivi non imputabili al titolare dell'autorizzazione, non si possa deliberare sulla domanda di rinnovo **entro un mese** prima della data di scadenza, la durata dell'autorizzazione è prorogata automaticamente **di 6 mesi**. La Commissione informa del ritardo il titolare dell'autorizzazione **e gli Stati membri**.

Articolo 13

Rintracciabilità

1. Nella prima fase dell'immissione in commercio di un **prodotto primario** autorizzato o di un aromatizzante di affumicatura derivato da uno dei prodotti autorizzati compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare devono fare in modo che le seguenti informazioni siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve il prodotto:
 - a) il codice del prodotto autorizzato come indicato nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
 - b) le condizioni d'impiego del prodotto autorizzato come indicate nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
 - c) nel caso di un aromatizzante di affumicatura derivato il rapporto quantitativo con il prodotto primario; tale rapporto è espresso in termini chiari e facilmente comprensibili in modo che l'operatore del settore alimentare che riceve l'aromatizzante di affumicatura derivato possa utilizzarlo conformemente alle condizioni di impiego indicate nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. In tutte le fasi successive dell'immissione in commercio dei prodotti di cui al paragrafo 1 gli operatori del settore alimentare devono fare in modo che le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 siano trasmesse agli operatori del settore alimentare che ricevono tali prodotti.
3. Gli operatori del settore alimentare predispongono sistemi e procedure che consentono di identificare i soggetti che hanno messo a disposizione e quelli che hanno ricevuto i prodotti di cui al precedente paragrafo 1.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 non ostano ad altre specifiche prescrizioni della legislazione comunitaria.

Giovedì 5 giugno 2003

Articolo 14

Accesso del pubblico

1. *La richiesta di autorizzazione, le informazioni supplementari del richiedente e i pareri dell'Autorità escluse le informazioni riservate, sono resi accessibili al pubblico conformemente agli articoli 38, 39 e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.*
2. *Quando tratta le richieste di accesso a documenti in suo possesso, l'Autorità applica i principi di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.*
3. *Gli Stati membri trattano le richieste di accesso a documenti ricevuti a norma del presente regolamento in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.*

Articolo 15

Riservatezza

1. Il richiedente può indicare quali informazioni presentate ai sensi dell'articolo 7 debbano essere trattate in modo riservato poiché dalla loro rivelazione potrebbe essere significativamente danneggiata la sua posizione competitiva. In tal caso deve essere prodotta una giustificazione verificabile.
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, **la Commissione** determina, previa consultazione del richiedente, quali informazioni debbano essere mantenute riservate e informa il richiedente **e l'Autorità** della sua decisione.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, non sono considerate riservate le informazioni relative ai punti di seguito elencati:
 - a) il nome e l'indirizzo del richiedente, nonché la denominazione del prodotto;
 - b) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nel caso di un parere favorevole all'autorizzazione del prodotto oggetto della valutazione;
 - c) le informazioni che attengono direttamente alla valutazione della sicurezza del prodotto;
 - d) **il metodo analitico di cui all'allegato II, punto 4.**
4. In deroga al paragrafo 2, l'Autorità fornisce alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni in suo possesso, qualora ciò le venga richiesto.
5. La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri **adottano le misure necessarie per garantire opportunamente la riservatezza delle informazioni da essi ricevute in virtù del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni che devono essere divulgate, se le circostanze lo richiedono**, per proteggere la salute umana.
6. Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali ricevute, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo e le informazioni in merito alla cui riservatezza **la Commissione** e il richiedente non concordano.

Articolo 16

Protezione dei dati

Le informazioni contenute nella domanda presentata a norma dell'articolo 7 non possono essere utilizzate a beneficio di un altro richiedente salvo che l'altro richiedente non abbia concordato con il titolare dell'autorizzazione la possibilità di impiego di tali informazioni.

⁽¹⁾ *GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.*

Giovedì 5 giugno 2003

Articolo 17

Misure di ispezione di controllo

1. Gli Stati membri assicurano lo svolgimento delle ispezioni e delle altre misure di controllo eventualmente necessarie onde garantire il rispetto del presente regolamento.
2. Laddove necessario e su richiesta della Commissione, l'Autorità contribuisce all'elaborazione di orientamenti tecnici in materia di campionatura ed analisi, per meglio coordinare l'attuazione di quanto disposto dal paragrafo 1.
3. Se necessario, dopo aver richiesto l'assistenza tecnica e scientifica dell'Autorità, la Commissione adotta criteri di qualità per i metodi analitici convalidati proposti conformemente al punto 4 dell'allegato II, con riferimento anche alle sostanze da misurare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 18

Modifiche

Le modifiche agli allegati del presente regolamento e all'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica.

Articolo 19

Competenze di esecuzione della Commissione

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Laddove venga fatto riferimento a questo paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8 della stessa.
3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 20

Misure transitorie

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, sono consentiti per i periodi di seguito elencati il commercio e l'impiego dei seguenti prodotti primari e aromi di affumicatura derivati, nonché dei seguenti alimenti contenenti uno qualsiasi di tali prodotti, già sul mercato nella Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) prodotti primari per i quali sia presentata una domanda valida conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3, *entro il ...* ed aromatizzanti di affumicatura derivati: fino alla compilazione dell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- b) alimenti contenenti prodotti primari per i quali sia presentata una domanda valida conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3, *entro il ...(*)* e/o contenenti aromatizzanti di affumicatura derivati: fino a 12 mesi dalla compilazione dell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- c) alimenti contenenti prodotti primari per i quali non sia presentata una domanda valida conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3, *entro il ... (*)* e/o aromatizzanti di affumicatura derivati: *fino al ... (**)*.

Gli alimenti legalmente immessi sul mercato anteriormente alla conclusione dei periodi di cui **alle lettere b) e c)** possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

(*) 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(**) 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì 5 giugno 2003

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4, paragrafo 2, si applica *dal ...* ⁽¹⁾. Fino ad allora continuano ad applicarsi negli Stati membri le norme nazionali vigenti in materia di aromatizzanti di affumicatura e di impiego di tali prodotti nei o sugli alimenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO ICondizioni per la produzione di **prodotti primari**

1. Il fumo è generato **dal legno di cui all'articolo 5, paragrafo 1**. Vi si possono aggiungere erbe, spezie, ramoscelli di ginepro e ramoscelli, aghi e pigne di *Picea* purché privi dei residui di un trattamento chimico volontario o accidentale oppure purché conformi a norme più specifiche della legislazione comunitaria. Il materiale di base è sottoposto a combustione controllata, a distillazione a secco oppure a trattamento con vapore surriscaldato in presenza di una quantità controllata di ossigeno ad una temperatura massima di 600° C.

2. Il fumo viene condensato. Per la separazione di fase si possono aggiungere acqua e/o, salvo quanto disposto da altre norme comunitarie, solventi. Per l'isolamento, il frazionamento e/o la purificazione possono essere impiegati processi fisici al fine di ottenere le seguenti fasi:

a) un «condensato di fumo primario» a base d'acqua contenente principalmente acidi carbossilici, composti carbonilici e fenolici, con un tenore massimo di:

benzo(a)pirene 10 µg/kg

benzo(a)antracene 20 µg/kg

b) una fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua che precipita durante la separazione di fase e non può essere impiegata come tale per la produzione di aromatizzanti di affumicatura, ma solo dopo idonei trattamenti fisici per ottenere, dalla fase catramosa insolubile in acqua, frazioni con un modesto tenore di idrocarburi policiclici aromatici, già definite come «frazioni di catrame primarie», con un tenore massimo di:

benzo(a)pirene 10 µg/kg

benzo(a)antracene 20 µg/kg

c) una «fase oleosa insolubile in acqua».

Se nel corso o al termine della condensazione non si è avuta alcuna separazione di fase il condensato di fumo ottenuto deve essere considerato una «fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua» e deve essere sottoposto ad idonei trattamenti fisici per ottenere frazioni di catrame primarie che siano conformi ai limiti indicati.

Giovedì 5 giugno 2003

ALLEGATO II**INFORMAZIONI NECESSARIE
PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI *PRODOTTI PRIMARI***

Le informazioni devono essere raccolte e presentate secondo gli orientamenti indicati all'articolo 7, paragrafo 4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 deve contenere le seguenti informazioni:

1. ***tipo di legno utilizzato per la produzione del prodotto primario;***
2. informazioni dettagliate sui metodi di produzione dei ***prodotti primari***, nonché sugli ulteriori trattamenti relativi alla produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati;
3. la composizione chimica qualitativa e quantitativa del prodotto primario e la caratterizzazione della frazione che non è stata identificata. Particolarmente importanti sono le specifiche chimiche del prodotto primario, nonché le informazioni sulla stabilità e sul grado di variabilità della composizione chimica. Le frazioni che non sono state identificate, ovvero le sostanze di cui non è nota la struttura chimica, dovrebbero essere nella quantità più contenuta possibile e dovrebbero essere caratterizzate mediante idonei metodi ***analitici***, ad esempio ***metodi*** cromatografici e ***spettrometrici***;
4. ***un metodo analitico convalidato per la campionatura***, l'identificazione e la caratterizzazione ***del prodotto primario***;
5. informazioni sui livelli di impiego previsti in o su determinati prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari;
6. dati tossicologici sulla base del parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, contenuto nella sua relazione sugli aromatizzanti di affumicatura del 25 giugno 1993 o nel suo ultimo aggiornamento.

P5_TA(2003)0256

Regimi di sostegno *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture (COM(2003) 23 – C5-0040/2003 – 2003/0006(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23) ⁽¹⁾,
- visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0040/2003),
- visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Giovedì 5 giugno 2003

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti i pareri di minoranza formulati conformemente all'articolo 161, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0197/2003),
- A. considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,
- B. considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;
 3. chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;
 4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Indice

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1
Condizionalità

Capitolo 2
Decrescenza e modulazione

Capitolo 3
Sistema di consulenza aziendale

TITOLO I
OBIETTIVI E PRINCIPI

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1
Condizionalità

Capitolo 2
Modulazione e **rafforzamento del secondo pilastro**

Capitolo 3
Sistema di consulenza aziendale

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Capitolo 4 Sistema integrato di gestione e di controllo	Capitolo 4 Sistema integrato di gestione e di controllo
Capitolo 5 Altre disposizioni generali	Capitolo 5 Altre disposizioni generali
TITOLO III REGIME UNICO DI PAGAMENTO	TITOLO III REGIME UNICO DI PAGAMENTO MULTIFUNZIONALE ALL'AZIENDA
Capitolo 1 Disposizioni generali	Capitolo 1 Disposizioni generali
Capitolo 2 Fissazione dell'importo	Capitolo 2 Fissazione dell'importo
Capitolo 3 Diritti all'aiuto	Capitolo 3 Diritti all'aiuto
Sezione 1 Diritti basati sulla superficie	Sezione 1 Pagamenti multifunzionali di base per ettaro
Sezione 2 Diritti specifici	
Capitolo 4 Uso del suolo nell'ambito del regime unico di pagamento	Capitolo 4 Uso del suolo nell'ambito del regime unico di pagamento
Sezione 1 Uso del suolo	Sezione 1 Uso del suolo
Sezione 2 Messa a riposo di terreni	Sezione 2 Messa a riposo di terreni
Capitolo 5 Attuazione a livello regionale	Capitolo 5 Attuazione a livello regionale
TITOLO IV ALTRI REGIMI DI AIUTO	TITOLO IV ALTRI REGIMI DI AIUTO
Capitolo 1 Premio specifico alla qualità per il frumento duro	
Capitolo 2 Premio per le colture proteiche	Capitolo 2 Premio per le colture proteiche e i legumi da granella
Capitolo 3 Aiuto specifico per il riso	
Capitolo 4 Pagamento per superficie per la frutta a guscio	Capitolo 4 Pagamento per superficie per la frutta a guscio
Capitolo 5 Aiuto per le colture energetiche	Capitolo 5 Aiuto per le colture energetiche
Capitolo 6 Aiuto per le patate da fecola	

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOTITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO I
Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1

ALLEGATO II
Massimali nazionali di cui all'articolo 11, paragrafo 2

ALLEGATO III
Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4

ALLEGATO IV
Buone condizioni agronomiche di cui all'articolo 5

ALLEGATO V
Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 29

ALLEGATO VI
Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36

ALLEGATO VII
Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 40

ALLEGATO VIII
Massimali nazionali di cui all'articolo 44

ALLEGATO IX
Zone di produzione tradizionali di frumento duro di cui all'articolo 61

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO I
Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1

ALLEGATO III
Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4

ALLEGATO IV
Buone condizioni agronomiche di cui all'articolo 5

ALLEGATO V
Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 29

ALLEGATO VI
Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36

ALLEGATO VII
Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 40

(Le modifiche si applicano all'insieme del testo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo, in particolare la soppressione degli articoli da 59 a 62 (frumento duro), da 66 a 69 (riso) e da 80 a 81 (patate da fecola) di cui al titolo IV).

Emendamento 2

Considerando 1

(1) Occorre stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito **della** politica agricola comune.

(1) Occorre stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito **e all'occupazione dello spazio previsti dalla** politica agricola comune. **Per agevolarne l'introduzione e dare alle autorità nazionali competenti e agli agricoltori il tempo di adeguarsi, è necessario che tali condizioni entrino in vigore il 1° gennaio 2005.**

Emendamento 3

Considerando 2

(2) **Il pagamento** integrale **degli aiuti** diretti deve essere **subordinato** al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l'attività *agricole*. Dette norme sono intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza

(2) **La corresponsione** integrale **dei pagamenti** diretti deve essere **obbligatoriamente subordinata** al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l'attività *agricola* **a partire dal 1° gennaio 2005**. Dette norme sono intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

alimentare, **di benessere e** salute degli animali, **di sicurezza degli agricoltori sul lavoro** e di buone condizioni agronomiche. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, **gli aiuti** diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e gradualità. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

e di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, **di sicurezza sul luogo di lavoro**, di salute **dell'uomo e** degli animali, di **benessere degli animali, di impieghi necessari a tal fine** e di buone condizioni agronomiche. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, **i pagamenti** diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e gradualità. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

Emendamento 4

Considerando 3

(3) Al fine di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche, occorre stabilire norme per le superfici per le quali non vi è alcuna normativa vigente. A questo scopo è utile riferirsi alle buone pratiche agricole, che talvolta trovano riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all'interno del quale gli Stati membri possano adottare norme in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie.

(3) Al fine di **rendere effettiva la funzione di occupazione dello spazio rurale svolta dalle aziende e di** mantenere la terra in buone condizioni agronomiche, occorre stabilire norme per le superfici per le quali non vi è alcuna normativa vigente. A questo scopo è utile riferirsi alle buone pratiche agricole, che talvolta trovano riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all'interno del quale gli Stati membri possano adottare norme in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie. **L'applicazione di tale quadro comunitario è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2005.**

Emendamento 5

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il regime di sostegno all'agricoltura comunitaria parte dal principio che debba continuare ad essere possibile una produzione agricola in tutte le regioni della Comunità, incluse quelle con problemi specifici.

Emendamento 6

Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) Occorre tener conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche enumerate in modo limitativo all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato di Amsterdam. È opportuno sottolineare che l'agricoltura di tali regioni è in completo sfasamento rispetto allo sviluppo dell'agricoltura continentale europea sia a livello di struttura delle aziende che a livello dei volumi prodotti. In virtù dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, tali regioni non devono quindi essere soggette all'applicazione sistematica e meccanica del presente dispositivo.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

Considerando 4

(4) In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno incoraggiare con appositi provvedimenti la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi.

(4) In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno incoraggiare con appositi provvedimenti la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi. **Tuttavia, occorre lasciare agli Stati membri la dovuta flessibilità per l'applicazione di detti provvedimenti, per tener conto delle circostanze specifiche che possono esistere in una zona determinata.**

Emendamento 8

Considerando 5

(5) Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è necessario introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo **2007-2012**. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo verrebbero ridotti in ragione di una certa percentuale annua. **Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare, all'occorrenza, ulteriori riforme dei settori soggetti alla politica agricola comune. La Commissione dovrebbe essere abilitata ad adeguare, se del caso, le suddette percentuali. Fino al 2007, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.**

(5) **Gli obiettivi della politica agricola comune, enunciati all'articolo 33 del trattato, sono sempre di attualità.** Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è necessario introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo **2006-2012**. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo verrebbero ridotti in ragione di una certa percentuale annua, **in funzione dell'importo percepito e dell'ubicazione dell'azienda agricola.** **Prima del 2006, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. In tal caso verranno adottate le misure transitorie necessarie a permettere il passaggio da un regime all'altro.**

Emendamento 9

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Il sistema generale di modulazione prevede due eccezioni per tener conto dei condizionamenti strutturali specifici presenti in talune regioni. Le produzioni beneficiarie di pagamenti diretti situate nel territorio delle isole del Mar Egeo e dei Dipartimenti francesi d'Oltremare, nelle Azzorre, a Madeira e nelle isole Canarie, in conformità dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, non sono soggette al sistema di modulazione. Analogamente, alle cooperative agricole i cui soci siano a loro volta produttori si applicano regole speciali per l'applicazione del presente regime.

Emendamento 10

Considerando 6

(6) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di con-

(6) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza è inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

sulenza è inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la sicurezza sul lavoro, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.

flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, **la salute dell'uomo e** la sicurezza sul lavoro, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.

Emendamento 11

Considerando 7

(7) Per agevolare l'introduzione, è opportuno che, **in un primo tempo**, questo sistema sia reso obbligatorio, **in quanto** elemento della condizionalità, per i produttori che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo **o che hanno un fatturato superiore ad un certo ammontare. Altri produttori potranno aderire al sistema a titolo volontario.** Visto il carattere consultivo di questa attività, occorre garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione alle normative nazionali o comunitarie.

(7) Per agevolare l'introduzione **a decorrere dal 1° gennaio 2006**, è opportuno che, **durante il primo anno**, questo sistema sia reso obbligatorio **per gli Stati membri, ma che gli agricoltori possano aderire ad esso esclusivamente a titolo volontario. A partire dal 1° gennaio 2007, il sistema di consulenza aziendale sarà un** elemento della condizionalità, per i produttori che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo. Visto il carattere consultivo di questa attività, occorre garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione alle normative nazionali o comunitarie.

Emendamento 12

Considerando 9

(9) Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in modo da includervi il regime unico di pagamento, i regimi di sostegno per **il frumento duro**, le colture proteiche, le colture energetiche, **il riso, la fecola di patate** e la frutta a guscio, **nonché il controllo dell'applicazione dei principi e delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale.** Occorre prevedere altresì la possibilità di includervi ulteriormente altri regimi di aiuto.

(9) Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in modo da includervi il regime unico di pagamento **multifunzionale**, i regimi di sostegno per le colture proteiche, **i legumi da granella**, le colture energetiche e la frutta a guscio. Occorre prevedere altresì la possibilità di includervi ulteriormente altri regimi di aiuto, **così come il controllo dell'applicazione delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale.**

Emendamento 13

Considerando 12

(12) Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime unico di pagamento, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

(12) Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori **con una distinzione tra i pagamenti multifunzionali disaccoppiati e i pagamenti diretti associati alla produzione**, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime unico di pagamento **multifunzionale**, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Considerando 16

(16) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad **utilizzare gli** importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione, per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

(16) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad **istituire il sistema di modulazione a titolo facoltativo sin dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli** importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione **possono essere utilizzati** per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. **Analogamente, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di utilizzare gli importi derivanti dalla modulazione per sostenere il contributo nazionale ad alcune misure a titolo dei programmi di sviluppo rurale attualmente in vigore, senza che ciò incida sull'importo totale assegnato da ciascuno Stato membro al secondo pilastro.**

Emendamento 15

Considerando 21

(21) Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione.

(21) Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di **consentire all'autorità di bilancio di** analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione. **Una volta che il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato approvato dall'autorità di bilancio, il Parlamento europeo sarà nuovamente consultato per riesaminarne le disposizioni e valutare le implicazioni finanziarie del presente regolamento.**

Emendamento 16

Considerando 22

(22) Il potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare lo spostamento del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l'entità dell'aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto dei criteri **di condizionalità relativi alla sanità pubblica, alla sicurezza sul lavoro, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali.**

(22) Il potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare lo spostamento del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato **parziale** del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l'entità dell'aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento **parziale** renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito **e remunererà la funzione di occupazione e di mantenimento dello spazio rurale svolta dagli agricoltori.** È quindi opportuno subordinare il pagamento unico **multifunzionale** per azienda al rispetto dei criteri **in materia di ambiente, di sicurezza e qualità alimentare, di salute pubblica e benessere degli animali, di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di mantenimento delle aziende in buone condizioni agronomiche.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 17

Considerando 23

(23) Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un produttore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti verrebbero unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell'arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e agli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.

(23) Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un produttore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti verrebbero unificati in un unico pagamento **multifunzionale**, determinato in base **ad una parte dei** diritti maturati in precedenza, nell'arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e agli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.

Emendamento 18

Considerando 24

(24) Poiché i vantaggi in termini di semplificazione amministrativa saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i settori integrati nel regime, è auspicabile che, in una prima fase, il regime si applichi a tutti i prodotti che fanno parte del regime «seminativi», più le leguminose da granella, le sementi, le carni bovine e le carni ovine. L'inclusione nel nuovo regime dei premi per le carni bovine e ovine rende necessaria anche l'inclusione di alcuni altri premi, a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole dell'Egeo, che sono corrisposti come complemento agli aiuti diretti concessi in quei settori, onde semplificare ulteriormente il regime ed evitare il mantenimento di un'apposita struttura normativa e amministrativa nel settore bovino e ovino per un numero limitato di produttori di quelle regioni. Saranno inglobati nel nuovo regime anche i pagamenti riveduti per il riso e il frumento duro, nonché il pagamento esistente nel settore lattiero-caseario. Anche gli aiuti per le patate da feccola e i foraggi essiccati saranno integrati nel regime, ma verranno mantenuti pagamenti distinti per l'industria di trasformazione.

(24) In un primo tempo, il regime si applicherà parzialmente ai prodotti soggetti al regime dei seminativi nonché, a talune condizioni, ai bovini maschi.

Emendamento 19

Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Gli agricoltori possono destinare gli ettari ammissibili a qualsiasi coltura annuale cui si applichi un regime di aiuti.

Emendamento 20

Considerando 26

(26) Il pagamento unico non deve essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l'orientamento al mercato.

(26) Il pagamento unico **multifunzionale** non deve essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l'orientamento al mercato.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 21

Considerando 27

(27) Al fine di determinare l'importo cui l'imprenditore agricolo ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrisposti durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi imprenditori al regime. Il pagamento unico deve essere istituito a livello di azienda.

(27) Al fine di determinare l'importo cui l'imprenditore agricolo ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrisposti durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi imprenditori al regime. Il pagamento unico **multifunzionale** deve essere istituito a livello di azienda.

Emendamento 22

Considerando 28

(28) L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto sarà suddiviso in quote (**diritti all'aiuto**) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, occorre stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell'ambito di una regione. **Occorre adottare disposizioni specifiche per gli aiuti non direttamente legati alla superficie, tenendo conto della situazione peculiare dell'allevamento ovi-caprino.**

(28) L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto sarà suddiviso in quote (**pagamenti multifunzionali di base**) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, occorre stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell'ambito di una regione **o zona.**

Emendamento 23

Considerando 30

(30) Al fine di salvaguardare gli effetti positivi **della** messa a riposo dei terreni (set-aside) **come strumento di contenimento dell'offerta e, nello stesso tempo, potenziarne il ruolo ecologico** nell'ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione devono essere mantenute.

(30) Al fine di salvaguardare gli effetti positivi **delle colture non alimentari ed energetiche e delle nuove filiere (chimica, farmacia, cosmetica, ecc.) che si sono potute sviluppare grazie alla** messa a riposo dei terreni (set-aside) **indennizzata** nell'ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione devono essere mantenute.

Emendamento 24

Considerando 32

(32) Al fine di salvaguardare il ruolo della coltura del frumento duro nelle zone di produzione tradizionali **e, nel contempo, premiare il frumento duro che soddisfa certi requisiti minimi di qualità, è opportuno ridurre, in via transitoria, il supplemento specifico per il frumento duro nelle zone tradizionali e abolire l'aiuto specifico nelle zone di produzione consolidata. Sarebbe ammissibile all'aiuto soltanto il frumento duro idoneo alla fabbricazione di semolini e paste alimentari.**

(32) Al fine di salvaguardare il ruolo della coltura del frumento duro nelle zone di produzione tradizionali, **si mantiene il regime in vigore.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 26

Considerando 35

(35) Per evitare l'abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali ed i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, deve essere predisposto un nuovo regime di sostegno per la frutta a guscio. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto, tra cui una densità minima di alberi ed un'estensione minima degli appezzamenti. Per sovvenire ad esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad erogare aiuti supplementari.

(35) Per evitare l'abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali ed i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, deve essere predisposto un nuovo regime di sostegno per la frutta a guscio. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto, tra cui una densità minima di alberi ed un'estensione minima degli appezzamenti **nonché il mantenimento delle colture secondo buone pratiche agricole**. Per sovvenire ad esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad erogare aiuti supplementari.

Emendamento 135

Considerando 36

(36) Per evitare spese fuori bilancio, deve essere istituita una superficie massima garantita e devono essere applicate riduzioni proporzionali dell'aiuto in caso di superamento di detta superficie, limitate agli Stati membri che hanno oltrepassato le rispettive superfici. Per garantire un'applicazione uniforme nell'insieme della Comunità, la suddetta superficie deve essere distribuita in proporzione alle superfici coltivate negli Stati membri. Agli Stati membri compete definire le modalità di ripartizione delle superfici sul loro territorio. Le superfici interessate da piani di miglioramento diventano ammissibili all'aiuto in virtù del nuovo regime soltanto alla scadenza del piano.

Le superfici interessate da piani di miglioramento diventano ammissibili all'aiuto in virtù del nuovo regime soltanto alla scadenza del piano. **Nel caso dei produttori i cui piani di miglioramento sono scaduti, occorre garantire il passaggio automatico dal vecchio al nuovo regime.**

Emendamento 27

Considerando 37

(37) Al fine di mettere a frutto gli effetti positivi dei piani di miglioramento dal punto di vista del raggruppamento dell'offerta, gli Stati membri **possono subordinare** la concessione dell'aiuto comunitario e dell'aiuto nazionale all'appartenenza ad un'organizzazione di produttori. Il passaggio al nuovo regime deve essere graduale, onde evitare perturbazioni.

(37) Al fine di mettere a frutto gli effetti positivi dei piani di miglioramento dal punto di vista del raggruppamento dell'offerta, gli Stati membri **subordinano** la concessione dell'aiuto comunitario e dell'aiuto nazionale all'appartenenza ad un'organizzazione di produttori. Il passaggio al nuovo regime deve essere graduale, onde evitare perturbazioni.

Emendamento 28

Considerando 38

(38) Attualmente, il sostegno alle colture energetiche è offerto tramite la possibilità di impiantare colture industriali su terreni ritirati dalla produzione. Le colture energetiche rappresentano la principale produzione non alimentare sui terreni messi a riposo. **Giova istituire un aiuto specifico a favore delle colture energetiche, atte a ridurre la produzione di biossido di carbonio. La superficie verrebbe ripartita tra gli Stati membri in**

(38) **Perché gli agricoltori possano godere di maggiore libertà nell'utilizzo dei loro terreni, la produzione non alimentare sarà autorizzata sui terreni ritirati dalla produzione. Gli agricoltori potranno modificare il terreno ritirato dalla produzione sempre che la superficie complessiva non sia inferiore alla superficie richiesta.** Attualmente, il sostegno alle colture energetiche è offerto tramite la possibilità di impiantare colture

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

funzione della produzione storica di colture energetiche sui terreni ritirati dalla produzione e degli accordi per la ripartizione dell'onere relativo all'impegno di riduzione del biossido di carbonio, nonché delle attuali superfici di base delle principali colture. Il regime deve essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo, alla luce dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

industriali su terreni ritirati dalla produzione. Le colture energetiche rappresentano la principale produzione non alimentare sui terreni messi a riposo. **Il sistema funziona correttamente e va quindi mantenuto.** Il regime deve essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo, alla luce dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

Emendamento 29

Considerando 38 bis (nuovo)

38 bis. *La promozione dell'uso dei biocarburanti nel rispetto di pratiche agricole e silvicole sostenibili, definite dalla normativa della politica agricola comune, potrebbe creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile nel quadro di una politica agricola comune più orientata al mercato e maggiormente incentrata sulle esigenze del mercato europeo e sul rispetto di una ruralità viva e di un'agricoltura multifunzionale, e potrebbe aprire un nuovo mercato per i prodotti agricoli e silvicoli innovatori, creando altresì nuove opportunità per i paesi candidati.*

Emendamento 30

Considerando 39

(39) *Allo scopo di salvaguardare la produzione di fecola nelle zone di produzione tradizionali e riconoscere il ruolo della produzione di patate nel ciclo agronomico, è opportuno introdurre un aiuto supplementare a favore dei produttori di fecola di patate. Inoltre, poiché il sistema di pagamenti per i produttori di patate da fecola sarà parzialmente inserito nel regime unico di pagamento e verranno aboliti sia il prezzo minimo per le patate da fecola che le restituzioni alla produzione di fecola, il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate, deve essere modificato.*

soppresso

Emendamento 31

Considerando 40

(40) *In conseguenza delle summenzionate modifiche e nuove disposizioni, il regolamento (CEE) n. 3508/92, il regolamento (CE) n. 1577/96, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella, e il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, devono essere abrogati. Deve essere abrogato anche il regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto l'articolo 2 bis e gli articoli 4, 5 e 11, che prevedono regimi specifici temporanei e facoltativi con scadenza **rispettivamente** nel 2005 e nel 2006.*

(40) *In conseguenza delle summenzionate modifiche e nuove disposizioni, il regolamento (CEE) n. 3508/92 e il regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto l'articolo 2 bis e gli articoli 4, 5 e 11, che prevedono regimi specifici temporanei e facoltativi con scadenza nel 2005, **devono essere abrogati.***

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 32

Considerando 41

(41) *Le disposizioni specifiche sui pagamenti diretti contenute nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2019/93, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, (CE) n. 3072/95, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, (CE) n. 1255/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), (CE) n. 1453/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), (CE) n. 1454/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) e (CE) n. 2529/2001, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, sono diventate caduche e devono pertanto essere soppresse.*

soppresso

Emendamento 33

TITOLO - 1 (nuovo)

TITOLO - 1

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo - 1

L'introduzione del presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:

1. *I pagamenti diretti dovrebbero servire a garantire nel lungo termine i redditi degli agricoltori europei mediante il rafforzamento della loro posizione negoziale sui mercati nei confronti degli acquirenti e a promuovere in modo più mirato le prestazioni ecologiche e l'occupazione nell'ambiente rurale.*

2. *Lo strumento del disaccoppiamento è introdotto a tappe e in alcuni settori potrebbe rimanere parziale. I primi settori ad essere disaccoppiati sono le grandi colture e i bovini (premio speciale a tori e buoi). In tal modo, gli agricoltori avranno maggiore libertà di decisione per quanto riguarda la scelta delle loro colture. Pagamenti specifici a titolo dello sviluppo rurale (secondo pilastro) sono necessari per salvaguardare determinate produzioni e metodi di coltura che rivestono*

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

importanza sul piano regionale ed ecologico, obbligatoriamente cofinanziati dagli Stati membri. Pagamenti sufficienti a titolo del secondo pilastro rappresentano in tal caso la condizione per il disaccoppiamento per quanto riguarda una produzione specifica.

3. *Il pagamento integrale degli aiuti diretti va subordinato a criteri che garantiscono il rispetto della normativa europea nel settore della protezione dell'ambiente, degli animali e dei consumatori, in vista di un'ulteriore integrazione delle politiche comunitarie. Occorre a tal fine vegliare a che una protezione esterna qualificata impedisca l'elusione di tali misure di tutela e che la penalizzazione di determinate regioni e delle loro condizioni di produzione specifiche sia compensata in sede di ripartizione aziendale e regionale dei pagamenti diretti.*

4. *L'introduzione della consulenza aziendale (audit) deve incoraggiare gli agricoltori a soddisfare i criteri in materia di rispetto della normativa comunitaria. A tal fine, occorrerà spostare l'accento dalle sanzioni al miglioramento della buona pratica in agricoltura.*

5. *L'introduzione di una modulazione differenziata dei pagamenti diretti mira a garantire l'occupazione nelle aree rurali e la riassegnazione di pagamenti finora subordinati alla produzione nei programmi di sviluppo rurale integrati che comprendano comparti economici legati all'agricoltura.*

Emendamento 34

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce:

- norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999;
- un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in appresso denominato «regime **unico** di pagamento»);
- regimi di sostegno a favore dei produttori **di frumento duro**, colture proteiche, **riso**, frutta a guscio, colture energetiche **e fecola di patate**.

Il presente regolamento istituisce:

- norme comuni concernenti i pagamenti diretti **elencati all'allegato I** nell'ambito dei regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999;
- un regime di sostegno al reddito degli agricoltori **e all'occupazione dello spazio per i produttori di talune colture e i beneficiari di taluni premi del settore bovino** (in appresso denominato «regime di pagamento **multifunzionale all'azienda agricola**»);
- regimi di sostegno a favore dei produttori di colture proteiche, frutta a guscio **e** colture energetiche.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 35

Articolo 2, lettere da c) a e)

- | | |
|---|--|
| <p>c) «attività agricola»: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura e la produzione zootecnica, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche ai sensi dell'articolo 5;</p> <p>d) «pagamento diretto»: un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I;</p> <p>e) «pagamenti relativi ad un determinato anno civile»: i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno civile considerato, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno civile.</p> | <p>c) «attività agricola»: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la riproduzione di animali a fini di approvvigionamento agricolo, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche mantenendo la biodiversità dei terreni di coltura, ai sensi dell'articolo 5;</p> <p>d) «pagamento diretto»: un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I;</p> <p>e) «pagamenti relativi ad un determinato anno civile»: i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno civile considerato, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno civile;</p> |
|---|--|

e bis) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone, ed esclusi i prodotti della pesca.

Emendamento 36

Articolo 3, paragrafo 1

- | | |
|---|--|
| <p>1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ai sensi dell'articolo 5.</p> | <p>1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare, a partire dal 1° gennaio 2005, i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ai sensi dell'articolo 5.</p> |
|---|--|

Emendamento 37

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le azioni di informazione nell'ambito della politica agricola comune previste nel regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, del 17 aprile 2000, e nel regolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione ⁽²⁾, del 12 dicembre 2002, possono essere utilizzate per far conoscere e promuovere questi nuovi requisiti per le aziende in base ai programmi proposti dalle organizzazioni agricole.

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 21.

Emendamento 38

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2

— sicurezza sul lavoro,

— **salute e** sicurezza sul lavoro,

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 39

Articolo 5

Gli Stati membri definiscono le buone condizioni agronomiche **sulla base dello** schema riportato nell'allegato IV.

Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 31 dicembre 2002 siano mantenute a pascolo permanente.

Gli Stati membri definiscono le buone condizioni agronomiche **conformemente allo** schema riportato nell'allegato IV.

Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 31 dicembre 2002 siano mantenute a pascolo permanente **e non siano ritirate dalla produzione altre superfici foraggere.**

Ciò nonostante, qualora si verificano circostanze debitamente giustificate e in particolare per precise ragioni ambientali, uno Stato membro può derogare a tali disposizioni, purché adottati le opportune misure volte ad impedire una cospicua riduzione della sua superficie totale di pascolo permanente.

Emendamento 40

Articolo 6, paragrafi 1 e 2, alinea e lettera a)

1. In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche, i pagamenti diretti complessivamente corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza sono, previa applicazione dell'**articolo 10**, ridotti o, se del caso, annullati conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

2. La riduzione o la revoca di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l'inottemperanza riguarda:

a) un'attività concernente prodotti agricoli **elencati nell'allegato I del Trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;**

1. In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche, i pagamenti diretti complessivamente corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza sono, previa applicazione dell'**articolo 12**, ridotti o, se del caso, annullati conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

2. La riduzione o la revoca di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l'inottemperanza riguarda:

a) un'attività concernente prodotti agricoli **che soddisfa le condizioni definite all'articolo 2, lettera e bis);**

Emendamento 41

Articolo 9

L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il **20 %** di detto importo.

L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il **50 %** di detto importo **che sarà destinato a misure incluse nei programmi di sviluppo rurale e finanziate dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.**

Emendamento 42

Titolo II, capitolo 2, titolo

Decrescenza e modulazione

Modulazione e rafforzamento del secondo pilastro

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 43

Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli importi di tutti i pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all'allegato I per un determinato anno civile **ed i massimali di cui all'allegato VIII** sono ridotti **annualmente fino al 2012** in ragione delle seguenti percentuali:

- 1 % nel 2006,
- 12 % nel 2008,
- 16 % nel 2010,
- 18 % nel 2011,
- 19 % nel 2012.
- 6 % nelle zone svantaggiate
- 8 % nelle altre zone.

1. Gli importi di tutti i pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all'allegato I per un determinato anno civile sono ridotti in ragione delle seguenti percentuali:

- 4 % nel 2007,
- 14 % nel 2009,

Emendamento 108

Articolo 10, paragrafo 2

2. Le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

soppresso

Emendamenti 44, 148, 110 e 114

Articolo 12

–1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere corrisposti in un determinato anno civile a un agricoltore, in virtù dei regimi di aiuto elencati all'allegato I, e che superino i 7 500 EUR per azienda, vengono ridotti ogni anno, dal 2006 fino al 2012, in ragione delle percentuali fissate all'articolo 10.

–1 bis. Il nuovo sistema di modulazione utilizza un criterio territoriale per l'applicazione delle varie percentuali, stabilendo una distinzione tra le aziende ubicate in zone svantaggiate, secondo la classificazione in vigore al 31 dicembre 2002 per l'applicazione degli articoli da 17 a 21 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e le aziende situate al di fuori di tali zone.

1. Gli importi risultanti dall'applicazione **dei seguenti punti percentuale sulle** riduzioni di cui all'articolo 10 **sono messi** a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999:

- 2006: 1 %,
- 2007: 2 %,
- 2008: 3 %,

1. Gli importi risultanti dall'applicazione **delle** riduzioni di cui all'articolo 10 **è messo** a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- 2009: 4 %,
- 2010: 5 %,
- 2011: 6 %,
- 2012: 6 %.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono assegnati **dalla Commissione** agli Stati membri interessati, **secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2**, sulla base dei seguenti criteri:

- la superficie agricola,
- l'occupazione nel settore agricolo,
- il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono assegnati agli Stati membri interessati, **in presenza però di un cofinanziamento nazionale obbligatorio**, sulla base dei seguenti criteri:

- la superficie agricola,
- l'occupazione nel settore agricolo,
- il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.
- **la percentuale dei terreni coltivati nelle regioni meno favorite.**

Gli Stati membri dispongono inoltre di flessibilità per quanto riguarda le politiche in materia di programmi di sviluppo rurale.

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire il regime di modulazione fissato ai paragrafi precedenti, a titolo facoltativo, sin dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli importi liberati attraverso le riduzioni di pagamenti derivanti dalla modulazione possono essere utilizzati per finanziare talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999. Del pari, gli Stati membri possono utilizzare gli importi derivanti dalla modulazione per finanziare il contributo nazionale all'inserimento dei giovani agricoltori ⁽¹⁾, le indennità compensative accordate alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali ⁽²⁾, nonché le misure agro-alimentari ⁽³⁾. Tutto ciò senza pregiudicare l'importo globale assegnato dalle autorità di ciascuno Stato membro a favore del secondo pilastro.

2 ter. In alternativa, fino al 2006, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale meccanismo di modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999. In tal caso, si adottano misure transitorie precise per consentire il passaggio da un regime all'altro.

2 quater. Sono esentate dal sistema di modulazione le produzioni che beneficiano di pagamenti diretti situate nel territorio delle isole del Mar Egeo nonché dei Dipartimenti francesi di Oltremare, delle Azzorre, di Madeira e delle isole Canarie, in considerazione della loro specifica situazione strutturale, in conformità con il disposto dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

2 quinquies. Le disposizioni di cui sopra danno luogo a regole specifiche che devono essere decise dal Consiglio per essere applicate alle cooperative agricole i cui soci abbiano a loro volta la qualifica di produttori.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2 sexies. *Gli importi fissati al paragrafo 1 sono rivisti alla luce delle decisioni adottate nel quadro delle prossime prospettive finanziarie. Le percentuali definitive risultanti possono essere uguali a quelle stabilite dall'articolo 10.*

⁽¹⁾ *Capo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.*

⁽²⁾ *Capo V del regolamento (CE) n. 1257/1999.*

⁽³⁾ *Capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999.*

Emendamento 45

Articolo 13, paragrafo 1

1. **Gli** Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell'azienda (in appresso denominato «sistema di consulenza aziendale»), gestito da una o più autorità designate o da enti privati riconosciuti a norma dell'articolo 16.

1. **Il 1° gennaio 2006 gli** Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell'azienda (in appresso denominato «sistema di consulenza aziendale»), gestito da una o più autorità designate o da enti privati riconosciuti a norma dell'articolo 16.

Emendamento 46

Articolo 13, paragrafo 2

2. L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1.

2. L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1 **ma, per la sua effettiva applicazione, dovrà inoltre comprendere un sostegno specifico agli agricoltori per orientarli verso le nuove esigenze derivanti dalla multifunzionalità agricola, aiutarli ad affrontare i cambiamenti dei mercati e, in particolare, consentire ai giovani agricoltori di superare i problemi connessi al proprio inserimento. Essa dovrebbe inoltre aiutare gli agricoltori ad adeguare la produzione alle locali condizioni specifiche di produzione e commercializzazione.**

Emendamento 47

Articolo 14

1. **Gli** Stati membri provvedono affinché tutti gli agricoltori che ricevono più di **15 000 EUR** l'anno in pagamenti diretti **o che hanno un fatturato superiore a 100 000 EUR l'anno** aderiscano al sistema di consulenza aziendale entro un periodo di cinque anni **a decorrere dal 1° gennaio 2005**, ad un tasso minimo del 15 % l'anno.

2. **Qualsiasi altro agricoltore, che non rientri nella fattispecie di cui al paragrafo 1, può partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.**

- 1. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

1. **A partire dal 1° gennaio 2007 gli** Stati membri provvedono affinché tutti gli agricoltori che ricevono più di **30 000 EUR** l'anno in pagamenti diretti aderiscano al sistema di consulenza aziendale entro un periodo di cinque anni, ad un tasso minimo del 15 % l'anno.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 48

Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Le organizzazioni di produttori, le cooperative e le altre associazioni agricole professionali sono esentate dall'obbligo di dimostrare la loro esperienza consultiva e affidabilità quanto ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche di cui al paragrafo 2.*

Emendamento 49

Articolo 18, lettera a)

a) verificare che la consulenza sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche sia stata prestata alle aziende aderenti al sistema di consulenza aziendale;

a) verificare che la consulenza sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche sia stata prestata alle aziende aderenti al sistema di consulenza aziendale, **preferibilmente sotto forma di indicatori**;

Emendamento 50

Articolo 19

Se un agricoltore rifiuta di aderire al sistema di consulenza aziendale o non fornisce le informazioni e la collaborazione ritenute necessarie dagli enti privati o dalle autorità designate per l'esercizio della loro attività consultiva, oppure comunica informazioni false, nei suoi confronti si applica una riduzione o la revoca dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 6.

1. Se un agricoltore **soggetto a tale obbligo** rifiuta di aderire al sistema di consulenza aziendale o non fornisce le informazioni e la collaborazione ritenute necessarie dagli enti privati o dalle autorità designate per l'esercizio della loro attività consultiva, oppure comunica informazioni false, nei suoi confronti si applica una riduzione o la revoca dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 6.

2. *Le aziende soggette volontariamente al sistema di consulenza aziendale non sono sottoposte alle ispezioni di controllo in loco che le autorità nazionali e comunitarie possono applicare a titolo complementare.*

Emendamento 51

Articolo 20

Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in appresso denominato «sistema integrato».

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno previsti dai titoli III e IV del presente regolamento e dall'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3 del presente titolo.

Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in appresso denominato «sistema integrato», **a partire dal 1° gennaio 2005.**

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno previsti dai titoli III e IV del presente regolamento e dall'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999.

La gestione e il controllo delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3 del presente titolo sono svolti in una prima fase dalle autorità di controllo già esistenti negli Stati membri. In una seconda fase possono essere inclusi nell'ambito del sistema integrato.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 52

Articolo 21, lettere c) e d)

- | | |
|--|---|
| <p>c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 24;</p> <p>d) le domande di aiuto;</p> | <p>c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 24, che distinguerà tra i pagamenti multifunzionali disaccoppiati e i pagamenti accoppiati alla produzione;</p> <p>d) le domande di aiuto, distinguendo tra i pagamenti multifunzionali disaccoppiati e i pagamenti accoppiati alla produzione;</p> |
|--|---|

Emendamento 53

Articolo 25, paragrafo 1, trattino 2

- | | |
|---|---|
| <p>— il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto;</p> | <p>— il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto, distinguendo tra i pagamenti multifunzionali disaccoppiati e i pagamenti accoppiati alla produzione;</p> |
|---|---|

Emendamento 54

Articolo 28

- | | |
|--|---|
| <p>1. Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi, completati da controlli in loco, intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.</p> <p>2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.</p> | <p>1. Finché il sistema integrato non si applica alla gestione e al controllo delle norme definite al capitolo 1, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi, completati da controlli in loco, intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi previsti.</p> <p>2. Finché il sistema integrato non si applica alla gestione e al controllo delle norme definite nel capitolo 1, per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.</p> |
|--|---|

Detti sistemi, segnatamente il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito in applicazione della direttiva 92/102/CEE e del regolamento (CE) n. 1760/2000, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 29.

Emendamento 55

Articolo 30 bis (nuovo)

Articolo 30 bis**Sospensione dei trasferimenti agli Stati membri**

La Commissione ha il diritto di sospendere i trasferimenti mensili agli Stati membri che ripetutamente non riescono a eseguire correttamente il piano dei pagamenti diretti.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 56

Articolo 31, paragrafo 3

3. In deroga al paragrafo 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi fino al 50 % dei pagamenti dovuti, in regioni in cui condizioni climatiche eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie.

3. In deroga al paragrafo 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi fino al 50 % dei pagamenti dovuti, in regioni in cui condizioni climatiche eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie **e fino al 100 % nelle regioni ultraperiferiche.**

Emendamento 57

Articolo 32

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno, **o per ottenere che non sia loro applicato il regime di modulazione di cui al capitolo 2.**

Emendamento 58

Articolo 33

L'applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I lascia impregiudicata la possibilità di procedere **in qualsiasi momento** ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato **e della situazione di bilancio.**

L'applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I lascia impregiudicata la possibilità di procedere **entro un termine ragionevole** ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato **tenendo conto della necessità di offrire agli agricoltori un contesto di stabilità. La Comunità evita di mettere in pericolo la sicurezza degli investimenti agricoli.**

Emendamento 59

Titolo III, titolo

REGIME UNICO DI PAGAMENTO

REGIME UNICO DI PAGAMENTO **MULTIFUNZIONALE ALL'AZIENDA**

Emendamento 60

Articolo 36

Possano beneficiare del regime unico di pagamento **gli agricoltori che** hanno ricevuto un pagamento diretto durante il periodo di riferimento specificato all'articolo 41, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI.

1. Gli agricoltori che esercitano un'attività agricola al 1° gennaio 2004 possono beneficiare del regime unico di pagamento **multifunzionale**

a) se hanno ricevuto un **diritto di** pagamento diretto durante **uno degli anni del** periodo di riferimento specificato all'articolo 41, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI,

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- b) *se hanno ricevuto un'azienda o parte di un'azienda in caso di successione o di anticipo di successione ovvero beneficiando del regime di pensionamento anticipato,*
- c) *se hanno ricevuto un diritto di pagamento dalla riserva nazionale o mediante trasferimento.*
2. *Tale pagamento unico multifunzionale all'azienda risulta da un aiuto parzialmente e progressivamente disaccoppiato al reddito e all'occupazione dello spazio a favore dei produttori di talune colture e dei beneficiari di taluni premi del settore bovino (in appresso denominato «regime di pagamento multifunzionale all'azienda»).*
3. *Al fine di garantire la neutralità di bilancio del nuovo regime, gli importi unitari dei pagamenti diretti di cui all'allegato VI sono ridotti progressivamente nella stessa proporzione del disaccoppiamento per ciascuno dei regolamenti in vigore, in virtù di quanto disposto dal presente regolamento.*

Emendamento 61

Articolo 36 bis (nuovo)

Articolo 36 bis**Regime transitorio**

Il regime di pagamento multifunzionale all'azienda fondato su criteri di riferimento storici è transitorio.

A partire dal 2007 i pagamenti disaccoppiati dovranno fondarsi su criteri basati sulle superfici e l'occupazione agricola.

Emendamento 62

Articolo 37

Le autorità competenti degli Stati membri inviano agli **aventi diritto** un modulo di domanda indicante:

- a) l'importo di cui al capitolo 2 (in appresso denominato «importo di riferimento»);
- b) il numero di ettari di cui all'articolo 46;
- c) il numero di diritti all'aiuto per ettaro ai sensi del capitolo 3.

1. Nel 2004 le autorità competenti degli Stati membri inviano agli **agricoltori di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a)** un modulo di domanda indicante:

- a) l'importo di cui al capitolo 2 (in appresso denominato «importo di riferimento»);
- b) il numero di ettari di cui all'articolo 46;
- c) il numero **e l'importo** di diritti all'aiuto per ettaro ai sensi del capitolo 3.

2. Gli agricoltori chiedono il pagamento unico multifunzionale entro la data fissata dallo Stato membro e comunque entro il 15 maggio.

Emendamento 63

Articolo 38, comma 2

La superficie *corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico e che è stata ritirata dalla produzione in conformità dell'articolo 55, non può formare oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5.*

La superficie *di cui al primo comma può formare oggetto di una domanda di pagamento diretto a favore delle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, fatta eccezione per la parte ritirata dalla produzione in conformità dell'articolo 55.*

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 64

Articolo 39, paragrafi 1 e 2

1. Gli aiuti a titolo del regime unico di pagamento sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2.

2. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, l'importo è convertito in moneta nazionale al tasso di cambio in vigore il 1° gennaio di ogni anno civile per il quale è erogato il pagamento unico.

1. Gli aiuti a titolo del regime unico di pagamento **multi-funzionale** sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2.

2. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, l'importo è convertito in moneta nazionale al tasso di cambio in vigore il 1° gennaio di ogni anno civile per il quale è erogato il pagamento unico. **Il tasso di cambio utilizzato è la media dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre precedente.**

Emendamento 65

Articolo 40

L'importo di riferimento è **la media annuale degli importi complessivamente percepiti** da un agricoltore, in base al numero di ettari e al numero di **capi di bestiame**, nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, **calcolata e adattata conformemente all'allegato VII, per ogni anno civile** del periodo di riferimento specificato all'articolo 41.

L'importo di riferimento è **l'importo percepito** da un agricoltore, in base al numero di ettari e al numero di **bovini maschi** nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, **nell'anno prescelto dal produttore nell'arco** del periodo di riferimento specificato all'articolo 41. **Detto importo viene adattato** conformemente all'allegato VII.

Emendamento 66

Articolo 44, paragrafo 1

1. Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale **di cui all'allegato VIII.**

1. Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento **del pagamento unico multifunzionale** non deve superare il massimale nazionale **che la Commissione fissa in base alla procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, escluse le sanzioni applicate durante il periodo di riferimento e comprese le compensazioni concesse a seguito della crisi dell'ESB in virtù dell'articolo 32, paragrafi 11 e 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione** ⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 119).

Emendamento 67

Articolo 45

1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve **superare l'1 %.**

2. La riserva nazionale comprende la differenza tra il massimale **di cui all'allegato VIII** e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime unico di pagamento, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1.

1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve **essere inferiore all'1 %.**

2. La riserva nazionale comprende la differenza tra il massimale **definito secondo il disposto dell'articolo 44** e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime unico di pagamento **multifunzionale**, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

3. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare gli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 43.

4. Essi **possono utilizzare** la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento ai nuovi agricoltori che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

3. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare gli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 43.

4. Essi **utilizzano** la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento ai nuovi **agricoltori, e più in particolare quelli giovani**, che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Emendamento 68

Articolo 46

1. Fatto salvo l'articolo 51, ogni agricoltore è titolare di un diritto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per **il numero medio di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento.**

2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:

a) **nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati e le sementi, di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D e G;**

b) **l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.**

3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b), si intende per «superficie foraggera» la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di bovini, ovini e/o caprini, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:

- fabbricati, boschi, stagni, sentieri;
- le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

-1. La superficie di riferimento è pari al numero medio di ettari che, durante i tre anni del periodo di riferimento, ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI.

1. Fatto salvo l'articolo 51, ogni agricoltore è titolare di un diritto per ettaro (**di seguito denominato «pagamento multifunzionale di base per ettaro»**) calcolato dividendo l'importo di riferimento per **la superficie definita nel paragrafo - 1.**

2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre **l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.**

3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b), si intende per «superficie foraggera» la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di bovini, ovini e/o caprini, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:

- fabbricati, boschi, stagni, sentieri;
- le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;
- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

4. I **diritti** per ettaro non sono soggetti a modifiche, **salvo nel caso in cui il titolare abbia ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico durante il periodo di riferimento o, a decorrere dal 2004, abbia diritto agli aiuti per i prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, punto F.**

4. I **pagamenti multifunzionali di base** per ettaro non sono soggetti a modifiche.

Emendamento 69

Articolo 47, paragrafo 1

1. **Ogni diritto all'aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato.**

1. **Il diritto ai pagamenti multifunzionali di base viene concesso per gli ettari ammissibili qualora questi terreni siano coltivati o, in caso di abbandono, vengano mantenuti in buone condizioni agronomiche.**

Emendamento 70

Articolo 48, comma 1

I diritti che non sono stati utilizzati per un periodo di **cinque anni** vengono assegnati alla riserva nazionale.

I diritti che non sono stati utilizzati per un periodo di **tre anni** vengono assegnati alla riserva nazionale.

Emendamento 71

Articolo 49

1. Salvo in caso di successione o anticipo di successione, **i diritti all'aiuto** possono essere trasferiti unicamente ad un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro.

1. Salvo in caso di successione o anticipo di successione, **i pagamenti multifunzionali di base per ettaro** possono essere trasferiti unicamente ad un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri possono disporre che i trasferimenti di **diritti** abbiano luogo soltanto tra agricoltori di una stessa regione.

Gli Stati membri possono disporre che i trasferimenti di **pagamenti multifunzionali di base per ettaro** abbiano luogo soltanto tra agricoltori di una stessa regione.

2. I **diritti** possono essere trasferiti a titolo oneroso con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei **diritti** si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

2. I **pagamenti multifunzionali di base per ettaro** possono essere trasferiti a titolo oneroso con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei **pagamenti multifunzionali di base per ettaro** si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili. **Alla cessazione dell'affitto, i diritti sono trasferiti unitamente alle superfici.**

3. **In caso di trasferimento dei diritti di cui all'articolo 46, paragrafo 4, i diritti per ettaro sono calcolati in base alle disposizioni dell'allegato VII, punti A.2. e F.**

Emendamento 72

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a)

a) **il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;** **soppresso**

Emendamento 73

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b)

b) **il premio alla macellazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;** **soppresso**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 74

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c)

- | | |
|---|--|
| <p>c) il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;</p> | <p>c) il premio speciale per i bovini maschi, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;</p> |
|---|--|

Emendamento 75

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d)

- | | |
|---|-------------------------|
| <p>d) i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se concessi ad integrazione degli aiuti menzionati alle lettere a), b) e c) del presente articolo;</p> | <p>soppresso</p> |
|---|-------------------------|

Emendamento 76

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e)

- | | |
|--|-------------------------|
| <p>e) l'aiuto previsto nel quadro del regime di aiuti per gli ovini e i caprini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per gli anni civili 2000 e 2001, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/1998; – per l'anno civile 2002, agli articoli 4 e 5 e all'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, 1°, 2° e 4° trattino, del regolamento (CE) n. 2529/2001; | <p>soppresso</p> |
|--|-------------------------|

Emendamento 77

Articolo 52, paragrafi 1 e 2

- | | |
|---|--|
| <p>1. Il numero di diritti specifici non è soggetto a modifiche, salvo se il titolare ha diritto ai pagamenti per i prodotti lattiero-caseari. In tal caso, i diritti sono calcolati in base alle disposizioni dell'allegato VII, punto F.</p> <p>2. I diritti specifici non sono trasferibili, tranne in caso di successione o anticipo di successione.</p> | <p>1. Il numero di diritti specifici non è soggetto a modifiche.</p> <p>2. I diritti specifici non sono trasferibili, tranne in caso di successione o anticipo di successione.</p> |
|---|--|

Tuttavia, i diritti specifici provenienti esclusivamente dall'aiuto previsto nel quadro del regime di aiuti per gli ovini e i caprini possono essere trasferiti tra agricoltori che hanno beneficiato di tali aiuti durante il periodo di riferimento.

Emendamento 137

Articolo 53

Gli agricoltori possono utilizzare **i loro terreni per qualsiasi attività agricola**, eccetto le colture permanenti.

Gli agricoltori possono utilizzare **gli ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto per qualsiasi coltura annuale prevista da un regime di aiuti e compresi i lecceti e i sughereti**, eccetto per le **altre** colture permanenti. **Viene espressamente esclusa la possibilità di produrre ortofrutticoli annuali o permanenti e patate.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

La Commissione effettua i controlli e le verifiche necessarie per garantire che non si verifichino distorsioni della concorrenza nel settore degli ortofrutticoli e nel settore delle patate.

Emendamento 79

Articolo 55

1. Gli agricoltori che, per la campagna di commercializzazione 2003/04, erano soggetti all'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, sono tenuti a ritirare dalla produzione una parte della superficie della loro azienda, per la quale hanno presentato una domanda a titolo del regime unico di pagamento, equivalente, in ettari, al 10 % della superficie considerata ai fini del calcolo dell'obbligo di ritiro dalla produzione summenzionato.

2. Le parcelle agricole che, al **31 dicembre 1991**, erano destinate al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, possono essere esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1. Tuttavia, può essere presentata una dichiarazione di messa a riposo per le superfici che hanno beneficiato di aiuti a norma del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio per almeno una delle campagne di commercializzazione comprese nel periodo 1998/1999-2000/01.

Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, derogare alle disposizioni del presente articolo, purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile della superficie agricola ammissibile totale.

3. L'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1 si applica **per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2004**.

A seguito di una domanda presentata posteriormente al 28 giugno 1995, le seguenti superfici possono essere considerate come messe a riposo ai fini dell'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1:

- superfici ritirate dalla produzione in applicazione degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- superfici rimboscate in base all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1. Gli agricoltori che, per la campagna di commercializzazione 2003/04, erano soggetti all'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, sono tenuti a ritirare dalla produzione una parte della superficie della loro azienda, per la quale hanno presentato una domanda a titolo del regime unico di pagamento **multifunzionale**, equivalente, in ettari, al 10 % della superficie considerata ai fini del calcolo dell'obbligo di ritiro dalla produzione summenzionato.

2. Le parcelle agricole che, al **31 dicembre 2002**, erano destinate al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, possono essere esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1. Tuttavia, può essere presentata una dichiarazione di messa a riposo per le superfici che hanno beneficiato di aiuti a norma del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio per almeno una delle campagne di commercializzazione comprese nel periodo 1998/1999-2000/01.

Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, derogare alle disposizioni del presente articolo, purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile della superficie agricola ammissibile totale.

3. L'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1 si applica **in base ad un sistema di rotazione annuale**.

A seguito di una domanda presentata posteriormente al 28 giugno 1995, le seguenti superfici possono essere considerate come messe a riposo ai fini dell'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1:

- superfici ritirate dalla produzione in applicazione degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- superfici rimboscate in base all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999; **Inoltre, possono essere riconosciute ai fini della messa a riposo le superfici che a fini di protezione delle acque vengono utilizzate come fasce riparie inondabili.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 80

Articolo 56, trattino 1

— presenti una domanda a titolo del regime unico di pagamento per una superficie non superiore a 20 ettari, oppure

— presenti una domanda a titolo del regime unico di pagamento **multifunzionale** per una superficie non superiore a 20 ettari, oppure

Emendamento 81

Articolo 57, paragrafo 1, comma 2

Esse non devono essere adibite **ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali**.

Esse non devono essere adibite **alla produzione alimentare; possono essere ritirate dalla produzione agricola o adibite a una produzione non alimentare nel quadro di un contratto fra l'agricoltore e un'impresa di trasformazione, tranne il caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore nell'azienda**.

Emendamento 144

Articolo 57, paragrafo 2

2. Esse **non sono** sottoposte a rotazione. Gli Stati membri **possono tuttavia, in circostanze debitamente giustificate e segnatamente per specifiche ragioni ambientali, autorizzare gli agricoltori a scambiare le parcelle sottoposte a ritiro obbligatorio, a condizione che rispettino** il numero di ettari e le condizioni di ammissibilità delle superfici in questione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1.

2. Esse **possono essere** sottoposte a rotazione **a fini di risanamento del suolo**. Gli Stati membri **garantiscono che** il numero di ettari e le condizioni di ammissibilità delle superfici in questione **siano rispettati** ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1.

Emendamento 82

Articolo 58

1. Ciascuno Stato membro può decidere, entro il **1° marzo 2004** al più tardi, di applicare il regime unico di pagamento di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

1. Ciascuno Stato membro può decidere, entro il **1° marzo 2005** al più tardi, di applicare il regime unico di pagamento **multifunzionale** di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale **o a livello locale, a favore di zone produttive omogenee e di zone ecologiche rilevanti**, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

2. In questo caso, lo Stato membro suddivide il massimale di cui all'articolo 44 tra le regioni, secondo criteri obiettivi.

2. In questo caso, lo Stato membro suddivide il massimale di cui all'articolo 44 tra le regioni **o zone**, secondo criteri obiettivi.

3. Lo Stato membro applica il regime unico di pagamento nelle regioni entro il limite dei massimali regionali stabiliti in base al paragrafo 2.

3. Lo Stato membro applica il regime unico di pagamento **multifunzionale** nelle regioni **o zone** entro il limite dei massimali regionali **o locali** stabiliti in base al paragrafo 2.

4. Inoltre, per motivi debitamente giustificati come, ad esempio, per evitare distorsioni della concorrenza, lo Stato membro può, in deroga all'articolo 46, calcolare il numero di ettari di cui all'articolo 46 a livello regionale, compresi tutti gli ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, di tutte le aziende situate nella regione di cui trattasi. In questo caso, in

4. Inoltre, per motivi debitamente giustificati come, ad esempio, per evitare distorsioni della concorrenza, **l'abbandono della produzione o per proteggere l'ambiente**, lo Stato membro può, in deroga all'articolo 46, calcolare il numero di ettari di cui all'articolo 46 a livello regionale, compresi tutti gli ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, di tutte le

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONE

deroga all'articolo 36, un agricoltore la cui azienda è situata nella regione interessata riceve un **diritto all'aiuto** per ettaro calcolato dividendo il massimale regionale stabilito in base al paragrafo 2 per il numero di ettari determinato a livello regionale.

5. I diritti all'aiuto ottenuti a norma del presente articolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

aziende situate nella regione di cui trattasi. In questo caso, in deroga all'articolo 36, un agricoltore la cui azienda è situata nella regione interessata riceve un **pagamento di base multifunzionale** per ettaro calcolato dividendo il massimale regionale stabilito in base al paragrafo 2 per il numero di ettari determinato a livello regionale.

4 bis. *In virtù della situazione produttiva specifica delle regioni svantaggiate a scarsa produttività, gli Stati membri possono adottare misure specifiche per evitare l'abbandono massiccio della produzione e ovviare ai suoi effetti sul territorio.*

5. I diritti all'aiuto ottenuti a norma del presente articolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione **o zona** o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

Emendamento 83

Titolo IV, capitolo 2, titolo

Premio per le colture proteiche

Premio per le colture proteiche **e i legumi da granella**

Emendamento 84

Articolo 63

È concesso un aiuto ai produttori di colture proteiche alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Le colture proteiche comprendono:

- piselli di cui al codice NC 0713 10,
- favette di cui al codice NC 0713 50,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.

È concesso un aiuto ai produttori di colture proteiche **e di legumi da granella** alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Le colture proteiche comprendono:

- piselli di cui al codice NC 0713 10,
- favette di cui al codice NC 0713 50,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50,
- **lupini gialli (*Lupinus luteus*) di cui al codice NC 1209 29.**

I legumi da granella comprendono:

- **lenticchie di cui al codice NC ex 0713 40 90,**
- **ceci di cui al codice NC ex 0713 20 90,**
- **vecce di cui al codice NC ex 0713 90 90,**
- **vecce di Narbona (*Vicia narbonensis* L.) di cui al codice NC 1209 29,**
- **vecce articolate (*Vicia articulata* Hornem) di cui al codice NC ...,**
- **cicerchie (*Lathyrus sativus* L.) di cui al codice NC...,**
- **mochi (*Lathyrus cicera* L.) di cui al codice NC...**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 85

Articolo 64, comma 1

L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche **raccolte** dopo la fase di maturazione lattica.

L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche **e di legumi da granella raccolti** dopo la fase di maturazione lattica.

Emendamento 86

Articolo 65, paragrafo 1

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a **1 400 000 ettari**, per la quale può essere concesso l'aiuto.

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a **2 000 000 di ettari**, per la quale può essere concesso l'aiuto.

Emendamento 139

Articolo 69, paragrafo 1

1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata all'articolo 68, si applica per lo stesso anno a tutti i produttori della superficie di base in questione una riduzione dell'importo dell'aiuto **pari a:**

- **tre volte il tasso di superamento se quest'ultimo è inferiore all'1 %;**
- **quattro volte il tasso di superamento se quest'ultimo è compreso tra l'1 % e il 3 %;**
- **cinque volte il tasso di superamento se quest'ultimo è compreso tra il 3 % e il 5 %;**
- **sei volte il tasso di superamento se quest'ultimo è pari o superiore al 5 %.**

1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata all'articolo 68, si applica per lo stesso anno a tutti i produttori della superficie di base in questione una riduzione dell'importo dell'aiuto **proporzionale al superamento della superficie.**

Emendamento 132

Articolo 69, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tuttavia, i produttori le cui aziende sono situate in zone umide oggetto di protezione ambientale percepiscono gli aiuti integralmente, senza alcuna penalizzazione.

Le zone umide che beneficiano di una produzione ambientale sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 82, paragrafo 2.

Emendamento 133

Articolo 70, paragrafo 1

È concesso un aiuto comunitario di **100 EUR** per ettaro l'anno per la frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

È concesso un aiuto comunitario di **241,5 EUR** per ettaro l'anno per la frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 87

Articolo 71

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a **800 000 ettari**, per la quale può essere concesso l'aiuto.

2. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 è divisa nelle seguenti superfici nazionali garantite (in appresso denominate «SNG»):

Superfici nazionali garantite (SNG)

Belgio	100 ha
Germania	1 500 ha
Francia	17 300 ha
Grecia	41 100 ha
Italia	130 100 ha
Lussemburgo	100 ha
Paesi Bassi	100 ha
Austria	100 ha
Portogallo	41 300 ha
Spagna	568 200 ha
Regno Unito	100 ha

3. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri obiettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a **868 600 ettari**, per la quale può essere concesso l'aiuto.

2. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 è divisa nelle seguenti superfici nazionali garantite (in appresso denominate «SNG»):

Superfici nazionali garantite (SNG)

Belgio	100 ha
Germania	1 500 ha
Francia	22 600 ha
Grecia	48 800 ha
Italia	130 100 ha
Lussemburgo	100 ha
Paesi Bassi	100 ha
Austria	100 ha
Portogallo	66 300 ha
Spagna	575 200 ha
Regno Unito	100 ha

3. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri obiettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione, **nonché regolamentare l'inserimento delle parcelle nel presente regime di sostegno, con la facoltà di riservare la priorità a quelle che hanno partecipato ai piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione dei frutti a guscio e delle carrube.**

Emendamento 88

Articolo 73, paragrafo 1

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è subordinato, in particolare, **ad un'estensione minima degli appezzamenti** e ad una densità minima di alberi.

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è subordinato, in particolare, **purché si tratti di piantagioni omogenee, senza colture associate, ad una densità minima di alberi e alla realizzazione di una coltura ottimale e sostenibile, secondo le caratteristiche agroclimatiche della zona di coltivazione, a giudizio dello Stato membro, nonché ad un'estensione minima dell'appezzamento di 0,2 ettari.**

Emendamento 89

Articolo 73, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 **e al fatto che l'aiuto sia percepito attraverso detta organizzazione. In questo caso gli Stati membri possono autorizzare una ritenuta massima dell'aiuto da parte dell'organizzazione di produttori per spese di gestione e stabilire un termine massimo per il trasferimento dell'aiuto ai produttori.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 90

Articolo 74, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 **e al fatto che l'aiuto sia percepito attraverso detta organizzazione. In questo caso gli Stati membri possono autorizzare una ritenuta massima dell'aiuto da parte dell'organizzazione di produttori per spese di gestione e stabilire un termine massimo per il trasferimento dell'aiuto ai produttori.**

Emendamento 91

Articolo 75

È concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo.

È concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo. **L'aiuto alle colture energetiche non contribuisce principalmente a raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune, bensì quelli della politica energetica e ambientale; l'imputazione al bilancio di tale aiuto sarà trattata di conseguenza.**

Si intende per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:

Si intende per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:

- «bioetanolo»: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- «biodiesel»: **carburante liquido** di tipo diesel **ricavato dalla biomassa o da oli di frittura usati**, destinato ad essere usato come biocarburante;
- «biogas»: gas combustibile ricavato **per fermentazione anaerobica** dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante dopo essere stato trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale;
- «biometanolo»: metanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- «biodimetilere»: dimetilere ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- **«bioolio»: olio combustibile ricavato per pirolisi dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;**
- «bioETBE (etil-tertio-butil-etero)»: ETBE prodotto a base di bioetanolo; la percentuale del volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del **45 %**;
- energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.

- «bioetanolo»: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- «biodiesel»: **metilestere ricavato da olio vegetale o animale**, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante;
- «biogas»: gas combustibile ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante dopo essere stato trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale **o gas ricavato dal legno**;
- «biometanolo»: metanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- «biodimetilere»: dimetilere ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- «bioETBE (etil-tertio-butil-etero)»: ETBE prodotto a base di bioetanolo; la percentuale del volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del **47 %**;
- energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa;

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- «**bioMTBE (metil-ter-butil-etero)**»: carburante ricavato dal biometanolo. La percentuale del volume di bioMTBE calcolata come biocarburante è del 36 %;
- «**biocarburanti sintetici**»: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici ricavati dalla biomassa;
- «**bioidrogeno**»: idrogeno ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante.
- «**colture non alimentari**»: le colture, diverse dalle colture energetiche, che vengono prodotte a fini industriali o commerciali al di fuori della catena alimentare. I prodotti sono individuati a norma della procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

Emendamento 92

Articolo 83, lettere da a) a p)

- | | |
|--|--|
| <p>a) modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale, nonché i criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;</p> <p>b) modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all'aiuto, compresi eventuali scambi di dati con gli Stati membri, nonché l'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite;</p> <p>c) per quanto riguarda il regime unico di pagamento, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti e del pascolo permanente, nonché alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione;</p> <p>d) per quanto riguarda il frumento duro, modalità di applicazione relative ai requisiti minimi di qualità;</p> <p>e) per quanto riguarda le colture energetiche, modalità di applicazione relative alla definizione delle colture previste dal regime, ai requisiti minimi contrattuali, alle misure di controllo della quantità trasformata e alla trasformazione in azienda;</p> <p>f) per quanto riguarda la coltura della canapa per la produzione di fibre, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo, comprese disposizioni applicabili ai contratti e all'impegno di cui all'articolo 54;</p> | <p>a) modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale a decorrere dal 1° gennaio 2006, nonché i criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;</p> <p>a bis) modalità di applicazione relative all'assegnazione degli importi risultanti dalla modulazione;</p> <p>b) modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all'aiuto, compresi eventuali scambi di dati con gli Stati membri, nonché l'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite;</p> <p>c) per quanto riguarda il regime unico di pagamento multi-funzionale e i pagamenti diretti ancora associati alla produzione, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti e del pascolo permanente, nonché alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione;</p> <p>d) per quanto riguarda il frumento duro, modalità di applicazione relative ai quantitativi di sementi certificate e alle varietà riconosciute;</p> <p>e) per quanto riguarda le colture energetiche, modalità di applicazione relative alla definizione delle colture previste dal regime, ai requisiti minimi contrattuali, alle misure di controllo della quantità trasformata e alla trasformazione in azienda;</p> <p>f) per quanto riguarda la coltura della canapa per la produzione di fibre, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo, comprese disposizioni applicabili ai contratti e all'impegno di cui all'articolo 54;</p> |
|--|--|

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
g) le modifiche dell'allegato I che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 1;	g) le modifiche dell'allegato I che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 1;
h) le modifiche degli allegati III, IV, VI e VII che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie;	h) le modifiche degli allegati III, IV, VI e VII che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie;
i) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;	i) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;
j) eventuali modifiche della domanda di aiuto e l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;	j) eventuali modifiche della domanda di aiuto e l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;
k) disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;	k) disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;
l) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;	l) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;
m) modalità di applicazione relative alla riduzione e alla revoca dei pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 3, all'articolo 14 paragrafo 1 e all'articolo 27, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle revoche;	m) modalità di applicazione relative alla riduzione e alla revoca dei pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 3, all'articolo 14 paragrafo 1 e all'articolo 27, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle revoche;
n) le modifiche dell'allegato V che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 29;	n) le modifiche dell'allegato V che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 29;
o) comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;	o) comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
p) le misure richieste per risolvere particolari problemi d'ordine pratico, segnatamente quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4 , tali misure possono, in casi debitamente giustificati, derogare a talune disposizioni del presente regolamento.	p) le misure richieste per risolvere particolari problemi d'ordine pratico e che derivano da situazioni di emergenza ; tali misure possono, in casi debitamente giustificati, derogare a talune disposizioni del presente regolamento per un periodo di tempo limitato e soltanto in caso di necessità .

Emendamento 93

Articolo 85

Articolo 85

soppresso

Modificazioni del regolamento (CE) n. 1868/94

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 5

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO2) *Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:**Articolo 7*

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate che non beneficia dell'aiuto di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. (1) [il presente regolamento].

(1) G U L ...

Emendamento 94

*Articolo 87**Articolo 87***soppresso****Modificazioni di altri regolamenti****Sono soppresse le seguenti disposizioni:**

- *articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93,*
- *articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95,*
- *articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999,*
- *articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001,*
- *articolo 13 e articolo 22, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1453/2001,*
- *articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1454/2001,*
- *articoli da 3 a 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001.*

Emendamento 95

Articolo 88, comma 1

I regolamenti (CEE) n. 3508/92, **(CE) n. 1577/96**, **(CE) n. 1251/1999** e (CE) n. 1259/1999 sono abrogati.

I regolamenti (CEE) n. 3508/92 e (CE) n. 1259/1999 sono abrogati.

Emendamento 96

Articolo 91, comma 3 bis (nuovo)

Nel quadro delle future prospettive finanziarie, che devono essere approvate dall'autorità di bilancio, il Parlamento europeo deve essere nuovamente consultato per riesaminarne le disposizioni e valutare le implicazioni finanziarie del presente regolamento.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 97

Allegato I

Testo della Commissione

Settore	Fondamento giuridico	Note
Pagamento unico	Titolo III del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI)
Frumento duro	Titolo IV, capitolo 1, del presente reg.	Aiuto alla superficie (premio alla qualità)
Colture proteiche	Titolo IV, capitolo 2, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Riso	Titolo IV, capitolo 3, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Frutta a guscio	Titolo IV, capitolo 4, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Colture energetiche	Titolo IV, capitolo 5, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Fecola di patate	Titolo IV, capitolo 6, del presente reg.	Aiuto alla produzione
Regime dei piccoli agricoltori	Articolo 2 bis Regolamento (CE) n. 1259/1999	Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 EUR
Olio di oliva	Articolo 5, paragrafo 1 Regolamento 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Bachi da seta	Articolo 1 Regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire la bachicoltura
Banane	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 1696/71 Regolamento (CE) n. 1098/98	Aiuto alla superficie Pagamenti unicamente per la messa a riposo temporanea
POSEIDOM	Articolo 10, articolo 12, paragrafo 1, e articolo 16 Regolamento (CE) n. 1452/2001	Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; zucchero; latte
POSEIMA	Articolo 5, paragrafo 1, articolo 9, articoli 16 e 30, articoli 17 e 28, paragrafo 1, articolo 21, articolo 22, paragrafo 7, articoli 27 e 29 Regolamento (CE) n. 1453/2001	Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; latte; patate e cicoria; zucchero; vino; vimini; ananassi, tabacco
POSEICAN	Articoli 9, 13 e 14 Regolamento (CE) n. 1454/2001	Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; vino; patate; miele
Isole del Mar Egeo	Articoli 7, 8, 9, 11 e 12 Regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; patate; vino; olive; miele

Emendamento del Parlamento

Settore	Fondamento giuridico	Note
Pagamento unico multi-funzionale all'azienda	Titolo III del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI)
Seminativi	Articoli 2, 4 e 5 Regolamento (CE) n. 1251/1999	Parte non disaccoppiata dell'aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione e i pagamenti per i foraggi insilati nonché gli importi supplementari

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Settore	Fondamento giuridico	Note
Frumento duro		Aiuto alla superficie
Legumi da granella	Articolo 1 Regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Colture proteiche	Titolo IV, capitolo 2, del presente reg.	Supplemento specifico alla superficie
Riso	Articolo 6 Regolamento (CE) n. 3072/95	Aiuto alla superficie
Frutta a guscio	Titolo IV, capitolo 4, del presente reg.	Supplemento specifico alla superficie
Colture energetiche	Titolo IV, capitolo 5, del presente reg.	Supplemento specifico alla superficie
Fecola di patate	Articolo 8, paragrafo 2 Regolamento (CEE) n. 1766/92	Aiuto alla produzione
Regime dei piccoli agricoltori	Articolo 2 bis Regolamento (CE) n. 1259/1999	Parte non disaccoppiata dell'aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 EUR
Seminativi	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Foraggi essiccati	Articolo 3 Regolamento (CE) n. 603/95	Aiuto alla produzione
Olio di oliva	Articolo 5, paragrafo 1 Regolamento 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Bachi da seta	Articolo 1 Regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire la bachicoltura
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 1696/71 Regolamento (CE) n. 1098/98	Aiuto alla superficie Pagamenti unicamente per la messa a riposo temporanea
Carne bovina	Articoli 5, 6, 10, 11, 13 e 14 Regolamento (CE) n. 1254/1999	Premi ad eccezione del premio speciale e i pagamenti che rientrano in detto premio
Latte e prodotti lattiero-caseari		Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
Carni ovine e caprine	Articolo 5 Regolamento (CE) n. 2467/98, Articoli 4 e 5, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino Regolamento (CE) n. 2529/2001	Premio per pecora e per capra, premio supplementare e altri aiuti supplementari
Banane	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione (senza modulazione e disaccoppiamento)
POSEIDOM	Articolo 10, articolo 12, paragrafo 1 e articolo 16 Regolamento (CE) n. 1452/2001	Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; zucchero; latte (senza modulazione e disaccoppiamento)
POSEIMA	Articolo 5, paragrafo 1, articolo 9, articoli 16 e 30, articolo 17 e articolo 28, paragrafo 1, articolo 21, articolo 22, paragrafo 7, articolo 27 e articolo 29 – Regolamento (CE) n. 1453/2001	Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; latte; patate e cicoria; zucchero; vino; vimini; ananassi, tabacco (senza modulazione e disaccoppiamento)

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Settore	Fondamento giuridico	Note
POSEICAN	Articoli 9, 13 e 14 Regolamento (CE) n. 1454/2001	Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; vino; patate; miele (<i>senza modulazione e disaccoppiamento</i>)
Isole del Mare Egeo	Articoli 7, 8, 9, 11 e 12 Regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; patate; vino; olive; miele (<i>senza modulazione e disaccoppiamento</i>)

Emendamento 98

*Allegato II***L'allegato II è soppresso.**

Emendamento 99

Allegato III, titolo tra il punto 21 e il punto 22

Sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro

Emendamento 100

*Allegato VI***Testo della Commissione**

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36		
Settore	Fondamento giuridico	Note
Seminativi	Articoli 2, 4 e 5 Regolamento (CE) n. 1251/1999	Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli aumenti, il supplemento per il grano duro e l'aiuto specifico
Fecola di patate	Articolo 8, paragrafo 2 Regolamento (CEE) n. 1766/92	Indennità per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola
Legumi da granella	Articolo 1 Regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Riso	Articolo 6 Regolamento (CE) n. 3072/95	Aiuto alla superficie
Sementi	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Carni bovine	Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 Regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all'abbattimento , pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari
Latte e prodotti lattiero-caseari	Allegato VII, punto F, del presente regolamento	Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
Carni ovine e caprine	Articolo 5 Regolamento (CE) n. 2467/98, Articoli 4 e 5, articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, 1°, 2° e 4° trattino Regolamento (CE) n. 2529/2001	Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari
POSEIDOM	Articolo 9, paragrafo 1, lett. a) e b) Regolamento (CE) n. 1452/2001	Settore: carni bovine

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36		
Settore	Fondamento giuridico	Note
POSEIMA	Articolo 13, paragrafi 2 e 3, e articolo 22, paragrafi 2 e 3 Regolamento (CE) n. 1453/2001	Settore: carni bovine
POSEICAN	Articolo 5, paragrafi 2 e 3, e articolo 6, paragrafi 1 e 2 Regolamento (CE) n. 1454/2001	Settori: carni bovine; carni ovine e caprine
Isole del Mar Egeo	Articolo 6, paragrafo 2 e 3 Regolamento (CEE) n. 2019/93	Settore: carni bovine
Foraggi essiccati	Articolo 3 Regolamento (CE) n. 603/95	Pagamento per i prodotti trasformati (applicato conformemente all'allegato VII, punto D, del presente regolamento)

Emendamento del Parlamento

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico multifunzionale di cui all'articolo 36		
Settore	Fondamento giuridico	Note
Seminativi	Articoli 2 e 4 Regolamento (CE) n. 1251/1999	Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati e gli aumenti
Carni bovine	Articoli 4 e 14 - Regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale per i bovini maschi, compreso il pagamento per l'estensivizzazione quando rientrante in detto premio

Emendamento 101

Allegato VII, punto A, punti 1 e 2

1. Se l'agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:

1.1. Per i cereali, **compresi il frumento duro**, i semi oleaginosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

- **66 EUR/t** moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.

Tuttavia, qualora le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 siano soddisfatte nel periodo di riferimento, in deroga all'articolo 3, paragrafo 7, del suddetto regolamento, le rese per l'anno in questione sono quelle che sarebbero state considerate in caso di applicazione del citato articolo 3, paragrafo 7, per la campagna di commercializzazione successiva.

Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

In deroga all'articolo 41, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base degli importi erogati negli anni civili 2001 e 2002.

1. Se l'agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:

1.1. Per i cereali, i semi oleaginosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

- **63 EUR/t** moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.

Tuttavia, qualora le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 siano soddisfatte nel periodo di riferimento, in deroga all'articolo 3, paragrafo 7, del suddetto regolamento, le rese per l'anno in questione sono quelle che sarebbero state considerate in caso di applicazione del citato articolo 3, paragrafo 7, per la campagna di commercializzazione successiva.

Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

In deroga all'articolo 41, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base degli importi erogati negli anni civili 2001 e 2002.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

1.2. Per il riso:

- **102 EUR/t** moltiplicati per le seguenti rese medie:

Stati membri	Rese (t/ha)
Spagna	6,35
Francia	
– territorio metropolitano	5,49
– Guyana francese	7,51
Grecia	7,48
Italia	6,04
Portogallo	6,05

1.3. Per i legumi da granella:

- per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,
- per le vecce rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002.

2. *Se l'agricoltore ha ricevuto il supplemento per il grano duro o un aiuto specifico, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:*

nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:

- **313 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2004,**
- **281 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,**
- **250 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli anni civili successivi;**

nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:

- **93 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2004,**
- **46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005.**

1.2. Per il riso:

- **200 EUR/t** moltiplicati per le seguenti rese medie:

Stati membri	Rese (t/ha)
Spagna	6,35
Francia	
– territorio metropolitano	5,49
– Guyana francese	7,51
Grecia	7,48
Italia	6,04
Portogallo	6,05

1.3. Per i legumi da granella:

- per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,
- per le vecce **e per le altre colture proteiche** rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 122

*Allegato VII, punto A, punto 3 bis (nuovo)***3 bis.** È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore, fissata come segue:

Spagna	104 973 ha
Francia:	
– territorio metropolitano	24 500 ha
– Guyana francese	5 500 ha
Grecia	24 891 ha
Italia	239 259 ha
Portogallo	34 000 ha

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie di base nazionale in sottosuperfici di base secondo criteri obiettivi.

Emendamento 102

Allegato VII, punto B

Se l'agricoltore ha ricevuto un pagamento per la fecola di patate, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per **55,27 EUR** per tonnellata di fecola di patate.

Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico in proporzione al numero di tonnellate di fecola di patate prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti di una superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione.

Se l'agricoltore ha ricevuto un pagamento per la fecola di patate, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per **110,54 EUR** per tonnellata di fecola di patate. ***Tale importo viene adeguato in funzione del tenore di fecola nelle patate. L'aiuto copre esclusivamente i quantitativi di patate oggetto di un contratto di coltivazione tra il produttore e il fabbricante di fecola, senza superare il contingente assegnato all'impresa produttrice, che figura all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94.***

Emendamento 103

Allegato VII, punto C

Se l'agricoltore ha ricevuto premi per animali e/o supplementi, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di animali ***per cui il pagamento è stato erogato***, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per gli importi per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai corrispondenti articoli indicati

Se l'agricoltore ha ricevuto premi per animali e/o supplementi, l'importo, ***per la base del disaccoppiamento***, è calcolato moltiplicando il numero di animali ***che ricevono il premio speciale ai bovini maschi, compreso il pagamento per l'estensivizzazione quando rientri in detto premio***, rispettivamente in cia-

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

nell'allegato VI, *tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 o dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2529/2001. Non sono tuttavia da considerare i pagamenti effettuati in applicazione delle seguenti disposizioni:*

- *articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio;*
- *articolo 32, paragrafi 11 e 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione;*
- *articolo 4 del regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione.*

scun anno del periodo di riferimento per gli importi per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai corrispondenti articoli indicati nell'allegato VI.

Emendamento 104
Allegato VII, punto E

L'allegato VII, punto E è soppresso.

Emendamento 105
Allegato VII, punto F

Il punto F dell'allegato VII è soppresso.

Emendamento 106
Allegato VIII

L'allegato VIII è soppresso.

Emendamento 107
Allegato IX

L'allegato IX è soppresso.

P5_TA(2003)0257

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000 (COM(2003) 23 – C5-0041/2003 – 2003/0007(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0041/2003),

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Giovedì 5 giugno 2003

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5-0182/2003),
- A. considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,
- B. considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;
 3. chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;
 4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

TITOLO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) **e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000**

regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Emendamento 2

CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) Una politica energica, efficace e globale per lo sviluppo rurale, dotata di adeguati finanziamenti, è un presupposto affinché l'Unione possa garantire uno sviluppo positivo nelle aree svantaggiate, con difficoltà strutturali o di bassa resa, rafforzando nel contempo la competitività mondiale dell'agricoltura dell'Unione sul mercato mondiale.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)

(1 ter) L'Unione dovrà garantire un maggiore sostegno alle condizioni necessarie a garantire lo sviluppo positivo delle zone svantaggiate. Tale sostegno andrà potenziato sia attraverso un incremento della quota di investimenti dell'Unione nelle zone fragili o particolarmente fragili, sia mediante un rafforzamento degli aiuti a favore delle aree svantaggiate con difficoltà strutturali o di bassa resa. Con la riforma della PAC risulta ancor più importante che la Comunità favorisca le possibilità di continuare a praticare l'agricoltura nelle zone in questione.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo)

(1 quater) Le regioni fragili o particolarmente fragili e le zone ecologicamente sensibili vanno sostenute maggiormente nel quadro del presente regolamento. Ciò dovrebbe avvenire, ad esempio, nel settore delle aziende localizzate nello spazio naturale aperto mediante la promozione di pascoli estensivi, nel Mediterraneo mediante la promozione di colture che favoriscano la biodiversità e contrastino l'erosione dei suoli, ecc. per mezzo di più elevati tassi di cofinanziamento (fino all'80%) rispetto alle località più avvantaggiate.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 2

(2) Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme.

(2) Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme. **Tale sostegno sarà più congruo, permanente e costante nelle zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o di bassa resa.**

Emendamento 6

CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Gli obiettivi della politica agricola comune e il rafforzamento dello sviluppo rurale devono incentrarsi, in particolare, sulle aziende agricole a conduzione familiare.

Emendamento 93

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Le cooperative agricole e le associazioni ed organizzazioni dei produttori svolgono un ruolo fondamentale nella concentrazione dell'offerta e nella catena alimentare. Occorre

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

pertanto sostenerle affinché possano continuare a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei metodi di produzione, accrescendo il plusvalore dei prodotti agricoli e incrementandone gli sbocchi commerciali e creando un tessuto economico che diversifichi l'economia delle zone rurali. Poiché garantiscono un'agricoltura sostenibile in grado di salvaguardare la vitalità del mondo rurale, è opportuno concedere loro aiuti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 6

(6) L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale.

(6) L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale. **Occorre pertanto provvedere affinché le misure di aiuto nel contesto dei desideri dei consumatori, della multifunzionalità delle colture e della diversificazione della «qualità alimentare» dei prodotti alimentari offerti contemplino sia modi di produzione ecologici e rispettosi delle specie, che la tutela e l'impiego attivo della varietà biologica delle specie vegetali e delle razze di animali domestici nell'agricoltura. Nel pacchetto di misure a favore dello sviluppo rurale occorre inserire misure di informazione e dialogo, intese a mediare tra le aspettative e le esigenze dei vari operatori nell'area rurale e che confluiscono nei programmi di sviluppo rurale.**

Emendamenti 9 e 94

CONSIDERANDO 7

(7) Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto **temporaneo**.

(7) Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto. **Tale sostegno sarà più congruo, permanente e costante nelle zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.**

Emendamento 10

CONSIDERANDO 8

(8) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale. **Per evitare la ripetizione delle stesse attività di promozione agricola sul mercato interno è opportuno sopprimere il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno a decorrere dal 2005.**

(8) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 11

CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

(8 bis) Leader+, grazie all'accento posto sulla partecipazione, sull'approccio d'insieme e sulla creatività, ha stimolato lo sviluppo nelle zone rurali e andrebbe rafforzato.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) È necessario inserire nel secondo pilastro misure volte ad incentivare la creazione di organizzazioni economiche controllate dai produttori agricoli al fine di consolidare una certa dimensione e far fronte all'apertura dei mercati internazionali e alla concentrazione della distribuzione. Tale sostegno si rende particolarmente opportuno in prospettiva dell'allargamento poiché nei futuri Stati membri i produttori organizzati controllano quantità minoritarie di prodotti agricoli.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) La concessione di vantaggi speciali ai giovani agricoltori deve essere intesa a facilitare non soltanto il loro insediamento bensì, successivamente ad esso, anche l'adeguamento strutturale delle loro aziende agricole. È inoltre necessario garantire il ricambio generazionale.

Emendamento 80

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

-1. All'articolo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

- l'incentivazione della produzione non alimentare, in vista di un ulteriore sviluppo e uso di materie prime di origine agricola compatibili con la tutela dell'ambiente,**

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 2, trattino 10 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

-1. All'articolo 2, il decimo trattino è sostituito dal seguente:

- la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali; la salvaguardia e l'impiego della diversità biologica e genetica delle piante utili e degli animali nella produzione,**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO - 1 BIS (nuovo)

Articolo 2, trattino 11 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

- 1 bis. All'articolo 2, è aggiunto il seguente trattino undicesimo bis:

- **la necessità di garantire il ricambio generazionale,**

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO - 1 TER (nuovo)

Articolo 4, comma 2, trattino 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

- 1 ter. All'articolo 4, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

- **migliorare e riconvertire la produzione ai fini di una corretta prassi agricola e della diversificazione della produzione,**

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO - 1 QUATER (nuovo)

Articolo 4, comma 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

- 1 quater. All'articolo 4, secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

- **migliorare la qualità dei prodotti alimentari, dei prodotti di base e della loro trasformazione nelle aziende agricole,**

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO - 1 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 4, comma 2, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)

- 1 quinquies. All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto il seguente terzo trattino bis.

- **ricorrere a fattori di produzione di qualità garantita,**

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO - 1 SEXIES (nuovo)

Articolo 4, comma 2, trattino 4 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

- 1 sexies. All'articolo 4, secondo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

- **tutelare e migliorare l'ambiente naturale, l'impiego delle risorse biologiche e genetiche nell'agricoltura, le condizioni di igiene e le norme relative al benessere degli animali,**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO -1 SEPTIES (nuovo)

Articolo 4, comma 2, trattino 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)

-1 septies. All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto il seguente quinto trattino bis:

- **sviluppare metodi di produzione che facciano parte di sistemi della qualità.**

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO -1 OCTIES (nuovo)

Articolo 4, comma 2, trattino 5 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

-1 octies. All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto il seguente quinto trattino ter:

- **sviluppare materie prime compatibili con la tutela dell'ambiente.**

Emendamento 85

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 5, comma 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno **può essere concesso** a questo fine. In tali casi gli agricoltori **possono beneficiare** di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse.

Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno **è** concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori **beneficiano** di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse.

Emendamento 86

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 5, comma 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

È istituito un regime specifico di sostegno per le aziende agricole situate in aree svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 7, comma 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1 bis. All'articolo 7 il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 % al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 65 % al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 60 % e il 75 % rispettivamente.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)

Articolo 8, paragrafo 1, comma 1, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1 ter. All'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente terzo trattino bis:

- **l'agricoltore presenta una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole ai sensi del Titolo II, capo I del presente regolamento,**

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)

Articolo 8, paragrafo 1, comma 1, trattino 4, punto ii) bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1 quater. All'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, è aggiunto il seguente punto ii) bis:

- ii bis) sviluppa nuovi rami di produzione che favoriscono lo sviluppo rurale,**

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1 quinquies. All'articolo 8, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

2 bis. Qualora il giovane agricoltore proponga, contestualmente alla domanda di primo insediamento, una domanda di sostegno ai sensi di altre misure contenute nei capi I, II, III, IV, V, V -bis, V bis, VI, VI bis, VII, VIII e XI del Titolo II del presente regolamento, lo stesso ha priorità di accesso cumulativo, nel rispetto dei massimali previsti, a dette misure ai fini della costituzione di un apposito pacchetto di incentivi a favore del giovane agricoltore. Gli Stati membri garantiscono, nei loro Piani di sviluppo rurale, la necessaria attuazione di tale pacchetto di misure.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEXIES (nuovo)

articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1 sexies. All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 2 ter:

2 ter. Tuttavia, nel caso in cui il giovane agricoltore si impegni a realizzare investimenti entro i tre anni successivi all'insediamento, l'importo del premio per il primo insediamento indicato nell'allegato può essere raddoppiato alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEPTIES (nuovo)
articolo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)**1 septies. Al Capo II è aggiunto il seguente articolo 8 bis:****Articolo 8 bis****Un sostegno temporaneo finalizzato all'istituzione di un servizio di assistenza aziendale può essere concesso a favore dei giovani agricoltori insediati per la prima volta in un'azienda agricola.****Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di insediamento.**

Emendamento 87

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 9, paragrafo 2, trattino 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

- a preparare gli agricoltori **e le altre persone partecipanti ad attività agricole** al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e

- a preparare gli agricoltori, **le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori** al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 13, lettera a), trattino 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)**2 bis. All'articolo 13, lettera a), è aggiunto il seguente primo trattino bis:**

- **conservare e sviluppare le infrastrutture e l'occupazione,**

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 14, paragrafo 2, trattino 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)**2 ter. All'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il seguente primo trattino bis:**

- **che si impegnano a conservare lo spazio naturale aperto e i terreni utilizzati a pascolo,**

Emendamento 31

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 16, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1. Gli agricoltori **possono usufruire** di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall'applicazione delle citate direttive.

1. Gli agricoltori **usufruiscono** di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall'applicazione delle citate direttive.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 33

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 21 (regolamento (CE) n. 1257/1999)**3 bis. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:****Per le zone di cui agli articoli 16 e 20 devono essere stabiliti criteri obiettivi comuni per l'insieme dell'UE.****Entro il 1° gennaio 2004 la Commissione presenta una proposta di atto giuridico nella quale vengono definiti tali criteri.**

Emendamento 32

ARTICOLO 1, PUNTO 3 TER (nuovo)
Capo V - bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)**3 ter. Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente Capo V - bis:****CAPO V - bis****PICCOLI AGRICOLTORI E AGRICOLTURA FAMILIARE****Articolo 21 -bis****Entro il 2006 la Commissione presenta una proposta volta alla creazione di un nuovo Capo per lo sviluppo rurale a sostegno della donna nelle zone rurali.**

Emendamenti 34 e 35

ARTICOLO 1, PUNTO 4
Capo V bis, articolo 21 bis (regolamento (CE) n. 1257/1999)

Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;
- b) il rispetto delle norme da parte degli agricoltori;
- c) l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, **secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. ... del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi]** al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento **citato**.

Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori, **le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori** a conformarsi alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;
- b) il rispetto delle norme da parte degli agricoltori,
- c) l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, **delle cooperative, delle associazioni e organizzazioni di produttori**, al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento (CE) n. ... del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi].

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamenti 36, 37, 38 e 39

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Capo V bis, articolo 21 ter (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1. Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.

2. Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.

Per poter essere ammissibile all'aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni nella pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione **aziendale** e riguardino un numero significativo di agricoltori nella zona interessata dal piano di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato **per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]**.

3. L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte **dell'agricoltore** richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.

1. Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori **alle cooperative, alle associazioni e organizzazioni di produttori**, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.

Per poter essere ammissibile all'aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni nella pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione **dell'azienda, della cooperativa, dell'associazione o della organizzazione di produttori** e riguardino un numero significativo di agricoltori nella zona interessata dal piano di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno **non** può essere erogato.

Ciò nonostante, si istituisce un regime specifico, permanente e stabile di compensazioni per le aziende, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori situati in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.

2 bis. Tra gli enti ed organismi fornitori di consulenza, va data priorità alle associazioni autogestite dagli agricoltori.

3. L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte **del** richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.

Emendamenti 40 e 41

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1. Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per **aiutarli** a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

1. Il sostegno può essere erogato agli agricoltori, **alle cooperative, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori** per sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 42

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 2 (regolamento (CE) 1257/1999)

2. I servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto **sono conformi a quanto disposto al capitolo III, titolo II, del regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi].**

2. **Gli Stati membri elaborano una lista dei** servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto.

Emendamento 43

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

3. L'importo totale dell'aiuto riservato per **il primo** utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è **limitato al 80% del** costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato.

3. L'importo totale dell'aiuto riservato per **l'utilizzo** dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è **al massimo equivalente al** costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato.

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Capo VI bis, articolo 24 ter, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1. Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.

1. Il sostegno è erogato agli agricoltori, **alle cooperative, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori** che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.

Emendamento 45

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Capo VI bis, articolo 24 quater, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

2. **La durata di tale sostegno non supera i cinque anni.**

Soppresso

Emendamenti 46 e 47

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Capo VI bis, articolo 24 quinquies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1. Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori **per le attività di** informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.

1. Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori, **alle associazioni e alle organizzazioni di produttori o alle cooperative agricole riconosciute dagli Stati membri nel quadro delle OCM di settore o di altre disposizioni comunitarie o nazionali qualora svolgano attività** d'informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 48

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Capo VI bis, articolo 24 quinquies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

3. Il valore totale del sostegno è limitato **al 70 %** dei costi ammissibili dell'azione.

3. Il valore totale del sostegno è limitato **all'85 %** dei costi ammissibili dell'azione.

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)

Capo VI ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

8 bis. Dopo l'articolo 24 quinquies è inserito il seguente Capo VI ter:

CAPO VI ter**Sviluppo di organizzazioni dei produttori agricoli****Articolo 24 sexies**

1. La Commissione promuove e sostiene il ruolo delle organizzazioni di produttori agricoli sotto forma di persone giuridiche costituite secondo le legislazioni nazionali per favorire la concentrazione e la vendita sul mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari.

2. Il sostegno è erogato per un periodo di 5 anni per la costituzione ed il primo avviamento delle organizzazioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 50

ARTICOLO 1, PUNTO 8 TER (nuovo)

Articolo 25, paragrafo 2, trattino -1 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

8 ter. All'articolo 25, paragrafo 2, prima del primo trattino è inserito il seguente trattino:

- **rafforzare la competitività sul mercato mondiale,**

Emendamento 51

ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUATER (nuovo)

articolo 25, paragrafo 2, trattino 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

8 quater. All'articolo 25, paragrafo 2, è inserito il seguente quinto trattino bis:

- **favorire nuove attività rurali,**

Emendamento 52

ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 26, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

8 quinquies. All'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

- 3. Dev'essere offerta sufficiente garanzia che per i prodotti interessati si possano trovare sbocchi normali o di nuovi sbocchi sul mercato o che se ne possano sviluppare di nuovi.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 53

ARTICOLO 1, PUNTO 8 SEXIES (nuovo)
 Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

8 sexies. *All'articolo 28, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

- a) *al 65 %, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,*

Emendamento 54

ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS (nuovo)
 Articolo 30, paragrafo 1, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

10 bis. *All'articolo 30, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:*

- *gli investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, compreso il sughero; gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale,*

Emendamento 55

ARTICOLO 1, PUNTO 10 TER (nuovo)
 Articolo 30, paragrafo 1, trattino 4 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

10 ter. *All'articolo 30, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:*

- *la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, compreso il sughero,*

Emendamento 56

ARTICOLO 1, PUNTO 13
 Articolo 33, paragrafo 2, lettera - a) (nuova), lettere a) e b) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

- a) *il primo trattino è così modificato:*

- *miglioramento dei suoli; miglioramento della fertilità dei suoli mediante una più ampia rotazione, in particolare mediante colture di leguminose (erba medica),*

a) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità,

a) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:

- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità **e la loro etichettatura**, compresa la realizzazione di sistemi qualità,

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOb) *è aggiunto il trattino seguente:*

- la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali.

b) *dopo il settimo trattino sono aggiunti i trattini settimo bis e settimo ter seguenti:*

- *l'incentivazione* di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali *tra settore pubblico, privato e volontariato.*
- *potenziamento delle capacità degli operatori nei comuni e delle organizzazioni non statali che si adoperano per portare avanti le altre misure nel quadro del presente articolo.*

Emendamento 57

ARTICOLO 1, PUNTO 13, LETTERA B BIS (nuova)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera b) bis, trattino 10 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)

b bis) È inserito il seguente decimo trattino bis:

- *servizi di consulenza, di aiuti allo sviluppo e altri servizi per piccole imprese o gruppi di comunità in villaggi o in aree rurali periferiche,*

Emendamento 58

ARTICOLO 1, PUNTO 13 BIS (nuovo)

Capo IX, articolo 33 bis (nuovo), (regolamento (CE) 1257/1999)

13 bis. Dopo l'articolo 33 è inserito l'articolo 33 bis seguente**Articolo 33 bis**

- 1. Ai fini del presente articolo per «azienda agricola di semisussistenza» si intende un'azienda agricola la cui produzione è perlopiù destinata al consumo proprio e viene solo in parte commercializzata.**
- 2. Per beneficiare del sostegno l'agricoltore deve presentare un piano aziendale che:**
 - a) dimostri le capacità di sviluppo future dell'azienda agricola;**
 - b) contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;**
 - c) descriva le fasi fondamentali e gli obiettivi specifici.**
- 3. La conformità con il piano aziendale di cui al paragrafo 2 viene riesaminata dopo tre anni. Se nei tre anni precedenti il riesame gli obiettivi del piano non sono stati conseguiti, non viene concesso ulteriore sostegno; non sarà tuttavia necessario restituire il denaro già ricevuto.**
- 4. Il sostegno viene erogato annualmente, sotto forma di un aiuto forfettario pari a 1000 euro/anno/azienda agricola, per un periodo massimo di cinque anni.**

Emendamento 59

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 35 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli

1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis a 21 *quinqüies*), alle misure agroambientali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis a 24 *quinqüies*) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.

ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis a 21 *quinqüies*), alle misure agroambientali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis a 24 *quinqüies*) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità. **A decorrere dal 2007 anche gli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori saranno finanziati in tutta la Comunità dalla Sezione Garanzia del FEAOG.**

Emendamento 60

ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo)

Articolo 43, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)

16 bis. All'articolo 43, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo trattino bis:

- **predispongono piani per lo sviluppo della produzione non alimentare al fine di sviluppare materie prime agricole rispettose dell'ambiente,**

Emendamento 61

ARTICOLO 1, PUNTO 16 TER (nuovo)

Articolo 43, paragrafo 2, trattino 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

16 ter. All'articolo 43, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo trattino ter:

- **predispongono misure per la promozione della qualità sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze,**

Emendamento 62

ARTICOLO 1, PUNTO 16 QUATER (nuovo)

Articolo 44, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

16 quater. All'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

I piani esistenti possono essere aggiornati sei mesi dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

Emendamento 64

ARTICOLO 1, PUNTO 16 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

16 quinqüies. All'articolo 47, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

- **nell'ambito della programmazione, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22 e 44 del presente regolamento ammonta all'85 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 65

ARTICOLO 1, PUNTO 16 SEXIES (nuovo)

Articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)

16 sexies. All'articolo 47, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo trattino bis:

- **nell'ambito della programmazione, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli da 13 a 20 ammonta al 75 %.**

Emendamento 66

ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 51, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 1257/1999)

5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti minimi comunitari.

In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.

5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori, **delle cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori** che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori, **le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori** a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti minimi comunitari.

In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori, **delle cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori** che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.

Emendamento 67

ARTICOLO 2

Articolo 2**soppresso**

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Emendamento 68

ARTICOLO 3, COMMA 1 bis (nuovo)

Nel contesto delle prospettive finanziarie che in futuro dovranno essere approvate dall'Autorità di bilancio sarà necessario consultare nuovamente il Parlamento europeo allo scopo di sottoporre le disposizioni a riesame e valutare le conseguenze di bilancio dell'attuale regolamento.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 69 ALLEGATO <i>Tabella, articolo 8, paragrafo 2, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)</i>
25 000	40 000
	Emendamento 70 ALLEGATO <i>Tabella, articolo 12, paragrafo 1, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)</i>
15 000	150 000
3 500	35 000
16 500	165 000
5 000	50 000
	Emendamento 71 ALLEGATO <i>Tabella, articolo 15, paragrafo 3, colonna EUR, riga 1 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)</i>
25	125
	Emendamento 72 ALLEGATO <i>Tabella, articolo 15, paragrafo 3, colonna EUR, riga 2 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)</i>
200	300
	Emendamento 73 ALLEGATO <i>Tabella, articolo 16, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)</i>
200	300
	Emendamento 74 ALLEGATO <i>Tabella, articolo 21 quater, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)</i>
10 000	1 500
	Emendamento 75 ALLEGATO <i>Tabella, articolo 21 quater, colonna 4 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)</i>
Per azienda	Pagamento compensativo di 1000 euro per agricoltore/anno.
	Emendamento 76 ALLEGATO <i>Tabella, articolo 21 quinquies, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)</i>
1 500	3 000

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 77

ALLEGATO

Tabella, articolo 24, paragrafo 2, colonna, oggetto, riga 4 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)

Razze locali minacciate di abbandono

Razze **e specie** locali minacciate di abbandono

Emendamento 78

ALLEGATO

Tabella, articolo 24 quater, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)

1 500**10 000**

Emendamento 79

ALLEGATO

Tabella, articolo 24 quater, paragrafo 1 bis (nuovo) EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)

Oggetto	Euro	
Aziende fino a 4 UDE	3 000	per azienda
Aziende di oltre 4 UDE	3 000	per azienda
	500	per UDE

P5_TA(2003)0258

Cereali (OCM) ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(2003) 23 – C5-0042/2003 – 2003/0008(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23) ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0042/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0174/2003),
- A. considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,
- B. considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Giovedì 5 giugno 2003

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;
3. chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;
4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 2

(2) La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati all'articolo 33 del trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d'intervento e un sistema comune d'importazione e di esportazione.

(2) La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati all'articolo 33 del trattato. Al fine di stabilizzare i mercati, garantire **la preferenza comunitaria e assicurare** un equo tenore di vita agli agricoltori che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d'intervento e un sistema comune d'importazione e di esportazione.

Emendamento 2

Considerando 4

(4) **Il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che una decisione su una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/03 verrà presa in funzione dell'andamento del mercato. È importante che i prezzi sul mercato interno vengano mantenuti per quanto possibile in linea con quelli dei mercati mondiali. Il sostegno fornito dalle organizzazioni di mercato deve essere pertanto ridotto in modo da poter fare meno affidamento su prezzi garantiti. L'intervento va dunque confinato al ruolo esclusivo di rete di sicurezza. Il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, prevede una compensazione alla luce di una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali. Tale compensazione è attualmente prevista dal regolamento (CE) n. .../..., del ..., [recante norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e i regimi di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi].**

(4) **Successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1766/92 il prezzo d'intervento è stato ridotto a cinque riprese, con un calo totale del 45%, mentre allo stesso tempo l'indice dei prezzi al consumo nell'UE è aumentato del 25,5%. In termini reali la flessione del prezzo d'intervento ha raggiunto quindi il 56%.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

*Considerando 4 bis (nuovo)****(4 bis) I prezzi dei cereali in Europa sono oggi a un livello vicino a quello dei prezzi internazionali.***

Emendamento 4

*Considerando 5****(5) In aggiunta alle fasi finali della riduzione dei prezzi di sostegno, per migliorare la fluidità del mercato e semplificare la gestione è opportuno abolire*** le maggiorazioni mensili.***(5) Le maggiorazioni mensili svolgono un ruolo economico importante, in quanto assicurano la copertura delle spese di magazzinaggio dei cereali e favoriscono un'immissione progressiva del raccolto sul mercato.***

Emendamento 5

*Considerando 6****(6) L'introduzione di un prezzo d'intervento unico per i cereali ha condotto all'accumulo di ingenti scorte d'intervento di segala, data la mancanza di sbocchi sufficienti sui mercati interni ed esterni. La segala deve essere pertanto esclusa dal sistema d'intervento.******(6) L'introduzione di un prezzo d'intervento unico per i cereali ha condotto all'accumulo di ingenti scorte d'intervento di segala, data la mancanza di sbocchi sufficienti sui mercati interni ed esterni. L'intervento per la segala deve essere pertanto limitato nel tempo ed essere circoscritto alle zone in cui non sono state sinora trovate alternative sostenibili, da un punto di vista agricolo o economico, alla coltivazione della segala. Ciò porterebbe a una riduzione delle scorte di intervento per la segala e permetterebbe di salvaguardare i redditi e l'occupazione nelle regioni svantaggiate. Inoltre, è opportuno creare un meccanismo regolamentare per promuovere l'utilizzazione della segala nei mangimi misti e quale materia prima per specifiche applicazioni tecniche e per la produzione di energia.***

Emendamento 6

*Considerando 8****(8) Il confinamento del prezzo d'intervento al ruolo esclusivo di rete di sicurezza implica la soppressione della restituzione alla produzione per gli amidi e le fecole ottenuti da cereali.*****soppresso**

Emendamento 7

*Considerando 9****(9) La produzione di amidi e fecole non ottenuti da cereali è sempre stata gestita nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati di cereali. La soppressione del regime speciale per gli amidi e le fecole ottenuti da cereali implica l'abolizione del regime per gli amidi e le fecole non ottenuti da cereali nell'ambito del presente regolamento.******(9) La produzione di amidi e fecole non ottenuti da cereali è sempre stata gestita nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati di cereali. Le patate destinate alla produzione di fecola si trovano in concorrenza diretta con i cereali destinati alla produzione di amido. Per assicurare una parità di trattamento tra le produzioni in questione è opportuno adottare misure analoghe nel settore delle patate da fecola e in quello dei cereali.***

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamenti 8 e 9

Considerando 10

(10) La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Un regime di scambi complementare rispetto al regime d'intervento e comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario. **Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.** Il regime di restituzione all'esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali per consentire loro di accedere al mercato mondiale.

(10) La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Un regime di scambi complementare rispetto al regime d'intervento e comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario **rispetto alle fluttuazioni dei prezzi sui mercati mondiali e dei cambi e fare rispettare la preferenza comunitaria.** Il regime di restituzione all'esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali per consentire loro di accedere al mercato mondiale; **per quanto riguarda tali prodotti, è opportuno assicurare una protezione equivalente ed equa all'industria di trasformazione comunitaria attraverso strumenti appropriati.**

Emendamento 10

Considerando 12

(12) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli **nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC)** sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali, l'introduzione di meccanismi aggiuntivi rende necessaria l'adozione di deroghe.

(12) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali, l'introduzione di meccanismi aggiuntivi rende necessaria l'adozione di deroghe.

Emendamento 11

Considerando 14

(14) **Ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza** di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio.

(14) **La Commissione può proporre al Consiglio** di aprire contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio. **Tali contingenti tariffari possono essere accordati solo dopo essere stati debitamente negoziati e scambiati con altri vantaggi a beneficio dell'Unione europea.**

Emendamento 12

Considerando 15

(15) La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, **entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura, è in grado di salvaguardare** la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione all'esportazione **è soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore.**

(15) La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale **permette** la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione all'esportazione **deve essere gestita nel rispetto degli obiettivi della PAC, nell'interesse degli operatori europei e nell'ottica della ricerca di un giusto prezzo sul mercato interno.**

Emendamento 13

Considerando 19

(19) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della

(19) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Comunità. In circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie. **Tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.**

Comunità. In circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie.

Emendamento 14

Considerando 24

(24) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare nei casi di emergenza le misure necessarie.

(24) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare nei casi di emergenza le misure necessarie, **nel rispetto degli obiettivi della politica agricola comune e dell'interesse degli operatori economici europei.**

Emendamento 15

Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Per facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate, è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione riuniti in un comitato di gestione.

Emendamento 16

Articolo 4, paragrafo 1

1. Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d'intervento è fissato a **95,35 EUR/t.**

1. Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d'intervento è fissato a **101,31 EUR/t. Il prezzo d'intervento applicabile per il granturco e il sorgo in maggio rimarrà valido per i mesi di luglio, agosto e settembre.**

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili secondo la tabella di cui all'allegato II bis.

Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La necessità di ridurre il prezzo d'intervento per i cereali è sottoposta a riesame nel 2006.

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.

Non concerne la versione italiana

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 20

Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Per la segala è stabilito per ogni campagna di commercializzazione, a partire dalla campagna 2004/2005, un quantitativo massimo indicativo di 5 700 000 t.

Tale quantitativo massimo indicativo è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

Belgio	5 000
Danimarca	330 000
Germania	4 420 000
Grecia	30 000
Spagna	200 000
Francia	169 000
Irlanda	0
Italia	10 000
Lussemburgo	4 000
Paesi Bassi	22 000
Austria	210 000
Portogallo	40 000
Finlandia	60 000
Svezia	160 000
Regno Unito	40 000

Spetta agli Stati membri tradurre tali quantitativi nazionali indicativi in superfici sulla base delle rese medie registrate nelle campagne passate, ripartire tali superfici tra gli organismi di raccolta, instaurare i controlli necessari e informarne la Commissione.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2004, la Commissione propone al Consiglio e al Parlamento un piano di promozione dell'utilizzazione della segala nel mercato interno.

Emendamento 28

Articolo 5 ter (nuovo)

Articolo 5 ter

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, un insieme di misure volte a promuovere il consumo di segala nel mercato interno.

La Commissione adotta inoltre modalità di applicazione intese a limitare le superfici coltivate a segala alle regioni dove, a causa delle caratteristiche dell'ambiente naturale, non esistono alternative economicamente valide.

L'intervento a favore della segala è prorogato per altri cinque anni fino alla campagna 2007/08. Entro il 31 dicembre 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su un'eventuale ulteriore proroga di tale intervento, nonché sull'esito delle misure di promozione del consumo di segala.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 21

Capitolo II, Mercato interno, Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

1. Una restituzione alla produzione può essere concessa per l'amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci.

L'elenco delle merci di cui al primo comma è compilato secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 è fissata periodicamente.

3. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo e fissa l'importo della restituzione secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Emendamento 22

Capitolo II, Mercato interno, Articolo 7 ter (nuovo)

Articolo 7 ter

1. Per le patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato un prezzo minimo pari a 178,31 EUR/t.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

2. È istituito un regime di pagamenti diretti per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo del pagamento si applica al quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola. Esso è pari a 111 EUR/t, ripartiti come segue:

— 28 EUR/t secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio del ... 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture (regolamento orizzontale)

— 83 EUR/t per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore e l'impresa produttrice di fecola, nel rispetto del contingente di tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate⁽¹⁾.

3. Il prezzo minimo e il pagamento sono adattati in funzione del tenore di fecola delle patate.

4. Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24.

⁽¹⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 23

Articolo 9, paragrafo 2

2. Il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 91, ex 1001 90 99, 1002, ex 1005 escluso l'ibrido destinato alla semina ed ex **1007 00 90** è pari al prezzo d'intervento **di cui all'articolo 4** applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione in questione; tale dazio non può tuttavia essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

2. **In deroga al paragrafo 1**, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 91 (**frumento tenero destinato alla semina**), ex 1001 90 99 (**frumento tenero di alta qualità**), NC 1001 1000 (**frumento duro**), 1002 (**segala**), ex 1005 (**granturco**) escluso l'ibrido destinato alla semina ed ex **1007 (sorgo) escluso l'ibrido destinato alla semina** è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione in questione; tale dazio non può tuttavia essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

Emendamento 24

Articolo 13, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Salvo deroga stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile a norma del paragrafo 2 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento e, se del caso, delle variazioni di tale prezzo.

Emendamento 25

Articolo 14, comma 1 bis (nuovo)

In tal caso, l'adattamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4 bis, è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.

Emendamento 26

Articolo 26, comma 2 bis (nuovo)

Dette misure devono essere adottate nel rispetto degli obiettivi della politica agricola comune e dell'interesse degli operatori economici europei.

Emendamento 27

Allegato II bis (nuovo)

ALLEGATO II BIS

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI MENSILI APPLICABILI AL PREZZO D'INTERVENTO

Mese	euro/t
Luglio	—
Agosto	—
Settembre	—
Ottobre	—
Novembre	0,93
Dicembre	1,86

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

<i>Gennaio</i>	2,79
<i>Febbraio</i>	3,72
<i>Marzo</i>	4,65
<i>Aprile</i>	5,58
<i>Maggio</i>	6,51
<i>Giugno</i>	6,51

P5_TA(2003)0259

OCM nel settore dei foraggi essiccati *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08 (COM(2003) 23 – C5-0044/2003 – 2003/0010(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23) ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 37 del trattato CE a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0044/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0175/2003),
- A. considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,
- B. considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;
 3. chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;
 4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati **per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08.**

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) La **maggior parte della** produzione di foraggi realizzata nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 **comporta l'utilizzo di carburante fossile per la disidratazione e, in taluni Stati membri, il ricorso all'irrigazione. Il regime in questione deve essere sospeso per motivi ecologici; tuttavia, per consentire all'industria di effettuare la transizione, esso va mantenuto fino alla campagna di commercializzazione 2007/08.**

(2) La produzione di foraggi realizzata nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 **riduce il deficit di proteine vegetali dell'Unione europea e la sua dipendenza strategica, ha effetti benefici sulla conservazione del suolo in zone particolarmente sensibili all'erosione, riduce il fabbisogno di concimi e ha promosso la nascita e lo sviluppo di un settore industriale e di attività connesse, diversificando l'attività economica nelle zone meno favorite. Grazie ai suoi effetti positivi sul bilancio proteico dell'Unione europea, sull'ambiente e sullo sviluppo rurale, detto settore presenta un livello elevato di multifunzionalità. Di conseguenza, occorre garantire il carattere permanente del regime di sostegno al fine di concedere a tale settore la necessaria visibilità. Tuttavia, è necessario effettuare alcune riforme per migliorare il bilancio energetico dell'attività, elevandone la sostenibilità e garantendo i redditi dei produttori.**

Emendamento 3

Considerando 4

(4) Il regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ..., istituisce un regime unico di aiuto. Conviene pertanto ridurre le due aliquote di aiuto fissate dal regolamento (CE) n. 603/95 ad un'unica aliquota applicabile sia ai foraggi disidratati che ai foraggi essiccati al sole **e prevedere una diminuzione graduale di detta aliquota per le ultime tre campagne di commercializzazione.**

(4) Il regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ..., istituisce un regime unico di aiuto. Conviene pertanto ridurre le due aliquote di aiuto fissate dal regolamento (CE) n. 603/95 ad un'unica aliquota applicabile sia ai foraggi disidratati che ai foraggi essiccati al sole.

Emendamento 4

Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Questo sostegno si ripartisce tra, da una parte, trasformatori e, dall'altra, produttori secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio del ... 2003 che istituisce disposizioni comuni applicabili ai regimi di aiuto diretto nel quadro della politica agricola comune e con il quale vengono instaurati regimi di aiuto ai produttori di determinate coltivazioni.

Emendamento 5

Considerando 8

(8) Per garantire il rispetto del quantitativo massimo garantito **e disincentivare una produzione eccedentaria nella Comunità,** l'aiuto deve essere ridotto in caso di superamento del quantitativo suddetto. La riduzione deve essere applicata proporzionalmente all'eccedenza registrata negli Stati membri che superino i rispettivi quantitativi nazionali garantiti.

(8) Per garantire il rispetto del quantitativo massimo garantito, l'aiuto deve essere ridotto in caso di superamento del quantitativo suddetto. La riduzione deve essere applicata proporzionalmente all'eccedenza registrata negli Stati membri che superino i rispettivi quantitativi nazionali garantiti **maggiorati della quota proporzionale dei quantitativi nazionali garantiti non coperti in altri Stati membri.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 6

Considerando 18

(18) *In circostanze eccezionali il mercato interno e i dazi doganali potrebbero rivelarsi inadeguati. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le turbative che rischiano di scaturirne*, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi internazionali della Comunità.

(18) *In caso di perturbazione del mercato interno, e in particolare se il volume delle importazioni di prodotti concorrenti è anormalmente elevato o se il prezzo al quale le importazioni di tali prodotti possono entrare nel territorio doganale dell'UE è anormalmente basso*, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente le misure necessarie *a una gestione attiva del mercato, quali:*

- *utilizzazione delle clausole di salvaguardia per rafforzare la protezione alle frontiere*
- *applicazione di un'indennità compensativa di mercato (marketing loan)*
- *aiuti al magazzinaggio privato*
- *qualsiasi altra misura appropriata.*

Tali misure devono essere conformi agli obblighi internazionali della Comunità.

Emendamento 7

Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) *Progressi considerevoli sono già stati realizzati da questa filiera in termini di efficacia economica e in particolare di riduzione del consumo di energia fossile per tonnellata di prodotto disidratato, ma ulteriori passi avanti possono essere compiuti in questo settore subordinando l'aiuto a «contratti di progresso» da concludere con le unità di disidratazione.*

Emendamento 8

Considerando 18 ter (nuovo)

(18 ter) *Si possono realizzare economie supplementari di combustibile ricorrendo maggiormente alle energie rinnovabili o, in determinati climi, favorendo la pre-essiccazione al sole dei foraggi diretti all'unità di disidratazione, entro i limiti richiesti dalla qualità del prodotto finale.*

Emendamento 9

Considerando 18 quater (nuovo)

(18 quater) *La filiera disidratazione si fonda su investimenti industriali di una durata dell'ordine di dieci anni, per cui è opportuno garantire a tali imprese una visibilità sufficiente in relazione al futuro così da consentire loro di assicurare, attraverso un flusso di investimenti, la manutenzione e l'ammodernamento delle proprie unità.*

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Considerando 18 quinquies (nuovo)

(18 quinquies) È opportuno predisporre il futuro del settore dei foraggi essiccati sostenendo la ricerca, la promozione e il miglioramento del bilancio ambientale in questa filiera senza aumentare la dotazione finanziaria destinata a questa OCM.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 2

2. Fatto salvo l'articolo 5, *l'aiuto è fissato come segue:*2. Fatto salvo l'articolo 5, *l'importo totale dell'aiuto è fissato a 68 EUR/t a partire dalla campagna 2004/05, in base alla seguente ripartizione:*

- 34 EUR/t per la trasformazione;
- 34 EUR/t per la produzione.

- a) *campagna di commercializzazione 2004/05: 33 EUR/t,*
- b) *campagna di commercializzazione 2005/06: 24,75 EUR/t,*
- c) *campagna di commercializzazione 2006/07: 16,50 EUR/t,*
- d) *campagna di commercializzazione 2007/08: 8,25 EUR/t.*

Emendamento 12

Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Tanto la quota dell'aiuto destinata al produttore quanto quella destinata all'industria di trasformazione sono soggette alla stipulazione di un contratto formale, che deve essere omologato dallo Stato membro, o, se del caso, alla presentazione della necessaria documentazione attestante che il foraggio è destinato alla trasformazione. Gli aiuti sono calcolati tenendo presenti gli importi e le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 13

Articolo 4 ter (nuovo)

Articolo 4 ter

È istituito un Fondo europeo di sostegno ai foraggi essiccati, finanziato mediante un prelievo di 1 EUR/t di foraggio disidratato, destinato a preparare il futuro del settore finanziando programmi di ricerca agronomica, di promozione e di miglioramento del bilancio ambientale in questa filiera.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 1

Qualora in una campagna di commercializzazione la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per la campagna in questione negli Stati membri la cui produzione supera il quantitativo nazionale garantito **è ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza.**

Qualora in una campagna di commercializzazione la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per la campagna in questione **è ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza** negli Stati membri la cui produzione supera il quantitativo nazionale garantito, **maggiorato dalla parte proporzionale dei quantitativi nazionali garantiti non coperti in altri Stati membri.**

Emendamento 15

Articolo 7, paragrafo 1, comma 1

1. Le imprese di trasformazione che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo **fissato come segue:**

- a) **campagna di commercializzazione 2004/05: 19,80 EUR/t, oppure 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t;**
- b) **campagna di commercializzazione 2005/06: 14,85 EUR/t, oppure 19,80 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 4,95 EUR/t;**
- c) **campagna di commercializzazione 2006/07: 9,90 EUR/t, oppure 13,20 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 3,30 EUR/t;**
- d) **campagna di commercializzazione 2007/08: 4,95 EUR/t, oppure 6,60 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 1,65 EUR/t;**

1. Le imprese di trasformazione che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo **di 20,40 EUR/t o di 27,20 EUR/t qualora abbiano depositato una garanzia di 6,80 EUR/t.**

Emendamento 16

Articolo 10, lettera c), punti da i) a iii)

- i) trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare;
 - ii) imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;
 - iii) imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano concluso contratti con produttori di foraggi da essiccare; dette persone possono procedere ad acquisti di foraggi solo se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno accordato loro il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.
- i) trasformatori che hanno stipulato contratti **omologati dagli Stati membri** con produttori di foraggi da essiccare;
 - ii) imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;
 - iii) imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano concluso contratti **omologati dagli Stati membri** con produttori di foraggi da essiccare; dette persone possono procedere ad acquisti di foraggi solo se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno accordato loro il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 17

Articolo 10, lettera c bis) (nuovo)

c bis) si impegnano, attraverso un «contratto di progresso» firmato con l'autorità competente dello Stato membro interessato, a una riduzione del consumo di energia fossile per tonnellata di prodotto finito che raggiunga il 15 % entro il 2010 sulla base del periodo di riferimento 2000/02, senza riduzione della qualità del prodotto finito. L'autorità competente dello Stato membro interessato potrà accordare deroghe a tale riduzione per:

- **le imprese che consumano meno dell'80 % della media nazionale della quantità di energia fossile per tonnellata di acqua evaporata,**
- **le imprese che utilizzano più del 20 % di energie rinnovabili.**

Emendamento 18

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) la guida delle buone pratiche agricole per una coltura rispettosa dell'ambiente.

Emendamento 19

Articolo 16, paragrafo 1

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi **che non fanno parte dell'OMC**, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi **terzi**, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Emendamento 20

Articolo 16, paragrafo 2

2. Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, **che** vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

2. Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie. **In funzione del carattere e della portata della perturbazione, si opterà tra l'applicazione della clausola di salvaguardia, la concessione di indennità compensative di mercato o altra misura pertinente. Tali misure** vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Giovedì 5 giugno 2003

P5_TA(2003)0260

Organizzazione comune del mercato del riso ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (COM(2003) 23 – C5-0043/2003 – 2003/0009(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23) ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0043/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0183/2003),
- A. considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,
- B. considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;
 3. chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;
 4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati, **che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.**

(1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati, **tale da favorire la competitività dell'agricoltura comunitaria.**

(¹) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando 3

(3) Il mercato europeo del riso si trova in una situazione di **grave** squilibrio. Le giacenze di riso all'intervento pubblico, **che equivalgono a circa un quarto della produzione comunitaria**, sono consistenti e a lungo termine rischiano di aumentare ulteriormente. Tale squilibrio è determinato dall'incremento della produzione interna e delle importazioni e **parallelamente** dalla limitazione delle esportazioni con restituzione, in conformità a quanto disposto dall'Accordo sull'Agricoltura. Nel corso dei prossimi anni è probabile che l'attuale squilibrio subisca un ulteriore deterioramento, fino a raggiungere un livello insostenibile, a causa **dell'aumento** delle importazioni in provenienza dai paesi terzi **comnesso** all'attuazione dell'accordo «Tutto tranne le armi».

(3) Il mercato europeo del riso si trova in una situazione di **forte** squilibrio. Le giacenze di riso all'intervento pubblico sono consistenti e a lungo termine rischiano di aumentare ulteriormente. Tale squilibrio è **stato** determinato **dall'effetto combinato di un** incremento della produzione interna, **che nelle ultime campagne si è stabilizzato, dal crescente aumento** delle importazioni e dalla limitazione delle esportazioni con restituzione, in conformità a quanto disposto dall'Accordo dell'OMC sull'Agricoltura ⁽¹⁾ Nel corso dei prossimi anni è probabile che l'attuale squilibrio subisca un ulteriore deterioramento, fino a raggiungere un livello insostenibile, a causa **della riduzione tariffaria che comporterà un aumento considerevole** delle importazioni in provenienza dai paesi terzi **dovuto** all'attuazione dell'accordo «Tutto tranne le armi».

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

Emendamento 3

Considerando 4

(4) Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato del settore, allo scopo di tenere sotto controllo la produzione e ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso la realizzazione degli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un idoneo sostegno al reddito dei produttori.

(4) Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato del settore, allo scopo di tenere sotto controllo la produzione e ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso la realizzazione degli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un idoneo sostegno al reddito dei produttori. **È necessario adottare misure nel mercato interno che includano, segnatamente, un regime di intervento e un regime comune di importazione e di esportazione.**

Emendamento 4

Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) La revisione dell'organizzazione comune del mercato del riso deve inoltre tener conto delle specificità di questa coltura, che richiede condizioni agroclimatiche speciali per il proprio sviluppo, il che fa sì che si concentri sostanzialmente nelle zone umide che presentano un grande interesse ambientale dove costituisce una monocoltura senza possibilità di sostituzione. La coltura del riso in queste zone è indispensabile alla sopravvivenza di habitat protetti. Tutte queste caratteristiche conferiscono alle zone risicole un importante valore ecologico, sociale e territoriale che è importante preservare. Di conseguenza, è necessario stabilire un aiuto adeguato che compensi totalmente qualsiasi perdita di reddito e ne rifletta l'importanza nelle zone risicole e più in particolare nelle zone umide che formano l'oggetto di protezione ambientale (Convenzione Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat degli uccelli selvatici).

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Considerando 5

(5) *La soluzione migliore sembra quella di porre fine alle disposizioni in vigore e di instaurare un regime di magazzinaggio privato e di rete di sicurezza per far fronte in maniera adeguata alle variazioni dei prezzi e di istituire inoltre, a titolo di compensazione, un aiuto al reddito per azienda e un aiuto specifico per la risicoltura che tenga conto del ruolo particolare di tale coltura nelle zone tradizionali di produzione. Questi ultimi due strumenti sono contemplati dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del... 2003, ...*

(5) *L'organizzazione comune del mercato nel settore del riso deve mantenere un sistema comune di prezzi nella Comunità. Questo sistema può materializzarsi fissando un prezzo di intervento per il risone valido per tutta la Comunità, di modo che gli organismi competenti siano tenuti ad acquistare a tale prezzo il riso che è loro offerto.*

Emendamento 61

Considerando 6

(6) *Per stabilizzare il mercato del riso è necessario fissare un prezzo di sostegno effettivo. Il magazzinaggio privato permette di far fronte con una certa flessibilità alle fluttuazioni dei prezzi e costituisce pertanto uno strumento prezioso per ovviare a tali problemi.*

(6) *Al fine di preservare la coltura e di evitarne l'abbandono, il prezzo di intervento deve essere accompagnato da un aiuto a titolo di compensazione integrale ai redditi che rispecchi l'importanza di tale coltura nelle zone tradizionali di produzione e, in via prioritaria, nelle zone umide oggetto di protezione ambientale.*

Emendamento 7

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) *Per compensare integralmente la perdita di reddito, è necessario aggiornare le rese sulle rese reali del momento. Le sanzioni sono proporzionali al superamento della superficie massima garantita.*

Emendamento 8

Considerando 7

(7) *È necessario tuttavia disporre anche di un dispositivo di sicurezza per i casi in cui lo strumento del magazzinaggio privato, abbinato al prezzo di sostegno effettivo, non sia abbastanza efficace.*

soppresso

Emendamento 9

Considerando 8

(8) Per un'utilizzazione efficace del **regime del magazzinaggio privato e del dispositivo di sicurezza** è necessario che gli Stati membri trasmettano regolarmente un certo numero di informazioni alla Commissione.

(8) Per un'utilizzazione efficace del **sistema di intervento** è necessario che gli Stati membri trasmettano regolarmente un certo numero di informazioni alla Commissione.

Emendamento 10

Considerando 9

(9) La realizzazione del mercato unico nel settore del riso nella Comunità richiede l'instaurazione di un regime di scambi alle sue frontiere esterne. L'obiettivo della stabilizzazione del mercato comunitario può essere conseguito, in linea di massima, attraverso un regime degli scambi complementare al **dispositivo del magazzinaggio privato**, comprendente l'applicazione di dazi all'importazione alle aliquote previste dalla

(9) La realizzazione del mercato unico nel settore del riso nella Comunità richiede l'instaurazione di un regime di scambi alle sue frontiere esterne. L'obiettivo della stabilizzazione del mercato comunitario può essere conseguito, in linea di massima, attraverso un regime degli scambi complementare al **sistema di intervento**, comprendente l'applicazione di dazi all'importazione alle aliquote previste dalla tariffa doganale

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONE

tariffa doganale comune e di restituzioni all'esportazione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

comune e di restituzioni all'esportazione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Emendamento 11

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Il regime di scambi con paesi terzi previsto dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC contempla l'applicazione di un sistema di prezzi massimi di importazione. In questo modo, il prezzo di entrata è vincolato al prezzo di intervento del risone. Tale sistema non tiene conto dei costi di trasformazione del risone in riso semigreggio, motivo per cui sul mercato comunitario sono importate con dazi doganali più bassi le varietà di riso di migliore qualità e di prezzo più elevato. È pertanto necessario autorizzare la Commissione ad avviare negoziati destinati a modificare i dazi consolidati sul riso, onde giungere ad un sistema di tariffe fisse svincolate dal prezzo di intervento.

Emendamento 12

Considerando 9 ter (nuovo)

(9 ter) È necessario prevedere misure speciali di controllo intese ad evitare l'importazione irregolare di riso da paesi terzi con dazi all'importazione ridotti o pari a zero (triangolazione), nonché misure speciali di controllo per evitare l'entrata irregolare di riso a carico del regime di traffico di perfezionamento attivo.

Emendamento 13

Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) La difficoltà attuale di valutare con precisione le conseguenze della riduzione tariffaria concessa ai paesi meno sviluppati in seguito all'applicazione dell'iniziativa «tutto tranne le armi» induce a chiedere la presentazione, ad una data determinata, di una relazione di valutazione sulle misure di applicazione adottate nell'ambito del presente regolamento. È opportuno prevedere, se si dovesse constatare un crollo dei prezzi, misure speciali intese a ristabilire l'equilibrio del mercato comunitario del riso.

Emendamento 14

Considerando 26

(26) Il passaggio dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 e dal regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le qualità tipo di riso a quelli istituiti dal presente regolamento può dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie.

soppresso

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 15

Considerando 27

(27) *Per prevenire gravi turbative del mercato del risone negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione 2003/04, è necessario limitare gli acquisti da parte degli organismi di intervento ad un determinato quantitativo fissato in anticipo.* **soppresso**

Emendamento 16

Considerando 28

(28) *È opportuno prevedere disposizioni per l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato. Per preparare l'attuazione dei regimi di magazzinaggio privato e del dispositivo di sicurezza è tuttavia opportuno che l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai prezzi di mercato regionali alla Commissione si applichi a decorrere da una data anteriore,* **soppresso**

Emendamento 17

Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) *Alla luce della necessità di far fronte ai problemi congiunturali che sperimenta il mercato del riso, è opportuno adottare, in ambito comunitario, azioni di promozione del consumo di riso. Tali azioni possono sottolinearne le qualità nutritive e dietetiche, la qualità, la sicurezza alimentare e i metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per realizzare questo obiettivo.*

Emendamento 18

Considerando 28 ter (nuovo)

(28 ter) *Per garantire gli obiettivi sociali dell'iniziativa tutto tranne le armi ed evitare distorsioni della concorrenza negli scambi con paesi terzi, occorre che siano adottate le misure di controllo necessarie a garantire che il riso importato soddisfi gli stessi requisiti di qualità, buone prassi agricole e sicurezza sul lavoro che si applicano per il riso prodotto nella Comunità.*

Emendamento 19

Articolo 1, tabella, lettera c), riga 5

1104 19 99 Chicchi di riso schiacciati**1104 19 92 Grani** di riso schiacciati

Emendamento 20

Articolo 4

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ... 2003, [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture].

1. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ... 2003, [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture].

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. *La riduzione del prezzo di intervento e la sua fissazione a 150 EUR/t conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento sono integralmente compensate con una quantità equivalente a 200 EUR/t pagabile ai produttori comunitari di riso sotto forma di aiuti diretti, in conformità delle regole stabilite nel titolo IV, capitolo 3, articolo 66, e nell'allegato VII A 1.2 del regolamento (CE) n. .../2003.*

Emendamento 21

Articolo 6

1. *Il prezzo di sostegno effettivo per il risone nella Comunità è fissato a 150 EUR/t.*

2. *Al fine di stabilizzare il prezzo di mercato del risone in una regione della Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato a concludere contratti di magazzino privato, qualora il prezzo medio di mercato in tale regione sia inferiore al prezzo di sostegno per due settimane consecutive e, in assenza di misure di sostegno, rischi di mantenersi al di sotto del prezzo di sostegno.*

3. *È ammesso a beneficiare delle misure di magazzino privato il risone raccolto nella Comunità. L'aiuto a favore del magazzino privato è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. L'importo dell'aiuto e i quantitativi ammissibili possono essere stabiliti mediante una procedura di gara.*

4. *Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.*

1. *Il prezzo di intervento per il risone nella Comunità è fissato a 150 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2004/05.*

2. *La qualità tipo del risone è definita nell'allegato III.*

3. *Il prezzo di intervento è riferito alla fase del commercio all'ingrosso, merce fornita su veicolo in magazzino. È valido per tutti i centri di intervento della Comunità designati secondo la procedura di cui l'articolo 25, paragrafo 2.*

4. *Il prezzo d'intervento forma l'oggetto di maggiorazioni mensili durante ciascuno dei quattro mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Il prezzo così ottenuto per il mese di luglio resta valido fino al 31 agosto. Gli importi delle maggiorazioni mensili sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.*

Emendamento 22

Articolo 7, paragrafi da 1 a 6

1. *Qualora in una regione della Comunità il prezzo medio di mercato del risone sia inferiore a 120 EUR/t per due settimane consecutive e rischi di mantenersi al di sotto di tale prezzo si applica una misura speciale.*

2. *Gli organismi designati dagli Stati membri procedono all'acquisto del risone raccolto nella Comunità loro offerto, a condizione che le offerte rispondano a determinati requisiti, in particolare qualitativi e quantitativi, fissati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.*

3. *Il prezzo di acquisto e i quantitativi ammissibili possono essere stabiliti mediante una procedura di gara. Il prezzo di acquisto è ridotto se la qualità del risone offerto è inferiore alla qualità tipo per cui è stato fissato.*

1. *Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio gli organismi di intervento designati dagli Stati membri acquistano le quantità di risone raccolto nella Comunità loro offerte dai produttori comunitari di riso o dai loro gruppi di partenariato, a condizione che le offerte soddisfino le condizioni, segnatamente qualitative e quantitative, stabilite.*

2. *Qualora la qualità del risone offerto non corrisponda alla qualità tipo in conformità dell'allegato III, tale prezzo è adattato applicando abbuoni o sconti.*

3. *In condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, il riso acquistato dagli organismi di intervento è messo in vendita per l'esportazione verso paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato.*

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

4. *La qualità tipo del risone è definita nell'allegato III.*

5. *La Commissione decide di applicare la misura di cui al paragrafo 1 e di porre termine alla sua applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. In particolare essa decide di porre termine all'applicazione della misura qualora il prezzo di mercato del risone nella regione interessata si mantenga per almeno una settimana ad un livello superiore a 120 EUR/t.*

6. *Alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, il risone acquistato in applicazione della misura di cui al paragrafo 1 è posto in vendita, per l'esportazione nei paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno.*

Emendamento 23

Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Le disposizioni di applicazione degli articoli 6 e 7 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:

- a) *la determinazione dei centri di intervento,*
- b) *le condizioni minime, in particolare per quanto riguarda la qualità e la quantità richieste di risone per poter optare per l'intervento,*
- c) *le aliquote di abbuono e sconto applicabili nell'intervento,*
- d) *le procedure e le condizioni di accettazione da parte degli organismi di intervento,*
- e) *le procedure e le condizioni della messa in vendita da parte degli organismi di intervento.*

Emendamento 24

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate, ripartite per varietà, in merito alle superfici investite a riso, alla produzione, alle rese e alle scorte detenute dai produttori e dagli stabilimenti di lavorazione. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.

Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il sistema di comunicazione dei prezzi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate, ripartite per varietà, in merito alle superfici investite a riso, alla produzione, alle rese e alle scorte detenute dai produttori e dagli stabilimenti di lavorazione. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.

Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione i prezzi del riso nelle principali zone di produzione.

Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il sistema di comunicazione dei prezzi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamenti 25, 26 e 27

Articolo 10

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano i dazi all'importazione figuranti nella tariffa doganale comune.

2. *In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione:*

a) *del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al prezzo di sostegno effettivo, maggiorato:*

i) *dell'80 % per il riso semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,*

ii) *dell'88 % per il riso semigreggio di codici NC diversi dai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98 e previa deduzione del prezzo all'importazione; e*

b) *del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al prezzo di sostegno effettivo, maggiorato di una percentuale da calcolarsi e previa deduzione del prezzo all'importazione.*

Tuttavia, il dazio all'importazione calcolato a norma del presente paragrafo non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

La percentuale di cui alla lettera b) è calcolata adattando le percentuali rispettive di cui alla lettera a) in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.

3. In deroga al paragrafo 1, non viene riscosso alcun dazio all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e **1006 40 00** destinati ad essere consumati sul posto.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

1. **Senza pregiudizio per i contingenti di cui all'articolo 12 e** salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano i dazi all'importazione figuranti nella tariffa doganale comune.

2 bis. Sono istituite misure di verifica intese a garantire che il riso importato rispetti gli stessi requisiti che sono stabiliti per il riso comunitario nel titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture] e in particolare delle condizioni sociali dei produttori nei paesi d'origine.

3. In deroga al paragrafo 1, non viene riscosso alcun dazio all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti di cui ai codici NC 1006 10 e 1006 20 destinati ad essere consumati sul posto.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

4 bis. **Il dazio all'importazione applicato alle rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 non deve eccedere il 50 % del dazio applicato al riso semigreggio.**

Emendamento 29

Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

Si istituiscono misure speciali di controllo per evitare l'entrata di riso nella Comunità con dazi all'importazione ridotti o pari a zero in virtù di accordi preferenziali con paesi terzi (triangolazione), nonché misure speciali di controllo per evitare possibili irregolarità nell'ambito del regime di traffico di perfezionamento attivo.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 30

Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento. Detta relazione valuta altresì le conseguenze delle riduzioni tariffarie concesse a titolo dell'iniziativa «tutto tranne le armi». La relazione analizza in particolare i sistemi di controllo delle norme d'origine del riso importato così come i suoi metodi di produzione, tracciabilità ed etichettatura. Essa valuta altresì gli effetti dell'iniziativa «tutto tranne le armi» sull'economia dei paesi meno sviluppati, sulla ripartizione del loro reddito agricolo, sulla creazione di occupazione e sul reinvestimento dei loro benefici.

Conformemente agli impegni presi, entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto dell'Accordo di Cotonou e dell'iniziativa «tutto tranne le armi» sulle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 31

Articolo 22 ter (nuovo)

Articolo 22 ter

La Comunità stabilisce la costituzione di un fondo destinato al finanziamento comunitario di programmi di comunicazione ed educazione alimentare elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute. Per l'efficace svolgimento di tale programma di attività, è necessario garantire la possibilità di una loro pianificazione finanziaria attraverso una linea di bilancio, in funzione di parametri fissi.

Emendamento 32

Articolo 24 bis (nuovo)

Articolo 24 bis

La Commissione adotta tutte le misure necessarie, a norma del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno⁽¹⁾, per includere il riso nell'elenco di settori e prodotti previsti nell'articolo 3 di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

Emendamento 33

Articolo 30, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. *In deroga al paragrafo 1, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 resta in vigore in base a quanto pre-*

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

visto dal regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture].

Emendamento 34

Articolo 31

Articolo 31

soppresso

1. *Nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2004, i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono limitati a 100 000 tonnellate.*

2. *In base ad un bilancio che rispecchia la situazione del mercato, la Commissione può modificare il quantitativo di cui al paragrafo 1. Si applica la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.*

3. *Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.*

Emendamento 35

Articolo 32, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, gli articoli 8 e 31 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2004.

soppresso

Emendamento 36

Allegato I, punto 1, lettera d)

d) Riso lavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, **tutti** gli strati esterni e interni del pericarpo, **tutto** il germe **nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo.**

d) Riso lavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, gli strati esterni e interni del pericarpo **e** il germe.

Emendamento 37

Allegato I, punto 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) Riso parboiled: riso semigreggio o lavorato ottenuto da risone o da riso semigreggio che è stato bagnato in acqua e assoggettato a trattamento termico, in modo tale da ottenere una gelatinizzazione completa dell'amido, seguita da un processo di essiccazione.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 38

Allegato I, punto 2, lettera d)

- | | |
|--|--|
| <p>d) Misurazione dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:</p> <p>i) prelevare un campione rappresentativo della partita,</p> <p>ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta,</p> <p>iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media,</p> <p>iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.</p> | <p>d) Misurazione della lunghezza media dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:</p> <p>i) prelevare casualmente due serie da 100 grani, senza alcuna parte rotta,</p> <p>ii) misurare la lunghezza dei grani con un micrometro (accuratezza 0,01 mm) e calcolare la media aritmetica della lunghezza di entrambi i set di cui al punto i) definiti come L1 e L2,</p> <p>iii) calcolare la lunghezza media delle due serie di grani $(L1 + L2)/2$; se il valore $100(L1 - L2)/L$ è superiore a 2, riunificare i granelli al campione iniziale e ripartire dal punto i), in caso contrario la lunghezza media calcolata rappresenta la media del campione.</p> |
|--|--|

Emendamento 39

Allegato II, lettera A

Grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

Grani **senza alcuna parte mancante. Tuttavia, sono considerati grani interi anche i grani** ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

Emendamento 40

*Allegato II, lettera B*B. Grani **spuntati**

Grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B. Grani

Grani ai quali è stato tolto tutto il dente **e la cui lunghezza è pari o superiore ai $\frac{3}{4}$ della lunghezza determinata conformemente all'allegato I, lettera d)**.

Emendamento 41

Allegato II, lettera C

Grani a cui è stata tolta una parte **del volume** superiore al dente; le rotture comprendono:

- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero),
- le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture),

Grani a cui è stata tolta una parte superiore al dente; le rotture comprendono:

- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero),
- le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture),

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm),
- i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); **sono assimilati ai frammenti** i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. Grani **verdi**

Grani a maturazione incompleta.

Emendamento 42
Allegato II, lettera D

- le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm),
- i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. Grani **immaturi o malformati**Grani **o parti di grani** a maturazione incompleta **o mal sviluppati**.Emendamento 43
Allegato II, lettera EE. **Grani che presentano deformità naturali****Sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.****soppresso**Emendamento 44
Allegato II, lettera FGrani **di cui almeno i tre quarti della superficie presentano** un aspetto opaco e farinoso.Grani **o parti di grani la cui superficie presenta** un aspetto opaco e farinoso.Emendamento 45
Allegato II, lettera F bis (nuova)**Fbis. Grani rossi****Grani o parti di grani il cui pericarpo presenta una colorazione rossa su più di ¼ della superficie, esclusi i danneggiati da calore.**Emendamento 46
Allegato II, lettera GGrani che presentano, **secondo diverse intensità e tonalità**, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.Grani **o parti di grani** che presentano striature **rosse** longitudinali **superiori alla metà della lunghezza del grano ma che occupano una superficie inferiore ad ¼ della superficie totale** di colore rosso dovute a residui del pericarpo.Emendamento 47
Allegato II, lettera HH. **Grani vaiolati****Grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.****soppresso**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 48

Allegato II, lettera H bis (nuova)

H bis. Grani danneggiati

Grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause ma che non sono danneggiati da calore.

Emendamento 49

Allegato II, lettera I

I. Grani maculati**soppresso**

Grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

Emendamento 50

Allegato II, lettera I bis (nuova)

I bis. Grani danneggiati da calore

Grani o parti di grani la cui colorazione naturale è cambiata per effetto del calore causato dalla crescita di microrganismi. Questa categoria comprende i grani o parti di grani che presentano una colorazione giallo/giallo scuro nel riso non parboiled e arancio/arancio scuro nel riso parboiled, dovuta ad alterazione microbiologica.

Emendamento 51

Allegato II, lettera J

J. Grani gialli**soppresso**

I grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

Emendamento 52

Allegato II, lettera K

K. Grani ambrati**soppresso**

I grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 53

*Allegato II, lettera K bis (nuova)***K bis. Grani non completamente gelatinizzati****Grani o parti di grani di riso parboiled che non sono completamente gelatinizzati e mostrano una distinta area bianca ed opaca.**

Emendamento 54

*Allegato II, lettera K ter (nuova)***K ter. Pecks****Grani o parti di grani di riso parboiled nei quali più di ¼ della superficie presenta una colorazione nera o marrone dovuta al processo di parboilizzazione.**

Emendamento 55

*Allegato II, lettera K quater (nuova)***K quater. Materie estranee****Componenti organici ed inorganici, diversi dai grani di riso, purché non tossici**

Emendamento 56

Allegato III, lettera c)

c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani interi (**con una tolleranza del 3 % di grani spuntati**), di cui la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:

– grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e N 1006 10 98:	1,5 %
– grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e NC 1006 10 98:	2,0 %
– grani striati rossi:	1,0 %
– grani vaiolati:	0,50 %
– grani maculati:	0,25 %
– grani gialli:	0,02 %
– grani ambrati:	0,05 %

c) ha una resa di lavorazione in **grani (allegato II, lettera B) di riso lavorato del 63 % di cui almeno il 97 % costituito da grani interi (allegato II, lettera A)** la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta **non deve superare i valori di seguito riportati:**

– grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e N 1006 10 98:	1,5 %
– grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e NC 1006 10 98:	2,0 %
– grani striati rossi:	1,0 %
– grani danneggiati	0,75 %
– grani danneggiati da calore	0,02 %

c bis) ha un contenuto di materie estranee dello 0,1 % al massimo.

Giovedì 5 giugno 2003

P5_TA(2003)0261

Latte e prodotti lattiero-caseari ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte (COM(2003) 23 – C5-0046/2003 – 2003/0012(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0046/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0177/2003),
- A. considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,
- B. considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;
 3. chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;
 4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 7. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Con il regime delle quote lattiere introdotto nel 1984 è stato possibile ridurre le spese della politica agricola comune nel settore del latte da circa 5,2 miliardi EUR nel 1984 a circa 2,8 miliardi EUR negli ultimi anni, vale a dire dal 28,5 % del bilancio generale della politica agricola comune all'attuale circa 6,5 %.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) Il settore lattiero-caseario è destinatario di circa il 6,5% della spesa a titolo della politica agricola comune e rappresenta ben il 13,8% del valore totale della produzione agricola dell'Unione.

Emendamento 3

Considerando 1 quater (nuovo)

(1 quater) Inoltre, la quota dell'Unione europea sul totale della produzione lattiero-casearia mondiale è scesa dal 25% al 20% attuale. Sfortunatamente, i paese meno sviluppati non sono praticamente riusciti ad approfittare di tale evoluzione.

Emendamento 4

Considerando 1 quinquies (nuovo)

(1 quinquies) Il regime delle quote lattiere ha da un lato contribuito sostanzialmente alla garanzia del reddito dei produttori di latte e alla stabilizzazione dell'equilibrio del mercato, ma dall'altro anche allo sviluppo di un valore economico delle quote lattiere, che in taluni Stati membri ha reso sempre più onerosa la produzione del latte.

Emendamento 5

Considerando 1 sexies (nuovo)

(1 sexies) Grazie alle misure di riforma concordate nell'Agenda 2000 entro il 2008 la produzione del latte crescerà, a causa dell'aumento delle quote, del 2,9% rispetto al 2000, i prezzi alla produzione, essendo la compensazione solo parziale, scenderanno prevedibilmente del 12,3%, diminuirà il numero delle vacche lattiere, con corrispondenti effetti favorevoli sul mercato delle carni bovine; in tal modo si prevede che il reddito del settore sarà ridotto complessivamente di 2,8 miliardi EUR.

Emendamento 6

Considerando 1 septies (nuovo)

(1 septies) Dalle attuali proposte della revisione intermedia risulta altresì che, quanto più radicali saranno le riforme, tanto più negativi saranno gli effetti sul bilancio dell'Unione e sul reddito complessivo del settore. Riforme precedenti, ad esempio quella nel settore dei seminativi, inducono a concludere che l'effetto sui prezzi al consumo sarà tuttavia verosimilmente trascurabile.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

Considerando 1 octies (nuovo)

(1 octies) Solo una produzione lattiera multifunzionale garantirà anche in futuro un'agricoltura multifunzionale, particolarmente nelle zone prative e nelle aree svantaggiate; soltanto con un'agricoltura multifunzionale si può evitare la steppificazione, l'occupazione del suolo ad opera di specie arboree ed arbustive nonché l'esodo rurale.

Emendamento 8

Considerando 1 novies (nuovo)

(1 novies) Il regime delle quote latte deve essere conservato fino al 2015, perché ciò consente di mantenere un sufficiente equilibrio nel mercato del latte e di stabilizzare il reddito dei produttori. La manovra sull'entità delle quote nazionali va attentamente valutata dopo che le decisioni di Agenda 2000 saranno state del tutto applicate

Emendamento 9

Considerando 4

(4) Il prezzo indicativo del latte deve essere progressivamente ridotto di un totale del 28 % nell'arco delle cinque campagne di commercializzazione decorrenti dal 1° luglio 2004. L'impatto di tale misura sul consumo interno e sull'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari giustifica un incremento moderato del quantitativo di riferimento globale di latte nella Comunità dopo ciascuna riduzione di prezzo, in modo da mantenere la produzione in equilibrio con l'andamento previsto dei consumi e ad evitare turbative del mercato dei prodotti lattiero-caseari.

Soppresso

Emendamento 10

Considerando 8

(8) È opportuno conferire agli Stati membri la responsabilità di attribuire i quantitativi di riferimento individuali, sia per le consegne che per le vendite dirette, ed esigere una contabilità separata per i quantitativi consegnati e i quantitativi venduti nonché per gli eventuali superamenti rispettivi. Tale ripartizione deve basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi che si conclude il **31 marzo 2004**. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non può superare i quantitativi nazionali di riferimento. I quantitativi nazionali di riferimento devono essere fissati per i prossimi **undici** periodi a decorrere dal **1° aprile 2004** e tener conto dei diversi elementi del regime precedente.

(8) È opportuno conferire agli Stati membri la responsabilità di attribuire i quantitativi di riferimento individuali, sia per le consegne che per le vendite dirette, ed esigere una contabilità separata per i quantitativi consegnati e i quantitativi venduti nonché per gli eventuali superamenti rispettivi. Tale ripartizione deve basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi che si conclude il **31 marzo 2005**. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non può superare i quantitativi nazionali di riferimento. I quantitativi nazionali di riferimento devono essere fissati per i prossimi **dieci** periodi a decorrere dal **1° aprile 2005** e tener conto dei diversi elementi del regime precedente.

Emendamento 11

Articolo 1, comma 1

È istituito, per **11** periodi consecutivi di dodici mesi (in appresso «periodi di dodici mesi») a decorrere dal **1° aprile 2004**, un prelievo (in appresso «il prelievo») sui quantitativi di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi che superano i quantitativi stabiliti nell'allegato I.

È istituito, per **10** periodi consecutivi di dodici mesi (in appresso «periodi di dodici mesi») a decorrere dal **1° aprile 2005**, un prelievo (in appresso «il prelievo») sui quantitativi di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi che superano i quantitativi stabiliti nell'allegato I.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 12

Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

Gli aumenti dei quantitativi di riferimento previsti all'allegato I a partire dalla campagna 2005/2006 divengono effettivi solo in presenza di una situazione favorevole sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare solo se le scorte pubbliche di burro e latte in polvere non superano un livello da determinare. La decisione viene presa al più tardi due mesi prima dell'inizio di ognuna delle campagne interessate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, sulla base di una relazione della Commissione che analizza la situazione del mercato e le prospettive per l'anno in corso.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. A partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'allegato I, nella misura in cui essi riguardano quantitativi differenti rispetto alla campagna 2005/2006, solo dietro autorizzazione della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento 14

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono le regole necessarie per l'assegnazione, a produttori attivi **o** a produttori che intendano avviare la produzione, dei quantitativi provenienti dalla riserva nazionale di cui all'articolo 13, in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione.

Gli Stati membri stabiliscono le regole necessarie per l'assegnazione, a produttori attivi **e** a produttori che intendano avviare la produzione, dei quantitativi provenienti dalla riserva nazionale di cui all'articolo 13, in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione, **con una particolare attenzione per i giovani agricoltori.**

Emendamento 16

Articolo 15, paragrafo 1, comma 1

1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee **di una parte** del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzato dal produttore che ne dispone.

1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzato dal produttore che ne dispone.

Emendamento 17

Articolo 16, paragrafo 5

5. Allorché vengano effettuati i trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri **trattengono**, per riversarla nella riserva nazionale, una parte del quantitativo trasferito; tale parte può variare in funzione delle circostanze e di criteri obiettivi.

5. Allorché vengano effettuati i trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri **possono trattenerne**, per riversarla nella riserva nazionale, una parte del quantitativo trasferito; tale parte può variare in funzione delle circostanze e di criteri obiettivi.

Emendamento 18

Articolo 19, comma 1 bis (nuovo)

L'attività di venditore è subordinata alla presentazione di una dichiarazione preliminare di attività presso l'autorità competente, contenente informazioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 19
Articolo 22, comma 1

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è abrogato a decorrere dal **31 marzo 2004**.

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è abrogato a decorrere dal **31 marzo 2005**.

Emendamento 20
Allegato I, lettera a)a) *Periodo 2004/05***Soppresso**

<i>Stato membro</i>	<i>Quantità (t)</i>
<i>Belgio</i>	3 326 983,000
<i>Danimarca</i>	4 477 625,000
<i>Germania</i>	28 004 140,000
<i>Grecia</i>	700 513,000
<i>Spagna</i>	6 116 950,000
<i>Francia</i>	24 356 977,000
<i>Irlanda</i>	5 395 764,000
<i>Italia</i>	10 530 060,000
<i>Lussemburgo</i>	270 394,000
<i>Paesi Bassi</i>	11 130 065,000
<i>Austria</i>	2 763 148,000
<i>Portogallo</i>	1 879 823,000
<i>Finlandia</i>	2 419 026,324
<i>Svezia</i>	3 319 515,000
<i>Regno Unito</i>	14 682 697,000

P5_TA(2003)0262

Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2003) 23 – C5-0045/2003 – 2003/0011(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0045/2003),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5-0181/2003),

A. considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,

B. considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Giovedì 5 giugno 2003

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;
3. chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;
4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
7. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1

(1) Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto un regime di prelievo per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda su tale mercato e ad eliminare le conseguenze eccedenze strutturali; questo regime resterà in vigore per **undici** ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal **1° aprile 2004**.

(1) Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto un regime di prelievo per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda su tale mercato e ad eliminare le conseguenze eccedenze strutturali; questo regime resterà in vigore per **dieci** ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal **1° aprile 2005**.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2

(2) Per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale, a partire dal **1° luglio 2004**, del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere, fissati dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio. Allo stesso scopo è opportuno modificare i livelli del prezzo d'intervento di questi due prodotti.

(2) Per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale, a partire dal **1° luglio 2005**, del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere, fissati dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio. Allo stesso scopo è opportuno modificare i livelli del prezzo d'intervento di questi due prodotti.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Nel rispetto dei principi della plurifunzionalità e dello sviluppo rurale e tenendo in conto la necessità di proteggere l'agricoltura familiare e le aziende legate alla terra, i prezzi minimi devono coprire i costi del lavoro e della produzione.

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 4
CONSIDERANDO 4

(4) Le misure di sostegno del reddito dei produttori lattieri tramite pagamenti diretti **sono state modificate e riprese nel regolamento (CE) [...]. Esse devono pertanto essere eliminate dal regolamento (CE) n. 1255/1999.**

(4) **Sarebbero opportune** le misure di sostegno del reddito dei produttori lattieri tramite pagamenti diretti **proposte nell'ambito della valutazione di medio periodo per le due restanti azioni di riduzione dei prezzi di Agenda 2000 che sono già state decise.**

Emendamento 5
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) La produzione di latte riveste un'importanza fondamentale nelle regioni periferiche, segnatamente in quelle meno favorite. Per stabilire l'importo degli aiuti al latte occorre tenere conto delle condizioni specifiche degli Stati membri, operando una distinzione fra la riduzione del prezzo di intervento del burro e quello del latte scremato in polvere.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1255/1999)

1. All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

Soppresso

1. Il prezzo indicativo franco latteria nella Comunità del latte contenente il 3,7% di materie grasse è fissato a:

- 30,98 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 29,22 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 27,47 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- 25,71 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
- 23,96 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008,
- 22,21 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2008.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 1255/1999)

a) per il burro, a

- 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,

a) per il burro, a

- 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2005,

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
— 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006	— 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006
— 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007	— 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007
— 236,73 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008	— 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007
— 213,95 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2008;	

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 1255/1999)

b) per il latte scremato in polvere, a	b) per il latte scremato in polvere, a
— 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004 ,	— 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2005 ,
— 198,32 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 ,	— 198,32 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 ,
— 191,19 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,	
	<i>se i risultati delle trattative in corso all'OMC danno luogo alla necessità di ridurre ulteriormente il sostegno esterno, la Commissione europea può proporre gli adeguamenti seguenti:</i>
— 184,01 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,	— 191,19 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
— 176,88 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 ,	— 184,01 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 ,
— 169,74 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2008.	

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 6, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 1255/1999)

La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al primo comma superano le **30 000 tonnellate**.

La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al primo comma superano le **80 000 tonnellate**.

Emendamenti 19 e 10

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 16, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1255/1999)

4. Gli articoli da 16 a 25 sono soppressi.

4. L'articolo 16, paragrafo 2 è redatto nel modo seguente:

2) L'importo del premio per tonnellata di quantitativo di riferimento individuabile che dà diritto al premio è fissato a

- **9,58 EUR/100 kg per l'anno civile 2005,**
- **19,16 EUR/100 kg per l'anno civile 2006,**
- **28,74 EUR/100 kg per l'anno civile 2007 e per i successivi.**

Giovedì 5 giugno 2003

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Prima del 1° gennaio 2008 la Commissione esamina l'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in vista di un possibile disaccoppiamento del premio.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 4 TER (nuovo)
Allegato I (regolamento (CE) n. 1255/1999)

4 ter. *L'allegato I è redatto nel modo seguente:*

Pagamenti supplementari: importi globali di cui all'articolo 17 (espressi in milioni di euro)			
	2005	2006	2007 e successivi
Belgio	14,3	28,5	42,8
Danimarca	19,2	38,3	57,5
Germania	120,0	240,0	360
Grecia	2,7	5,5	8,2
Spagna	23,9	47,9	71,8
Francia	104,4	208,8	313,2
Irlanda	22,6	45,2	67,8
Italia	42,8	85,5	128,3
Lussemburgo	1,2	2,3	3,5
Paesi Bassi	47,7	95,3	143
Austria	11,8	23,7	35,5
Portogallo	8,1	16,1	24,2
Finlandia	10,3	20,7	31
Svezia	14,2	28,5	42,7
Regno Unito	62,8	125,7	188,5

P5_TA(2003)0263

Multifunzionalità e riforma della PAC

Risoluzione del Parlamento europeo sulla multifunzionalità agricola e la riforma della PAC (2003/2048(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata da Jorge Salvador Hernández Mollar sulla protezione dei cortili andalusi (B5-0019/2003),
- viste le sue risoluzioni del 30 maggio 2002 sulla riforma delle OCM e lo sviluppo rurale nel quadro dell'Agenda 2000⁽¹⁾ e la sua risoluzione del 7 novembre 2002 sulla revisione intermedia della PAC⁽²⁾,

⁽¹⁾ P5_TA(2002)0274 e P5_TA(2002)0275.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0532.

Giovedì 5 giugno 2003

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «revisione intermedia della politica agricola comune» (COM(2002) 394) e le proposte di regolamento del 21 gennaio 2003 (COM(2003) 23) su una prospettiva politica a lungo termine per un'agricoltura sostenibile,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0189/2003),
- A. considerando le dichiarazioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 e del Consiglio europeo di Berlino del 1999 a favore di un'agricoltura multifunzionale che copra l'insieme del territorio dell'Unione,
- B. considerando le numerose risoluzioni approvate da questo Parlamento che evidenziano e valorizzano il carattere multifunzionale dell'agricoltura europea,
- C. considerando che l'articolo 159 del trattato CE dispone che la Comunità tenga conto degli obiettivi della coesione economica e sociale nell'elaborazione e nell'attuazione dell'insieme delle sue politiche e che nell'articolo 16 è stata introdotta la nozione di coesione territoriale,
- D. considerando che il mantenimento della popolazione rurale, la creazione di posti di lavoro e di un'ampia gamma di attività economiche nelle zone svantaggiate, così come il loro contributo all'assetto del territorio e alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale costituiscono beni pubblici che l'agricoltura apporta all'insieme della società e che quest'ultima deve remunerare,
- E. considerando la necessità di tutelare la creazione di beni pubblici — o externalità positive — derivanti dall'attività agricola convenzionale, mediante un sostegno pubblico adeguato e ben distribuito onde massimizzarne l'efficacia,
- F. considerando che in seno all'UE esiste un numero elevato di aziende agricole di piccole e medie dimensioni economiche predominanti in aree rurali arretrate, il cui valore risiede fondamentalmente nel loro contributo alla conservazione dell'occupazione, della popolazione rurale e delle risorse naturali e culturali,
1. ritiene che le dichiarazioni formali delle istituzioni comunitarie a favore della multifunzionalità agraria, della coesione economica e sociale e dello sviluppo sostenibile debbano superare la fase di dichiarazione di intenti e tradursi in misure concrete in seno alla Politica agricola comune (PAC) nel suo insieme e non essere circoscritte esclusivamente all'ambito dello sviluppo rurale;
 2. deplora che nelle proposte legislative in materia di riforma della PAC presentate dalla Commissione non sia assolutamente riconosciuto il carattere multifunzionale dell'agricoltura;
 3. respinge la proposta di disaccoppiamento totale degli aiuti diretti calcolato in base alle produzioni storiche a livello di azienda agricola, in quanto una siffatta misura presupporrebbe un'immagine fissa degli equilibri esistenti e incentiverebbe l'abbandono delle attività di produzione nelle zone più marginali;
 4. accoglie favorevolmente in linea di principio le proposte di condizionalità degli aiuti diretti, che ritiene possa essere uno strumento necessario per il consolidamento tanto del carattere di produzione congiunta delle attività agricole quanto della legittimità sociale della PAC; è dell'avviso, tuttavia, che le proposte della Commissione debbano essere profondamente rielaborate per garantire un'attuazione pragmatica e uniforme in tutta l'UE, onde evitare distorsioni della concorrenza; ritiene inoltre che dovrebbero essere compensati a lungo termine gli svantaggi in termini di costi che ne deriverebbero per l'agricoltura europea;
 5. sottolinea la necessità che l'Unione europea adotti misure compensative per evitare che la condizionalità provochi una perdita di competitività dei prodotti comunitari;
 6. reputa inoltre necessario promuovere le misure agroambientali della politica di sviluppo rurale, onde evitare quanto più possibile il carattere «sanzionatorio» della condizionalità;

Giovedì 5 giugno 2003

7. ritiene che i requisiti di condizionalità ecologica cui andrebbe vincolato il versamento degli aiuti non debbano accrescere le pratiche burocratiche necessarie alla gestione degli aiuti stessi o ritardarne il versamento; è dell'avviso che i controlli vadano standardizzati tra gli Stati membri, senza collegarli al Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);
 8. respinge i tagli di bilancio stabiliti dal sistema di riduzione progressiva, il cui fine principale è quello di finanziare future riforme settoriali, i cui costi, obiettivi, natura e modalità sono attualmente sconosciuti;
 9. chiede che la PAC e le politiche di sviluppo rurale pongano maggiormente l'enfasi sul miglioramento sostenibile delle condizioni quadro economiche, regionali e sociali; ritiene che una struttura agraria diversificata e funzionale improntata agli obiettivi del modello agricolo europeo richieda una compensazione legata alle prestazioni per le auspiccate funzioni sociali nell'ambito della multifunzionalità; è dell'avviso che la modulazione dei pagamenti diretti debba essere mirata alla riduzione dei costi per le aziende agricole, in armonia con le finalità dei pagamenti diretti, e debba essere sviluppata prestando attenzione alla salvaguardia di una struttura agraria intatta e vantaggiosa per il territorio;
 10. reputa necessaria una complementarità tra la politica dei mercati e la politica di sviluppo rurale attraverso misure volte a riorientare la produzione verso uno sviluppo sostenibile e di qualità; ritiene pertanto che la maggior parte delle misure previste dal secondo pilastro (politica di sicurezza alimentare, politica di qualità, politiche agricole ecocompatibili, giovani agricoltori, ecc.) dovrebbero rientrare nell'ambito della politica dei mercati, allo scopo di instaurare una Politica agricola e rurale comune;
 11. insiste sulla necessità da parte della Commissione di stabilire una nuova classificazione delle zone rurali in base a criteri socioeconomici, ambientali, edafologici e climatologici obiettivi, in modo da identificare le aziende agricole che, per la loro dimensione economica e per le caratteristiche della zona rurale in cui sono ubicate, presentino un'elevata generazione di esternalità positive, nonché sulla necessità di istituire un tariffario di appoggio alle stesse;
 12. considera un obiettivo prioritario la necessità di salvaguardare le produzioni agricole in quelle zone rurali in cui rivestono un'importanza fondamentale per garantire la conservazione dello spazio naturale; ritiene pertanto che i costi supplementari imputabili alle tecniche di coltura ecocompatibili giustificano un'adeguata compensazione ambientale;
 13. chiede l'applicazione di diverse aliquote di franchigia nella modulazione per evitare che i tagli agli aiuti mettano a repentaglio la validità economica di numerose aziende agricole; chiede che, tra i criteri di condizionalità, venga incluso il carattere «territoriale» di determinate aziende agricole a fronte di quello strettamente «commerciale», escludendo tali aziende territoriali dall'applicazione dei sistemi di modulazione e di riduzione progressiva;
 14. rammenta la necessità che la riforma della PAC privilegi in maniera particolare le misure a favore dei giovani agricoltori già insediati e invita la Commissione ad occuparsi specificamente del problema del ricambio generazionale nell'agricoltura a livello europeo;
 15. ritiene opportuna la commissione da parte del Parlamento di uno studio volto a concretizzare gli aspetti tecnici della presente risoluzione, con il fine di renderla attuabile nel medio termine nel contesto delle prossime iniziative in materia di riforma della PAC e, soprattutto, in vista del dibattito finanziario del 2006;
 16. esige dalla Commissione una decisa difesa di tutti gli aspetti di un'agricoltura multifunzionale ispirata al modello agricolo europeo, in particolare allo scopo di conseguire la parità delle condizioni quadro ed evitare distorsioni della concorrenza e la garanzia che tali aspetti vengano inclusi nel documento finale sulle modalità di negoziato del capitolo agricolo nel quadro dell'OMC;
 17. invita la Commissione a potenziare finanziariamente il programma comunitario Leader + che ha dato significativi risultati in termini di sviluppo multifunzionale dell'azienda agricola comunitaria, integrandola positivamente con altri settori quali quello turistico, agroalimentare, dell'artigianato tipico e della protezione della biodiversità;
 18. chiede alla Convenzione europea di appoggiare il carattere multifunzionale dell'agricoltura, proponendo, in occasione della prossima CIG, la modifica dell'attuale articolo 33 del trattato in cui vengono definiti gli obiettivi della PAC, e di proporre l'applicazione del procedimento di codecisione all'insieme degli atti legislativi in materia di agricoltura, al fine di rafforzare la legittimità democratica e la trasparenza del processo decisionale nell'UE;
 19. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 5 giugno 2003

P5_TA(2003)0264

Riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale

Risoluzione del Parlamento europeo sulla riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale

Il Parlamento europeo,

- viste le tre Conferenze parlamentari dei paesi del Patto di stabilità tenutesi a Bruxelles il 16-17 settembre 2001, a Bucarest il 6-7 giugno 2002 e a Tirana il 14-16 ottobre 2002,
 - le raccomandazioni adottate nella IV Conferenza parlamentare dei paesi del Patto di stabilità sul «rinovamento del Processo di stabilizzazione e associazione (SAP) per l'Europa sudorientale e le prospettive per l'adesione», organizzata dal Parlamento europeo a Bruxelles nell'ambito della presidenza della Troika sulla cooperazione parlamentare nel quadro del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale,
- A. considerando l'effetto rinvigorente del Processo di stabilizzazione e associazione sulle istituzioni politiche nazionali, quale prima fase nella preparazione del processo di adesione all'Unione europea,
- B. considerando il compromesso tra la rapida attuazione del Processo di stabilizzazione e associazione e il rafforzamento dell'assistenza finanziaria e tecnica a ciascun paese,
- C. consapevole della necessità di affrontare con la massima urgenza i gravi problemi rappresentati dall'elevato tasso di disoccupazione, dallo sviluppo economico carente, dalla governance debole e dal crescente rischio di perdita di fiducia nelle istituzioni statali e consapevole del saldo impegno dei parlamenti nazionali dell'Europa sudorientale a concentrare i propri sforzi per avvicinare i loro paesi all'UE ed integrarli nelle strutture euro-atlantiche; considerando che un tale progetto richiede che ciascun paese assicuri la propria autosufficienza quale Stato sovrano e, ove del caso, porti a termine con successo il processo di «possesso» e trasferimento di responsabilità dalla comunità internazionale verso le proprie istituzioni,
- D. considerando che un rinnovato Processo di stabilizzazione e associazione dovrebbe rispecchiare la necessità di incrementare la coesione sociale ed economica, includere tra le proprie priorità l'assistenza finanziaria e tecnica alla lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, il traffico di esseri umani, la droga, le armi e l'immigrazione illegale, rafforzare la sicurezza alle frontiere, migliorare la cooperazione regionale nei settori della comunicazione, dei trasporti e dell'energia, nonché promuovere l'assistenza finanziaria ai sistemi educativi e ai programmi di scambio per studenti e giovani professionisti, come pure lo sviluppo di una società civile attiva,
- E. consapevole del fatto che i processi di riconciliazione e integrazione nell'UE e in altre strutture euro-atlantiche sono strettamente collegati e si rafforzano a vicenda; rammentando che un'ulteriore integrazione nell'Unione europea, ovvero una Comunità di valori, dipenderà dalla capacità di promuovere e sviluppare una società civile attiva, impegnata nella promozione della partecipazione dei cittadini, della riconciliazione e di una società democratica, in cui la diversità culturale sia considerata una ricchezza per l'Europa sudorientale e l'Unione europea,
1. esprime la propria soddisfazione per i progressi compiuti dai paesi del Processo di stabilizzazione e associazione a favore della democrazia e dello Stato di diritto; incoraggia i parlamenti e i governi dei paesi SAP a portare avanti le loro politiche di stabilizzazione nell'ambito dei valori democratici dell'Unione europea con la richiesta di rispettare gli accordi internazionali e nazionali tenendo conto delle lezioni del passato;
 2. sottolinea che l'integrazione nell'Unione europea potrà diventare una realtà solamente a condizione che siano soddisfatti i criteri politici ed economici, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della cooperazione regionale e transfrontaliera, che è una condizione preliminare fondamentale per una più stretta integrazione nell'UE;
 3. esprime viva preoccupazione per la situazione economica e sociale, sottolineando che per questi paesi la soluzione di tali questioni cruciali costituisce la chiave per uno sviluppo stabile; invita i governi e l'UE ad attribuire un'alta priorità allo sviluppo economico e sociale;

Giovedì 5 giugno 2003

4. rileva che la cooperazione regionale dovrebbe incentrarsi sullo sviluppo della attuale rete di accordi di libero scambio all'interno di una zona di libero scambio, sulla creazione di una strategia regionale nei settori delle infrastrutture quali quello dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia, sull'abolizione dell'obbligo del visto tra i paesi SAP; sull'attuazione di una strategia integrata di gestione delle frontiere e su una lotta efficace alla criminalità organizzata e alla corruzione;
5. sottolinea che parallelamente al miglioramento della cooperazione regionale, il Processo di stabilizzazione e associazione andrebbe chiarito e rafforzato grazie alle seguenti misure:
 - stabilire dei chiari indicatori annuali per ciascun paese;
 - accettare la partecipazione regolare di rappresentanti dei paesi SAP all'attuazione della PESC/PESD, compresa la possibilità di sottoscrivere le dichiarazioni dell'UE;
 - promuovere i programmi di mobilità per studenti e giovani professionisti all'interno dell'Europa sudorientale e dell'UE (offrendo accesso ai programmi comunitari Socrates e Leonardo);
 - promuovere e assistere la riforma dei sistemi educativi, in linea con i valori comuni e gli standard dell'UE;
 - stabilire meccanismi per una migliore attuazione congiunta dei programmi comunitari a favore dei SAP e dei paesi candidati in settori di interesse comune (CARDS e PHARE);
 - accordare la massima priorità all'eliminazione del requisito del visto per l'UE.
6. accoglie con favore la richiesta di adesione all'Unione europea della Croazia, che rappresenta un progresso importante ed un esempio significativo del contributo del Processo di stabilizzazione e associazione allo sviluppo di un paese; rammenta l'importanza del monitoraggio parlamentare nazionale del seguito dato a questa domanda e ribadisce il proprio auspicio che la Croazia adotti misure concrete per soddisfare i criteri di Copenaghen cooperando pienamente con il Tribunale penale internazionale per la Jugoslavia (ICTY);
7. sottolinea che la futura integrazione dei paesi SAP nell'UE richiederà molto tempo e dovrà essere valutata in base alla capacità di ciascun paese di rispettare i propri obblighi nei confronti dell'UE, come stabilito dai criteri di Copenaghen;
8. invita i parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea ad accelerare la ratifica degli accordi di stabilizzazione e associazione ancora in sospeso;
9. accoglie con favore il rafforzamento della complementarietà tra il Patto di stabilità per l'Europa sudorientale e il Processo di stabilizzazione e associazione;
10. ritiene essenziale rafforzare la dimensione regionale del processo di stabilizzazione dell'intera regione dell'Europa sudorientale e garantire la partecipazione dei paesi interessati alla politica di buon vicinato dell'Unione europea e all'attuazione degli obiettivi indicati nella relativa comunicazione della Commissione;
11. incoraggia i parlamenti dei paesi SAP ad incentrare le proprie azioni e il controllo parlamentare dei propri governi sui seguenti aspetti:
 - una politica attiva contro la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani, la droga e le armi compresa l'organizzazione di una intelligence adeguata e di strutture investigative e giudiziarie e, ove del caso, della riforma dei sistemi giuridici e giudiziari;
 - la creazione di strutture di base e delle condizioni giuridiche per una cooperazione transnazionale efficace delle strutture di polizia e giudiziarie, compresa un'adeguata condivisione delle informazioni;
 - la ratifica e l'attuazione delle convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare della Convenzione di diritto penale sulla corruzione del 1999, della Convenzione di diritto civile sulla corruzione e della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990;

Giovedì 5 giugno 2003

- una politica efficace per il ritorno dei rifugiati e degli sfollati e la protezione delle minoranze;
 - una piena ed efficace cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la Jugoslavia (ICTY) e con gli altri organi giudiziari internazionali cui il paese partecipa; una cooperazione totale e incondizionata con il Tribunale penale internazionale nel rispetto dei principi sanciti dal Consiglio «Affari generali» dell'UE;
12. sottolinea che i parlamenti dei paesi SAP dovrebbero fare tutto ciò che è in loro potere per evitare l'adozione di qualsiasi misura, compresa la ratifica, da parte dei parlamenti nazionali, di eventuali accordi internazionali, che possa mettere a repentaglio l'attuazione o la piena efficacia dei principi e degli obiettivi summenzionati e in particolare del rispetto della Convenzione europea per i diritti umani;
13. invita l'UE a compiere un ulteriore passo in avanti nel suo impegno politico ed economico a favore dei paesi SAP, aggiornando gli strumenti e i programmi del Processo di stabilizzazione e associazione, chiarendo i parametri della condizionalità dell'UE mediante la creazione di indici annuali, rafforzando i principi del merito individuale e della differenziazione, nonché l'assistenza finanziaria dell'UE, al fine di garantire che le politiche comunitarie siano adeguate al livello di sviluppo di ciascun paese e in linea con il suo approccio ad altri paesi che si trovano in una situazione simile;
14. invita pertanto l'UE ad adeguare l'attuale programma CARDS (a livello normativo o procedurale e/o di orientamenti) al fine di garantire che i seguenti settori divengano una priorità dell'assistenza comunitaria: cooperazione parlamentare, sostegno alla creazione di solidi sistemi giuridici e giudiziari, lotta nazionale e internazionale alla corruzione e alla criminalità organizzata, in particolare al traffico di esseri umani, alla droga e alle armi, sostegno ai sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, sostegno alla creazione di mezzi di comunicazione di massa indipendenti e imparziali e di una società civile attiva, poiché tutti questi elementi contribuiscono ad avvicinare le società dei SAP agli standard e ai modelli dell'UE;
15. riconosce che sarà più facile trovare una soluzione a molti di questi problemi nell'ambito di un approccio regionale, che promuova la cooperazione transfrontaliera e di un coordinamento coerente dell'assistenza finanziaria e tecnica dell'UE;
16. accoglie favorevolmente l'agenda ambiziosa e di ampia portata relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, adottata alla Conferenza di Londra il 25 novembre 2002 dai governi dei paesi SAP e approvata dall'UE; valuta positivamente l'impegno assunto dai parlamenti nazionali dei paesi SAP nella IV Conferenza parlamentare di Bruxelles del 21-22 maggio 2003 per promuovere il controllo parlamentare della sua attuazione;
17. insiste sull'importanza di un serio impegno a sostenere le iniziative in corso in tale settore, in particolare sul sostegno alle attività del Centro Bucarest e dell'Iniziativa del Patto di stabilità contro la criminalità organizzata (SPOC), compresa la creazione di un'efficace sistema di protezione dei testimoni, di formazione degli agenti di polizia e degli esperti secondo gli standard dell'Europol, la promozione di operazioni transfrontaliere e la lotta contro la criminalità dei colletti bianchi;
18. sottolinea che l'assistenza tecnica e finanziaria dell'UE, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa in questo settore andrebbe anche rafforzata al fine di rimuovere gli strozzamenti che ancora permangono nei sistemi giuridici nazionali e che ostacolano il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Londra del novembre 2002;
19. sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo del Mediatore attraverso la creazione di una rete di mediatori nell'Europa sudorientale che contribuirà a migliorare il processo di creazione di fiducia, fungerà da meccanismo per la prevenzione dei conflitti e agevolerà il rinnovamento della fiducia nelle istituzioni statali;
20. incoraggia i governi di Serbia e Montenegro, Bosnia Erzegovina e Croazia a giungere ad un accordo positivo e costruttivo in vista del vertice trilaterale previsto per il giugno 2003, al fine di creare con la massima urgenza i necessari meccanismi di attuazione per un ritorno completo dei profughi e degli sfollati; incoraggia altresì le autorità della Bosnia Erzegovina ad approvare la legislazione necessaria per quanto riguarda la tutela delle minoranze;

Giovedì 5 giugno 2003

21. invita l'Assemblea del Kosovo ad agire nello spirito di riconciliazione e a seguire alla lettera la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e il Quadro costituzionale; sottolinea che la stabilità e la prosperità del Kosovo continuano a dipendere dal rispetto dei diritti di tutti i suoi cittadini e in particolare dal ritorno dei profughi e degli sfollati nonché da una reale protezione delle sue minoranze;

22. rileva che il Processo di stabilizzazione e associazione è un processo dinamico volto ad avvicinare i paesi beneficiari agli standard comunitari ed euro-atlantici e invita pertanto le istituzioni dell'UE a valutare la possibilità di estenderlo in modo da includere anche la Moldavia e, se del caso, a chiarire le condizioni da rispettare a tal fine;

Impatto di un SAP rinnovato sulle attuali prassi di cooperazione parlamentare

23. sottolinea i vantaggi del rafforzamento dell'attuale coordinamento tra le varie iniziative intraprese mediante la cooperazione parlamentare (ad esempio tra Consiglio d'Europa, Parlamento europeo e OSCE; le reti create con il sostegno dei parlamenti nazionali e le iniziative di cooperazione promosse da ONG o da fondazioni nell'ambito del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale), nonché i vantaggi del rafforzamento delle iniziative regionali esistenti quali l'SEECP, la CSI e l'Assemblea parlamentare per la cooperazione economica del Mar Nero (PABSEC); riconosce il ruolo di facilitatori che le missioni OSCE e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale potrebbero svolgere in questo senso;

24. propone che i parlamenti nazionali dell'Europa sudorientale promuovano regolarmente le discussioni parlamentari in seduta plenaria insieme ai rappresentanti del Parlamento europeo, delle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, valutando i progressi compiuti dal paese nell'attuazione del Processo di stabilizzazione e associazione e, se del caso, degli Accordi di stabilizzazione e associazione;

25. rileva inoltre la proposta del Patto di stabilità per una cooperazione regionale più strutturata e per il rafforzamento di solide strutture di rete, comprese le iniziative di gemellaggio e la creazione di progetti di sostegno; nota altresì il sostegno del Patto di stabilità alla Dichiarazione di Tirana adottata nella III Conferenza parlamentare dell'ottobre 2002, in cui si chiede la creazione di una struttura parlamentare con la partecipazione dei paesi interessati;

26. ritiene che andrebbero fatti ulteriori progressi per quanto riguarda la cooperazione parlamentare tra gli Stati membri dell'UE e i paesi SAP; propone l'organizzazione su base annuale, da parte del Parlamento europeo, di riunioni multilaterali che raggruppino i rappresentanti del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali dell'UE e dei paesi candidati nonché dei paesi SAP;

27. incoraggia il Consiglio d'Europa, la commissione competente del Parlamento europeo e l'OSCE a continuare a riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale e del Processo di stabilizzazione e associazione, e sulla valutazione dello sviluppo del Patto di stabilità;

28. sottolinea la necessità di un ruolo più forte dei parlamenti nazionali nelle attività politiche e quindi l'importanza di sviluppare assistenza e sostegno a loro favore e a favore di strutture stabili per i partiti politici;

29. sottolinea inoltre il contributo del rafforzamento delle comunicazioni tra i parlamenti nazionali dell'Europa sudorientale, tra questi ultimi e il Parlamento europeo e le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e l'OSCE, in particolare grazie alla creazione di un sistema di comunicazione in videoconferenza (paragrafo 32 delle raccomandazioni);

Impatto di un SAP rinnovato sulla struttura gestionale dell'UE

30. ritiene che l'attuale processo di attuazione del SAP vada accompagnato dai seguenti adeguamenti alle strutture gestionali delle istituzioni dell'UE:

- Parlamento europeo: la creazione, dopo le elezioni del 2004 di nuove strutture per il dialogo politico bilaterale con i paesi dell'Europa sudorientale al fine di tenere conto dei diversi livelli di attuazione del Processo di stabilizzazione e associazione e dell'adozione degli Accordi di stabilizzazione e associazione con alcuni paesi SAP (creazione di commissioni parlamentari miste);

Giovedì 5 giugno 2003

- Consiglio dell'UE e Patto di stabilità per l'Europa sudorientale: allargare l'attuale «Comitato consultivo informale» ad altri attori fondamentali nei paesi SAP, quali la Banca mondiale, l'FMI, l'SRSG dell'ONU in Kosovo, l'SGHR dell'ONU in Bosnia Erzegovina e il Rappresentante speciale dell'UE; rafforzare la capacità strategica del Coordinatore speciale del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale e adeguare il suo attuale sistema di lavoro affinché rifletta meglio un SAP rinnovato (revisione dell'attuale sistema delle tre tabelle di lavoro);
- Commissione: sviluppare procedure di lavoro per i paesi SAP simili a quelle usate nel processo di allargamento attualmente in corso (sull'esempio degli strumenti della politica di allargamento) quali la definizione di obiettivi e indicatori annuali per ciascun paese, l'esame e il monitoraggio dell'adeguamento all'acquis comunitario, modificare le competenze dell'Agenzia europea per la ricostruzione affinché anche essa possa contribuire all'attività di esame e identificazione delle priorità e degli obiettivi, la creazione di un Commissario competente per tutti i paesi candidati all'UE (compresa la Croazia);

*

* *

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Capi di Stato o di governo di tutti i paesi che parteciperanno al Vertice del prossimo 21 giugno 2003, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti di tutti i paesi del Patto di stabilità (Stati membri dell'UE, paesi candidati, paesi SAP e altri paesi) come pure al Coordinatore speciale per l'Europa sudorientale.

P5_TA(2003)0265**Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea****Risoluzione del Parlamento europeo sulla domanda di adesione della Turchia all'Unione europea
(COM(2002) 700 – C5-0104/2003 – 2000/2014(COS))***Il Parlamento europeo,*

- vista la domanda di adesione della Turchia all'Unione europea, presentata il 12 aprile 1987 a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,
- viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Copenaghen (21-22 giugno 1993), Firenze (21-22 giugno 1996), Lussemburgo (12-13 dicembre 1997), Cardiff (15-16 giugno 1998), Colonia (3-4 giugno 1999), Helsinki (10-11 dicembre 1999), Santa Maria Da Feira (19-20 giugno 2000), Nizza (7-9 dicembre 2000), Göteborg (15-16 giugno 2001), Laken (14-15 dicembre 2001), Siviglia (21-22 giugno 2002), Bruxelles (24-25 ottobre 2002) e Copenaghen (12-13 dicembre 2002),
- visti il documento di strategia per l'ampliamento – Relazione sul progresso verso l'adesione compiuto da ognuno dei paesi candidati (COM(2002) 700),
- vista la relazione periodica 2002 della Commissione sui progressi fatti dalla Turchia verso l'adesione (SEC(2002) 1412),
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 26 marzo 2003 sul rafforzamento della strategia di adesione per la Turchia (COM(2003) 144),
- vista la proposta di decisione del Consiglio del 26 marzo 2003 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Turchia (COM(2003) 144),
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia,
- viste le raccomandazioni adottate il 5-6 giugno 2000 dalla commissione parlamentare mista UE-Turchia,

Giovedì 5 giugno 2003

- vista la decisione 2001/235/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2001 ⁽¹⁾, relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Turchia,
 - visto il programma nazionale della Turchia per l'adozione dell'*acquis*, approvato dalla Turchia il 19 marzo 2001 e trasmesso alla Commissione il 26 marzo 2001,
 - vista la relazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 13 giugno 2001 sul rispetto degli obblighi e degli impegni da parte della Turchia,
 - viste le conclusioni della riunione del Consiglio di associazione UE-Turchia del 16 aprile 2002,
 - viste le decisioni della Corte europea per i diritti dell'uomo concernenti la Turchia,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 23 settembre 2002 concernente l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte della Turchia,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0160/2003),
- A. considerando che tutti i cittadini dell'Unione dovrebbero disporre, nei rispettivi Stati membri, di diritti e doveri equivalenti e devono sapersi tutelati e riconosciuti nell'intera Unione contro le discriminazioni e i comportamenti scorretti da parte delle autorità, e che pertanto il soddisfacimento e il rispetto dei criteri politici di Copenaghen costituisce una *conditio sine qua non* per imboccare la via verso la piena adesione,
- B. considerando che le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki del 1999 attribuiscono alla Turchia lo status di Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati nel quadro dell'allargamento dell'Unione,
- C. considerando che il 3 novembre 2002 il partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) ha vinto a stragrande maggioranza le elezioni parlamentari anticipate; che la popolazione ha espresso la propria insoddisfazione per l'operato dei governi precedenti, il che costituisce un'opportunità per imprimere una nuova direzione alla politica governativa; che l'AKP si trova ora ad affrontare il difficile compito di dare esecuzione alle riforme legislative, di metterne altre in atto e di dare vita a uno Stato di diritto democratico ben funzionante, senza mettere in causa il fondamentale orientamento laico dello Stato turco,
- D. considerando che la soglia elettorale del 10 %, se da un lato ha permesso di evitare la frammentazione del Parlamento, dall'altro ha finito per sacrificare a tale obiettivo la sua rappresentatività, poiché esso rappresenta solo il 55 % degli elettori,
- E. considerando che la Costituzione, approvata sotto un regime militare nel 1982, non consente di garantire lo Stato di diritto e le libertà fondamentali, che la Turchia può dare espressione alla sua scelta a favore di un modello di Stato di diritto democratico elaborando una nuova Costituzione basata su valori democratici **universali** e che il dibattito costituzionale in corso in Turchia ha acquistato una nuova dimensione nel contesto del dibattito sull'adesione all'UE,
- F. considerando i progressi compiuti dalla Turchia nel 2002 verso il soddisfacimento dei criteri di Copenaghen, in particolare mediante il recente pacchetto legislativo e le pertinenti misure di attuazione che abbracciano un gran numero di ambiti prioritari indicati nel partenariato di adesione; considerando tuttavia che tali riforme contengono significative restrizioni al pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali,
- G. considerando che episodi quali la sentenza con cui la Corte costituzionale turca ha messo al bando il Partito popolare della democrazia (HADEP) e la richiesta rivolta dal procuratore capo della Corte d'appello alla Corte costituzionale, affinché avvii procedimenti analoghi nei confronti del Partito democratico del popolo (DEHAP) dimostrano la mancata volontà di garantire nella prassi i diritti umani fondamentali,

(1) GU L 85 del 24.3.2001, pag. 13.

Giovedì 5 giugno 2003

- H. considerando che i cambiamenti richiesti devono comportare riforme coraggiose, la piena ratifica delle convenzioni sottoscritte e l'adeguata applicazione delle modifiche legislative; considerando che l'attuazione delle riforme non è ancora visibile e che le riforme democratiche non saranno efficaci finché la popolazione non ne avrà preso coscienza,
- I. considerando che una profonda riforma del sistema giudiziario riveste un'importanza decisiva per la democratizzazione del paese e che il governo ha annunciato l'abolizione dei tribunali per la sicurezza statale, il che rappresenta un passo importante in tale direzione,
- J. considerando che le riforme e gli investimenti compiuti dalla Turchia nel processo di democratizzazione andranno a vantaggio dei cittadini, anche a prescindere dalle relazioni con l'Unione europea,
- K. considerando che un'adesione della Turchia deve essere fondata su criteri chiari ed inequivocabili e che le dichiarazioni e le decisioni del Consiglio europeo riguardanti la Turchia nel corso dell'ultimo decennio presentano alcune incoerenze,
- L. considerando che una soluzione al problema della divisione di Cipro riveste importanza essenziale per le relazioni tra l'UE e la Turchia e che l'Unione considera il piano del Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan per Cipro la base per il futuro assetto dell'isola,
1. si compiace delle riforme attuate dalla Turchia a partire dall'ottobre 2001, in particolare in quanto esse sono vissute dalla popolazione turca come un notevole progresso e costituiscono segnali importanti della volontà della Turchia di proseguire sulla via del rispetto dei criteri di Copenaghen; incoraggia la Turchia a proseguire sulla via delle riforme; ritiene che tali riforme debbano essere giudicate sulla base della loro attuazione; premette che la volontà politica della Turchia di dare attuazione a cambiamenti significativi nella struttura dello Stato, nel rapporto con la società, nell'applicazione dei diritti dell'uomo e nello stile di governo è essenziale per il processo verso l'adesione all'UE;
 2. è consapevole che si tratta di un processo di riforma di lungo respiro, nell'ambito del quale la Turchia sarà posta di fronte a scelte decisive e per il quale sarà necessario l'aiuto europeo;
 3. riconosce che i valori politici dell'Unione europea sono basati principalmente sulla cultura giudaico-cristiana e umanistica dell'Europa, ma osserva allo stesso tempo che nessuno detiene il monopolio di questi valori universali di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e delle minoranze e libertà di religione e di coscienza, valori che possono essere perfettamente accettati e condivisi da un paese in cui la maggioranza della popolazione è di fede musulmana; ritiene quindi che non vi siano obiezioni di principio all'adesione all'UE;
 4. constata che è stata data solo in parte esecuzione alle priorità a breve e medio termine, in particolare per quanto concerne i criteri politici di Copenaghen, quali stabiliti nell'attuale partenariato per l'adesione della Turchia (2001);
 5. plaude alla comunicazione summenzionata della Commissione al Consiglio, con specifico riferimento all'intensificazione del dialogo politico ed ai criteri politici;
 6. invita il governo turco a presentare quanto prima una tabella di marcia e uno scadenziario chiari per l'attuazione dei criteri di Copenaghen intesi come requisito essenziale in vista dei futuri miglioramenti in materia di riforma dello Stato turco;

Criteri politici di Copenaghen*Organizzazione dello Stato*

7. constata che l'esercito mantiene un ruolo-chiave nello Stato e nella società turchi; constata con rammarico che il ruolo eccessivo dell'esercito frena l'evoluzione della Turchia verso un sistema democratico pluralistico; auspica che la Turchia colga l'opportunità che rappresenta l'attuale governo con il suo forte sostegno parlamentare per elaborare un nuovo sistema politico e costituzionale che garantisca il principio di un ordinamento laico, senza alcuna supremazia del potere militare sulle istituzioni civili, in modo da ricondurre il potere tradizionale della burocrazia e dell'esercito (*the deep State*) nelle forme più comunemente ammesse negli Stati membri;

Giovedì 5 giugno 2003

8. ritiene che, nell'ambito della riforma dello Stato, sia necessario a più o meno lungo termine abolire il Consiglio di sicurezza nazionale nel suo ruolo e nella sua posizione attuali per conformare il controllo del potere civile su quello militare alla pratica vigente negli Stati membri dell'Unione europea; è consapevole che l'auspicata modifica della struttura incontrerà forti resistenze;

9. suggerisce che i rappresentanti militari si ritirino dagli organi civili, quali l'Alto consiglio dell'istruzione e quello dei mezzi audiovisivi, onde assicurare la piena indipendenza di tali istituzioni; esorta vivamente le autorità turche a instaurare un pieno controllo parlamentare sul bilancio militare quale componente del bilancio nazionale;

10. ritiene che il successo della riforma dello Stato dipenderà anche dalla misura in cui il governo riuscirà a gestire in modo diverso i pericoli del fondamentalismo e del separatismo, in conformità degli articoli 13 e 14 della Costituzione della Repubblica turca; ritiene che rapporti distesi con l'Islam e con la religione in generale possano contenere l'avanzata di movimenti antidemocratici, ad esempio l'estremismo religioso intollerante e violento;

11. sottolinea che i cambiamenti richiesti sono così fondamentali da esigere una nuova Costituzione, basata esplicitamente sui principi democratici, in cui si stabilisca in particolare un equilibrio tra diritti *individuali e delle minoranze* e diritti *collettivi*, conformemente a quelli che sono gli standard abituali europei e che trovano espressione, ad esempio, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali;

12. plaude pertanto all'intenzione del Premier Erdogan di predisporre una nuova costituzione con specifico riferimento allo stato di diritto democratico e ad una democrazia pluralistica;

13. ritiene che anche il concetto turco di nazione e Stato laico debba basarsi sulla tolleranza e la non-discriminazione nei confronti delle comunità religiose e dei gruppi minoritari; ritiene che l'applicazione di una nuova Costituzione debba facilitare l'attuazione di questi principi;

14. invita il governo e il Parlamento turchi, eventualmente con la collaborazione della Commissione europea e del Parlamento europeo, a favorire il dibattito pubblico sulle caratteristiche dello Stato in relazione ai valori politici dell'UE, anche nel quadro dei risultati della Convenzione, onde rafforzare la coscienza democratica dei cittadini; chiede alle autorità turche e alla Commissione di organizzare campagne di informazione per migliorare le conoscenze dei cittadini turchi per quanto concerne l'Unione europea e gli obblighi derivanti da un'adesione a quest'ultima, nonché le conoscenze dei cittadini dell'Unione per quanto concerne la Turchia;

15. sottolinea che per rafforzare il carattere democratico della società è indispensabile che si affermi una società civile attiva; ritiene che lo Stato debba promuovere e incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni sociali libere in ambito economico, sociale e culturale; pone l'enfasi sui valori di un'autentica concertazione tripartita tra autorità e parti sociali;

16. ritiene inoltre che la popolazione possa essere più strettamente associata alla presa di decisioni e che la politica possa essere meglio adeguata alle esigenze grazie al decentramento di determinati compiti del governo e all'attribuzione di tali compiti ad autorità elette di livello più basso, prevedendo il necessario controllo per assicurare la trasparenza;

Stato di diritto e democrazia

17. incoraggia le autorità turche a rafforzare il principio del primato del diritto internazionale sul diritto nazionale in caso di divergenze sostanziali in merito al rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto; ritiene che tale misura sia necessaria per consentire un ravvicinamento della Turchia alle norme vigenti negli Stati membri dell'Unione europea; prende atto della modifica della costituzione turca che comporta il riconoscimento delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

18. ribadisce la propria convinzione, espressa nella sua risoluzione del 26 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale⁽¹⁾, che lo statuto di Roma è stato ratificato da tutti gli Stati membri quale elemento essenziale del modello e dei valori democratici dell'UE e invita la Turchia ad impegnarsi senza indugio nel processo di adesione agli statuti del Tribunale penale internazionale; ritiene che ciò rappresenti un elemento fondamentale nel quadro delle relazioni tra la Turchia e l'Unione europea; sottolinea che la Turchia è l'unico membro del Consiglio d'Europa che non ha ancora firmato tali statuti;

(1) P5_TA (2002) 449.

Giovedì 5 giugno 2003

19. deplora che la Turchia abbia ritardato così a lungo l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (ECHR), esecuzione che è stata sollecitata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con una risoluzione del 23 settembre 2002 (tra le decisioni in questione figura anche quella riguardante la causa Loizidou contro la Turchia); invita i procuratori e i giudici turchi ed europei a procedere ad uno scambio di esperienze al fine di porre il sistema giudiziario turco in sintonia con i sistemi europei correntemente in vigore; chiede alla Commissione e al Consiglio d'Europa di portare avanti il programma di scambi avviato nell'autunno del 2002 e di ampliarlo con altri tipi di formazione;

20. invoca l'amnistia per i detenuti per reato di opinione che espiano la pena nelle prigioni turche per prese di posizione non violente; plaude alle riforme delle procedure giudiziarie che permettono la riapertura dei procedimenti per condanne in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; a tale riguardo si rallegra del fatto che sia stato riaperto il procedimento a carico della vincitrice del Premio Sakarov del Parlamento europeo Leyla Zana e di altri tre ex deputati del Partito della democrazia (DEP) detenuti da oltre nove anni e chiede per loro un processo equo e la loro immediata liberazione provvisoria;

21. sottolinea l'importanza di un potere giudiziario indipendente e competente; chiede all'autorità pubblica di adottare misure energiche e coerenti per migliorare la qualità del sistema giudiziario e le qualifiche dei giudici, cui incombe la grande responsabilità di creare una nuova cultura legale al servizio del cittadino favorendo l'interpretazione e l'applicazione corretta delle leggi a tutti i livelli (locale, regionale e nazionale); invita a questo proposito la Turchia a partecipare al programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (2003-2007), in particolare per quanto concerne i progetti di formazione per operatori della giustizia e ufficiali incaricati dell'applicazione della legge;

22. plaude alla comunicazione del governo turco che intende introdurre una profonda riforma del sistema giudiziario e, fra le altre misure, abolire i tribunali di sicurezza dello Stato; invita il governo ad adeguare la sua legislazione per combattere gli atti di terrorismo conformemente alle decisioni dell'Unione europea, cercando di cooperare con gli Stati membri in materia;

23. chiede alla Turchia di portare avanti la sua lotta contro la corruzione e di ratificare senza indugi le pertinenti convenzioni internazionali già sottoscritte; sottolinea che, nella lotta contro la corruzione, una società trasparente, con mezzi d'informazione liberi, tribunali indipendenti e un sistema giudiziario più efficiente sono essenziali e che, in particolare, i processi per corruzione dovrebbero essere più aperti e controllati dai media e da altri enti di vigilanza;

24. raccomanda che il sistema elettorale contribuisca a far sì che la composizione del Parlamento rispetti pienamente il principio della democrazia rappresentativa, in particolare per quanto concerne la rappresentanza della popolazione curda e di altre minoranze;

25. accoglie con estrema soddisfazione il voto espresso dal parlamento turco il 2 agosto 2002 a favore dell'abolizione della pena di morte in tempi di pace e la successiva sottoscrizione, il 15 gennaio 2003, del protocollo n. 6 della Convenzione europea sui diritti umani; plaude a questi importanti passi avanti ma chiede che l'abolizione venga estesa ai reati commessi in tempi di guerra;

26. condanna la decisione della Corte costituzionale turca di proibire lo HADEP e chiede la revoca di tale decisione; ritiene che tale decisione sia in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e violi i più elementari diritti della libertà di opinione e di riunione; ritiene che la persecuzione di partiti politici come lo HADEP e il DEHAP, contro i quali è stato avviato un analogo procedimento di messa al bando, sia in contrasto con i principi fondamentali della democrazia;

Situazione dei diritti dell'uomo e protezione delle minoranze

27. ricorda l'impegno assunto dal governo turco di abolire definitivamente la tortura (tolleranza zero); constata con preoccupazione che la pratica della tortura continua e che i torturatori godono spesso dell'impunità; chiede che vengano prese le misure più energiche e coerenti per combattere questa pratica barbarica e che il Centro per il trattamento e la riabilitazione delle vittime della tortura di Diyarbakir, sostenuto dalla Commissione europea, possa portare avanti le sue attività senza ostacoli;

Giovedì 5 giugno 2003

28. chiede alla Turchia di applicare le norme internazionali in materia di penitenziari e di astenersi dal porre i detenuti in isolamento;
29. esprime la sua preoccupazione per il protrarsi dello sciopero della fame nelle carceri turche ed è favorevole ad ogni sforzo volto a raggiungere, attraverso il dialogo, una soluzione del problema che consenta di risparmiare altre vite umane;
30. chiede alle autorità turche di assicurare che tutti i prigionieri, compresi quelli posti in stato d'arresto sotto la giurisdizione dei tribunali di sicurezza dello Stato, abbiano effettivamente accesso immediato all'assistenza giuridica; chiede al governo turco di promulgare tempestivamente una legge che abolisca l'articolo 31, paragrafo 1, della legge che modifica alcuni articoli del codice di procedura penale (1992, n. 3842), ai sensi del quale viene negata la consulenza legale per le prime quarantott'ore a quanti sono posti in stato di arresto per reati sotto la giurisdizione dei tribunali di sicurezza dello Stato;
31. esprime profonda preoccupazione per i resoconti riguardanti casi frequenti di violenze sessuali e stupri perpetrati da agenti di sicurezza dello Stato ai danni di detenute; rileva che le donne di origine curda e le donne le cui convinzioni politiche sono invise alle autorità o ai militari sono particolarmente esposte al rischio di tale tipo di violenza; chiede la garanzia che le perquisizioni personali delle persone arrestate di sesso femminile siano effettuate solo da personale dello stesso sesso e che gli abusi di potere siano puniti;
32. ritiene che il fatto che persone di origine curda risiedano in diversi paesi tra cui la Turchia non deve esimere quest'ultima dalla ricerca di un rapporto più rilassato e costruttivo con i propri cittadini di origine curda così come con altre minoranze etniche e religiose;
33. propone l'instaurazione di un sistema di controllo rigoroso delle stazioni di polizia e delle gendarmerie, attuato tra l'altro da consigli indipendenti cui partecipino membri del pubblico; chiede che gli ufficiali di polizia e i gendarmi siano oggetto di severe sanzioni e/o procedimenti giudiziari ogniqualvolta essi neghino ai detenuti l'accesso alla consulenza legale, inducano i detenuti a sottoscrivere documenti che li privano del diritto di avvalersi di un avvocato, non informino i detenuti circa i loro diritti, interferiscano con le analisi mediche, non informino i familiari quando una persona viene posta in stato di detenzione, non registrino i detenuti al momento dell'arrivo o non conducano i minori direttamente dinanzi al magistrato come previsto dai regolamenti;
34. chiede alla Turchia di assicurare la diversità culturale e di garantire i diritti culturali a tutti i cittadini a prescindere dalla loro origine, di assicurare l'accesso effettivo ad emissioni radiotelevisive, inclusi i media privati, e all'istruzione in lingua curda e in altre lingue non turche, mediante l'applicazione di misure esistenti e l'abolizione delle restrizioni che impediscono tuttora tale accesso;
35. esorta la Turchia a compiere ulteriori passi per soddisfare, nel rispetto dell'integrità territoriale del paese, gli interessi legittimi della popolazione curda e dei cittadini appartenenti ad altre minoranze e ad assicurarne la partecipazione alla vita politica;
36. rispetta la preminenza del turco come primo idioma nazionale, ma sottolinea che ciò non deve andare a detrimento di altre lingue autoctone (come il curdo e l'armeno) e di lingue liturgiche (come l'aramaico/siriaco), il cui uso costituisce un diritto democratico dei cittadini;
37. sollecita la Turchia a rispettare e a valorizzare il patrimonio culturale armeno e siriano, componenti dell'identità nazionale turca;
38. è preoccupato in relazione alle direttive recentemente impartite dal ministero della Pubblica istruzione turco alle scuole elementari e secondarie del paese affinché prendano parte ad una campagna negazionista riguardante l'oppressione delle minoranze perpetrata nel corso della storia della Turchia, in particolare nei confronti della comunità armena;
39. prende atto delle modifiche apportate agli articoli 159, 169 e 312 del codice penale e all'articolo 8 della legge antiterrorismo, ma si rammarica che tali articoli relativi all'integrità territoriale e alla laicità dello Stato continuino a limitare il diritto alla libertà di espressione; rivolge un appello alle autorità turche affinché allineino questi articoli, nella forma e nell'applicazione, sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sopprimere le limitazioni all'esercizio dei diritti fondamentali figuranti in altre parti della legislazione turca, segnatamente la legge RTUK del 7 giugno 2001 e a interpretarli in tale spirito;

Giovedì 5 giugno 2003

40. rivolge un appello alle autorità turche, a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale), perché cessino immediatamente tutte le attività discriminatorie che ostacolano la vita delle minoranze religiose in Turchia, in particolare per quanto riguarda i diritti di proprietà, le donazioni, la costruzione e manutenzione delle chiese e la capacità di agire delle direzioni delle scuole; insiste affinché tutte le congregazioni cristiane in Turchia siano autorizzate a tenere scuole di teologia e seminari per la formazione dei loro religiosi e che si agevoli a questi ultimi il rilascio di visti e di permessi di soggiorno; chiede in tal senso che venga revocata la chiusura del Seminario greco-ortodosso di Halki e la minaccia di confisca del seminario della Santa Croce degli armeni a Istanbul;
41. incoraggia la Turchia ad adottare la definizione di «libertà religiosa» quale contemplata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quale promossa dal Consiglio d'Europa; incoraggia le autorità turche ad allineare le leggi in materia su quelle consacrate dai trattati internazionali;
42. sollecita parità di trattamento, riconoscimento e protezione per gli Aleviti e i Baha'i come pure per altre confraternite mussulmane quali i Sufi;
43. chiede alle autorità turche di facilitare il lavoro di organizzazioni non governative — associazioni caritative, quali la Caritas — fornendo loro uno status legale;
44. si compiace della revoca dello stato di emergenza il 30 novembre 2002 nelle ultime due province restanti, Diyarbakir e Sirnak, ma rivolge un appello alla Turchia affinché contribuisca alla cessazione delle tensioni con la popolazione curda, si impegni ad ovviare al sottosviluppo economico e sociale nelle regioni da essa abitate, ad agevolare sia il rientro nei villaggi «svuotati» sia quello dei profughi che si trovano all'estero, nonché ad organizzare la smobilitazione delle milizie armate dai villaggi curdi e siro-ortodossi;
45. chiede alle autorità turche di assicurare il controllo civile su qualsiasi eventuale attività militare nelle regioni in questione e di esigere che le forze di sicurezza (polizia ed esercito) rispondano delle loro azioni in ogni circostanza;

Relazioni esterne della Turchia

46. deplora il fallimento della riunione all'Aia del 10 marzo 2003 e chiede al leader dei turco-ciprioti e alle autorità turche di compiere passi coraggiosi per giungere a una soluzione equa e percorribile del problema cipriota, sulla base della proposta del Segretario generale Kofi Annan, presupposto essenziale per la promozione della candidatura di adesione della Turchia all'Unione europea; sollecita la Turchia ad assumersi pienamente gli impegni derivanti dal suo status di paese candidato e a ritirare le sue truppe dalla parte nord di Cipro, in modo da spianare la strada alla riunificazione dell'isola e da agevolare la ripresa dei colloqui;
47. chiede alle autorità turche di promuovere relazioni di buon vicinato con l'Armenia, così da allentare la tensione e ridurre il grave ritardo economico della regione colpita dall'embargo; ritiene che un primo passo potrebbero essere la riapertura delle frontiere, il riconoscimento reciproco, il ripristino delle relazioni diplomatiche, quali primi passi verso il soddisfacimento dei criteri politici;
48. invita gli accademici, le organizzazioni sociali e le organizzazioni non governative turche ed armene ad avviare contatti, ovvero a portare avanti il loro dialogo affinché si superino le tragiche esperienze del passato, che finora hanno ostacolato la normalizzazione della situazione, come indicato dal Parlamento europeo in alcune sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 28 febbraio 2002 ⁽¹⁾ sulle relazioni UE/Caucaso meridionale (paragrafo 19) e la sua risoluzione del 15 novembre 2000 ⁽²⁾ sulla Turchia (paragrafo 10);
49. incoraggia la Turchia, al fine di garantire il costante miglioramento delle relazioni bilaterali fra tale paese e la Grecia, ad operare in questo contesto nello spirito delle conclusioni di Helsinki e in linea con i principi del diritto internazionale che dovranno, anche in questo caso, prevalere sul diritto nazionale;
50. chiede alla Turchia di cooperare con i paesi vicini, ovvero l'Iran, la Siria e l'Iraq, al fine di rispettare e salvaguardare i confini, facendo sì che i loro rispettivi cittadini di origine curda possano sviluppare relazioni dal punto di vista umano, culturale ed economico; sollecita il governo turco a continuare a rispettare l'integrità territoriale dell'Iraq e a rispettare la competenza dell'Iraq nel riassetto del proprio apparato amministrativo;

⁽¹⁾ GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 96.

⁽²⁾ GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 182.

Giovedì 5 giugno 2003

51. raccomanda alla Turchia di appianare, sulla base dei lavori della commissione per il diritto internazionale dell'Assemblea generale dell'ONU, i contenziosi riguardanti la questione dell'acqua che la vedono contrapposta ai suoi vicini Siria e Iraq;

Relazioni Turchia-UE

52. invita il Consiglio europeo ad assumere posizioni chiare e coerenti e a prendere decisioni sulla base dei criteri noti ad ambo le parti, tenendo conto delle relazioni periodiche della Commissione e delle risoluzioni del Parlamento;

53. constata che, in relazione alla decisione di Copenaghen (dicembre 2002), non sussistono attualmente le condizioni per l'avvio di negoziati di adesione con la Turchia; nutre fiducia nel fatto che tali condizioni saranno riunite se il governo turco porterà avanti con volontà e determinazione costanti le necessarie riforme in corso;

54. ribadisce la sua posizione secondo cui i due programmi di sostegno finanziario adottati nel 2002 dalla Commissione devono essere destinati prioritariamente al soddisfacimento dei criteri politici;

55. ribadisce la richiesta rivolta alla Commissione di elaborare proposte per una più ampia cooperazione con la Turchia a breve e medio termine, in particolare nei settori della politica energetica, della protezione dell'ambiente a livello regionale, della lotta contro la criminalità transfrontaliera e dei programmi Cultura 2000 e MEDIA, nonché di ottimizzare le potenzialità derivanti dell'unione doganale;

*

* *

56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Consiglio d'Europa, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché al Parlamento ed al governo della Repubblica turca.

P5_TA(2003)0266

Elezioni in Nigeria

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Nigeria

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della missione dell'Unione europea per l'osservazione delle elezioni,
 - vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea,
- A. considerando che, dopo l'instaurazione di un regime civile nel 1999, queste elezioni costituiscono un importante banco di prova per lo stato della democrazia nel paese più densamente popolato d'Africa,
- B. considerando che l'organizzazione di parecchie elezioni simultanee, a vari livelli, ha costituito una sfida impegnativa,
- C. considerando che l'avvio tardivo delle iscrizioni nei registri elettorali ha comportato numerose difficoltà e contestazioni, aggravate dai ritardi nella distribuzione delle tessere elettorali,
- D. considerando che dette carenze hanno favorito brogli e contestazioni e quindi incidenti,
- E. considerando che la copertura della campagna elettorale da parte dei mezzi d'informazione pubblici non ha rispettato i criteri di equità fissati dalla legge elettorale,

Giovedì 5 giugno 2003

- F. considerando che la mancanza di fonti di finanziamento autonome non offre garanzie sufficienti per l'indipendenza della Commissione nazionale elettorale indipendente,
 - G. considerando che la Commissione nazionale elettorale indipendente non ha adottato disposizioni legislative secondarie appropriate, come previsto dalla legge, e non ha diffuso in modo abbastanza capillare le istruzioni pratiche, in particolare in materia di procedure, destinate ai responsabili degli uffici di voto,
 - H. considerando che è stato possibile colmare talune lacune tra lo scrutinio del 12 aprile e quello del 19 aprile,
 - I. considerando che la missione di osservazione dell'UE ha rilevato, il 19 aprile, massicci brogli elettorali in sei Stati e, in misura minore, in altri cinque,
 - J. considerando che, in detti Stati, i brogli privano di ogni credibilità la veridicità dei risultati,
 - K. considerando che solo i candidati e i partiti politici possono inoltrare ricorsi elettorali e che non esiste alcuna possibilità effettiva, per le altre parti interessate, di denunciare le malversazioni elettorali,
 - L. considerando che, nel passato della Nigeria, i brogli elettorali hanno fornito ai militari il pretesto per prendere il potere,
1. deplora che il Presidente Obasanjo sia entrato in carica senza che sia stata avviata alcuna procedura per annullare gli scrutini contestati e ripristinare la fiducia nel processo elettorale;
 2. sottoscrive le conclusioni della missione di osservazione dell'Unione europea;
 3. sottolinea che l'Unione europea deve esprimersi ad una sola voce nel suo ruolo di osservatore alle elezioni; il caso contrario potrebbe rivelarsi più dannoso che benefico per il processo di democratizzazione dei paesi africani;
 4. invita il governo della Nigeria e la Commissione nazionale elettorale indipendente ad assicurare l'attuazione delle raccomandazioni della missione di osservazione dell'Unione europea finalizzate a ripristinare la fiducia dei cittadini nel processo democratico, specialmente negli Stati in cui sono stati accertati brogli massicci;
 5. chiede che siano immediatamente disposte indagini per accertare le responsabilità dei brogli e che i procedimenti giudiziari contro i responsabili di brogli massicci siano adeguati alla rilevanza attribuita al processo democratico;
 6. chiede che siano adottate misure legislative per assicurare l'indipendenza effettiva della Commissione nazionale elettorale indipendente;
 7. chiede che siano adottate misure per assicurare l'imparzialità dei mezzi di informazione pubblici;
 8. raccomanda la creazione di mezzi volti ad accrescere in maniera significativa la partecipazione delle donne alla vita politica e parlamentare, sia a livello federale che nazionale;
 9. chiede che siano adottate misure per garantire a ogni cittadino il diritto di voto e per assicurare il rispetto dell'espressione dei suffragi, in particolare con un sistema adeguato di identificazione degli elettori;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al governo della Nigeria.
-

Giovedì 5 giugno 2003

P5_TA(2003)0267

Metodo aperto di coordinamento

Risoluzione del Parlamento europeo sull'analisi del metodo aperto di coordinamento nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e prospettive per il futuro (2002/2223(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti i trattati e in particolare gli articoli 126 e 128 del TCE,
- visto il trattato di Nizza e in particolare la dichiarazione n. 23 relativa al futuro dell'Unione,
- vista la dichiarazione sul futuro dell'Unione europea allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001,
- vista la sua risoluzione del 13 aprile 2000 recante proposte per la Conferenza intergovernativa ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 31 maggio 2001 sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea ⁽²⁾,
- visto il Libro bianco della Commissione su «la Governance europea» ⁽³⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, nelle quali la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri sono invitati a fissare entro il 2001 una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, incluso il funzionamento dell'amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario,
- viste le conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello, istituito il 7 novembre 2000 a Strasburgo dai ministri europei responsabili dell'amministrazione pubblica, che ha partecipato alla preparazione della strategia citata dal Consiglio europeo di Lisbona,
- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo: «Legiferare meglio 1998: una responsabilità comune» e «Legiferare meglio 1999» ⁽⁴⁾,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 14 dicembre 2000 sul tema «Nuove forme di governo: Europa, un quadro per l'iniziativa dei cittadini» ⁽⁵⁾,
- vista la relazione intermedia della Commissione al Consiglio europeo di Stoccolma «Migliorare e semplificare l'ambiente regolamentare» del 7 marzo 2001 (COM(2001) 130),
- visti i resoconti dei lavori della Convenzione europea e le relazioni finali dei gruppi di lavoro sulla politica economica e sociale, sulla semplificazione legislativa, sulle competenze complementari dell'Unione e sull'Europa sociale,
- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0143/2003),

A. considerando che, dopo il Consiglio di Lisbona, il metodo aperto di coordinamento è stato applicato a tutta una serie di materie aventi particolare incidenza sul settore sociale e dell'occupazione, quali la protezione sociale, l'immigrazione e l'asilo, l'esclusione sociale, i servizi sanitari, i regimi pensionistici, l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita, la politica delle imprese, la risposta all'invecchiamento della popolazione, ecc.,

⁽¹⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 409.

⁽²⁾ GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 108.

⁽³⁾ GU C 287 del 12.10.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 197 del 12.7.2001, pag. 433.

⁽⁵⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 1.

Giovedì 5 giugno 2003

- B. rammentando che, secondo le conclusioni del Consiglio di Lisbona, l'applicazione del metodo aperto di coordinamento deve consentire di diffondere le buone prassi e conseguire una maggiore convergenza delle politiche nazionali verso le finalità principali dell'Unione europea,
- C. considerando che scopo del metodo aperto di coordinamento è non già l'armonizzazione, ma la realizzazione di una certa compatibilità, omogeneità o convergenza nei risultati delle politiche a lungo termine per mezzo di un processo di mutuo apprendimento e che esso rappresenta soltanto una delle possibili modalità d'azione, senza alcuna velleità di sostituirsi al lavoro legislativo,
- D. considerando che il trattato prevede espressamente l'applicazione del metodo aperto di coordinamento solo per la definizione della strategia europea per l'occupazione e che in altri settori d'intervento esistono processi connessi al metodo aperto di coordinamento più o meno sviluppati; che i settori di governance europea in cui l'applicazione di un tale metodo va privilegiata rispetto ad altri strumenti di gestione dell'Unione non sono definiti né dal trattato né da altri strumenti regolamentari né da un accordo interistituzionale, ma che tale applicazione è decisa di volta in volta dal Consiglio su proposta della Commissione o su iniziativa della stessa,
- E. constatando che, nel processo decisionale europeo, si assiste ad uno spostamento dal tradizionale lavoro legislativo a nuovi metodi di lavoro in settori ai quali l'approccio legislativo non si applica,
- F. partendo dal presupposto che il Parlamento europeo è l'unica istituzione che, a livello europeo, può esercitare un controllo democratico sui processi politici, incluso il metodo aperto di coordinamento,
- G. partendo dal presupposto che il Parlamento europeo, custode del dibattito democratico, rischia di essere emarginato o escluso a causa di questi nuovi processi politici,
- H. considerando che il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito della procedura del cosiddetto metodo aperto di coordinamento non è stato definito e che solo la strategia europea per l'occupazione prevede una consultazione formale del Parlamento,
- I. considerando che, anche in questo caso, il ruolo del Parlamento è fortemente limitato da vincoli temporali connessi alla procedura,
- J. considerando che occorre dare non solo al Parlamento europeo ma anche ai parlamenti **degli Stati membri** la possibilità di esercitare la debita influenza e di assumere le loro responsabilità nei processi di metodo aperto di coordinamento,
- K. considerando che mancano analisi globali dell'efficacia del metodo per quanto riguarda l'obiettivo a lungo termine di convergenza delle politiche nazionali e gli obiettivi a breve termine della procedura: scambio di buone prassi, valutazione delle politiche nazionali, fissazione degli obiettivi e risposta alle raccomandazioni della Commissione,
- L. considerando che, a detta di numerosi esperti, gli effetti globali del metodo aperto di coordinamento sono determinati dal grado di coordinamento richiesto a livello dell'Unione in ciascun settore, dalla configurazione degli interessi nazionali e dalla capacità dei responsabili nazionali di allineare la politica nazionale sulla linea strategica europea,
- M. considerando che i quattro gruppi di lavoro della Convenzione sulla semplificazione legislativa, le competenze complementari dell'Unione, le politiche economiche e sociali e l'Europa sociale hanno sottolineato la necessità di precisare meglio il metodo e di integrarlo nel trattato costituzionale,
- N. considerando che il Praesidium della Convenzione ha presentato un progetto preliminare di trattato costituzionale il cui titolo III definisce le competenze e le azioni dell'Unione e, in particolare agli articoli 11, 12 e 13, indica rispettivamente i settori in cui l'Unione potrà guidare e sostenere un'azione coordinata tra gli Stati membri e in cui gli Stati membri saranno in grado di cooperare, mentre il titolo V dovrebbe indicare gli strumenti di una tale cooperazione,
- O. insistendo parimenti sulla necessità di un'impostazione aperta, flessibile e trasparente che consenta al metodo aperto di coordinamento di adattarsi a diversi settori di intervento e ai futuri sviluppi dell'UE,

Giovedì 5 giugno 2003

1. ritiene necessario che, nella Convenzione, sia affrontata la questione dell'applicazione del metodo aperto di coordinamento; invita la Convenzione ad analizzare la questione della definizione del campo di applicazione del metodo aperto di coordinamento rispetto agli altri strumenti comunitari, includendone le finalità generali nel nuovo trattato;
2. chiede che sia introdotto nel trattato costituzionale un articolo esplicitamente dedicato al metodo aperto di coordinamento, che stabilisca che:
 - l'applicazione del metodo aperto di coordinamento a una determinata politica sia decisa, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio; la proposta della Commissione sia accompagnata da una descrizione delle tecniche e dei metodi utilizzati che menzioni altresì quali elementi del metodo saranno utilizzati;
 - gli elementi principali del metodo siano: la fissazione degli obiettivi comuni, gli orientamenti e gli indicatori comuni, uno scadenziario, la presentazione su base regolare di una relazione di sintesi sulla strategia attuata che riassume e analizzi le relazioni nazionali e l'elaborazione delle raccomandazioni;
 - il Parlamento sia formalmente consultato e il Comitato economico e sociale esprima un parere sugli orientamenti, la relazione di sintesi e le raccomandazioni; le parti sociali debbano essere consultate quando si entri nel merito della politica sociale e dell'occupazione;
 - ciascuna relazione nazionale indichi in quale modo sono stati associati i soggetti civili e sociali, comprese le parti sociali, e in quale modo sono state consultate le autorità locali, regionali e nazionali, nonché il Parlamento europeo;
 - le raccomandazioni siano presentate ai parlamenti interessati negli Stati membri e sia loro allegata la relazione del Parlamento europeo;
3. chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'efficacia del metodo, in cui siano esaminate:
 - le diverse fasi della procedura e il contributo delle varie parti, compresi l'esame nei parlamenti degli Stati membri e la partecipazione delle autorità locali e regionali nonché delle parti sociali,
 - la presa in considerazione delle posizioni dei diversi soggetti, segnatamente del Parlamento europeo, negli orientamenti,
 - la comparabilità delle relazioni degli Stati membri e l'efficacia in materia di obiettivi quantitativi e di disseminazione delle buone prassi,
 - l'impatto del metodo aperto di coordinamento sulle politiche nazionali, prendendo in considerazione non solo gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti, ma anche il nesso di causalità tra l'applicazione del metodo aperto di coordinamento e le modifiche apportate alle politiche nazionali;
4. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di integrare la messa a disposizione di risorse dei Fondi strutturali con i risultati ottenuti dagli Stati membri nei limiti delle raccomandazioni formulate e di farlo in modo positivo;
5. constata che il metodo aperto di coordinamento tende a favorire il moltiplicarsi di organi preparatori designati con l'appellativo di «comitati»; ritiene, in questo contesto, che l'istituzione formale di un gruppo di lavoro ad alto livello, responsabile delle questioni relative alle pari opportunità e composto da rappresentanti/esperti degli Stati membri, delle parti sociali e delle ONG potrebbe contribuire ad assicurare un buon livello di competenza nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della politica delle pari opportunità; ritiene che la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità debba essere pienamente associata e consultata, onde garantire la legittimità democratica del metodo aperto di coordinamento;
6. è consapevole dell'evoluzione in atto e desidera garantire il dibattito democratico per mezzo, ad esempio:
 - dell'organizzazione di discussioni con le commissioni interessate dei parlamenti negli Stati membri al fine di analizzare in modo approfondito i progressi e il dibattito negli Stati membri,
 - dell'invito regolare di rappresentanti del comitato per l'occupazione, del comitato per la protezione sociale e del comitato per la politica economica a un'analisi approfondita degli sviluppi nell'ambito del coordinamento europeo nonché negli Stati membri,

Giovedì 5 giugno 2003

- dell'organizzazione, a livello europeo, di una concertazione con le parti sociali sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento in un determinato settore;
 - della diffusione dell'informazione necessaria su Internet per qualsiasi applicazione del metodo aperto di coordinamento;
7. chiede al Consiglio e alla Commissione di tener maggiormente conto delle osservazioni del Parlamento europeo ai fini della determinazione degli orientamenti; chiede alla Commissione e al Consiglio di rispettare i termini necessari al Parlamento europeo per esprimere pareri fondati e di qualità; il Parlamento europeo si impegna a verificare se sia utile adattare i suoi iter e le sue procedure al suo ruolo di attore democratico e proattivo nell'ambito del metodo aperto di coordinamento;
8. ritiene parimenti importante che il Parlamento europeo sia formalmente coinvolto nel controllo dell'applicazione e delle azioni intraprese sulla base degli orientamenti; sottolinea che il Parlamento europeo deve poter ritenere responsabile il Consiglio;
9. chiede al Consiglio e alla Commissione di vigilare, di concerto col Parlamento, affinché l'applicazione del metodo aperto di coordinamento:
- non consenta di dissimulare l'inazione di un paese;
 - non possa essere utilizzata per sostituire strumenti regolamentari comunitari più vincolanti allo scopo preciso di eluderli e, nel contempo, di indebolire il modello sociale europeo nella sua globalità;
10. è convinto che il metodo aperto di coordinamento sia adatto a essere applicato a tutta una serie di questioni che hanno implicazioni dirette per le donne, in particolare la strategia europea per l'occupazione e la politica di lotta all'esclusione sociale, e ritiene necessario includere la dimensione delle pari opportunità degli uomini e delle donne e il *mainstreaming* della dimensione di genere a tutti i livelli dell'applicazione di tale nuovo strumento di gestione politica;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale nonché al Presidente della Convenzione europea.

P5_TA(2003)0268

Metodo aperto di coordinamento

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che nel quadro della strategia decennale di ammodernamento il Consiglio europeo di Lisbona ha istituito, nel marzo 2000, il metodo aperto di coordinamento delle politiche di competenza degli Stati membri,
 - B. considerando che negli Stati membri il suddetto metodo è evoluto al punto che si sono fissati obiettivi comuni, indicatori quantitativi e qualitativi condivisi, un obbligo di rendicontazione regolare e di individuazione delle migliori pratiche,
 - C. considerando che la Convenzione e la futura CIG sono momenti per ripensare, rivedere e migliorare le modalità di lavoro delle istituzioni europee,
1. richiama l'attenzione sul suo profondo attaccamento a tutte le disposizioni dei trattati che disciplinano il settore della cultura, della gioventù, dell'istruzione, della politica audiovisiva e, in modo particolare, a ciò che in questi settori è comunemente noto come «metodo della Comunità»;
 2. sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea concernenti la cooperazione rafforzata costituiscono il quadro per una cooperazione volta a favorire il conseguimento degli obiettivi comunitari, nel rispetto dei principi sanciti dai trattati e del quadro istituzionale unico dell'Unione;

Giovedì 5 giugno 2003

3. ritiene che il metodo aperto di coordinamento debba svilupparsi non soltanto nei settori connessi con la strategia di Lisbona, ad esempio, l'istruzione e l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, ma anche nei settori della gioventù, dei mezzi di comunicazione, della cultura e dello sport;
4. ribadisce, tuttavia, il proprio convincimento che, essendo il Parlamento europeo un organo che rappresenta direttamente i cittadini europei, il suo ruolo in tale processo andrebbe chiarito e rafforzato di modo che questo processo possa acquisire legittimità democratica;
5. sottolinea che il metodo aperto di coordinamento non debba evolvere in una procedura legislativa parallela ma nascosta, che stravolga le procedure previste dal trattato CE;
6. invita il Consiglio e la Commissione a partecipare alle negoziazioni in vista di un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo grazie al quale verranno fissate le norme per la selezione delle politiche di coordinamento aperto e sarà consentito un impiego coerente del metodo con la piena partecipazione, in condizioni di parità, del Parlamento europeo;
7. sottolinea che un siffatto accordo interistituzionale debba prevedere norme per il coinvolgimento del Parlamento europeo nella messa a punto di obiettivi e indicatori, quali l'accesso ai documenti, la partecipazione alle riunioni, il monitoraggio e la verifica dei progressi compiuti, le informazioni sui rapporti e le migliori pratiche, e una procedura capace di sviluppare il metodo aperto di coordinamento al punto di convertirlo in metodo comunitario formalizzabile attraverso il lavoro della Convenzione e della futura CIG;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati e alla Convenzione sul futuro dell'Europa.

P5_TA(2003)0269

Donne e sport

Risoluzione del Parlamento europeo su «donne e sport» (2002/2280(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 3 e 141 del trattato che istituisce la Comunità europea,
- visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la dichiarazione sullo sport allegata al trattato di Amsterdam
- vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali da considerare nell'attuazione delle politiche comuni,
- vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 volta a consentire una più agevole conciliazione della vita professionale e della vita familiare, nella fattispecie migliorando le strutture per la custodia dei bambini,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 18 dicembre 1979,
- viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione risultante dalla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, riunita a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995 e la risoluzione «Pechino+5» mirante ad attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 giugno 2000,

Giovedì 5 giugno 2003

- vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1987 sulle donne nello sport ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 1996 sul fatto che le donne di alcuni paesi non partecipano ai Giochi olimpici ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport ⁽³⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri della gioventù del 17 dicembre 1999 relativa alla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2000 sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo «Nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario — Relazione di Helsinki sullo sport» ⁽⁵⁾,
- viste le conclusioni della conferenza dei Ministri dello sport riunita sotto la Presidenza belga dell'Unione europea il 12 novembre 2001,
- visti la Carta europea dello sport e il Codice di etica sportiva del Consiglio d'Europa riveduti nel 2001,
- vista la Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport, adottata dalla conferenza generale dell'Unesco nel corso della sua ventesima sessione il 21 novembre 1978 a Parigi,
- vista la dichiarazione della terza conferenza mondiale dei ministri e di alti funzionari incaricati dell'educazione fisica tenuta a Punta del Este dal 30 novembre al 3 dicembre 1999 (MINEPS III) sotto l'egida dell'Unesco,
- visto l'articolo 2, paragrafo 5, della Carta olimpica emendata nel 1994,
- viste le conferenze mondiali organizzate dal CIO sulla donna e lo sport a Losanna nel 1996 e a Parigi nel 2000,
- vista la dichiarazione di Brighton approvata nel corso della prima conferenza internazionale su «Le donne, lo sport e la sfida del cambiamento» tenuta dal 5 all'8 maggio 1994,
- visto l'appello all'azione «Stimolare il cambiamento» adottato nel corso della seconda conferenza internazionale sulle donne e lo sport riunita a Windoek il 22 maggio 1998,
- viste le conferenze della rete europea «Donne e sport» tenute rispettivamente a Stoccolma, Atene, Helsinki, Berlino, dal 1996 al 2002,
- vista la risoluzione del Consiglio d'Europa relativa alla prevenzione delle intimidazioni e degli abusi sessuali a danno di donne, giovani e minori nello sport del marzo 2000,
- viste la Carta di Olimpia del 23 settembre 2001 e le Olimpiadi culturali 2001-2004 lanciate dal ministro greco della cultura in occasione dei Giochi olimpici di Atene al fine di ripristinare gli ideali fondamentali del movimento olimpico che collega sport e cultura,
- vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ⁽⁶⁾,
- vista la decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 305 del 16.11.1987, pag. 62.

⁽²⁾ GU C 211 del 22.7.1996, pag. 36.

⁽³⁾ GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.

⁽⁴⁾ GU C 8 del 12.1.2000, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU C 135 del 7.5.2001, pag. 274.

⁽⁶⁾ GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1.

Giovedì 5 giugno 2003

- vista la dichiarazione di Salonicco e le conclusioni della conferenza «Donne e sport — vecchi e nuovi stereotipi» organizzata dalla Presidenza greca dell'Unione europea il 7 e 8 marzo 2003,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0167/2003),
- A. considerando la dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 la quale prevede che la Comunità debba tenere in conto la specificità e le funzioni sociali, educative e culturali dello sport e che dall'antichità lo sport possiede un valore democratico,
- B. considerando che lo sport è una delle principali attività culturali degli europei; che all'interno dell'Unione europea il 29,5% degli uomini, il 16% delle donne, il 63% dei ragazzi e il 37% delle ragazze tra i 15 e i 24 anni dichiarano di praticare regolarmente un'attività fisica o sportiva,
- C. considerando che l'accesso alla pratica sportiva è un diritto, che lo sport costituisce un mezzo di affermazione e di realizzazione personale nonché un vettore di cittadinanza e di solidarietà; che la pratica regolare dello sport migliora la salute fisica e psichica,
- D. considerando la grande disparità di accesso alle pratiche sportive tra uomini e donne ma anche tra le stesse donne in funzione dell'ambiente sociale e delle condizioni di impiego che possono costituire un ostacolo limitando il tempo dedicato alla ricreazione pratica sportiva;
- E. considerando che la pratica di attività fisiche e sportive costituisce, per le persone con disabilità fisiche o mentali, un mezzo di integrazione sociale e che occorre in particolare provvedere a che dette persone di entrambi i sessi possano avvalersi di propri diritti di partecipare a tutti gli sport al rispettivo livello, tenendo conto delle loro particolari esigenze,
- F. considerando la necessità di un'offerta sportiva corrispondente alle loro esigenze per le donne in ogni fase della loro vita, segnatamente per quelle in stato di gravidanza e per le partorienti, con l'assistenza di una guida nella pratica di discipline sportive adattate alla loro situazione e affinché le persone anziane dei due sessi possano accedere ad attività sportive suscettibili di migliorarne la salute fisica e mentale
- G. considerando che l'educazione fisica a scuola, strumento di democratizzazione dello sport ma anche luogo di riproduzione sociale, è determinante per l'esercizio di un'attività sportiva successiva,
- H. considerando che in tale ottica l'emarginazione dell'educazione fisica e le sfide della pratica sportiva mista nei programmi scolastici dei paesi dell'Europa allargata presentano elementi inquietanti,
- I. considerando che lo sport è uno spazio di libertà per le ragazze e le donne di tutte le età, una via di successo e di emancipazione e, talvolta, uno strumento di resistenza ai vincoli sociali e culturali; rilevando tuttavia che la partecipazione allo sport delle donne e delle ragazze migranti è al di sotto della media;
- J. considerando che malgrado la revoca dei divieti legali in materia di accesso delle donne alle pratiche sportive, le donne continuano a praticare gli sport meno degli uomini, sono presenti in modo diseguale secondo il tipo di sport e restano sottorappresentate nella gestione dello sport e negli ambiti decisionali,
- K. considerando che le donne, sottorappresentate tra i tesserati e nelle competizioni ufficiali, si impegnano poco negli organi sportivi istituzionalizzati (club, associazioni) e si dedicano principalmente a attività fisiche informali di cura del fisico e di ricreazione,
- L. considerando che lo sport è il luogo in cui si sviluppa la rappresentazione dell'identità sessuale, che le pratiche sportive restano ambiti estremamente sessuati e stereotipi, dove si riproducono, ma anche si trasgrediscono, i modelli dominanti della virilità e della femminilità,
- M. considerando che la pratica sportiva delle ragazze e dei ragazzi deve raccogliere la sfida di forgiare l'eguaglianza a partire dalle differenze somatiche; che l'adolescenza, marcata dalla pubertà, è un periodo di abbandono notevole della pratica sportiva tra le ragazze, in particolare quando provengono da ceti sfavoriti,

Giovedì 5 giugno 2003

- N. considerando l'importanza di valorizzare le prestazioni delle atlete di alto livello e il loro ruolo di modello presso le ragazze,
- O. considerando che gli atleti di alto livello sono lavoratori, che a detto titolo lo sport rientra nel diritto comunitario in materia di occupazione e specialmente nel campo di applicazione della precitata direttiva 2002/73/CE,
- P. considerando che le atlete di alto livello non fruiscono della parità di trattamento rispetto ai loro colleghi maschi per quanto riguarda il reddito e le risorse finanziarie (borse di studio, sovvenzioni, sponsor) nonché il reinserimento professionale,
- Q. considerando che lo statuto di atleta di alto livello attribuisce agli sportivi di entrambi i sessi diritti economici e sociali offrendo nel contempo un ambiente professionale; che in taluni paesi europei detto statuto e le condizioni per acquisirlo comportano tuttora discriminazioni a danno delle donne,
- R. considerando che la partecipazione delle atlete in competizioni internazionali è aumentata, ma che il personale di assistenza tecnica e medica, nonché tra arbitri e giudici, resta soprattutto maschile (ai Giochi olimpici di Sydney la quota delle donne era pari al 38 % degli atleti, all'8 % del personale di assistenza tecnica e al 4 % dell'assistenza medica),
- S. considerando che lo sport di alto livello è un fattore di rischio per la salute degli atleti e specialmente per le donne esposte per esempio alla «triade dell'atleta donna» (disordini alimentari, amenorrea irreversibile, osteoporosi),
- T. considerando che va riservata un'attenzione particolare alla prevenzione e alla lotta contro le intimidazioni e gli abusi sessuali negli ambienti sportivi,
- U. considerando la scarsissima copertura mediatica dello sport femminile nonché il trattamento socialmente discriminatorio e sessualmente stereotipato dei mezzi d'informazione,
- V. considerando la dichiarazione di Brighton del 1994, alla base dell'azione principale del «Gruppo di lavoro internazionale sulle donne e lo sport» e della rete «Europa, donne e sport»,
- W. considerando che l'attuazione dell'impostazione integrata in materia di parità dei sessi nelle politiche e nelle azioni comunitarie, applicata allo sport, non è integrata da adeguate risorse umane e finanziarie, né dai necessari meccanismi di controllo e di accompagnamento,

Articolare la questione «donne e sport»

1. dichiara che lo sport femminile è l'espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla cittadinanza, dall'età, dalla menomazione fisica, dall'orientamento sessuale, dalla religione;
2. sottolinea che l'obiettivo della parità di opportunità tende a sopprimere le barriere tra sport detto «maschile» e sport detto «femminile», che l'obiettivo è favorire un'apertura effettiva delle discipline sportive ai due sessi e permettere a ogni ragazza e a ogni ragazzo di esercitare l'attività fisica di sua scelta;
3. chiede agli Stati membri e all'Unione europea di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli e in ogni fase della vita, indipendentemente dal ceto sociale, e specialmente ai portatori di handicap, mentale o fisico, per i quali occorre promuovere lo sport e l'attività fisica;
4. chiede alla Convenzione europea di istituire una base giuridica per lo sport nel futuro trattato dell'Unione, tale da riconoscere le sue funzioni culturali, educative e sociali, compreso il riferimento alla parità di accesso per donne e uomini alla pratica sportiva e alle responsabilità;
5. chiede alla Commissione di sostenere la promozione dello sport femminile nei programmi e nelle azioni comunitarie, sensibilizzando il movimento sportivo e gli Stati membri e diffondendo le prassi positive;
6. propone di inserire nella futura strategia quadro comunitaria in materia di parità tra le donne e gli uomini 2006-2010 un obiettivo operativo dedicato alla partecipazione delle ragazze e delle donne alla pratica sportiva;

Giovedì 5 giugno 2003

7. invita gli Stati membri, le ONG e le altre organizzazioni a presentare progetti «Donne e sport» nel quadro del prossimo appello della strategia quadro comunitaria in materia di parità tra donne e uomini per il periodo 2001-2005, che avrà come priorità la soppressione degli stereotipi sessisti, in particolare nello sport;
8. invita la Commissione ad inserire norme contro la discriminazione nello sport nell'ambito delle nuove discriminazioni in base al sesso che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva sul lavoro basata sull'articolo 13 del trattato;
9. invita la Commissione a realizzare uno studio approfondito sulla posizione della donna nello sport, come è stato suggerito nel corso della conferenza dei ministri dello sport del 12 novembre 2001, avendo cura di presentare tra l'altro statistiche sulla situazione generale delle donne nello sport e dati sul «Gender Budgeting» (Analisi dei bilanci in base al sesso);
10. sollecita l'Unione europea a sostenere il funzionamento della rete Europa, Donne e Sport;
11. chiede all'Unione europea di valutare, specialmente nel quadro del suo sesto programma quadro di ricerca, le questioni della salute, le sfide sociali e le problematiche pedagogiche attinenti alla partecipazione delle donne nello sport;
12. auspica che l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport offra l'occasione per una riflessione sulle sfide della pratica sportiva mista a scuola e chiede alla Commissione e agli Stati membri di attribuire una chiara priorità ai progetti volti a promuovere la pratica sportiva femminile;
13. chiede a Eurostat di definire indicatori e di elaborare statistiche europee sulla partecipazione di donne e uomini a tutti i livelli dello sport;
14. chiede alle autorità governative di considerare sistematicamente la parità tra i sessi nella loro politica sportiva, segnatamente nella concessione di sovvenzioni;
15. chiede alla Commissione e agli Stati membri di iscrivere negli accordi bilaterali e di cooperazione con i paesi terzi la questione «donne e sport»; chiede al Parlamento europeo di iscrivere la questione «donne e sport» nell'ambito degli scambi interparlamentari e degli incontri euromediterranei;
16. prospetta la possibilità di inviare una delegazione della sua commissione per i diritti della donna e le pari opportunità alla conferenza europea della rete «Europa, donne e sport» il 23-25 aprile 2004 a Parigi e alla conferenza internazionale del Gruppo di lavoro internazionale sulle donne e lo sport l'11-14 maggio 2006 a Kunamoto;

Sviluppare lo sport scolastico e lo sport ricreativo

17. chiede agli Stati membri di ridare all'educazione fisica e sportiva una collocazione conseguente nell'istruzione scolastica e di considerarla un indicatore di valutazione dell'insegnamento;
18. chiede agli Stati membri di realizzare uno studio sulla partecipazione quantitativa e qualitativa delle ragazze e dei ragazzi alla pratica sportiva scolastica e extrascolastica e di ricorrere a strumenti adeguati per incrementare la partecipazione delle ragazze alla pratica sportiva e fisica;
19. chiede agli Stati membri e alle autorità competenti di assicurare la formazione delle insegnanti e degli insegnanti di educazione fisica sulla questione della pratica sportiva mista tra i sessi e dei generi, inserendo tale dimensione nelle loro formazioni e di sensibilizzare i genitori sugli effetti regressivi degli stereotipi;
20. sottolinea l'importanza di consentire ai bambini di attendere ad una pratica sportiva mista fin dalla scuola materna e elementare; invita le scuole, i club, le associazioni e gli enti locali a sviluppare progetti pilota in materia;
21. chiede agli Stati membri di sviluppare politiche di inserimento sociale dei giovani attraverso lo sport inserendo le ragazze nel proprio pubblico di destinatari e di utilizzare a tal fine segnatamente l'obiettivo 3 dei Fondi strutturali;

Giovedì 5 giugno 2003

22. chiede alle autorità governative e agli enti locali di realizzare attività di promozione e di proporre alle ragazze e ai ragazzi una gamma ampliata di attività sportive scolastiche e extrascolastiche;
23. ribadisce la necessità di adoprarsi onde consentire alle donne di praticare un'attività sportiva e fisica offrendo loro un migliore accesso agli ambienti sportivi, mediante corsi specifici, orari riservati, e prevedendo strutture d'accoglienza per i bambini e buoni collegamenti pubblici con i centri sportivi;
24. invita il movimento sportivo a sancire nei suoi statuti la parità di accesso per le donne e gli uomini alla pratica sportiva, a attuare un piano d'azione per la promozione delle donne nelle loro discipline, ad organizzare corsi sull'integrazione della dimensione delle pari opportunità e correlata attuazione e a destinare una linea di bilancio per lo sport dilettante femminile, proponendo pratiche miste e/o creando sezioni femminili;
25. chiede agli Stati membri e alle autorità competenti di garantire la formazione e la qualificazione degli allenatori sportivi di tutti i livelli, e di includere nella loro formazione le questioni di genere;
26. invita le autorità governative, le imprese e le parti sociali, vista la difficile articolazione tra vita professionale, familiare e ricreativa, a incoraggiare la pratica sportiva sul posto di lavoro, segnatamente tramite contrattazione collettiva, e in particolare a sviluppare azioni di sostegno all'accesso allo sport presso il personale precario e le donne in difficoltà;

Garantire la parità di diritti nello sport di alto livello

27. sollecita gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello;
28. chiede alle federazioni nazionali e alle relative autorità di tutela di assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso allo statuto di atleta di alto livello, garantendo gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di assistenza medica, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle loro carriere sportive;
29. chiede alle autorità governative e sportive di garantire l'eliminazione delle discriminazioni dirette e indirette di cui sono vittima le atlete nell'esercizio del loro lavoro;
30. invita le imprese a moltiplicare le azioni di cooperazione con le sportive di alto livello, valorizzando la loro immagine e favorendo senza distinzioni lo sport femminile nel suo complesso;
31. chiede ai mezzi d'informazione di provvedere a una copertura equilibrata dello sport femminile e maschile nonché a una rappresentazione non discriminatoria delle donne nello sport;
32. propone, nel quadro della revisione della direttiva 89/552/CEE⁽¹⁾ «televisione senza frontiere» e in particolare dell'articolo 3 bis relativo alla trasmissione di avvenimenti di maggiore rilevanza, che gli Stati membri provvedano all'introduzione della dimensione del genere nella trasmissione di competizioni sportive;
33. incoraggia le atlete a organizzarsi per far valere i propri diritti sportivi, economici e sociali, nonché per adire la giustizia o le autorità competenti in caso di discriminazioni e di intimidazioni;
34. auspica che i prossimi Giochi olimpici di Atene siano esemplari e chiede al CIO di garantire la composizione mista di tutte le delegazioni nazionali;

Assicurare la salute delle atlete

35. invita pressantemente le federazioni sportive e gli allenatori a dar prova di maggiore vigilanza circa le cure e condizioni nelle quali debbono svolgersi le pratiche agonistiche nonché ad informare le sportive di alto livello, in particolare le giovani, delle conseguenze sulla loro salute fisica, fisiologica, sessuale e riproduttiva connesse a un allenamento sportivo intenso, al consumo di sostanze dopanti o all'inosservanza delle regole alimentari;
36. segnala che una impostazione più orientata alla donna, e la formazione specifica dell'assistenza medica e paramedica, sono elementi necessari per la salvaguardia della salute delle atlete;

(¹) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

Giovedì 5 giugno 2003

37. ribadisce la necessità di realizzare studi specifici e sessuati sulle incidenze dello sport sulla salute degli atleti;
38. ritiene importante che le atlete siano seguite psicologicamente per affrontare le trasformazioni del proprio corpo o per rispondere agli interrogativi sulla loro femminilità e che si tenga conto di questi aspetti in sede di formazione degli allenatori e delle allenatrici;
39. ricorda il diritto inalienabile delle sportive in materia di sessualità e di riproduzione e chiede che sia punito ogni atto lesivo di tali libertà;
40. invita pressantemente gli Stati membri e le federazioni sportive ad adottare provvedimenti tesi a prevenire e far cessare le molestie e gli abusi sessuali nello sport facendo applicare la legislazione relativa alle molestie sessuali sul lavoro, ad informare gli atleti e i rispettivi paesi sui rischi di abusi e sul diritto di ricorso di cui dispongono nonché ad impartire una formazione specifica al personale delle organizzazioni sportive avendo cura di garantire l'iter penale e disciplinare;

Rafforzare la partecipazione delle donne negli ambiti decisionali

41. osserva che la partecipazione delle donne negli ambiti decisionali dello sport si scontra con gli stessi ostacoli esistenti nei settori politici o economici e quindi esige il ricorso ad azioni positive;
42. chiede agli Stati membri e alle autorità di tutela di condizionare la propria autorizzazione e il sovvenzionamento delle associazioni e delle autorità sportive a disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali;
43. chiede alle organizzazioni e alle autorità sportive di promuovere la partecipazione delle donne nelle funzioni di arbitro e di giudice di gara e di instaurare un sistema misto nelle commissioni mediche e nelle commissioni di selezione;
44. chiede alle organizzazioni sportive di istituire programmi di formazione e di assistenza personalizzata per le atlete in vista del loro reinserimento professionale, segnatamente come allenatrici, assistenti tecnici e dirigenti;
45. invita il movimento sportivo a rispettare l'obiettivo del CIO in materia di partecipazione delle donne negli ambiti decisionali (20 % di donne nelle strutture dirigenti entro il 31 dicembre 2005) e ad aumentarlo al 30 % nel corso dei prossimi dieci anni;

*
* *

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

P5_TA(2003)0270

Cancro al seno

Risoluzione del Parlamento europeo sul cancro al seno nell'Unione europea (2002/2279(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 152 del trattato CE quale modificato dal trattato di Nizza,
- visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

Giovedì 5 giugno 2003

- vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla situazione della salute delle donne nella Comunità europea ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2003 sulla comunicazione della Commissione concernente i provvedimenti adottati a livello nazionale e comunitario in merito alle protesi mammarie ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2001 sulla concessione di brevetti per i geni BRCA1 e BRCA2 («cancro del seno») ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2003 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Il futuro dei servizi sanitari e dell'assistenza agli anziani: garantire accessibilità, qualità e sostenibilità finanziaria» ⁽⁴⁾,
 - vista la decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) ⁽⁵⁾ prorogata con la decisione n. 521/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾,
 - vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) ⁽⁷⁾,
 - vista la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽⁸⁾,
 - vista la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ⁽⁹⁾,
 - vista la Carta contro il cancro adottata il 4 febbraio 2000 a Parigi in occasione del primo vertice mondiale contro il cancro,
 - viste le «European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening» (linee guida europee di garanzia di qualità nello screening mammografico) ⁽¹⁰⁾,
 - viste le raccomandazioni della Società europea di mastologia (EUSOMA) intitolate «The requirements of a specialist breast unit» (I requisiti di un'unità specialistica di senologia) ⁽¹¹⁾,
 - viste le raccomandazioni sullo screening del cancro nell'Unione europea presentate dal comitato consultivo per la prevenzione del cancro ⁽¹²⁾,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0159/2003),
- A. considerando che, secondo il disposto dell'articolo 152 del trattato CE, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana e che l'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, comprende la lotta contro le malattie gravi più diffuse, come il cancro, favorendo la ricerca sulle loro cause e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria,

⁽¹⁾ GU C 175 del 21.6.1999, pag. 68.

⁽²⁾ P5_TA(2003)0063.

⁽³⁾ GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 265.

⁽⁴⁾ P5_TA(2003)0015.

⁽⁵⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 79 del 17.3.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

⁽¹⁰⁾ La Commissione ha pubblicato nel 2001 la terza edizione curata dalla «European Breast Cancer Network» (rete europea sul cancro della mammella).

⁽¹¹⁾ Pubblicate nello *European Journal of Cancer*, n. 36, 2000, pagg. 2288-2293.

⁽¹²⁾ Pubblicate nello *European Journal of Cancer*, n. 36, 2000, pagg. 1473-1478.

Giovedì 5 giugno 2003

- B. considerando che nel 2000, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nell'Unione europea 216 000 donne hanno sviluppato un cancro al seno, che i decessi sono stati 79 000, che il carcinoma della mammella è la forma di cancro più diffusa tra le donne, che una donna su nove ne è colpita e che tale patologia rappresenta nell'Unione europea la causa di morte più frequente fra le donne di età compresa fra i 35 e 55 anni,
- C. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce ad ogni persona il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ricevere cure mediche,
- D. considerando che, per quanto riguarda il cancro al seno, ogni donna deve aver accesso a uno screening, a cure e a una post-terapia di qualità, a prescindere dal luogo di residenza, dalla posizione sociale, dalla professione e dal livello di istruzione, ma che attualmente esistono differenze molto marcate fra gli Stati membri, le regioni, e persino fra gli ospedali di una stessa città, in merito alla qualità delle cure fornite per il carcinoma della mammella, e che di conseguenza anche le possibilità di sopravvivenza delle donne variano notevolmente,
- E. considerando che lo studio Eurocare del 1999 ha evidenziato l'esistenza di differenze importanti fra gli Stati membri, anche dell'ordine del 16 %, quanto ai tassi di sopravvivenza di pazienti affette da carcinoma della mammella, differenze che vengono fra l'altro ricondotte a disparità nell'accesso allo screening, alla diagnosi e alla cura ⁽¹⁾,
- F. considerando che la ricerca non ha finora messo a punto strumenti efficaci per la prevenzione del cancro al seno o per la sua guarigione, a prescindere dallo stadio della malattia al momento della diagnosi, e considerando altresì che il cancro al seno, se diagnosticato in uno stadio iniziale e trattato correttamente, può essere vinto nel 90 % dei casi,
- G. considerando che il piano d'azione comunitario «L'Europa contro il cancro» ha dato importanti impulsi alla lotta contro il carcinoma della mammella e che le linee guida europee di garanzia di qualità nello screening mammografico, messe a punto per la prima volta nel 1992, costituiscono un esempio particolarmente valido di norme di qualità e di prassi di eccellenza nel quadro della politica sanitaria europea,
- H. considerando che, secondo i dati dell'OMS, uno screening mammografico di qualità, ossia l'invito periodico rivolto alla popolazione femminile affinché si sottoponga spontaneamente a un test mammografico gratuito e ad ulteriori eventuali accertamenti, nel quadro di un programma regionale o nazionale sistematico, riferito alla popolazione, può ridurre anche del 35 % la mortalità per cancro al seno fra le donne di età compresa fra i 50 e i 69 e che, in base a studi scientifici, la mortalità può essere ridotta del 20 % anche fra le donne di età compresa fra i 40 e 49 anni,
- I. considerando che alle donne con protesi mammarie deve essere messa a disposizione la tecnica diagnostica degli ultrasuoni, poiché nel loro caso lo screening risulta più difficile,
- J. considerando che l'autoesame del seno da parte della donna fornisce un prezioso contributo alla conoscenza del proprio corpo, ma non può rappresentare un'alternativa alla diagnosi precoce mediante lo screening, e che anche l'OMS ha concluso che non vi sono ancora prove sufficienti atte a dimostrare che l'esame clinico del seno o l'autoesame portino a una riduzione della mortalità dovuta al cancro al seno,
- K. considerando che la palpazione è uno strumento importante per diagnosticare tempestivamente un carcinoma nell'intervallo tra due screening, nonché nel caso delle donne che, data la loro età, non sono ammesse a partecipare a programmi di screening sistematici,
- L. considerando che lo screening, la diagnosi, la cura e la post-terapia del cancro al seno dovrebbero essere effettuate esclusivamente da un'équipe medica specialistica interdisciplinare, poiché ciò può aumentare notevolmente le possibilità di sopravvivenza delle pazienti,
- M. considerando che servizi di qualità in materia di carcinoma mammario si traducono in economie per il sistema sanitario, a medio e lungo termine, poiché consentono di evitare esami e trattamenti superflui e permettono di diagnosticare più tempestivamente un eventuale cancro al seno, il che riduce il numero di interventi e terapie post-operatorie onerosi,

⁽¹⁾ «Survival of adult cancer patients in Europe diagnosed from 1978-1989» (Sopravvivenza in Europa di pazienti adulti affetti da cancro diagnosticato fra il 1978 e il 1989), The Eurocare II study. EJC, vol. 34, n. 14.

Giovedì 5 giugno 2003

- N. considerando che è necessario assicurare alle pazienti una qualità di vita il più possibile elevata, poiché la terapia del cancro al seno comporta pesanti ripercussioni fisiche e psichiche,
- O. considerando che le donne affette da carcinoma mammario devono essere adeguatamente informate dal medico curante in merito alla diagnosi e alla terapia ed essere coinvolte nelle decisioni sulle opzioni terapeutiche con cognizione di causa circa gli effetti collaterali,
- P. considerando che finora non tutti gli Stati membri hanno adottato una regolamentazione specifica sui diritti del paziente e che quindi i diritti in materia risultano poco trasparenti per i pazienti,
1. invita gli Stati membri e la Commissione a fare della lotta contro il cancro al seno una priorità della politica sanitaria e a sviluppare e attuare strategie efficaci per migliorare la prevenzione, lo screening, la diagnosi, la cura e la post-terapia del carcinoma della mammella, onde garantire in tutto il territorio europeo la massima qualità al riguardo;
 2. invita gli Stati membri a porsi l'obiettivo di creare i presupposti, entro il 2008, affinché la mortalità media per carcinoma della mammella possa essere ridotta del 25 % nell'Unione europea e le differenze attualmente esistenti tra gli Stati membri quanto alla percentuale di sopravvivenza dopo cinque anni possano essere ridotte al 5 %;
 3. critica il fatto che le linee guida europee di garanzia di qualità nello screening mammografico abbiano sinora portato al varo di programmi capillari di screening in solo 8 dei 15 Stati membri; invita pertanto gli Stati membri ad offrire quanto prima a tutte le donne di età compresa fra i 50 e almeno i 69 anni, a intervalli biennali, un programma di screening mammografico corrispondente alle linee guida europee, laddove il programma stesso, riferito alla popolazione, deve consentire di raggiungere un tasso di partecipazione spontanea superiore al 70 % e rispettare i parametri di qualità elencati in appresso:
 - lo screening viene effettuato solo nelle strutture previste e certificate allo scopo, ovvero in unità fisse o unità mobili dipendenti dai centri in questione, e nei casi sospetti un'équipe medica interdisciplinare procede ad ulteriori accertamenti all'interno di una struttura specialistica;
 - ogni mammografia viene esaminata in modo indipendente, secondo il sistema del «doppio cieco», da due radiologi, ognuno dei quali esamina ogni anno almeno 5 000 mammografie;
 - la qualità delle immagini e il dosaggio di radiazioni delle apparecchiature utilizzate per lo screening sono oggetto di revisioni periodiche, e anche il processo di sviluppo delle immagini viene controllato;
 - i medici e il personale paramedico partecipano regolarmente ad azioni di perfezionamento professionale;
 4. insiste affinché, nell'ambito dei programmi di screening, siano disponibili apparecchiature per sottoporre a ultrasuoni le donne portatrici di protesi mammarie radiopache;
 5. chiede che tutte le donne affette da carcinoma della mammella abbiano il diritto ad essere curate da un'équipe interdisciplinare e invita pertanto gli Stati membri a sviluppare una rete capillare di centri di senologia certificati e interdisciplinari, che debbono soddisfare ai seguenti criteri di qualità:
 - ogni centro opera ogni anno almeno 150 pazienti cui viene diagnosticato per la prima volta un cancro al seno;
 - il centro di senologia è diretto da un medico specializzato in patologie mammarie particolarmente qualificato; l'équipe interdisciplinare è formata di medici esperti in chirurgia mammaria, che operano unicamente patologie mammarie, nonché di radiologi, oncologi, patologi, personale infermieristico e tecnici di radiologia anch'essi specializzati in malattie del seno, come pure di un gestore dati;
 - almeno una volta la settimana si svolgono presso il centro conferenze interdisciplinari sui casi riscontrati, nell'ambito delle quali viene discussa sia la fase pre-operatoria che quella post-operatoria;
 - la qualità dei risultati è garantita dalla ricerca clinica;
 - i medici e il personale paramedico partecipano regolarmente ad azioni di perfezionamento;

Giovedì 5 giugno 2003

- con il superamento di prove organizzate a intervalli regolari i medici e il personale paramedico dimostrano di disporre di un livello sufficiente di conoscenze e competenze aggiornate;
 - le visite di controllo e la post-terapia avvengono in stretta cooperazione con il centro interdisciplinare di senologia in questione;
 - le pazienti fruiscono di una consulenza oncologico-psicologica, di sostegno psicoterapeutico e di prestazioni di fisioterapia ed hanno altresì accesso ai servizi sociali;
6. valuta positivamente il fatto che, nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca, sia prevista una dotazione complessiva di 400 milioni EUR per la ricerca sul cancro e invita la Commissione e gli Stati membri:
- a) a garantire un miglior coordinamento tra le attività di ricerca a livello nazionale e a livello europeo;
 - b) ad assicurare che, anche in Europa, il trattamento del cancro al seno si fondi sulla «evidence-based medicine» (medicina basata su prove di efficacia);
 - c) a tradurre in applicazioni terapeutiche, in tempi il più possibile brevi, i progressi realizzati dalla ricerca di base e a intensificare ulteriormente la ricerca clinica, in particolare i test clinici coordinati dall'Organizzazione europea per la ricerca e il trattamento del cancro (EORTC), effettuati presso centri e cliniche di oncologia in tutto il territorio dell'Unione europea;
 - d) ad aumentare, rispetto al passato, le risorse stanziare per la ricerca sul cancro, al fine di:
 - intensificare ulteriormente la ricerca sulle cause e le terapie;
 - migliorare la valutazione dell'efficacia delle terapie e della sicurezza dei risultati;
 - studiare ulteriormente i nessi tra carcinoma della mammella e potenziali fattori di rischio come il tabacco, l'alimentazione, gli ormoni, lo stile di vita (peso, attività fisica);
 - potenziare la ricerca in merito ai protocolli di cura per pazienti degenti e non degenti, affinché in futuro l'ospedalizzazione e il trattamento medico non siano più per le donne causa di inutile stress;
 - mettere a punto un metodo per la valutazione standardizzata del rischio per le donne con predisposizione familiare a sviluppare un carcinoma mammario;
7. invita gli Stati membri, nell'ambito delle proprie competenze:
- a) ad attenersi alle raccomandazioni dell'OMS e a porre in essere piani d'azione nazionali contro il cancro coinvolgendo tutti i principali soggetti interessati;
 - b) a sviluppare e ad aggiornare costantemente, sulla base di dati concreti, ulteriori linee guida in materia di screening, diagnosi, cura e post-terapia, a istituire un coordinamento nazionale per il cancro al seno e a garantire l'attuazione delle linee guida mediante una procedura di verifica trasparente;
 - c) a garantire, per quanto riguarda il benessere psichico e l'integrità fisica delle donne:
 - che a ogni donna sia comunicato il referto dell'esame entro cinque giorni lavorativi, sia in caso di screening sia in caso di esami clinici, e che nessuna donna cui viene diagnosticato un carcinoma mammario debba attendere più di quattro settimane prima di iniziare la cura;
 - che a ogni donna sia offerta la possibilità, in casi giustificati dal punto di vista medico, di un intervento chirurgico conservativo, così da ridurre il numero di inutili amputazioni della mammella, e che la ricostruzione della mammella sia effettuata per quanto possibile con tessuto autologo e nel minor lasso di tempo possibile;
 - che ogni donna riceva prima dell'intervento una diagnosi certa (in particolare mediante il ricorso a una biopsia il meno possibile invasiva);
 - che alle donne con protesi mammaria sia distribuito un «passaporto» in cui sono registrate le caratteristiche particolari delle protesi e la necessaria terapia post-operatoria;

Giovedì 5 giugno 2003

- d) a garantire il rimborso di presidi medici quali parrucche e protesi esterne da inserire nel reggiseno nonché dei drenaggi linfatici, per quanto riguarda la post-terapia;
- e) a diffondere specializzazioni come la chirurgia mammaria, l'assistenza infermieristica a patologie mammarie o la psicologia oncologica, che hanno già dato buoni risultati in alcuni Stati membri, istituendo corrispondenti corsi di formazione e specializzazione;
- f) a istituire centri di consulenza medica e psicologica per le donne con una presunta predisposizione familiare a sviluppare il cancro al seno e a offrire alle donne risultate positive all'esame un programma di screening rafforzato;
- g) a varare una regolamentazione specifica sui diritti individuali del paziente che gli riconosca i seguenti diritti:
- il diritto a un'assistenza medica adeguata e qualificata da parte di personale medico in ambulatori e ospedali adeguatamente attrezzati e organizzati,
 - il diritto a un'informazione e una consulenza comprensibile, competente e adeguata da parte del medico prima, durante e dopo la terapia,
 - il diritto all'autodeterminazione dopo aver ricevuto un'informazione globale,
 - il diritto alla documentazione e alla consultazione sul trattamento subito,
 - il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati,
 - il diritto a presentare denuncia,
 - il diritto a un consulto in caso di diagnosi di cancro;
- h) a coinvolgere le associazioni di pazienti nelle decisioni di politica sanitaria più di quanto non avvenga oggi e ad appoggiare adeguatamente il loro lavoro;
- i) ad adoperarsi per migliorare i dati disponibili e a creare quanto prima registri nazionali sui tumori che rispondano ai parametri della «European Network of Cancer Registries» (rete europea dei registri sui tumori), affinché nell'Unione europea siano finalmente disponibili dati attendibili e comparabili sull'evoluzione del cancro e del cancro al seno in particolare;
8. invita la Commissione:
- a) a finanziare adeguatamente anche in futuro, nell'ambito del programma d'azione nel campo della sanità pubblica (2003-2008), i progetti innovativi emersi dal precedente programma «L'Europa contro il cancro», quali la rete europea sul cancro della mammella, la rete europea dei registri sui tumori e la rete di ricerca su cancro e nutrizione (EPIC);
- b) a raggruppare le attività delle direzioni generali sanità, ricerca e società dell'informazione e a creare un sito web comune dell'Unione europea sul cancro, nel quale cittadini e non addetti ai lavori possano trovare, al pari di medici e ricercatori, informazioni a vari livelli su questa malattia, a cura di ricercatori, associazioni mediche, associazioni di pazienti, ecc., a livello europeo e nazionale, redatte in un linguaggio facilmente comprensibile e in diverse lingue;
- c) a presentare a breve termine una proposta di raccomandazione del Consiglio sullo screening del cancro nell'Unione europea basata sulle raccomandazioni in materia presentate dal comitato consultivo per la prevenzione del cancro, che sottolineano la necessità di un approccio organizzato e coerente dello screening del cancro (al seno, della cervice, colon-rettale e della prostata); considera fondamentale un approccio coordinato a livello europeo al fine di prevenire screening inefficienti, di bassa qualità e opportunistici; il Parlamento europeo si impegna a sua volta ad associarsi a questo processo;
9. sottolinea la rilevanza degli studi clinici per il progresso medico; accoglie con favore l'approvazione della precitata direttiva 2001/20/CE; ritiene che l'articolazione delle disposizioni di attuazione debba tenere conto delle esigenze degli istituti di ricerca; esprime il timore che l'obiettivo dell'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla sperimentazione clinica non verrà raggiunto e che non verranno eliminati gli ostacoli che si frappongono attualmente alla realizzazione di studi clinici cui partecipino più Stati membri;
10. sollecita gli Stati membri con regioni dell'obiettivo 1, date le notevoli differenze regionali in termini di accesso allo screening, alla diagnosi e al trattamento del carcinoma della mammella, a utilizzare maggiormente le risorse dei Fondi strutturali per finanziare la creazione di infrastrutture nel settore sanitario;

Giovedì 5 giugno 2003

11. ribadisce le sue preoccupazioni sulle possibili conseguenze della concessione, da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, di brevetti per i geni BRC AC 1 e BRC A2 («cancro al seno»); esorta l'Ufficio europeo dei brevetti a riesaminare la concessione del brevetto per tali geni ed esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che il codice genetico umano sia liberamente disponibile per la ricerca in tutto il mondo e che l'utilizzazione medica di determinati geni umani non sia ostacolata da monopoli basati sui brevetti;
12. invita la Commissione, unitamente alla Presidenza italiana, a organizzare una conferenza alla fine del 2003, quando giungeranno a termine gli ultimi progetti, per fare un bilancio del programma «L'Europa contro il cancro», anche nella prospettiva del nuovo programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008);
13. esprime la propria preoccupazione per il tasso proporzionalmente basso di sopravvivenza delle donne colpite da carcinoma della mammella nei paesi che stanno per aderire all'Unione europea e li invita pertanto a rafforzare i loro sforzi nella lotta contro il cancro al seno; chiede altresì alla Commissione di organizzare uno scambio strutturato di esperienze con i futuri Stati membri;
14. invita la Commissione a elaborare unitamente agli Stati membri, entro il Consiglio di primavera del 2006, una relazione sulle misure adottate a livello nazionale e a prendere decisioni, alla luce dei progressi realizzati, in merito agli ulteriori passi da compiere nella battaglia contro il cancro al seno;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

P5_TA(2003)0271

Situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Indonesia

Il Parlamento europeo,

- rammentando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Indonesia e nella provincia indonesiana di Papua [risoluzione del 13 dicembre 2001 su Papua (Irian Jaya) e Sulawesi in Indonesia⁽¹⁾ e risoluzione del 16 maggio 2002 sull'Indonesia (Molucche, Aceh e Papua)⁽²⁾],
- vista la comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 «Una strategia volta a intensificare le relazioni fra l'Indonesia e l'Unione europea» (COM(2000) 50),
- vista la relazione del marzo 2002 sulla missione di valutazione della prevenzione dei conflitti della Comunità europea in Indonesia,
- vista la propria risoluzione del 13 dicembre 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Una strategia volta a intensificare le relazioni fra l'Indonesia e l'Unione europea»⁽³⁾,
- visto il documento strategico CE-Indonesia 2002-2006,
- visto l'accordo sulla cessazione delle ostilità firmato il 9 dicembre 2002 tra il governo indonesiano e il Gerakan Aceh Merdeka (GAM),
- vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea sull'Aceh del 15 maggio 2003,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 19 maggio 2003,

⁽¹⁾ GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 312.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0254.

⁽³⁾ GU C 232 del 17.8.2001, pag. 186.

Giovedì 5 giugno 2003

- A. riconoscendo l'importanza dell'integrità del territorio nazionale ed esprimendo il proprio sostegno a favore della stessa, pur sottolineando che l'unico modo possibile per il governo indonesiano di garantire l'integrità territoriale del proprio paese è quello di avviare un vero dialogo con le province, onde affrontare alla radice le cause del separatismo, ed esaltando la rilevanza del dialogo tra le varie etnie, religioni e regioni e della riuscita del decentramento,

ACEH

- B. considerando che all'inizio del proprio mandato la Presidente Megawati Sukarnoputri si è impegnata a risolvere in maniera pacifica il problema della provincia di Aceh,
- C. considerando la creazione nel 1976 del GAM, un movimento che rivendica la creazione di uno Stato indipendente ed esige lo svolgimento di un referendum sull'autodeterminazione,
- D. considerando che durante i 26 anni di guerra hanno perso la vita 12 000 civili della provincia di Aceh e che l'accordo di cessazione delle ostilità firmato il 9 dicembre 2002 tra il Movimento libero di Aceh (GAM) e il governo indonesiano rappresenta un tentativo di ripristinare la pace nella provincia,
- E. considerando che i colloqui tenutisi all'ultimo momento a Tokyo il 17-18 maggio 2003 tra il governo indonesiano e il GAM non sono sfociati in una soluzione pacifica del conflitto nell'Aceh,
- F. considerando che la Presidente Megawati Sukarnoputri ha successivamente emanato il decreto presidenziale 28/2003 che autorizza per un periodo di sei mesi lo stato di emergenza militare nella provincia di Aceh, il che decreta di fatto la fine dell'accordo per la cessazione delle ostilità, negoziato a livello internazionale, e permette alle autorità militari di sostituire un numero elevato di autorità locali con rappresentanti dell'esercito e della polizia
- G. considerando che alla campagna militare delle forze armate indonesiane nella provincia di Aceh prendono parte 40 000 militari e poliziotti,
- H. prendendo atto delle segnalazioni di diverse organizzazioni non governative internazionali, secondo le quali le forze militari indonesiane avrebbero cercato di soffocare la ribellione compiendo gravi violazioni dei diritti dell'uomo tra cui esecuzioni sommarie, rapimenti, stupri e atti di tortura,
- I. prendendo atto delle segnalazioni di varie organizzazioni non governative internazionali riguardo al ruolo svolto dal GAM nelle uccisioni, detenzioni arbitrarie, espulsioni coatte di cittadini giavanesi e dubbie pratiche giudiziarie,
- J. considerando che il conflitto nella provincia di Aceh sta provocando sfollamenti e distruzioni interne di enormi proporzioni, in particolare nelle scuole,

PAPUA

- K. considerando che i cittadini della provincia di Papua hanno ripetutamente invitato le autorità indonesiane ad avviare un vero dialogo per rispondere alle loro aspirazioni e alle ingiustizie da essi percepite,
- L. considerando che il 23 ottobre 2001 il Parlamento nazionale indonesiano ha approvato la Legge sull'autonomia speciale di Papua (legge n. 21/2001),
- M. considerando che la comunità internazionale, tra cui l'Unione europea e il Forum delle isole del Pacifico (PIF), si è chiaramente espressa a favore dell'autonomia speciale per Papua e che l'Unione europea è disposta ad offrire sostegno finanziario e assistenza tecnica per l'attuazione di tale autonomia,
- N. considerando che l'articolo 46 della Legge sull'autonomia speciale per Papua prevede l'istituzione di una Commissione per la verità e la riconciliazione e che il governo centrale non è riuscito finora ad approvare la normativa necessaria all'istituzione dell'Assemblea popolare di Papua (Majelis Rakyat Papua o MRP) e della suddetta Commissione,
- O. considerando che l'assemblea provinciale, a seguito delle animate proteste da parte di studenti, organizzazioni non governative, esponenti religiosi e del Consiglio tribale di Papua (Lembaga Masyarakat Adat), ha deciso il 16 ottobre 1999 di respingere la divisione della provincia in tre provincie,

Giovedì 5 giugno 2003

- P. considerando che, ai sensi dell'articolo 76 della Legge sull'autonomia speciale per Papua, qualsiasi piano sulla divisione della provincia in più province può essere attuato soltanto previa approvazione del governo provinciale di Papua (DPRD) e del Consiglio dei rappresentanti del popolo (MRP),
- Q. considerando che nella provincia di Papua i sostenitori dei diritti dell'uomo come pure i membri di organizzatori politiche subiscono minacce di morte e, in taluni casi, ritengono di doversi rifugiare all'estero,

ACEH

1. esprime profonda preoccupazione per le indicibili violenze e il persistere del conflitto nella provincia di Aceh;
2. esorta il governo indonesiano e il GAM a riavviare i negoziati onde raggiungere un'intesa per l'attuazione definitiva dell'accordo sulla cessazione delle ostilità e organizzare elezioni libere ed eque nel 2004;
3. invita il GAM, sulla base dell'accordo di Ginevra, a perseguire la propria causa mediante un processo democratico e a smantellare le armi in suo possesso e chiede il ritiro dell'esercito indonesiano;
4. sottolinea che l'unica possibilità per il governo indonesiano di garantire l'integrità territoriale del paese consiste nell'avviare un vero dialogo con le province, onde affrontare alla radice le cause del separatismo, ed evidenzia l'importanza del dialogo a livello interetnico e interregionale e della riuscita del decentramento;
5. invita il governo indonesiano a consegnare alla giustizia i responsabili delle violazioni dei diritti dell'uomo nella provincia di Aceh e in altre parti del paese, a prescindere dal fatto che siano state commesse da civili, gruppi separatisti, miliziani, paramilitari o militari;
6. invita il governo indonesiano e il GAM ad assicurare l'incolumità e l'accesso dei sostenitori dei diritti dell'uomo e ad autorizzare una visita del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i sostenitori dei diritti dell'uomo;
7. chiede che tutte le organizzazioni umanitarie siano nuovamente autorizzate a portare, in condizioni di massima sicurezza, il loro aiuto alla popolazione;
8. chiede il rispetto della libertà di culto e delle varie religioni e deplora le restrizioni imposte alla libertà di stampa dalla legge marziale;
9. esprime profonda preoccupazione per il benessere di attivisti dei diritti dell'uomo della provincia di Aceh, di fama internazionale, quali i sigg. Nazar e Kautsar, che sono stati riconosciuti prigionieri di coscienza da «Amnesty International» e chiede che vengano fatte cadere le accuse ai loro danni;

PAPUA

10. esprime profonda preoccupazione per il decreto presidenziale 1/2003 inerente a una più celebre attuazione della legge n. 45/1999 sulla divisione della provincia di Papua in tre nuove province, così come emanato dal Presidente Megawati Sukarnoputri il 27 gennaio 2003;
11. invita il governo indonesiano ad abrogare il suddetto decreto, in quanto pregiudica la Legge sull'autonomia speciale per Papua e, di conseguenza, gli impegni assunti dall'Unione europea nei confronti di tale autonomia;
12. invita il governo indonesiano ad avviare senza indugio un reale dialogo con i rappresentanti dei cittadini della provincia di Papua, onde evitare ulteriori violenze;
13. esorta il governo indonesiano ad adoperarsi per la piena attuazione della Legge sull'autonomia speciale per Papua, ultimando e adottando norme governative in materia di bilancio, legislazione e sviluppo istituzionale, tra cui l'istituzione della MRP e della Commissione per la verità e la riconciliazione;

Giovedì 5 giugno 2003

14. invita il governo indonesiano ad approvare le indagini della Commissione nazionale per i diritti dell'uomo (Komnas HAM) sulle numerose violazioni dei diritti umani nella provincia di Papua, commesse attualmente e in passato, e ad istituire una squadra investigativa credibile e indipendente, composta da esperti sia nazionali, sia internazionali in materia di diritti dell'uomo, chiamata ad indagare sull'impunità delle forze di sicurezza;

15. esorta il governo indonesiano a individuare una soluzione pacifica alla questione della provincia di Papua, a tutelare le popolazioni a rischio e a invitare i Relatori speciali delle Nazioni Unite sulle torture e le esecuzioni sommarie a recarsi nelle province indonesiane interessate;

*
* *

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al governo e al parlamento indonesiani, ai governatori e alle camere regionali dei rappresentanti di Aceh e Papua, alla commissione nazionale indonesiana per i diritti dell'uomo (KOMNAS HAM), al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario ONU per i diritti dell'uomo e ai segretariati dell'ASEAN e del FORUM delle Isole del Pacifico.

P5_TA(2003)0272

Birmania

Risoluzione del Parlamento europeo sull'arresto di Daw Aung San Suu Kyi in Birmania

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Birmania e, in particolare, le sue risoluzioni dell'11 aprile 2002 ⁽¹⁾ e del 13 marzo 2003 ⁽²⁾,
 - vista la posizione comune 96/635/PESC del Consiglio del 28 ottobre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Birmania/Myanmar ⁽³⁾ sulla Birmania del 28 ottobre 1996, quale rinnovata ed ampliata dalla posizione comune 2003/297/PESC del Consiglio, del 28 aprile 2003, su Birmania/Myanmar ⁽⁴⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e le esportazioni in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio ⁽⁶⁾,
- A. considerando che la disastrosa situazione politica in Birmania si è aggravata in modo significativo negli ultimi giorni,
- B. considerando che Daw Aung San Suu Kyi, leader della Lega Nazionale per la Democrazia (LND) all'opposizione è stata arrestata il 31 maggio 2003 con altri 19 membri del partito,
- C. ricordando che questo Parlamento ha attribuito a Daw Aung San Suu Kyi il Premio Sakharov per i diritti dell'uomo e che quest'ultima è anche laureata del Premio Nobel,

⁽¹⁾ GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 681.

⁽²⁾ P5_TA(2003) 0104.

⁽³⁾ GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29.

Giovedì 5 giugno 2003

- D. considerando che, stando a talune notizie, sono state uccise almeno 70 persone nell'attacco della giunta militare e dei suoi sostenitori contro Daw Aung San Suu Kyi e i membri dell'LND nella Birmania superiore,
- E. considerando che gli aggressori hanno picchiato selvaggiamente i membri dell'LND e li hanno colpiti lanciando pietre e che i soldati hanno altresì aperto il fuoco uccidendo e ferendo un grande numero di membri dell'LND e considerando che alcune notizie riportano che Daw Aung San Suu Kyi è stata ferita alla testa;
- F. preoccupato per l'assenza di informazioni sulla sorte di Tin Oo, vicepresidente dell'LND che accompagnava Daw Aung San Suu Kyi,
- G. considerando che gli uffici principali dell'LND in tutta la Birmania sono stati chiusi dal Consiglio Militare di Stato per la Pace e lo Sviluppo (SPDC), attualmente al potere, e che le università e gli istituti di insegnamento hanno ricevuto l'ordine di chiudere,
- H. considerando che, quasi un anno fa esattamente, Daw Aung San Suu Kyi è stata rilasciata dopo un lungo periodo di arresti domiciliari — una mossa accolta, all'epoca, quale segno che la giunta era disposta a procedere a riforme politiche,
- I. considerando il dialogo politico avviato sotto gli auspici dell'inviato speciale dell'ONU, Razali Ismaël,
- J. considerando che la visita di Razali Ismaël, prevista il 6 giugno 2003, potrebbe essere rimessa in causa se non avesse la possibilità di incontrare Daw Aung San Suu Kyi,
- K. considerando che più di 1 000 persone sono ancora incarcerate per ragioni politiche,
1. condanna vivamente l'arresto di Daw Aung San Suu Kyi e di altri membri dell'LND e chiede il loro immediato rilascio;
 2. chiede che lo SPDC cessi immediatamente la pratica delle esecuzioni extragiudiziarie, dello stupro sistematico e dell'intimidazione politica contro il popolo birmano;
 3. riafferma il suo risoluto impegno e pieno sostegno al cambiamento democratico, giudiziario e politico in Birmania;
 4. chiede la riapertura degli uffici dell'LND e che vengano adottate le prime misure credibili in vista del ripristino della democrazia in Birmania;
 5. chiede l'immediata riapertura di tutte le università in Birmania;
 6. invita il Consiglio ad applicare immediatamente l'estensione del divieto di visto e il congelamento dei beni, come stabilito nella precitata posizione comune 2003/297/PESC, la cui applicazione è stata sospesa fino al 29 ottobre 2003 con la speranza, adesso chiaramente persa, di un progresso verso il ripristino della democrazia e dei diritti umani;
 7. chiede che lo SPDC rinunci alla sua presa sul potere e che vengano pienamente rispettati i risultati delle ultime elezioni;
 8. invita il Consiglio e la Commissione a mostrarsi disponibili, in collaborazione con le Nazioni Unite, a facilitare il processo di riconciliazione nazionale in Birmania;
 9. invita gli Stati dell'ASEAN ad adottare azioni urgenti in modo da permettere un miglioramento della situazione in Birmania prima che si registrino altre vittime e un ulteriore aggravamento della situazione economica e politica nel paese;
 10. invita il Consiglio a iscrivere la situazione in Birmania nell'ordine del giorno della prossima riunione dei Ministri degli affari esteri dell'ASEAN che si terrà il 23-24 luglio a Bali;
 11. incarica il suo Presidente di presentare la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN, a Daw Daw Aung San Suu Kyi, al Segretario generale dell'ONU e allo SPDC.
-

Giovedì 5 giugno 2003

P5_TA(2003)0273

Zimbabwe

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani nello Zimbabwe

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nello Zimbabwe,
- A. considerando il continuo deterioramento della situazione politica ed economica nello Zimbabwe,
- B. considerando che il principale partito di opposizione dello Zimbabwe, il Movimento per il cambiamento democratico (MCD), ha indetto una manifestazione popolare per la pace di una settimana a partire dal 2 giugno 2003 e che dovrebbe andare avanti almeno fino al 6 giugno,
- C. considerando che il regime Mugabe ha dichiarato illegali lo sciopero e le manifestazioni avvertendo che chiunque vi parteciperà dovrà affrontare «l'ira della legge»,
- D. considerando che la maggioranza delle persone ha risposto all'appello con la chiusura di fabbriche, aziende e negozi,
- E. considerando il dispiegamento delle milizie governative, al pari dell'esercito, della polizia e delle forze antisommossa, nelle principali città dello Zimbabwe,
- F. considerando che i provvedimenti severi da parte del regime sono cominciati ancora prima dell'inizio degli scioperi e delle manifestazioni con l'arresto e il successivo rilascio del presidente dell'MCD, Morgan Tsvangirai, e con l'arresto e le violenze contro altri politici dell'MCD,
- G. considerando che l'esercito e la polizia hanno usato violenza eccessiva contro i dimostranti causando la morte di almeno una persona,
- H. considerando che nelle precedenti manifestazioni del 18 e 19 marzo 2003 tra i gruppi operanti in difesa dei diritti dell'uomo più di 250 persone hanno dovuto ricorrere a cure ospedaliere e che altre 500 sono state arrestate a causa della violenta risposta del regime,
- I. considerando la crescente indisponibilità di cibo e carburante nello Zimbabwe, l'aumento mensile di oltre il 50 % del prezzo per i beni di prima necessità, l'inflazione che ha ormai toccato quasi il 270 % e le stime dell'Economist Intelligence Unit che prevedono per lo Zimbabwe il più alto tasso d'inflazione del mondo entro la fine del 2003 con il probabile aumento dei prezzi al consumo di oltre il 300 %,
- J. considerando le stime del Programma alimentare mondiale dell'ONU, secondo le quali nello Zimbabwe su una popolazione di 12,6 milioni di abitanti, 7,2 necessitano di aiuti alimentari,
- K. considerando che le ultime elezioni presidenziali e amministrative sono state caratterizzate da intimidazioni, repressione, brogli elettorali e violenze politiche di fattura statale e che sono state ampiamente riconosciute come «non libere e non eque»,
- L. considerando il fallimento, causato dalla loro incompleta attuazione, delle sanzioni mirate dell'Unione europea nei confronti del regime di Mugabe, nel prevenire un deterioramento della situazione nello Zimbabwe e nell'apportare miglioramenti alla situazione del paese,
- M. considerando che a Samuel Mumbengegwi, Ministro dello Zimbabwe per il commercio e l'industria, a carico del quale esiste uno specifico divieto di viaggiare all'interno dell'UE, è stato rilasciato un visto per partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri ACP-UE a Bruxelles (12-16 maggio 2003), atto che ha indebolito le sanzioni comunitarie contro il regime Mugabe,

Giovedì 5 giugno 2003

- N. considerando che Thabo Mbeki, Presidente del Sudafrica, Olusegun Obasanjo, Presidente della Nigeria, e Baziki Muluzi, Presidente del Malawi, visitando il 5 maggio 2003 lo Zimbabwe, non sono riusciti nel loro intento di accelerare il ripristino della democrazia e dello Stato di diritto nel paese,
- O. considerando che il 4 aprile la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) ha inutilmente espresso il desiderio di avviare un canale di dialogo tra l'UE e lo Zimbabwe nell'ottica del ritiro delle sanzioni comunitarie contro il regime Mugabe,
1. condanna la crescente violenta oppressione del regime Mugabe esercitata contro la popolazione dello Zimbabwe e chiede l'immediata cessazione della campagna politica d'intimidazione e di brutalità e il rispetto del diritto costituzionale dei cittadini a manifestare pacificamente;
 2. chiede l'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici;
 3. chiede che il regime Mugabe indichi senza indugi elezioni libere ed eque sotto la supervisione internazionale;
 4. deplora vivamente l'atteggiamento del Consiglio che continua a non voler dare piena ed efficace attuazione alle misure comunitarie contro il regime Mugabe, nonostante il rapido deterioramento della situazione nello Zimbabwe e i reiterati inviti di questo Parlamento;
 5. chiede al Consiglio di prendere l'iniziativa all'interno della comunità internazionale al fine di ideare una strategia coerente volta al ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo nello Zimbabwe;
 6. chiede al Consiglio di inasprire le sue sanzioni e di garantirne la rigorosa applicazione, senza eccezioni;
 7. esprime il proprio profondo disappunto in merito alla mancata adozione da parte dei capi di Stato africani di una linea di condotta più severa nei confronti del regime Mugabe e ribadisce, in particolare, il suo invito al Presidente sudafricano Mbeki di prendere iniziative più rigorose al fine di risolvere la crisi che colpisce lo Zimbabwe esercitando la notevole influenza del Sudafrica nei confronti di tale regione, cosa che ha fruttato risultati positivi in altre situazioni;
 8. deplora il rifiuto da parte della SADC di esercitare pressioni nei confronti del regime Mugabe ed esorta l'Unione africana e i paesi appartenenti alla SADC a fare tutto il possibile per risolvere la crisi;
 9. invita le Nazioni Unite a nominare un Relatore speciale che investighi sulla situazione dei diritti umani nello Zimbabwe;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Unione africana, al Segretario generale della SADC, al Consiglio ACP-UE, al Governo e al Parlamento dello Zimbabwe, al Governo e al Parlamento del Sudafrica e ai capi di Stato dei paesi del G8.

P5_TA(2003)0274

Violazioni del diritto comunitario (rapporti con gli autori di denunce)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002) 141 – C5-0288/2002 – 2002/2148(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 141 – C5-0288/2002⁽¹⁾),
- visti gli articoli 1 e 6 del trattato sull'Unione europea,

⁽¹⁾ GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.

Giovedì 5 giugno 2003

- visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾,
 - viste le sue risoluzioni del 16 luglio 1998⁽²⁾ e 15 aprile 1999⁽³⁾ sulle relazioni annuali del Mediatore europeo rispettivamente per il 1997 e per il 1998,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A5-0157/2003),
- A. ricordando la sua risoluzione del 6 settembre 2001 circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa⁽⁴⁾,
- B. ricordando l'inchiesta avviata di propria iniziativa dal Mediatore europeo e le critiche da questi formulate in occasione dell'archiviazione della denuncia P.S. Emfietzoglou — Macedonian Metro Joint Venture,
- C. considerando che la Commissione dispone di un potere discrezionale per quanto riguarda l'esame di una denuncia e che non si tratta pertanto di rimettere in causa il trattamento delle denunce presentate alla Commissione, bensì di informare adeguatamente il cittadino europeo relativamente all'evoluzione dell'esame della denuncia,
- D. considerando l'opportunità che le istituzioni e gli organismi comunitari pubblichino di conseguenza, in modo consolidato, l'insieme delle loro regole interne di procedura amministrativa,
1. si compiace della presentazione da parte della Commissione della comunicazione in oggetto;
 2. reputa che le disposizioni in essa contenute si addicano al principio della trasparenza, indissociabile dalla buona amministrazione, che è fra gli elementi costitutivi della cittadinanza europea;
 3. apprezza l'informazione adeguata fornita al cittadino europeo relativamente all'evoluzione della sua denuncia e ritiene al contempo che il termine di un anno, termine entro il quale la Commissione deve adottare una decisione da comunicare all'autore della denuncia, sia ragionevole;
 4. constata che le procedure di esame dei vari ricorsi dei cittadini europei nei confronti di tutti gli organismi e le istituzioni dell'Unione competono a servizi diversi e non coordinati e che tale dissociazione è causa di difficoltà particolari nel caso di una denuncia presso la Commissione e di una petizione presso il Parlamento concernenti lo stesso reclamo;
 5. rileva inoltre la necessità di chiarire la procedura da seguire nei casi di patente disaccordo fra le istituzioni relativamente al merito di una denuncia, segnatamente quando il Parlamento ha appoggiato una raccomandazione del Mediatore europeo che non è invece stata riconosciuta valida da un'altra istituzione;
 6. ritiene di conseguenza necessario un accordo interistituzionale che consenta di porre in essere l'indispensabile coordinamento in materia di denunce e di petizioni fra tutti gli organismi e le istituzioni dell'Unione, nell'interesse del cittadino europeo e nella prospettiva di garantire un'efficace collaborazione fra le istituzioni comunitarie;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2) GU C 292 del 21.9.1998, pag. 168.

(3) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 456.

(4) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.

Giovedì 5 giugno 2003

P5_TA(2003)0275

Lotta contro la pirateria e la contraffazione nell'UE allargata**Dichiarazione del Parlamento europeo sulla lotta contro la pirateria e la contraffazione nell'UE allargata***Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 51 del suo regolamento;
 - A. considerando che la pirateria e la contraffazione hanno raggiunto livelli allarmanti nell'UE e una diffusione epidemica nei paesi candidati,
 - B. considerando che le statistiche della Commissione evidenziano un aumento del 900 % per le merci usurpative intercettate dalle dogane dell'UE dal 1998 al 2001,
 - C. considerando che la contraffazione e la pirateria comportano una perdita media di 17 000 posti di lavoro l'anno nell'UE oltre a ridurre il gettito fiscale nell'ordine di milioni di euro per i governi,
 - D. preoccupato per il fatto che i consumatori siano tratti in inganno dalle merci contraffatte che possono costituire seri pericoli per la salute e la sicurezza,
 - E. preoccupato per il fatto che le reti del crimine organizzato che spalleggiano la pirateria utilizzino i profitti derivanti da tale attività per finanziare il traffico di droga e il terrorismo,
1. invita il Consiglio e la Commissione
 - ad assicurare che la legislazione vigente e quella futura prevedano sanzioni civili forti ed armonizzate per tutte le violazioni della proprietà intellettuale e pesanti sanzioni penali per la contraffazione su scala commerciale;
 - a promuovere una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri, oltre a rafforzare il ruolo di Europol nella lotta alla contraffazione e alla pirateria;
 - a sensibilizzare maggiormente i consumatori sul fatto che contraffazione e pirateria non sono crimini senza vittime;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi candidati all'adesione.

ALLEGATO**ELENCO DEI FIRMATARI**

Aaltonen, Ahern, Ainardi, Alavanos, Andersen, Andersson, Andrews, Aparicio Sánchez, Attwoll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Beazley, Bebear, Belder, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bernié, Berthu, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, von Boetticher, Boogerd-Quaak, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bowe, Brie, Brunetta, Buitenweg, Callanan, Camre, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbey, Cornillet, Corrie, Costa R., Coûteaux, Crowley, Cunha, Cushnahan, Darras, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dell'Alba, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Echerer, Elles, Esclopé, Evans Jillian, Evans R., Färm, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Fleming, Fleisch, Florenz, Folias, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Frutean, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Görlach, Gollnisch, González Álvarez, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hortefeux, Hudghton, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland,

Giovedì 5 giugno 2003

Livari, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquiero Collado, Jackson, Jarzembowski, Jöns, Jonckheer, Karlsson, Kauppi, Keßler, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Konrad, Korhola, Koukiadis, Kratsa-Tsagaropoulou, Kronberger, Kuckelkorn, Lagendijk, Lamassoure, Langen, Lannoye, de La Perriere, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Maes, Maij-Weggen, Manders, Mann E., Marinho, Marinos, Marques, Martens, Martin D., Martin H., Martinez, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mayer H.-P., Medina Ortega, Mennea, Miller, Miranda, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morillon, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, O'Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Perez Alvarez, Perry, Piecyk, Piétrasanta, Piscarreta, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Queiró, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ries, Rocard, de Roo, Rothley, Roving, Rübig, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santini, Savary, Scallon, Schaffner, Schmid G., Schmid H., Schmidt, Schröder J., Seppänen, Simpson, Skinner, Smet, Sommer, Sornosa Martínez, Staes, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Swoboda, Tannock, Theorin, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vattimo, van Velzen, Vermeer, Veyrinas, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Wallis, Watson, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zorba
